Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACC 10000/146/114
(1 of 2 folders)

L.S.C./422 (A)

COLLECTIVE AGREEMENTS -

July - Aug. 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1422 (A) COLLECTIVE AGREEMENTS - GENOVA 1/2

July - Aug. 1945

G_E_N_O_V_A

1 TAX COLLECTORS
2 METAL MECHANICAL
3 ALL INDUSTREES (Office Employees) 27.8.45
4 BANKIGN(Cassa di Risparmio)
5 Banking(Banco di Chiaveri)
6 Banking(Banca popolare di Novara)
7 Banking(Banca Passadore)
8 Banking(Credito Agrario)
9 Printing
10 Theatrical Workers
11 Commerce
12 Pottery
+ 13 Book -making
14 Chemical
15 Sugar
+16 Paper
17 Shipping
18 Telephone
+ 19 Wood -Working
20 Marbles Trades
21 Building
22 Beer & Mineral Water
23 Commerce (forwarding agents)
24 Gas (Chiavari)
25 Forwading
26 Shyards
27 ~~Metal Mechanical~~ Tanning
28 Home Working
+29 Insurance
30 Rubber & Similar
+ 31 Textiles

32?PHARMACIST

33 DEPANDANTS OF NOTARY STUDIES

34 WHOLESALE & EXPORTATION OF FRUIT

35 MILLS & RICE INDUSTRY

36 PASTA MAKING
37 GLASS & MIRRORS
38 ELECTRICAL (Chiavari)

1650

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

14 Chemical
15 Suger
+16 Paper
17 Shipping
18 Telephone
+ 19 Wood -Working
20 Marbles Trades
21 Building
22 Beer & Mineral Water
23 Commerce (Forwarding agents
24 Gas (Chiaveri)
25 Forwading
26 Shyards
27 ~~Metal Mechanical~~ Tanning
28 Home Working
+29 Insurance
30 Rubber & Similar
+ 31 Textiles

32?PHARMACIST

33 DEPANDANTS OF NOTARY STUDIES

34 WHOLESALE & EXPORTATION OF FRUIT

35 MILLS & RICE INDUSTRY

36 PASTA MAKING
37 GLASS & MIRRORS
38 ELECTRICAL (Chiavari)

1650

XH-2-16

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ELENCO DEGLI ACCORDI SALARIALI GIA' APPROVATI DAL GOVERNO MILITARE ALLEATO - List of the agreements reached in Liguria

1°) - Accordo stipulato in data 26/6/1945 a favore dei dipendenti della Banca Commerciale Italiana, del Credito Italiano e del Banco di Roma nella Liguria. Decorrenza: 1/1/1945

2°) - Accordo stipulato in data 2/7/1945 a favore dei dipendenti della Banca d'America e d'Italia della Liguria. Decorrenza: 1/1/1945

3°) - Accordo stipulato in data 22/6/1945 a favore dei lavoratori 11 CC dipendenti da Aziende appaltatrici di Genova. Decorrenza: 1/1/1945

4°) - Accordo stipulato in data 28/6/1945 a favore degli impiegati dell'industria siderurgica e metalmeccanica della Provincia di Genova. Decorrenza: 1/6/1945 al 30/9/1945

5°) - Accordo stipulato in data 26/6/1945 a favore degli operai dell'industria siderurgica e metalmeccanica della Provincia di Genova. Decorrenza 16/6/1945 al 30/9/1945

6°) - Accordo stipulato in data 15/3/1945 (accordo Spinelli) a favore degli Ausiliari del traffico di Genova. Decorrenza: 1/1/1945

7°) - Accordo stipulato in data 12/7/1945 a favore dei lavoratori edili della Provincia di Genova. Decorrenza: 16/6/1945 al 30/9/1945

8°) - Accordo stipulato in data 8/6/1945 a favore dei dipendenti delle industrie del legno di Apuania. Decorrenza: 1.6.1945

9°) - Accordo stipulato in data 2/6/1945 a favore dei dipendenti delle Arti Grafiche di Apuania. Decorrenza: 1/10/1944

10°) - Accordo stipulato in data 12/7/1945 a favore dei dipendenti della Cassa di Risparmio e dei lavoratori della Liguria. Decorrenza: 1/1/1945 al 31/12/1945

1649

11°) - Accordo stipulato in data 18/6/1945 a favore dei dipendenti del Banco di Novara della Liguria. Decorrenza: 1/1/1945

12°) - Accordo stipulato in data 12/7/1945 a favore dei dipendenti del Banco di Chiavari della Liguria. Decorrenza: 1/1/1945

13°) - Indennità di contingenza a favore dei lavoratori di albergo dipendenti dal Comando Alleato. Decorrenza: 17/7/1945

14°) - Accordo stipulato in data 13/7/1945 a favore dei lavoratori edili di La Spezia. Decorrenza: 18/6/1945 al 30/9/1945

15°) - Accordo stipulato in data 17/7/1945 a favore dei lavoratori dei cementi artificiali di Genova (Italia Cementi Artificiali, Plinthos Ceramica Ligure Vaccari). Decorrenza: 16/6/1945 al 30/9/1945

16°) - Accordo stipulato a favore dei lavoratori della Banca Passadore di Genova. Decorrenza: 1/1/1945

17°) - Accordo stipulato in data 18/7/1945 a favore dei lavoratori delle

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Banca d'America e d'Italia della Liguria. Decorrenza: 1/1/1945

3°) - Accordo stipulato in data 22/6/1945 a favore dei lavoratori II CC dipendenti da Aziende appaltatrici di Genova. Decorrenza: 1/1/1945

4°) - Accordo stipulato in data 28/6/1945 a favore degli impiegati dell'industria siderurgica e metalmeccanica della Provincia di Genova. Decorrenza: 1/6/1945 al 30/9/1945

5°) - Accordo stipulato in data 26/6/1945 a favore degli operai dell'industria siderurgica e metalmeccanica della Provincia di Genova. Decorrenza 16/6/1945 al 30/9/1945

6°) - Accordo stipulato in data 15/3/1945 (accordo Spinelli) a favore degli Ausiliari del traffico di Genova. Decorrenza: 1/1/1945

7°) - Accordo stipulato in data 12/7/1945 a favore dei lavoratori edili della Provincia di Genova. Decorrenza: 16/6/1945 al 30/9/1945

8°) - Accordo stipulato in data 8/6/1945 a favore dei dipendenti delle industrie del legno di Apuania. Decorrenza: 1.6.1945

9°) - Accordo stipulato in data 2/6/1945 a favore dei dipendenti delle Arti Grafiche di Apuania. Decorrenza: 1/10/1944

10°) - Accordo stipulato in data 12/7/1945 a favore dei dipendenti della Cassa di Risparmio e dei lavoratori della Liguria. Decorrenza: 1/1/1945 al 31/12/1945

1619

11°) - Accordo stipulato in data 18/6/1945 a favore dei dipendenti del Banco di Novara della Liguria. Decorrenza: 1/1/1945

12°) - Accordo stipulato in data 12/7/1945 a favore dei dipendenti del Banco di Chiavari della Liguria. Decorrenza: 1/1/1945

13°) - Indennità di contingenza a favore dei lavoratori di albergo dipendenti dal Comando Alleato. Decorrenza: 17/7/1945

14°) - Accordo stipulato in data 13/7/1945 a favore dei lavoratori edili di La Spezia. Decorrenza: 18/6/1945 al 30/9/1945

15°) - Accordo stipulato in data 17/7/1945 a favore dei lavoratori dei cementi artificiali di Genova (Italia Cementi Artificiali, Plinthos Ceramica Ligure Vaccari). Decorrenza: 16/6/1945 al 30/9/1945

16°) - Accordo stipulato a favore dei lavoratori della Banca Passadore di Genova. Decorrenza: 1/1/1945

17°) - Accordo stipulato in data 18/7/1945 a favore dei lavoratori dello spettacolo di Genova. Decorrenza: 16/6/1945 al 30/9/1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

18°) - Accordo stipulato in data 21/7/1945 a favore dei dipendenti dell'Istituto Federale del Credito Agrario per la Liguria. Decorrenza: 1/1/1945 al 31/12/1945

19°) - Accordo stipulato in data 16/7/1945 a favore del personale della Società O.T.O. di La Spezia. Decorrenza: operai: 16/6/1945 al 30/9/1945; impiegati: 1/6/1945 al 30/9/1945

20°) - Accordo stipulato in data 26/7/1945 a favore dei lavoratori del Commercio della Provincia di Genova. Decorrenza: 1/7/1945 al 30/9/1945.

1618

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ELENCO DEGLI ACCORDI SALARIALI APPROVATI DAL [illegible] MILITARE ALLEATO

Mese di Agosto 1945

1°) - Accordo stipulato in data 21.7.1945 a favore dei dipendenti dell'industria di La Spezia. Decorrenza: 1.6.1945

2°) - Accordo stipulato in data 25.7.1945 a favore dei dipendenti della T.E.T.I. di Genova. Decorrenza: 1.6.1945

3°) - Accordo stipulato in data 26/7/1945 a favore dei dipendenti delle Società di Navigazione "Italia" "Tirrenia" "Orient" e "Adriatica" Decorrenza: 16/6/1945

4°) - Accordo stipulato in data 26/7/1945 a favore dei dipendenti dell'industria della carta di Genova. Decorrenza: 16/6/1945 per l'indennità di contingenza; 16/7/1945 per i minimi salariali garantiti.

5°) - Accordo salariale stipulato in data 27/7/1945 a favore dei dipendenti dell'industria del legno diGenova. Decorrenza: 1.8.1945

6°) - Accordo salariale stipulato in data 19/7/1945 a favore dei dipendenti (lavoratori) dei giornali quotidiani di Genova. Decorrenza 16/6/1945

7°) - Accordo stipulato in data 27/7/1945 a favore dei diperdenti dell'industria chimica di Savona. Decorrenza: 25/6/1845

8°) - Accordo stipulato in data 26/7/1945 a favore dei dipendenti dell'industria metallurgica e meccanica. Decorrenza: 25/6/1945

9°) - Accordo stipulato in data 30/7/1945 a favore dei dirigenti delle aziende industriali di Genova. Decorrenza 1/6/1945

10°) - Accordo stipulato in data 6/8/1945 a favore dei dipendenti dalle industria grafiche e cartotecniche di Genova. Decorrenza 16/6/45

11°) - Accordo stipulato in data 10/8/1945 a favore dei dipendenti dall'industria degli zuccheri di Genova. Decorrenza 16/6/1945

12°) - Accordo stipulato in data 10/8/1945 a favore dei dipendenti dalle industrie chimiche di Genova. Decorrenza 16/6/1945.

13°) - Accordo stipulato in data 29/7/1945 afavore dei lavoratori addetti ai laboratori di marmi e pietre di Genova. Decorrenza 16/6/1945.

14°) - Accordo stipulato in data 9/8/1945 a favore dei dipendenti dall'Istituto di S.Paolo di Torino - sede di Genova. Decorrenza 1/1/1945

15°) - Accordo stipulato in data 2/8/1945 a favore dei dipendenti dei caffè e bar di Genova. Decorrenza 15/7/1945

16°) - Accordo stipulato in data 30/7/1945 a favore dei lavoranti parrucchieri per uomo e per signora di Genova. Decorrenza 1/7/1945

647

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

T.E.T.I. di Genova. Decorrenza: 1.5.1945

3°) - Accordo stipulato in data 26/7/1945 a favore dei dipendenti delle Società di Navigazione "Italia" "Tirrenia" "Oriens" e "Adriatica" Decorrenza: 16/6/1945

4°) - Accordo stipulato in data 26/7/1945 a favore dei dipendenti dell'industria della carta di Genova. Decorrenza: 16/6/1945 per l'indennità di contingenza; 16/7/1945 per i minimi salariali garantiti.

5°) - Accordo salariale stipulato in data 27/7/1945 a favore dei dipendenti dell'industria del legno diGenova. Decorrenza: 1.8.1945

6°) - Accordo salariale stipulato in data 19/7/1945 a favore dei dipendenti (lavoratori) dei giornali quotidiani di Genova. Decorrenza 16/6/1945

7°) - Accordo stipulato in data 27/7/1945 a favore dei dipendenti dell'industria chimica di Savona. Decorrenza: 25/6/1945

8°) - Accordo stipulato in data 26/7/1945 a favore dei dipendenti dell'industria metallurgica e meccanica. Decorrenza: 25/6/1945

9°) - Accordo stipulato in data 30/7/1945 a favore dei dirigenti delle aziende industriali di Genova. Decorrenza 1/6/1945

10°) - Accordo stipulato in data 6/8/1945 a favore dei dipendenti dalle industria grafiche e cartotecniche di Genova. Decorrenza 16/6/45

11°) - Accordo stipulato in data 10/8/1945 a favore dei dipendenti dall'industria degli zuccheri di Genova. Decorrenza 16/6/1945

12°) - Accordo stipulato in data 10/8/1945 a favore dei dipendenti delle industrie chimiche di Genova. Decorrenza 16/6/1945.

13°) - Accordo stipulato in data 29/7/1945 a favore dei lavoratori addetti ai laboratori di marmi e pietre di Genova. Decorrenza 16/6/1945.

14°) - Accordo stipulato in data 9/8/1945 a favore dei dipendenti dall'Istituto di S.Paolo di Torino - sede di Genova. Decorrenza 1/1/1945.

15°) - Accordo stipulato in data 2/8/1945 a favore dei dipendenti dei caffè e bar di Genova. Decorrenza 15/7/1945

16°) - Accordo stipulato in data 30/7/1945 a favore dei lavoranti parrucchieri per uomo e per signora di Genova. Decorrenza 1/7/1945

1617

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Ehrawan (Jerusa) 387

Electrical

ADEGUAMENTI SALARIALI I3 SETTEMBRE I945

U N E S

1646

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

VERBALE DI ACCORDO

L'anno I945 e addi I3 settembre in Chiavari,nella Sede per l'esercizio per la Liguria della Società U.N.E.S.nella mia qualità di Commissario A.M.G.ho convocato la Commissione Interna,rappresentata dai lavoratori dipendenti,Il Segretario della Succursale della Camera Confederale del Lavoro in questa citta ed il rappresentante della FIDAE Ligure per discutere e concretare il presente accordo riguardante l'indennità di contingenza.

Premesso che il trattamento dei lavoratori della UNES, non era stato ancora definito da un contratto vero e proprio,ho concordato altresi l'applicazione per essi,del contratto vigente per i lavoratori della "CIELI"e della "O.E.G",attualmente vigente , con le opportune modifiche di acarattere aziendale già in atto con le disposizioni previste dal contratto IO Giugno convenuto tra la Soc.U.N.E.S.ed i propri dipendenti e del quale si allega copia.

O P E R A I

1)-Viene fissata una indennità di contingenza da corrispondersi tutti i giorni,compresi i festivi ,nelle seguenti misure:

- £.I00 = giornaliere a tutti gli operai (uomini e donne) superiori ai I8 anni;
- £ 70 = giornaliere agli operai(uomini e donne)inferiori ai I8 anni.

2)- L'indennità di contingenza viene corrisposta in ogni caso ,ad eccezione dell'assenza ingiustificata,nonchè delle sospensioni per punizioni non oppugnate dalla Commissione Interna.

3)- In detta indennità non è compresa l'indennità di guerra che continuerà ad essere corrisposta nella misura e con le modalità in vigore.

4)- Vengono garantiti i seguenti minimi di contingenza di retribuzione mensile;

1a.categoria"speciale"(addetti ai quadri di manovra.....£ 7.500
operai specializzati e qualificati provetti..... £ 7.500
qualificati.....£ 7.000
Operai comuni sopra i I8 anni..... £6.500
" " dai I6 ai I8 anni.....£ 4.500
" " inferiore ai I6 anni.....£ 3.500
Manovali comuni sopra i I8 anni.....£ 6.000
" " dai I6 ai I8 anni.....£ 4.000
" " sotto i I6 anni.....£ 3.000
Donne 5.000
Guardiadighe-guardiacanali-guardia piccole cabine

1643

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

FIDAE Ligure per discutere e concretare il presente accordo riguardante l'indennità di contingenza.

Premesso che il trattamento dei lavoratori della UNES, non era stato ancora definito da un contratto vero e proprio, ho concordato altresì l'applicazione per essi, del contratto vigente per i lavoratori della "CIELI" e della "O.E.G", attualmente vigente, con le opportune modifiche di acarattere aziendale già in atto con le disposizioni previste dal contratto IO Giugno convenuto tra la Soc. U.N.E.S. ed i propri dipendenti e del quale si allega copia.

O P E R A I

1)- Viene fissata una indennità di contingenza da corrispondersi tutti i giorni, compresi i festivi, nelle seguenti misure:

- £. IOO = giornaliere a tutti gli operai (uomini e donne) superiori ai I8 anni;
- £ 70 = giornaliere agli operai (uomini e donne) inferiori ai I8 anni.

2)- L'indennità di contingenza viene corrisposta in ogni caso, ad eccezione dell'assenza ingiustificata, nonchè delle sospensioni per punizioni non oppugnate dalla Commissione Interna.

3)- In detta indennità non è compresa l'indennità di guerra che continuerà ad essere corrisposta nella misura e con le modalità in vigore.

4)- Vengono garantiti i seguenti minimi di contingenza di retribuzione mensile;

1643

1a. categoria "speciale" (addetti ai quadri di manovra..... £ 7.500
operai specializzati e qualificati provetti..... £ 7.500
qualificati..... £ 7.000
Operai comuni sopra i I8 anni..... £6.500
" " dai I6 ai I8 anni..... £ 4.500
" " inferiore ai I6 anni..... £ 3.500
Manovali comuni sopra i I8 anni..... £ 6.000
" " dai I6 ai I8 anni..... £ 4.000
" " sotto i I6 anni..... £ 3.000
Donne 5.000
Guardiadighe-guardiacanali-guardia piccole cabine automatiche e centraline automatiche-guardiani semplici..... 7.000

I suddetti minimi comprendono i seguenti elementi:
Guadagno mensile sulla base attuale, riferito a 48 ore settimanali;

././.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Indennità di guerra;
Indennità di contingenza;

Ove con tali elementi non si raggiungano i minimi sopra stabiliti per ogni categoria, verrà corrisposta una quota integrativa dell'indennità di contingenza fino al raggiungimento dei minimi stessi.

Il minimo mensile cosi garantito, non modifica in nessun caso le clausole contrattuali riferentesi all'orario di lavoro ed alle maggiorazione per lavoro straordinario, festivo, notturno ecc. nel senso che devono essere corrisposte le relative percentuali di maggiorazione da pagarsi quindi oltre i minimi suddetti.

Si confermano comunque le migliori condizioni di fatto esistenti ed acquisite dai lavoratori e quindi tutte le indenntià speciali e di trasferta e di qualunque genere rimangono in vigore il minimo stabilito.

Nei minimi mensili di contingenza non sono compresi gli aumenti periodici di anzianità stabiliti dal verbale d'accordo IO Giugno I945, che vengano corrisposti in aumento ai minimi suddetti.

Nei casi di assenza ingiustificata e di assenza per sospensione per punizione, i minimi sopradetti vengano diminuiti, per ogni giornata intera di assenza.

-dell'ammontare delle indennità giornaliere di contingenza e di guerra, nonchè 1/26 della differenza fra il minimo stabilito e l'importo costituto dalle indennità mensili di contingenza e di guerra.

ESEMPIO :Per l'operaio specializzato ,per ogni giornata di assenza di cui trattasi, il minimo mensile di £.7500 ,verrà diminuito di £.273,00 e cioè:

$$100+20\ \frac{7.500-(3.000+520)}{26}=273$$

1614

formula della quale:

100 - rappresenta l'indennità giornaliera di contingenza
20 - " " " di guerra
7.500 - " il minimo mensile garantito,
3.000 - " l'indennità mensile di contingenza;
520 - " l'indennità mensile di guerra
26 - " i giorni lavorativi del mese.

Il giorno in cui si dovesse abolire o ridurre in modo sensibile le indennità di contingenza ora stabilite, le parti si impegnano a concordare preventivamente paghe, cottimi e premi.

I M P I E G A T I

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ecc.nel senso che devono essere corrisposte le relative percentuali di maggiorazione da pagarsi quindi oltre i minimi suddetti.

Si confermano comunque le migliori condizioni di fatto esistenti ed acquisite dai lavoratori e quindi tutte le indenntià speciali e di trasferta e di qualunque genere rimangono in vigore il minimo stabilito.

Nei minimi mensili di contingenza non sono compresi gli aumenti periodici di anzianità stabiliti dal verbale d'accordo IO Giugno I945, che vengano corrisposti in aumento ai minimi suddetti.

Nei casi di assenza ingiustificata e di assenza per sospensione per punizione, i minimi sopradetti vengano diminuiti, per ogni giornata intera di assenza.

-dell'ammontare delle indennità giornaliere di contingenza e di guerra, nonchè 1/26 della differenza fra il minimo stabilito e l'importo costituto dalle indennità mensili di contingenza e di guerra.

ESEMPIO :Per l'operaio specializzato ,per ogni giornata di assenza di cui trattasi, il minimo mensile di £.7500 ,verrà diminuito di £.273,00 e cioè:

$$I00+20 \quad \frac{7.500-(32000+520)}{26} = 273$$

1614

formula della quale:

I00 - rappresenta l'indennità giornaliera di contingenza
20 - " " " di guerra
7.500 - " il minimo mensile garantito,
3.000 - " l'indennità mensile di contingenza;
520 - " l'indennità mensile di guerra
26 - " i giorni lavorativi del mese.

Il giorno in cui si dovesse abolire o ridurre in modo sensibile le indennità di contingenza ora stabilite, le parti si impegnano a concordare preventivamente paghe, cottimi e premi.

I M P I E G A T I

Esaminate le righieste dei rappresenanti dei lavoratori in merito alla situazione economica degli impiegati della UNES, si addiviene ai seguenti accordi:

I°) - Viene data integrale applicazione all'accordo IO/6/I945 con decorrenza fissata dall'accordo stesso in data 1/1/I945 -.
L'azienda dovrà comunicare per iscritto entro il 20/9/I945 ai singoli lavoratori la categoria alla quale di propria iniziativa ././.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

li hanno assegnati.La Commissione Interna dvrà comunicare alla azienda ,possibilemente entro TRE giorni le eventuali contestazioni in modo da poter esaminare possibilmente concordare entro il 30 Settembre p/v.ogni caso contestato.Le contestazioni che non potranno essere comunicate entro il termine suddetto saranno concordare in seguito con la maggiore sollecitudine.I Casi non risolti passeranno all'esame delle organizzazioni sindacali.

Viene fissata una indennità di contingenza da corrispondere nelle seguenti misure:

£.3.000 = mensili a tutti gli impiegati (uomini e donne)superiori ai I8 anni.

£.2.I00 = mensili a tutti gli impiegati (uomini e donne) inferiori ai I8 anni.

Vengono garantiti i seguenti minimi di retribuzione mensile:

Ia Categoria: uomini e donne:(Ia e 2° classe) £ 9.000

2° Categoria

a)	uomini di età superiore ai 21 anni	£ 8.000
b)	donne di età superiore ai 21 anni	7.300
c)	uomini di età inferiore ai 21 anni	7.000
d)	donne di età inferiore ai 21 anni	6.500

3° Categoria

a)	uomini di età superiore ai 21 anni	£ 7.000
b)	" " " dai 20 ai 21 anni	£ 6.500
c)	" " " dai I9 ai 20 anni	£ 6.000
d)	" " " dai I8 ai I9 anni	£ 5.500
	" " " dai I7 ai I8 anni	£ 5.000
	" " " dai I6 ai I7 anni	£ 4.000
	" " " sotto ai I6 anni	£ 3.000
b)	donne di età superiore ai 21 anni	£.6.I00
	" " " dai 20 ai 21 anni	" 5.300
	" " " dai I9 ai 20 anni	" 5.000
	" " " dai I8 ai I9 anni	" 4.500
	" " " dai I7 ai I8 anni	" 4.000
	" " " dai I6 ai I7 anni	" 3.500
	" " " sotto i I6 anni	" 3.000

1613

I suddetti minimi comprendo i seguenti elementi:
a) retribuzione di fatto conseguente all'applicazone del decreto Spinelli,esclusi gli aumenti periodici di anzianità per gli scatti biennali:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

passerano all'esame delle organizzazioni sindacali.

Viene fissata una indennità di contingenza da corrispondere nelle seguenti misure:

£.3.000 = mensili a tutti gli impiegati (uomini e donne)superiori ai I8 anni.

£.2.I00 = mensili a tutti gli impiegati (uomini e donne) inferiori ai I8 anni.

Vengono garantiti i seguenti minimi di retribuzione mensile:

Ia Categoria: uomini e donne:(1a e 2° classe) £ 9.000

2° Categoria

a)	uomini di età superiore ai 21 anni	£ 8.000
b)	donne di età superiore ai 21 anni	7.300
c)	uomini di età inferiore ai 21 anni	7.000
d)	donne di età inferiore ai 21 anni	6.500

3° Categoria

a)	uomini di età superiore ai 21 anni	£ 7.000
b)	" " " dai 20 ai 21 anni	£ 6.500
c)	" " " dai I9 ai 20 anni	£ 6.000
d)	" " " dai I8 ai I9 anni	£ 5.500
	" " " dai I7 ai I8 anni	£ 5.000
	" " " dai I6 ai I7 anni	£ 4.000
	" " " sotto ai I6 anni	£ 3.000
b)	donne di età superiore ai 21 anni	£. 6.I00
	" " " dai 20 ai 21 anni	" 5.300
	" " " dai I9 ai 20 anni	" 5.000
	" " " dai I8 ai I9 anni	" 4.500
	" " " dai I7 ai I8 anni	" 4.000
	" " " dai I6 ai I7 anni	" 3.500
	" " " sotto i I6 anni	" 3.000

1643

I suddetti minimi comprendo i seguenti elementi:
a) retribuzione di fatto conseguente all'applicazone del decreto Spinelli, esclusi gli aumenti periodici di anzianità per gli stati biennali:
b) indennità di guerra;
c) indennità di contingenza;

Ove che con tali elementi non si raggiungano i minimi stabiliti per ogni categoria, verrà corrisposta una quota integrativa dell'indennità di contingenza fino al raggiungimento dei minimi stessi.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il minimo mensile cosi garantito,non modifica in nessun caso le clausole contrattuali riferentesi all'orario di lavro,ed alle maggiorazioni per lavoro straordinario,festivo,notturno,ecct.nel senso che devono essere corrisposte le relative percentuali di maggiorazione da pagarsi quindi oltre i minimi suddetti.Si confermano comunque le migliori condizioni di fatto esistenti od acquisite dai lavoratori e quindi tutte le indennità speciali,di trasferta e qualunque genere rimangono in vigore oltre il minimo stabilito.

Nei mensili minimi di contingenza non sono compresi gli aumenti periodici di anzianità stabiliti dal verbale d'accordo del IO/6/945 che vengono corrisposti in aumento ai minimi suddetti.

Tuttavia verranno considerate assorbite dall'indennità di contingenza,a far tempo dal I° Giugno I945,le eventuali indennità che fossero già percepite dai lavoratori alla data anzidetta e riconosciuta dalla Commissione Interna di natura analoga alla anzianità di contingenza.

Ai soli effetti della liquidazione l'indennità di anzianità e per la durata del presente accordo si concorda che la metà della indennità di contingenza(e cioè £.1500 == mensili per impiegati di età superiore ai I8 anni e di £.1050== mensili per quelli di età inferiore ai I8 anni) dovrà essere aggiunta allo stipendio mensile.

Per gli impiegati ed operai il presente accordo ha decorrenza dal 1/6/945 ed avrà validità fino al 30/9/945 p.v.

La decorrenza dell'indennità di contingenza ed i minimi conseguiti viene stabilita anche per gli operai dal 1/6/945 intendendosi con tale decorrenza riassorbita la somma di £.I00 e £.750 accordata agli operai a fondo perduto dalle altre Industrie per il mese di giugno.

Letto approvato e sottoscritto in CHIAVARI il I3/9/45

CAMERA DEL LAVORO DI CHIAVARI
(Aldo Montalti)

LA COMMISSIONE INTERNA
Arzoni Ardo
Agostì Giuseppe
Caloppi Giuseppe
Petter Fernando

IL COMMISSARIO A.M.G.

1612

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI OPER I ED IMPIEGATI

V E R B A L E D ' A C C O R D O

Il IO Giugno I945 in Chiavari, presso la Sede della Società UNIONE ESERCIZI ELETTRICI:

T R A

la Commissione Interna Operai e Impiegati, composta dei signori:

1 - ACOSTI Giuseppe - Operaio
2 - BRISSOLESE Ugo - Impiegato
3 - CALOFFI Giuseppe - Operaio
4 - Petter Fernando - Impiegato
5 - SANGUINETI Silvio - Operaio

assistiti dai rappresentanti della Camera del Lavoro Signori:

1 - MONTALTI Aldo
2 - TALENTI Antonio

E D

il signor Ing. ANTONIO RICCI per la Società UNIONE ESERCIZI ELETTRICI (UNES) nella sua qualità di Direttore dell'Esercizio Liguria di detta Società con Direzione in Chiavari -Via Nino Bixio, 7:

P R E M E S S O

1611

-che la UNES in conformità alle disposizioni della Camera del Lavoro di Genova, che invitava le ditte ad applicare i contratti di lavoro precedentemente stipulati anche se non regolarmente sottoscritti ha offerto:

A) - agli operai: l'applicazione del contratto per essi definito a Milano ma non pubblicato a seguito degli ultimi avvenimenti.

B) - Agli Impiegati: Non ritenianso perfezionato il contratto ugualmente discusso a Milano, l'applicazione in via provvisoria del contratto già in vigore per gli impiegati dell'industria.

- che i rappresenti degli operai hanno dichiarto di accettare il contratto come sopra offerto facendo però presente la sua ~~assoluta~~ interdipendenza sopratutto per alcune categorie-con il contratto predisposto per gli impiegati elettrici;
- che i rappresenanti degli impiegati hanno ~~dichiarato di accettare~~ contestato che il loro contratto non fosse stato perfezionato, quanto meno nella parte economica e nelle pattuizioni essenziali;
- la UNES applicherà con effetto dal Iº Gennaio I945 agli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

la Commissione Interna Operai e Impiegati, composta dai Signori:

1 - AGOSTI Giuseppe - Operaio
2 - BRISSOLESE Ugo - Impiegato
3 - GALOFFI Giuseppe - Operaio
4 - Petter Fernando - Impiegato
5 - SANGUINETI Silvio - Operaio

assistiti dai rappresentanti della Camera del Lavoro Signori:

1 - MONTALTI Aldo
2 - TALENTI Antonio

E D

il signor Ing. ANTONIO RICCI per la Società UNIONE ESERCIZI ELETTRICI (UNES) nella sua qualità di Direttore dell'Esercizio Liguria di detta Società con Direzione in Chiavari -Via Nino Bixio,7:

P R E M E S S O

1611

-che la UNES in conformità alle disposizioni della Camera del Lavoro di Genova, che invitava le ditte ad applicare i contratti di lavoro precedentemente stipulati anche se non regolarmente sottoscritti ha offerto:

A) - Agli operai: l'applicazione del contratto per esso definito a Milano ma non pubblicato a seguito degli ultimi avvenimenti.

B) - Agli Impiegati: Non ritenendo perfezionato il contratto ugualmente discusso a Milano, l'applicazione in via provvisoria del contratto già in vigore per gli impiegati dell'industria.

- che i rappresenti degli operai hanno dichiarto di accettare il contratto come sopra offerto facendo però presente la sua interdipendenza sopratutto per alcune categorie-con il contratto predisposto per gli impiegati elettrici;
- che i rappresenanti degli impiegati hanno contestato che il loro contratto non fosse stato perfezionato, quanto meno nella parte economica e nelle pattuzioni essenziali;

a) - La UNES applicherà con effetto dal I° Gennaio 1945 agli impiegati elettrici il contratto discusso a Milano, con esclusione delle dispesizioni relative all'inquadramento e con le seguenti modifiche:

1a categoria

- che la UNES sulla base di tale dichiarazione dei Rappresentanti Impiegati ha aderito ad applicare anche agli impiegati il contratto degli elettrici nella parte economica e nelle altre disposizioni non contestate:

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

tutto questo premesso, si è tra le parti suindicate, convenuto quanto appresso:

I°)- TRATTAMENTO DEGLI OPERAI

a) - La UNES applicherà con effetto dal I° Gennaio I945, ai propri operai dipendenti il contratto definito per gli operai elettrici, di cui si allega una copia controfirmata dalle parti;

b) - Le misure delle trasferte previste dall'art.IX viene elevata a £.I30 giornaliere delle quali £.50, per ciascuno dei due pasti e £.30 , per pernottamento.

c) - Sempre con effetto dal I° Gennaio I945 l'orario di lavoro per gli operai delle centrali e delle cabine presidiate con turni di otto ore giornaliere per ogni operaio, sarà portato a 48 ore settimanali, per la cabina di Trieste l'orario di lavoro viene stabilito in 54 ore settimanali.

2°) - La UNES applicherà, con effetti dal I° Gennaio I945, agli impiegati elettrici il contratto discusso a Milano, con esclusione delle disposizioni relative all'inquadramento e con le seguenti modifiche;

1a Categoria - divisa in due: A e B con riduzione del minimo della categoria A da £.4.800 a £.4.650.

2a Categoria - (gruppo B) con aumento del minimo da £.2.200 a £ .2.250.

3a Categoria - seconda classe con aumento del minimo da £.I900 a £.2000

b) all'art.XIII° le diverse misure previste per la trasferta si intendono annullate e sostituite da una unica misura di £.I30 giornaliere delle quali £.50 per ciascuna dei due pasti e £.30 per pernottamento.

c) - gli art.XVII° e XIX° si intendono soppressi.

3°) TRATTAMENTO COMUNE AGLI OPERAI ED AGLI IMPIEGATI

a) - l'indennità per l'uso in servizio della bicicletta di proprietà del dipendente viene elevata a £.I50 mensili.

b) - Gli aumenti periodici di anzianità vengono stabiliti in I2 di cui i primi due in ragione del 4% ed i successivi in ragione del 5%; detti aumenti sia per gli operai che per gli impiegati si conviene applicarli sulle retribuzioni di fatto e non sui minimi di ogni singola categoria e cioè: (nuova paga base +aumenti biennali compresi).

c) - L'applicazione delle nuove condizioni economiche previste

1610

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

b) - Le misure delle trasferte previste dall'art.IX viene elevata a £.I30 a giornaliere delle quali £.50,per ciascuno dei due pasti e £.30 ,per pernottamento.

c) - Sempre con effetto dal I° Gennaio I945 l'orario di lavoro per gli operai delle centrali e delle cabine presidiate con turni di otto ore giornaliere per ogni operaio,sarà portato a 48 ore settimanali,per la cabina di Trieso l'orario di lavoro viene stabilito in 54 ore settimanali.

2°) - La UNES applicherà,con effetti dal I° Gennaio I945,agli impiegati elettrici il contratto discusso a Milano,con esclusione delle disposizioni relative all'inquadramento e con le seguenti modifiche;

1a Categoria - divisa in due:A e B con riduzione del minimo della categoria A da £.4.800 a £.4.650.

2a Categoria - (gruppo B) con aumento del minimo da £.2.200 a £ .2.250.

3a Categoria - seconda classe con aumento del minimo da £.I900 a £.2000

b) all'art.XIII° le diverse misure previste per la trasferta si intendono annullate e sostituite da una unica misura di £.I30 giornaliere delle quali £.50 per ciascuna dei due pasti e £.30 per pernottamento.

c) - gli art.XVII° e XIX° si intendono soppressi.

1640

3°) TRATTAMENTO COMUNE AGLI OPERAI ED AGLI IMPIEGATI

a) - l'indennità per l'uso in servizio della bicicletta di proprietà del dipendente viene elevata a £.I50 mensili.

b) - Gli aumenti periodici di anzianità vengono stabiliti in I2 di cui i primi due in ragione del 4% ed i successivi in ragione del 5%;detti aumenti sia per gli operai che per gli impiegati si conviene applicarli sulle retribuzioni di fatto e non sui minimi di ogni singola categoria e cioè:(nuova paga base +aumenti biennali composti).

c) - L'applicazione delle nuove condizioni economiche previste sia per gli operai che per gli impiegati,di cui ai su richiamati contratti,verrà effettuata entro il mese di Giugno I945 con effetto dal I/I/I945.

d) - L'applicazione di tali condizioni economiche sarà effettuata sulla base degli attuali inquadramenti ;la Società comunicherà però nel più breve tempo possibile alla commissione interna tali inquadramenti perchè essa possa prospettare le eventuali osservazioni ai fini di un riesame delle posizioni dei singoli,che la società si impegna di effettuare entro il 31 Luglio I945. ././.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La Commissione Interna, interprete del pensiero dei lavoratori tutti, (operai ed impiegati) facendo presente che questo accordo sopratutto per la parte salariale, si riferisce ad una normalizzazione di una situazione concordata e delle condizioni esistenti al 1944 e non corrispodente ad una situazione, di esigenze alla data odierna, si riserva, pur accettando l'applicazione dell'accordo stesso, di rivendicare i diritti ad una sigenza attuale, nonchè quelle eventuali richieste che saranno fatte dalla organizzazione di carattare provinciale e nazionale.

A sua volta l'ing. RICCI, per la società, si riserva qualora venissero nuove disposizioni che midifchino i minimi delle tabelle delle singole categorie sia degli operai che degli impiegati, di rivedere le condizioni concesse nel punto III°) comma b) cioè che gli scatti sono applicati sulle paghe di fatto e non sui minimi.

Letto approvato e sottoscritto:

per la società

F.to)ing. Antonio Ricci

La Commissione Interna

F.to Agosti Giuseppe
Brisselese Ugo
Caleppi Giuseppe
Sanguineti Silvio

1639

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ALLEGATO A =

TABELLA MINIMI PAGA IMPIEGATI ELETTRICI UNES ORTAVARI

(Accordo del 10/6/1945)

	I Liv.	I A	I B	II	III A	III B	II classe	Portieri
Uomini oltre i 21 anni		4.650	4.500	3.800	2.500	2.250	2.000	2.150
Uomini fra i 18 e 21 anni					2.250	1.900	1.750	
Uomini di età infer.ai 18					2.000	1.600	1.300	
Donne oltre i 21 anni		4.650	4.500	3.800	2.250	1.900		
Donne fra i 18 e 21 anni					2.000	1.600		
Donne di età inf.ai 18 an.					1.700	1.300		

1635

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

ALLEGATO B

TABELLA Ia

TABELLA DELLE PAGHE BASE MENSILI PER OTTO ORE DI SERVIZIO GIORNALIERO E DELLE CATEGORIE

Categorie:	Paga base mensile
1) - Speciali addetti a quadri di manovra	L. 2.650==
- Operai specializzati o qualificati provetti.....	" 2.400,==
- Operai qualificati.....	" 2.150,==
- operai comuni sopra i I8 anni.....	" 1.900,==
- " " dai I6 ani I8 anni.....	" 1.200,==
" " sotto i I6 anni.....	" 850,==
- per le donne addette a lavori comuni femminili le paghe sopra indicate sono ridotte del 20%	
- Guardiani e custodi con attività continua	" 1.700,==
- Manovali comuni sopra i I8 anni	" 1.650,==
- " " dai I6 ai I8 anni.....	" 1.000,==
" " sotto i I6 anni	" 800,==
- Per le donne addette alla pulizia dei locali e dei piazzali le paghe suddette per i manovali comuni sono ridotte del 20%	

1637

TABELLA 2a

TABELLA DELLA PAGHE BASE MENSILI PER GLI OPERAI ADDETTI A MANSIONI DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA CHE COMPORTANO ATTIVITA' DISCONTINUA

La presente tabella si applica esclusivamente ai lavoratori addetti ai servizi di semplice sorveglianza e custodia delle cose delle aziende o della sorveglianza e all'esercizio delle opere ed impianti e che pertanto svolgono le mansioni sotte indicate in forma discontinua.

Categoria:	Paga base mensile
Guardia dighe	£. 1.950,==
Guardiacanali	" 1.950,==
Guardiani di piccole cabine e centrali automatiche....	" 1.950,==
Guardiani.....	" 1.950,==

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Categorie:

	Paga base mensile
1) - Speciali addetti a quadri di manovra	L. 2.650,==
- Operai specializzati e qualificati provetti	" 2.400,==
- Operai qualificati	" 2.400,==
- operai comuni sopra i I8 anni	" 2.150,==
- " " dai I6 ani I8 anni	" 1.900,==
" " sotto i I6 anni	" 1.200,==
	" 850,==
- per le donne addetto a lavori comuni femminili le paghe sopra indicate sono ridotte del 20%	
- Guardiani e custodi con attività continua	" 1.700,==
- Manovali comuni sopra i I8 anni	" 1.650,==
- " " dai I6 ai I8 anni	" 1.000,==
" " sotto i I6 anni	" 800,==
- Per le donne addette alla pulizia dei locali e dei piazzali le paghe suddette per i manovali comuni sono ridotte del 20%	

1637

TABELLA 2a

TABELLA DELLA PAGHE BASE MENSILI PER GLI OPERAI ADDETTI A MANSIONI DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA CHE COMPORTANO ATTIVITA' DISCONTINUA

La presente tabella si applica esclusivamente ai lavoratori addetti ai servizi di semplice sorveglianza o custodia delle cose delle aziende o della sorveglianza e all'esercizio delle opere ed impianti e che pertanto svolgono le mansioni sotto indicate in forma discontinua.

Categoria:

	Paga base mensile
Guardia dighe	£. 1.950,==
Guardiacanali	" 1.950,==
Guardiani di piccole cabine e centrali automatiche	" 1.950,==
Guardiani	" 1.950,==

Per le categorie dei ;guardiadighe, guardiacanali, guardiani di piccole cabine automatiche e centrali automatiche elencate nella tabella n.2 le somministrazione in natura e l'uso gratuito dell'alloggio ,in applicazione delle norme contrattuali e di fatto vigenti, non vanno conteggiate nella paghe mensili godute dagli operai interessati.L'uso gratuito dell'alloggio è corrisposto in aggiunta alle paghe mensili di fatto dei singoli e costituisce il compenso forfaittario per tutte le prestazioni compiute nei giorni festivi e di riposo settimanali.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

I " guardiani"di cui alla tabella n.2 sono oggetti ad orario di servizio normale massimo di 60 ore settimanali ripartiti in non più di IO Ore giornaliere.

VERBALE DI ACCORDO

L'anno I945 ed addì I3 Settembre in Chiavari nella Sede dell'Esercizio per la Liguria della Soc.UNES" nella mia qualità di Commissario A.M.G.,ho convocato la Commissione Interna rappresentanti i lavoratori dipendenti,il Segretario della Succursale delle Camera del Lavoro in questa Città ed il Rappresentante della FIDAE Ligure per discutere e concretare il seguente accordo riguardante i seguenti punti che modifichiamo e perfezionano l'accordo IO Giugno I945.-

Tali accordi in linea di massima sono stati in precedente già concordati colla "CIELI" exxxx

dell'Esercizio per la Liguria della [illegible] nella sua qualità di Commissario A.M.G.,ho convocato la Commissione Interna rappresentanti i lavoratori dipendenti,il Segretario della Succursale della Camera del Lavoro in questa Città ed il Rappresentante della FIDAE Ligure per discutere e concretare il seguente accordo riguardante i seguenti punti che modificniamo e perfezionano l'accordo IO Giugno I945.-

Tali accordi in linea di massima sono stati in precedente già concordati colla "CIELI" e [illegible] e O.E.G.,di Genova,con contratto in data I8 Luglio I945.

RICHIAMATI i verbali d'accordo dal IO/6/I945 per gli impiegati ed operai dell'UNRRA ed il verbale per l'indennità di contingenza in data I3/9/45 si stabiliscono le seguenti variazioni.

1) - La seconda classe della terza categoria prevista nel contratto impiegati ed alla quale corrispondeva un minimo di £.1.900 elevato a £.2.000 viene soppressa.

2) - La seconda categoria del contratto impiegati viene suddivisa in due classi:

1636

II - A - con un minimo di £.3.800
II - B - con un minimo di £.3.300

A detti minimi si applicano le riduzioni per il personale femminile nella misura prevista per le altre categorie.

3)-E' istituita per gli operai una categoria I "speciale"con un minimo di £.2.650.Tale categoria è riservata esclusivamente agli addetti ai quadri di manovra che pur avendo particolari capacità non hanno diritto di essere inquadrati nella categoria impiegatizia.

4) - Al personale operai UNRRA passato impiegato viene riconosciuta ai soli effetti della ricostruzione di carriera una anzianità convenzionali pari al I00 per I00 del periodo di servizio prestato da operaio.
Uguale anzianità,sempre ai fini della ricostruzione della carriera viene riconosciuta agli operai giornalieri passati in pianta stabile per il periodo trascorso da giornaliere,purchè tale servizio non abbia avuto interruzione.

Richiamato il principio fondamentale che il lavoro straordinario non deve essere in linea di massima forfaittizzato,ma perchè regolarmente autorizzato deve essere compensato con la percentuale prevista dai contratti,si stabilisce in via d'eccezione,considerato che per alcune categorie di personale non è possibile la predeterminazione ed il controllo di lavoro straordinario la cui effettua-

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

zione è oltre tutto rimessa al buon senso di responsabilità, di corrispondere con effetto dal 1/1/1945 una indennità annuale nella misura del 15% dello stipendio base, aumentati degli aumenti periodici, alle seguenti categorie di impiegati: Capi servizio, Capi Centrale, Capi Cabina, Capi guardafili, in compenso delle maggiore orario di lavoro che le mansioni ad essi affidate impongono rispetto a quelle dell'altro personale.

Per il restante ~~xxxxxxx~~ personale tecnico, quando venga addetto a lavori per i quali non sia possibile la predeterminazione dell'orario e quindi il compenso dello straordinario sulla base contrattuale, si procederà a determinare tale compenso di di volta in volta in via forfaittaria.

6) In considerazione delle attuali esigenze di vita, ed in via provvisoria, l'indennità di trasferta viene corrisposta con il criterio del richiamo alla carta.

Letto approvato e sottoscritto in CHIAVARI il 18/9/945

CAMERA DEL LAVORO
di CHIAVARI
(Aldo Montalti)

LA COMMISSIONE INTERNA
Arzoni Ardo
Agosti Giuseppe
Galoppi Giuseppe
Potter Fernando

IL COMMISSARIO A.M.G.

1635

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0 7 5 7 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

On Sept. 13th 1945 in Chiavari, in the premises of the office for Liguria of the Soc. UNES, in my quality of A.M.G. Commissioner, I have called the Internal Committee, representing the dependent workers, the Secretary of the local Chamber of Labor and the representative of the FIDAS of Liguria to discuss and sign the present agreement concerning the Contingency Indemnity.

As the economical treatment of the "UNES" workers was not ruled by a contract, I made out for them an extension and application of the contract at present in force in the "CIELI" and "O.T.G." Firms, after having made the necessary changes to the regulations in force with the contract signed on June 10th between the "UNES" and it's dependants, of which you will find a copy attached.

WORKERS.

1. A Contingency Indemnity is appointed, to be paid all days including holidays, in the following measure:

£. 100 daily to all men and women above 18;
£. 70 " " " " " " under 18.

2. The Contingency Indemnity will be paid in all cases except in case of unauthorized absence or suspension for punishment not opposed to by the Internal Committee.

3. Said Indemnity does not absorb the War Indemnity, which will continue to be paid in the measure and with the regulations now in force.

4. The following monthly minimum retributions are guaranteed:

1634

1st class "special"	£. 7.500
Skilled and able qualified workers	£. 7.500
Qualified workers	£. 7.000
Common workers above 18	£. 6.500
Common workers 16/18	£. 4.500
Common workers under 16	£. 3.500
Common laborers above 18	£. 6.000
Common laborers 16/18	£. 4.000
Common laborers under 16	£. 3.000
Total	£. 6.000
Guardians of dykes, canals, small cabins, etc.	£. 7.000

5. The above minimums include the following elements:
a) Monthly wages on the present basis of 48 hrs. a week;
b) War Indemnity;
c) Contingency Indemnity.

Should the above elements not reach the minimums appointed, an integrative share of the Contingency Indemnity will be paid up to the minimums.

The monthly minimum so guaranteed does not in any case alter the contractual clauses referring to hours of work and to the bonuses

07581

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

for overtime, holiday, night work, etc., which are to be paid above the minimums themselves.

In all cases the bettering conditions existing or acquired by the wotkers, such as all special transfer indemnities, etc., remain in force and are to be paid above the minimums.

6. In the above minimums are not included the periodical raises for length of service , appointed in the agreement of June 10th , which will be corresponded above the minimums.

7. In case of unauthorized absence or punishment suspension, the above minimums will be reduced of the daily amount of the War and Contingency Indemnities plus 1/26 of the difference between the minimum and the monthly War and Contingency Indemnity, for each whole day of absence. For example, a skilled worker, for each day of absence, will find his minimum of £. 7.500 reduced of £. 273 thus:

$$100 + 20 + \frac{7500 - (3000 + 520)}{26} = 273$$

where:

100 = Daily Cont. Ind.
20 = " War "
7500 = Monthly minimum.
3000 = " Cont. Ind.
520 = " War "
26 = Working days in month.

8. Should the Contingency Indemnity be abolished or considerably reduced, the parties pledge themselves to sign a new agreement concerning wages, bonuses and 'cottimi'.

1633

EMPLOYEES

9. Having examined the requests of the representatives of the workers concerning the economical situation of the employees of the UNES, the following were agreed upon:

9. The agreement of June 10th 1945 is totally applied with effect from Jan. 1st 1945, as established in the agreement itself. The Firm will communicate by letter within Sept. 20th 1945 to the single workers the class to which they have been assigned. The Internal Committee will communicate to the Direction of the Firm, possibly within THREE days the eventual protests, so as to enable to examine and possibly settle within Sept. 30th all contested cases. The protests not made within the requested time, will be setteled as soon as possible. The unsettled cases will go before the Trade Union Organizations?

10. A Contingency Indemnity will be paid in the following measure:

£. ~~300 daily~~ to all men and women above 18; {£. 3.000 monthly}
£. ~~Figures~~ " " " " " under 18. {£. 2.100 " }

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

11. The following minimum monthly retributions are guaranteed:

1st class: all men and women..... £. 9.000

2nd class:

a) men above 21..... £. 8.000
b) women above 21..... £. 7.200
c) men below 21..... £. 7.000
d) women below 21..... £. 6.300

3rd class:

a) men above 21..... £. 7.000
20/21..... £. 6.500
19/20..... £. 6.000
18/19..... £. 5.500
17/18..... £. 5.000
16/17..... £. 4.000
under 16..... £. 3.000

b) women above 21..... £. 6.100
20/21..... £. 5.800
19/20..... £. 5.000
18/19..... £. 4.500
17/18..... £. 4.000
16/17..... £. 3.500
under 16..... £. 3.000

1632

12. Same as Pp. 5

13. The above minimums do not include the periodical raises for length of services, appointed in the agreement of June 16th, which are to be paid above the minimums.

However, the eventual Indemnities already paid to the workers on June 1st 1945 and recognized by the Internal Committee as similar to the Contingency Indemnity will be considered as absorbed by the Contingency Indemnity with effect on June 1st.

Only to the effect of the payment of the length of service bonus, and for the time the present agreement remains in force, one half of the Contingency Indemnity (L. 1500 and 1050 to employees respectively above and below 18) will be added to the monthly salary.

14. For both employees and workers the present agreement will have effect from June 1st and will remain in force till Sept. 30th 1945.

The effect of the Contingency Indemnity and of the minimum monthly wages will have effect from June 1st also for workers, while with effect from the same date the sums of L. 100 and L. 750 granted by other firms will be regained.

Read, approved and signed in Chiavari, Sept. 13th 1945.

(Signed)

The A.M.G. Commissioner — Aldo Pontalti — Chmn. of Int. The Internal Committee.

07601

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

On Sept. 13th 1945 in Chiavari, in the premises of the Office for Liguria of the Soc. "UNES", in my quality of A.M.G. Commissioner I called the Internal Committee representing the workers, the Secretary of the Chamber of Labor and the representatives of the FIAT to discuss and sign the present agreement concerning the following points which alter and perfect the agreement of June 10th 1945.

Said agreement have been previously granted by the CLNAI and O.M.G. of Genoa on July 19th 1945.

Recalled the agreement of June 10th for employees and workers of the UNES and the agreement for the Contingency Indemnity of Sept. 15th, the following alterations are agreed upon:

1. The second and third class provided for by the employees' contract, to whom was due a minimum of £. 1.900 raised to £. 2.000, is abolished.

2. The second class of the employees' contract is divided into two grades:

II^a - A - with a minimum of £. 2.800
II^a - B - " " " " £. 2.300

Said minimums will be reduced as for the other classes for women.

3. For workers a "Special First class" is appointed, with a minimum of £. 2.600. To this class are assigned only those men who take care of the manouver-tables, who, though having particular capacities, are not entitled to the qualification of "employees".

4. To the workers of the "UNES" who have become employees, only to the effect of the carreer, a conventional length of service 100% of the period passed as a worker is granted. The same, and for the same reason, will be done for the daily workers who have become steady workers, as long as the period passed as daily worker has had no interruptions.

1631

5. After having affirmed the principle that overtime work must not be paid with a forfait, but, as it is regularly authorized, with the percent provided for by the contract, it has been exceptionally decided that, considering that for some classes of employees it's impossible to compute exactly the overtime work, whose effectuation is, besides, left to their common sense and responsibility, with effect from Jan. 1st 1945 a yearly indemnity in the measure of 15% of the basic salary plus the periodical raises will be paid to the following classes of employees:
Chief of Service = Central chiefs = Cabin Directors = Chief line guardians.
as payment of the greater hours of work that their particular duties compell them to do.

For the remaining technical personnel, when employed in duties for which it is impossible to compute the overtime hours done and therefor the overtime bonus due, said bonus will be agreed upon in the single cases.

0761

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

6. In consideration of the present necessities of living, and temporarily, the transfer indemnity will be paid as return of expenses.

Read, approved and signed in Chiaveri, Sept. 13th 1945.

(Signed)

- Aldo Montalti - (Chamber of Labor)
Aldo Armeni - Gius. Agosti - Gius.
Galeppi - Fernando Tatti
(Internal Committee)
The A.M.G. Commissioner.

1630

0762

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

C. Genova - Glaxion & Vitrum 37

L'anno 1945 ed alli 4 del mese di Settembre in Geno.., nella sede della Unione Industriali della Provincia di Genova, Via Garibaldi n.6, si sono riuniti i Rappresentanti dei lavoratori vetri, cristalli e specchi con i Segretari della Camera del Lavoro ed i Rappresentanti degli industriali vetri, cristalli, e specc
Esaminate le richieste dei Rappresentanti della Camera del Lavoro in merito all situazione salariale degli operai addetti alla lavorazione dei vetri, cristalli e specchi della Provincia di Genova, si é addivenuti ai seguenti accordi:

1) Viene fissata una indennità di contingenza da corrispondersi per tutti i giorni compresi i festivi nelle seguenti misure: £.100 giornaliere a tutti gli operai(uomini e donne superiori ai 18 anni)
£.70 giornaliere a tutti gli operai (uomini e donne inferiori ai 18 anni)

2) L'indennità di contingenza viene corrisposta in ogni caso, adeccezione dell'assenza ingiustificata, nonché delle sospensioni per punizioni non oppugnate dalle Commissioni interne.=

3) In detta indennità non é compresa l'indennità di guerra che continuerà ad essere corrisposta nella misura e con le modalità in vigore.=

4) vengono garantiti i seguenti minimi di contingenza di retribuzione mensile:

operai specializzati	£.	7500
operai qualificati	"	7000
operai comuni	"	6500
manovali comuni sopra i 18 anni	"	6000
manovali comuni tra i 16 e i 18 anni	"	4000
Donne		
Donne di 1^ categoria	"	5500 mensili
Donne di 2.a e 3.a categoria sopra i 18 anni	"	5000 "
Donne di 2.a e 3.a categoria dai 16 ai 18 anni	"	4000 "
Donne di 2.a e 3/a categoria sotto i 16 anni	"	3000 "

OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA

UOMINI		
Raggruppamento A)	£.	6500 mensili
Raggruppamento B)		
sopra i 18 anni	"	6000 "
dai 16 ai 18 anni	"	4000 "
sotto i 16 anni	"	3000 "
DONNE		
Raggruppamento C)	"	5500 "
Raggruppamento D)	"	5000 "

5°) I suddetti minimi comprendono i seguenti elementi:
Paga mensile su la base attuale riferito a 48 ore settimanali
Indennità di guerra
Indennità di contingenza
Ove con tali elementi non si raggiungano i minimi sopra stabiliti per ogni categoria, verrà corrisposta una quota integrativa dell'indennità di contingenza fino al raggiungimento dei minimi stessi.=

Il minimo mensile, così garantito, non modifica in nessun caso le clausole contrattuali riferentisi all'orario di lavoro ed alle maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo, notturno, ecc.nel senso che devono essere corrisposte le relative percentuali di maggiorazione da pagarsi quindi oltre i minimi suddetti.+

Si confermano, comunque, le migliori condizioni di fatto esistenti ed acquisite dei lavoratori, e, quindi, tutte le indennità speciali, di trasferta e di qualunque genere

0763

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

lunque genere rimangono in vigore oltre il minimo stabilito.=
6° nei casi di assenza ingiustificata o di assenza per sospensione per punizione, i minimi sopradetti vengono diminuiti, per ogni giornata intera di assenza: dell'ammontare della indennità giornaliera di contingenza e di guerra, nonché di un ventiseiesimo della differenza fra il minimo stabilito e l'importo costituito dalle indennità mensili di contingenza e di guerra.=
ESEMPIO:
Per l'operaio specializzato, per ogni giornata di assenza di cui trattasi, il minimo mensile di £.7500 verrà diminuito di £.273 e cioé:

$$100 + 20 - \frac{7500 - (3000 + 520)}{26} = 273$$

formula nella quale:
100: rappresenta l'indennità giornaliera di contingenza
20: rappresenta l'indennità giornaliera di guerra
7500: rappresenta il minimo mensile garantito
3000 rappresenta l'indennità mensile di contingenza
520 rappresenta l'indennità mensile di guerra
26 rappresentano i giorni lavorativi del mese
7° La stessa formula si applicherà per determinare l'ammontare da detrarre eventualmente dai minimi per ogni giornata lavorativa in meno, mentre per ogni giornata festiva eventualmente da detrarre, il minimo verrà ridotto dell'ammontare fiornaliere dell'indennità di contingenza.=
8° Il giorno in cui si devono abolire e ridurre in modo sensibile l'indennità di contingenza ora stabilita, le parti si impegano a concordare preventivamente paghe, cottimi e premi.=
9° Agli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto - per le ore lavorate in meno delle 208 ore mensili (48 ore settimanali) sarà corrisposto:
a) il 75% della paga globale percepita, intendendosi per paga globale la paga di fatto precedente al periodo a cui si riferisce il conteggio.=
b) l'indennità di guerra, secondo le disposizioni correnti.
c) il 75% dell'indennità di contingenza. Per questa, le domeniche e feste cadenti nel periodo lavorativo saranno computate al 100%, mentre quelle cadenti nel periodo di sospensione saranno calcolate al 75%.=
I minimi garantiti per gli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto verranno determinati in base alla formula seguente:

$$\frac{(M \times O)}{208} + \left(\frac{M}{208} \times 0{,}75 \times o\right) = mr$$ della quale: 1628

M é il minimo di categoria
O é il numero delle ore lavorate
o é il numero delle ore non lavorate
mr é il minimo ridotto.=
10° Il presente accordo ha decorrenza dal 16 luglio 1945 ed avrà validità fino al 30 settembre 1945.=
Per quanto riguarda l'indennità di contingenza nella misura di cui all'art. 1° la medesima ha decorrenza dal 16 giugno 1945.=
Letto, approvato e sottoscritto in genova 4 settembre 1945.=
LA CAMERA DEL LAVORO
F.to illeggibile

UNIONE DEGLI INDUSTRIALI
della PROVINCIA DI GENOVA
Firme illeggibili

0764

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO SALARIALE DELLE MAESTRANZE ADDETTE ALLE INDUSTRIE DE GLI SPECCHI E DEI CRISTALLI

Viste le proposte della Confederazione Generale del Lavoro e delle Unione Industriali:

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere date le attuali contingenze, al la disciplina del trattamento salariale delle maestranze delle aziende industri li artigiane e cooperative esercenti le industria del vetro bianco, vetrerie e meccaniche, bottiglie a macchina e lastre soffiate a mano, soffierie e vetro scentifico, specchi e cristalli vetroflex ed affini:

si é determinato il seguente concordato

art. 1°

tutti gli operai dipendenti dalle aziende industriali, artigiane e cooperative, esercenti le industrie del vetro bianco, vetrerie meccaniche, bottiglie a macchina e lastre soffiate am mano, soffiere e vetro scientifico specchi e cristalli, vetroflex ed affini, sono suddivisi nelle categorie sotto elencate ed agli stessi dovranno essere corrisposte paghe non inferiori a quelle indicate nelle seguenti tabelle.=

Nelle paghe predette é compresa l'indennità giornaliera di presenza che, pertanto, cessa di essere corrisposta separatamente, nonché per gli opera di cui all' tabelle 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, la maggiorazione del 10% per le ore di lavoro comprese tra le 40 e le 48 ore settimanali e non eccedenti le 8 ore giornaliere.

In conseguenza di tale conglobamento dovranno, altresì, esser proporzionalment maggiorate le tariffe di cottimo.

Le paghe e le tariffe di cottimo di lavoranti a domicilio dovranno essere adeguate alle disposizioni contenute nel presente concordato.

TABELLE DELLE CATEGORIE E DELLE PAGHE BASI ORARIE

Tabella n. 4

Specchio e cristalli

Categoria	Paga base oraria
Uomini	
Operai specializzati	£. 17
Operai qualificati	" 15
Operai comuni	" 12,50
Manovali comuni sopra i 18 anni	" 11,70
Manovali comuni dai 16 ai 18 anni	" 7,05
Manovali comuni dai 14 ai 16 anni	" 5,15

1627

ASSEGNAZIONI DELLE CATEGORIE: per l'assegnazione agli operai delle categorie considerate nella precedente tabella, si seguiranno le seguenti norme;

OPERAI SPECIALIZZATI Vanno assegnati a questa categoria i seguenti operai: burvatori-legatori piombo e ottone - applicatori curvati e cristalli per vetri- e e di vetrate legate in piombo - argentatori - decoratori capaci di tagliare, cidere e mordere - tagliatori di cristalli su disegni or lavorazioni artiche e di cristalli curvati - molatori di cristalli convi oltre il perimetroo m.1,13 e di molature artistiche eseguite a mano - molatori di cristalli bisel ti e non bisellati sagomati oltre il perimetro di m.1.4.80 e di cristalli non sellati molati sul filo rettangolare oltre il perimetro di m.1.20.=

ERAI QUALIFICATI: Vanno assegnati a questa categoria i seguenti operai: sperista di cristalli di sicarezza che eseguono la condotta termica del forno gliatori di cristalli, mezzi cristalli e vetri su sagome e di modelli già apntati - molatori di bigiotteria di lavori comuni e di altri lavori non comresi tra i specializzati - applicatori di vetri comuni o montatori di specchi itori - smerigliatori - satinatori, sabbiatori decoratori adibiti a lavoi cnon compresi nella prima categoria-

0765

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ri non compresi - nella prima categoria - imballato - montatori di mosaici e rivestimenti.=

OPERAI COMUNI: Vanno assegnati a questa categoria i seguenti operai: Lucidatori non molatori - versatori di liquido - lavasabbia - portaastre scafalatori - foratori - aiutanti di molatura - pulitura curvatura e tempera (si intendono coloro che aiutano normalmente gli operai specializzati e qualificati

MANOVALI COMUNI: Sono coloro che eseguono lavori di pulizia, trasporto a mano ed altri simili lavori e che comunque, non sono adibiti alle lavorazioni.=

DONNE

DONNE DI 1^ CATEGORIA: Decoratrici - tagliatrici di vetro per cochielli e bigiotteria - molatrici di vetro per bigiotteria - applicatrici per oggetti da tavola bigiotteria - montatura vetri e specchi su cornici di piccola dimensione argentatura al banco.=

DONNE DI 2^ CATEGORIA: Mosaiciste - scegiitrici - tranciatrici - lucidatrici - spinzettatrici - e incollatrici - lavasabbia.=

TRATTAMENTO APPRENDISTI.=

La durata dell'apprendiatto viene così fissata:

3 anni per gli apprendisti molatori - decoratori - argentatori - temperisti in cisori - curvatori a fuoco - montatori di mosaici e di ive

2 anni per gli apprendisti legatori di vetrate artistiche, tragliatori di vetro e cristallo, molatori specchi.

1 anno per gli apprendisti pulitori a mano e a macchina, applicatori di vetri e cristalli, legatori di antine, versatori di liquido, sperigliatori e sabbiatori.=

APPRENDISTE:

1 anno per le decoratrici e 6 (sei) mesi per tutte le altre mansioni previste per la 1^ categoria.=

LE AZIENDE DOVRANNO COMUNICARE PER ISCRITTO AI SINGOLI OPERAI LA CATEGORIA ALLA QUALE VENGON ASSEGNATI

Tabella n.6

OPERAI COMPLEMENTARI NEI TUBI DELL'INDUSTRIA DEL VETRO

Categorie — Paga base orario

Operai specializzati — £. 16,05

Operai qualificati — " 14;45

OPERAI SPECIALIZZATI: Si intendono gli operai che compiono lavori per l'esecuzione dei quali occorre una capacità tecnico-pratica che si acquista soltanto attraverso il necessario tirocinio e che compiono a regola d'arte i lavori inerenti alle loro specialità, ad essi affidati.=

A titolo di esempio sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai: Utensilisti - incisori - fresatori - calibristi- meccanici d'officina- meccanici alla manutenzione macchine e impianti- montatori- idraulici- elettricisti.=

OPERAI QUALIFICATI: Si intendono gli operai che eseguono lavori per i quali si richiede la specifica pratica del mestiere.=

A titolo di esempio sono da assegnare a questa categoria i seguenti operai: Manovali - fabbri - falegnami carrai - tubisti - pegantini.=

TRATTAMENTO PERSONALE AVENTE MANSIONI DISCONTINUE O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA

Agli operai aventi mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia viene esteso il contratto nazionale del 16 dicembre 1942 che regola il trattamento dell'anale o personale delle industrie meccaniche ed affini.=

La tabella delle paghe contenute in detto contratto, viene costituita dalla seguente:

.1./

0766

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA N. 7

TABELLA DELLE PAGHE GIORNALIERE PER GLI OPERAI DI TUTTE LE INDUSTRIE DEL VETRO, ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA CHE NON SONO TECNICAMENTE COLLEGATI CON LE ATTIVITA' SOGGETTE ALLA LEGGE SULLA LIMITAZIONE OBBLIGATORIA DEGLI ORARI.=

ART.2

Ogni tariffa di cottimo deve garantire al lavoratore il conseguimento di un guadagno non inferiore alla paga delle stesso percepita per il lavoro ad economia, maggiorata del 10%.=

Nei casi in cui per effetto dell'applicazione delle nuove paghe basi l'utile di cottimo discenda, per ogni singola tariffa, al di sotto del minimo sopra stabilito, la tariffa dovrà essere aumentata in misura tale da garantire il guadagno minimo predetto.=

La dove vigono tariffe di cottimo pieno contrattualmente determinate, le medesime saranno ma tenute ed adeguate in relazione alle nuove paghe basi di cui all'art.1, ferme restando la garanzia settimanale di cui al successivo art.6

ART.3

I premi e i compensi speciali extra contrattuali attualmente corrisposti con carattere di continuità oltre la paga base, come premi, di mancato cottimo, di produzione di rendimento, e di qualità, o corrisposti per lavoro, funzioni od aspetti particolari, per effetto dell'applicazione delle paghe base stabilite nel presente decreto, non potranno essere variate nel loro attuale valore in cifra. Qualora tali premi siano espressi in misura percentuale, sarà stabilita una nuova percentuale che consenta, in cifra, un guadagno pari al precedente.=

In ogni caso i premi di mancato cottimo, di produzione o di rendimento non potranno scendere al di sotto del guadagno minimo di cottimo stabilito nel precedente art.2,

ART.4

Nei casi in cui, per effetto dell'applicazione delle nuove paghe basi, si determini un ammassamento degli utili di cottimo o dei premi di produzione o di rendimenti sul minimo indicato nell'art.2 e, così pure, nell'ipotesi di ammassamento delle paghe basi sulle misure stabilita nell'art.1 si dovrà procedere ad un equo adeguamento rispettivamente delle tariffe, dei premi e delle paghe basi dei singoli in modo da evitare il livellamento, in relazione alla capacità dei lavoratori e della natura delle prestazioni.=

1625

ART.5

Il lavoro straordinario, festivo e notturno deve essere compensato con le seguenti maggiorazioni da applicarsi, pe gli operai retribuiti ad economia, sulla paga effettiva di ciascun operaio e, per gli operai retribuiti a cottimo sul guadagno medio globale orario realizzato individualmente nel periodo di paga in e corso:

A) Lavoro straord nario compiuto in giorni feriali- maggiorazione del 25%
B) Lavoro compiuto in giorni considerati festivi o destinati al riposo compensative maggiorazione del 50%
C) Lavoro notturno compreso in turni avvicendati: maggiorazione del 15 %
D) Lavoro notturno non compreso in turni avvicendati: maggiorazione del 25%

Le percentuali di maggiorazione sopra indicate non sono tra loro cumulabili, ad eccezione di quella relativa al lavoro straordinario compiuto in ore notturne, che si somma a quella stabilita per il lavoro notturno, e ciò sia nel caso di turni avvicendati che in quello di turni non avvicendati.=

Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia, ai quali si applica la tabella 7^ contenuta nel precedente art.1, la maggiorazione per il lavoro compiuto straordinario si corrisponde tanto per le ore di lavoro

0761

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

per il lavoro compiuto straordinario si corrisponde tanto per le ore di lavoro piute oltre le 40 ore giornaliere, quanto per quelle che eccedono le 60 ore settimanali.=

L'orario di lavoro effettivo per i maestri vetrai e per tutti gli altri operai addetti alla lavorazione a caldo del vetro, viene stabilito in 7 ore giornaliere, ferme restando il diritto alla retribuzione per 8 (otto) ore, fatta eccezione per gli operai specializzati per i quali l'orario é di 8 (otto) ore.=

art.6

Le retribuzioni di fatto non inferiori a quelle stabilite nell'art.1, specificate nei singoli elementi ed aggiornate in base al presente decreto, verranno conservate ed accertate, attraverso il libro paga ed altri documenti aziendali, da una commissione composta:

da un delegato del Ministero del Lavoro;

da un rappresentante dell'azienda;

e da un rappresentante del Sindacato dei lavoratori, allo scopo di rilevare la situazione salariale aziendale.

ART.7

La misura dell'indennità di trasferta non potrà essere inferiore per tutti gli operai a £.80 giornaliere.=

La trasferta intera spetta quando si determina la necessità del pernottamento e della consumazione dei due pasti, meridiano e serale.=

Nell'ipotesi del solo pernottamento, oppure di un solo pasto, l'indennità viene ridotta ad un terzo.=

ART.8

Le paghe di cui all'art.1, sono garantite settimanalmente in ragione di 48 ore, anche se le ore di lavoro effettuato sono in numero inferiore, tranne i casi di assenza dovuta a fatto del lavoratore, permesso, malattia od infortunio, nei quali casi, dall'importo della paga come sopra garantita, verrà detratto l'importo corrispondente alle ore non lavorate per i motivi suddetti.=

Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, ai quali si applica la tabella 7ª dell'art.1, la garanzia settimanale, é pari a sei volte la paga giornaliera in tale tabella indicata per otto ore.=

ART.9

Restano in vigore tutte le norme contrattuali vigenti non contemplate nel presente decreto e non in contrasto col medesimo, nonché le eventuali migliori condizioni stabilite contrattualmente e di fatto applicate.=

ART.10

Il presente concordato sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero del Lavoro ed entrerà in vigore col 1° gennaio 1945.=

1624

0768

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CHAMBER OF LABOR - GENOA

Subj. Wage agreement; Sept. 11th 1945

To The Prov. Labor Office - Genoa.

Attached you will find a copy of the wage agreement concerning the workers of the Glass & Crystal Industries, which we beg you to forward to the Allied Authorities for ratification.

Yours truly

(Signed)

The Secretary.

07691

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

On Sept. 4th 1945 in Genoa, in the premises of the Industrials' Union for the Prov. of Genoa, Via Garibaldi 6, a meeting was held between the representatives of the Glass and Crystal Workers with the representatives of the Chamber of Labor on one hand, and the representatives of the employers on the other.

Having examined the requests of the representatives of the Chamber of Labor concerning the wage situation of the Glass & Crystal Workers of the Prov. of Genoa, the following were agreed upon:

1. A Contingency Indemnity is appointed, to be paid daily for all days including holidays in the following measure:
£. 100 to all men and women above 18;
£. 70 to all men and women under 18.

2. The Contingency Indemnity is to be paid in all cases exceptin the case of unauthorized absence or suspension for punishment not opposed to by the Internal Committee.

3. Said Indemnity does not absorb the War Indemnity, which will continue to be paid in the measure and with the regulations now in force.

4. The following minimum monthly retributions are guaranteed:

Skilled workers	£. 7.500
Qualified "	£. 7.000
Common " above 18	£. 6.500
" laborers 16/18	£. 4.000
" " above 18	£. 6.000

1627

Women:

1st class	£. 5.500
2nd and 3rd class above 18	£. 5.000
" " " " 16/18	£. 4.000
" " " " under 16	£. 3.000

Discont. workers and custodians:

Men - Group A	£. 6.500
" - " B above 18	£. 6.000
" - " B 16/18	£. 4.000
" - " B under 16	£. 3.000
Women - " C	£. 5.500
" - " D	£. 5.000

5. The above minimums include the following elements:
a) Basic wages on the present base of 48 hrs. a week;
b) War Indemnity;
c) Contingency Indemnity.

0770

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Should the above elements not reach said minimums, an integrative share of the Contingency Indemnity will be paid up to the minimum appointed.

The monthly minimum so guaranteed does not in any way alter the contractual clauses referring to hours of work and bonuses for overtime, holiday; night work, etc., which are to be paid above the minimums.

In all cases the bettering conditions existing or acquired by the workers, such as all special transfer indemnities, etc. remain in force and are to be paid above the minimums.

6. In case of unauthorized absence, the minimum will be reduced, for each whole day of absence, of the daily amount of the War and Contingency Indemnities plus 1/26th of the difference between the minimum and the monthly War and Contingency Indemnities. For example a skilled worker, for each whole day of absence, will find his minimum of L. 7.500 reduced of L. 273, thus:

$$100 + 20 + \frac{7500 - (7000 + 520)}{26} = 273$$

where:
100 = Daily Cont. Ind.
20 = " War "
7500 = Monthly minimum
7000 = " Cont. Ind.
520 = " War ".
26 = Working days in month.

1621

7. The same formula will be applied for computing the amount eventually to be detracted for each day worked less than 26, while for each holiday eventually to be detracted the minimum will be reduced of the daily amount of the Contingency Indemnity.

8. Should the Contingency Indemnity be abolished or considerably reduced, the parties concerned pledge themselves to sign a new agreement concerning wages, bonuses and 'contingenti'.

9. To suspended and undertime workers, for the hours worked less than 208 a month (48 a week) the following will be paid:
a) 75% of the Contingency Indemnity. Concerning the latter, Sundays and holidays falling in the working period will be computed 100%, while those falling in the suspension period will be computed 75%.
b) The War Indemnity, with the regulations now in force.
c) 75% of the lump sum received in the month before the one in question for the period worked.

The minimums guaranteed to suspended and undertime workers will be computed with the following formula:

$$\left(\frac{M}{208} \times H\right) + \left(\frac{M}{208} \times 0{,}75 \times h\right) = rm.$$

0771

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

where:

M = minimum appointed
H = Hours worked
h = " not "
rm = Reduced minimum.

10. The present agreement has effect from July 16th and will remain in force till Sept. 20th 1945.

Concerning the Contingency Indemnity in the measure provided for by art. 4, it will have effect from June 16th 1945.

Read, approved and signed in Genoa, Sept. 4th 1945

(Signed)

The Chamber of Labor

The Industrials' Union.

1629

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
LIGURIA REGION APO 394
LABOR DIVISION

18 Sept.1945

LIG/LAB/101.15

SUBJECT : Approved contracts

TO : Labor Sub-Commission
H.Q. A.C. Rome -

1. Enclosed herein recent contracts as approved by the appropriate Labor Office, R.I.J.A.C. and AMG.

U.ALESSANDRINI
Captain Infantry
Labor Officer.

Italian and English copies included.

1619

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
LIGURIA REGION APO 394
LABOR DIVISION

LIG/LAB/101.15 21 Sept.1945

SUBJECT : Recently approved wage agreements

TO : Labor S/C
H.Q. A.C. Rome.

1. Enclosed are the following wage agreements approved by the appropriate Labor Office, RIJAC and AMG.

a. Dipendenti industria molitaria e risiera di Genova
b. " industria pastificazione di Genova
c. " industria vetri, cristalli e specchi di Genova
d. " industria gomma e conduttori elettrici di Genova
e. " industria tessili di Genova
f. " industria acque gassate, malto, birra di Genova
g. " Imprese assicurazioni di Genova
h. " Imprese ortofrutticole di Genova
i. " Officina Gas di Chiavari
L. " Soc. U.N.E.S. di Chiavari
n. " Imprese appaltatrice Imposte di Consumo Savona
m. " industria autotrasporti di Savona
o. " industria abbigliamento di Savona.

U. ALESSANDRINI
Captain Infantry
Labor Officer.

1618

0 7 7 4

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Genova Pastificazione 36

ACCORDO SALARIALE DA VALERE PER LE MAESTRANZE DELL'INDUSTRIA

DELLA PASTIFICAZIONE

L'anno 1945 ed addì 30 del mese di Agosto nella Sede dell'Unione degli Industriali della Provincia di Genova, si sono riuniti i rappresentanti dei Lavoratori dell'Industria della Industria delle Pastificazione con i rappresentanti degli industriali della Pastificazione.

Esaminate le richieste dei rappresentanti della Camera del Lavoro, in merito alla situazione salariale delle maestranze della Pastificazione, ed i rappresentanti degli Industriali della pastificazione, ed i rappresentanti della Camera del Lavoro, addivengono al seguente accordo:

1) - Vengono garantiti i seguenti minimi di retribuzione mensile:

	Mensili
U O M I N I	
Operai specializzati e operai qualificati provetti	L. 7.500,==
Operai qualificati	" 7.000,==
Apprendisti di I° assunzione tra i 16 e i 18 anni	" 4.000,==
Manovali specializzati sopra i 18 anni	"6.500 ,==
" " dai 16 ai 18 anni	" 4.500,==
Manovali comuni sopra i 18 anni	" 6.000,==
" " dai 16 ai 18 anni	" 4.000,==
Ragazzi sotto i 16 anni	" 3.500,==
D O N N E	
Operaie specializzate sopra i 18 anni	" 5.500,==
" qualificate " " " "	" 5.000,==
" comuni sopra i 18 anni	" 4.500,==
" " dai 16 ai 18 anni	" 3.500,==
Ragazze sotto i 16 anni	" 3.000,==

OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA

Raggruppamento	A (Uomini autisti motoscafisti ecc.)	L. 7.500,==
"	B (Custodi, guardiani, portieri sopra i 18 anni	" 6.000,==
"	B Idem idem dai 16 ai 18 anni	" 4.000,==
"	B " " sotto i 16 anni	" 3.000,==

1617

./.

0775

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

D O N N E

Raggruppamento C (Infermiere patentate) ..... L. 5.500,==

" D ..... " 5.000,==

Per quanto riguarda gli operai con funzioni di fattorino in via provvisoria o per la durata del presente accordo, agli stessi sarà corrisposta la retribuzione di L. 6.500,== mensili.

1) - Resta inteso che per quanto si riferisce all'indennità di contingenza sono applicabili le norme di cui agli art. 2 e 3 del contratto 25 giugno 1945 per l'industria metalmeccanica.

2) - I suddetti minimi comprendono i seguenti elementi:

Guadagno mensile sulla base attuale di 48 ore settimanali;

Indennità di guerra

Indennità di contingenza

Ove con tali elementi non si raggiungessero i minimi sopra stabiliti per ogni categoria verrà corrisposta una quota integrativa della indennità di contingenza fino al raggiungimento dei minimi stessi.

Le ore di lavoro straordinario, retribuito con la paga base maggiorata del 25% concorrono nella formazione dell'orario settimanale di 48 ore e non sono conteggiate oltre il minimo.

Si conferma comunque le migliori condizioni di fatto esistenti ed acquisite dai lavoratori e quindi tutte le indennità speciali, di trasferta o di qualunque altro genere rimangono in vigore oltre il minimo stabilito.

1616

3) - Nei casi di assenza ingiustificata o di assenza per sospensione applicata per punizione ratificata dalla Commissioni interne i minimi sopradetti vengono diminuiti per ogni giornata intera di assenza: dell'ammontare della indennità giornaliera di contingenza e di guerra, nonchè di 1/26 della differenza fra il minimo stabilito e l'importo costituito dalla indennità mensile di contingenza o di guerra.

Esempio:

per l'operaio specializzato per ogni giornata di assenza di cui trattasi minimo stabilito mensile di L. 7.500 verrà diminuito di L. 273 e cioè:

./.

0776

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

$$\frac{L.\ 100 + 20 + 7.500 - (3.000 + 520)}{26} = 273$$

Formula nella quale:

L. 100,== Rappresenta l'indennità di contingenza

" 20,== " " " guerra

" 7500,== " il minimo garantito mensile

" 520,== " l'indennità mensile di guerra

" 3000,== " " " " contingenza

" 26,== " i giorni lavorativi del mese.

4) - Il giorno in cui si dovranno abolire o ridurre in modo sensibile l'indennità di contingenza ora stabilito, le parti si impegnano a concordare preventivamente paghe, cottimi o premi.

5) - Per quanto riguarda la integrazione salariale da corrispondersi agli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto, gli industriali corrisponderanno il 25% a loro rispettivo carico, ed anticiperanno tutto quanto la Cassa Integrazione garantisce di corrispondere durante il periodo di validità del presente accordo.

6) - Agli operai sospesi e lavoranti ad orario ridotto per le ore lavorate in mese di 208 ore mensili (48 settimanali) sarà corrisposto:

a) - il 75% della paga globale percepita intendendosi per paga globale la paga di fatto con la media di cottimo percepita nelle ore lavorative del mese precedente a quello a cui si riferisce il conteggio.

1615

b) - l'indennità di guerra secondo le disposizioni correnti.

c) - il 75% dello indennità di contingenza.

Per questa le domeniche o feste cadenti nel periodo lavorativo, saranno computate al 100%, quelle cadenti nel periodo di sospensione saranno calcolate al 75%

Il presente accordo ha decorrenza dal I° luglio 1945 ed avrà validità fino al 30 settembre 1945.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...tto, approvato e sottoscritto.

LA CAMERA DEL LAVORO

I RAPPRESENTANTI DELL'INDUSTRIA
DELLA PASTIFICAZIONE

UNIONE DEGLI INDUSTRIALI
DELLA PROVINCIA DI GENOVA

IL COMMISSARIO PRESIDENTE
(Dott. F.S.CORRERA)

1614

0 7 7 3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

On Aug. 30th 1945, in Genoa, in the premises of the Industri- Union, a meeting was held between the representatives of the orkers and of the employers of the soup-paste factories.

Having examined the requests of the representatives of the Chamber of Labor concerning the situation of the above workers, the representatives of the employers and those of the Chamber of Labor signed the following agreement:

1. The following minima monthly retributions are guaranteed:

MEN

Skilled and able qualified workers	L. 7.500
Qualified workers	L. 7.000
Apprentices between 16 and 18 yrs. of age	L. 4.000
Skilled laborers above 18 yrs. of age	L. 6.500
" " between 16 and 18 yrs. of age	L. 4.500
Common " above 18	L. 6.000
" " between 16 and 18	L. 4.000
Juveniles under 16	L. 3.500

WOMEN

Skilled workers above 18	L. 5.500
Qualified " " 18	L. 5.000
Common " " 18	L. 4.500
" " between 16 and 18	L. 3.500
Juveniles under 16	L. 3.000

DISCRETIONARY POWER AND QUESTIONING

Men - Group A (Chauffeurs, motor boat drivers, etc.)	L. 7.500
" - " B (Dustmen, porters, etc.) above 18	L. 6.000
" - " B (" " ") 16/18	L. 5.000
" - " B (" " ") under 16	L. 4.000
Women- " C (Skilled nurses)	L. 5.500
" - " D	L. 5.000

Those workers with functions of messenger boys, temporarily and for the time of absence of the normal workers, will be paid L. 3.500 a month.

For the Contingency Indemnity the Art. and of the Metalmechanic Agreement of June 16th 1945 are applicable.

2. The above minima include the following elements:
Monthly wages on the present basis of 48 hrs. a week;
War Indemnity;
Contingency Indemnity.

Should the above elements not reach the minima appointed, an integrative share of the Contingency Indemnity will be paid up to said minima.

Overtime hours, paid with the basic wages plus 30% are to be considered part of the weekly time of 48 hrs, and therefor will not be paid above the minima.

In all cases the bettering conditions existing or acquired by the workers, such as all special transfer indemnities, etc. remain in force and are to be paid above the minima.

3. In case of unauthorized absence, or suspension for punishment not opposed to by the Internal Committee, the above minima will

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

reduced, for each whole day of absence, of the amount of the daily War and Contingency Indemnity plus 1/26 of the difference between the minimum appointed and the monthly War and Contingency Indemnities. For instance: a skilled workerr, for each whole day of absence, will have his minimum of £. 7.500 reduced of £. 273 thus:

$$100 + 20 + \frac{7500 - (3000 + 520)}{26} = 273$$

There:
100 = Daily Cont. Ind.
20 = " War "
7500 = Monthly minimum
3000 = " Cont. Ind.
520 = " War "
26 = Working days in month.

4. Should the Contingency Indemnity be abolished or considerably reduced, the parties concerned pledge themselves to sign a new agreement concerning wages, bonuses and 'cottimi'.

5. Concerning the wage integration of suspended and undertime workers, the employers will pay 50% on their own burden, and will advance all that the Cassa Integrazioni will guarantee to pay during the time this agreement remains in force.

6. To suspended or underttime workers for the hours worked less than 48 a week (200 a month) the following will be paid:
1) 75% of the actual lump sum, meaning by lump sum the total pay received for the hours worked in the month before the one in question;
2) The War Indemnity according to the regulations now in force;
3) 75% of the Contingency Indemnity.
For the Contingency Indemnity Sundays and Holidays falling in suspension period will be paid 75%, while those falling in working period will be paid 100%.

7. The present agreement has effect from July 1st 1945 and will remain in force till Sept. 30th 1945.

1612

Read approved and signed in Genoa, Aug. 20th 1945.

(Signed)
The Chamber of Labor.
The repres. of the Employers
The ind. Union.

0780

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Grain Mills & Rice Industry

35

ACCORDO SALARIALE DA VALERE PER LE MAESTRANZE DELL'INDUSTRIA MOLITORIA E RISIERA.=

L'anno 1945 ed addì 30 del mese di agosto nella sede dell'Unione degli Industriali della provincia di Genova, si sono riuniti i rappresentanti dei lavoratori della industria Molitoria e Risiera con i rappresentanti degli Industriali dell'industria molitoria e risiera.

Esaminate le richieste dei rappresentanti della Camera del Lavoro, in merito alla situazione salariale delle maestranze dell'industria molitoria e risiera, ed i rappresentanti della Camera del Lavoro, addivengono al seguente accordo:

1) Vengono garantiti i seguenti minimi di retribuzione mensile :

	mensile
UOMINI	
Operai specializzati e operai qualificati provetti	L. 7500
" qualificati	" 7000
Apprendisti di 1^ assunzione tra i 16 e i 18 anni	" 4000
manovali specializzati sopra i 18 anni	" 6500
" " dai 16 ai 18 anni	" 4500
" comuni sopra i 18 anni	" 6000
" " dai 16 ai 18 anni	" 4000
ragazzi sotto,i 16 anni	" 3500
DONNE	
Operaie specializzate sopra i 18 anni	" 5500
" qualificate " " " "	" 5000
" comuni sopra i18 anni	" 4500
" " dai 16 ai 18 anni	" 3500
ragazze sotto i 16 anni	" 3000
OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA	
Raggruppamento A) (uomini autisti,motoscafisti ecc.)	L. 7500
" B) (custodi,guardiani,portieri sopra i 18 anni)	" 6000
" B) (" " " dai 16 ai 18 anni)	" 4000
" B) (" " " sotto i 16 anni)	" 3000
D O N N E	
Raggruppamento C) Infermiere patentate	L. 5500
" D)	" 5000

1611

Per quanto riguarda gli operai con funzione di fattorino in via provvisoria e per la durata del presente accordo, agli stessi sarà corrisposta la retribuzione di £. 6500 mensili.

Resta inteso che per quanto si riferisce all'indennità,di contingenza sono applicabili le norme di cui agli art. 1, 2 e 3 del contratto 26/6/1945 per l'industria metalmeccanica.

2) I seguenti minimi comprendono i seguenti elementi :

- Guadagno mensile sulla base attuale di 48 ore settimanali
- Indennità di guerra
- Indennità di contingenza.

./.

0781

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ove con tali elementi non si raggiungessero i minimi sopra stabiliti per ogni categoria verrà corrisposta una quota integrativa della indennità di contingenza fino al raggiungimento dei minimi stessi.

Le ore di lavoro straordinario, retribuito con la paga base maggiorata del 25%, concorrono alla formazione dell'orario settimanale di 48 ore e non sono conteggiate oltre il minimo.

Le ore di lavoro straordinario, retribuito con la paga base maggiorata del

Si confermano comunque le migliori condizioni di fatto esistenti od acquisite dai lavoratori e quindi tutte le indennità speciali, di trasferta e di qualunque altro genere rimangono in vigore oltre al minimo stabilito.

3) Nei casi di assenza ingiustificata o di assenza per sospensione applicata per punizione, ratificata dalle Commissioni Interne i minimi sopradetti vengono diminuiti per ogni giornata intera di assenza :

dell'ammontare delle indennità giornaliere di contingenza e di guerra, nonchè di 1/26° della differenza tra il minimo stabilito o l'importo costituito dalle indennità di contingenza o di guerra.

Esempio:
per l'operaio specializzato per ogni giornata di assenza di cui trattasi il minimo stabilito mensile di L. 7500 verrà diminuito di L. 273 e cioè :

$$\text{L. } 100 + 20 + \frac{7500 - (3000 + 520)}{26} = 273$$

Formula nella quale :

L. 100 - rappresenta l'indennità di contingenza
" 20 - " " " guerra
" 7500 - " il minimo mensile garantito
" 520 - " l'indennità mensile di guerra
" 3000 - " l'indennità mensile di contingenza
26 - rappresentano i giorni lavorativi del mese.

1610

4) Il giorno in cui si dovesse abolire o ridurre in modo sensibile la indennità di contingenza ora stabilita, le parti si impegnano a concordare preventivamente paghe, cottimi e premi.

5) Per quanto riguarda la integrazione salariale da corrispondersi agli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto, gli industriali corrisponderanno il 25% a loro rispettivo carico, ed anticiperanno tutto quanto la Cassa Integrazione garantisce di corrispondere durante il periodo di validità del presente accordo.

6) Agli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto per le ore lavorate in meno delle 208 ore mensili (48 ore settimanali) sarà corrisposto :

A) il 75% della paga globale percepita intendendosi per paga globale la paga di fatto con la media di cottimo percepita nelle ore lavorative del mese precedente a quello a cui si riferisce il conteggio.

B) L'indennità di guerra secondo le disposizioni correnti.

C) Il 75% della indennità di contingenza.

./.

0 7 8 2 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLE DELLE CATEGORIE DELLE BASI ORARIE INDUSTRIA MOLITORIA E RISIERA

= = = = = = = = = = = = =

Categoria	Paga base oraria 1° gruppo di prov.	2° gruppo di prov.
Uomini		
Operai specializzati	9,60	9,60
" qualificati	8,80	8,80
Apprendisti di 1^ assunz.tra i 16 e 18 anni	4,60	4,60
" sotto i 16 anni	3,65	3,65
Manovali specializzati	7,85	7,85
" comuni sopra i 18 anni	7,20	6,90
" dai 16 ai 18 anni	4,70	4,50
" sotto i 16 anni	3,65	3,50
Donne		
Operaie specializzate	5,80	5,80
" qualificate	5,40	5,40
apprendiste di 1^ assunz.(per soli pastifici) tra i 16 e 18 anni	3,90	3,90
" sotto i 16 anni	3,45	3,45
manovali sopra i 16 anni	4,50	4,30
" sotto i 16 anni	3,45	,3,35

Al compimento del 18° anno di età l'apprendista cessa e gli operai avranno diritto alla paga delle rispettive categorie.

Lavoro discontinuo o di semplice attesa ecc.

	orario giorn.ro di servizio			orario giornaliero di servizio		
Uomini	10 ore	9 ore	8 ore	10 ore	9 ore	8 ore
Raggruppamento A) autisti p.servizio fuori stabilito, motoscafisti infermieri patentati	78,65	73,35	68,--	74,95	69,90	64,80
Raggruppamento B) uomini aventi altre mansioni	70,30	65,55	60,80	67,20	62,55	58,--
dietà sopra i 18 anni	49,05	45,75	42,10	46,75	43,55	40,40
" " dai 16 ai 18 anni	35,65	33,20	30,80	34,25	31,95	29,60
" " inferiore ai 16 anni						
Donne						
Raggruppamento C) infermiere patentate	50,90	47,45	44,--	48,60	45,30	42,--
Raggruppamento D) donne aventi altre mansioni	46,75	43,15	40,--	43,95	41,--	38,--

1607

0783

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Per questa le domeniche o feste cadenti nel periodo lavorativo saranno computate al 100%, quelle cadenti nel periodo di sospensione saranno calcolate al 75%.

Il presente accordo ha decorrenza dal 1° luglio 1945 ed avrà validità fino al 30 settembre 1945.

Letto, approvato, sottoscritto.

LA CAMERA DEL LAVORO
Seguono firme

I RAPPRESENTANTI DELL'INDUSTRIA METALLURGICA E MECCANICA
seguono firme

UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROV. DI GENOVA
Segue firma

Genova, 30 agosto 1945

1608

On Aug.30th 1945, in Genoa, in the premises of the Industrials' Unione a meeting was held between the representatives of the workers and of the employers of the rice granding ind.

Having examined the requests of the representatives of the Chamber of Labor concerning the situation of the above workers, the representatives of the employers and those of the Chamber of Labor signed the following agreement:

1. The following minimum monthly retributions are guaranteed:

MEN

Skilled and able qualified workers	L. 7.500
Qualified workers	L. 7.000
Apprentices between 16 and 18 yrs. of age	L. 4.000
Skilled laborers above 18 yrs. of age	L. 6.500
" " between 16 and 18 yrs. of age	L. 4.500
Common " above 18	L. 6.000
" " between 16 and 18	L. 4.000
Juveniles under 16	L. 3.500

WOMEN

Skilled workers above 18	L. 5.500
Qualified " " 18	L. 5.000
Common " " 18	L. 4.500
" " between 16 and 18	L. 3.500
Juveniles under 16	L. 3.000

DISCONTINUOUS WORKERS AND CUSTODIANS

Men - Group A (Chauffers, motor boat drivers, etc.)	L. 7.500
" - " B (Custodians, porters, etc.) above 18	L. 6.000
" - " B (" " ") 16/18	L. 4.000
" - " B (" " ") under 16	L. 3.000
Women - " C (Skilled nurses)	L. 5.500
" - " D	L. 5.000

Those workers with functions of messenger boys, temporarily and for the time of effect of the present contract, will be paid £. 6.500 a month.

For the Contingency Indemnity the art.2 and 3 of the Metalmechanic Agreement of June 26th 1945 are appliable.

1667

2. The above minimus include the following elements :
Monthly wages on the present basis of 48 hrs. a week;
War Indemnity;
Contingency Indemnity.

Should the above elements not reach the minimums appointed, an integrative share of the Contingency Indemnity will be paid up to said minimums.

Overtime hours, paid with the basic wages plus 25% are to be consi-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1. The following minimum monthly ...

MEN

Skilled and able qualified workers	L. 7.500
Qualified workers	L. 7.000
Apprentices between 16 and 18 yrs. of age	L. 4.000
Skilled laborers above 18 yrs. of age	L. 5.500
" " between 16 and 18 yrs. of age	L. 4.500
Common " above 18	L. 6.000
" " between 16 and 18	L. 4.000
Juveniles under 16	L. 3.500

WOMEN

Skilled workers above 18	L. 5.500
Qualified " " 18	L. 5.000
Common " " 18	L. 4.500
" " between 16 and 18	L. 3.500
Juveniles under 16	L. 3.000

DISCONTINUOUS WORKERS AND CUSTODIANS

Men - Group A (Chauffers, motor boat drivers, etc.)	L. 7.500
" - " B (Custodians, porters, etc.) above 18	L. 6.000
" - " B (" " ") 16/18	L. 4.000
" - " B (" " ") under 16	L. 3.000
Women - " C (Skilled nurses)	L. 5.500
" - " D	L. 5.000

Those workers with functions of messenger boys, temporarily and for the time of effect of the present contract, will be paid £. 6.500 a month.

For the Contingency Indemnity the art.2 and 3 of the Metalmechanic Agreement of June 26th 1945 are appliable.

1607

2. The above minimums include the following elements :
Monthly wages on the present basis of 48 hrs. a week;
War Indemnity;
Contingency Indemnity.

Should the above elements not reach the minimums appointed, an integrative share of the Contingency Indemnity will be paid up to said minimums.

Overtime hours, paid with the basic wages plus 25% are to be considered part of the wekly time of 48 hrs, and therefor will not be paid above the minimums.

In all cases the bettering conditions existing or acquired by the workers, such as all special transfer indemnities, etc. remain in force and are to be paid above the minimum.

3. In case of unauthorized absence, or suspension for punishment not opposed to by the Internal Committee, the above minimums will be reduced,

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

for each whole day or absence, of the amount of the daily War and Contingency Indemnity plus 1/26 of the difference between the minimum appointed and the monthly War and Contingency Indemnities.For instance: a skilled workers, for each whole day of absence, will have his minimum of £. 7.500 reduced of £. 273 thus :

$$100 + 20 + \frac{7500 - (3000 + 520)}{26} = 273$$

Where :
100 = Daily Cont. Ind.
20 = " War "
7500 = Monthly minimum
3000 = " Cort.Ind.
520 = " War "
26 = Working days in month.

4. Should the Contingency Indemnity be abolished or considerably reduced, the parties concerned pledge themselves to sign a new agreement concerning wages, bonuses and 'cottimi'.

5. Concerning the wage integration of suspended and undertime workers, the employers will pay 25% on their own burden, and will advance all that the Cassa Integrazioni will guarantee to pay during the time this agreement remains in force.

6. To suspended or undertime workers for the hours worket less than 48 a week (208 a month) the following will be paid:
A) 75% of the actual lump sum, meaning by lump sum the total pay received for the hours worked in the month before the one in question;
b) The War Indemnity according to the regulations now in force;
C) 75% of the Contingency Indemnity;

For the Contingency Indemnity Sundays and Holidays falling in suspension period will be paid 75%, while those falling in working period will be paid 100%.

7. The present agreement has effect from July 1st 1945 and will remain in force till Sept. 30th 1945.

1606

Read approved and signed in Genoa, Aug. 30th 1945.

(Signed)

The Chamber of Labor

The repres. of the Employers

The Ind. Union.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Genova Camera 34
Wholesale & exportation of fruit

ACCORDO PER L'INDENNITA' DI CONTINGENZA AL PERSONALE DELLE AZIENDE ESER= CENTI IL COMMERCIO ALL'INGROSSO E DI ESPORTAZIONE DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI AGRUMARI E LORO DERIVATI.

L'anno 1945, addì 11 settembre in Genova, nella sede del Mercato di Corso Sardegna.

tra l'Associazione dei Commercianti di prodotti ortofrutticoli, rappresentata dai sigg. ANTOLINI GUIDO, ROVERANO GIANNO, DAGNINO G.B., ANFOSSO ALFREDO, e SEMINO SALVATORE;

e la Camera Confederale del Lavoro della provincia di Genova, Federazione Lavoratori del Commercio, rappresentata dal Commissario sig. MARCONE PIETRO, assistito per il sindacato Prov. Lavoratori del Commercio Ortofrutticoli ed agrumario dai sigg. DISANO ETTORE, MIGONE G.B., RAVAGLIARI ERNESTO, FERRANDO LUIGI :

viene stipulato il presente accordo per la integrale corresponsione della indennità di contingenza e delle altre indennità al personale dipendenti dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso di esportazione di prodotti ortofrutticoli, agrumari e loro derivati, della provincia di Genova come da accordo stipulato tra l'Unione Commercianti di Genova e la Camera del Lavoro, Federazione Lavoratori del Commercio in data 26 luglio 1945.

ART. 1°) - Validità e durata dell'accordo

L'Associazione dei Commercianti Ortofrutticoli si impegna per i suoi associati alla osservanza delle clausole contrattuali rammentando che l'accordo per la indennità di contingenza è entrato in vigore il 1° luglio 45 e scadrà il 30 settembre 1945, prima della qual data le parti si impegnano per la stipulazione degli accordi relativi agli adeguamenti salariali.

1605

ART. 2°) - Condizioni contrattuali

Rimangono in vigore tutte le condizioni del contratto collettivo Nazionale del Lavoro del 21/6/938, nonchè le condizioni del Contratto Provinciale del 4/2/193[illegible].

ART. 3°) Orario di lavoro

A modifica dell'art.3 del succitato contratto Provinciale, si stabilisce che l'orario normale è di otto ore giornaliere e quarantotto settimanali per tutte le categorie di operai.

ART. 4°) - Indennità di contingenza

Come stabilito dall'accordo 26 luglio 1945 l'indennità di contingenza deve essere corrisposta nelle seguenti misure:

L. 3.000 mensili (o L.692,30 settimanali)per tutti gli uomini capi famiglia con almeno una persona convivente a carico;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778621

tra l'Associazione dei Commercianti di prodotti ortofrutticoli, rappresentata dai sigg. ASTORINI GUIDO, ROVERATO GIANNO, DAGNINO G.B., ANFOSSO ALFREDO, e SEMINO SALVATORE;

e la Camera Confederale del Lavoro della provincia di Genova, Federazione Lavoratori del Commercio, rappresentata dal Commissario sig. MARCONE PIETRO, assistito per il sindacato Prov. Lavoratori del Commercio Ortofrutticoli ed agrumario dai sigg. PISANO ETTORE, MIGONE G.B., RAVAGLIATI ERNESTO, FERRANDO LUIGI :

viene stipulato il presente accordo per la integrale corresponsione della indennità di contingenza e delle altre indennità al personale dipendenti dalle aziende esercenti il commercio all'ingrosso di esportazione di prodotti ortofrutticoli, agrumari e loro derivati, della provincia di Genova come da accordo stipulato tra l'Unione Commercianti di Genova e la Camera del Lavoro, Federazione Lavoratori del Commercio in data 26 luglio 1945.

ART. 1°) - Validità e durata dell'accordo

L'Associazione dei Commercianti Ortofrutticoli si impegna per i suoi associati alla osservanza delle clausole contrattuali rammentando che l'accordo per la indennità di contingenza è entrato in vigore il 1° luglio 45 e scadrà il 30 settembre 1945, prima della qual data le parti si impegnano per la stipulazione degli accordi relativi agli adeguamenti salariali.

1603

ART. 2°) - Condizioni contrattuali

Rimangono in vigore tutte le condizioni del contratto collettivo Nazionale del Lavoro del 21/6/938, nonchè le condizioni del Contratto Provinciale del 4/2/1939.

ART. 3°) Orario di lavoro

A modifica dell'art.3 del succitato contratto Provinciale, si stabilisce che l'orario normale è di otto ore giornaliere e quarantotto settimanali per tutte le categorie di operai.

ART. 4°) - Indennità di contingenza

Come stabilito dall'accordo 26 luglio 1945 l'indennità di contingenza deve essere corrisposta nelle seguenti misure:

L. 3.000 mensili (o £.692,30 settimanali) per tutti gli uomini capi famiglia con almeno una persona convivente a carico;

L. 2.500 mensili (o £.576,90 settimanali) agli uomini superiori ai 21 anni che non percepiscono assegni familiari e che non siano capo famiglia e alle donne capo famiglia;

L. 1.900 mensili (o £.438,45 settimanali) alle donne superiori ai 21 anni che non percepiscono assegni familiari.

L. 1.650 mensili (o £.380,85 settimanali) agli uomini e donne dai 18 ai 21 anni;

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L. 1400 mensili (o L.323,05 settimanali) per uomini e donne fra i 17 e i 18 anni

L. 1.000 mensili (o L.230,75 settimanali) per uomini e donne di età inferiore ai 17 anni.

Si allega tabella delle attuali retribuzioni dovute al personale.

Riguardo le indennità di contingenza si stabiliscono le seguenti norme :

a)L'indennità è dovuta per ~~ianaax~~ mese al personale impiegatizio ed a fattorini e per settimana al personale operaio.

a) L'indennità giornaliera corrisponde al 1/26° dell'indennità mensile la settimana a 5/26°.

c) L'indennità di contingenza non fa parte integrante dello stipendio o del salario e quindi non verrà conteggiata nell'indennità di licenziamento e nella tredicesima mensilità o gratifica natalizia.

d) L'indennità di contingenza non potrà essere percepita dal dipendente più di una volta al giorno, per ad esempio, sarà goduta dal dipendente durante l'assenza per il periodo di ferie goduto, non sarà invece conteggiata e corrisposta nella ipotesi che le ferie non venissero usufruite e che il dipendente percepisse un indennizzo per mancato godimento di ferie. Lo stesso criterio sarà sempre applicato in tutti gli altri casi analoghi, anche se il riferimento fosse fatto dalle parti allo stipendio mensile e paga giornaliera in termini generici.

e) Il personale attualmente sotto le armi o prigioniero di guerra che dovesse rientrare in servizio percepirà l'indennità dal giorno della sua assunzione.

f) L'indennità di contingenza assorbe l'indennità di guerra ~~1604~~ mensa il cui importo continuerà ad essere corrisposto a titolo di acconto sui prossimi adeguamenti salariali.

g) Per quanto riguarda i coniugi occupati nella stessa azienda, rimane stabilito che uno soltanto di essi avrà diritto all'indennità di contingenza che spetterà perciò a quello che la percepirebbe in misura maggiore.

h) Qualora una ditta abbia sede in comuni con abitanti inferiori ai 10.000 l'indennità di contingenza sarà ridotta del 15%.

i) L'indennità di contingenza è esente da ogni contributo di previdenza e di assicurazioni sociali, soggetta solo alla R.M. in quanto dovuta.

ART. 5 - Retribuzione di fatto

Nel far riferimento alla tabella dei minimi salariali si fa notare che ai lavoratori che godono di retribuzione superiore ai minimi contrattuali è riconosciuta la retribuzione di fatto che non può essere assorbita dalle ulteriori indennità.

ART. 6°) - Indennità

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Riguardo la indennità di contingenza si

a)L'indennità è dovuta per ~~xxxxx~~ mese al personale impiegatizio ed a fattorini e per settimana al personale operaio.

a) L'indennità giornaliera corrisponde al 1/26° dell'indennità mensile la settimana a 6/26°.

c) L'indennità di contingenza non fa parte integrante dello stipendio o del salario e quindi non verrà conteggiata nell'indennità di licenziamento e nella tredicesima mensilità o gratifica natalizia.

d) L'indennità di contingenza non potrà essere percepita dal dipendente più di una volta al giorno, per ad esempio, sarà goduta dal dipendente durante l'assenza per il periodo di ferie goduto, non sarà invece conteggiata e corrisposta nella ipotesi che le ferie non venissero ~~xxxxxx~~ fruite e che il dipendente percepisse un indennizzo per mancato godimento di ferie. Lo stesso criterio sarà sempre applicato in tutti gli altri casi analoghi, anche se il riferimento fosse fatto dalle parti allo stipendio mensile e paga giornaliera in termini generici.

e) Il personale attualmente sotto le armi o prigioniero di guerra che dovesse rientrare in servizio percepirà l'indennità dal giorno della sua assunzione.

f) L'indennità di contingenza assorbe l'indennità di guerra 1604 mensa il cui importo continuerà ad essere corrisposto a titolo di anticipo sui prossimi adeguamenti salariali.

g) Per quanto riguarda i coniugi occupati nella stessa azienda, rimane stabilito che uno soltanto di essi avrà diritto all'indennità di contingenza che spetterà perciò a quello che la percepirebbe in misura maggiore.

h) Qualora una ditta abbia sede in comuni con abitanti inferiori ai 10.000 l'indennità di contingenza sarà ridotta del 15%.

i) L'indennità di contingenza è esente da ogni contributo di previdenza e di assicurazioni sociali, soggetta solo alla R.M. in quanto dovuta.

ART. 5 - Retribuzione di fatto

Nel far riferimento alla tabella dei minimi salariali si fa notare che ai lavoratori che godono di retribuzione superiore ai minimi contrattuali è riconosciuta la retribuzione di fatto che non può essere assorbita dalle ulteriori indennità.

ART. 6°) - Indennità

L'Associazione dei datori di lavoro si impegna di invitare tutti gli Associati perchè siano corrisposte ai lavoratori le indennità loro spettanti:

a) Indennità di presenza con decorrenza dal 21 aprile 1943 di L.18 al giorno agli uomini di età superiore ai 18 anni;
L.10 al giorno agli uomini di età inferiore ai 18 anni e alle donne.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

b) Indennità di mensa con decorrenza dal 16/8/44 in ragione di L.3 giornaliere

c) Indennità di guerra con decorrenza 15 marzo 1945 in L. 20 giornaliere per i capi di famiglia e ai lavoratori, comunque, che percepiscono gli assegni familiari

ART. 7°) - Premio di liberazione

In occasione del presente accordo, le parti contraenti, constatato che vi sono delle ditte che non hanno ancora corrisposto il premio di liberazione, stabiliscono che l'Associazione del commercio ortofrutticolo si impegna per l'applicazione integrale del relativo accordo, sia pure concedendo alle ditte che ancora non hanno corrisposto il premio di liberazione di versarlo, in caso, di difficoltà riconosciuta, in cui rate mensili con decorrenza dal 1° maggio 1945.

LETTO CONFERMATO SOTTOSCRITTO.

P. L'ASSOCIAZIONE COMMERCIANTI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI della Provincia di Genova

P. LA CAMERA DEL LAVORO Federazione Lavoratori Commercio della Provincia di Genova

1603

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CHAMBER OF LABOR - GENOA

Ga/ba Uff. Vertanze

Subj.: Wage agreement for dependants of the Fruit & Vegetables Dealers of Genoa

To The Prov. Labor Office - Genoa.

Attached you will find the original copy of the agreement for the Contingency Indemnity to the personnel of the Dealers and Exporters of Fruit, Vegetables and their under-products of the Prov. of Genoa, which we beg you to forward to the Allied Authorities for ratification.

We also forward a copy of the tables concerning the former rates of pay.

(Signed)

The Commissionner

1602

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

On Sept. 11th 1945 in Genoa, in the office of the Market of Corso Sardegna, between the Commercial Fruit & Vegetable Dealers' Association, represented by Dr. Guido ASTOLFI, Mr. Dionni ROVERATO, Dr. G.B.DAGNINO, Dr. Alfredo AMOSSO and Dr. Salvatore DE UNO; and the Chamber of Labor of Genoa - Commercial Workers' Federation - represented by it's Commissionner, Dr. Pietro SECCHI, assisted for the Fruit & Vegetable Commerce Workers' Trade Union by Dr. Ettore PICATO, Dr. G.B. IVALDI, Dr. Ernesto RAVAGLIOLI and Dr. Luigi PER-RANDO; the present agreement is signed for the corresponsion of the Contingency Indemnity to the personnel of the Commercial Firms of Export of fruit, vegetables and their under-products of the Prov. of Genoa, according to the agreement signed between the Commercial Union of Genoa and the Chamber of Labor - Commerce Workers' Federation, on July 5th 1945.

ART. 1. OBJECT AND SCOPE OF THE AGREEMENT.

The Commercial Fruit & Vegetable Dealers' Association binds itself for it's depending firms to observe the clauses of the above agreement, remembering that the Continuency indemnity has effect from July 1st till Sept. 30th. Before the latter date the parties concerned pledge themselves to sign the agreements concerning wage adjustments.

ART. 2. SUPERIOR PROVISIONS.

All conditions of the Collective National Labor Contract of 2.6.[illegible] and those of the Provincial Contract of 4.7.1939 remain in force.

ART. 3. HOURS OF WORK.

Art. 3 of the above Provincial Contract is so altered to regulate that the normal hours of work are 8 a day and 48 a week for all classes of workers.

1601

ART. 4. [illegible]

As appointed in the July 5th agreement the Contingency Indemnity is to be paid in the following measure:

£. 3.000 monthly (693,20 weekly) for all men heads of family with at least one family dependent;

£. 2.500 " (577,90 ") for men above 21 without family allowance, and to women heads of family;

£. 1.900 " (439,15 ") to women above 21 without family allowance;

£. 1.650 " (380,75 ") to men and women from 18 to 21;

£. [illegible] " ([illegible] ") " 17 " " " 18 " 17 [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

[illegible] Dist. [illegible] Ltd. [illegible] Trade Union [illegible] and [illegible] Union for RANAO; the present agreement is signed for the corresponsion of the Contingency Indemnity to the personnel of the Commercial Firms of Export of fruit, vegetables and their under-products of the Prov. of Benon, according to the agreement signed between the Commercial Union of Benon and the Chamber of Labor - Commerce Workers' Federation, on July 25th 1948.

ART. 1. POWER AND FORCE OF THE AGREEMENT.

The Commercial Fruit & Vegetable Dealers' Association binds itself for it's depending firms to observe the clauses of the above agreement, remembering that the Contingency Indemnity has effect from July 1st till Sept. 30th. Before the latter date the parties concerned pledge themselves to sign the agreements concerning wage adjustments.

ART. 2. CONTRACTUAL DISPOSITIONS.

All conditions of the Collective National Labor Contract of 2.5.[illegible] and those of the Provincial Contract of 4.7.1949 remain in force.

ART. 3. HOURS OF WORK.

Art. 3 of the above Provincial Contract is so altered to regulate that the normal hours of work are 8 a day and 45 a week for all classes of workers.

1601

ART. 4. CONTINGENCY INDEMNITY.

As appointed in the July 25th agreement the Contingency Indemnity is to be paid in the following measure:

£ 3.000 monthly (692,30 weekly) for all men heads of family with at least one family dependent;

£. 2.500 " (575,00 ") for men above 21 without family allowance, and to women heads of family;

£. 1.900 " (438,45 ") to women above 21 without family allowance;

£. 1.650 " (380,80 ") to men and women from 18 to 21;

£. 1.400 " (323,00 ") " " " " " 17 to 18;

£. 1.200 " (276,90 ") " " " " under 17.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Attached you will find the present rates of pay.

For the Contingency Indemnity the following regulations are to be observed:

a) - The Indemnity is to be paid monthly to employees and errand boys; weekly to workers.

b) - The daily indemnity is 1/26 of the monthly one; the weekly 6/26.

c) - The Contingency Indemnity is not part of the wages and of the salary, and therefor will not be computed in the dismissal bonus and in the 13th month or Christmas Bonus.

d) - The Contingency Indemnity cannot be paid more than once a day to the workers; therefor it will be paid to the dependant during the absence for the yearly holidays, and will not be paid in case the dependant be granted no holidays and a bonus be paid instead. The same goes for all similar cases, even if the general term "wages" or "salary" be used by the parties concerned.

e) - The personnel now in the Army, Navy or Air Force, or P.O.W. reassumed in service, will receive the Contingency Indemnity from the day of the reassumption.

f) - The Contingency Indemnity absorbs the War and Mess Indemnities, whose import, however, will continue to be paid as advance on the future wage adjustments.

g) - Referring to wife and husband employed in the same firm, it has been decided that only one of them will have a right to the Contingency Indemnity, which will be paid to the one who has the right to it in the highest measure.

h) - If a firm has it's office in a Commune with less than 10.000 inhabitants, the Contingency Indemnity will be reduced of 15%.

i) - The Contingency Indemnity is not subject to previdential, social or insurance contributions, but only to the Ricchezza Mobile (Income Tax) such as is due.

1600

ART. 5. ACTUAL RETRIBUTION.

Concerning the table of the minimum wages, We point out that to workers who receive pay higher than the one appointed in the contract, the "retribusione di fatto" (actual retribution) is recognized, which cannot be absorbed by ulterior Indemnities.

ART. 6 INDEMNITIES.

The Employers' Ass. pledges herself to invite all depending firms to correspond to the workers the Indemnities due, i. e.:

a) - Presence Indemnity - with effect April 21st 1943 - £. 18 a day

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

b) - The daily indemnity is 1/26 of the monthly one; the weekly 6/26.

c) - The Contingency Indemnity is not part of the wages and of the salary, and therefor will not be computed in the dismissal bonus and in the 13th month or Christmas Bonus.

d) - The Contingency Indemnity cannot be paid more than once a day to the workers; therefor it will be paid to the dependant during the absence for the yearly holidays, and will not be paid in case the dependant be granted no holidays and a bonus be paid instead. The same goes for all similar cases, even if the general term "wages" or "salary" be used by the parties concerned.

e) - The personnel now in the Army, Navy or Air Force, or P.O.W. reassumed in service, will receive the Contingency Indemnity from the day of the reassumption.

f) - The Contingency Indemnity absorbs the War and Mess indemnities, whose import, however, will continue to be paid as advance on the future wage adjustments.

g) - Referring to wife and husband employed in the same firm, it has been decided that only one of them will have a right to the Contingency Indemnity, which will be paid to the one who has the right to it in the highest measure.

h) - If a firm has it's office in a Comune with less than 10.000 inhabitants, the Contingency Indemnity will be reduced of 15%.

i) - The Contingency Indemnity is not subject to previdential, social or insurance contributions, but only to the Ricchezza Mobile (Income Tax) such as is due.

1609

ART. 5. ACTUAL RETRIBUTION.

Concerning the table of the minimum wages, we point out that to workers who receive pay higher than the one appointed in the contract, the "retribuzione di fatto" (actual retribution) is recognized, which cannot be absorbed by ulterior Indemnities.

ART. 6 INDEMNITIES.

The Employers' Ass. pledges herself to invite all depending firms to correspond to the workers the Indemnities due, i. e.:

a) - Presence Indemnity - with effect April 21st 1943 - £. 18 a day to all men above 18;

b) - Mess Indemnity - with effect from 16.8.44 - £. 8 a day;

c) - War Indemnity - with effect from 16.8.45 - £. 20 a day for heads of family, or for those who have a right to family allowances.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 7. LIBERATION BONUS.

Considering that there are some firms which have not yet paid the Liberation Bonus to their dependants, the undersigned parties rule that the Commercial Fruit & Vegetables Dealers' Ass. pledges herself to have the agreement concerning the liberation bonus totally applied, permitting those firms which are in financial difficulties to pay it in six monthly rates, beginning from May 1st 1946.

Read, approved and signed in Genoa, Sept. 11th 1945.

(Signed)

The Comm. Fruit & Veget. Dealers' Ass.

The Chamber of Labor.

1593

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Genoa (Association of Notary Students) 33

L'anno 1945,addì 11 di Agosto in Genova, nella sede della Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio, in Via A.M. Maragliano 8;sono intervenuti i Sigg.:

Da una parte: Notaro dr. Gio Batta Schiaffino e Notaro dr. Francesco Pignone, nelle rispettive qualità di Presidente il primo e segretario il secondo del Consiglio Notarile di Genova, in rappresentanza dei Sigg. NOTARI DEL DISTRETTO NOTARILE DI GENOVA.=

Dall'Altra parte:

Il Rag. Ferrero Aldo, Commissario della Camera del Lavoro di Genova in rappresentanza dei LAVORATORI DEL COMMERCIO (DIPENDENTI STUDI NOTARILI); con la partecipazione di una rappresentanza dei lavoratori stess.=

In considerazione dell'attuale stato di emergenza e in attesa di altri definitivi provvedimenti o accordi sia generali che particolari fra la parti interessate ed in analogia a quanto già venne praticato per altre categorie di lavoratori;

Premesso dai sigg. rappresentanti dei Notari che sono per essi lavoratori con tariffa disposta per legge;

si conviene quanto segue:

1°) I lavoratori dipendenti da Studi notarili possono raggrupparsi nelle seguenti categorie :

A o segretari di studio
B o impiegati di concetto
C o impiegati d'ordine (scritturali e dattilografi con mansioni di piccola contabilità);
D o fattorini, uscieri e simili.

1939

2°) Si determina una indennità di contingenza a favore dei dipendenti degli Studi notarili nella seguente misura :

L. 3000.= mensili per tutti gli uomini capi famiglia con almeno una persona convivente a carico;
L. 2500.= agli uomini superiori ai 21 anni che non percepiscono assegni familiari e che non siano capi famiglia e alle donne capi famiglia;
L. 1900.= alle donne superiori ai 21 anni che non percepiscono assegni familiari.
L. 1650.= agli uomini e donne dai 18 ai 21 anni;
L. 1400.= per uomini e donne fra i 17 e i 18 anni;
L. 1000.= uomini e donne di età inferiore ai 17 anni.

3°) L'indennità è dovuta per mese, considerato composto di giornate intere di lavoro. Eppertanto per i lavoratori a mezza giornata, l'indennità sarà corrisposta per metà.

4°) L'indennità di contingenza non fa parte integrante dello stipendio e del salario e quindi non verrà conteggiata nell'indennità di licenziamento e della tredicesima mensilità.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Sigg. NOTAI

Dall'Altra parte:

Il Rag. Ferrero Aldo, Commissario della Camera del Lavoro di Genova in rappresentanza dei LAVORATORI DEL COMMERCIO (DIPENDENTI STUDI NOTARILI); con la partecipazione di una rappresentanza dei lavoratori stess.=

Im considerazione dell'attuale stato di emergenza e in attesa di altri definitivi provvedimenti o accordi sia generali che particolari fra le parti interessate ed in analogia a quanto già venne praticato per altre categorie di lavoratori;

Premesso dai sigg. rappresentanti dei Notari che sono pur essi lavoratori con tariffa disposta per legge;

Si conviene quanto segue:

1°) I lavoratori dipendenti da Studi notarili possono raggrupparsi nelle seguenti categorie :

A o segretari di studio
B o impiegati di concetto
C o impiegati d'ordine (scritturali e dattilografi con mansioni di piccola contabilità);
D o fattorini, uscieri e simili.

1395

2°) Si determina una indennità di contingenza a favore dei dipendenti negli Studi notarili nella seguente misura :

L. 3000.= mensili per tutti gli uomini capi famiglia con almeno una persona convivente a carico;
L. 2500.= agli uomini superiori ai 21 anni che non percepiscono assegni familiari e che non siano capi famiglia e alle donne capi famiglia;
L. 1900.= alle donne superiori ai 21 anni che non percepiscono assegni familiari.
L. 1650.= agli uomini e donne dai 18 ai 21 anni;
L. 1400.= per uomini e donne fra i 17 e i 18 anni;
L. 1000.= uomini e donne di età inferiore ai 17 anni.

3°) L'indennità è dovuta per mese, considerato composto di giornate intere di lavoro. Eppertanto per i lavoratori a mezza giornate, l'indennità sarà corrisposta per metà.

4°) L'indennità di contingenza non fa parte integrante dello stipendio e del salario e quindi non verrà conteggiata nell'indennità di licenziamento e della tredicesima mensilità.

5°) L'indennità di contingenza non potrà essere percepita dal dipendente più di una sola volta al giorni, per cui, ad esempio, sarà goduta dal dipendente durante l'assenza per il periodo di ferie goduto, non sarà in seco conteggiata e corrisposta nella ipotesi che le ferie non venissero ufruite e il dipendente percepisse un indennizzo per mancato godimento lle ferie. Lo stesso criterio sarà sempre applicato in tutti gli altri.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

casi analoghi, anche se il riferimento fosse fatto dalle parti allo stipendio mensile e paga giornaliera in termine generici.

6°) Il personale attualmente sotto le armi o prigioniero di guerra che dovesse rientrare in servizio percepirà l'indennità dal giorno della sua assunzione.

7°) L'indennità di contingenza assorbe l'indennità di guerra e di mensa, il cui importo continuo ha da esser corrisposto a titolo di anticipo sui prossimi adeguamenti salariali.

8°) Per quanto riguarda i coniugi occupati nello stesso studio, rimane stabilito che uno soltanto di essi avrà diritto all'indennità di contingenza che spetterà perciò a quello che la percepirebbe in misura maggiore.

9°) Tutti coloro che sono stati assunti posteriormente all'accordo possono essere licenziati senza alcuna formalità e preventiva autorizzazione

10°) Qualora uno studio abbia sede in comuni con abitanti inferiori ai 10.000.= l'indennità sarà ridotta del 15%.

11°) L'indennità di contingenza è esente da ogni contributo di previdenza o di assicurazioni sociali, soggetta solo alla ricchezza mobile, in quanto dovuta.

12°) Il tutto avrà decorrenza a partire dal primo luglio corr.anno e cesserà automaticamente al 30 settembre prossimo venturo.
Le parti si impegnano per la stipulazione degli accordi relativi agli adeguamenti salariali prima della scadenza del presente contratto.

13°) E' concordata altresì la corresponsione del premio di liberazione per i dipendenti degli Studi Notarili di Genova. Tale premio è concordato nelle seguenti misure :

L. 5000.= a tutti coloro (uomini e donne) che siano effettivamente capi di famiglia con almeno una persona a carico e tali risultanti indipendentemente dalla percezione o meno degli assegni familiari.
L. 3500.= a tutti gli altri lavoratori di età superiore ai 18 anni compiuti.
L. 2000.= a tutti i lavoratori ai disotto dei 18 e fino ai 16 anni compiuti.

L. 1500.= ai lavoratori di età inferiore ai 16 anni. Esso compete ai lavoratori regolarmente in forza e presenti presso gli studi alla data del 1° maggio corr. anno, aventi a tale data almeno tre mesi di anzianità presso lo stesso studio. In caso di anzianità inferiore ai tre mesi verrà corrisposto un quarto del premio a tutti coloro che alla data suddetta abbiano superato il periodo di prova.
Il premio deve essere integralmente corrisposto a tutti i lavoratori, anche con anzianità inferiore ai tre mesi, semprecchè siano in forza e

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

il cui importo continuo ha da esser corrisposto a titolo di anticipo sui prossimi adeguamenti salariali.

8°) Per quanto riguarda i coniugi occupati nello stesso studio, rimane stabilito che uno soltanto di essi avrà diritto all'indennità di contingenza che spetterà perciò a quello che la percepirebbe in misura maggiore.

9°) Tutti coloro che sono stati assunti posteriormente all'accordo possono essere licenziati senza alcuna formalità e preventiva autorizzazione

10°) Qualora uno studio abbia sede in comuni con abitanti inferiori ai 10.000.= l'indennità sarà ridotta del 15%.

11°) L'indennità di contingenza è esente da ogni contributo di previdenza o di assicurazioni sociali, soggetta solo alla ricchezza mobile, in quanto dovuta.

12°) Il tutto avrà decorrenza a partire dal primo luglio corr.anno e cesserà automaticamente al 30 settembre prossimo venturo.
Le parti si impegnano per la stipulazione degli accordi relativi agli adeguamenti salariali prima della scadenza del presente contratto.

13°) E' concordata altresì la corresponsione del premio di liberazione per i dipendenti degli Studi Notarili di Genova. Tale premio è concordato nelle seguenti misure :

L. 5000.= a tutti coloro (uomini e donne) che siano effettivamente capi di famiglia con almeno una persona a carico e tali risultanti indipendentemente dalla percezione o meno degli assegni familiari.
L. 3500.= a tutti gli altri lavoratori di età superiore ai 18 anni compiuti.
L. 2000.= a tutti i lavoratori al disotto dei 18 e fino ai 16 anni compiuti.
L. 1500.= ai lavoratori di età inferiore ai 16 anni. Esso compete ai lavoratori regolarmente in forza e presenti presso gli studi alla data del 1° maggio corr. anno, aventi a tale data almeno tre mesi di anzianità presso lo stesso studio. In caso di anzianità inferiore ai tre mesi verrà corrisposto un quarto del premio a tutti coloro che alla data suddetta abbiano superato il periodo di prova.
Il premio deve essere integralmente corrisposto a tutti i lavoratori, anche con anzianità inferiore ai tre mesi, semprecchè siano in forza e presenti negli studi alla data del 1° maggio corr.anno, qualora gli stessi abbiano data effettiva e documentata opera di collaborazione al movimento insurrezionale mediante partecipazione nei comitato clandestini o con azione attiva almeno nelle giornate del 24 e 25 aprile u.s.
Non hanno diritto al premio :

a) tutti gli iscritti al p.f.r. appartenenti alle brigate nere ed alle forze armate repubblicane;

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

b) tutti coloro che hanno comunque ed in qualunque tempo beneficiato di premi o benemerenze fasciste;
c) tutti coloro che hanno comunque prestato servizio nelle formazioni militari di polizia nazifascista;
d) tutti gli assenti dal lavoro per oltre un mese, senza giustificato motivo.

E' sospesa la erogazione del premio nei confronti dei sottoposti a giudizio di epurazione, sino all'esito definitivo del giudizio da parte degli organi competenti.

14°) il premio di liberazione potrà essere corrisposto in quattro rati uguali pagabili rispettivamente entro i mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre.

15°) Qualora uno studio si trovasse in condizioni di comprovata impossibilità di corrispondere il premio di liberazione nei termini di cui sopra, si dovrà presentare istanza al Consiglio Notarile di Genova. In tal caso sarà presa in esame la singola posizione di ogni studio e saranno concordate caso per caso tra il Consiglio Notarile e la Camera del Lavoro - Federazione Provinciale Lavoratori del Commercio - sentite le parti, le modalità pel pagamento stesso, in modo da contemperare il diritto dei lavoratori con le possibilità finanziarie dello studio.

16°) Il premio di liberazione assorbe fino alla concorrenza del suo ammontare le somme eventualmente anticipate dai singoli Studi a tale titolo dopo il 27 aprile u.s. e si intende esente da qualsiasi contributo o trattenuta di carattere fiscale.

- -

Fatto in due originali, consta di fogli due per ogni originale.

SEGUONO FIRME

1596

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

On the 11th of August 1945 in Genoa, in the premises of the Provincial Federation Workers of Commerce, Via A. M. Maragliano 8, a meeting was held between:

On one side: Notary Dr. Gio Batta SCHIAFFINO and Notary Dr. Francesco PIGNONE, as President and Gen. Secr. respectively of the "Consiglio Notarile" (Notary Counsel) of Genoa, representing the Notaries of the District of Genoa:

On the other side: Rag. Aldo FERRERO, Commissionner of the Chamber of Labor, representing the Commerce Workers (Dependants of Notary Studies).

A representation of the workers themselves was present.

Considering the present state of emergency, and while awaiting other final provisions, both general and particular, between the parties concerned, same as has been already done for other classes of workers; and having the representatives of the Notaries pointed out that they too are workers with law-fixed rates; the following were agreed upon:

1. The workers of Notary Studies can be grouped in the following classes:
   A or Study Secretaries.
   B or "Impiegati di concetto" (office clarks, 1st class)
   C or "Impiegati d'ordine" (ordinary clarks, 2nd class) - writers and typers with small book-keeping jobs.
   D or office boys, porters, etc.

1595

2. A Contingency Indemnity in favour of the dependents of Notary Studies is appointed as follows:

£. 3.000 a month for all men heads of family with at least one dependant.
£. 2.500 to men above ~~21~~ 21 who have no right to family allowances and who are not heads of family; and to women heads of family.
£. 1.900 to women above 21 who have no right to family allowances.
£. 1.650 to men and women from 18 to 21 yrs. of age.
£. 1.400 to men and women from 17 to 18 yrs. of age.
£. 1.000 to men and women below 17.

3. The Indemnity will be paid each month, made up of whole work-days. Therefor, for half-day workers, only half indemnity will be paid.

4. The Contingency Indemnity is not part of the wages or salary, and therefor will not be computed in the dismissal bonus and in the thirteenth month.

5. The Contingency Indem[illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Notary Studies).

A representation of the workers themselves was present.

Considering the present state of emergency, and while awaiting other final provisions, both general and particular, between the parties concerned, same as has been already done for other classes of workers; and having the representatives of the Notaries pointed out that they too are workers with law-fixed rates; the following were agreed upon:

1. The workers of Notary Studies can be grouped in the following classes:

A or Study Secretaries.
B or "Impiegati di concetto" (office clarks, 1st class)
C or "Impiegati d'ordine" (ordinary clarks, 2nd class) - writers and typers with small book-keeping jobs.
D of Office boys, porters, etc.

159

2. A Contingency Indemnity in favour of the dependents of Notary Studies is appointed as follows:

£. 3.000 a month for all men heads of family with at least one dependant.

£. 2.500 to men above 21 who have no right to family allowances and who are not heads of family; and to women heads of family.

£. 1.900 to women above 21 who have no right to family allowances.

£. 1.650 to men and women from 18 to 21 yrs. of age.

£. 1.400 to men and women from 17 to 18 yrs. of age.

£. 1.000 to men and women below 17.

3. The Indemnity will be paid each month, made up of whole work-days. Therefor, for half-day workers, only half indemnity will be paid.

4. The Contingency Indemnity is not part of the wages or salary, and therefor will not be computed in the dismissal bonus and in the thirteenth month.

5. The Contingency Indemnity cannot be received by the worker more than once a day, therefor, for instance, while it will be paid during the absence for holidays, it will not be computed and paid in case the holidays were not granted and the corresponding bonus paid instead. The same goes for all similar cases, even if the monthly wages or daily pay are generically referred to by the parties concerned.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

6. The personnel presently in the Army, Navy and Air Force or prisoner of war who should reenter in service, will receive the Contingency Indemnity from the day of his assumption.

7. The Contingency Indemnity absorbs the War Indemnity and the Mess Indemnity, which, however, will continue to be paid as an advance on the future wage adjustments.

8. Concerning husband and wife occupied in the same Study, it has been decided that only one of them will receive the Contingency Indemnity, which will be paid to the one to whom it is due in a greater measure.

9. All those who have been assumed after the signing of the present agreement can be dismissed without formality or previous authorization.

10. If a Study is in a Commune with less than 10.000 inh., the Contingency Indemnity will be reduced of 15%.

11. The Contingency Indemnity is not liable to previdential or social insurance contributions, but only to the "Ricchezza Mobile" tax due.

12. The above will have effect from July 1st 1945 and will authomatically cease on Sept. 30th 1945.
The parties concerned pledge themselves to sign the agreements for wage adjustments before the present contract sexpires.

13. The payment of the Liberation Bonus for dependants of Notary Studies has also been agreed upon. Said Bonus is to be paid in the following measures:
£. 5.000 to all men and women who are actually heads of family, with family dependants, weather or not they receive family allowances.
£. 3.500 to all other workers above 18 years of age.
£. 2.000 to all workers from 16 to 18 yrs. of age.
£. 1.500 to workers below 16.
The Liberation bonus is due to workers present in the Studies on May 1st 1945 and who at that time had at least three months' services in the Study itself. In case of less than three months' length of service, one fourth of the bonus will be paid to all those who at that time has passed the tryal period.
The Bonus must be wholly paid to all workers, even with less then three months' service, as long as they were present on May 1st, ~~fffffff~~ who have given effective and proved collaboration to the insurrectional movement by participating to the C.L.N. or at least with

1594

0 8 0 5 1
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

advance on the future wage adjustments.

8. Concerning husband and wife occupied in the same Study, it has been decided that only one of them will receive the Contingency Indemnity, which will be paid to the one to whom it is due in a greater measure.

9. All those who have been assumed after the signing of the present agreement can be dismissed without formality or previous authorization.

10. If a Study is in a Commune with less than 10.000 inh., the Contingency Indemnity will be reduced of 15%.

11. The Contingency Indemnity is not liable to prevident=ial or social insurance contributions, but only to the "Ricchez=za Mobile" tax due.

12. The above will have effect from July 1st 1945 and will authomatically cease on Sept. 30th 1946.
The parties concerned pledge themselves to sign the agree=ments for wage adjustments before the present contract eexpires.

13. The payment of the Liberation Bonus for dependants of Notary Studies has also been agreed upon. Said Bonus is to be paid in the following measures:
£. 5.000 to all men and women who are actually heads of family, with family dependants, weather or not they receive family allowances.
£. 3.500 to all other workers above 18 years of age.
£. 2.000 to all workers from 16 to 18 yrs. of age.
£. 1.500 to workers below 16.

1594

The Liberation bonus is due to workers present in the Studies on May 1st 1945 and who at that time had at least three months' ser=vice in the Study itself. In case of less than three months' length of service, one fourth of the bonus will be paid to all those who at that time has passed the tryal period.

The Bonus must be wholly paid to all workers, even with less than three months' service, as long as they were present on May 1st, ~~fxxxxx~~ who have given effective and proved collaboration to the in=surrectional movement by participating to the C.L.N. or at least with active action on April 24th and 25th 1945.

The following have no right to the Bonus:
a) - All those enlisted in the Repubblican Fascist Party, in the "Bla=ck Brigades" or in the Repubblican Army;
b) - All those who have in any time or place received premiums or

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

bonuses from the Fascist Governement;
c) - All those who were in the Nazi-Fascist Military Police;
d) - All those who were absent from work for at least one month without permission.

The payment of the Bonus is suspended to those who are awaiting judgement by the "Epurazione" Committees.

14. The Liberation Bonus can be paide in four equal shares within the months of July, August, September and October respectively.

15. Should the Study be in the impossibility of paying the Liberation Bonuswithin the appointed time, it will present a request to the "Consiglio Notarile di Genova"; In such case the position of each Study will be taken into consideration and each case will be discussed between the "Consiglio Notarile" and the Chamber of Labor - Prov. Federation of Commerce Workers - after having heard the parties concerned and the regulations of the payment itself, so as to consider the rights of the workers and the financial possibility of the Studies.

16. The Liberation Bonus absorbs up to it's own amount all sums eventually advanced by the Studies for that reason after April 27th 1945, and is not liable to contributions or retapsions of fiscal caracter.

Made out in two original copies, of two sheets each copy.

(Signed)

The parties concerned.

1593

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI GENOVA
SINDACATO PROPRIETARI DI FARMACIA DELLA PROVINCIA DI GENOVA

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

ACCORDO PER LA INDENNITA' DI CONTINGENZA AI FARMACISTI PRESTATORI D'OPERA E PER LA CORRESPONSIONE DEL PREMIO DI LIBERAZIONE.

L'anno millenovecentoquarantacinque ed alli sedici del mese di agosto in Genova, nella sede dell'Ordine dei Farmacisti si è riunita la Commissione Paritetica tra Farmacisti datori di lavoro, proprietari di Farmacia non Farmacisti e Farmacisti prestatori d'opera.

Presiedeva il Sig.GARNERI Carlo, della Comm.Esec. della Camera del Lavoro di Genova.

Esaminate le richieste dei Farmacisti prestatori d'opera si è addivenuti ai seguenti accordi :

Art.1°) - Viene fissata una indennità di contingenza a favore dei Farmacisti prestatori d'opera e da essere corrisposta nella seguente misura :
L. 3.000,- (tremila) mensili a tutti i Farmacisti prestatori d'opera (uomini e donne).

Art.2°) - Vengono garantiti i seguenti minimi di retribuzione mensile :

Farmacisti capi famiglia	L. 8.000 (ottomila)
Farmacisti non capi famiglia	" 7.000 (settemila)

Art.3°) - I suddetti minimi comprendono i seguenti elementi :
a) retribuzione di fatto (alla data del 30/6/45);
b) indennità di guerra;
c) " di contingenza;
d) " di mensa e tutte le altre retribuzioni sotto qualsiasi forma corrisposte al 30/6/45.
Ove con tali elementi, non si raggiungano i minimi stabiliti per le due categorie, verrà corrisposta una quota integrativa della indennità di contingenza sino al raggiungimento dei minimi stessi.
Arbitrarie riduzioni di orario allo scopo di eludere i minimi sopra fissati sono vietate a termini di legge.
Il minimo mensile, così stabilito e garantito, non modifica in nessun caso le clausole contrattuali riferentisi all'orario di lavoro ed alle maggiorazioni per lavoro straordinario festivo, notturno, ecc. nel senso che devono essere corrisposte le relative percentuali di maggiorazione da pagarsi quindi oltre i limiti sudetti.

Art.4°) - Il presente accordo ha decorrenza dal 1° luglio 1945 ed avrà validità sino al 30 settembre p.v.

Art.5°) - Entro il 30 settembre p.v. i proprietari di Farmacia datori di lavoro dovranno corrispondere ai Farmacisti prestatori d'opera gli arretrati spettanti in seguito alla applicazione del presente accordo, sotto deduzione degli anticipi eventualmente già corri-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

In Genova, nella sede dell'Ordine dei Farmacisti si è riunita la Commissione Paritetica tra Farmacisti datori di lavoro, proprietari di Farmacia non Farmacisti e Farmacisti prestatori d'opera.

Presiedeva il Sig.GARNERI Carlo, della Comm.Esec. della Camera del Lavoro di Genova.

Esaminate le richieste dei Farmacisti prestatori d'opera si è addivenuti ai seguenti accordi :

Art;1°) - Viene fissata una indennità di contingenza a favore dei Farmacisti prestatori d'opera e da essere corrisposta nella seguente misura :
L. 3.000,- (tremila) mensili a tutti i Farmacisti prestatori d'opera (uomini e donne).

Art.2°) - Vengono garantiti i seguenti minimi di retribuzione mensile :

Farmacisti capi famiglia	L. 8.000 (ottomila)
Farmacisti non capi famiglia	" 7.000 (settemila)

Art.3°) - I suddetti minimi comprendono i seguenti elementi :
a) retribuzione di fatto (alla data del 30/6/45);
b) indennità di guerra;
c) " di contingenza;
d) " di mensa e tutte le altre retribuzioni sotto qualsiasi forma corrisposte al 30/6/45.
Ove con tali elementi, non si raggiungano i minimi stabiliti per le due categorie, verrà corrisposta una quota integrativa della indennità di contingenza sino al raggiungimento dei minimi stessi.
Arbitrarie riduzioni di orario allo scopo di eludere i minimi sopra fissati sono vietate a termini di legge.
Il minimo mensile, così stabilito e garantito, non modifica in nessun caso le clausole contrattuali riferentisi all'orario di lavoro ed alle maggiorazioni per lavoro straordinario festivo, notturno, ecc. nel senso che devono essere corrisposte le relative percentuali di maggiorazione da pagarsi quindi oltre i limiti sudetti.

Art.4°) - Il presente accordo ha decorrenza dal 1° luglio 1945 ed avrà validità sino al 30 settembre p.v.

Art.5°) - Entro il 30 settembre p.v. i proprietari di Farmacia datori di lavoro dovranno corrispondere ai Farmacisti prestatori d'opera gli arretrati spettanti in seguito alla applicazione del presente accordo, sotto deduzione degli anticipi eventualmente già corrisposti a tale titolo come da circolare dell'Ordine dei Farmacisti in data 1° agosto 1945 n.3103.

Art.6°) - Entro la stessa data dovrà essere corrisposto il premio di liberazione che viene fissato nella seguente misura :
L. 5.000 (cinquemila) ai Farmacisti prestatori d'opera capi famiglia aventi anzianità di servizio dal 1° gennaio 1945; ./.

1592

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L.2.500 (duemilacinquecento) ai Farmacisti prestatori d'opera non capi famiglia aventi anzianità di servizio come sopra detto.

Art.7°) - Per i Farmacisti prestatori d'opera che prestino metà servizio verrà corrisposto metà dei minimi sopradetti sia per lo stipendio mensile che per il premio di liberazione.

Art.8°) - Per la corresponsione degli emolumenti ai Farmacisti che prestano la loro opera durante il servizio notturno valgono gli accordi che verranno presi in volta in volta a sensi dell'articolo seguente.

Art.9°) - Saranno demandati all'esame ed al giudizio inappellabile della Commissione Paritetica i casi particolari di Farmacie in disagiate condizioni ove fra le due parti si potranno stabilire condizioni diverse da quelle contemplate dal presente accordo, come pure gli emolumenti da corrispondere ai Farmacisti che prestano servizio notturno.
Nei predetti casi i ricorsi debbono essere presentati per iscritto alla Commissione suddetta presso l'Ordine dei Farmacisti.

Art.10°) - Resta inteso fra le parti che entro il mese di settembre c.a. sarà, dalla Commissione Paritetica sopradetta, steso il regolare contratto di lavoro.

Letto, approvato e sottoscritto in Genova lì 16 agosto 1945

IL RAPPRES. DELLA CAMERA DEL LAVORO
F.to C. Garneri

I RAPPRES. DEI FARMACISTI
DATORI DI LAVORO
seguono firme

I RAPPRES. DEI FARMACISTI
PRESTATORI D'OPERA
seguono firme

IL RAPPRESENTANTE DEI PROPR.
DI FARMAC. NON FARMACISTI
F.to A. Bisio

1591

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Genova

ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI GENOVA

SINDACATO PROPRIETARI DI FARMACIA DELLA PROVINCIA DI GENOVA.

AGREEMENT FOR THE CONTINGENCY INDEMNITY TO PHARMACIST WORKERS AND FOR THE PAYMENT OF THE LIBERATION BONUS

On Aug. 16th 1945 in Genoa, in the Premises of the "Ordine dei Farmacisti" a meeting of the "Commissione Paripatetica" was held between the Pharmacist Employers, the owners of Drug Stores not Pharmacists and the Pharmacist Workers.

The meeting was presided by Mr. Carlo GARNERI of the Executive Committee of the Chamber of Labor of Genoa.

Having examined the requests of the Pharmacist Workers, the following were agreed upon:

1. A Contingency Indemnity has been appointed for Pharmacist Workers to be paid in the following measure:
£. 3.000 to all Pharmacist Workers (men and women).

2. The following minimum monthly wages are guaranteed:
Pharmacists heads of family.....£. 8.000
" not heads of family.....£. 7.000

3. The above minimums include the following elements:
a) - Actual pay (on June 30th 1945).
b) - War Indemnity.
c) - Contingency Indemnity.
d) - Mess Indemnity and all other retributions received on June 30th.

1590

Should the above minimums not be reached with said elements, an integrative share of the Contingency Indemnity will be paid up to said minimums.

Arbitrary reductions of the hours of work with the purpose of evading said minimums are unlawful.

The monthly minimum so appointed and guaranteed does not in any case alter the contractual clauses referring to hours of work or overtime, holiday and night work bonuses, which will continue to be paid above said minimums.

4. The present agreement has effect from July 1st 19'(and will remain in force till Sept. 30th 1945.

5. Within Sept. 30th the owners of Drug Stores are to pay to Pharmacist Workers all arrears due according to the present agreement, detracting all eventual advances granted according to the letter of the "Ordine dei Farmacisti" Nº. 3103 - Aug. 1st 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

On Aug. 16th 1945 in Genoa, in the Premises of the [illegible] Farmacisti" a meeting of the "Commissione Paripatetica" was held between the Pharmacist Employers, the owners of Drug Stores not Pharmacists and the Pharmacist Workers.

The meeting was presided by Mr. Carlo GARNERI of the Executive Committee of the Chamber of Labor of Genoa.

Having examined the requests of the Pharmacist Workers, the following were agreed upon:

1. A Contingency Indemnity has been appointed for Pharmacist Workers to be paid in the following measure:
£. 1.000 to all Pharmacist Workers (men and women).

2. The following minimum monthly wages are guaranteed:
Pharmacists heads of family.....£. 8.000
" not heads of family.....£. 7.000

3. The above minimums include the following elements:
a) - Actual pay (on June 30th 1945).
b) - War Indemnity.
c) - Contingency Indemnity.
d) - Mess Indemnity and all other retributions received on June 30th.

Should the above minimums not be reached with said elements, an integrative share of the Contingency Indemnity will be paid up to said minimums.

Arbitrary reductions of the hours of work with the purpose of evading said minimums are unlawful.

The monthly minimums so appointed and guaranteed does not in any case alter the contractual clauses referring to hours of work or overtime, holiday and night work bonuses, which will continue to be paid above said minimums.

4. The present agreement has effect from July 1st 19'(and will remain in force till Sept. 30th 1945.

5. Within Sept. 30th the owners of Drug Stores are to pay to Pharmacist Workers all arrears due according to the present agreement, detracting all eventual advances granted according to the letter of the "Ordine dei Farmacisti" N°. 3103 - Aug. 1st 1945.

6. Within the same date the Liberation Bonus is to be paid in the following measure:

1596

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

£. 5.000 to Pharmacist workers heads of family with length of service from Jan. 1st 1945;
£. 2.500 to Pharmacists not heads of family with the same length of service.

7. For those Pharmacist Workers who are on half service will be paid half of both the minimum wages and of the Liberation Bonus.

8. For the pay of those Pharmacists who do night service, the terms will be agreed upon from time to time, according to the following art.

9. All particular cases of Drug Stores in unfavourable conditions will be submitted to the final judgement of the "Commissione Paritetica" for appointing between the parties concerned conditions different than those contemplated in the present agreement, as, for instance, the pay of Pharmacists who do night service.
In such cases the requests must be presented in writing to the above Commission at the "Ordine dei Farmacisti".

10. It has been accorded between the parties concerned that within Sept. 30th 1945 the "Commissione Paritetica" will make out a regular Collective Labor Contract.

Read approved and signed in Genoa, Aug. 16th 1945.

(Signed)

The repres. of the Chamber of Labor.

The repres. of Pharmacist Employers.

The repres. of Drug Store owners not Pharmacists.

The Repres. of the Pharmacist Workers.

1589

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Genoa - Textiles, 31

L'anno 1945 il giorno 6 del mese di settembre, in Genova nella Sede della Unione Industriali, si sono riuniti i rappresentanti dei lavoratori tessili e i rappresentanti degli Industriali tessili.

Esaminate le richieste dei rappresentanti della Camera del Lavoro in merito alla situazione salariale delle maestranze tessili della Provincia di Genova, i rappresentanti degli Industriali tessili e i rappresentanti della Camera del Lavoro concordano la seguente premessa :

Le parti dichiarano che, con il presente accordo, non intendono sia infirmato il principio della retribuzione della paga a giornata come stabilito nei contratti attualmente in corso.

Dopo di che, le parti addivengono ai seguenti accordi :

1°) Viene confermata una indennità di contingenza da corrispondersi per tutti i giorni compresi i festivi nelle seguenti misure :

L. 100.= (cento) giornaliere a tutti gli operai(donne e uomini) superiori ai 18 anni

L. 70.= (settanta) giornaliere agli operai (uomini e donne) inferiori ai 18 anni.

2°) L'indennità di contingenza viene corrisposta in ogni caso, ad eccezione dell'assenza ingiustificata,nonchè delle sospensioni per punizioni non oppugnate dalle Commissioni Interne.

3°) In detta indennità non è compresa l'indennità di guerra che continuerà ad essere corrisposta nella misura e con le modalità in vigore.

4°) Vengono garantiti i seguenti minimi di contingenzan/ di retribuzione mensile :

1588

UOMINI		
Operai specializzati	£. 7250	mensili
operai qualificati 1^ categoria	" 6750	"
manovali specializzati	" 6250	"
manovali comuni sopra i 18 anni	" 6000	"
apprendisti dai 16 ai 18 anni	" 3750	"
apprendisti dai 14 ai 16 anni	" 2250	"
DONNE		
Maestre che non hanno responsabilità dinreparto	" 5750	"
operaie qualificate di 1^ categoria	" 5550	"
" " " 2^ "	" 5250	"
" " " 3^ " comuni	" 5000	"
" dai 18 ai 20 anni	" 4200	"
" dai 16 ai 18 anni	" 3600	"
dai 14 ai 16 anni	" 2500.=	"

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

del Lavoro concordano la seguente premessa :

Le parti dichiarano che, con il presente accordo, non intendono sia infirmato il principio della retribuzione della paga a giornata come stabilito nei contratti attualmente in corso.

Dopo di che, le parti addivengono ai seguenti accordi :

1°) Viene confermata una indennità di contingenza da corrispondersi per tutti i giorni compresi i festivi nelle seguenti misure :

L. 100.= (cento) giornaliere a tutti gli operai(donne e uomini) superiori ai 18 anni

L. 70.= (settanta) giornaliere agli operai (uomini e donne) inferiori ai 18 anni.

2°) L'indennità di contingenza viene corrisposta in ogni caso, ad eccezione dell'assenza ingiustificata,nonchè delle sospensioni per punizioni non oppugnate dalle Commissioni Interne.

3°) In detta indennità non è compresa l'indennità di guerra che continuerà ad essere corrisposta nella misura e con le modalità in vigore.

4°) Vengono garantiti i seguenti minimi di contingenzan/ di retribuzione mensile :

UOMINI

Operai specializzati	£. 7250	mensili
operai qualificati 1^ categoria	" 6750	"
manovali specializzati	" 6250	"
manovali comuni sopra i 18 anni	" 6000	"
apprendisti dai 16 ai 18 anni	" 3750	"
apprendisti dai 14 ai 16 anni	" 2250	"

1588

DONNE

Maestre che non hanno responsabilità dinreparto	" 5750	"
operaie qualificate di 1^ categoria	" 5550	"
" " " 2^ "	" 5250	"
" " " 3^ " comuni	" 5000	"
" dai 18 ai 20 anni	" 4200	"
" dai 16 ai 18 anni	" 3600	"
dai 14 ai 16 anni	2500.=	"

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0816

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI E DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA

Categoria A) : uomini	L. 6500
" B) "	" 6000
Uomini dai 16 ai 18 anni	" 4000
" sotto i 16 anni	" 2500
Donne gruppo C)	" 5500
" " D)	" 5000

5°) I seguenti minimi comprendono i seguenti elementi :

guadagno mensile sulla base attuale riferito a 48 ore settimanali
indennità di guerra
indennità di contingenza.

Ove che con tali elementi non si raggiungono i minimi sopra stabiliti per ogni categoria, verrà corrisposta una quota integrativa della indennità di contingenza fino al raggiungimento dei minimi stessi.

Il minimo mensile così garantito, non modifica se in nessun caso le clausole contrattuali riferentisi all'orario di lavoro ed alle maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo, notturno ed ecc. nel senso che devono essere corrisposte le relative maggiorazioni - percentuali da pagarsi quindi oltre i minimi suddetti.

Si confermano, comunque, le migliori condizioni di fatto esistenti od acquisite dai lavoratori e quindi tutte le indennità speciali di trasferta e di qualunque genere rimangono in vigore oltre il minimo stabilito.

6°) Nei casi di assenza ingiustificata e di assenza per sospensione per punizione, i minimi sopradetti vengono diminuiti per ogni giornata intera di assenza:
dell'ammontare delle indennità giornaliere di contingenza e di guerra, nonchè di 1/26 della differenza tra il minimo stabilito e l'importo costituito dalle indennità mensili di contingenza e di guerra.

1587

Esempio:

per l'operaio specializzato, per ogni giornata di assenza di cui trattasi, il minimo mensile di £. 7250 verrà diminuito di £.263,45 e cioè :

$$100 + 20 + \frac{7250 - (3000 + 520)}{26} = 263,45$$

formula della quale

100 rappresenta l'indennità giornaliera di contingenza
20 " " " di guerra
7250 " il minimo mensile garantito;
3000 " l'indennità mensile di contingenza;
520 " l'indennità mensile di guerra;
25 " i giorni lavorativi del mese.

7°) La stessa formula si applicherà per determinare l'ammontare da detrarre eventualmente dai minimi per ogni giornata lavorativa in meno, mentre per ogni giornata festiva eventualmente da detrarre, il minimo verrà ridotto dell'ammontare giornaliero dell'indennità di contingenza. ./.

0817

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

8°) Il giorno in cui si dovesse abolire o, ridurre in modo sensibile la indennità di contingenza ora stabilita le parti si impegnano a ~~corrispondere~~ concordare preventivamente paghe, cottimi e premi.

9°) Agli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto, per le ore non lavorate in meno delle 208 ore mensili (48 ore settimanali) sarà corrisposto :

a) il 75% della paga globale percepita intendendosi per paga globale la paga di fatto con la media di cottimo percepita nelle ore lavorate nel mese precedente a quello a cui si riferisce il conteggio.

b) Le indennità di guerra secondo le disposizioni correnti.

c) Il 75% della indennità di contingenza. Per questa le domeniche e le feste cadenti nel periodo lavorativo saranno computate al 100%, mentre quelle cadenti nel periodo di dospensione saranno calcolate al 75%.

I minimi garantiti per gli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto verranno determinati in base alla formula seguente ;

$$\left(\frac{M}{208} \times O \right) + \left(\frac{M \times 0{,}75 \times o}{208} \right) = m.r.$$

della quale :

M è il minimo di categoria
O è il numero delle ore lavorate
o è il numero delle ore non lavorate
m.r. è il minimo ridotto.

10°) Il presente accordo ha decorrenza dal 16 luglio 1945 ed avrà validità fino al 30 settembre 1945.

Per quanto riguarda l'indennità di contingenza nella misura di cui allo art.1°, la medesima ha decorrenza dal 15 giugno 1945. 1586

11°) Anche la piccola e media industria accetta il presente accordo e fa assegnamento di ottenere, in correlazione a dichiarazioni già ottenute dalle competenti Autorità, un finanziamento adeguato a fronteggiare l'attuale situazione finanziaria.

12°) L'indennità di contingenza e la sua quota integrativa non costituiscono parte integrante della retribuzione a nessun effetto.

Tanto la detta indennità quanto la quota integrativa della medesima ma sono esenti da ogni contribuzione a scopo previdenziale, sociale e assicurativo.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA CAMERA DEL LAVORO DI GENOVA

LA COMMISSIONE INDUSTRIALE

CHAMBER OF LABOR - GENOA

Ref. 166
Subj. Wage agreement.
To The Prov. Labor Office - Genoa.

Attached you will find the wage agreement for texile workers, which we beg you to forward to the A.M.G. for ratification.

(Signed)
The Secretary.

1585

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

On Sept. 6th 1945 in Genoa, in the premises of the Industrials' Union, a meeting was held between the texile workers and their employers.

Having examined the requests of the representatives of the Chamber of Labor concerning the wage situation off the texile workers of the Prov. of Genoa, the representatives of the employers and those of the Chamber of Labor approved the following preface:

The parties concerned declare that with the present agreement they do not intend to infirm the principle of daily pay, as appointed by the contracts now in force.

After which the following were agreed upon:

1. A Contingency Indemnity is appointed to pe paid all days including holidays in the following measure:

£. 100 daily for all workers, men and women, above 18 yrs. of age;
£. 70 " " " " " " " under 18 " " "

2. The Contingency Indemnity will be paid in all cases, except in case of unauthorized absence or suspension for punishment not opposed to by the Internal Committee.

3. Said Indemnity does not include the War Indemnity, which will continue to be paid in the measure and with the regulations now in force.

4. The following monthly minimum retributions are guaranteed:

MEN

Skilled workers	£. 7.850
Qualified " - first class	£. 6.750
Skilled laborers and common workers	£. 6.250
Common laborers above 18	£. 6.000
Apprentices 16/18	£. 3.750
" 14/16	£. 2.250

WOMEN

Head workers without squad responsability	£. 5.750
Qualified workers - first class	£. 5.500
" " - second "	£. 5.250
" " - third "	£. 5.000
All workers 18 to 20 yrs. of age	£. 4.200
" " 16 to 18 " " "	£. 3.600
" " 14 to 16 " " "	£. 2.500

DISCONTINUOUS WORKERS AND CUSTODIANS

Men - class A	£. 5.500
" " B	£. 6.000
	£. 5.000

1584

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

appointed by the contracts now in force.

After which the following were agreed upon:

1. A Contingency Indemnity is appointed to pe paid all days including holidays in the following measure:

£. 100 daily for all workers, men and women, above 18 yrs. of age;
£. 70 " " " " " " " under 18 " " "

2. The Contingency Indemnity will be paid in all cases, except in case of unauthorized absence or suspension for punishment not opposed to by the Internal Committee.

3. Said Indemnity does not include the War Indemnity, which will continue to be paid in the measure and with the regulations now in force.

4. The following monthly minimum retributions are guaranteed:

MEN

Skilled workers	£. 7.250
Qualified " - first class	£. 6.750
Skilled laborers and common workers	£. 6.250
Common laborers above 18	£. 6.000
Apprentices 16/18	£. 3.750
" 14/16	£. 2.250

WOMEN

Head workers without squad responsability	£. 5.750
Qualified workers - first class	£. 5.500
" " - second "	£. 5.250
" " - third "	£. 5.000
All workers 18 to 20 yrs. of age	£. 4.200
" " 15 to 18 " " "	£. 3.500
" " 14 to 16 " " "	£. 2.500

DISCONTINUOUS WORKERS AND CUSTODIANS

Men - class A	£. 6.500
" - " B	£. 6.000
" - 16 to 18 yrs. of age	£. 4.000
" - under 16	£. 2.500
Women - class C	£. 5.500
" - " D	£. 5.000

5. The above minimums include the following elements:

Monthly wages reffered to the present basis of 48 hrs. a week;

/.../.

1584

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

War Indemnity
Contingency Indemnity.

Should the above minimums not be reached with said elements; an integrative share of the Contingency Indemnity will be paid up to the appointed minimum.

The monthly minimum so guaranteed does not in any case alter the contractual clauses referring to hours of work and to bonuses for overtime, holiday, night work, etc., which are to be paid above the minimums.

In all cases the bettering conditions existing or acquired by the workers, such as the special transfer bonuses, etc., remain in force and are to be paid above the minimums.

6. In case of unauthorized absence or punishment suspension, the above minimums will be reduced, for each whole day of absence, of the daily war and contingency indemnity plus one twenty-sixth of the difference between the minimum appointed and the monthly war and contingency indemnity.

For example:

$$100 + 20 + \frac{7250 - (3000 + 520)}{26} = 269,45$$

where:

100 = Daily Cont. Ind.
20 = " War "
7520 = Monthly minimum.
3000 = " Cont. Ind.
520 = " War "
26 = Working days in month.

The example is for a skilled worker, whose minimum of £. 7250 will be reduced of £. 269,45 for each whole day of absence.

7. The same formula will be applied for computing the amount eventually to be subtracted for each day worked less than # 26 a month, while for each holiday eventually to be detracted the minimum will be reduced of the daily amount of the contingency indemnity.

1583

8. Should the contingency indemnity be abolished or considerably reduced, the parties concerned pledge themselves to sign a new agreement concerning wages, 'cottimi' and bonuses.

9. To suspended and undertime workersthe following will be paid for the hours worked less than 208 a month (48 a week) :

a) 75% of the lump sum received, where by 'lump sum' is meant the actual pay received for the hours of work in the month before the one considered;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ses for overtime, holiday, night work, etc., which are to be paid above the minimums.

In all cases the bettering conditions existing or acquired by the workers, such as the special transfer bonuses, etc., remain in force and are to be paid above the minimums.

6. In case of unauthorized absence or punishment suspension, the above minimums will be reduced, for each whole day of absence, of the daily war and contingency indemnity plus one twenty-sixth of the difference between the minimum appointed and the monthly war and contingency indemnity.

For example:

$$100 + 20 + \frac{7260 - (3000 + 520)}{26} = 268,46$$

where:

100 = Daily Cont. Ind.
20 = " War "
7520 = Monthly minimum.
3000 = " Cont. Ind.
520 = " War "
26 = Working days in month.

The example is for a skilled worker, whose minimum of £. 7260 will be reduced of £. 268,46 for each whole day of absence.

7. The same formula will be applied for computing the amount eventually to be subtracted for each day worked less than # 26 a month, while for each holiday eventually to be dotracted the minimum will be reduced of the daily amount of the contingency indemnity.

1583

8. Should the contingency indemnity be abolished or considerably reduced, the parties concerned pledge themselves to sign a new agreement concerning wages, 'cottimi' and bonuses.

9. To suspended and undertime workersthe following will be paid for the hours worked less than 208 a month (48 a week) :

a) 75% of the lump sum received, where by 'lump sum' is meant the actual pay received for the hours of work in the month before the one considered;

b) the War Indemnity according to the present regulations;

c) 75% of the Contingency Indemnity. For the latter Sundays and holidays falling within the working period will be computed 100%; while those in the suspension period will be computed 75%.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

The minimums for suspended and undertime workers will be computed with the following formula:

$$(\frac{M}{208} \times H) + (\frac{M}{208} \times 0{,}75 \times h) = rm.$$

where:

M = Minimum appointed
H = Hours worked
h = " not "
rm = Reduced minimum.

10. The present agreement has effect from July 16th and will remain in force till Sept. 30th 1945. As for the Contingency Indemnity, it will have effect from June 16th 1945.

11. The small and medium industry also accepts the present agreement, and hopes to obtain, according to the statements made by the competent authorities, the necessary funds so as to meet the present financial situation.

12. The Contingency Indemnity and the Integrative Share are not part of the wages to any effect, and therefor both are not subject to social, previdential or insurance contributions.

Read, signed and approved in Genoa, Sept. 5th 1945.

(Signed)

The Chamber of Labor
The Industrial Commission.

1582

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0824

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Genova: Rubattino & imp.

30

ACCORDO STIPULATO PER GLI ADDETTI IN GENOVA E PROVINCIA ALL'INDUSTRIA DELLA GOMMA = DEI CONDUTTORI ELETTRICI ED AFFINI

MINIMI SALARIALI

L'anno 1945, il giorno 6 del mese di settembre, in Genova, nella sede dell'Unione degli Industriali, si sono riuniti i rappresentanti degli industriali delle gomme, dei conduttori elettrici ed affini della provincia di Genova ed i rappresentanti dei lavoratori addetti alla lavorazione della gomma, dei conduttori elettrici ed affini.

Su richiesta dei rappresentanti della Camera del Lavoro in merito alla situazione salariale delle maestranze nonchè in relazione alla opportunità di estendere anche a questa categoria, come è stato fatto per le altre categorie, dei minimi salariali si concorda :

1°) Vengono garantiti i seguenti minimi di retribuzione mensile agli operai senza conquesto intendere che venga infirmato il principio della retribuzione di paga oraria come stabilito nei contratti attualmente in corso:

a) Uomini -;operai specializzati	£.	7500
" qualificati	"	7000
" comuni sopra i 18 anni	""	6500
" " dai 16 ai 18 anni	"	4000
" " sotto i 16 anni	"	2500
manovali comuni sopra i 18 anni	"	6000
" " dai 16 ai 18 anni	"	3500
" " sotto i 16 anni	"	2500
b) D o n n e -,operaie specializzate	"	5500
" qualificate	"	5000
manovali comuni sopra i 18 anni	"	4500
" " dai 16 ai 18 anni	"	3500
" " sotto i 16 anni	"	2500

c) Operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia

Uomini: Raggruppamento A)	£.	6500
" B) sopra i 18 anni	"	6000
dai 16 ai 18 anni	"	3500
sotto i 16 anni	"	2500

Per quanto riguarda gli operai con funzione di fattorino, in via provvisoria e per la durata del presente accordo, gli stessi verranno inclusi nel raggruppamento A).

d) Donne: Raggruppamento C)	£.	5500
" D)	"	5000

2°) I suddetti minimi comprendono i seguenti elementi :
a) guadagno mensile sulla base attuale di 48 ore settimanali;
b) indennità di guerra;
c) indennità di contingenza applicata secondo le norme del contratto 26 giugno 45, art.1, 2 e 3 per gli addetti agli stabilimenti industriali.

./.

0 & 2 3

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ove con tali elementi non si raggiungano i minimi stabiliti per ogni categoria, verrà corrisposta una quota integrativa di indennità di contingenza fino al raggiungimento dei minimi stessi.

3°) Le ore di lavoro straordinarie retribuite con la paga base, maggiorate del 25%, concorrono alla formazione dell'orario settimanale di 48 ore e non sono da conteggiarsi oltre il minimo.

4°) Si confermano, comunque, le migliori condizioni di fatto acquisite dai lavoratori e quindi tutte le indennità speciali, di trasferta e di qualunque altro genere, rimangono in vigore oltre il minimo stabilito.

5°) Il giorno in cui si dovesse abolire o ridurre in modo sensibile l'indennità di contingenza ora stabilita, le parti si impegnano a concordare in analogia e tali disposizioni nuove paghe.

6°) In considerazione della situazione di fatto determinatasi tra le diverse ditte delle industrie della gomma, dei conduttori elettrici ed affini, per quanto riguarda l'anticipo corrisposto a suo tempo (£.1000) per gli uomini e (£.700) per le donne, si conviene che sia considerato a fondo perduto per una somma non inferiore alla metà. (£.500 per gli uomini e £.350 per le donne).

7°) Per quanto riguarda la integrazione salariale da corrispondersi agli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto, gli industriali corrisponderanno il 25% a loro esclusivo carico, ed anticiperanno tutto quanto la Cassa Integrazione garantisce di corrispondere durante il periodo di validità del presente accordo.

8°) Il presente accordo ha decorrenza dal 16 giugno ed avrà validità fino al 30 Settembre 1945.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA CAMERA DEL LAVORO

LA COMMISSIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA GOMMA, DEI CONDUTTORI ELETTRICI ED AFFINI

UNIONE DEGLI INDUSTRIALI
DELLA PROVINCIA DI GENOVA

1586

0826

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA PAGHE PER GLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DELLA GOMMA E DEI CAVI ELETTRICI, COME DA DECRETO SPINELLI 3/2/45.

Paga oraria:	operai specializzati	£.9,45x8 =	£. 75,60
	" qualificati	" 8,30x8 =	" 66,40
	" comuni	" 7,65x8 =	" 61,20
	" " dai 16 ai 18 anni	" 4,30x8 =	" 42,40
	" " sotto i 16 anni	" 3,85x8 =	" 30,80
	manovali comuni	" 7,20x8 =	" 57,60
	" dai 16 ai 18anni	" 4,70x8 =	" 37,60
	" sotto i 16 anni	" 3,65 x 8 =	" 29,20

Donne

Operaie 1^ categoria	£.5,50x8 =	£. 44,--
" 2^ categoria	" 5,00x8 =	" 40,--
" dai 16 ai 18 anni	" 4,50x8 =	" 36,--
sotto i 16 anni	" 3,75x8 =	" 30,--

Manovali

comuni sopra i 18 anni	£.4,50x8 =	£. 36,--
" dai 16 ai 18 anni	" 3,85x8 =	" 30,80
" sotto i 16 anni	" 3,45x8 =	" 27,60

Apprendisti :

di 1^ assunzione tra i 16 e i 18 anni	£.4,70x8 =	" 37,60
sotto i 16 anni	" 3,65x8 =	" 29,20

Inoltre alle sopradette tabelle viene corrisposto agli operai un premio di operosità del 12% sulla paga base.

IL SEGRETARIO DEI CHIMICI
F.to A. Nucci

1579

On Sept. 6th 1945 in Genoa, in the premises of the Industrials' Union, a meeting was held between the representatives of the employers of the Rubber, Electric Cables and similar Industries of the Prov. of Genoa and the representatives of the workers of the same Industries.

On request of the representatives of the Chamber of Labor concerning the wage situation of the personnel and the opportunity to extend to this class of workers the minimum retributions, as done for other classes, the following were agreed upon:

1. The following minimum monthly retributions are guaranteed to the workers, without intending to infirm the principle of the hourly pay, according to the contracts now in force:

a) Men – Skilled workers.....L. 7.500
" – Qualified " .....L. 7.000
" – Common " above 18.....L. 6.500
" – " " 16/18.....L. 6.000
" – " " under 16.....L. 4.500
" – " laborers above 18.....L. 6.000
" – " " ex 16/18.....L. 5.500
" – " " under 16.....L. 4.500

b) Women – Skilled workers.....L. 5.500
" – Qualified " .....L. 5.000
" – Common " above 18.....L. 4.500
" – " " 16/18.....L. 4.000
" – " " under 16.....L. 3.500

c) Discont. workers and custodians – on –
Group A.....L. 6.500
Group B above 18.....L. 6.000
" B 16/18.....L. 5.500
" B under 16.....L. 4.500

(Passenger boys will be temporarily included in Group A, for the time this agreement remains in force).

d) Men – women – Group C.....L. 6.500
" – " – " D.....L. 6.000

2. The above minimums include the following elements:
a) Monthly wages, on the present basis of 48 hrs. a week;
b) War Indemnity;
c) Contingency Indemnity, according to the regulations of art. 1, 2 and 3 of the agreement June 25th 1945 for Industrial Workers.

Should the above elements not reached the minimums appointed, an integrative share of the Contingency Indemnity will be paid up to the minimum.

1578

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

On request of the representatives of the Chamber of Labor concerning the wage situation of the personnel and the opportunity to extend to this class of workers the minimo retributions, as done for other classes, the following were agreed upon:

1. The following minimo monthly retributions are guaranteed to the workers, without intending to infirm the principle of the hourly pay, according to the contracts now in force:

a) Men - Skilled workers.....L. 7.500
" - Qualified " .....L. 7.000
" - Common " above 18.....L. 6.500
" - " " 16/18.....L. 6.000
" - " " under 16.....L. 3.500
" - " laborers above 18.....L. 6.000
" - " " 16/18.....L. 5.000
" - " " under 16.....L. 4.500

b) Women - Skilled workers.....L. 5.500
" - Qualified " .....L. 5.000
" - Common " above 18.....L. 4.500
" - " " 16/18.....L. 4.000
" - " " under 16.....L. 3.500

c) Discont. workers and custodians - Men -
Group A.....L. 5.500
" B above 18.....L. 6.000
" B 16/18.....L. 5.500
" B under 16.....L. 4.500

(Messenger boys will be temporarily included in Group A, for the time this agreement remains in force).

d) Men - women - Group C.....L. 5.500
" - " - " D.....L. 5.000

2. The above minimums include the following elements:
a) Monthly wages, on the present basis of 48 hrs. a week;
b) War Indemnity;
c) Contingency Indemnity, according to the regulations of art. 1, 2 and 3 of the agreement June 30th 1945 for industrial workers.
Should the above elements not reached the minimums appointed, an integrative share of the Contingency Indemnity will be paid up to the minimum.

3. Overtime hours paid with the basic wages plus 30% will be considered part of the 48 hours of weekly work, and therefor will not be computed above the minimo.

4. In all cases the bettering conditions existing or acquired by the workers, such as all special transfer indemnities, etc., remain in

1578

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

force and are to be paid above the minimums.

5. Should the Contingency Indemnity be abolished or considerably reduced, the parties concerned pledge themselves to sign a new agreement concerning wages, bonuses, etc.

6. Considering the situation existing in the various Rubber plants and similar concerning the advance paid in due course (£. 1000 for men, £. 700 for women) it has been decided to consider sunk in an annuity a sum at least half to the one paid (£. 500 for men and £. 350 for women).

7. As for the wage integration of suspended and unfortime workers, the employers will pay 25% on their own burden, and will advance of all that the "Cassa Integrazione" guarantees to correspond during the period this contract remains in force.

8. The present agreement has effect from June 30th and will remain in force till Sept. 30th 1945.

Read, approved and signed in Genoa, Sept. 8th 1945.

(Signed)

The Chamber of Labor
The Employers' Committee
The Industrials' Union.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CHAMBER OF LABOR - GENOA

TABLE OF THE RATES OF WAGES OF THE WORKERS, ELECTRIC CABLES AND SIMILAR INDUSTRIES, ACCORDING TO THE NATIONAL CONTRACT OF FEB. 3RD 1945

Skilled workers		hour.	£.	2,45	daily	£.	75,60
Qualified	"	"	£.	2,30	"	£.	66,40
Common	"	"	£.	2,65	"	£.	61,20
"	"	16/18 yrs. of age	£.	1,30	"	£.	40,40
"	"	under 16	£.	1,85	"	£.	30,60
"	Laborers	"	£.	2,10	"	£.	57,60
"	"	16/18 yrs. of age	£.	1,70	"	£.	37,60
"	"	under 16	£.	1,65	"	£.	30,40
Women:							
1st class		"	£.	1,50	"	£.	46,00
2nd	"	"	£.	1,30	"	£.	40,00
"	"	16/18 yrs of age	£.	1,30	"	£.	33,00
"	"	under 16	£.	1,75	"	£.	30,00
Women laborers above 18		"	£.	1,30	"	£.	26,30
"	"	16/18	£.	1,15	"	£.	20,80
"	"	under 16	£.	1,45	"	£.	27,20
Apprentices:							
From 15 to 16 yrs. of age		"	£.	1,70	"	£.	35,30
Under 15		"	£.	1,65	"	£.	33,20

Besides said rates, a premium of comparatively 6% is paid to all workers.

1577

(Signed)

L. Bucci

Secretary.

0831

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Genova - Assicurazioni 29

ACCORDO PER L'INDENNITA' DI CONTINGENZA E L'INDENNITA' CARO PANE PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE NELLA PROVINCIA DI GENOVA.=

In relazione all'accordo 21 luglio 1945 si stabilisce in via definitiva l'indennità di contingenza e l'indennità di caro pane da erogarsi ai lavoratori dipendenti a partire dal 1° giugno 1945 :

INDENNITA' DI CONTINGENZA

1°) viene fissata nelle seguenti misure :

a) Lit. 3.000 - mensili ai lavoratori di sesso maschile capi famiglia con almeno una persona convivente a carico nonchè a tutti coloro che percepiscono assegni familiari.

b) Lit.2.500 - mensili ai lavoratori di sesso maschile non compresi nel punto a), ma che abbiano una età superiore ai 21 anni

c) Lit. 2.500 - mensili alle lavoratrici capo famiglia con almeno una persona convivente a carico nonchè a tutte quelle che percepiscono assegni familiari.

d) Lit. 1.900 - mensili alle lavoratrici non comprese nel punto c) di età superiore ai 21 anni.

e) Lit. 1.650 - mensili ai lavoratori d'ambo i sessi di età tra i 18 e i 21 anni di età.

f) Lit. 1.400 - mensili ai lavoratori d'ambo i sessi compresi tra i 17 e i 18 anni.

g) Lit. 1.000 - mensili ai lavoratori d'ambo i sessi di età inferiori ai 17 anni.

1515

2°) L'indennità di contingenza non fa parte integrante dello stipendio e del salario e quindi non verrà conteggiata nelle indennità di licenziamento e nella tredicesima mensilità.

3°) L'indennità di contingenza non potrà essere percepita dal dipendente più di una sola volta al giorno, per cui, ad esempio sarà goduta dal dipendente durante l'assenza per il periodo di ferie godute, non sarà invece conteggiata e corrisposta nella ipotesi che le ferie non venissero usufruite e il dipendente percepisse un indennizzo per mancato godimento delle ferie Lo stesso criterio sarà sempre applicato in tutti gli altri casi analoghi, anche se il riferimento fosse fatto dalle parti allo stipendio mensile e paga giornaliera in termini generici.

4°) Il personale attualmente sotto le armi o prigioniero di guerra che dovesse rientrare in servizio percepirà l'indennità a partire dal giorno della sua assunzione.

5°) L'indennità di contingenza è esente da ogni contributo di previdenza e di assicurazione sociali, soggetta alla sola R.M. in quanto dovuta.

6°) L'indennità di contingenza ha decorrenza dal 1° giugno 1945 e termina il

./.

0832

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

30 settembre 1945.

7°) A partire dal 1°, giugno 1945, l'indennità di guerra in virtù del presente accordo viene a cessare, intendendosi assorbita dalla indennità di contingenza.

8°) Nessun rimborso sarà dovuto dal lavoratore o dalla lavoratrice nei casi in cui la somma degli acconti erogati in virtù del citato accordo 21 luglio 1945 e dell'indennità di guerra per il periodo 1° giugno 1945 al 31 agosto 1945 fosse superiore alla indennità di contingenza e di caro pane stabilita in virtù del presente accordo per lo stesso periodo 1° giugno 1945 - 31 agosto 1945. Pertanto la predetta eventuale eccedenza resta acquisita dal lavoratore o lavoratrice che l'avesse percepita, mentre dal 1° settembre 1945 sarà corrisposto quanto previsto dal presente accordo.

INDENNITA' CARO PANE

A partire dal 1° giugno 1945 viene fissata una indennità per caro pane da corrispondersi indistintamente a tutti i lavoratori di ambo i sessi nella misura di Lit. 300 mensili.

1°) Tale indennità non fa parte integrale dello stipendio e quindi non verrà contemplata agli effetti della indennità di licenziamento e 13a. mensilità.

2°) L'indennità di caro pane è esente da ogni contributo di previdenza e assicurazione sociali, è soggetta però alla trattenuta di R.M. in quanto dovuta.

3°) L'indennità di caro pane decorre dal 1° giugno 1945 e termina il 30 settembre 1945.

= = = = = = = = = = = =

Entro il 15 settembre 1945 dovranno essere effettuati i conguagli e corrisposti gli arretrati sulle indennità di cui sopra agli aventi diritto.

Redatto in triplice esemplare. Letto, confermato e sottoscritto.

1575

Genova, 5 settembre 1945

CAMERA DEL LAVORO

Federazione Lavoratori
Credito e Assicurazione
Il Commissario
Servizi Tributari

ASSOCIAZIONE NAZ. IMPRESE ASSICURAZIONI

GENOVA
La Commissione

0833

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACCORDO PER ACCONTO INDENNITA' DI CONTINGENZA

Addì 21/7/1945 nei locali della R.Prefettura di Genova alla presenza del V.Prefetto avv. Pertusio.

tra i Sigg. PIETRO AVONZO = UGO FASSIO = GIULIO FIORATO = ARMANDO PINCETI Rappresentanti dell'Associazione Imprese Assicuratrici - Genova ed il Sig. ALFREDO RANUZZI Commissario della Federazione Provinciale Lavoratori Credito,Assicurazione e Servizi tributari.

In rappresentanza della Camera del Lavoro di Genova.

Premesso che la regolamentazione provvisoria del personale rimane inalterata continuando la sua provvisorietà mentre le compagnie ripetono l'invito di addivenire ad una sistemazione definitiva, si stipula quanto segue:

1) A decorrere dal 1° giugno 1945 e sino al 30 settembre 1945 le Compagnie di assicurazione corrisponderanno ai propri dipendenti un acconto salvo conguaglio, sull'indennità di contingenza che verrà in seguito stabilita nelle seguenti misure:

   a) £. 2.000 mensili a tutti gli impiegati (uomini e donne) superiori ai 18 anni

   b) £. 1.400 mensili a tutti gli impiegati (uomini e donne) inferiori ai 18 anni.

2) Le parti dichiarano che si addiverrà al più presto all'esame ed alla definizione di un contratto che regoli tutta la situazione salariale e normativa delle categorie in sostituzione della regolamentazione oggi applicata in via provvisoria. Tale definizione dovrà avvenire entro il 30/9/45

3) Comunque entro 8 giorni dagli accordi del commercio, vale a dire appena saranno disponibili tutti i dati di orientamento riflettenti il trattamento economico, sia nel settore dell'industria che in quello del commercio, le parti addiverranno alla determinazione dell'ammontare della indennità di contingenza dovuto dal 1/6/1945.

1574

Fatto in tre esemplari da valere ad un solo effetto. - -

PIETRO AVONZO
UGO FASSIO
GIULIO FIORATO
ARMANDO PINCETI

ALFREDO RANUZZI

CHAMBER OF LABOR - GENOA

Sept. 8th 1945

Ref. N°. 1886

Subject Wage agreement

To The Provincial Labor Office - Genoa.

Tm/

Attached you will find a copy of the agreement for the Contingency Indemnity for workers of the Insurance Agencies of the Prov. of Genoa, which we beg you to forward to the I.N.F.P. for ratification.

Attached you will also find the tables concerning the former wages.

(Signed)

The Secretary.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

AGREEMENT FOR THE CONTINGENCY INDEMNITY AND "CARICAMENTO" INDEMNITY FOR DEPENDANTS OF THE INSURANCE AGENCIES OF THE PROVINCE OF GENOA

Reference is made to the agreement of July 21st 1945, which definitively appoints a Contingency and "Caricamento" Indemnities to be extended to the depending workers with effect from June 1st.

CONTINGENCY INDEMNITY

1. It is appointed in the following measure:

a) -£. 3.000 monthly to men heads of family with at least one dependant, and to all those who have a right to family allowances.

b) -£. 2.500 monthly to menbet included in comma a) who are above 21 yrs. of age.

c) -£. 2.500 monthly to women heads of family with at least one dependant and to all those who have a right to family allowances.

d) -£. 1.900 monthly to all women not included in comma c) who are above 21 yrs. of age.

e) -£. 1.650 monthly to all men and women between 18 and 21.

f) -£. 1.400 monthly to all men and women between 17 and 18.

g) -£. 1.000 monthly to all men and women under 17.

2. The Contingency Indemnity is not part of the monthly wages, and therefor will not be computed in the dismissal bonus and in the thirteenth month.

1572

3. The Contingency cannot be received by the worker more than once a day, therefor, for instance, it will be paid during the absence for the yearly holiday period, while it will not be paid if the holidays are not granted and the worker receives a bonus instead. The same will be applied in similar cases, even if the parties concerned refer themselves to "Wages" or "Salary" in general.

4. The personnel presently in the Army, Navy and Air Force or P.o.W. which should be reassumed in service, will receive the Indemnity from the day of his reassumption.

5. The Contingency Indemnity is not liable to social and insurance contribution, but only to the R. . (Income tax) such as is due.

6. The Contingency Indemnity has effect from June 1st till Sept.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1. It is appointed in the following measure:

a) -£. 2.000 monthly to men heads of family with at least one dependant, and to all those who have a right to family allowances.

b) -£. 2.500 monthly to menhot included in comma a) who are above 22 yrs. of age.

c) -£. 2.500 monthly to women heads of family with at least one dependent and to all those who have a right to family allowances.

d) -£. 1.900 monthly to all women not included in comma c) who are above 22 yrs. of age.

e) -£. 1.650 monthly to all men and women between 18 and 21.

f) -£. 1.400 monthly to all men and women between 17 and 18.

g) -£. 1.000 monthly to all men and women under 17.

2. The Contingency Indemnity is not part of the monthly wages, and therefor will not be computed in the dismissal bonus and in the thirteenth month.

1572

3. The Contingency cannot be received by the worker more than once a day, therefor, for instance, it will be paid during the absence for the yearly holiday period, while it will not be paid if the holidays are not granted and the worker receives a bonus instead. The same will be applied in similar cases, even if the parties concerned refer themselves to "Wages" or "Salary" in general.

4. The personnel presently in the Army, Navy and Air Force or P.o.W. which should be reassumed in service, will receive the Indemnity from the day of his reassumption.

5. The Contingency Indemnity is not liable to social and insurance contribution, but only to the R. . (income tax) such as is due.

6. The Contingency Indemnity has effect from June 1st till Sept. 30th 1945.

7. From June 1st the War Indemnity will be abolished and included in the Contingency Indemnity.

8. No returns will be due by the workers in case the sum of the advances granted in view of the present agreement and of the War In-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

dennity for the period June 1st - Aug. 31st is superior to the Contingency and Caropane Indemnities appointed by the present agreement for the same period. Therefor the eventual difference in favour of the worker will remain to the worker himself, while from Sept. 1st the new Indemnities will be regularly paid.

CAROPANE INDEMNITY.

With effect from June 1st 1945 a "Caropane" Indemnity is appointed to be paid to all men and women in the measure of £. 300 monthly.

1. Said Indemnity is not part of the wages and therefor will not be computed in the dismissal bonus and in the thirteenth month.
2. The "Caropane" Indemnity is not subject to contributions, but only to the R. E. (income tax) such as is due.
3. The "Caropane" Indemnity will be paid from June 1st to Sept 30th 1945.

Within Sept. 15th. all differences and arrears will have to be paid.

Read, approved and signed in Genoa, Sept. 5th 1945.

(Signed)

The Chamber of Labor

The Insurance Agencies' Ass.

1572

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

AGREEMENT ON THE ADVANCES GRANTED ON THE CONTINGENCY IND.

On 21.7.45 in the premises of the Prefettura of Genoa, present the Vice Prefect Avv. Barbuio, between Mr. Pietro AVONDO, Mr. Ugo FASSIO, Mr. Giulio FIORITO and Mr. Armando PINCETI, representing the Insurances Agencies' Ass. of Genoa; and Mr. Alfredo FANUZZI, Commissioner of the Prov. Federation Workers of Banks, Insurance and Tax Agencies, representing the Chamber of Labor;

after having stated that the temporary regulation of the personnel remains unaltered, while the Agencies repeat their suggestion to work out a definite arrangement;

the following were agreed upon:

1. With effect from June 1st and till Sept. 30th the Insurance Agencies will correspond to their dependants an advance on the Contingency Indemnity which will be appointed later on, in the following measure:
a) - ~~ixxt~~ L. 2.000 monthly to all personnel above 18;
b) - " L. 1.400 " " " " under 18.

2. The parties concerned pledge themselves to make out and sign as soon as possible a definitive agreement regulating the whole question of the economical treatment of the depending personnel, in substitution of the present temporary regulation. Said regulation will be made out and signed within Sept. 30th 1945.

3. In any case within 8-days of the agreements for Commerce Workers, that is when all facts referring to the economical treatment of Commerce and Industry Workers will be available, the parties will make out an agreement stating the amount of the Contingency Indemnity with effect from June 1st.

1571

(Signed)

Alfredo Fanuzzi

Pietro Avondo - Ugo Fassio - Giulio Fiorito - Armando Pinceti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Genua - Haus-werking 28

ACCORDO PER LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI CONTINGENZA AI DIPENDENTI DELLE AZIENDE ARTIGIANE DELLA PROVINCIA DI GENOVA

L'anno 1945 addì 27 del mese di agosto in Genova, nella Sede dell'Associazione Artigiani d'Italia della Provincia di Genova Via Assarotti 7:

Tra la Camera del Lavoro rappresentata dai Sigg. De Franceschi Eros, Malagoli Amedeo ed Acquarone Angelo:

e l'Associazione Artigiani d'Italia della Provincia di Genova, rappresentata dai Commissari Dott.Carlo Bernatski, Ghirardini Umberto, Cambi Nello, De Francesco Antonio, Deananti Giovanni, assistiti dall'artigianoDe Marco Emanuele e dall'Avv. Camillo De Angelis Direttore dell'Associazione stessa:

Viene stipulato il presente accordo:

1°- A favore degli operai dipendenti dalle aziende artigiane della provincia di Genova, viene stabilita una indennità di contingenza giornaliera da ragguagliarsi ad ora e da corrispondersi per le sole ore di effettiva prestazione lavorativa nelle seguenti misure:

a) agli operai (uomini e donne) superiori ai 18 anni L. 100,--

b) agli operai (uomini e donne) inferiori ai 18 anni " 70,--

2°- Per gli apprendisti, sia uomini che donne, è ammessa sino all'età di 18 anni, ad una volta tanto, la libera contrattazione, limitatamente al periodo di sei mesi. Trascorso tale periodo, agli apprendisti stessi verrà corrisposto - a titolo di indennità di contingenza - una somma pari al 50% della paga di fatto attuale.

3°- Nell'indennità di contingenza non è compresa l'indennità di guerra che continuerà ad essere corrisposta nella misura e con le modalità in vigore.

1570

4°- L'indennità di contingenza non costituisce parte integrante della retribuzione.

5°- Il presente accordo si applica alle aziende artigiane che non abbiano - esclusi gli apprendisti superiori ai 16 anni - più di cinque dipendenti. Si applica anche a quelle aziende che - pur avendo un numero di dipendenti superiori a cinque - rivestono carattere tipicamente artigiano od artistico e che risultano dall'allegato tra quelle "senza limitazione del numero di dipendenti".

6°- Restano acquisiti quegli eventuali trattamenti di favore fatti dopo il 16 giugno 1945

7°- Il presente accordo ha decorrenza col 16 luglio 1945 e termine col 30 settembre 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

sarotti 7:

Tra la Camera del Lavoro rappresentata dai Sigg. De Franceschi Eros, Malaoli Amedeo ed Acquarone Angelo:

e l'Associazione Artigiani d'Italia della Provincia di Genova, rappresentata dai Commissari Dott.Carlo Bernetski, Ghirardini Umberto, Cambi Nello, De Francesco Antonio, Damonti Giovanni, assistiti dall'artigianoDe Marco Emanuele e dall'Avv. Camillo De Angelis Direttore dell'Associazione stessa:

Viene stipulato il presente accordo:

1°- A favore degli operai dipendenti dalle aziende artigiane della provincia di Genova, viene stabilita una indennità di contingenza giornaliera da ragguagliarsi ad ora e da corrispondersi per le sole ore di effettiva prestazione lavorativa nelle seguenti misure:

a) agli operai (uomini e donne) superiori ai 18 anni L. 100,--

b) agli operai (uomini e donne) inferiori ai 18 anni " 70,--

2°- Per gli apprendisti, sia uomini che donne, è ammessa sino all'età di 18 anni, ed una volta tanto, la libera contrattazione, limitatamente al periodo di sei mesi. Trascorso tale periodo, agli apprendisti stessi verrà corrisposto - a titolo di indennità di contingenza- una somma pari al 50% della paga di fatto attuale.

3°- Nell'indennità di contingenza non è compresa l'indennità di guerra che continuerà ad essere corrisposta nella misura e con la modalità in vigore. 1578

4°- L'indennità di contingenza non costituisce parte integrante della retribuzione.

5°- Il presente accordo si applica alle aziende artigiane che non abbiano - esclusi gli apprendisti superiori ai 16 anni - più di cinque dipendenti. Si applica anche a quelle aziende che - pur avendo un numero di dipendenti superiori a cinque - rivestono carattere tipicamente artigiano od artistico e che risultano dell'allegato tra quelle "senza limitazione del numero di dipendenti".

6°- Restano acquisiti quegli eventuali trattamenti di favore fatti dopo il 16 giugno 1945

7°- Il presente accordo ha decorrenza col 16 luglio 1945 e termine col 30 settembre 1945.

../..

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

8°) E' data facoltà agli artigiani di suddividere gli arretrati in 6 rate settimanali a decorrere dalla firma del presente accordo e comunque non oltre il 30 settembre 1945.

9°) Il presente accordo non si applica ai dipendenti delle aziende di parrucchiere.

10°) Per gli impiegati dipendenti da aziende artigiane ha valore il contratto dell'industria.

11°) In caso di contestazione sull'applicazione del presente accordo, decideranno le rispettive Organizzazioni sindacali.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. l'ASSOCIAZIONE ARTIGIANI

firme illeggibili

p. LA CAMERA DEL LAVORO

Firme illeggibili

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

AGREEMENT FOR THE CONTINGENCY INDEMNITY TO ARTISAN WORKERS OF THE PROV. OF GENOA.

On Aug. 27th 1945 in Genoa, in the premises of the "Associazione Artigiani di Italia per la Prov. di Genova", Via Assarotti 7, between the Chamber of Labor, represented by Mr. Bros DE FRANCESCHI, Amedeo MALAGOLI and Angelo ACQUARONE, and the above Association, represented by the Commissioners Fr. Carlo BERNATSKI, Umberto CHIPARDINI, Nello CAMBI, Antonio DE FRANCESCO, Giovanni DESSANTI, assisted by the Artisan Emanuele DE BLANCO abd by Avv: Camillo DE ANGELIS, Director of the Associacion, the following agreement was signed:

1. For all Artisan Workers of the Prov. of Genoa a daily Contingency Indemnity is appointed, to be paid hourly and for the actual hours of work only, in the following measure:

£. 100 to all workers (men and women) above 18.
£. 70 " " " (" " ") below 18.

2. For apprentices, both men and women, up to 18, the free bargaining is permitted only for a period of six months. After said period to all apprentices will be paid - as Contingency Indemnity - a sum amounting to 50% of the actual pay received at present.

3. The Contingency Indemnity does not absorb the War Indemnity, which will continue to be paid with the regulations and in the measure now in force.

4. The Contingency Indemnity is not to be considered part of the wages.

5. The present agreement is appliable to all Artisan Firms which have not more than ~~xxxxxxxxxx~~ five workers, excluding apprentices above 16. It is also appliable to those firms which, though having more than five workers, have a particularly Artistic caracter and which result from the attached list amongst those "without limitation of number of workers.

6. The eventual betterings acquired after June 16th 1945 remain in force.

7. The present agreement has effect from July 16th 1945 and expires on Sept. 30th 1945.

8. The Artisans have a right to divide the arrears in six weekly rates from the date of signature of the present agreement, and in any case not after Sept. 30th.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

between the Chamber of Labor, represented by Mr. Eros DE FRANCESCHI, Amedeo MALACOLI and Angelo ACCIARONE, and the above Association, represented by the Commissioners Mr. Carlo BERNASCHI, Umberto CHIAPPINI, Nello CAMBI, Antonio DE FRANCESCO, Giovanni DESSANTI, assisted by the Artisan Emanuele DE MARCO and by Avv: Camillo DE ANGELIS, Director of the Association, the following agreement was signed:

1. For all Artisan Workers of the Prov. of Genoa a daily Contingency Indemnity is appointed, to be paid hourly and for the actual hours of work only, in the following measure:

£. 100 to all workers (men and women) above 18.
£. 70 " " " (" " ") below 18.

2. For apprentices, both men and women, up to 18, the free bargaining is permitted only for a period of six months. After said period to all apprentices will be paid - as Contingency Indemnity - a sum amounting to 50% of the actual pay received at present.

3. The Contingency Indemnity does not absorb the War Indemnity, which will continue to be paid with the regulations and in the measure now in force.

4. The Contingency Indemnity is not to be considered part of the wages.

5. The present agreement is appliable to all Artisan Firms which have not more than five workers, excluding apprehtices above 16. It is also appliable to those firms which, though having more than five workers, have a particularly Artistic carecter and which result from the attached list amongst those "without limitation of number of workers.

6. The eventual betterings acquired after June 16th 1945 remain in force.

7. The present agreement has effect from July 16th 1945 and expires on Sept. 30th 1945.

8. The Artisans have a right to divide the arrears in six weekly rates from the date of signature of the present agreement, and in any case not after Sept. 30th.

9. The present agreement does not condern hairdressers.

10. For employees depending on Artisan Firms, the contract for Industrial Employees remains in force.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

11. In any case of dispute regarding the present contract, a final decision will be taken by the competent Labor Organizations.

Read, approved and signed in Genoa, Aug. 27th 1915.

(Signed)

The Chamber of Labor

The Artisan Association.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Genova Tornata 27

L'anno 1945 ed allì 25 del mese di luglio in Genova, nella Sede della Unione degli Industriali della Provincia di Genova, si sono riuniti i lavoratori addetti alla industria conciaria con i Segretari della Camera del Lavoro e una Commissione di Industriali conciatori composta dai Sigg. Titolari delle seguenti Aziende : Conceria Garbarino, Conceria Sebastiano Bocciardo, Conceria Esperia, Conceria Fabbri, Conceria Nicolini, Conceria Burlando, Conceria Canarino, Conceria Sacco, Conceria Dfour, Conceria Cabella, Conceria Casaccia, Conceria Rivara, Conderia Lauro, Conceria S.A. M.P.I.C., presente l'Avv.Giovanni Puorari della detta Unione.

Esaminate le richieste dei Rappresentanti della Camera del Lavoro in merito alla situazione salariale degli operai addetti alle Concerie della provincia di Genova, le parti hanno concordato quanto segue :

1° - Viene fissata una indennità di contingenza da corrispondersi per tutti i giorni compresi i festivi nelle seguenti misure :
£. 100.= (cento) giornaliere a tutti gli operai (uomini e donne) superiori ai 18 anni
£. 70.= (settanta) giornaliere agli operai (uomini e donne) inferiori ai 18 anni.

2° - L'indennità di contingenza viene corrisposta in ogni caso ad eccezione dell'assenza ingiustificata nonchè delle sospensioni per punizioni non oppugnate dalle Commissioni Interne.

3° - In detta indennità non è compresa l'indennità di guerra che continuerà ad essere corrisposta nella misura e con le modalità in vigore.

4° - L'indennità di contingenza e la sua quota integrativa non costituiscono parte integrante della retribuzione a nessun effetto.
Tanto la detta indennità quanto la quota integrativa ~~xxxxxxxxxxxx~~ della medesima sono esenti da ogni contribuzione a scopo previdenziale, sociale ed assicurativo.

5° - Vengono garantiti i seguenti minimi di contingenza e retribuzione mensile :

Uomini

Operai specializzati, minimo mensile	£.	7500
Operai qualificati " "	"	7000
Operai comuni sopra i 18 anni	"	6500
" " fra i 16 ed i 18 anni	"	4500
" " sotto i 16 anni	"	3000
Manovali comuni sopra i 18 anni	"	6000
" " fra i 16 e i 18 anni	"	4000
" " sotto i 16 anni	"	3000

Donne

1^ categoria, minimo mensile	£.	5500
2^ " sopra i 18 anni	"	5000
dai 16 ai 18 anni	"	4000

1366

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

bella, Conceria Casaccia, Conceria Rivara, Conceria Lauro, Conceria S.A. M.P.I.C., presente l'Avv.Giovanni Puorari della detta Unione.

Esaminate le richieste dei Rappresentanti della Camera del Lavoro in merito alla situazione salariale degli operai addetti alle Concerie della provincia di Genova, le parti hanno concordato quanto segue :

1° - Viene fissata una indennità di contingenza da corrispondersi per tutti i giorni compresi i festivi nelle seguenti misure :
£. 100.= (cento) giornaliere a tutti gli operai (uomini e donne) superiori ai 18 anni
£. 70.= (settanta) giornaliere agli operai (uomini e donne) inferiori ai 18 anni.

2° - L'indennità di contingenza viene corrisposta in ogni caso ad eccezione dell'assenza ingiustificata nonchè delle sospensioni per punizioni non oppugnate dalle Commissioni Interne.

3° - In detta indennità non è compresa l'indennità di guerra che continuerà ad essere corrisposta nella misura e con le modalità in vigore.

4° - L'indennità di contingenza e la sua quota integrativa non costituiscono parte integrante della retribuzione a nessun effetto.
Tanto la detta indennità quanto la quota integrativa ~~xxxxxxxxxxxx~~ della medesima sono esenti da ogni contribuzione a scopo previdenziale, sociale ed assicurativo.

5° - Vengono garantiti i seguenti minimi di contingenza e retribuzione mensile :

Uomini

Operai specializzati, minimo mensile	£. 7500
Operai qualificati " "	" 7000
Operai comuni sopra i 18 anni	" 6500
" " fra i 16 ed i 18 anni	" 4500
" " sotto i 16 anni	" 3000
Manovali comuni sopra i 18 anni	" 6000
" " fra i 16 e i 18 anni	" 4000
" " sotto i 16 anni	" 3000

Donne

1^ categoria, minimo mensile	£. 5500
2^ " sopra i 18 anni	" 5000
dai 16 ai 18 anni	" 4000
3^ categoria sopra i 18 anni	" 4500
3^ " dai 16 ai 18 anni	" 3500
sotto i 16 anni	" 3000
Apprendisti di 1^ assunzione fra i 16 e i 18 anni, minimo mensile	£. 4000
sotto i 16 anni	" 3000

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Donne apprendiste dai 16 ai 18 anni	£. 3500
sotto i 16 anni	" 3000

Operai addetti a servizi discontinui

Uomini	
Raggruppamento A, minimo mensile	£. 6500
Raggruppamento B, sopra i 18 anni	" 6000
fra i 16 e i 18 anni	" 4000
sotto i 16 anni	" 3000
Donne	
Raggruppamento C	£. 5500
Raggruppamento D	" 5000

6° - I suddetti minimi comprendono i seguenti elementi :

guadagno mensile sulla base attuale riferita a 48 ore settimanali; indennità di guerra; indennità di contingenza.
Ove con tali elementi non si raggiungano i minimi stabiliti per ogni categoria, verrà corrisposta una quota integrativa dell'indennità di contingenza fino al raggiungimento del minimo stesso.

Il minimo mensile così garantito non modifica in nessun caso le clausole contrattuali riferentisi all'orario di lavoro ed alle maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo e notturno, ecc. nel senso che devono essere corrisposte le relative percentuali di maggiorazione da pagarsi quindi oltre i minimi suddetti.

Si confermano comunque le migliori condizioni di fatto esistenti od acquisite dai lavoratori, e quindi tutte le indennità speciali, di trasferta e di qualunque genere rimangono in vigore oltre il minimo stabilito.

7° - Nei casi di assenza ingiustificata ed di assenza per sospensioni per punizioni, i minimi sopra detti vengono diminuiti, per ogni giornata intera di assenza :
dell'ammontare dell'indennità giornaliera di contingenza e di guerra, nonchè di un 26° della differenza tra il minimo stabilito e l'importo costituito dalle indennità mensili di contingenza e di guerra.

Esempio : per l'operaio specializzato, per ogni giornata di assenza di cui trattasi il minimo mensile di Lit.7500.= verrà diminuito di L. 273.= e cioè :

$$100 + 20 + \frac{7500 - (3000 + 520)}{26} = 273.$$

formula nella quale :

100 rappresenta l'indennità giornaliera di contingenza;
20 rappresenta l'indennità giornaliera di guerra;

1565

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Donne

Raggruppamento C £. 5500
Raggruppamento D " 5000

6° - I suddetti minimi comprendono i seguenti elementi :

guadagno mensile sulla base attuale riferita a 48 ore settimanali; indennità di guerra; indennità di contingenza.
Ove con tali elementi non si raggiungano i minimi stabiliti per ogni categoria, verrà corrisposta una quota integrativa dell'indennità di contingenza fino al raggiungimento del minimo stesso.

Il minimo mensile così garantito non modifica in nessun caso le clausole contrattuali riferentisi all'orario di lavoro ed alle maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo e notturno, ecc. nel senso che devono essere corrisposte le relative percentuali di maggiorazione da pagarsi quindi oltre i minimi suddetti.

Si confermano comunque le migliori condizioni di fatto esistenti od acquisite dai lavoratori, e quindi tutte le indennità speciali, di trasferta e di qualunque genere rimangono in vigore oltre il minimo stabilito.

7° - Nei casi di assenza ingiustificata ed di assenza per sospensioni per punizioni, i minimi sopra detti vengono diminuiti, per ogni giornata intera di assenza :
dell'ammontare dell'indennità giornaliera di contingenza e di guerra, nonchè di un 26° della differenza tra il minimo stabilito e l'importo costituito dalle indennità mensili di contingenza e di guerra.

Esempio : per l'operaio specializzato, per o ni giornata di assenza di cui trattasi il minimo mensile di Lit.7500.= verrà diminuito di L. 273.= e cioè :

$$100 + 20 + \frac{7500 - (3000 + 520)}{26} = 273.$$

formula nella quale :

100 rappresenta l'indennità giornaliera di contingenza;
20 rappresenta l'indennità giornaliera di guerra;
7500 rappresenta il minimo mensile garantito
3000 rappresenta l'indennità mensile di guerra
520 rappresenta l'indennità mensile di guerra
26 rappresenta i giorni lavorativi del mese.

8° - La stessa formule si applicherà per determinare l'ammontare da detrarre eventualmente dai minimi per ogni giornata lavorativa in meno, mentre per ogni giornata festiva eventualmente da detrarre.
./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

il minimo verrà ridotto dell'ammontare giornaliero dell'indennità di contingenza.

9° - Il giorno in cui si dovrà abolire o ridurre in modo sensibile la indennità di contingenza ora stabilita le parti si, impegnano a concordare preventivamente paghe, cottimi e premi.

10° - Il presente accordo ha decorrenza dal 16 giugno 1945 ed avrà validità fino al 30 settembre p.v.

Complemento

Resta convenuto che in via transazionale le ditte corrisponderanno a forfait la somma di L. 500.= ad ogni persona e con ciò si intende che con la decorrenza dal 15 giugno u.s. vengono a cessare quelle corresponsioni già praticate dalle ditte in considerazione delle condizioni di emergenza (corresponsioni o sovvenzioni straordinarie).

REGOLAMENTO OPERAI SOSPESI O LAVORANTI AD ORARIO RIDOTTO

Agli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto, per le ore lavorate in meno delle 208 ore mensili (48 ore settimanali) sarà corrisposto :

a) il 75% della paga globale percepita, intendendosi per paga globale la paga di fatto con la media di cottimo percepito nelle ore lavorate nel mese precedente a quello a cui si riferisce il conteggio.

b) L'indennità di guerra secondo le disposizioni correnti.

c) Il 75% dell'indennità di contingenza. Per questa, le domeniche e feste cadenti nel periodo lavorativo, saranno computate al 100%, mentre quelle cadenti nel periodo di sospensione saranno calcolate al 75%.

I minimi garantiti per gli operai sospesi e ad orario ridotto verranno determinati in base alle formula seguente :

$$\left(\frac{M}{208} \times O\right) + \left(\frac{M}{208} \times 0{,}75 \times o\right) = \text{n.r. della quale}$$

M è il minimo di categoria
O è il numero delle ore lavorate
o è il numero delle ore non lavorate
nr è il minimo ridotto.

- - 1564

11° - Il presente accordo obbliga le concerie sottoscritte e quelle che vi aderiranno successivamente.

Letto, approvato e sottoscritto.

25 luglio 1945

p.BA CAMERA DEL LAVORO
segue firma

p. LA COMMISSIONE DEGLI INDUSTRIALI
seguono firme

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

10° - Il presente accordo ha decorrenza dal 16 giugno 1945 ed avrà validità fino al 30 settembre p.v.

Complemento

Resta convenuto che in via transazionale le ditte corrisponderanno a forfait la somma di L. 500.= ad ogni persona e con ciò si intende che con la decorrenza dal 15 giugno u.s. vengono a cessare quelle corresponsioni già praticate dalle ditte in considerazione delle condizioni di emergenza (corresponsioni o sovvenzioni straordinarie).

REGOLAMENTO OPERAI SOSPESI O LAVORANTI AD ORARIO RIDOTTO

Agli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto, per le ore lavorate in meno delle 208 ore mensili (48 ore settimanali) sarà corrisposto :

a) il 75% della paga globale percepita, intendendosi per paga globale la paga di fatto con la media di cottimo percepito nelle ore lavorate nel mese precedente a quelle a cui si riferisce il conteggio.

b) L'indennità di guerra secondo le disposizioni correnti.

c) Il 75% dell'indennità di contingenza. Per questa, le domeniche e feste cadenti nel periodo lavorativo, saranno computate al 100%, mentre quelle cadenti nel periodo di sospensione saranno calcolate al 75%.

I minimi garantiti per gli operai sospesi e ad orario ridotto verranno determinati in base alle formula seguente :

$$\left(\frac{M}{208} \times O\right) + \left(\frac{M}{208} \times 0{,}75 \times o\right) = \text{n.r. della quale}$$

M è il minimo di categoria
O è il numero delle ore lavorate
o è il numero delle ore non lavorate
nr è il minimo ridotto.

- - 1564

11° - Il presente accordo obbliga le concerie sottoscritte e quelle che vi aderiranno successivamente.

Letto, approvato e sottoscritto.

25 luglio 1945

p.BA CAMERA DEL LAVORO
segue firma

p. LA COMMISSIONE DEGLI INDUSTRIALI
seguono firme

p. L'UNIONE DEGLI INDUSTRIALI
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
(Avv.Giovanni Puerari)
F.to illegg.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

On the 25th of July 1945 in Genoa, in the Office of the Industrials' Union for the Prov. of Genoa a meeting was held between the workers of the laether tanning Industry with the Secretaries of the F Chamber of Labor and a Committee of Industrials composed of the proprietors of the following firms: Concieria Garbarino; Conceria Sebastiano Bocciardo; Conceria Esperia; Conceria Fabbri; Conceria Niccolini; Conceria Burlando; Conceria Casarini; Conceria Sacco; Conceria Dufour; Conceria Cabella; Conceria Casaccia; Conceria Rivara; Conceria Lauro; Conceria S.A.M.P.I.C.; with the help of Avv. Giovanni Puerari of the above Union.

Having examined the requests of the Chamber of Labor concerning the wage situation of the leather tanners in the Prov. of Genoa, the parties concerned agreed upon the following:

1. A Contingency Indemnity is appointed, to be paid every day including holidays in the following measure:

£. 100 to all workers (men and women) above 18 yrs. of age;
£. 70 " " " " " " below 18 " " ".

2. The Contingency Indemnity is to be paid in all cases except in case of unauthorized absence and of suspension for punishment not opposet to by the Internal Committee.

3. Said Indemnity does not absorb the War Indemnity, which will continue to be paid in the measure and with the regulations now in force.

4. The Contingency Indemnity and the Integrative share are to no effect part of the wages. Both the Indemnity and it's Integrative share are not liable to previdential, social or insurance contributions.

5. The following minimum monthly wages are guaranteed:

MEN

Skilled workers	£. 7.500
Qualified workers	£. 7.000
Common workers above 18	£. 6.500
" " 16/18	£. 4.500
" " under 16	£. 3.000
" laborers above 18	£. 6.000
" " 16/18	£. 4.000
" " under 16	£. 3.000

WOMEN

1st class	£. 5.500
2nd " above 18	£. 5.000
" " 16/18	£. 4.000

1563

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ceria Burlando; Conceria Caterina; Conceria Sacco; Conceria Bruzzi; Conceria Cabella; Conceria Casaccia; Conceria Rivara; Conceria Lauro; Conceria S.A.M.P.I.C.; with the help of Avv. Giovanni Puerari of the above Union.

Having examined the requests of the Chamber of Labor concerning the wage situation of the leather tanners in the Prov. of Genoa, the parties concerned agreed upon the following:

1. A Contingency Indemnity is appointed, to be paid every day including holidays in the following measure:

£. 100 to all workers (men and women) above 18 yrs. of age;
£. 70 " " " " " " below 18 " " ".

2. The Contingency Indemnity is to be paid in all cases except in case of unauthorized absence and of suspension for punishment not opposet to by the Internal Committee.

3. Said Indemnity does not absorb the War Indemnity, which will continue to be paid in the measure and with the regulations now in force.

4. The Contingency Indemnity and the Integrative share are to no effect part of the wages. Both the Indemnity and it's Integrative share are not liable to previdential, social or insurance contributions.

5. The following minimum monthly wages are guaranteed:

MEN

Skilled workers	£. 7.500
Qualified workers	£. 7.000
Common workers above 18	£. 6.500
" " 16/18	£. 4.500
" " under 16	£. 3.000
" laborers above 18	£. 6.000
" " 16/18	£. 4.000
" " under 16	£. 3.000

WOMEN

1st class	£. 5.500
2nd " above 18	£. 5.000
" " 16/18	£. 4.000
3rd " above 18	£. 4.500
" " 16/18	£. 3.500
All classes - under 16	£. 3.000

1563

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Apprentices (men) 16/18yrs.....£. 4.000
" " under 16.....£. 3.000
" (women) 16/18 yrs.....£. 3.500
" " under 16.....£. 3.000

Discontinuous workers

Men

Group A.....£. 6.500
Group B. - above 18.....£. 5.000
" B. - 16/18.....£. 4.000
" B. - under 16.....£. 3.000

Women

Group C.....£. 5.500
Group D.....£. 5.000

6. The above minimums include the following elements:
Monthly wages on the present basis of 48 hrs. a week;
War Indemnity;
Contingency Indemnity.

Should the appointed minimums not be reached with the above elements, an Integrative share of ~~xhx~~ the Contingency Indemnity will be paid up to the minimums themselves.

The monthly minimum so guaranteed does not alter in any case the contractual clauses referring to hours of work and to the bonuses for overtime, holiday and night work, which must be paid above said minimums.

In any case the bettering conditions existing or acquired by the workers, such as all special ~~xxx~~ transfer indemnities, etc., remain in force above the minimums appointed.

7. In case of unauthorized leave or punishment suspension, the above minimums will be reduced, for each whole day of absence, of the amount of the dayly War and Contingency Indemnity plus 1/26 of the difference between the monthly minimum and the monthly War and Contingency Indemnities.

E.g. For a skilled worker, for each day of absence, the monthly minimum of £. 7.500 will be reduced of £. 275 thus:

$$100 + 20 + \frac{7500 - (3000 + 520)}{26} = 275$$

where:
100 = daily Cont. Ind.
20 = " War "
7500 = monthly minimum
3000 = " Cont. Ind.
520 = " War "
26 = working days in month.

-- 1562

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Group A.....£. 6.500
Group B. - above 18.....£. 6.000
" B. - 16/18 .....£. 4.000
" B. - under 16.....£. 3.000

Women

Group C.....£. 5.500
Group B.....£. 5.000

6. The above minimums include the following elements:
Monthly wages on the present basis of 48 hrs. a week;
War Indemnity;
Contingency Indemnity.

Should the appointed minimums not be reached with the above elements, an Integrative share of ~~the~~ the Contingency Indemnity will be paid up to the minimums themselves.

The monthly minimum so guaranteed does not alter in any case the contractual clauses referring to hours of work and to the bonuses for overtime, holiday and night work, which must be paid above said minimums.

In any case the bettering conditions existing or acquired by the workers, such as all special ~~rank~~ transfer indemnities, etc., remain in force above the minimums appointed.

7. In case of unauthorized leave or punishment suspension, the above minimums will be reduced, for each whole day of absence, of the amount of the dayly War and Contingency Indemnity plus 1/26 of the difference between the monthly minimum and the monthly War and Contingency Indemnities.

E.g. For a skilled worker, for each day of absence, the monthly minimum of £. 7.500 will be reduced of £. 273 thus:

$$100 + 20 + \frac{7500 - (3000 + 520)}{26} = 273$$

where:
100 = dayly Cont. Ind.
20 = " War "
7500 = monthly minimum
3000 = " Cont. Ind.
520 = " War "
26 = working days in month.

8. The same formula will be applied to compute the amount eventually to be detracted for every day worked lass than 26, while for every holiday eventally to be detracted the minimum will be reduced of the

1562

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 775021

daily amount of the Contingency Indemnity.

9. Should the Contingency Indemnity be abolished or considerably reduced, the parties concerned pledge themselves to concord wages, bonuses and 'cottimi'.

10. The present agreement has effect from June 16th and will remain in force till Sept. 30th 1945.

It has been decided that the firms grant, as a compromise, the sum of £. 500 to every dependant, and with such bonus all advances granted by the firms in consideration of the particular situation (special bonuses) will cease on June 15th.

REGULATIONS FOR SUSPENDED OR UNDERTIME WORKERS

To suspended or undertime workers, for the hours not worked up to 208 a month (48 a week) the following will be paid:

A. 75% of the lump sum received, meaning 75% of the actual pay received with the 'media di cottimo' for the hours worked in the month preceding the one for which the computation is made;
B. The War Indemnity, according to the present regulations;
C. 75% of the Contingency Indemnity. In case of holidays, those that come within the working period are to be counted 100%, while those that come within the suspension period are to be counted 75%.

The minimums guaranteed for suspended and undertime workers are to be computed with the following formula:

$$\left(\frac{M}{208} \times H\right) + \left(\frac{M}{208} \times 0{,}75 \times h\right) = rm.$$

156i

where:
M = Minimum appointed
H = Hours worked
h = " not worked
rm = Reduced minimum.

The present agreement pledges the undersigned firms and those who will successively join up.

Read, approved and signed in Genoa, July 25th 1945.

(Signed)

The Chamber of Labor

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

10. The present agreement has effect from June 16th and will remain in force till Sept. 30th 1945.

It has been decided that the firms grant, as a compromise, the sum of £. 500 to every dependant, and with such bonus all advances granted by the firms in consideration of the particular situation (special bonuses) will cease on June 15th.

REGULATIONS FOR SUSPENDED OR UNDERTIME WORKERS

To suspended or undertime workers, for the hours not worked up to 208 a month (48 a week) the following will be paid:

A. 75% of the lump sum received, meaning 75% of the actual pay received with the 'media di cottimo' for the hours worked in the month preceding the one for which the computation is made;
B. The War Indemnity, according to the present regulations;
C. 75% of the Contingency Indemnity. In case of holidays, those that come within the working period are to be counted 100%, while those that come within the suspension period are to be counted 75%.

The minimums guaranteed for suspended and undertime workers are to be computed with the following formula:

$$\left(\frac{M}{208} \times H\right) + \left(\frac{M}{208} \times 0{,}75 \times h\right) = rm.$$

156i

where:
M = Minimum appointed
H = Hours worked
h = " not worked
rm = Reduced minimum.

The present agreement pledges the undersigned firms and those who will successively join up.

Read, approved and signed in Genoa, July 25th 1945.

(Signed)

The Chamber of Labor

Avv. Giovanni Puerari
(for the Ind. Union)

The Employers' Committee.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

26

L'anno 1945, addì 8 del mese di agosto, in Genova, nella sede dell'Unione Industriali della Provincia di Genova, si sono riuniti :

- la S.A. "ENTE BACINI" in persona del Rag.Vincenzo Centore, assistito dal Sig.Cap. Angelo Ansaldo e dal Rag.Giovanni Salvi;
- la COMMISSIONE INTERNA del personale di tale Società, in persona dei sig. Luca Gnecco, Giovanni Delogu, Aurelio Piccone ed Aldo Maghenzani;
- la Rappresentanza dell'UNIONE INDUSTRIALI, in persona del Sig.Avv.Giovanni Puerari, assistito dal sig.dott.Cesare Stagnaro;
- la Rappresentanza della CAMERA DEL LAVORO, in persona del sig.Dario Venegoni, assistito dal sig.Roberto Penasso;

i quali, a seguito della disdetta data dalla Commissione Interna a nome dei Lavoratori al Contratto collettivo di lavoro in data 9 maggio 1938, che regolava i rapporti tra la S.A."ENTE BACINI" ed i lavoratori stessi, hanno convenuto di rinnovare tale contratto, modificandolo secondo il testo seguente

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLA S.A."ENTE BACINI" DI GENOVA

ART. 1°

Assunzione

all'atto dell'ammissione, l'operaio deve presentarsi munito dei seguenti documenti :

1560

a) - libretto di lavoro;
b) - carta di identità;
c) - libretto e tessere delle Assicurazioni Sociali, ove ne sia già provvisto e certificati di lavoro delle eventuali occupazioni antecedenti a quelle risultanti dalle registrazioni del Libretto di lavoro.

Potrà essere richiesta all'operaio la presentazione del certificato penale in data non anteriore a tre mesi.

L'operaio dovrà pure dichiarare la sua residenza e dovrà segnalare all'Ufficio Personale i successivi mutamenti.

Prima dell'assunzione al lavoro, l'operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico fiduciario dell'Azienda.

ART. 2°

Periodo di prova

L'assunzione al lavoro di ogni operaio è sempre fatta per un periodo di prova che potrà protrarsi fino ad una settimana o, di comune accordo, fino a due settimane.

Durante tale periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere chiesta da ambo le parti in qualsiasi momento, senza preavviso e senza far luogo alla corresponsione di alcuna indennità.

Sarà dovuto il pagamento da parte della Ditta della retribuzione, relativa alle ore di lavoro effettivamente prestate, nella misura di cui all'art.20.

Ultimato il periodo di prova, l'anzianità del lavoratore che rimane in servizio oltre il detto periodo, decorrerà dal primo giorno di assunzione a tutti gli effetti del presente Contratto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

- la COMMISSIONE INTERNA del personale di tale Società, in persona dei Sigg.
Luca Gnecco, Giovanni Delogu, Aurelio Piccone ed Aldo Maghenzani;
- la Rappresentanza dell'UNIONE INDUSTRIALI, in persona del Sig.Avv.Giovanni Fuenari, assisiito dai sig.dott.Cesare Stagnaro;
- la Rappresentanza della CAMERA DEL LAVORO, in persona del sig.Dario Venegoni, assistito dal sig.Roberto Penasso;

i quali, a seguito della disdetta data dalla Commissione Interna a nome dei Lavoratori al Contratto collettivo di lavoro in data 9 maggio 1936, che regolava i rapporti tra la S.A."ENTE BACINI" ed i lavoratori stessi, hanno convenuto di rinnovare tale contratto, modificandolo secondo il testo seguente

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALLA S.A."ENTE BACINI" DI GENOVA

ART. 1°

Assunzione
all'atto dell'ammissione, l'operaio deve presentarsi munito dei seguenti documenti :
a) - libretto di lavoro;
b) - carta di identità;
c) - libretto e tessere delle Assicurazioni Sociali, ove ne sia già provvisto e certificati di lavoro delle eventuali occupazioni antecedenti a quelle risultanti dalle registrazioni del Libretto di lavoro.
Potrà essere richiesta all'operaio la presentazione del certificato penale in data non anteriore a tre mesi.
L'operaio dovrà pure dichiarare la sua residenza e dovrà segnalare all'Ufficio Personale i successivi mutamenti.
Prima dell'assunzione al lavoro, l'operaio potrà essere sottoposto a visita medica da parte del medico fiduciario dell'Azienda.

1560

ART. 2°

Periodo di prova
L'assunzione al lavoro di ogni operaio è sempre fatta per un periodo di prova che potrà protrarsi fino ad una settimana o, di comune accordo, fino a due settimane.
Durante tale periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere chiesta da ambo le parti in qualsiasi momento, senza preavviso e senza far luogo alla corresponsione di alcuna indennità.
Sarà dovuto il pagamento da parte della Ditta della retribuzione, relativa alle ore di lavoro effettivamente prestate, nella misura di cui all'art.20.
Ultimato il periodo di prova, l'anzianità del lavoratore che rimane in servizio oltre il detto periodo, decorrerà dal primo giorno di assunzione a tutti gli effetti del presente Contratto.

ART. 3°

Orario di lavoro
La durata normale di lavoro non può superare le 8 ore giornaliere (48 ore settimanali), tenendo conto di quanto stabilito dal Regolamento Consortile per l'esercizio dei Bacini.
L'Azienda avrà inoltre facoltà di effettuare degli spostamenti nei turni di servizio in casi di particolari contingenze dovute ad operazioni di navi in Bacino.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Qualora il lavoro si svolgesse mediante regolari turni, l'Azienda, nel fissare l'orario di questi, dovrà tener presente che al personale spetta, durante le 24 ore, un periodo di riposo e di libertà non inferiore a 10 ore consecutive.
L'azienda provvederà, in tempo utile, alla affissione nei locali frequentati dai lavoratori della Tabelle dell'orario dei turni stabiliti.

ART. 4°

Lavoro straordinario, notturno e festivo

Il lavoro straordinario, festivo e notturno deve essere compensato con le seguenti maggiorazioni, da applicarsi sulla paga effettiva di ciascun operaio:
a) Lavoro straordinario compiuto in giorni feriali: maggiorazione del 25%.
Qualora al termine dell'orario antimeridiano il personale venga trattenuto per un tempo non superiore ai 15 minuti, non avrà luogo la corresponsione di compenso per lavoro straordinario e l'inizio dell'orario pomeridiano di lavoro verrà ritardato per un tempo corrispondente.
Qualora il personale venga trattenuto oltre i 15 minuti, si farà luogo alla corresponsione di 1 ora di compenso per lavoro straordinario.
b) Lavoro compiuto in giorni considerati festivi o destinati al riposo compensativo: maggiorazione del 50%.
c) Lavoro notturno non compreso nei turni avvicendati: maggiorazione del 25%
d) Lavoro notturno compreso in turni avvicendati: maggiorazione del 15%
e) Lavoro straordinario compiuto in giorni festivi (e cioè in ore non comprese nell'orario normale): maggiorazione del 75%. - - 1559
Per le ore notturne si intendono quelle correnti tra le ore 20 e le ore 6.
Le percentuali di maggiorazione sopra indicate non sono tra loro cumulabili ad eccezione di quella relativa al lavoro straordinario compiuto in ore notturne, che si somma a quella stabilita per il lavoro notturno, e ciò sia nei casi di turni avvicendati che in quello di turni non avvicendati.
Nessun lavoratore potrà rifiutarsi di eseguire il lavoro straordinario, festivo e notturno, salvo giustificati motivi individuali di impedimento, debitamente preavvertiti.
Il lavoratore, chiamato in giornata domenicale, che si presenti regolarmente al lavoro e che per ragioni indipendenti dalla sua volontà, o per cause di forza maggiore, o dipendenti dalle navi o comunque attestate dalle Autorità, come ad esempio: alluvioni, nevicate, mancanza di corrente, mancata ammissione delle navi, ecc., sia costretto a rimanere inoperoso, avrà diritto al seguente trattamento:
- se la nave non verrà immessa in Bacino: mezza giornata di paga con maggiorazione festiva;
- se la nave verra immessa in Bacino : l'intera giornata con maggiorazione festiva.

ART. 5°

Sospensioni ed interruzioni di lavoro

In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i quindici giorni, l'operaio potrà chiedere il suo licenziamento con diritto, oltre al godimento delle fe-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il lavoro straordinario,festivo e notturno deve essere compensato con le seguenti maggiorazioni, da applicarsi sulla paga effettiva di ciascun operaio:

a) Lavoro straordinario compiuto in giorni feriali: maggiorazione del 25%.
Qualora al termine dell'orario antimeridiano il personale venga trattenuto per un tempo non superiore ai 15 minuti,non avrà luogo la corresponsione di compenso per lavoro straordinario e l'inizio dell'orario pomeridiano di lavoro verrà ritardato per un tempo corrispondente.
Qualora il personale venga trattenuto oltre i 15 minuti,si farà luogo alla corresponsione di 1 ora di compenso per lavoro straordinario.

b) Lavoro compiuto in giorni considerati festivi o destinati al riposo compensativo: maggiorazione del 50%.

c) Lavoro notturno non compreso nei turni avvicendati:maggiorazione del 25%

d) Lavoro notturno compreso in turni avvicendati: maggiorazione del 15%

e) Lavoro straordinario compiuto in giorni festivi (e cioè in ore non comprese nell'orario normale): maggiorazione del 75%. - 1559

Per le ore notturne si intendono quelle correnti tra le ore 20 e le ore 4.

Le percentuali di maggiorazione sopra indicate non sono tra loro cumulabili ad eccezione di quella relativa al lavoro straordinario compiuto in ore notturne,che si somma a quella stabilita per il lavoro notturno,e ciò sia nei casi di turni avvicendati che in quello di turni non avvicendati.

Nessun lavoratore potrà rifiutarsi di eseguire il lavoro straordinario,festivo e notturno,salvo giustificati motivi individuali di impedimento, debitamente preavvertiti.

Il lavoratore, chiamato in giornata domenicale,che si presenti regolarmente al lavoro e che per ragioni indipendenti dalla sua volontà,o per cause di forza maggiore,o dipendenti dalle navi o comunque attestate dalle Autorità, come ad esempio: alluvioni,nevicate,mancanza di corrente,mancata ammissione delle navi,ecc.,sia costretto a rimanere inoperoso,avrà diritto al seguente trattamento:

- se la nave non verrà immessa in Bacino: mezza giornata di paga con maggiorazione festiva;
- se la nave verra immessa in Bacino : l'intera giornata con maggiorazione festiva.

ART. 5°

Sospensioni ed interruzioni di lavoro

In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i quindici giorni,l'operaio potrà chiedere il suo licenziamento con diritto,oltre al godimento delle ferie maturate,al preavviso ed alla corresponsione della indennità di licenziamento.

ART. 6°

Giorni festivi

Sono considerati giorni festivi tutte le domeniche e quelli riconosciuti tali dallo stato agli effetti civili,nonchè la data del Santo Patrono della Città. ./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Per la retribuzione delle giornate di festività nazionale verranno applicate le norme e gli accordi vigenti.

ART. 7°

Paghe

Il pagamento delle mercedi sarà fatto settimanalmente, ogni due settimane oppure ogni quindicina, secondo la consuetudine dell'Azienda.
All'atto del pagamento, verrà consegnato all'operaio un Prospetto o Busta contenente l'indicazione dei singoli elementi che compongono la paga e le relative trattenute, comprese quelle eventuali relative a risarcimento di danni comunque arrecati all'Azienda.
La paga verrà corrisposta in modo che presso l'Azienda rimanga sempre l'importo di 8 giornate a garanzia degli obblighi assunti dall'operaio verso l'Azienda stessa secondo il presente Contratto collettivo.
Non saranno accettati reclami sulla rispondenza della somma pagata a quella indicata sulla Busta o Prospetto, nonchè sulla qualità della moneta, se non all'atto del pagamento.

ART. 8°

Punizioni

Qualsiasi infrazione al presente contratto verrà punita a seconda della gravità della mancanza.
Le punizioni possono essere le seguenti:
a) Multa (al massimo 4 ore di paga normale)
b) Sospensione dal lavoro (massimo 2 giorni)
c) Licenziamento (ai sensi degli art.10 e 11)
L'importo delle multe sarà devoluto alle Casse Mutue Malattia, alle quali il Personale è iscritto.

ART. 9°

Multe e sospensioni

Quando il lavoratore si renda colpevole di una delle mancanze sottoindicate in appresso, la Direzione gli applicherà, a suo giudizio, una multa od una sospensione dal lavoro :
a) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo (qualora non ricorranno gli estremi per più gravi sanzioni) ;
b) esecuzione imperfetta o soverchiamento lenta del lavoro ;
c) guasti, anche dovuti a disattenzione, ai materiali e macchinari esistenti nella Zona dei Bacini ;
d) introduzione di bevande alcooliche nella Zona dei Bacini ;
e) stato di ubriachezza;
f) Ritardo o sospensione nell'inizio o nella esecuzione del lavoro, senza giustificato motivo;
g) trasgressioni in genere all'osservanza del presente Contratto Collettivo, od azioni che rechino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza degli impianti;
h) effettuazione di collette e sottoscrizioni, eccettuate quelle aventi scopo di beneficenza, semprechè previamente autorizzate dalla Direzione.

1558

ART. 10°

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

relative trattenute, comprese quelle eventuali relative a risarcimento di danni comunque arrecati all'Azienda.
La paga verrà corrisposta in modo che presso l'Azienda rimanga sempre l'importo di 8 giornate a garanzia degli obblighi assunti dall'operaio verso l'Azienda stessa secondo il presente Contratto collettivo.
Non saranno accettati reclami sulla rispondenza della somma pagata a quella indicata sulla Busta o Prospetto, nonchè sulla qualità della moneta, se non all'atto del pagamento.

ART. 8°

Punizioni

Qualsiasi infrazione al presente contratto verrà punita a seconda della gravità della mancanza.
Le punizioni possono essere le seguenti:
a) Multa (al massimo 4 ore di paga normale)
b) Sospensione dal lavoro (massimo 2 giorni)
c) Licenziamento (ai sensi degli art.10 e 11)
L'importo delle multe sarà devoluto alle Casse Mutue Malattia, alle quali il Personale è iscritto.

ART. 9°

Multe e sospensioni

1552

Quando il lavoratore si renda colpevole di una delle mancanze indicate in appresso, la Direzione gli applicherà, a suo giudizio, una multa od una sospensione dal lavoro :
a) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo (qualora non ricorranno gli estremi per più gravi sanzioni) ;
b) esecuzione imperfetta o soverchiamente lenta del lavoro ;
c) guasti, anche dovuti a disattenzione, ai materiali e macchinari esistenti nella Zona dei Bacini ;
d) introduzione di bevande alcooliche nella Zona dei Bacini ;
e) stato di ubriachezza;
f) Ritardo o sospensione nell'inizio o nella esecuzione del lavoro, senza giustificato motivo;
g) trasgressioni in genere all'osservanza del presente Contratto Collettivo, od azioni che rechino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza degli impianti;
h) effettuazione di collette e sottoscrizioni, eccettuate quelle aventi scopi di beneficenza, semprechè previamente autorizzate dalla Direzione.

ART. IO°

Licenziamento per punizione

Saranno licenziati con immediata cessazione dal lavoro e dalla paga, senza preavviso nè indennità, gli operai colpevoli di :
a) insubordinazione;
b) furto o danneggiamento volontario al materiale dell'Azienda;
c) risse nell'interno della Zona Bacini
d) trafugamento di schizzi o di disegni di macchine, di utensili o di altri oggetti;

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

e) costruzione di oggetti per proprio uso o per uso di terzi;
f) recidiva di qualunque delle colpe contemplate nell'art.9, quando già sia intervenuta la sospensione negli ultimi 12 mesi;
g) abbandono ingiustificato del posto di lavoro, suscettibile di produrre gravi conseguenze.

ART. 11°

Assenze

Tutte le assenze, incluse quelle dovute a malattia, debbono essere giustificate, entro il primo giorno successivo a quello dell'inizio della assenza, salvo casi di impossibilità.

L'assenza ingiustificata verrà punita con una multa non superiore al 2% del salario che l'operaio avrebbe percepito se avesse prestato servizio.

Potrà essere licenziato senza preavviso nè eventuale indennità l'operaio che sia rimasto assente ingiustificato per tre giorni di seguito, o per tre volte in un anno, in giorni seguenti ai festivi.

ART. 12°

Malattie ed infortuni

In caso di malattia l'operaio avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di 5 mesi, senza interruzione nel decorso dell'anzianità.

Trascorso tale periodo, ove la ditta licenzi l'operaio, o la malattia permetta allo stesso di riprendere il lavoro, si addiverà alla corresponsione di un compenso pari alla indennità di licenziamento di cui all'art. 18.

La ditta avrà facoltà di far accertare la malattia da un medico di sua fiducia.

Qualora l'operaio diventa invalido (al cui fine il compimento del 60° anno di età costituisce presunzione di invalidità), il rapporto di lavoro sarà risolto e l'operaio avrà diritto alla indennità di licenziamento di cui all'art.18.

In caso di infortunio sul lavoro, anche leggero, l'operaio colpito dovrà avvertire immediatamente il proprio capo, il quale lo invierà all'infermeria anche allo scopo di procurare alla direzione gli elementi necessari per la compilazione della eventuale denuncia.

ART. 13°

1557

Trasferte

All'operaio comandato fuori sede, oltre al rimborso dell'importo del viaggio e di altre eventuali spese sostenute per conto dell'azienda, verrà corrisposta una indennità di trasferta che non potrà essere inferiore a Lit.80.= giornaliere.

ART. 14°

Ferie

Agli operai che abbiano un anno di anzianità ininterrotta presso la ditta saranno concessi 6 giorni (48 ore lavorative) di ferie retribuite.

L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze del lavoro, di

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tutte le assenze, incluse quelle dovute a malattia, debbono essere giustificate, entro il primo giorno successivo a quello dell'inizio della assenza, salvo casi di impossibilità.

L'assenza ingiustificata verrà punita con una multa non superiore al 2% del salario che l'operaio avrebbe percepito se avesse prestato servizio.

Potrà essere licenziato senza preavviso nè eventuale indennità l'operaio che sia rimasto assente ingiustificato per tre giorni di seguito, o per tre volte in un anno, in giorni seguenti ai festivi.

ART. 12°

Malattie ed infortuni

In caso di malattia l'operaio avrà diritto alla conservazione del posto per un periodo di 5 mesi, senza interruzione nel decorso dell'anzianità.

Trascorso tale periodo, ove la ditta licenzi l'operaio, o la malattia permetta allo stesso di riprendere il lavoro, si addiverrà alla corresponsione di un compenso pari alla indennità di licenziamento di cui all'art. 18.

La ditta avrà facoltà di far accertare la malattia da un medico di sua fiducia.

Qualora l'operaio divenga invalido (al cui fine il compimento del 60° anno di età costituisce presunzione di invalidità), il rapporto di lavoro sarà risolto e l'operaio avrà diritto alla indennità di licenziamento di cui all'art.18.

In caso di infortunio sul lavoro, anche leggero, l'operaio colpito dovrà avvertire immediatamente il proprio capo, il quale lo invierà all'infermeria anche allo scopo di procurare alla direzione gli elementi necessari per la compilazione della eventuale denuncia.

ART. 13°

Trasferte

All'operaio comandato fuori sede, oltre al rimborso dell'importo del viaggio e di altre eventuali spese sostenute per conto dell'azienda, verrà corrisposta una indennità di trasferta che non potrà essere inferiore a Lit.80.= giornaliere.

ART. 14°

Ferie

Agli operai che abbiano un anno di anzianità ininterrotta presso la ditta saranno concessi 6 giorni (48 ore lavorative) di ferie retribuite.

L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze del lavoro, di comune accordo fra la Direzione e gli interessati.

Non è ammessa la rinuncia alle ferie, espressa o tacita che sia.

In caso di licenziamento o di dimissione, all'operaio che non abbia usufruito di tutte o parte delle ferie verrà corrisposta la retribuzione in contanti, corrispondente dal 1 giorno (8 ore lavorative) ogni due mesi interi e consecutivi di servizio.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

./.

1557

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 15°

Indumenti di lavoro

La ditta consegnerà a ciascun operaio che per le sue mansioni deve prestare la propria opera all'aperto anche in condizioni metereologiche sfavorevoli, i seguenti indumenti :

1 Cappotta di tela cerata
1 Cappello di tela cerata
1 Paio di stivali di gomma
1 Paio di zoccoli

Agli elettricisti verrà consegnata una tuta, in luogo degli zoccoli.
I detti indumenti rimarranno di proppietà della Ditta e non potranno essere asportati dall'ambito della zona Bacini per alcuno motivo. Ciascun operaio sarà direttamente responsabile della manutenzione e conservazione degli indumenti a lui consegnati e sarà tenuto a risarcire l'Azienda per i danni arrecati agli stessi, nonchè per la eventuale loro perdita, imputabili a sua colpa.

ART. 16°

Servizio Militare

La chiamata alle armi per obbligo di leva risolve di diritto il contratto di lavoro. All'operaio però sarà corrisposto un compenso pari a quello che gli sarebbe spettato a titolo di indennità di licenziamento.

Nel caso di richiamo alle armi l'operaio avrà diritto alla conservazione del posto senza interruzione nella decorrenza dell'anzianità.

ART. 17°

Licenziamento

Il licenziamento dell'operaio non in prova e le sue dimissioni potranno aver luogo in qualunque giorno mediante preavviso di sei giorni lavorativi Nessun preavviso spetta all'operaio licenziato ai sensi degli art.10 e 11. E' in facoltà della Direzione di esonerare l'operaio dalle prestazioni di lavoro, in qualunque momento successivo al preavviso, mediante la liquidazione della paga base per le ore lavorative mancanti al compimento del preavviso stesso.

In caso di licenziamento o di dimissioni, prima di lasciare il servizio, l'operaio dovrà consegnare al magazziniere tutto quello che eventualmente ha ricevuto in consegna. Qualora non restituisca tutto o parte di quanto ha avuto in consegna, dovrà rimborsare il relativo importo all'atto della liquidazione.

All'operaio che ne farà richiesta verrà rilasciato il certificato di lavoro. In caso di temporanea riduzione di lavoro, compatibilmente con le esigenze della Azienda, prima di procedere al licenziamento, saranno effettuati turni tra i lavoratori.

ART. 18°

Indennità di licenziamento

Salvo i casi previsti agli art.10 e 11, all'operaio licenziato sarà corrisposta la seguente indennità per ogni anno compiuto di anzianità ininterrotta presso l'Azienda:

1556

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1 Cappello di tela cerata
1 Paio di stivali di gomma
1 Paio di zoccoli

Agli elettricisti verrà consegnata una tuta, in luogo degli zoccoli. I detti indumenti rimarranno di proppietà della Ditta e non potranno essere asportati dall'ambito della zona Bacini per alcuno motivo. Ciascun operaio sarà direttamente responsabile della manutenzione e conservazione degli indumenti a lui consegnati e sarà tenuto a risarcire l'Azienda per i danni arrecati agli stessi, nonchè per la eventuale loro perdita, imputabili a sua colpa.

ART. 16°

Servizio Militare

La chiamata alle armi per obbligo di leva risolve di diritto il contratto di lavoro. All'operaio però sarà corrisposto un compenso pari a quello che gli sarebbe spettato a titolo di indennità di licenziamento.

Nel caso di richiamo alle armi l'operaio avrà diritto alla conservazione del posto senza interruzione nella decorrenza dell'anzianità.

ART. 17°

Licenziamento

Il licenziamento dell'operaio non in prova e le sue dimissioni potranno aver luogo in qualunque giorno mediante preavviso di sei giorni lavorativi Nessun preavviso spetta all'operaio licenziato ai sensi degli art.10 e 11. E' in facoltà della Direzione di esonerare l'operaio dalle prestazioni di lavoro, in qualunque momento successivo al preavviso, mediante la liquidazione della paga base per le ore lavorative mancanti al compimento del preavviso stesso.

1556

In caso di licenziamento o di dimissioni, prima di lasciare il servizio, l'operaio dovrà consegnare al magazzino tutto quello che eventualmente ha ricevuto in consegna. Qualora non restituisca tutto o parte di quanto ha avuto in consegna, dovrà rimborsare il relativo importo all'atto della liquidazione.

All'operaio che ne farà richiesta verrà rilasciato il certificato di lavoro. In caso di temporanea riduzione di lavoro, compatibilmente con le esigenze della Azienda, prima di procedere al licenziamento, saranno effettuati turni tra i lavoratori.

ART. 18°

Indennità di licenziamento

Salvo i casi previsti agli art.10 e 11, all'operaio licenziato sarà corrisposta la seguente indennità per ogni anno compiuto di anzianità ininterotta presso l'Azienda:

a) - 3 giorni (24 ore lavorative) di paga per ciascuno dei 4 anni di servizio.

b) - 4 giorni (32 ore lavorative) di paga per ciascun anno successivo al 10°.

c) - 6 giorni (48 ore lavorative) di paga per ciascun anno successivo al 10°.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il computo dell'anzianità di servizio, per la liquidazione dell'indennità di licenziamento non sarà pregiudicato dalle interruzioni di lavoro dovute a malattia, a regolari permessi, ad infortuni sul lavoro, a richiamo alle armi od a sospensione di lavoro.

In caso di morte l'indennità sarà devoluta al coniuge od ai congiunti non oltre il 4° grado a carico.

ART. 19°

Trapasso di Azienda

Nel caso di cessione o trasformazione qualsiasi dell'Azienda, il personale conserva i diritti acquisiti e gli obblighi contemplati nel presente contratto collettivo.

La nuova Direzione sarà esonerata dall'obbligo di riconoscere i diritti acquisiti del personale, soltanto se tali diritti saranno stati liquidati dalla Direzione attuale.

ART. 20°

Paghe per il personale dipendente

Elettromeccanici Lit.	155	= per	ogni	giornata	di	8	ore	di lavoro
Carpentieri	155	= "	"	"	"	"	"	"
Marinai	134	= "	"	"	"	"	"	"
Manovali	115	= "	"	"	"	"	"	"
Portieri	115	= "	"	"	"	"	"	"
Donne addette alla pulizia	64	"		"	"	"	"	"

Gli operai aventi funzioni di Capi Squadra usufruiranno di una maggiorazione sulla paga del 10%.

Nelle giornate in cui i marinai saranno addetti al servizio delle gru sarà loro corrisposto un supplemento di Lit.8.

Nelle suddette paghe sono conglobati: l'indennità di presenza e quella di rischio di in porto.

La corresponsione della paga è garantita in ragione di 48 ore settimanali, anche se le ore di lavoro effettuate sono in numero inferiore. Fanno eccezione i casi di assenza dovuti a fatto del lavoratore: permesso, malattia od infortunio nei quali dell'importo della paga, come sopra garantito, verrà detratto l'importo corrispondente alle ore non lavorate per tali motivi.

1555

L'operaio che per necessità aziendali venga per un massimo di mezza giornata adibito a mansioni per le quali è stabilita una paga superiore a quella che normalmente percepisce, non avrà diritto ad alcuna maggiorazione.

Per contro, l'operaio che venga temporaneamente adibito a mansioni per le quali è stabilita una paga inferiore a quella che normalmente percepisce, non subirà alcuna riduzione di paga.

ART. 21°

Reclami e controversie

Tutti i reclami di carattere individuale, nonchè le controversie collettive per l'applicazione del presente contratto, dovranno essere prima

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Nel caso di cessione o trasformazione qualsiasi dell'Azienda, il personale conserva i diritti acquisiti e gli obblighi contemplati nel presente contratto collettivo.

La nuova Direzione sarà esonerata dall'obbligo di riconoscere i diritti acquisiti del personale, soltanto se tali diritti saranno stati liquidati dalla Direzione attuale.

ART. 20°

Paghe per il personale dipendente

Elettromeccanici Lit.	155	= per	ogni	giornata	di	8	ore	di lavoro
Carpentieri	155	= "	"	"	"	"	"	"
Marinai	134	= "	"	"	"	"	"	"
Manovali	115	= "	"	"	"	"	"	"
Portieri	115	= "	"	"	"	"	"	"
Donne addette alla pulizia	64	"	"	"	"	"	"	"

Gli operai aventi funzioni di Capi Squadra usufruiranno di una maggiorazione sulla paga del 10%.

Nelle giornate in cui i marinai saranno addetti al servizio delle gru sarà loro corrisposto un supplemento di Lit.8.

Nelle suddette paghe sono conglobati: l'indennità di presenza e quella di rischio ~~di~~ in porto.

La corresponsione della paga è garantita in ragione di 48 ore settimanali, anche se le ore di lavoro effettuate sono in numero inferiore. Fanno eccezione i casi di assenza dovuti a fatto del lavoratore: permesso, malattia od infortunio nei quali dall'importo della paga, come sopra garantito, verrà detratto l'importo corrispondente alle ore non lavorate per tali motivi.

1555

L'operaio che per necessità aziendali venga per un massimo di mezza giornata adibito a mansioni per le quali è stabilita una paga superiore a quella che normalmente percepisce, non avrà diritto ad alcuna maggiorazione.

Per contro, l'operaio che venga temporaneamente adibito a mansioni per le quali è stabilita una paga inferiore a quella che normalmente percepisce, non subirà alcuna riduzione di paga.

ART. 21°

Reclami e controversie

Tutti i reclami di carattere individuale, nonchè le controversie collettive per l'applicazione del presente contratto, dovranno essere prima sottoposti all'esame dell'Azienda o della Commissione Interna per un amichevole componimento; in caso di mancato accordo, i reclami e le controversie saranno definiti attraverso le normali vie giurisdizionali, ~~xx~~ col reciproco impegno delle parti di prestarsi per il sollecito componimento.

ART. 22°

Sistema di retribuzione

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tutti i lavoratori continueranno ad essere retribuiti ad economia.

ART. 23°

Norme speciali

Oltre alle norme del presente contratto collettivo gli operai devono uniformarsi alle norme speciali, che in casi particolari, fossero stabilite dalla Direzione a complemento di quanto dispone il presente contratto e nello spirito dello stesso.

ART. 24°

Disposizioni transitorie

Qualora provvedimenti di carattere nazionale o regionale in corso di emanazione disponessero eventuali miglioramenti delle paghe, tali miglioramenti assorbirebbero quelli sanzionati dal presente contratto e risultanti dal confronto tra le paghe di cui all'art.20 e quelle precedentemente corrisposte.

Analogamente, eventuali miglioramenti nelle condizioni di lavoro contemplati da provvedimenti di natura nazionale o regionale in corso di emanazione, sarebbero attuati a favore di lavoratori, malgrado quanto disposto dal presente contratto.

ART. 25°

Deposito e pubblicazione

Al deposito ed alle pubblicazioni del presente contratto le parti provvederanno entro 30 giorni dalla data della stipulazione.

ART. 26°

Decorrenza, durata e denuncia

Il presente contratto collettivo ha la durata di anni 1 a decorrere dal 1° agosto 1945.

Scaduto il predetto termine, si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo denuncia di una delle parti, comunicata all'altra almeno 3 mesi prima della scadenza.

Genova, 9 agosto 1945

1554

LA COMMISSIONE INTERNA
seguono firme

LA S/A. ENTE BACINI
seguono firme

LA CAMERA DEL LAVORO
(Venegoni Carlo)

L'UNIONE INDUSTRIALI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

On Aug. 9th 1945 in Genoa, in the Office of the Industrials' Union for the Prov. of Genoa, a meeting was held between:

The S.A. "Ente Bacini" represented by Rag. Vincenzo CENFORE, assisted by Cap. Angelo ANSALDO and Rag. Giovanni SALVI;
The Internal Committee of the personnel of the above "Ente Bacini", represented by Mr. Luca GNECCO, Mr. Giovanni DELOGU; Mr. Aurelio PICCONE and Mr. Aldo MAGHENZANI;
The representatives of the Industrials' Union, Avv. Giovanni PUSTARI, assisted by Dr. Cesare STAGNARO;
The representative of the Chamber of Labor, Mr. Dario VENEGONI, assisted by Mr. Roberto PERASSO.

The above, following the request of annulment of the Collective Contract of May 9th 1938, which regulated labor relations between the "Ente Bacini" and their workers, made by the Internal Committee on behalf of the workers, have decided to renew the contract, in the following manner.

COLLECTIVE CONTRACT FOR THE PERSONNEL OF THE S. A. "ENTE BACINI" - GENOA

ART. 1.

Assumption.clauses

At the assumption, the worker must present himself with the following documents:

- - 1933

a) "Libretto di Lavoro"
b) "Carta di Identità" (Indemnity card)
c) Booklets and papers of the Social Insurances, if he already has them, and work certificates for the eventual preceeding occupations preceeding those noted on the "Libretto di Lavoro".

The worker can be requested to present a Penal Certificate dating not over three months back.

The worker must also give his adress and communicate every modification to the Personnel Office.

Before assumption, the worker can be submitted to a medical visit by the firm's doctor.

ART. 2

Tryal Period

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DELOGU; Mr. Aurelio PICCONE and Mr. Aldo MAGHERZANI;
The representatives of the Industrials' Union, Avv. Giovanni PUERARI, assisted by Dr. Cesare STAGNARO;
The representative of the Chamber of Labor, Mr. Dario VENEGONI, assisted by Mr. Roberto PERASSO.

The above, following the request of annulment of the Collective Contract of May 9th 1953, which regulated labor relations between the "Ente Bacini" and their workers, made by the Internal Committee on behalf of the workers, have decided to renew the contract, in the following manner.

COLLECTIVE CONTRACT FOR THE PERSONNEL OF THE S. A. "ENTE BACINI" - GENOA

ART. 1.

Assumption clauses

At the assumption, the worker must present himself with the following documents:

a) "Libretto di Lavoro"
b) "Carta di Identità" (Indemnity card)
c) Booklets and papers of the Social Insurances, if he already has them, and work certificates for the eventual preceeding occupations preceeding those noted on the "Libretto di Lavoro".

The worker can be requested to present a Penal Certificate dating not over three months back.

The worker must also give his address and communicate every modification to the Personnel Office.

Before assumption, the worker can be subcitted to a medical visit by the firm's doctor.

ART. 2

Tryal Period

The assumption of all workers is always made after a tryal period which can last one week or, by mutual agreement, up to two weeks.

During the above tryal period the annulment of labor contract can be requested by either party in any moment, without notice and without any right to the dismissal bonus.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

The payment of the hours of actual work, according to Art. 20, will be due by the firm.

At the end of the tryal period, the length of service of the worker who remains in service after the tryal period will be counted from the first day of assumption to all effects provided for by the present contract.

ART. 3.

Hours of work.

The normal hours of work are not to exceed 8 a day (48 a week), accordin to the regulations appointed by the "Regolamento Consortile per l'Esercizio dei Bacini".

The firm may effect any changement in the service turns in particular cases due to the presence of ships in the docks.

If the work proceeds in regular turns, the firm, in appointing the hours of work for each turn, will remember that the personnel has a right to have, in the 24 hours, a period of rest and liberty of at least 10 consecutive hours.

The firm will provide for a timely affixion in the premises frequented by the workers of the time-tables of the turns appointed.

ART. 4.

Overtime work, night work, holiday work. - 1552

Overtime, holiday and night work will be compensated with the following percent bonuses, to be applied on the actual pay of each worker:

a) - Overtime work in weekdays - 25%. If at the end of the morning work the personnel is held in for a time not exceeding 15 minutes, no overtime work bonus will be paid, and the afternoon work will start so much later. If the personnel is held in for more than 15 minutes, 6nr hour of overtime bonus will be paid.

b) - ~~Orarr~~ Holiday work, or work done in rest days - 50%.

c) - Night work not in regular turns - 35%.

d) - Night work in regular turns - 15%.

e) - Overtime work in holidays (i.e. in hours out of the normal working hours) - 75%.

By night work you must intend work done between 8 P.M. and 4. A.M.

The above percent bonuses cannot be added one another, except

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Hours of work.

The normal hours of work are not to exceed 8 a day (48 a week), accordin to the regulations appointed by the "Regolamento Consortile per l'Esercizio dei Bacini".

The firm may effect any changement in the service turns in particular cases due to the presence of ships in the docks.

If the work proceeds in regular turns, the firm, in appointing the hours of work for each turn, will remember that the personnel has a right to have, in the 24 hours, a period of rest and liberty of at least 10 consecutive hours.

The firm will provide for a timely affixion in the premises frequented by the workers of the time-tables of the turns appointed.

ART. 4.

Overtime work, night work, holiday work. — 1552

Overtime, holiday and night work will be compensated with the following percent bonuses, to be applied on the actual pay of each worker:

a) - Overtime work in weekdays - 25%. If at the end of the morning work the personnel is held in for a time not exceeding 15 minutes, no overtime work bonus will be paid, and the afternoon work will start so much later. If the personnel is held in for more than 15 minutes, 6nr hour of overtime bonus will be paid.

b) - ~~Work~~ Holiday work, or work done in rest days - 50%.

c) - Night work not in regular turns - 35%.

d) - Night work in regular turns - 15%.

e) - Overtime work in holidays (i.e. in hours out of the normal working hours) - 75%.

By night work you must intend work done between 8 P.M. and 4. A.M.

The above percent bonuses cannot be added one another, except the ones concerning overtime work made during the night, in which case the bonuses for Overtime and Night work must be added, both in case of regular night turns or not.

No worker can refuse to do overtime, holiday or night work except for valuable personal motives ant with timely notice.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ARET. 5

Suspensions and interruptions of work

In case of suspension of work for over 15 days, the worker can ask to be dismissed and will have a right to the holidays due, to notice and to the dismissal bonus.

ART. 6

Holidays

Holidays are all Sundays and those days recognized as holidays by the State to all Civil effects, as also the day of the Saint Protector of the City.

For the retributions due on national holidays, the present rules and regulations remain in force.

ART 7

Wages

The payment of wages will be made every week, every two weeks or every 15 days, according to the custom of the firm.

At the payment, to the worker will be given a Prospect or Envelope containing all the single elements that compose the wages and all retentions , included those eventually made by the firm for payment of damage made by the worker.

Wages will be paid in such a manner that the firm will always have at least 8 days' wages as a guarantee of the duties of the worker towards the firm itself, according to the present contract.

Protests for the figures signed on the Prospect or Envelope not corresponding to the amount received, or for the quality of the money paid, unless advanced at the actual payment.- 1951

ART. 8

Punishment.

Any infraction to the present contract will be punished according to the offence made.

The punishment can be of the following kind:

a) - Fine (Max. 4 hrs. normal pay)
b) - Suspension from work (max. two days)
c) - Dismissal (see art. 10 and 11)

The amount of the fines will be given to the "Cassa Mutue Malattie" to which the personnel belongs.

ART. 9

Fines and suspensions

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Holidays

Holidays are all Sundays and those days recognized as holidays by the State to all Civil effects, as also the day of the Saint Protector of the City.

For the retributions due on national holidays, the present rules and regulations remain in force.

ART. 7

Wages

The payment of wages will be made every week, every two weeks or every 15 days, according to the custom of the firm.

At the payment, to the workwr will be given a Prospect or Envelope containing all the single elements that compose the wages and all retentions , included those eventually made by the firm for payment of damage made by the worker.

Wages will be paid in such a manner that the firm will always have at least 8 days' wages as a guarantee of the duties of the worker towards the firm itself, according to the present contract.

Protests for the figures signed on the Prospect or Envelope not corresponding to the amount received, or for the quality of the money paid, unless advanced at the actual payment.- 1551

ART. 8

Punishment.

Any infraction to the present contract will be punished according to the offence made.

The punishment can be of the following kind:

a) - Fine (Max. 4 hrs. normal pay)
b) - Suspension from work (max. two days)
c) - Dismissal (see art. 10 and 11)

The amount of the fines will be given to the "Cassa Mutue Malattie" to which the personnel belongs.

ART. 9

Fines and suspensions

If the worker is culprit of one of the following offences, the Direction of the firm will inflict him, according to their own judgement, a fine or suspension from work:

a) - abandon of his place of work without just motive (if no graver sunctions are appliable)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

b) - Imperfect or too slow execution of the work done.
c) - Damage, even if due to disattention, to materials and machinery existing in the dock zone.
d) - Introduction of alchoolics in the dock area.
e) - Drunkenness
f) - Lateness or suspension of work without just motive.
g) - Trasgressions, in general, to the present Collective Contract, or any action against discipline, morals, hygiene or compromising the safety of the plants.
h) - Subscriptions or collections of money, excepting those for charity, which must be authorized by the Direction.

ART. 10

Dismissal for punishment

The workers culprits of the following will be immediately dismissed from work without notice or bonuses:
a) - Insubordination.
b) - Theft, or wilful damage to the Firm's material.
c) - Fights within the dock area.
d) - Theft of plans or drawings of machinery or tools or other instruments.
e) - Construction of objects for their own use or for use of others.
f) - Relapse of anyone of the offences of Art. 9, if suspension has already been inflicted in the past 12 months.
g) - Abandon of place, if the offence has grave consequences.

ART. 11

1550

Absences

All absences, included those for illness, must be justified within the first day after the one in which the absence has begun, except when such a thing is impossible.

Unauthorized absences will be punished with a fine not above 2% of the wages which should have been paid if the worker had not been absent.

The worker who has been absent for three successive days, or for three times in a year in days following a holiday, can be dismissed without notice or bonuses.

ART. 12

Illness and accidents.

In case of illness the worker has a right to keep his job for a period of 5 months, without loss of his length of service rights.

After said period, if the firm dismisses the worker, or the illness permits the worker to resume work, the latter will receive a sum equal to the dismissal indemnity (see art. 18).

The firm has the right to ascertain the illness through a doctor.

Should the worker become an invalid (for this purpose the

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

mising the safety of the plants.
b) - Subscriptions or collections of money, excepting those for charity, which must be authorized by the Direction.

ART. 10

Dismissal for punishment

The workers culprits of the following will be immediately dismissed from work without notice or bonuses:
a) - Insubordination.
b) - Theft, or wilful damage to the Firm's material.
c) - Fights within the dock area.
d) - Theft of plans or drawings of machinery or tools or other instruments.
e) - Construction of objects for their own use or for use of others.
f) - Relapse of anyone of the offences of Art. 9, if suspension has already been inflicted in the past 12 months.
g) - Abandon of place, if the offence has grave consequences.

ART. 11

1559

Absences

All absences, included those for illness, must be justified within the first day after the one in which the absence has begun, except when such a thing is impossible.

Unauthorized absences will be punished with a fine not above 2% of the wages which should have been paid if the worker had not been absent.

The worker who has been absent for three successive days, or for three times in a year in days following a holiday, can be dismissed without notice or bonuses.

ART. 12

Illness and accidents.

In case of illness the worker has a right to keep his job for a period of 5 months, without loss of his length of service rights.

After said period, if the firm dismisses the worker, or the illness permits the worker to resume work, the latter will receive a sum equal to the dismissal indemnity (see art. 18).

The firm has the right to ascertain the illness through a doctor.

Should the worker become an invalid (for this purpose the accomplishment of the 60th year of age equals invalidity) the contract will be rescinded and the worker will have the right to the dismissal bonus. (see art. 18).

In case of accident during the work, even if slight, the wor-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ker will immediately tell the foreman and will be sent to the infirmary. This is done also for the purpose of enabling the Direction of the Firm to discover the necessary elements for eventually denouncing the accident to the superior authoroties.

ART. 13

Transfers

To the worker sent on special duty a transfer Indemnity not inferior to £. 80 a day will be paid, plus all expenses and eventual expenses made on behalf of the firm.

ART. 14

Holidays

To workers who have one year continuous service in the Firm will be granted six days' paid holidays (48 hours).

The time of the holidays will be established according to the necessities of the work, and will be concorded by the parties concerned.

It will not be permitted to renounce to the holidays, expressively or tacitally.

In case of dismissal or resignment, to the worker who has not had all or part of his holidays will be paid a bonus consisting of one day's wages (8 hours) for every two whole and consecutive months of service.

The period of notice cannot be considered as holidays.

ART. 15

Working clothes

1549

The firm will give to the worker, who for his functions must work out of doors even with bad weather, the following work clothes:

1 Oilcloth coat
1 Oilcloth cap
1 Pair of rubber boots
1 Pair of clogs

To electricians will be given a work suit in place of the clogs. The above clothes will remain in propriety of the Firm, and will not be taken out of the dock area for no reason. Every worker will be directly responsible for the clothes given to him, and will have to pay back the Firm of any damage done to them or of their loss, due to his carelessness.

ART. 16

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Transfers

To the worker sent on special duty a transfer Indemnity not inferior to £. 80 a day will be paid, plus all expenses and eventual expenses made on behalf of the firm.

ART. 14

Holidays

To workers who have one year continuous service in the Firm will be granted six days' paid holidays (48 hours).

The time of the holidays will be established according to the necessities of the work, and will be concorded by the parties concerned.

It will not be permitted to renounce to the holidays, expressively or tacitally.

In case of dismissal or resignment, to the worker who has not had all or part of his holidays will be paid a bonus consisting of one day's wages (8 hours) for every two whole and consecutive months of service.

The period of notice cannot be considered as holidays.

ART. 15

1548

Working clothes

The firm will give to the worker, who for his functions must work out of doors even with bad weather, the following work clothes:

1 Oilcloth coat
1 Oilcloth cap
1 Pair of rubber boots
1 Pair of clogs

To electricians will be given a work suit in place of the clogs. The above clothes will remain in propriety of the Firm, and will not be taken out of the dock area for no reason. Every worker will be directly responsable for the clothes given to him, and will have to pay back the Firm of any damage done to them or of their loss, due to his carelessness.

ART. 16

Military Service

Military service for the compulsory period annuls the Labor Contract. The worker however will be paid a sum equal to the dismissal bonus.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

To workers recalled to arms the job will be held, and there will be no interruption in the service length.

ART. 17

Dismissals

The dismissal of a worker not on tryal or his resignement can take place any day with six days' notice (excluding holidays).

No notice is due to the worker dismissed according to Art. 10 and 11.

The Firm can exonerate from work by paying, in any moment after the given notice, the basic wages for working hours up to the end of the notice period.

In case of dismissal or resignement, before leaving service, the worker will give back to the Firm everything he has received for carrying out his work (tools, clothes, etc.). Should he not give back every article, he must pay the amount before leaving.

To workers who request it, the "Libretto di Lavoro" will be given. In case of temporary reduction of work, according to the necessities of the Firm, before dismissing personnel, turns will be appointed amidst the workers.

ART. 18

Dismissal bonus

Excepting the cases provided for in Art. 10 and 11, to workers dismissed will be paid the following bonus for each year of continuous service for the Firm:

a) - 3 days' wages (24 working hours) for the first 4 yrs. service.
b) - 4 " " (32 " ") for 5th to 10th year.
c) - 5 " " (40 " ") for 10th year up.

The computation of the service period for the payment of the dismissal bonus will not be affected by interruptions of work due to illness, regular leaves, labor accidents, call to arms of suspension of work.

In case of death the bonus will be paid to the wife or to relations not over the 4th grade .

ART. 19

Change of Firm.

In case of cession or transformation of the Firm, the personnel mantains the rights acquired and the duties of the present Contract.

The new Direction will not be obliged to recognize the

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Dismissals

The dismissal of a worker not on tryal or his resignement can take place any day with six days' notice (excluding holidays).

No notice is due to the worker dismissed according to Art. 10 and 11.

The Firm can exonerate from work by paying, in any moment after the given notice, the basic wages for working hours up to the end of the notice period.

In case of dismissal or resignement, before leaving service, the worker will give back to the Firm everything he has received for carrying out his work (tools, clothes, etc.). Should he not give back every article, he must pay the amount before leaving.

To workers who request it, the "Libretto di lavoro" will be given. In case of temporary reduction of work, according to the necessities of the Firm, before dismissing personnel, turns will be appointed amidst the workers.

ART. 18

Dismissal bonus

Excepting the cases provided for in Art. 10 and 11, to workers dismissed will be paid the following bonus for each year of continuous service for the Firm: 1/8

a) - 3 days' wages (24 working hours) for the first 4 yrs. service.
b) - 4 " " (32 " ") for 5th to 10th year.
c) - 5 " " (40 " ") for 10th year up.

The computation of the service period for the payment of the dismissal bonus will not be affected by interruptions of work due to illness, regular leaves, labor accidents, call to arms of suspension of work.

In case of death the bonus will be paid to the wife or to relations not over the 4th grade .

ART. 19

Change of firm.

In case of cession or transformation of the Firm, the personnel maintains the rights acquired and the duties of the present Contract.

The new Direction will not be obliged to recognise the rights acquired by the personnel only if said rights will have been affronted by the present Direction.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 20

Wages

The following are the wages for each day of 8 working hours:

Electro-mechanics	£. 153
Sailors	£. 134
Carpenters	£. 155
Laborers	£. 115
Porters	£. 115
Women cleaners	£. 64

The chiefs of working-gangs will have a raise of 10%.

On those days on which they will work at the cranes, the sailors will be paid a bonus of 3 lire.

The above wages include the "Indennità di presenza" and the "Indennità di rischio di Porto".

The pay is guaranteed in a measure of 48 hours a week, even if the actual hours of work are less. Exceptions are the cases of absence for personal motives; and in case of permit, illness or accident the guaranteed pay will be diminished of the amount corresponding to the hours not worked.

The worker who, for Firm necessities, is given, for the maximum period of half a day, a job calling for a higher pay then the one he usually has, has no right to a raise.

Similarly a worker who is temporarily given a job calling for a lower pay then his usual one, will suffer no reduction.

ART. 21

Complaints and disputes

All individual complaints or collective disputes for the application of the present contract will be first exposed to the Firm and to the Internal Committee for friendly settlement; in case of disagreement, complaints and disputes will be composed through the normal legal machinery, with the mutual pledge of the parties concerned to do thied best for a rapid solution.

1547

ART. 22

System of payment.

All workers will continue to be paid "ad economia" (that is, not for piece-work).

ART. 23

Special regulations

Besides the regulations contained in the present contract, workers will follow all special regulations which, in relation to

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Laborers.....f. 5
Porters.....f. 5
Women cleaners.....f. 21

The chiefs of working-gangs will have a raise of 10%.

On those days on which they will work at the cranes, the sailors will be paid a bonus of 2 lire.

The above wages include the "Indennità di presenza" and the "Indennità di rischio di Porto".

The pay is guaranteed in a measure of 40 hours a week, even if the actual hours of work are less. Exceptions are the cases of absence for personal motives; and in case of permit, illness or accident the guaranteed pay will be diminished of the amount corresponding to the hours not worked.

The worker who, for Firm necessities, is given, for the maximum period of half a day, a job calling for a higher pay than the one he usually has, has no right to a raise.

Similarly a worker who is temporarily given a job calling for a lower pay than his usual one, will suffer no reduction.

ART. 21

Complaints and disputes

All individual complaints or collective disputes for the application of the present contract will be first exposed to the Firm and to the Internal Committee for friendly settlement; in case of disagreement, complaints and disputes will be composed through the normal legal machinery, with the mutual pledge of the parties concerned to do thied best for a rapid solution.

1547

ART. 22

System of payment.

All workers will continue to be paid "ad economia" (that is, not for piece-work).

ART. 23

Special regulations

Besides the regulations contained in the present contract, workers will follow all special regulations which, in particular cases, the Firm will enforce as a completion of the present contract and in the same spirit.

ART. 24

Temporary dispositions

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 24

Temporary dispositions

Should National or Regional regulations provide for eventual raises in the wages, said raises will absorb those appointed in the present contract, consisting of the difference of the wages specified in Art. 20 and those previously paid.

Similarly, any eventual bettering in labor conditions provided for by National or Regional regulations will be applied in favour of the workers, in spite of the present contract.

ART. 25

Deposit and publication.

Within 30 days the parties concerned will provide for the deposit and publication of the present contract.

ART. 26

Force, effect and annulment.

The present collective contract will remain in force for one year, with effect from Aug. 1st 1945.

After said period it will be tacitally renewed year after year, excepting in case of request of annulment by one of the parties, wich must notificate the other party at least three months before the contract expires.

Signed in Genoa, Aug. 9th 1945

(Signed) -- 1546

The Internal Committee

The S. A. "Ente Bacini"

The Chamber of Labor

The Industrials' Union.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

AGREEMENT FOR THE CONTINGENCY INDEMNITY TO WORKERS OF THE "S.A. EMTE BACINI"

On Aug. 9th 1945 in Genoa, in the premises of the Industrials' Union for the Prov. of Genoa, a meeting was held between:

The "S. A. Emte Bacini", represented by Mr. Vincenzo CENTORE, assisted by Cav. Angelo ANSALDO and Rag. Giovanni SALVI;

The Internal Committee of said Firm, represented by Mr. Luca CHECCO, Mr. Giovanni DELOGU and Mr. Aurelio PICCONE and Mr. Aldo MAGHENZANI;

The representative of the Industrials' Union, Dr. Cesare STAGNARO

The representative of the Chamber of Labor, Mr. Roberto PESANASCO.

The above, having heard the requests of the workers of the "Emte Bacini" for wage adjustments, have decided the following:

1. The "S. A. Emte Bacini" will pay to it's workers a Contingency Indemnity in the measure of £. 115 for each day of actual work, with effect from Aug. 1st.

The amount of £. 3.000 already paid to the workers remains to them as account for the month of July, and so does the sum of £. 800 paid for the same reason, as account for the period 28 - 30 June 1945.

2. Said Contingency Indemnity will be paid to the workers also in those days of absence for illness, accident or holiday.

3. The War Indemnity will continue to be paid as before.

4. The present agreement will remain into force till Sept. 30th 1945.

Signed in Genoa, Aug. 9th 1945.

1545

(Signed)

The Internal Committee.

The Chamber of Labor

The "S. A. Emte Bacini"

The Industrials' Union.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

BETWEEN THE DIRECTION OF THE "ENTE BACINI" AND THE INTERNAL COMMITTEE THE FOLLOWING WERE AGREED UPON:

1. After having declared that to the following workers:
MANDINI Giuseppe
CELESIA Enrico
STAICI Nicola
BARBERIS Giovanni
BOTTO Carlo
the Direction has spontaneously granted a gratification of £. 14 for each day of actual work, in place of the War Indemnity which the above workers did not receive, being single or widowers, it has been decided that said gratification will continue to be paid "ad personam", without binding the Firm to grant a similar gratification to new personnel assumed without family dependents.

2. Considering that the requests for wage adjustments by the workers were made in July and that the wages appointed in the Collective Contract signed to-day will have effect from Aug. 1st, it has been decided that the "E. N. Ente Bacini" will pay to each worker the sum of £. 1.200 as arrears.

Signed in Genoa, Aug. 9th 1945.

1544

(Signed)
The Internal Committee
The Chamber of Labor
The "E. N. Ente Bacini".
The Industrials' Union.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER IL PERSONALE IMPIEGATIZIO DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONI DI GENOVA

95

Genoa

Forwarding agents

L'anno millenovecentoquarantacinque in Genova, addì 8 agosto, nei locali dell'Associazione Spedizionieri del porto di Genova, in Via S. Lorenzo n° 2, tra l'ASSOCIAZIONE DEGLI SPEDIZIONIERI DEL PORTO DI GENOVA nelle persone dei Sigg. Valperga G.B., Brignano Carlo, Mainoldi Angelo, Rosazza Ernesto, Bovo Ambrogio, Dr. Duilio De Polo e la CAMERA DEL LAVORO DI GENOVA rappresentata dal Commissario Sig. Parodi Antonio ed il SINDACATO DIPENDENTI CASE DI SPEDIZIONI nelle persone dei Sigg. NARDI Mancinelli Eugenio, Fossa Giovanni, Bovone G.B., Diapasti Ada, Laini Virgilio, si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per il personale impiegatizio delle imprese di spedizioni di Genova, e parziale modifica ed integrazione del contratto nazionale collettivo di lavoro del 16/1/933 pubblicato sul fascicolo n°95 del bollettino ufficiale del Ministero delle Corporazioni del 1/12/933 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale del 27/11/933 n°274 parte seconda, e successive modifiche.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

ART. I°) = RETRIBUZIONI

Con effetto retroattivo dal 1/4/1945 le retribuzioni minime da corrispondersi sono quelle indicate in appresso:

TABELLA DELLE CATEGORIE E DEGLI STIPENDI MENSILI:

CATEGORIE	STIPENDI MENSILI per gli uomini	per le donne
1° categoria		
a)	4500.==	4300.==
b)	4000.==	3500.==
2° categoria		
impiegati aventi una età superiore agli anni 21	3300.==	2700.==
impiegati aventi una età inferiore agli anni 21	2500.==	2000.==
3° categoria		
impiegati aventi una età superiore agli anni 21	2200.==	1800.==

1543

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

sentata dal Commissario Sig. Parodi Antonio e il Sindaco effettivo
CASE DI SPEDIZIONI nelle persone dei Sigg. NARDI Mancinelli Eugenio, Fossa
Giovanni, Bovone G.B., Diapesti Ada, Saini Virgilio, si è stipulato il pre
sente contratto collettivo di lavoro per il personale impiegatizio delle
imprese di spedizioni di Genova, a parziale modifica ed integrazione del
contratto nazionale collettivo di lavoro del 16/1 /933 pubblicato sul fa=
scicolo n°95 del bollettino ufficiale del Ministero delle Corporazioni del
1/12/ 933 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale del 27/11/933 n°274
parte seconda, e successive modifiche.

- - - - - - - - - - - - - - - - -

ART. I°) = RETRIBUZIONI

Con effetto retroattivo dal 1/4/1949 la retribuzione minima da corrispondersi sono quelle indicate in appresso:

TABELLA DELLE CATEGORIE E DEI RELATIVI STIPENDI MENSILI:

CATEGORIA	STIPENDI MENSILI per gli uomini	per le donne
1° categoria		
a)	4500.==	4300.==
b)	4000.==	3500.==
2° categoria		
impiegati aventi una età superiore agli anni 21	3300.==	2700.==
impiegati aventi una età inferiore agli anni 21	2500.==	2000.==
3° categoria		
impiegati aventi una età superiore agli anni 21	2200.==	1800.==
impiegati aventi una età dai 18 ai 21 anni	1800.==	1500.==
" " " inferiore ai 18 anni	1000.==	900.==

./.

1543

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

4° categoria

impiegati aventi una età superiore agli anni 21	1800.==	1500.==
impiegati aventi una età dai 18 ai 21 anni	1500.==	1200.==
" " " inferiore ai 18 anni	900.==	800.==

ART. 2°) = DEFINIZIONI ED ESEMPLIFICAZIONI DELLE CATEGORIE

Appartengono alla prima categoria tutti i lavoratori di concetto di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, interni ed esterni, che hanno funzioni direttive, anche quelli aventi mansioni di particolare importanza per ampiezza e natura; a semprechè il grado delle responsabilità delle funzioni e dell'azienda non dia diritto alla qualifica di dirigente anche se posti alle dipendenze di altri lavoratori con funzioni direttive.

A titolo di esempio vanno assegnati a detta categoria i lavoratori aventi mansioni di:

1°) categoria = a)

a) capi servizio e capi reparto con mansioni equivalenti a quelle di capo servizio

b) capo contabile e contabili bilancisti

c) capo tariffista per traffici internazionali, marittimi e terrestri aventi alle dipendenze almeno due impiegati

d) reggente di agenzia, docks, silos

e) capo acquisitore e produttore di traffici internazionali

1542

1° categoria = b)

a) capo reparto con mansioni non equivalenti a capo servizio

b) corrispondente in proprio in lingua estera con assoluta padronanza di almeno due lingue estere

2° categoria = impiegati di ambo i sessi

a) impiegati di concetto:
corrispondenti in lingua estera
corrispondenti in lingua italiana
capi fatturisti
tariffisti
contenziosinisti
stenodattilografi in lingua estera

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 2°) = DEFINIZIONI ED ESEMPLIFICAZIONI DELLE CATEGORIE

Appartengono alla prima categoria tutti i lavoratori di concetto di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, interni ed esterni, che hanno funzioni direttive, anche quelli aventi mansioni di particolare importanza per ampiezza e natura; e semprechè il grado delle responsabilità delle funzioni e dell'azienda non diano diritto alla qualifica di dirigente anche se posti alle dipendenze di altri lavoratori con funzioni direttive.

A titolo di esempio vanno assegnati a detta categoria i lavoratori aventi mansioni di:

1°) categoria = a)

a) capi servizio e capi reparto con mansioni equivalenti a quelle di capo servizio

b) capo contabile e contabili ordinati

c) capo tariffista per traffici internazionali, marittimi e terrestri aventi alle dipendenze almeno due impiegati

d) reggente di agenzia, docks, silos

e) capo acquisitore e produttore di traffici internazionali

1ª categoria = b)

a) capo reparto con mansioni non equivalenti a capo servizio

b) corrispondente in proprio in lingua estera con assoluta padronanza di almeno due lingue estere

2ª categoria = impiegati di ambo i sessi

a) impiegati di concetto:
corrispondente in lingua estera
corrispondente in lingua italiana
capi fatturisti
tariffisti
contenziosinisti
stenodattilografi in lingua estera
altri impiegati specializzati e comunque con mansioni di concetto

b) contabile di concetto

c) cassiere

d) segretari

./.

1542

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

e) capo magazzeno di deposito

f) impiegati procuratori doganali (tessera rossa) e impiegati muniti di patente di spedizioniere con funzioni analoghe a quelle della tessera rossa

g) tariffi ta per traffici internazionali e nazionali marittimi e terrestri

h) acquisitori per traffici nazionali e/o internazionali

3° categoria = impiegati di ambo i sessi

a) contabile d'ordine

b) aiuto cassiere

c) impiegati muniti di tessera doganale (nera)

d) agente esterno consegnatorio di merce per il carico, scarico e spedizione con eventuale procura ferroviaria

e) impiegati d'ordine di grado comune non nominati più sopra:
fatturisti di tariffe già stabilite
compilatori di polizze di carico
stenodattilografi
ecc. ecc.

f) capo fattorini

g) fattorino con mansioni impiegatizie (per mansioni impiegatizie si intendono fra le altre le seguenti: prelevamenti in banca, pagamenti e/o incasso fatture, pagamento noli, trasporti sbarchi imbarchi ed affini)

N.B. = Gli impiegati muniti di tessere nere non possono essere assolutamente adibiti a funzioni di tessera rossa. Qualora venissero adibiti anche saltuariamente a funzioni di tessere rosse, passeranno automaticamente nella categoria superiore.

4° categoria = impiegati di ambo i sessi

a) telefonisti

b) copisti
c) dattilografi } adibiti unicamente a lavoro di copiatura

d) archivisti

e) apprendisti

f) fattorino comune

./.

1541

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

3ª categoria = impiegati

a) contabile d'ordine

b) aiuto cassiere

c) impiegati muniti di tessera doganale (nera)

d) agente esterno consegnatorio di merce per il carico, scarico e spedizione con eventuale procura ferroviaria

e) impiegati d'ordine di grado comune non nominati più sopra:
fatturisti su tariffe già stabilite
compilatori di polizze di carico
stenodattilografi
ecc. ecc.

f) capo fattorini

g) fattorino con mansioni impiegatizie (per mansioni impiegatizie si intendono fra le altre le seguenti: prelevamenti in banca, pagamenti e/o incasso fatture, pagamento noli, trasporti sbarchi imbarchi ed affini)

N.B. = Gli impiegati muniti di tessera nera non possono essere assolutamente adibiti a funzioni di tessera rossa. Qualora venissero adibiti anche saltuariamente a funzioni di tessera rossa, passeranno automaticamente nella categoria superiore.

1541

4ª categoria = impiegati di ambo i sessi

a) telefonisti

b) copiati } adibiti unicamente a lavoro di copiatura

c) dattilografi }

d) archiviati

e) apprendisti

f) fattorino comune

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 3° - CUMULO DI MANSIONI

I lavoratori che esplichino con carattere di continuità mansioni di più categorie, dovranno essere assegnati alla categoria corrispondente alle mansioni di grado maggiore.

ART.4° = PASSAGGIO TEMPORANEO DI MANSIONI

I lavoratori, in relazione alle eventuali esigenze aziendali possono essere assegnati a mansioni diverse da quelle inerenti alla loro categoria, purchè esse non comportino peggioramento economico e menomazioni morale, nè mutamento sostanziale della loro posizione.

Al dipendente chiamato a coprire funzioni di categoria superiore, dopo tre mesi di svolgimento delle funzioni superiori, sarà assegnato il trattamento previsto per la nuova categoria.

Nel caso che nel suddetto periodo di tre mesi il datore di lavoro non riconoscesse la capacità del dipendente a coprire il nuovo posto, lo assegnerà ancora alla categoria alla quale apparteneva in precedenza.

ART. 5°) = COMUNICAZIONI DELLA CATEGORIA

Le aziende dovranno comunicare per iscritto, entro il mese dalla firma del presente contratto, ai singoli lavoratori, la categoria alla quale vengono assegnati (categoria che non potrà essere inferiore a quella già attribuita) e la corrispondente qualifica.

Dovrà essere inoltre comunicato al dipendente la retribuzione globale mensile spettante, suddivisa nei quali elementi costitutivi a norma dell'art.7°. Ogni passaggio di categoria o di mansione, o di semplice miglioramento di retribuzione, dovrà essere notificatoper iscritto dall'azienda, che conserverà copia della comunicazione controfirmata per accettazione; dal lavoratore il quale è tenuto alla conservazione dell'originale.

1540

ART. 6°) = RIFERIMENTO DEGLI STIPENDI ALLE ORARIE DI SERVIZIO

Gli stipendi base stabiliti dell'art. 5°) sono riferiti agli orari normali di servizio che vengono così fissati:

una settimana: 48 ore settimanali abitualmente ripartite in 8 ore giornaliere, salvo altra ripartizione giornaliera per esigenza di servizio, ma sempre a termini di legge

una settimana: 44 ore settimanali, abitualmente ripartite in 8 ore di servizio giornaliero per i giorni dal lunedì al venerdì, e 4 ore nel mattino del sabato, restando però stabilito che in 2 di esse, in questa settimana,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

essa non comportino peggioramento economico e menomazioni morale, nè mutamento sostanziale de la loro posizione.

Al dipendente chiamato a coprire funzioni di categoria superiore, dopo tre mesi di svolgimento delle funzioni superiori, sarà assegnato il trattamento previsto per la nuova categoria.

Nel caso che nel suddetto periodo di tre mesi il datore di lavoro non riconoscesse la capacità del dipendente a coprire il nuovo posto, lo assegnerà ancora alla categoria alla quale apparteneva in precedenza.

ART. 5°) = COMUNICAZIONE DELLA RETRIBUZIONE

Le aziende dovranno comunicare per iscritto, entro il mese dalla firma del presente contratto, ai singoli lavoratori, la categoria alla quale vengono assegnati (categoria che non potrà essere inferiore a quella già attribuita) e la corrispondente qualifica.

Dovrà essere inoltre comunicato al dipendente la retribuzione globale mensile spettante, suddivisa nei suoi elementi costitutivi a norma dell'art.7°. Ogni passaggio di categoria o di mansione, o di semplice miglioramento di retribuzione, dovrà essere notificatper iscritto dall'azienda, che conserverà copia della comunicazione controfirmata per accettazione; del lavoratore il quale è tenuto alla conservazione dell'originale.

1540

ART. 6 °) = RIPARTIZIONE DEI SALARI AGLI ORARI DI SERVIZIO

Gli stipendi base stabiliti dall'art. 3°) sono riferiti agli orari normali di servizio che vengono così fissati:

una settimana: 48 ore settimanali abitualmente ripartite in 8 ore giornaliere, salvo altra ripartizione giornaliera per esigenza di servizio, ma sempre a termini di legge

una settimana: 44 ore settimanali, abitualmente ripartite in 8 ore di servizio giornaliere per i giorni dal lunedì al venerdì, e 4 ore nel mattino del sabato, restando però stabilito che in ogni caso, in questa settimana, il pomeriggio del sabato sarà considerato riposo, salve altre ripartizioni giornaliere per esigenza di servizio ma sempre a termini di legge.

E' tuttavia facoltà dell'azienda , dell'interesse dei dipendenti, di ./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

concedere anche riposo nei pomeriggi del sabato non previsti dalla disposizione precedente, dispensando il ricupero (con supplementi di orario non retribuiti durante le rimanenti giornate lavorative del mese) di tutte le ore di riposo concesse in più rispetto alle norme generali della precedente disposizione.

ART.7°) = AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA'

I lavoratori che avranno compiuto il 21° anno di età, avranno diritto:
per i primi otto bienni di anzianità, maturati nella categoria di appartenenza, indipendentemente da eventuali assegni di merito, sia temporanei che definitivi, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura percentuale sotto indicata, da calcolarsi sempre sullo stipendio base mensile della categoria di appartenenza del lavoratore:

per il primo e secondo biennio: aumento biennale del 4%

per il terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo biennio: aumento biennale del 5%

Ai fini della anzianità per il computo degli aumenti periodici, si considera quella maturata dal lavoratore nell'azienda da l'inizio del rapporto di lavoro nella categoria di appartenenza, ma giorata dell'eventuale anzianità convenzionale dovuta a termini dell'art.10) del Contratto integrativo del 20/12/1926, limitatamente ai periodi di tempo di guerra. In ogni caso non è considerarsi a tale fine l'anzianità maturata prima del compimento del 21° anno di età.

L'assegnazione degli aumenti periodici ha effetto dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

Per i lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto verrà riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, una anzianità massima di otto anni, ivi compresa l'eventuale anzianità convenzionale sopra considerata.

I futuri aumenti periodici applicabili anche al personale già in servizio per i rimanenti bienni, fino al compimento degli otto bienni previsti, non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi assegni di merito, nè futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.

Allo scadere di ogni biennio il Lavoratore avrà diritto alla maggiorazione di stipendio che si è maturata a suo favore.

ART. 8°)= DIES FESTIVI PER GLI OPERAI

1539

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. [illegible]

I lavoratori che avranno compiuto il 21° anno di età, avranno diritto:

per i primi otto bienni di anzianità, maturata nella categoria di appartenenza, indipendentemente da eventuali passaggi di merito, sia temporanei che definitivi, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura percentuale sotto indicata, da calcolarsi sempre sullo stipendio base mensile della categoria di appartenenza del lavoratore:

per il primo e secondo biennio: aumento biennale del 4%

per il terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo biennio: aumento biennale del 5%

Ai fini della anzianità per il computo degli aumenti periodici, si considera quella maturata dal lavoratore dell'azienda dalla data del rapporto di lavoro nella categoria di appartenenza, ma dietro dell'eventuale anzianità convenzionale dovuta a termini dell'art.10) del Contratto integrativo del 20/12/1950, limitatamente ai mutilati ed invalidi di guerra. In ogni caso non è considerarsi a tale fine l'anzianità maturata prima del compimento del 21° anno di età.

L'assegnazione degli aumenti periodici ha effetto dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

Per i lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto verrà riconosciuta agli effetti degli aumenti periodici, una anzianità massima di otto anni, ivi compresa l'eventuale anzianità convenzionale sopra considerata.

I futuri aumenti periodici applicabili anche al personale già in servizio per i rimanenti bienni, fino al compimento degli otto bienni previsti, non potranno comunque essere assorbiti da precedenti o successivi passaggi di merito, nè futuri aumenti di merito potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.

Allo scadere di ogni biennio il lavoratore avrà diritto alla maggiorazione di stipendio che si è maturata a suo favore.

Art. 8°)= DISPOSIZIONI PER GLI INVALIDI

Per i lavoratori cui si applica il presente contratto nei confronti dei quali non avessero avuto per il passato applicazione le norme contrattuali e di legge vigenti per gli invalidi, non deve essere interrotto il rapporto di lavoro, e dette norme restano impregiudicati i maggiori diritti derivanti ai singoli per le mansioni esplicate nel passato, avranno integrale applicazione dall'entrata in vigore del presente contratto. ./.

1539

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Pertanto gli aumenti periodici, fermo restando il limite di anzianità massima di otto anni, riconoscibile a tale effetto per il passato, come stabilito dall'art.7°, vanno valutati da quando i singoli hanno assunto le mansioni per le quali vengono disciplinati dal presente contratto.

ART. 9°) = PEREQUAZIONE DEI NUOVI STIPENDI MENSILI DI FATTO DEI SINGOLI

A complemento delle disposizioni previste dagli artt. 1° e 7° si dovrà procedere ad una perequazione dei nuovi stipendi mensili di fatto dei singoli lavoratori dell'ambito di ciascuna categoria in seguenti modi:

a) nel caso in cui lo stipendio fisso mensile di fatto (ivi compresa la retribuzione fissa a qualsiasi titolo corrisposta) goduto da ciascun lavoratore prima dell'applicazione del presente contratto, sia superiore al minimo contrattuale precedentemente in vigore per la categoria a cui lo stesso apparteneva, la differenza fra i rispettivi importi sarà aggiunta nella misura del 50% allo stipendio base mensile stabilito dall'art.7° per la categoria di assegnazione, maggiorato dell'ammontare degli aumenti periodici spettanti a norma dell'art.7°. Ciò quando lo stipendio mensile di fatto goduto da lavoratore, prima dell'applicazione del presente contratto, sia inferiore al nuovo stipendio base mensile della categoria di assegnazione.

b) nella ipotesi invece che lo stipendio fisso mensile di fatto (ivi compresa la retribuzione fissa a qualsiasi titolo corrisposta) goduto dal lavoratore prima dell'applicazione del presente contratto, sia uguale o superiore al nuovo stipendio base mensile della categoria di assegnazione, allo stipendio di fatto dovrà essere aggiunta una quota pari al 50% della differenza esistente fra il nuovo stipendio base di categoria e il precedente minimo contrattuale nonchè l'ammontare degli eventuali aumenti periodici spettanti a norma dell'art.7°.

c) nel caso in cui l'applicazione del presente contratto comporti assegnazione a categoria superiore, il lavoratore percepirà lo stipendio base mensile ma giornaliero oltre che degli aumenti periodici, del 50% della differenza fra il vecchio minimo contrattuale e lo stipendio fisso di fatto.
Percepirà invece lo stipendio di fatto se superiore, maggiorato anch'esso oltrechè degli aumenti periodici, del 50% della differenza fra il vecchio minimo contrattuale e il nuovo stipendio base secondo le modalità di cui alla lettera a/b e con riferimento al minimo contrattuale ed allo stipendio base della categoria cui l'interessato viene assegnato.

d) per i lavoratori nei confronti dei quali non avessero avuto applicazione per il passato le norme contrattuali vigenti per gli impiegati, si applicheranno le disposizioni di cui alla lettera a/b/) del presente articolo considerando come precedente categoria di appartenenza quella alla quale vengono assegnati in applicazione del presente contratto.
Agli effetti del presente articolo lo stipendio fisso mensile di fatto per-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

A complemento della disposizione prevista dagli artt. 1° e 7° si dovrà procedere ad una perequazione dei nuovi stipendi mensili di fatto dei singoli lavoratori dell'ambito di ciascuna categoria nei seguenti modi:

a) nel caso in cui lo stipendio fisso mensile di fatto (ivi comprese le retribuzioni fisse a qualsiasi titolo corrisposte) goduto da ciascun lavoratore prima dell'applicazione del presente contratto, sia superiore al minimo contrattuale precedentemente in vigore per la categoria a cui lo stesso apparteneva, la differenza fra i rispettivi importi sarà aggiunta nella misura del 50% allo stipendio base mensile stabilito dall'art.1° per la categoria di assegnazione, maggiorato dell'ammontare degli aumenti periodici spettanti a norma dell'art.7°. Ciò quando lo stipendio mensile di fatto goduto da lavoratore, prima dell'applicazione del presente contratto, sia inferiore al nuovo stipendio base mensile della categoria di assegnazione.

b) nella ipotesi invece che lo stipendio fisso mensile di fatto (ivi comprese le retribuzioni fisse a qualsiasi titolo corrisposte) goduto dal lavoratore prima dell'applicazione del presente contratto, sia uguale o superiore al nuovo stipendio base mensile della categoria di assegnazione, allo stipendio di fatto dovrà essere aggiunta una quota pari al 50% della differenza esistente fra il nuovo stipendio base di categoria e il precedente minimo contrattuale nonchè l'ammontare degli eventuali aumenti periodici spettanti a norma dell'art.7°.

c) nel caso in cui l'applicazione del presente contratto comporti assegnazione a categoria superiore, il lavoratore percepirà lo stipendio base mensile maggiorato oltre che degli aumenti periodici, del 50% della differenza fra il vecchio minimo contrattuale e lo stipendio fisso di fatto. Percepirà invece lo stipendio di fatto se superiore, maggiorato anch'esso oltrechè degli aumenti periodici, del 50% della differenza fra il vecchio minimo contrattuale e il nuovo stipendio base secondo le modalità di cui alle lettere a/b e con riferimento al minimo contrattuale ed allo stipendio base della categoria cui l'interessato viene assegnato.

d) per i lavoratori nei confronti dei quali non avessero avuto applicazione per il passato le norme contrattuali vigenti per gli impiegati, si applicheranno le disposizioni di cui alla lettera a/b/) del presente articolo considerando come precedente categoria di appartenenza quella alla quale vengono assegnati in applicazione del presente contratto.

Agli effetti del presente articolo lo stipendio fisso mensile di fatto percepito dal lavoratore prima dell'applicazione del presente contratto, ed il minimo contrattuale precedentemente in vigore per la categoria a cui lo stesso apparteneva, debbono essere comprensivi sia degli aumenti di carattere generale intervenuti prima dell'applicazione del presente contratto, sia dell'ammontare mensile della indennità di presenza spettante al singolo lavoratore (indennità di presenza giornaliera moltiplicata per 25).

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 10°) = DETERMINAZIONE NUOVO TRATTAMENTO ECONOMICO

Le modificazioni economiche previste dagli articoli precedenti saranno determinate in base agli stipendi di fatto corrisposti al 31/12/1944 aumentati della indennità giornaliera di presenza da conglobarsi in ragione di 25 presenze per ciascun mese , come indicato all'art.9°.

ART. 11°) =PASSAGGIO DI CATEGORIA

Il lavoratore che dopo l'applicazione del presente contratto e fermo restando il disposto dell'art.4°, passi a categoria superiore, percepirà lo stipendio base della nuova categoria, e l'anzianità agli effetti degli aumenti periodici decorrerà dal giorno di assegnazione alla categoria nuova.

ART. 12°) = GIORNI FESTIVI E RIPOSO SETTIMANALE

Per tutti i lavoratori sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti come tali dallo Stato, la ricorrenza del santo patrone del luogo, ove il lavoratore presta servizio normalmente, il giorno successivo alla Pasqua e quello successivo al Natale.

ART. 13°) = LAVORO STRAORDINARIO = FERIALE = NOTTURNO E LAVORO FESTIVO

L'art.6 del contratto collettivo di lavoro è sostituito del seguente:

Il dipendente è tenuto nei limiti della disposizione di legge a compiere lavoro straordinario tutte le volte che ne sia richiesto.

Il lavoro straordinario festivo e notturno deve essere compensato secondo le seguenti norme che si applicano senza distinzione a tutte le categorie:

a) lavoro straordinario compiuto in giorni feriali:
corresponsione della retribuzione oraria individuale di cui all'art.14° maggiorata del 30% (rente)

b) lavoro straordinario compiuto in ore notturne:
corresponsione della retribuzione oraria individuale maggiorata del 50% (cinquanta)

c) il lavoro compiuto considerati festivi o destinati a riposo settimanale (compreso il turno di riposo del sabato) corresponsione della retribuzione oraria maggiorata del 50% (cinquanta)

d) lavoro notturno incluso nell'orario normale giornaliero e compreso in turni avvicendati: corresponsione di una maggiorazione da computarsi sulla retribuzione oraria individuale del 15% (quindici)

e) lavoro notturno incluso nell'orario normale giornaliero ma non compreso in turni avvicendati: corresponsione di una maggiorazione da computarsi

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 11°) =PASSAGGIO DI CATEGORIA

Il lavoratore che dopo l'applicazione del presente contratto e fermo restan= do il disposto dell'art.4°, passi a categoria superiore, percepirà lo sti= pendio base della nuova categoria, e l'anzianità agli effetti degli aumenti periodici decorrer dal giorno di assegnazione alla categoria nuova.

ART. 12°) = GIORNI FESTIVI E RIPOSO SETTIMANALE

Per tutti i lavoratori sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti come tali dallo Stato, la ricorrenza del santo patrone del luogo, ove il lavoratore presta servizio normalmente, il giorno successivo alla Pasqua e quello successivo al Natale.

ART. 13°) = LAVORO STRAORDINARIO = FERIALE = NOTTURNO E LAVORO FESTIVO

L'art.6 del contratto collettivo di lavoro è sostituito dal seguente:

Il dipendente è tenuto nei limiti della disposizione di legge a compiere lavoro straordinario tutte le volte che ne sia richiesto.

Il lavoro straordinario festivo e notturno deve essere compensato secondo le seguenti norme che si applicano senza distinzione a tutte le categorie:

a) lavoro straordinario compiuto in giorni feriali:
corresponsione della retribuzione oraria individuale di cui all'art.14° maggiorata del 30% (trenta)

b) lavoro straordinario compiuto in ore notturne:
corresponsione della retribuzione oraria individuale maggiorata del 50% (cinquanta)

c) il lavoro compiuto considerati festivi o destinati a riposo settimanale (compreso il turno di riposo del sabato) corresponsione della retribu= zione oraria maggiorata del 50% (cinquanta)

d) lavoro notturno incluso nell'orario normale giornaliero e compreso in turni avvicendati: corresponsione di una maggiorazione da computarsi sulla retribuzione oraria individuale del 15% (quindici)

e) lavoro notturno incluso nell'orario normale giornaliero ma non compreso in turni avvicendati: corresponsione di una maggiorazione da computarsi sulla retribuzione oraria individuale del 30% (trenta)

Le percentuali di maggiorazione sopra indicate non sono fra loro cumulabili ad eccezione di quella relative al lavoro straordinario svolgendosi in ore notturne che si somma a quella stabilita per il lavoro notturno, e ciò sia nel caso di turni avvicendati, sia in quello di turni non avvicendati. In tali due casi, naturalmente, spetta pure la corresponsione della retribuzio= ne individuale oraria.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

E' considerato lavoro notturno e lavoro straordinario notturno quello che comunque si svolge dalle ore 20 alle ore 6 del mattino successivo. Le norme di cui sopra si applicano a tutti i lavoratori.

Il presente articolo non ha effetto retroattivo dal 1/4/1945, ed entra in vigore dalla data di approvazione del presente contratto.

Il lavoro straordinario deve essere liquidato entro otto giorni successivi al mese nel quale si è compiuto.

Per il computo delle ore di lavoro straordinario il datore di lavoro terrà un apposito registro debitamente vistato dai competenti organi, sul quale dovranno essere annotate cronologicamente le ore di lavoro straordinarie effettuate con la relativa firma dei dipendenti che compiono tale lavoro.

Qualsiasi reclamo per eventuali errori e omissioni nel computo del lavoro straordinario, deve essere fatta per iscritto dal dipendente interessato in base agli elementi contenuti nelle annotazioni del registro di cui sopra.

ARTICOLO 14° - DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE GIORNALIERA E DELLA RETRIBUZIONE ORARIA

Per la determinazione della retribuzione giornaliera si divide la retribuzione mensile per 25.

Per la determinazione della retribuzione oraria si divide la retribuzione mensile per 180.

La retribuzione oraria sarà presa a base nei singoli casi nei quali si debba riferirsi a periodi inferiori ad una giornata.

La retribuzione giornaliera sarà presa a base nei singoli casi nei quali si debba riferirsi a giornate intere.

1536

Agli effetti di detti computi si prenderà, per base lo stipendio mensile di fatto più le indennità continuative e eventuali assegni commisurati a mese (esclusa l'indennità di contingenza, caro pane, ed altre eventuali indennità di caro vita), ivi compresa la 13ª mensilità, esclusa questa ultima dal computo per la determinazione della retribuzione oraria e quindi anche per il compenso dovuto per il lavoro straordinario, essendone inclusa la valutazione nel calcolo del relativo coefficente di 180.

ART. 15° - a) IMPIEGATI MUNITI DI PATENTE DI SPEDIZIONIERE (PRESTANOME)

Agli impiegati muniti di patente di spedizioniere che mettono la patente medesima a disposizione della ditta, dalla quale dipendono (prestanome) sia direttamente che con procura a favore di altri dipendenti della ditta, sarà corrisposta, oltre il normale stipendio stabilito dalla categoria alla quale gli stessi appartengono, un'assegno mensile extra non inferiore al 5% (cinque per cento) dello stipendio mensile percepito.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

vi al mese nel quale si è compiuto.

Per il computo delle ore di lavoro straordinario il datore di lavoro terrà un apposito registro debitamente v stato dai competenti organi, sul quale dovranno essere annotate cronologicamente le ore di lavoro straordinarie effettuate con la relativa firma dei dipendenti che compiono tale lavoro.

Qualsiasi reclamo per eventuali errori e omissioni nel computo del lavoro straordinario, deve essere fatta per iscritto dal dipendente interessato in base agli elementi contenuti nelle annotazioni del registro di cui sopra.

ARTICOLO 14° - DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE GIORNALIERA E DELLA RETRIBUZIONE ORARIA

Per la determinazione della retribuzione giornaliera si divide la retribuzione mensile per 29.

Per la determinazione della retribuzione oraria si divide la retribuzione mensile per 180.

La retribuzione oraria sarà presa a base nei singoli casi nei quali si debba riferirsi a periodi inferiori ad una giornata.

La retribuzione giornaliera sarà presa a base nei singoli casi nei quali si debba riferirsi a giornate intere.

Agli effetti di detti computi si prenderà per base lo stipendio mensile di fatto più le indennità continuative e eventuali assegni commisurati a mese (esclusa l'indennità di contingenza, caro pane, ed altre eventuali indennità di caro vita), ivi compresa la 13° mensilità, esclusa questa ultima dal computo per la determinazione della retribuzione oraria e quindi anche per il compenso dovuto per il lavoro straordinario, essendone inclusa la valutazione nel calcolo del relativo coefficente di 180.

ART. 15° - a) IMPIEGATI MUNITI DI PATENTE DI SPEDIZIONIERE (PRESTANOME)

Agli impiegati muniti di patente di spedizioniere che mettono la patente medesima a disposizione della ditta, dalla quale dipendono (prestanome) sia direttamente che con procura a favore di altri dipendenti della ditta, sarà corrisposta, oltre il normale stipendio stabilito dalla categoria alla quale gli stessi appartengono, un'assegno mensile extra non inferiore al 5% (cinque per cento) dello stipendio mensile percepito.

b) INDENNITA' DI CASSA

Al cassiere con oneri per errori, deve essere corrisposta una indennità mensile non inferiore al 5% (cinque per cento) dello stipendio di fatto che percepisce.

ART. 16° - TRASFERTE

Al personale che per motivi di servizio lascia temporaneamente la sede

./.

1536

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

convenzionale di lavoro, devono essere rimborsate tutte le spese sostenute.

Per quelle trasferte in cui il personale non ritornerà in sede nella stessa giornata di partenza, sarà corrisposta oltre le spese sostenute, un assegno extra pari al 50% della paga base giornaliera.

ART. 17° - COMMISSIONI DI CONCILIAZIONE

Per dirimere eventuali controversie che possono sorgere nell'applicazione pratica delle norme del presente contratto, verrà istituita una commissione paritetica composta di rappresentanti di imprese e dei lavoratori, alla quale sarà demandato l'esame e la decisione delle vertenze stesse.

ART. 18° - ASSORBIMENTO E CONGUAGLIO DI ANTICIPAZIONI GIA' ACCORDATE DALLE AZIENDE (TRANSITORIO)

Il nuovo trattamento economico spettante ai lavoratori, e come determinazione del presente contratto, è assorbente di qualsiasi somma corrisposta dalle aziende dal 1/4/1945 a titolo di acconto, prestito, indennità di emergenza, e sotto qualsiasi altra denominazione, escluso miglioramenti di merito ed escluso l'assegno straordinario denominato "premio di liberazione".

Pertanto nella regolazione degli arretrati dovrà essere effettuato il conguaglio fra quanto già incassato dal lavoratore e quanto allo stesso spettante e le eventuali eccedenze attive saranno ricuperate dalla azienda ratealmente.

ART. 19° - INDENNITA' DI GUERRA - INDENNITA' DI MENSA - INDENNITA' CARO PANE

L'indennità di guerra di L. 20.= giornaliere e l'indennità di mensa di L.8.= giornaliera (questa ultima per quelle aziende che non hanno una propria mensa e che non hanno aggregato il personale ad altre mense) cessano col 31/7/45.

Dal 1/8/45 viene corrisposta a tutti i dipendenti di ambo i sessi, una indennità di "caro pane" in ragione di L. 500.= (cinquecento) mensili fissa indennità che non fa parte integrale dello stipendio, e quindi non verrà conteggiata agli effetti della indennità di licenziamento e 13° mensilità.

L'indennità di caro pane è esente da ogni contributo di previdenza ed assicurazione sociale, è soggetta però alla trattenuta di R.M. in quanto dovuta.

1535

ART. 20° - FONDO DI PREVIDENZA

Data l'avvenuta soppressione della categoria "alunni", a partire dal

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 17° - COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE

Per dirimere eventuali controversie che possono sorgere nell'applicazione pratica delle norme del presente contratto, verrà istituita una commissione paritetica composta di rappresentanti di imprese e dei lavoratori, alla quale sarà demandato l'esame e la decisione della vertenze stesso.

ART. 18° - ASSORBIMENTO E CONGUAGLIO DI ANTICIPAZIONI GIA' ACCORDATE DALLE AZIENDE (TRANSITORIO)

Il nuovo trattamento economico spettante ai lavoratori, e come determinazione del presente contratto, è assorbente di qualsiasi somma corrisposta dalle aziende dal 1/4/1945 a titol di acconto, prestito, indennità di emergenza, e sotto qualsiasi altra denominazione, escluso miglioramenti di merito ed escluso l'assegno straordinario denominato "premio di liberazione".

Pertanto nella regolazione degli arretrati dovrà essere effettuato il conguaglio fre quanto già incassato dal lavoratore e quanto allo stesso spettante e le eventuali eccedenze attivo saranno ricuperate dalla azienda ratealmente.

ART. 19° - INDENNITA' DI GUERRA - INDENNITA' DI MENSA - INDENNITA' CARO PANE

L'indennità di guerra di L. 20.= giornaliere e l'indennità di mensa di L.8.= giornaliere (questa ultima per quelle aziende che non hanno una propria mensa e che non hanno aggregato il personale ad altre mense) cessano col 31/7/45.

Dal 1/8/45 viene corrisposta a tutti i dipendenti di ambo i sessi, una indennità di "caro pane" in ragione di L. 500.= (cinquecento) mensili fisse indennità che non fa parte integrale dello stipendio, e quindi non verrà conteggiata agli effetti della indennità di licenziamento e 13° mensilità.

L'indennità di caro pane è esente da ogni contributo di previdenza ed assicurazione sociale, è soggetta però alla trattenuta di R.M. in quanto dovuta.

ART. 20° - FONDO DI PREVIDENZA

Data l'avvenuta soppressione della categoria "alunni", a partire dal giorno in cui entra in vigore il presente contratto, l'iscrizione al fondo di previdenza per il personale nuovo assunto, che abbia superato il periodo di prova, si effettuerà dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui il lavoratore compie il 21° anno di età.

ART. 21° - APPRENDISTI

Si intendono per apprendisti d'ambo i sessi coloro che non hanno mai prestato servizio presso alcuna ditta di spedizioni, antecedentemente.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L'apprendistato avrà una durata massima di :

un anno per i lavoratori di età superiore ai 21 anni
due anni per i lavoratori dai 18 ai 21 anni di età .
tre anni per i lavoratori inferiori ai 18 anni di età

Gli apprendisti non potranno essere assunti in numero superiore ad uno ogni cinque impiegati o frazione di cinque.

ART. 22° - TRATTAMENTO PIU' FAVOREVOLE

Il trattamento economico più favorevole praticato dalle singole ditte al proprio personale sarà conservato quale diritto acquisito "ad personam".

ART. 23° - SFERA DI INFLUENZA/DECORRENZA - DURATA

Per tutto quanto non è derogato e modificato dal presente contratto, o non sia con lo stesso in contrasto, rimangono in vigore tutte le norme di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale impiegatizio delle imprese di spedizione del 16/11/1933 e successive varianti.

Il presente contratto è applicabile a tutto il personale impiegatizio delle imprese di spedizione di Genova, entra in vigore all'atto della sua firma con retroattività dal 1/4/1945.

Avrà durata fino al 31/12/1946 (trentuno dicembre millenovecentoquarantasei) e si intenderà prorogato di semestre in semestre salvo tempestiva disdetta di una delle più parti contraenti, almeno due mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata.

Le parti contraenti, si impegnano a uniformarsi, qualora intervengano variazioni economiche o finanziarie tali da determinare un sensibile squilibrio nel rapporto stipendio/costo della vita, agli accordi o disposizioni di carattere generale che venissero emanate in materia.

Per la indennità di contingenza ,le parti si uniformano a quanto stabilito nella riunione del 26/7/1945 in Prefettura a Genova, per i lavoratori del commercio, come da tabella allegata.

Il presente contratto sarà,sottoposto all'approvazione del Governo Militare Alleato.

LATTO = APPROVATO E SOTTOSCRITTO :

Genova, 18 (diciotto) agosto 1945 (millenovecentoquarantacinque)

1931

Per l'Associazione Spedizionieri del porto di Genova:

F.to VERBERGA G.B.
MAINOLDI ANGELO
BOVO AMBROGIO
BRIGNANO CARLO
ROSAZZA ERNESTO
DEPOLO DUILIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il trattamento economico più favorevole praticato dalle singole ditte al proprio personale sarà conservato quale diritto acquisito "ad personam".

ART. 23° - SFERA DI INFLUENZA - DECORRENZA - DURATA

Per tutto quanto non è derogato o modificato dal presente contratto, o non sia con lo stesso in contrasto, rimangono in vigore tutte le norme di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale impiegatizio delle imprese di spedizione del 16/11/1933 e successive varianti.

Il presente contratto è applicabile a tutto il personale impiegatizio delle imprese di spedizione di Genova, entra in vigore all'atto della sua firma con retroattività dal 1/4/1945.

Avrà durata fino al 31/12/1946 (trentuno dicembre millenovecentoquarantasei) e si intenderà prorogato di semestre in semestre salvo tempestiva disdetta di una delle più parti contraenti, almeno due mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata.

Le parti contraenti si impegnano a uniformarsi, qualora intervengano variazioni economiche o finanziarie tali da determinare un sensibile squilibrio nel rapporto stipendio/costo della vita, agli accordi o disposizioni di carattere generale che venissero emanate in materia.

Per la indennità di contingenza, le parti si uniformano a quanto stabilito nella riunione del 26/7/1945 in Prefettura a Genova, per i lavoratori del commercio, come da tabella allegata.

Il presente contratto sarà sottoposto all'approvazione del Governo Militare Alleato.

LATTO = APPROVATO E SOTTOSCRITTO :

Genova, 18 (diciotto) agosto 1945 (millenovecentoquarantacinque).

1534

Per l'Associazione Spedizionieri del porto di Genova:

F.to VERBERGA G.B.
PAIROLI ANGELO
BOVO AMBROGIO
BRIGNANO CARLO
ROSAZZA ERNESTO
DEPOLO DUILIO

Per la Camera del Lavoro di Genova:

F.to PARODI ANTONIO

Per il Sindacato Dipendenti Case di Spedizioni:

F.to MARNI MANCINELLI EUGENIO
FOSSA GIOVANNI = DISPOSTI ADA = BOVONE G.B. = LAINI VIRGILIO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COLLECTIVE LABOR CONTRACT FOR EMPLOYEES OF F.L. FORWARDING AND SHIPPING AGENCIES OF GENOA

On Aug. 16th 1945 in Genoa, in the premises of the Forwarding and Shipping Agents' Association of the Port of Genoa, Via S. Lorenzo 12, between the representatives of the above Association, Mr. C. S. VALPREDA, Mr. Carlo BRIGNANO, Mr. Augulo MAINOLDI, Mr. Ernesto ROSANIA, Mr. Ambrogio BOVO and Dr. Giulio DE POLO, and the Chamber of Labor, represented by the Commissioner Mr. Antonio CARODI, and the Forwarding and Shipping Workers' Trade Union, represented by Mr. Eugenio MARNI CANTONELLI, Mr. Giovanni POSSA, Mr. G. B. BOTTONI, Mrs. Ada BISTOSTI and Mr. Virgilio LAING, the following Collective Labor Contract was signed for the employees of the Forwarding and Shipping Agencies, partly altering the National Collective Labor Contract of Nov. 16th 1943, enforced on 80-35 of the Official Bulletin of the Ministery of Corporations on Dec. 1st 1943 and on the Official Gazette N° 274 on Nov. 27th 1943, para 2, and subsequent modifications.

ART.1. WAGES

With effect from April 1st 1945 the minimum wages to be paid are the following:

CLASS	MONTHLY WAGES: MEN	WOMEN
1st class: a)	£. 4.500	£. 4.900
1st class: b)	£. 4.000	£. 3.500
2nd class: above 21	£. 3.500	£. 2.700
2nd class: below 21	£. 2.800	£. 2.000
3rd class: above 20	£. 2.200	£. 1.900
3rd class: from 18 to 20	£. 1.900	£. 1.500
3rd class: below 18	£. 1.000	£. 900
4th class: above 20	£. 1.800	£. 1.500
4th class: from 18 to 20	£. 1.500	£. 1.200
4th class: below 18	£. 900	£. 800

ART 2 to 22 - omitted:

.....

.....

.....

ART. 23 - EFFECT AND TERMS

[illegible] agreement [illegible] in contrast with

1533

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...P.C.D., and the Chamber of Labor, [illegible] and the Forwarding and Shipping Commissioner Dr. Antonio SANDI, and the Forwarding and Shipping Workers' Trade Union, represented by Mr. Eugenio NANNI MICHELLI, Mr. Giovanni TUSSI, Mr. G. B. BOTTARI, Mrs. Ada DISDONI and Mr. Virgilio LAINI, the following Collective Labor Contract was signed for the employees of the Forwarding and Shipping Agencies, partly altering the National Collective Labor Contract of Nov. 16th 1938, enforced on NS 95 of the Official Bulletin of the Ministery of Corporations on Dec. 1st 1938 and on the Official Gazette Nº 274 on Nov. 27th 1938, page 8, and subsequent modifications.

ART.1. WAGES

With effect from April 1st 1948 the minimum wages to be paid are the following:

CLASS	ONTHLY WAGES: MEN	WOMEN
1st class: a)	£. 4.500	£. 4.500
1st class: b)	£. 4.000	£. 3.500
2nd class: above Z	£. 3.500	£. 2.700
2nd class: below Z	£. 2.800	£. 2.000
3rd class: above A	£. 2.200	£. 1.800
3rd class: from 18 to A	£. 1.800	£. 1.500
3rd class: below 18	£. 1.600	£. 900
4th class: above 2	£. 1.500	£. 1.300
4th class: from 13 to 2	£. 1.400	£. 1.200
4th class: below 13	£. 900	£. 800

ART 2 to 22 - omitted:

1533

.....

.....

.....

ART. 23 - EFFECT AND NOTICE

All clauses not abolished or altered or in contrast with the present contract remain in the force. The clauses referred to are those of the National Collective Labor Contract for Employees of the Forwarding & Shipping Agencies signed on Nov. 11th 1938 and subsequent modifications.

The present Contract is applicable to employees of the Forwarding and Shipping Agencies of Genoa, and goes in force

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

immediately with effect from April 1st 1945.

It will remain in force until Dec. 31st 1946 and will be tacitally renewed every six months unless specifically annulled by one of the parties concerned, which must notify the other party by recommended letter at least two mouts before the contract expires.

The parties concerned pledge themselves to follow, should economical and/or financial ~~xtix~~ alteratio s bring about a considerable modification of the relation salary/cost of living, the agreements or regulations of general caracter issued on said matter.

For the Contingency Indemnity the parties concerned attain themselves to the agreement signed on July 26th in the Prefettura of Genoa for Commerce Workers, according to the attached tables.

The present contract will be submitted to the A. M. C. for approval.

Read, approved and signed in Genoa, Aug. 18th 1945.

(Signed)

Velperga G. B. - Mainuldi Angelo - Bovo Ambrogio - Brignano Carlo - Rosazza Ernesto - Depolo Duilio
(for the Ass. Shipping Agents of the Port of Genoa)

Parodi Antonio
(for the Chamber of Labor)

Marni Mancinelli Eugenio - Fossa Giovanni - Disposti Ad° - Bovone G. B. - Laini Virgilio.
(for the Forwarding & Shipping Workers' Trade Union)

15332

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Fascicolo (Chiavari)

Gas

124

ACCORDO PER I DIPENDENTI DELLA OFFICINA DEL GAS DI CHIAVARI

L'anno 1945 e addì 7 settembre in Chiavari negli uffici della locale Officina del Gas in Chiavari tra la Società Nazionale per Gasometri e Acquedotti rappresentata dal Direttore dell'Officina Gas Sig.Ing. G.B.Luigi Sanmartini assistito dal dott.Luigi Ghio della stessa Società da una parte e la Commissione Interna di Fabbrica formata dai Sigg.Gregori Carlo, Poggi Filippo e Vanti Luigi, assistiti dal Segretario della Camera del Lavoro di Chiavari sig. Montalti Aldo dall'altra:

Si conviene di applicare per i dipendenti dell'Officina del Gas di Chiavari i seguenti adeguamenti salariali :

PER GLI OPERAI

1°) Viene fissata una indennità di contingenza da corrispondersi per tutti i giorni compresi i festivi nelle seguenti misure :

- L. 100 - giornaliere a tutti gli operai uomini e donne superiori ai 18 anni
- L. 70 - giornaliere a tutti gli operai uomini e donne inferiori ai 18 anni.

2°) L'indennità di contingenza viene corrisposta in ogni caso ad eccezione dell'assenza ingiustificata, nonchè delle sospensioni per punizioni non oppugnate dalla Commissione Interna.

3°) In detta indennità non è compresa l'indennità di guerra che continuerà ad essere corrisposta nella misura e con le modalità in vigore.

4°) Vengono garantiti i seguenti minimi di contingenza di retribuzione mensile :

Apparecchiatore	L. 7.500
1° fuochista	" 7.000
2° e 3° fuochista	" 6.500
manovali oltre i 18 anni	" 6.000
manovali dai 16 ai 18 anni	" 4.000

1531

AUSILIARI

Operai specializzati	" 7.500
operai qualificati	" 7.000
manovali specializzati	" 6.500
manovali comuni	" 6.000
autisti con servizio esterno (10 ore)	" 7.500
carrettieri	" 7.000
fattorini e guardiani	" 6.500
donne per pulizia	" 5.000

5°) I suddetti minimi comprendono i seguenti elementi :

- guadagno mensile sulla base attuale riferito a 48 ore settimanali;
- indennità di guerra

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Filippo e Venti Luigi, assistiti dal Segretario della Camera del Lavoro di Chiavari sig. Montalti Aldo dall'altra:

Si conviene di applicare per i dipendenti dell'Officina del Gas di Chiavari i seguenti adeguamenti salariali :

PER GLI OPERAI

1°) Viene fissata una indennità di contingenza da corrispondersi per tutti i giorni compresi i festivi nelle seguenti misure :

- L. 100 - giornaliere a tutti gli operai uomini e donne superiori ai 18 anni
- L. 70 - giornaliere a tutti gli operai uomini e donne inferiori ai 18 anni.

2°) L'indennità di contingenza viene corrisposta in ogni caso ad eccezione dell'assenza ingiustificata, nonchè delle sospensioni per punizioni non oppugnate dalla Commissione Interna.

3°) In detta indennità non è compresa l'indennità di guerra che continuerà ad essere corrisposta nella misura e con le modalità in vigore.

4°) Vengono garantiti i seguenti minimi di contingenza di retribuzione mensile :

Apparecchiatore	L. 7.500
1° fuochista	" 7.000
2° e 3° fuochista	" 6.500
manovali oltre i 18 anni	" 6.000
manovali dai 16 ai 18 anni	" 4.000

AUSILIARI

Operai specializzati	" 7.500
operai qualificati	" 7.000
manovali specializzati	" 6.500
manovali comuni	" 6.000
autisti con servizio estrano (10 ore)	" 7.500
carrettieri	" 7.000
fattorini e guardiani	" 6.500
donne per pulizia	" 5.000

5°) I suddetti minimi comprendono i seguenti elementi :

- guadagno mensile sulla base attuale riferito a 48 ore settimanali;
- indennità di guerra
- indennità di contingenza.

Ove con tali elementi non si raggiungano i minimi sopra elencati per ogni categoria, verrà corrisposta una quota integrative dell'indennità di contingenza fino al raggiungimento dei minimi stessi.

Il minimo mensile, così garantito, non modifica in nessun caso le clausole

./.

1531

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

convrattuali riferentisi all'orario di lavoro e alla maggiorazione per lavoro straordinario,festivo, notturno ecc. nel senso che devono essere corrisposte le relative percentuali di maggiorazione da pagarsi quindi oltre i minimi suddetti.

Si confermano comunque le migliori condizioni di fatto esistenti ed acquisite dai lavoratori e quindi tutte le indennità speciali di trasferta e di qualunque altro genere rimangono in vigore oltre il minimo stabilito.

6°) Nei casi di assenza ingiustificata e di assenza per sospensione per punizione, i minimi sopradetti vengono diminuiti,per ogni giornata intera di assenza: dell'ammontare delle indennità giornaliere di contingenza e di guerra, nonchè di un ventiseiesimo d la differenza tra il minimo stabilito e l'importo costituito dalle indennità mensili di contingenza e di guerra.

Esempio: per l'operaio specializzato, per ogni giornata di assenza di cui trattasi, il minimo mensile di Lire 7500 verrà diminuito di 1.273 e cioè:

$$100 + 20 + \frac{7500 - (3000+520)}{26} = 273$$

Formula nella quale :

100 - rappresenta l'indennità giornaliera di contingenza
20 - " " " di guerra
7500 - " il minimo mensile garantito
3000 - " l'indennità mensile di contingenza
520 - " " " di guerra
26 - " i giorni lavorativi del mese.

1536

7°) La stessa formula si applicherà per determinare l'ammontare da detrarre eventualmente dai minimi per ogni giornata lavorativa in meno, mentre per ogni giornata festiva eventualmente da detrarre il minimo, verrà ridotto dell'ammontare di contingenza.

8°) Il giorno in cui si dovesse abolire o ridurre in modo sensibile la indennità di contingenza ora stabilita, le parti si impegnano a concordare preventivamente paghe, cottimi e premi.

9°) Il presente accordo ha decorrenza dal 16 giugno 1945 e avrà validità fino al 30 settembre 1945 e sarà applicato integralmente dall'azienda fino dopo l'approvazione da parte dell'A.M.G. (Ufficio del Lavoro).

In attesa dell'approvazione definitiva da parte della superiore Autorità, l'Azienda corrisponderà degli acconti proporzionali che saranno ritirati nel caso di mancata ratifica.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA DIREZIONE DELL'OFFICINA GAS LA COMMISSIONE DI FABBRICA

IL SEGRETARIO DELLA CAMERA DEL LAVORO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

6°) Nei casi di assenza ingiustificata e di assenza per sospensione per punizione, i minimi sopradetti vengono diminuiti, per ogni giornata intera di assenza: dell'ammontare delle indennità giornaliere di contingenza e di guerra, nonchè di un ventiseiesimo della differenza tra il minimo stabilito e l'importo costituito dalle indennità mensili di contingenza e di guerra.

Esempio: per l'operaio specializzato, per ogni giornata di assenza di cui trattasi, il minimo mensile di Lire 7500 verrà diminuito di L.273 e cioè:

$$100 + 20 + \frac{7500 - (3000+520)}{26} = 273$$

Formula nella quale :

100 - rappresenta l'indennità giornaliera di contingenza
20 - " " " di guerra
7500 - " il minimo mensile garantito
3000 - " l'indennità mensile di contingenza
520 - " " " di guerra
26 - " i giorni lavorativi del mese.

7°) La stessa formula si applicherà per determinare l'ammontare da detrarre eventualmente dai minimi per ogni giornata lavorativa in meno, mentre per ogni giornata festiva eventualmente da detrarre il minimo, verrà ridotto dell'ammontare di contingenza.

8°) Il giorno in cui si dovesse abolire o ridurre in modo sensibile la indennità di contingenza ora stabilita, le parti si impegnano a concordare preventivamente paghe, cottimi e premi.

9°) Il presente accordo ha decorrenza dal 16 giugno 1945 e avrà validità fino al 30 settembre 1945 e sarà applicato integralmente dall'azienda fino dopo l'approvazione da parte dell'A.M.G. (Ufficio del Lavoro).

In attesa dell'approvazione definitiva da parte della superiore Autorità, l'Azienda corrisponderà degli acconti proporzionali che saranno ritirati nel caso di mancata ratifica.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA DIREZIONE DELL'OFFICINA GAS — LA COMMISSIONE DI FABBRICA

IL SEGRETARIO DELLA CAMERA DEL LAVORO

1536

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACCORDO PER I DIPENDENTI DELL'OFFICINA DEL GAS DI CHIAVARI

= = = = = = = = = = =

L'anno 1945 e addì 7 settembre in Chiavari negli Uffici della locale Officina del Gas di Chiavari tra la Società Nazionale per Gasometri e Acquedotti rappresentata dal Direttore dell'Officina Gas sig.Ing. G.B. Luigi Sanmartini assistito dal dott.Luigi Ghio della stessa Società da una parte, e la Commissione Interna di Fabbrica formata dai sigg.Gregori Carlo, Poggi Filippo e Vanti Luigi, assistiti dal Segretario della Camera del Lavoro di Chiavari Sig.Montalti Aldo dall'altra:

Si conviene di applicare per i dipendenti dell'Officine del Gas di Chiavari i seguenti adeguamenti salariali :

PER GLI IMPIEGATI

In attesa che venga stipulato il preannunciato contratto nazionale per gli impiegati dipendenti dalle Officine Gas gestite dai privati si conviene di fissare i seguenti punti :

1°) L'accordo provinciale in data 28 giugno 1945, per gli impiegati della industria della Provincia di Genova viene applicato parzialmente e cioè per la parte che riguarda la indennità di contingenza e i minimi di retribuzione agli impiegati dell'officina Gas di Chiavari.

2°)La decorrenza dello stesso trattamento viene fissata come per gli altri impiegati dell'industria dal 1° giugno 1945;

3°)L'azienda in attesa della stipulazione del citato contratto nazionale per gli impiegati dipendenti dalle Officine Gas,corrisponderà degli anticipi per la determinazione dei quali si terrà conto dell'anzianità di ogni impiegato e del possibile sviluppo di carriere. A stipulazione del ripetuto Contratto Nazionale gli eventuali anticipi saranno soggetti a conguaglio.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Direzione dell'Officina Gas — La Commissione di Fabbrica

Il Segretario della Camera del Lavoro

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CHAMBER OF LABOUR - GENOA

Sept. 5th 1945

Ref. N° 805

Subject Wage agreement for Gas workers.

To The Prov. Labor Office - Genoa.

Attached you will find a copy of the wage agreement signed with the local Gas Company for workers and employees, which we beg you to forward to the A.M.G. for ratification.

The agreement for employees, which you will also find attached, is only temporary, as the National Contract is awaited, it being impossible to wholly apply the Spinally Contract as Gas Firms were not included in the latter;

The agreement for workers is limited to those of the Gas Company of Chiavari, because the latter is the only private Company in the business.

As no preceding contract exists for the Gas Companies, we forward you the table of the actual retributions received previously by the workers and employees of the Company.

(Signed)

Aldo ontelli

Exec. Secretary.

1528

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CHAMBER OF LABOR - GENOA

BF/sv

Subj. Statement.

To declare that the wages of the personnel of the Gas Companies are regulated by the National Labor Contract for Gas Workers of Italy signed on 15.6.1930 - enforced on the Official Gazette on 12.5.1930 N° 12 part 2.

The above contract in the Art. 30 - 35 and 36 appoints the wages for firemen. As an integrative contract for establishing the wages does not exist, we communicate the actual wages existing at present:

WORKERS

Apparatus worker	£. 18	hourly.
1st fireman	14,50	"
2nd "	14,—	"
3rd "	13,70	"
laborer above 18	13,50	"

HELPERS

Skilled worker	£. 15,—	hourly.
Qualified "	14,—	"
Skilled laborer	13,70	"
Common "	13,—	"
Chauffers	15,—	"
Cart drivers	16,—	"
Messenger boys and guardians	12,—	"
Women cleaners	9,—	"

EMPLOYEES

First class	£. 5.443	monthly
Second "	4.608	"
Third "	3.652	"
Women	3.044	

1527

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

AGREEMENT FOR THE PERSONNEL OF THE GAS COMPANY OF CHIAVARI

On Sept. 7th 1945 in Chiavari in the premises of the local Gas Company of Chiavari, between the S. A. Naz. Gassometri e Acquedotti represented by the Director of the Gas plant, Ing. C. E. Luigi SAN ARTINI, assisted by Dr. Luigi GHIO on one side, and the Internal Committee of the Coy. represented by Mr. Carlo GENOCCHI, Filippo PUGGI, and Mr. Luigi VARTI, assisted by the Secretary of the Chamber of Labor of Genoa - Chiavari Section - Mr. Aldo CANTARI on the other, the following wage agreements were signed and approved:

FOR WORKERS

1. A Contingency Indemnity is appointed to be paid all days including holidays in the following measure:
£. 100 daily to all workers - men and women - above 18.
£. 70 " " " " " " " under 18.

2. The Contingency Indemnity will be paid in all cases except in case of unauthorised absence or punishment suspension not opposed to by the Internal Committee.

3. Said Indemnity does not include the War Indemnity which will continue to be paid with the regulations now in force.

4. The following monthly minimum retributions are guaranteed:

Apparatus worker	£. 7.500
1st fireman	£. 7.000
2nd and 3rd fireman	£. 6.500
Laborers above 18	£. 6.000
" " 16/18	£. 4.000

Helpers:		
Skilled worker	£. 7.500	
Qualified "	£. 7.000	
Skilled Laborer	£. 6.500	
Common "	£. 6.000	
Chauffers	£. 7.000	(48 hrs. weekly)
Cart drivers	£. 7.000	(48 " ")
Messenger boys and guardians	£. 6.500	(48 " ")
Women cleaners	£. 6.000	(48 " ")

5. The above minimums include the following elements:
Monthly wages on the present basis of 40 hrs. a week;
War Indemnity;
Contingency Indemnity.
Should the above elements not reach the stipulated minimums,

1526

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Labor of Genoa - Onorevole Settore - [illegible]
the following wage agreements were signed and approved:

For workers

1. A Contingency Indemnity is appointed to be paid all days including holidays in the following measure:
2. 100 daily to all workers - men and women - above 18.
3. 70 " " " " " " " under 18.

2. The Contingency Indemnity will be paid in all cases except in case of unauthorized absence or punishment suspension not opposed to by the Internal Committee.

3. Said Indemnity does not include the War Indemnity which will continue to be paid with the regulations nowin force.

4. The following monthly minimum retributions are guaranteed:

Apparatus worker	L. 7.600
1st fireman	L. 7.000
2nd and 3rd fireman	L. 6.600
Laborers above 18	L. 6.000
" under 16/18	L. 4.000

Helpers:		
Skilled worker	L. 7.500	
Qualified "	L. 7.000	
Skilled laborer	L. 6.500	
Common "	L. 6.000	
Chauffers	L. 7.500	(48 hrs. daily)
Cart drivers	L. 7.000	(48 " ")
Messenger boys and guardians	L. 5.500	(48 " ")
Women cleaners	L. 5.000	(48 " ")

5. The above minimums include the following elements:
Monthly wages on the present basis of 48 hrs. a week;
War Indemnity;
Contingency Indemnity.

Should the above elements not reach the appointed minimums, an integrative share of the Contingency Indemnity will be paid up to the minimums themselves.

The monthly minimum so guaranteed does not alter in any case the contractual clauses referring to hours of work and to the increases for overtime, holiday and night work, which must be paid above the minimums.

In any case the bettering conditions existing or acquired

1526

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

by the workers, such as all special transfer indemnitites, etc., remain in force and are to be paid above the minimums.

6. In case of unathorized absence or punishment suspension the above minimums are to be diminished, for each day of absence, of the amount of the daily War and Contingency Indemnity plus 1/26 of the differen= ce between the minimum appointed and the amount of the monthly War and Contingency Indemnitied. For Example: a skilled worker, for each whole day of absence, will find his minimum of £. 7.500 lowered of £. 273 thus:

$$100 + 20 + \frac{7500 - (3000 + 520)}{26} = 273$$

Where:
100 = Daily Cont. Ind.
20 = " War "
7500 = onthly minimum
3000 = " Cont. Ind.
520 = " War "
26 = Working days in month.

7. The same formula will be applied to compute the amount eventually to be detracted from the minimums for each day worked less than 26 a month, while for every holiday eventually to be detracted the mi= nimum will be reduced of the daily amount of the Contingency Indemnity.

8. Should the Contingency Indemnity be abol shed or considerably re= duced, the parties concerned pledge themselves to sign a new agreement concerning wages, bonuses and 'cottimi'.

9. The present agreement has effect from June 16th 1945 and will re= main in force till Sept. 30th 1945, and will be applied by the firm as soon as ratificated by the A.M.G. (Labor Office).
While awaiting the definitive approval by the Superior Autho= rities, the firm will grant proportionnal advances, which will be re= turned by the workers in case the agreement is not approved by the A.M.G.

Read, approved and signed in Genoa, Sept. 7th 1945.

1523

(Signed).

The Direction of the Gas Dpt.
The Internal Committee

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

and Contingency Indemnities. For example: a skilled worker, for each whole day of absence, will find his minimum of £. 7.500 lowered of £. 273 thus:

$$100 + 20 + \frac{7500 - (3000 + 520)}{26} = 273$$

where:
100 = Daily Cont. Ind.
20 = " War "
7500 = monthly minimum
3000 = " Cont. Ind.
520 = " War "
26 = working days in month.

7. The same formula will be applied to compute the amount eventually to be detracted from the minimums for each day worked less than 26 a month, while for every holiday eventually to be detracted the minimum will be reduced of the daily amount of the Contingency Indemnity.

8. Should the Contingency Indemnity be abolished or considerably reduced, the parties concerned pledge themselves to sign a new agreement concerning wages, bonuses and 'cottimi'.

9. The present agreement has effect from June 16th 1945 and will remain in force till Sept. 30th 1945, and will be applied by the firm as soon as ratificated by the A.M.G. (Labor Office).
While awaiting the definitive approval by the Superior Authorities, the firm will grant proportionnel advances, which will be returned by the workers in case the agreement is not approved by the A.M.G.

1525

Read, approved and signed in Genoa, Sept. 7th 1945.

(Signed).

The Direction of the Gas Cy.
The Internal Committee

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Agreement for the Employees of the Gas Firm of Chiavari

On Sept. 7th 1945 in Chiavari, in the premises of the local Gas Firm, between the Soc. Nas. Gasometri e Acquedotti represented by the Director, Mr. G.B. SANMARTINI assisted by Dr. Luigi GHIOen one side, and the Internal Committee represented by Mr. Carlo GREGORI, Mr. Filippo POGGI, Mr. Luigi VANTI, assisted by the Secretary of the Chamber of Labor of Chiavari, Mr. Aldo MONTALTI on the other; the following wage agreements were decided and signed:

EMPLOYEES

While awaiting the announced National Contract for the employees of the Gas Firms with private owners, the following points are meanwhile fixed:

1. The Prov. agreement of June 28th 1945 for Industrial Employees of the Prov. of Genoa will be partially applied, for the part concerning the Contingency Indemnity and the minimum monthly retributions, to the employeed of the Chiavari Gas Firm.

2. The effect of said treatment is, as for other Industrial Employees, from June 1st 1945.

3. While awaiting the stipulation of said Contract, the Firm will correspond advances, for the computing of which the length of service and the carrer possibility of each employee will be considered. When the National Contract has been signed, the advances will be witheld.

Read, approved and signed in Chiavari, Sept. 7th 1945.

1524

(Signed)

The Internal Committee
The Direction of the Gas Cpy.
The Chamber of Labor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Filippo POGGI, Mr. Luigi VANTI, assisted by the Secretary of the Chamber of Laber of Chiavari, Mr. Aldo MONTALTI on the other; the following wage agreements were decided and signed:

EMPLOYEES

While awaiting the announced National Contract for the employees of the Gas Firms with private owners, the following points are meanwhile fixed:

1. The Prov. agreement of June 28th 1945 for Industrial Employees of the Prov. of Genoa will be partially applied, for the part concerning the Contingency Indemnity and the minimum monthly retributions, to the employeed of the Chiavari Gas Firm.

2. The effect of said treatment is, as for other Industrial Employees, from June 1st 1945.

3. While awaiting the stipulation of said Contract, the Firm will correspond advances, for the computing of which the length of service and the carrer possibility of each employee will be considered. When the National Contract has been signed, the advances will be witheld.

Read, appreved and signed in Chiavari, Sept. 7th 1945.

1524

(Signed)

The Internal Committee
The Direction of the Gas Cpy.
The Chamber of Laber.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACCORDO PER I DIPENDENTI DELLA OFFICINA DEL GAS DI CHIAVARI

L'anno 1945 e addì 7 settembre in Chiavari negli uffici della locale Officina del Gas in Chiavari tra la Società Nazionale per Gasometri e Acquedotti rappresentata dal Direttore dell'Officina Gas Sig.Ing. G.B.Luigi Sammartini assistito dal dott.Luigi Ghio della stessa Società da una parte e la Commissione Interna di Fabbrica formata dai Sigg.Gregori Carlo, Poggi Filippo e Vanti Luigi, assistiti dal Segretario della Camera del Lavoro di Chiavari sig. Montalti Aldo dall'altra:

Si conviene di, applicare per i dipendenti dell'Officina del Gas di Chiavari i seguenti adeguamenti salariali :

PER GLI OPERAI

1°) Viene fissata una indennità di contingenza da corrispondersi per tutti i giorni compresi i festivi nelle seguenti misure :

- L. 100 - giornaliere a tutti gli operai uomini e donne superiori ai 18 anni
- L. 70 - giornaliere a tutti gli operai uomini e donne inferiori ai 18 anni.

2°) L'indennità di contingenza viene corrisposta in ogni caso ad eccezione dell'assenza ingiustificata, nonchè delle sospensioni per punizioni non oppugnate dalla Commissione Interna.

3°) In detta indennità non è compresa l'indennità di guerra che continuerà ad essere corrisposta nella misura e con le modalità in vigore.

4°) Vengono garantiti i seguenti minimi di contingenza di retribuzione mensile :

Apparecchiatore	L. 7.500
1° fuochista	" 7.000
2° e 3° fuochista	" 6.500
manovali oltre i 18 anni	" 6.000
manovali dai 16 ai 18 anni	" 4.000

AUSILIARI

Operai specializzati	" 7.500
operai qualificati	" 7.000
manovali specializzati	" 6.500
manovali comuni	" 6.000
autisti con servizio esterno (10 ore)	" 7.500
carrettieri	" 7.000
fattorini e guardiani	" 6.500
donne per pulizia	" 5.000

5°) I suddetti minimi comprandono i seguenti elementi :

- guadagno mensile sulla base attuale riferito a 48 ore settimanali;
- indennità, di guerra

1523

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Chiavari sig. Montalti Aldo dall'altra:

Si conviene di applicare per i dipendenti dell'Officina del Gas di Chiavari i seguenti adeguamenti salariali :

PER GLI OPERAI

1°) Viene fissata una indennità di contingenza da corrispondersi per tutti i giorni compresi i festivi nelle seguenti misure :

- L. 100 - giornaliere a tutti gli operai uomini e donne superiori ai 18 anni
- L. 70 - giornaliere a tutti gli operai uomini e donne inferiori ai 18 anni.

2°) L'indennità di contingenza viene corrisposta in ogni caso ad eccezione dell'assenza ingiustificata, nonchè delle sospensioni per punizioni non oppugnate dalla Commissione Interna.

3°) In detta indennità non è compresa l'indennità di guerra che continuerà ad essere corrisposta nella misura e con le modalità in vigore.

4°) Vengono garantiti i seguenti minimi di contingenza di retribuzione mensile :

Apparecchiatore	L.	7.500
1° fuochista	"	7.000
2° e 3° fuochista	"	6.500
manovali oltre i 18 anni	"	6.000
manovali dai 16 ai 18 anni	"	4.000

1523

AUSILIARI

Operai specializzati	"	7.500
operai qualificati	"	7.000
manovali specializzati	"	6.500
manovali comuni	"	6.000
autisti con servizio esterno (10 ore)	"	7.500
carrettieri	"	7.000
fattorini e guardiani	"	6.500
donne per pulizia	"	5.000

5°) I suddetti minimi comprendono i seguenti elementi :

- guadagno mensile sulla base attuale riferito a 48 ore settimanali;
- indennità di guerra
- indennità di contingenza.

Ove con tali elementi non si raggiungano i minimi sopra elencati per ogni categoria, verrà corrisposta una quota integrativa dell'indennità di contingenza fino al raggiungimento dei minimi stessi.

Il minimo mensile, così garantito, non modifica in nessun caso le clausole

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

contrattuali riferentisi all'orario di lavoro e alla maggiorazione per lavoro straordinario,festivo, notturno ecc. nel senso che devono essere corrisposte le relative percentuali di maggiorazione da pagarsi quindi oltre i minimi suddetti.

Si confermano comunque le migliori condizioni di fatto esistenti ed acquisite dai lavoratori e quindi tutte le indennità speciali di trasferta e di qualunque altro genere rimangono in vigore oltre il minimo stabilito.

6°) Nei casi di assenza ingiustificata e di assenza per sospensione per punizione, i minimi sopradetti vengono diminuiti,per ogni giornata intera di assenza: dell'ammontare delle indennità giornaliere di contingenza e di guerra, nonchè di un ventiseiesimo della differenza tra il minimo stabilito e l'importo costituito dalle indennità mensili di contingenza e di guerra.

Esempio: per l'operaio specializzato, per ogni giornata di assenza di cui trattasi, il minimo mensile di Lire 7500 verrà diminuito di L.273 e cioè:

$$100 + 20 + \frac{7500 - (3000+520)}{25} = 273$$

Formula nella quale :

100 - rappresenta l'indennità giornaliera di contingenza
20 - " " " di guerra
7500 - " il minimo mensile garantito
3000 - " l'indennità mensile di contingenza
520 - " " " di guerra
26 - " i giorni lavorativi del mese.

7°) La stessa formula si applicherà per determinare l'ammontare da detrarre eventualmente dai minimi per ogni giornata lavorativa in meno, mentre per ogni giornata festiva eventualmente da detrarre il minimo, verrà ridotto dell'ammontare di contingenza.

8°) Il giorno in cui si dovesse abolire o ridurre in modo sensibile la indennità di contingenza ora stabilita, le parti si impegnano a concordare preventivamente paghe, cottimi e premi.

9°) Il presente accordo ha decorrenza dal 15 giugno 1945 e avrà validità fino al 30 settembre 1945 e sarà applicato integralmente dall'azienda fino dopo l'approvazione da parte dell'A.M.G. (Ufficio del Lavoro).

In attesa dell'approvazione definitiva da parte della superiore Autorità, l'Azienda corrisponderà degli acconti proporzionali che saranno ritirati nel caso di mancata ratifica.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA DIREZIONE DELL'OFFICINA GAS LA COMMISSIONE DI FABBRICA

IL SEGRETARIO DELLA CAMERA DEL LAVORO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

6°) Nei casi di assenza ingiustificata e di assenza per sospensione per punizione, i minimi sopradetti vengono diminuiti, per ogni giornata intera di assenza: dell'ammontare delle indennità giornaliere di contingenza e di guerra, nonchè di un ventiseiesimo della differenza tra il minimo stabilito e l'importo costituito dalle indennità mensili di contingenza e di guerra.

Esempio: per l'operaio specializzato, per ogni giornata di assenza di cui trattasi, il minimo mensile di Lire 7500 verrà diminuito di L.273 e cioè:

$$100 + 20 + \frac{7500 - (3000+520)}{26} = 273$$

Formula nella quale :

100 - rappresenta l'indennità giornaliera di contingenza
20 - " " " di guerra
7500 - " il minimo mensile garantito
3000 - " l'indennità mensile di contingenza
520 - " " " di guerra
26 - " i giorni lavorativi del mese.

7°) La stessa formula si applicherà per determinare l'ammontare da detrarre eventualmente dai minimi per ogni giornata lavorativa in meno, mentre per ogni giornata festiva eventualmente da detrarre il minimo, verrà ridotto dell'ammontare di contingenza.

8°) Il giorno in cui si dovesse abolire o ridurre in modo sensibile la indennità di contingenza ora stabilita, le parti si impegnano a concordare preventivamente paghe, cottimi e premi.

9°) Il presente accordo ha decorrenza dal 16 giugno 1945 e avrà validità fino al 30 settembre 1945 e sarà applicato integralmente dall'azienda fino dopo l'approvazione da parte dell'A.M.G. (Ufficio del Lavoro).

In attesa dell'approvazione definitiva da parte della superiore Autorità, l'Azienda corrisponderà degli acconti proporzionali che saranno ritirati nel caso di mancata ratifica.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA DIREZIONE DELL'OFFICINA GAS LA COMMISSIONE DI FABBRICA

IL SEGRETARIO DELLA CAMERA DEL LAVORO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACCORDO PER I DIPENDENTI DELL'OFFICINA DEL GAS DI CHIAVARI

= = = = = = = = = = =

L'anno 1945 e addì 7 settembre in Chiavari negli Uffici della locale Officina del Gas di Chiavari tra la Società Nazionale per Gasometri e Acquedotti rappresentata dal Direttore dell'Officina Gas sig.Ing. G.B. Luigi Sanmartini assistito dal dott.Luigi Ghio della stessa Società da una parte, e la Commissione Interna di Fabbrica formata dai sigg.Gregori Carlo, Poggi Filippo e Vanti Luigi, assistiti dal Segretario della Camera del Lavoro di Chiavari Sig.Montalti Aldo dall'altra:

Si conviene di applicare per i dipendenti dell'Officine del Gas di Chiavari i seguenti adeguamenti salariali :

PER GLI IMPIEGATI

In attesa che venga stipulato il preannunciato contratto nazionale per gli impiegati dipendenti dalle Officine Gas gestite dai privati si conviene di fissare i seguenti punti :

1°) L'accordo provinciale in data 28 giugno 1945, per gli impiegati della industria della Provincia di Genova viene applicato parzialmente e cioè per la parte che riguarda la indennità di contingenza e i minimi di retribuzione agli impiegati dell'officina Gas di Chiavari.

2°)La decorrenza dello stesso trattamento viene fissata come per gli altri impiegati dell'industria dal 1° giugno 1945;

3°)L'azienda in attesa della stipulazione del citato contratto nazionale per gli impiegati dipendenti dalle Officine Gas,corrisponderà degli anticipi per la determinazione deinquali si terrà conto dell'anzianità di ogni impiegato e del possibile sviluppo di carriere. A stipulazione del ripetuto Cointratto Nazionale gli eventuali anticipi saranno soggetti a conguaglio.

Letto, confermato e sottoscritto.

1321

La Direzione dell'Officina Gas — La Commissione di Fabbrica

Il Segretario della Camera del Lavoro

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CHIEFTY OF LABOR - GENOA

Ref. N° 865 Sept. 8th 1945

Subject Wage agreement for Gas workers.

To The Swiss Labor Office - Berne.

Attached you will find a copy of the wage agreement signed with the local Gas Company for workers and employees, which we beg you to forward to the I. L. O. for ratification.

The agreement for employees, which you will also find attached, is only temporary, and the National Contract is awaited, it being impossible to wholly apply the Spinelly Contract as Gas Firms were not included in the latter;

The agreement for workers is limited to those of the Gas Company of Chiavari, because the latter is the only private Company in the business.

As no preceding contract exists for the Gas Companies, we forward you the table of the actual retributions received previously by the workers and employees of the Company.

(Signed)

Aldo Antelli

Exec. Secretary.

1520

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

CHAMBER OF LABOR - GENOA

BE/mv

Subj. Statement.

We declare that the wages of the personnel of the Gas Companies are regulated by the National Labor Contract for Gas Workers of Italy signed on 10.8.1930 - enforced on the Official Gazette on 22.5.1930 N° 12 part II.

The above contract in the Art. 30 - 35 and 36 appoints the wages for firemen. As an integrative contract for establishing the wages does not exist, we communicate the actual wages existing at present:

WORKERS

Apparatus worker	£. 18	hourly.
1st fireman	£. 14,30	"
2nd "	£. 14,—	"
3rd "	£. 13,70	"
Laborer above 18	£. 13,50	"

WORKERS

Skilled worker	£. 15,—	hourly.
Qualified "	£. 14,—	"
Skilled laborer	£. 13,70	"
Common "	£. 13,—	"
Chauffers	£. 15,—	"
Cart drivers	£. 13,—	"
Messenger boys and guardians	£. 12,—	"
Women cleaners	£. 9,—	"

EMPLOYEES

First class	£. 5.443	monthly
Second "	£. 4.393	"
Third "	£. 3.052	"
Women	£. 3.044	

1519

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

AGREEMENT FOR THE PERSONNEL OF THE GAS COMPANY OF CHIAVARI

On Sept. 7th 1945 in Chiavari in the premises of the local Gas Company of Chiavari, between the S. A. Naz. Gasometri e Acquedotti represented by the Director of the Gas plant, Ing. C. E. Luigi SAN ANTINI, assisted by Dr. Luigi GHIO on one side, and the Internal Committee of the Coy. represented by Sr. Carlo GREGORI, Filippo POGGI, and Sr. Luigi VENTI, assisted by the Secretary of the Chamber of Labor of Genoa - Chiavari Section - Sr. Aldo MONTALTI on the other, the following wage agreements were signed and approved:

FOR WOMEN

1. A Contingency Indemnity is appointed to be paid all days including holidays in the following measure:
£. 10 daily to all workers - men and women - above 18.
£. 70 " " " " " " " under 18.

2. The Contingency Indemnity will be paid in all cases except in case of unauthorized absence or punishment suspension not opposed to by the Internal Committee.

3. Said Indemnity does not include the War Indemnity which will continue to be paid with the regulations now in force.

4. The following monthly minimum retributions are guaranteed:

Apparatus worker	£. 7.500
1st Fireman	£. 7.000
2nd and 3rd fireman	£. 6.500
Laborers above 18	£. 6.000
" under 18/18	£. 4.000

Helpers:

Skilled worker	£. 7.000
Qualified "	£. 7.000
Skilled laborer	£. 6.500
Common "	£. 6.000
Chauffers	£. 7.500 (48 hrs. daily)
Cart drivers	£. 7.000 (48 " ")
Messenger boys and guardians	£. 6.500 (48 " ")
Women cleaners	£. 5.000 (40 " ")

1518

5. The above minimums include the following elements:
Monthly wages on the present basis of 48 hrs. a week;
War Indemnity;
Contingency indemnity.

Should the above elements not reach the appointed minimums,

1. A Contingency Indemnity is appointed to be paid all days inclu
ding holidays in the following measure:
£. 100 daily to all workers - men and women - above 18.
£. 80 " " " " " " under 18.
£. 70 " " " " " " "

2. The Contingency Indemnity will be paid in all cases except in
case of unauthorized absence or punishment suspension not opposed
to by the Internal Committee.

3. Said Indemnity does not include the War Indemnity which will con=
tinue to be paid with the regulations now in force.

4. The following monthly minimum retributions are guaranteed:

Apparatus worker	£. 7.500
1st fireman	£. 7.000
2nd and 3rd fireman	£. 6.500
Laborers above 18	£. 6.000
" under 16/18	£. 4.000

Helpers:	£. 6.500	
Skilled worker	£. 7.000	
Qualified "	£. 6.500	
Skilled laborer	£. 6.000	
Common "	£. 7.500	(10 hrs. daily)
Chauffers	£. 7.000	(10 " ")
Cart drivers	£. 6.500	(10 " ")
Messenger boys and guardians	£. 5.000	(10 " ")
Women cleaners	£. 5.000	

5. The above minimums include the following elements:
Monthly wages on the present basis of 48 hrs. a week;
War Indemnity;
Contingency Indemnity.

Should the above elements not reach the appointed minimums, an integrative share of the Contingency Indemnity will be paid up to the minimums themselves.

The monthly minimum so guaranteed does not alter in any case the contractual clauses referring to hours of work and to the bonuses for overtime, holiday and night work, which must be paid above

In any case the bettering conditions existing or acquired

1518

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

b the workers, such as all special transfer indemnitites, etc., remain in force and are to be paid above the minimums.

6. In case of unatherised absence or punishment suspension the above minimums are to be diminished, for each day of absence, of the amount of the daily War and Contingency Indemnity plus 1/26 of the differen= ce between the minimum appointed and the amount of the monthly War and Contingency Indemnities. For Example: a skilled worker, for each whole day of absence, will find his minimum of L. 7.500 lowered of L. 273 thus:

$$100 + 20 + \frac{7500 - (3000 + 520)}{26} = 273$$

where:
100 = Daily Cont. Ind.
20 = " War "
7500 = Monthly minimum
3000 = " Cont. Ind.
520 = " War "
26 = Working days in month.

7. The same formula will be applied to compute the amount eventually to be detracted from the minimums for each day worked less than 26 a month, while for every holiday eventually to be detracted the minimum will be reduced of the daily amount of the Contingency Indemnity.

8. Should the Contingency Indemnity be abol shed or considerably reduced, the parties concerned pledge themselves to sign a new agreement concerning wages, bonuses and 'cottimi'.

9. The present agreement has effect from June 16th 1945 and will remain in force till Sept. 30th 1945, and will be applied by the firm as soon as ratificated by the A.M.G. (Labor Office).

While awaiting the definitive approval by the Superior Authorities, the firm will grant proportionnal advances, which will be returned by the workers in case the agreement is not approved by the A.M.G.

1217

Read, approved and signed in Genoa, Sept. 7th 1945.

(Signed)

The Direction of the Gas Cpy.

The Internal Committee

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Agreement for the Employees of the Gas Firm of Chiavari

On Sept. 7th 1945 in Chiavari, in the premises of the local Gas Firm, between the Soc. Nam. Gasometri e Acquedotti represented by the Director, Mr. G.B. SANMARTINI assisted by Dr. Luigi GRICon one side, and the Internal Committee represented by Mr. Carlo GREGORI, Mr. Filippo POGGI, Mr. Luigi VANTI, assisted by the Secretary of the Chamber of Labor of Chiavari, Mr. Aldo MONTALTI on the other; the following wage agreements were decided and signed:

EMPLOYERS

While awaiting the announced National Contract for the employees of the Gas Firms with private owners, the following points are meanwhile fixed:

1. The Prov. agreement of June 28th 1945 for Industrial Employees of the Prov. of Genoa will be partially applied, for the part concerning the Contingency Indemnity and the minimum monthly retributions, to the employees of the Chiavari Gas Firm.

2. The effect of said treatment is, as for other Industrial Employees, from June 1st 1945.

3. While awaiting the stipulation of said Contract, the Firm will 15 correspond advances, for the computing of which the length of service and the carrer possibility of each employee will be considered. When the National Contract has been signed, the advances will be witheld.

Read, approved and signed in Chiavari, Sept. 7th 1945.

(Signed)

The Internal Committee
The Direction of the Gas Cpy.
The Chamber of Labor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Filippo POGGI, Mr. Luigi VANTI, assisted by the Secretary of the Chamber of Labor of Chiavari, Mr. Aldo MONTALTI on the other; the following wage agreements were decided and signed:

EMPLOYEES

While awaiting the announced National Contract for the employees of the Gas Firms with private owners, the following points are meanwhile fixed:

1. The Prov. agreement of June 28th 1945 for Industrial Employees of the Prov. of Genoa will be partially applied, for the part concerning the Contingency Indemnity and the minimum monthly retributions, to the employeed of the Chiavari Gas Firm.

2. The effect of said treatment is, as for other Industrial Employees, from June 1st 1945.

3. While awaiting the stipulation of said Contract, the Firm will correspond advances, for the computing of which the length of service and the carrer possibility of each employee will be considered. When the National Contract has been signed, the advances will be witheld.

Read, approved and signed in Chiavari, Sept. 7th 1945.

(Signed)

The Internal Committee
The Direction of the Gas Cpy.
The Chamber of Labor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(Camera di Commercio) Sfemore 23

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER IL PERSONALE OPERAIO
DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONE DI GENOVA

L'anno millenovecentoquarantacinque in Genova, addì 18 agosto, nei locali dell'Associazione Spedizionieri del Porto di Genova, in via S.Lorenzo n.12, fra l'Associazione degli Spedizionieri del Porto di Genova nelle persone dei Sigg. Valperga G.B., Brignano Carlo, Mainoldi Angelo, Rosazza Ernesto, Bovo Ambrogio, Dr.De Polo Duilio; e la Camera del Lavoro di Genova rappresentata dal Commissario Signor Parodi Antonio, ed il Sindacato dipendenti case di spedizioni, nelle persone dei Sigg. MMarni Mancinelli Eugenio, Fossa Giovanni, Bovone G.B., Disposti Ada, Laini Virgilio, si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per il personale operaio delle imprese di spedizione di Genova, a parziale modifica e integrazione del Contratto nazionale 10/1/1939 pubblicato sul fascicolo n°208 del Bollettino ufficiale del Ministero delle Corporazioni, il 31/7/1939, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale del 29/7/1939 n°176 parte seconda e successive modifiche.

ARTICOLO 1° =

Con effetto retroattivo dal 1/4/1945 le retribuzioni minime da corrispondersi sono quelle indicate in appresso:

TABELLA DEI SALARI

QUALIFICA	paga giornaliera	ore di lav
Autisti conducenti di camion pesanti, di autotreno, di autocisterne, di motobarche, di natanti a propulsione meccanica e trattoriali, conducenti di autocarri, di autofurgoncini, motofurgoncini, ed autovetture per trasporto persone; motociclisti ed altri conducenti di mezzi meccanici Capi squadra e stivatori	Lire 150.==	8
Fattorini di magazzino, guardiani diurni, portieri	" 80.==	10
	" 120.==	8
Carradori, facchini	" 100.==	10
Guardie notturne		

ARTICOLO 2° =

Il nuovo trattamento economico spettante ai lavoratori e come sopra determinato, è assorbente di qualsiasi somma corrisposta dalle aziende dal [illegible] di qualsiasi titolo di esistenza, caro vi-

1515

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

del Lavoro di Genova rappresentata dal Commissario Signor Par di Antonio, ed il Sindacato dipendenti case di spedizioni, nelle persone dei Sigg. MMarni Mancinelli Eugenio, Rossa Giovanni, Bovone G.B., Disposti Ada, Laini Virgilio, si è stipulato il presente contratto collettivo di lavoro per il personale operaio delle Imprese di spedizione di Genova, a parziale modifica e integrazione del Contratto nazionale 12/1/1939 pubblicato sul fascicolo n°208 del Bollettino ufficiale del Ministero delle Corporazioni, il 31/7/1939, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale del 29/7/1939 n°175 parte seconda e successive modifiche.

ARTICOLO I° =

Con effetto retroattivo dal 1/4/1945 le retribuzioni minime da corrispondere sono quelle indicate in appresso:

TABELLA DEI SALARI

QUALIFICA	paga giornaliera	ore di lav
Autisti conducenti di camion pesanti, di autotreno, di autocisterna, di motobarche, di natanti a propulsione meccanica e trattoristi, conducenti di autocarro, di autofurgoncini, motofurgoncini, ed autovetture per trasporto persone; motociclisti ed altri conducenti di mezzi meccanici Capi squadra e stivatori	Lire 150.--	8
Fattorini di magazzino, guardiani diurni, portieri	" 90.--	10
Carradori, facchini	" 120.--	8
Guardie notturne	" 100.--	10

ARTICOLO 2° =
Il nuovo trattamento economico spettante ai lavoratori come sopra determinato, è assorbente di qualsiasi somma corrisposta dalle aziende dal 1/4/1945 a titolo di acconto, prestito, indennità di emergenza, caro vita e sotto qualsiasi altra denominazione esclusi i miglioramenti di merito.

../..

1515

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

E' pure assorbente di qualsiasi somma corrisposta dall'azienda a qualsiasi data a titolo di lavoro straordinario virtuale. Pertanto nella regolazione degli arretrati dovrà essere effettuato il conguaglio fra quanto già corrisposto al lavoratore e quanto a lui spettante. Le eventuali eccedenze a favore dell'azienda dovranno essere ricuperate dalla stessa ratealmente.

ARTICOLO 3° =

Al personale che per motivi di servizio lascia temporaneamente la sede convenzionale di lavoro, devono essere rimborsate tutte le spese sostenute.

Per quelle trasferte in cui il personale non ritornerà in sede nella stessa giornata di partenza, sarà corrisposto, oltre alle spese sostenute, un assegno extra pari al 50%della paga base giornaliera.

ARTICOLO 4° =

L'indennità di guerra di L.20 giornaliere, e l'indennità di mensa di L.8.= giornaliere (quest'ultima per quelle aziende che non hanno una propria mensa e che non hanno aggregato il personale ad altre mense) cessano col 31/7/45.

Dal 1/8/1945 viene corrisposta a tutti i lavoratori una indennità di "caro pane" in ragione di L.500 (cinquecento) mensili fisse.

L'indennità di caro pane non fa parte integrante della stipendio e quindi non sarà conteggiato agli effetti della indennità di licenziamento.

L'indennità di caro pane è esente da ogni contributo di previdenza ed assicurazioni sociali, è soggetta però alla trattenuta di R.M. inquanto dovuta.

1514

ARTICOLO 5° =

Per tutto quanto non è derogato e modificato dal presente Accordo, e non sia con lo stesso in contrasto, rimangono in vigore tutte le norme di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale operaio delle imprese di spedizione del 12/1/1939 e successive modifiche.

Il presente contratto è applicabile a tutto il personale operaio delle imprese di spedizione di Genova, entra in vigore all'atto della sua firma con retroattività dal 1/4/1945. Avrà durata fino al 31/12/1946 (millenovecentoquarantasei) e si intenderà prorogato di semestre in semestre salvo tempestiva disdetta di una delle due parti contraenti almeno due mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata.

Le parti contraenti si impegnano a uniformarsi, qualora intervengano variazioni economiche e finanziarie tali di determinare un sensibile squilibrio nel rapporto stipendi/costo della vita, agli accordi e di-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ARTICOLO 3° =

Al personale che per motivi di servizio lascia temporaneamente la sede convenzionale di lavoro, devono essere rimborsate tutte le spese sostenute.

Per quelle trasferte in cui il personale non ritornerà in sede nella stessa giornata di partenza, sarà corrisposto, oltre alle spese sostenute, un assegno extra pari al 50% della paga base giornaliera.

ARTICOLO 4° =

L'indennità di guerra di L.20 giornaliere, e l'indennità di mensa di L.8.= giornaliere (quest'ultima per quelle aziende che non hanno una propria mensa e che non hanno aggregato il personale ad altre mense) cessano col 31/7/45.

Dal 1/8/1945 viene corrisposta a tutti i lavoratori una indennità di "caro pane" in ragione di L.500 (cinquecento) mensili fisse.

L'indennità di caro pane non fa parte integrante della stipendio e quindi non sarà conteggiata agli effetti della indennità di licenziamento.

L'indennità di caro pane è esente da ogni contributo di previdenza ed assicurazioni sociali, è soggetta però alla trattenuta di R.M. in quanto dovuta.

ARTICOLO 5° =

Per tutto quanto non è derogato o modificato dal presente accordo, e non sia con lo stesso in contrasto, rimangono in vigore tutte le norme di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale operaio delle imprese di spedizione del 12/1/1939 e successive modifiche.

Il presente contratto è applicabile a tutto il personale operaio delle imprese di spedizione di Genova, entra in vigore all'atto della sua firma con retroattività dal 1/4/1945. Avrà durata fino al 31/12/1946 (millenovecentoquarantasei) e si intenderà prorogato di semestre in semestre salvo tempestiva disdetta di una delle due parti contraenti almeno due mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata.

Le parti contraenti si impegnano a uniformarsi, qualora intervengano variazioni economiche e finanziarie tali da determinare un sensibile squilibrio nel rapporto stipendio/costo della vita, agli accordi e disposizioni di carattere generale che venissero emanati in materia.

../..

1514

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 775021

Per l'indennità di contingenza le parti si uniformano a quanto stabilito nella riunione del 26/7/1945 in Prefattura a Genova, per i lavoratori del commercio come da tabella allegata.

Il presente contratto sarà sottoposto alla approvazione del Governo Militare Alleato.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:

Genova, addì 18 (diciotto) agosto 1945 (millenovecentoquarantacinque)

Per l'Associazione Spedizionieri del Porto di Genova

Firmati VALPERGA G.B.
MATROLDI ANGELO
BRIGNANO CARLO
BOVO AMBROGIO
ROSAZZA ERNESTO
DIROLA DULIO

Per la Camera del Lavoro di Genova

Firmato DAR DI ANTONIO

Per il Sindacato nazionale fra gli spedizionieri

Firmati MARNI MARCELLO ENRICO
FOSSA GIOVANNI
DISERTORI ADA
BOVONI G.B.
LEONI VIRGILIO

1513

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

LVE CONTRACT FOR ORKERS OF THE FORWARDING AND SHIPPING AGENCIES IN THE PROV. OF GENOA

On Aug. 18th 1945 in Genoa, in the premises of the Forwarding & Shipping Agents' Associacion of the Port of Genoa, Via S. Lorenzo 12, between the representatives of the above Associacion, Mr. C. B. VALPER=GA, Mr. Carlo BRIGNANO, Mr. Angelo MAINOLDI, Mr. Ernesto ROSARZA, Mr. Ambrogio BOVO and Dr. Giulio DE POLO; the Chamber of Labor, represented by the Commissionner Mr. Antonio PARODI; and the Forwarding & Shipping Workers' Trade Union represented by Mr. Eugenio NARNI MANCINELLI, Mr. Giovanni FOSSA, Mr. G. B. BOVONE, Mrs. Ada DISPOSTI and Mr. Virgilio LAINI, the following Collective Labor Contract was signed for the workers of the Forwarding & Shipping Agencies, partly altering the National Collective Labor Contract of Jan 12th 1939, published on N° 208 of the Official Bulletin of the Ministry of Corporazioni on July 31st 1939, and on the Official Gazette N° 176 on July 29th 1939, para 2, and subsequent modifications.

ART. 1.

With effect from April 1st 1945 the minimum pay to be given are the following:

Qualification	daily pay	hrs. work.
Drivers of heavy lorries, tank lorries, motor boats, mechanical-driven boats, motor tractors, motor lorries, charabancs, motor cars, motor-cycles and other mechanical means	£. 150	8
Chiefs of Shipping Sqads	£. 80	10
Day guardians, washers, store boys	£. 120	8
Night guardians	£. 100	10

ART. 2

The new economical treatment due to the above workers absorbs all sums corresponded by the Firms from April 1st 1945 as advances, loans, emergency indemnity, "caro vita" etc;, excluded betterings for merits.

It also absorbs any sum paid by the Firm on any date and for virtual overtime work. Therefor when paying the arrears what has already been paid to the worker should be computed and detracted from the actual pay. Any eventual credits for the Firm will be recovered in monthly rates.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ted by the Commissionner Mr. Antonio PARODI; and the Forwarding & Shipping Workers' Trade Union represented by Mr. Eugenio MARMI MANCINELLI, Mr. Giovanni FOSSA, Mr. G. B. BOVONE, Mrs. Ada DISPOSTI and Mr. Virgilio LAINI, the following Collective Labor Contract was signed for the workers of the Forwarding & Shipping Agencies, partly altering the National Collective Labor Contract of Jan 12th 1939, published on N° 208 of the Official Bulletin of the Ministry of Corporazioni on July 31st 1939, and on the Official Gazette N° 176 on July 29th 1939, para 2, and subsequent modifications.

ART. 1.

With effect from April 1st 1945 the minimum pay to be given are the following:

Qualification	daily pay	hrs. work.
Drivers of heavy lorries, tank lorries, motor boats, mechanical-driven boats, motor tractors, motor lorries, charabancs, motor cars, motor-cycles and other mechanical means	£. 150	8
Chiefs of Shipping Sqads	£. 80	10
Day guardians, wachers, store boys	£. 120	8
Night guardians	£. 100	10

ART. 2

The new economical treatment due to the above workers absorbs all sums corresponded by the Firms from April 1st 1945 as advances, loans, emergency indemnity, "caro vita" etc;, excluded betterings for merits.

It also absorbs any sum paid by the Firm on any date ~~and~~ for ~~xxxxxxxxxx~~ virtual overtime work. Therefor when paying the arrears what has already been paid to the worker should be computed and detracted from the actual pay. Any eventual credits for the Firm will be recovered in monthly rates.

ART. 3

To personnel which, for service reasons, temporarily leaves the normal town of work, all expenses must be paid.

For those transfers in which the personnel does not return in the same day, besides the expenses an extra bonus amounting to 50% of the basic daily wages will be paid.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ART. 4

The War Indemnity of c. 20 a day and the Mess Ind. of £. 8 a day (the latter for those Firms which do not have their own mess and send their personnel to other messes) cease with July 31st 1945.

From Aug. 1st 1945 will be paid to all workers a "caro vita" indemnity of £. 500 for each worker. (monthly)

The "caro pane" indemnity is not to be considered part of the wages and therefor will not be computed in the dismissal bonus.

The "caro pane" indemnity is not liable to previdence and insurance contributions, and is liable to the "Ricchezza Mobile" (Income Tax) such as is due.

ART. 5

All that is not abolished or altered or in contrast with the present agreement remains in force. We refer to the National Collective Labor Contract for Forwarding and Shipping Workers of Jan. 12 1939 and subsequent modifications.

The present contract is appliable to all personnel (workers) of the Forwarding & Shipping Agencies of the Prov. of Genoa, and will come into force immediately with effect from April 1st 1945. It will remain in force until Dec. 31st 1946 and will be tacitelly renewed every six months unless specifically annulled by one of the parties concerned, which must notify the other party by recommended letter at least two months before the contract expires.

The parties concerned pledge themselves to follow, should economical and/or financial alterations bring about a considerable change in the relation salary/cost of living, the agreements or regulations of general caracter issued on said matter.

For the Contingency Indemnity the parties concerned attain themselves to the agreement signed on July 26th in the Prefettura of Genoa for Commerce Workers, according to the attached tables.

The present contract will be submitted to the I. N. C. for approval.

1511

Read, approved and signed in Genoa, Aug. 16th 1945.

(Signed)

Valperga C. E. - Reinoldi Angelo
Bovo Ambrogio - Brignano Carlo -
Rosazza Ernesto - Depolo Duilio
(for the Ass. Shipping Agents of the Port of Genoa)

Parodi Antonio
(for the Chamber of Labor)

Marni Mancinelli Eugenio - Fossa Giovanni - Pinocchi Ide - Bovone

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

From Aug. 1st 1945 will be paid to all workers a "caro vita" indemnity of £. 500 for each worker. (monthly)

The "caro pane" indemnity is not to be considered part of the wages and therefor will not be computed in the dismissal bonus.

The "caro pane" indemnity is not liable to previdence and insurance contributions, and is liable to the "Ricchezza Mobile" (Income Tax) such as is due.

ART. 5

All that is not abolished or altered or in contrast with the present agreement remains in force. We refer to the National Collective Labor Contract for Forwarding and Shipping Workers of Jan. 12 1939 and subsequent modifications.

The present contract is appliable to all personnel (workers) of the Forwarding & Shipping Agencies of the Prov. of Genoa, and will come into force immediately with effect from April 1st 1945. It will remain in force until Dec. 31st 1946 and will be tacitally renewed every six months unless specifically annulled by one of the parties concerned, which must notify the other party by recommended letter at least two months before the contract expires.

The parties concerned pledge themselves to follow, should economical and/or financial alterations bring about a considerable change in the relation salary/cost of living, the agreements or regulations of general caracter issued on said matter.

For the Contingency Indemnity the parties concerned attain themselves to the agreement signed on July 26th in the Prefettura of Genoa for Commerce Workers, according to the attached tables.

The present contract will be submitted to the L. L. G. for approval.

1311

Read, approved and signed in Genoa, Aug. 16th 1945.

(Signed)

Valperga C. B. - Mainoldi Angelo
Bovo Ambrogio - Brignano Carlo -
Rosazza Ernesto - Depolo Duilio
(for the Ass. Shipping Agents of the Port of Genoa)

Parodi Antonio
(for the Chamber of Labor)

Narni Mancinelli Eugenio - Fonsa Giovanni - Dispesti Ada - Bovone G. B. - Leini Virgilio.
(for the Forwarding & Shipping Workers' Trade Union)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

X bis Genova

INDENNITA' DI CONTINGENZA PER I LAVORATORI DEL COMMERCIO

Stabilita nella riunione in Prefettura di Genova il 26 Luglio 1945 Commercio

1°) Viene fissata una indennità di contingenza nella seguente misura:

L. 3000.- mensili per tutti gli uomini Capi Famiglia con almeno una persona convivente a carico.

L. 2500.- mensili agli uomini, che non percepiscono assegni familiari, di età superiore ai 21 anni e che non siano Capi Famiglia.

L. 2500.- mensili alle donne Capi Famiglia

L. 1900.- mensili alle donne, che non percepiscono assegni familiari, di età superiore agli anni 21.

L. 1600.- mensili agli uomini ed alle donne dai 18 ai 21 anni.

L. 1400.- mensili agli uomini ed alle donne fra i 17 ed i 18 anni

L. 1200.- mensili agli uomini ed alle donne di età inferiore ai 17 anni.

2°) L'indennità di contingenza non fa parte integrante dello stipendio o del salario e quindi non verrà conteggiata nell'indennità di licenziamento e della tredicesima mensilità.

3°) L'indennità di contingenza non potrà essere percepita dal dipendente più di una sola volta al giorno per cui, ad esempio sarà goduta dal dipendente durante l'assenza per il periodo di ferie goduto, non sarà invece conteggiata e corrisposta nell'ipotesi che le ferie non venissero usufruite ed il dipendente percepisse un indennizzo per mancato godimento delle ferie. Lo stesso criterio sarà sempre applicato in tutti gli altri casi analoghi, anche se il riferimento fosse fatto alle parti allo stipendio mensile e non giornaliero in termini generici.

4°) Il personale attualmente sotto le armi o prigioniero di guerra che dovesse rientrare in servizio percepirà l'indennità a partire dal giorno della sua assunzione.

1516

5°) L'indennità di contingenza assorbe l'indennità di guerra e di cui l'importo continuerà ad essere corrisposto a titolo di anticipo sui prossimi adeguamenti salariali.

6°) Per quanto riguarda i coniugi occupati nella stessa azienda, rimane stabilito che uno e l'altro di essi avrà diritto all'indennità di contingenza che spetterà perciò al marito od a quello che la percepirebbe in misura maggiore.

7°) Tutti coloro che sono assunti posteriormente all'accordo possono essere licenziati senza alcuna formalità o preventiva autorizzazione.

8°) Qualora una ditta stipulante si trasferisse in Provincia od avesse residenza in Comuni con abitanti inferiori ai 10.000 l'indennità sarà ridotta del 15%.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L. 2500.- mensili agli uomini, di età superiore ai 21 anni e che non siano Capi famiglia.

L. 2500.- mensili alle donne Capi Famiglia

L. 1900.- mensili alle donne, che non percepiscono assegni familiari, di età superiore agli anni 21.

L. 1650.- mensili agli uomini ed alle donne dai 18 ai 21 anni.

L. 1400.- mensili agli uomini ed alle donne fra i 17 ed i 18 anni

L. 1200.- mensili agli uomini ed alle donne di età inferiore ai 17 anni.

2°) L'indennità di contingenza non fa parte integrante dello stipendio o del salario e quindi non verrà conteggiata nell'indennità di licenziamento e della tredicesima mensilità.

3°) L'indennità di contingenza non potrà essere percepita dal dipendente più di una sola volta al giorno per cui, ad esempio sarà goduta dal dipendente durante l'assenza per il periodo di ferie goduto, non sarà invece conteggiata e corrisposta nell'ipotesi che le ferie non venissero usufruite ed il dipendente percepisse un indennizzo per mancato godimento delle ferie. Lo stesso criterio sarà sempre applicato in tutti gli altri casi analoghi, anche se il riferimento fosse fatto dalle parti allo stipendio mensile e più giornaliero in termini generici.

4°) Il personale attualmente sotto le armi o prigioniero di guerra che dovesse rientrare in servizio percepirà l'indennità a partire dal giorno della sua assunzione.

1510

5°) L'indennità di contingenza assorbe l'indennità di guerra e di mensa il cui importo continuerà ad essere corrisposto a titolo di anticipo sui prossimi adeguamenti salariali.

6°) Per quanto riguarda i coniugi occupati nella stessa azienda, rimane stabilito che uno e l'altro di essi avrà diritto all'indennità di contingenza che spetterà perciò al marito od a quello che la percepirebbe in misura maggiore.

7°) Tutti coloro che sono assunti posteriormente all'accordo possono essere licenziati senza alcuna formalità o preventiva autorizzazione.

8°) Qualora una ditta stipulante si trasferisse in Provincia od avesse residenza in Comuni con abitanti inferiori a 10.000 l'indennità sarà ridotta del 15%.

9°) L'indennità di contingenza è esente da ogni contributo di previdenza e di assicurazioni sociali, soggetta alla sola Ricchezza Mobile, in quanto dovuta.

../..

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

10°) Il tutto avrà decorrenza dal 1° Luglio 1945 e cesserà automaticamente al 30 settembre 1945. Le parti si impegnano per la stipulazione degli accordi relativi agli adeguamenti salariali prima della scadenza dell'accordo.

1509

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

On the 26th July 1945, in Genoa, in the Office of the Prefettura, invited by the Vice Prefect, Avv.Vittorio PERTUSIO, a meeting was held between Avv. Armando TRAVERSO, President Commissionner of the Commerce Union; Mr.INFICCINI, of the Chemical, Pharmaceutical and Medical Products' Syndacate; Mr.GELATI, Pres. of the Pastry Manufacturers' Syndacate; Mr. SIMONELLI, of the "Salumerie e Rosticcerie" Syndacate; Mr.ODDONE, Commissionner of the Commerce Union; Mr. CAPRETTI, of the Wholesale Food Dealers' Syndacate; Mr. BOVO of the Import-Export Syndacate; and Mr.Romolo PALLENZONA, Mr. Aldo FERRERO and Mr. Pietro MARCONE representing the workers, with a numerous representation of the workers themselves.

Having heard the declaration made by the Vice Prefect on the necessity of solidarity between the classes, especially in this emergency period and on the opportunity of the payment of the Contingence Indemnity already appointed to other classes of workers, also for the purpose of avoiding labor unrest caused by the legittimate necessities of Commerce Workers, while awaiting to proceed as soon as possible to the adjustment of the minimum monthly wages, the following were agreed upon:

1. - A Contingency Indemnity is appointed in the following measure :

£. 3.000 monthly for men heads of family with at least one person in charge
£. 2.300 to men who do not receive family allowances above 21 yrs. of age not heds of family; and to all women heads of family.
£. 1.900 to women who do not receive family allowances, above 21 yrs of of age.
£. 1.650 to men and women 18/21 yrs. of age.
£. 1.400 to men and women 17/18 yrs. of age.
£. 1.000 to men and women below 17 yrs. of age.

1508

2.- The Contingence Indemnity is not part of the wages ot salary, and therefor will not be counted in the dismissal indemnity or in the 13th month.

3. - The Contingence Indemnity should not be paid to the worker more than once a day, therefor, for instance, it should be paid to the worker for the holiday period, and should not be paid if the worker does not have a holiday period but receives an indemnity in place. The same goes for all similar cases, even if reference is made to the generical terms "wages" or "salary".

4. - The personnel now in the Army, Navy or Air Force, or prisonner of war who will reenter in service, should receive the Indemnity beginning from the day he in retaken in service.

5. - The Contingency Indemnity absorbs the War Indemnity and the Mess Indemnity, the amount of which should continue to be paid as an advance on the future wage adjustments.

6. - Referring to wife and husband employed in the same firm, it has been decided that only one of them will have a right to the Contingence Indemnity, which will therefor be due to the husband, or in any case to

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PALLENZONA, Mr. Aldo [illegible] and Mr. [illegible] workers, with a numerous representation of the workers themselves.

Having heard the declaration made by the Vice Prefect on the necessity of solidarity between the classes, especially in this emergency period and on the opportunity of the payment of the Contingence Indemnity already appointed to other classes of workers, also for the purpose of avoiding labor unrest caused by the legittimate necessities of Commerce Workers, while awaiting to proceed as soon as possible to the adjustment of the minimum monthly wages, the following were agreed upon:

1. - A Contingency Indemnity is appointed in the following measure :

£. 3.000 monthly for men heads of family with at least one person in charge
£. 2.500 to men who do not receive family allowances above 21 yrs. of age not heds of family; and to all women heads of family.
£. 1.900 to women who do not receive family allowances, above 21 yrs? of age.
£. 1.650 to men and women 18/21 yrs. of age.
£. 1.400 to men and women 17/18 yrs. of age.
£. 1.000 to men and women below 17 yrs. of age.

1508

2.- The Contingence Indemnity is not part of the wages ot salary, and therefor will not be counted in the dismissal indemnity or in the 13th month.

3. - The Contingence Indemnity should not be paid to the worker more than once a day, therefor, for instance, it should be paid to the worker for the holiday period, and should not be paid if the worker does not have a holiday period but receives an indemnity in place. The same goes for all similar cases, even if reference is made to the generical terms "wages" or "salary".

4. - The personnel now in the Army, Navy or Air Force, or prisonner of war who will reenter in service, should receive the Indemnity beginning from the day he in retaken in service.

5. - The Contingency Indemnity absorbs the War Indemnity and the Mess Indemnity, the amount of which should continue to be paid as an advance on the future wage adjustments.

6. - Referring to wife and husband employed in the same firm, it has been decided that only one of them will have a right to the Contingence Indemnity, which will therefor be due to the husband, or in any case to the one who should receive the greater share.

7. - All those employed after the date of the present agreement can be dismissed without formalities or special authorization.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

8. - Should one of the firms transfer it's premises in another Province or in Commune with less than 10.000 inh., the Indemnity will be reduced of 15%.

9. - The Contingency Indemnity is not liable to contributions for providences and insurances, is liable only to the "richhezza mobile" so much as is due.

The whole agreement will have effect from July 1st 1945 and will remain in force only till Sept. 30th 1945.

The parties concerned agree to sign the accords concerning the wage adjustments before the end of the month.

(Signed)

The parties concerned.

1507

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Genova - Peer d'Immersal water

ACCORDO SALARIALE DA VALERE PER LE INDUSTRIE ACQUE GASSATE, BIRRA, DEL FREDDO, DEL MALTO - DELLE IDROTERMALI

X 22

L'anno 1945 ed alli 7 del mese di settembre, in Genova, nella Sede dell'Unione Industrieli, Via Garibaldi 6, si sono riuniti i rappresentanti dei Lavoratori e i rappresentanti dei datori di lavoro delle Industrie delle Acque Gassate, della Birra, del Freddo, del Malto, delle Idrotermali.

Esaminata la situazione salariale delle maestranze delle industrie suddette, i rappresentanti dei datori di lavoro delle Industrie delle delle Acque Gassate, della Birra , del Freddo, del Malto, delle Idrotermali, e i rappresentanti della Camera del Lavoro sono addivenuti ai seguenti accordi :

1°) Viene fissata una indennità di contingenza da corrispondersi per tutti i giorni compresi i festivi, nelle seguenti misure :

£. 100 - giornaliere a tutti gli operai (uomini e donne) superiori ai 18 anni

£. 70 - giornaliere a tutti gli operai (uomini e donne) inferiori ai 18 anni.

2°) L'indennità di contingenza viene corrisposta in ogni caso ad eccezione dell'assenza ingiustificata, nonchè delle sospensioni per punizioni non oppugnate dalle Commissioni Interne.

3°) In detta indennità è compresa l'indennità di guerra, che continuerà ad essere corrisposta nella misura e con la modalità in vigore.

4°) Vengono garantiti i seguenti minimi di retribuzione mensile :

UOMINI

Operai specializzati	L. 7500.=	mensili
operai qualificati	" 7000.=	"
apprendisti di 1^ assunzione tra i 16 ed i 18anni	" 4250.=	"
apprendisti sotto i 16 anni	" 3250.=	"
manovali specializzati	" 6500.=	"
manovali specializzati tra i 16 ed i 18 anni	" 4250.=	"
Manovali comuni sopra i 18 anni	" 6000.=	"
manovali comuni tra i 16 ed i 18 anni	" 4000.=	"
ragazzi sotto i 16 anni	" 3000.=	"

D O N N E

Donne di 1^ categoria sopra i 18 anni	" 5500.=	"
" " 2^ " " i 18 anni	" 5000.=	"
" " 3^ " " i 18 anni	" 4500.=	"
donne dai 16 ai 18 anni	" 3500.=	"
donne sotto i 18 anni	" 3000.=	"

Operai addetti a lavori discontinui e di semplice attesa o custodia

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778521

Esaminata la situazione salariale [illegible]
i rappresentanti dei datori di lavoro delle Industrie della [illegible]
sate, della Birra , del Freddo, del Malto, delle Idrotermali, e i rappresen-
tanti della Camera del Lavoro sono addivenuti ai seguenti accordi :

1°) Viene fissata una indennità di contingenza da corrispondersi per tutti i giorni compresi i festivi, nelle seguenti misure :

£. 100 - giornaliere a tutti gli operai (uomini e donne) superiori ai 18 anni

£. 70 - giornaliere a tutti gli operai (uomini e donne) inferiori ai 18 anni.

2°) L'indennità di contingenza viene corrisposta in ogni caso ad eccezione dell'assenza ingiustificata, nonchè delle sospensioni per punizioni non oppugnate dalle Commissioni Interne.

3°) In detta indennità non è compresa l'indennità di guerra, che continuerà ad essere corrisposta nella misura e con la modalità in vigore.

4°) Vengono garantiti i seguenti minimi di retribuzione mensile :

UOMINI		
Operai specializzati	L. 7500.=	mensili
operai qualificati	" 7000.=	"
apprendisti di 1^ assunzione tra i 16 ed i 18anni	" 4250.=	"
apprendisti sotto i 16 anni	" 3250.=	"
manovali specializzati	" 5500.=	"
manovali specializzati tra i 16 ed i 18 anni	" 4250.=	"
Manovali comuni sopra i 18 anni	" 6000.=	"
manovali comuni tra i 16 ed i 18 anni	" 4000.=	"
ragazzi sotto i 16 anni	" 3000.=	"
D O N N E		
Donne di 1^ categoria sopra i 18 anni	" 5500.=	"
" " 2^ " " i 18 anni	" 5000.=	"
" " 3^ " " i 18 anni	" 4500.=	"
donne dai 16 ai 18 anni	" 3500.=	"
donne sotto i 18 anni	" 3000.=	"

Operai addetti a lavori discontinui e di semplice attesa o custodia

UOMINI		
Raggruppamento A - autisti,motoscafisti ecc.	L. 6500.=	mensili
" B - sopra i 18 anni	" 6000.=	"

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Raggruppamento B - dai 16 ai 18 anni £. 4000.=
" B - sotto i 16 anni " 3000.=

D O N N E

Raggruppamento C - £. 5500.=
" D - " 5000.=

5°) I suddetti minimi comprendono i seguenti elementi :
Guadagno mensile sulla base attuale riferito a 48 ore settimanali ;
Indennità di guerra ;
Indennità di contingenza;
Ove con tali elementi non si raggiungano i minimi sopra stabiliti per ogni categoria; verrà corrisposta una cuota integrativa dell'indennità di contingenza fino al raggiungimento dei minimi stessi.

Il minimo mensile, così garantito, non modifica in nessuncaso le clausole contrattuali riferentisi all'orario di lavoro, ed alle maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo, notturno, ecc. nel senso che devono essere corrisposte le relative percentuali di maggiorazioni da pagarsi quindi oltre i minimi suddetti.

Si confermano comunque le migliori condizioni di fatto esistenti od acquisite dai lavoratori e quindi tutte le indennità speciali, di trasferta e di qualunque genere rimangono in vigore oltre il minimo stabilito.

6°) Nei casi di assenza ingiustificata o di assenza per sospensione per punizione , i minimi sopradetti vengono diminuiti, per ogni giornata intera di assenza :
dell'ammontare della indennità giornaliera di contingenza e di guerra, di un ventiseiesimo della differenza fra il minimo stabilito e l'importo costituito dalla indennità mensile di contingenza e di guerra.

ESEMPIO:
per l'operaio specializzato per ogni giornata di assenza di cui trattasi, il minimo mensile di L.7500.= verrà diminuito di L. 273.= e cioè :

$$100 + 20 + \frac{7500 - (3000 + 520)}{26} = 273$$

Formula nella quale :
100 - rappresenta l'indennità giornaliera di contingenza ;
20 - " " di guerra;
7500- " il minimo mensile garantito;
3000- " l'indennità mensile di contingenza;
520 - " " di guerra;
26 - rappresentano i giorni lavorativi del mese.

7°) La stessa formula si applicherà per determinare l'ammontare da detrarre eventualmente dai minimi per ogni giornata festiva eventualmente da detrarre, il minimo verrà ridotto ogni giornata festiva eventualmente da detrarre, il minimo verrà ridotto dell'ammontare giornaliero dell'indennità di contingenza.
Nel caso in cui si dovesse abolire o ridurre in modo sensibile la indennità di guerra stabilita le parti si impegnano a concordare pre-

1505

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

5°) I suddetti minimi comprendono i seguenti elementi :

Guadagno mensile sulla base attuale riferito a 48 ore settimanali ;
Indennità di guerra ;
Indennità di contingenza;
Ove con tali elementi non si raggiungano i minimi sopra stabilità per ogni categoria; verrà corrisposta una quota integrativa dell'indennità di contingenza fino al raggiungimento dei minimi stessi.

Il minimo mensile, così garantito, non modifica in nessuncaso le clausole contrattuali riferentisi all'orario di lavoro, ed alle maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo, notturno, ecc. nel senso che devono essere corrisposte le relative percentuali di maggiorazioni da pagarsi quindi oltre i minimi suddetti.

Si confermano comunque le migliori condizioni di fatto esistenti od acquisite dai lavoratori e quindi tutte le indennità speciali, di trasferta e di qualunque genere rimangono in vigore oltre il minimo stabilito.

6°) Nei casi di assenza ingiustificata o di assenza per sospensione per punizione , i minimi sopradetti vengono diminuiti, per ogni giornata intera di assenza :
dell'ammontare della indennità giornaliera di contingenza e di guerra, di un ventiseiesimo della differenza fra il minimo stabilito e l'importo costituito dalla indennità mensile di contingenza e di guerra.

ESEMPIO:
per l'operaio specializzato per ogni giornata di assenza di cui trattasi, il minimo;mensile di L.7500.= verrà diminuito di L. 273.= e cioè :

$$100 + 20 + \frac{7500 - (3000 + 520)}{26} = 273$$

Formula nella quale :

1505

100 - rappresenta l'indennità giornaliera di contingenza ;
20 - " " " di guerra;
7500- " il minimo mensile garantito;
3000- " l'indennità mensile di contingenza;
520 - " " " di guerra;
26 - rappresentano i giorni lavorativi del mese.

7°) La stessa formula si applicherà per determinare l'ammontare da detrarre eventualmente dai minimi per ogni giornata lavorativa in meno, mentre per ogni giornata festiva eventualmente da detrarre, il minimo verrà ridotto dell'ammontare giornaliero dell'indennità di contingenza.

8°) Il giorno in cui si dovesse abolire o ridurre in modo sensibile la indennità di contingenza ora stabilita le parti si impegnano a concordare preventivamente paghe cottimi e premi.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

9°) Per quanto riguarda la integrazione salariale da corrispondersi agli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto; gli industriali corrisponderanno il 25% a loro rispettivo carico, ed anticiperanno tutto quanto la Cassa Integrazione garantisce di corrispondere durante il periodo di validità del precedente accordo.

10°) Agli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto per le ore lavorate in meno delle 208 ore mensili (48 ore settimanali) sarà corrisposto :

A) il 75% della paga globale percepita intendendosi per paga globale la paga di fatto, con la media di cottimo percepita nelle ore lavorative del mese precedente a quelle in cui si riferisce il conteggio.
B) L'indennità di guerra secondo le disposizioni correnti.
C) Il 75% delle indennità di contingenza.

per questa le domeniche o feste cadenti nel periodo lavorativo, saranno computate al 100% quelle cadenti nel periodo di sospensione saranno calcolate al 75%.

Il presente accordo ha decorrenza dal 1° luglio 1945 ed avrà validità fino al 30 settembre 1945.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA CAMERA DEL LAVORO
Segue firma

I RAPPRESENTANTI DELLE INDUSTRIE
ACQUE GASSATE = BIRRA = FREDDO =
MALTO = DELLE IDROTERMALI
Segue firma

L'UNIONE DEGLI INDUSTRIALI
DELLA PROV. DI GENOVA
Il Commissario Presidente
(Dott.F.S.Correra)
F.to Correra

1504

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0955

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tabella n.1

TABELLA CATEGORIE E PAGHE BASI ORARIE PER GLI OPERAI DELLE INDUSTRIE ACQUE GASSATE = DELLA BIRRA = DEL FREDDO = DEL MALTO E DELLE IDROTERMALI

	paghe basi orarie	
U o m i n e i	1° gruppo di prov.	2° gruppo prov.
Operai specializzati	L. 9,50	L. 9,05
" qualificati	" 8,50	" 8,10
Apprendisti di 1^ assunzione tra i 16 e i 18 anni	" 4,70	" 4,50
" " " sotto i 16 anni	" 3,65	" 3,50
manovali specializzati	" 7,85	" 7,50
Manovali	" 7,20	" 6,90
manovali comuni tra i 16 e i 18 anni	" 4,70	" 4,50
" " sotto i 16 anni	" 3,65	" 3,50
D o n n e		
Operaie specializzate	" 5,90	" 5,65
" qualificate	" 5,00	" 4,75
apprendiste di 1^ assunzione tra i 16 e i 18 anni	" 4,00	" 3,80
sotto i 16 anni	" 3,45	" 3,30
manovali comuni sopra i 16 anni	" 4,50	" 4,30
" " sotto i 16 anni	" 3,45	" 3,30

Al compimento del 18° anno di età l'apprendistato cessa e gli operai (uomini e donne) avranno diritto alla paga della rispettiva categoria.

1563

0956

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tabella n.2

TABELLA PAGHE GIORNALIERE OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA. = CONTRATTO MARCHIANDI

Categoria	Paghe giornaliere 1° gruppo di prov; Orario giorn.normale di servizio			2° gruppo di prov. Orario giornaliero normale di servizio		
Uomini	per 10 ore	9 e 8		p.10 ore	9 e 8	
Raggruppamento A)	£.	£.	£.	£.	£.	£.
Autisti servizio fuori stab.to, motoscafisti, infeerm.patentati	78,65	73,35	68.=	74,95	69;90	64,80
Raggruppamento B)						
Uomini aventi altre mansioni di età sup. ai 18 anni	70,30	65,55	60,80	67,20	62,55	58,--
di età dai 16 ai 18 anni	49;05	45,75	42,10	46,75	43,55	40,40
" " infer.ai 16 anni	35,65	33,20	30,80	34;25	31,95	29,60
Donne						
Raggruppamento C) infermiere patentate	50,90	47,45	44,00	48,60	45,30	42,--
Raggruppamento D) donne aventi altre mansioni	46,25	43,15	40,--	43,91	41,--	38,--

Gli operai ai quali si applica la seguente tabella avranno diritto a tutti gli effetti, al trattamento stabilito per i lavoratori regolati dalla tabella 1^, quando, nella particolarità del caso, la loro prestazione assume carettere di continuità.

1502

0951

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CHAMBER OF LABOR - GENOA

Ref. No. 1916 Tw/ Sept. 13th 1915

To The Prov. Labor Office - Genoa.

Attached you will find a copy of the wage agreement signed between the representatives of the workers and those of the employers of the Soda Water, Beer, Salt and Hydrothermal Water Factories of Genoa, which we beg you to forward to the A.L.C. for ratification.

(Signed)

The Secretary.

P.S. Attached you will also find the former wage scales.

1501

0458

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

On Sept. 7th 1945 in Genoa, in the premises of the Industrials' Union, Via Garibaldi 7, a meeting was held between the representatives of the employers and of the workers of the Soda Water, Beer, Malt, Hydro-thermal Waters and similar Factories.

Having examined the situationof the above workers, the representatives of the employers and those of the Chamber of Labor have come to the following agreement:

1. A Contingency Indemnity is appointed, to be paid all days including holidays, in the following measure:
£. 100 daily for all workers - men & women - above 18;
£. 70 " " " " " " " under 18.

2. The Contingency Indemnity will be paid in all cases excepting that of unauthorized absence or punishment suspension not opposed to by the Internal Committee;

3. Said Indemnity does not absorb the War Indemnity, which will continue to be paid with the regulations now in force.

4. The following monthly minimum retributions are guaranteed:

MEN

Skilled workers	£. 7.500
Qualified "	£. 7.000
Apprentices between 16 and 18	£. 4.250
" under 16	£. 3.250
Skilled laborers	£. 6.500
" " between 16 and 18	£. 4.250
Common "	£. 6.000
" " between 16 and 18	£. 4.000
Juveniles under 16	£. 3.000

WOMEN

1st class above 18	£. 5.500
2nd " " "	£. 5.000
3rd " " "	£. 4.500
From 16 to 18	£. 3.500
Under 16	£. 3.000

DISC. WORKERS & CUSTODIANS

Men - group A	£. 8.500
" - " B above 18	£. 6.000
" - " B 16/18	£. 4.000
" - " B under 16	£. 3.000
Women - " C	£. 5.500
" - " D	£. 5.000

1506

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

5. The above minimums include the following elements:
a) Monthly wages, on the present basis of 48 hrs. a week;
b) War Indemnity;
c) Contingency Indemnity.

Should the above elements not reach the appointed minimums, an integrative share of the Contingency Indemnity will be paid up to the minimums themselves.

The monthly minimum so guaranteed does not in any case alter the contractual clauses referring to hours of work and to the bonuses for overtime, holiday, night work, etc., which are to be paid above the minimums.

In all cases the bettering conditions existing or acquired by the workers, such as all special transfer indemnities, etc., remain in force and are to be paid above the minimums.

6. In case of unauthorised absence or punishment suspension, the above minimums are to be reduced, for each whole day of absence, of the amount of the daily Contingency and War Indemnities plus 1/26 of the difference between the minimum and the monthly War and Contingency Indemnities. For example: a skilled worker, for each whole day of absence, will find his minimum of £. 7500 reduced of £. 273 thus:

$$100 + 20 + \frac{7500 - (3000 + 520)}{26} = 273$$

1499

where:
100 = Daily Cont. Ind.
20 = " War "
7500 = Monthly minimum.
3000 = " Cont. Ind.
520 = " War "
26 = Working days in month.

7. The same formula will be applied to compute the amount eventually to be detracted for each day worked less than 26 a month, while for every holiday eventually to be detracted the minimum will be reduced of the daily amount of the Contingency Indemnity.

8. Should the Contingency Indemnity be abolished or considerably reduced the parties pledge themselves to sign a new agreement concerning wages, bonuses and 'cottimi'.

9. As for the wage integration to be paid to suspended or undertime workers, the employers will pay 25% on their own burden, and will advance all that the 'Cassa Integrazioni' will guarantee to correspond for the time this agreement remains in force.

09601

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

10. To suspended or underline workers the following will be paid, for the hours worked less than 203 a/ month (48 a week):

A. 75% of the total lump sum received, where by 'lump sum' is meant the actual sum received for the hours worked in the month preceding the one in question;

B. The War Indemnity with the regulations now in force;

C. 75% of the Contingency indemnity. For the latter, holidays and Sundays falling in the working period will be computed 100%, while those falling in suspension periods will be computed 75%.

The present agreement has effect from July 1st 1945 and will remain in force till Sept. 30th 1946.

Read, approved and signed in Rome, Sept. 7th 1945.

1495

(Signed)

The Chamber of Labor.

The Employers' Representatives.

The Industrials' Union.

21

L'anno 1945 ed alli 12 del mese di luglio, in Genova, nella sede della Unione Industriali della Provincia di Genova, Via Garibaldi n.6, si sono riuniti i rappresentanti dei lavoratori edili ed affini con i Segretari della Camera del Lavoro ed i Rappresentanti degli Industriali Edili.

La riunione è stata presieduta dal Commissario per l'edilizia della Commissione Economica del C.L.N. della Liguria.

Esaminate le richieste dei rappresentanti della Camera del Lavoro in merito alla situazione salariale degli operai edili ed affini della provincia di Genova, si è addivenuti ai seguenti accordi :

1) viene fissata una indennità di contingenza da corrispondersi per tutti i giorni compresi i festivi nelle seguenti misure:

   L. 100.= giornaliere a tutti gli operai (uomini e donne) superiori ai 18 anni.
   L. 70.= giornaliere agli operai (uomini e donne) inferiori ai 18 anni.

2) L'indennità di contingenza viene corrisposta in ogni caso, ad eccezione dell'assenza ingiustificata, nonchè delle sospensioni per punizioni non oppugnate dalle Commissioni Interne.

3) In detta indennità non è compresa l'indennità di guerra che continuerà ad essere corrisposta nella misura e con le modalità in vigore.

4) Vengono garantiti i seguenti minimi di contingenza di retribuzione mensile :

operai specializzati e qualificati	Lit.	7.250
manovali specializzati e comuni sopra i 18 anni	"	6.250
garzoni dai 16 ai 18 anni	"	4.000
garzoni sotto i 16 anni	"	3.000
donne superiori ai 18 anni	"	5.250
donne dai 16 ai 18 anni	"	4.000
DONNE sotto i 16 anni	"	3.000

1497

Operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia

Uomini		
Raggruppamento A	Lit.	6.500
Raggruppamento B		
sopra i 18 anni	"	6.000
dai 16 ai 18 anni	"	4.000
sotto i 16 anni	"	3.000
Donne		
Raggruppamento C	"	5.500
Raggruppamento D	"	5.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

to alla situazione salariale degli operai edili ed affini della provincia di Genova, si è addivenuti ai seguenti accordi :

1) viene fissata una indennità di contingenza da corrispondersi per tutti i giorni compresi i festivi nelle seguenti misure:

L. 100.= giornaliere a tutti gli operai (uomini e donne) superiori ai 18 anni.
L. 70.= giornaliere agli operai (uomini e donne) inferiori ai 18 anni.

2) L'indennità di contingenza viene corrisposta in ogni caso, ad eccezione dell'assenza ingiustificata, nonchè delle sospensioni per punizioni non oppugnate dalle Commissioni Interne.

3) In detta indennità non è compresa l'indennità di guerra che continuerà ad essere corrisposta nella misura e con le modalità in vigore.

4) Vengono garantiti i seguenti minimi di contingenza di retribuzione mensile :

operai specializzati e qualificati	Lit.	7.250
manovali specializzati e comuni sopra i 18 anni	"	6.250
garzoni dai 16 ai 18 anni	"	4.000
garzoni sotto i 16 anni	"	3.000
donne superiori ai 18 anni	"	5.250
donne dai 16 ai 18 anni	"	4.000
DONNE sotto i 16 anni	"	3.000

1491

Operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia

Uomini

Raggruppamento A	Lit.	6.500
Raggruppamento B		
sopra i 18 anni	"	6.000
dai 16 ai 18 anni	"	4.000
sotto i 16 anni	"	3.000

Donne

Raggruppamento C	"	5.500
Raggruppamento D	"	5.000

5) I suddetti minimi comprendono i seguenti elementi :

guadagno mensile sulla base attuale riferito a 48 ore settimanali;
indennità di guerra ;
indennità di contingenza.

Ove con tali elementi non si raggiungano i minimi sopra stabiliti per ogni categoria, verrà corrisposta una quota integrative dell'indennità di contingenza fino al raggiungimento dei minimi stessi.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778521

Il minimo mensile, così garantito, non modifica in nessun caso le clausole contrattuali riferentisi all'orario di lavoro ed alle maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo, notturno, ecc. nel senso che devono essere corrisposte per le relative percentuali di maggiorazione da pagarsi quindi oltre i minimi suddetti.

Si confermano comunque le migliori condizioni di fatto esistenti od acquisite dai lavoratori, e quindi tutte le indennità speciali di trasferta e di qualunque genere rimangono in vigore oltre il minimo stabilito.

5) Le paghe orarie, comprensive di tutti gli elementi che hanno contribuito a formarle restano stabilite per tutti i generi di lavori nella seguente misura:

operaio specializzato e qualificato	Lit.	11,45
manovale specializzato e comune sopra i 18 anni	"	9,30
manovale comune e garzone dai 16 ai 18 anni	"	8,70
garzone sotto i 16 anni	"	5,65

7) Nei casi di assenza ingiustificata o di assenza per sospensione per punizione, i minimi sopradetti vengono diminuiti per ogni giornata intera di assenza :

dell'ammontare delle indennità giornaliere di contingenza e di guerra, nonchè di un ventiseiesimo della differenza tra il minimo stabilito e l'importo costituito dalle indennità mensili di contingenza e di guerra.

Esempio :

per l'operaio specializzato e qualificato, per ogni giornata di assenza di cui trattasi, il minimo mensile di Lit. 7.250 verrà diminuito di Lit. 263,45 , e cioè :

$$100 + 20 + \frac{7250 - (3000 + 520)}{26} = 263{,}45$$

e quindi per ogni ora $\frac{263{,}45}{8}$ = Lit. 32,90

1496

formula nella quale :

100 - rappresenta l'indennità giornaliera di contingenza ;

20 - rappresenta l'indennità giornaliera di guerra ;

7250- rappresenta il minimo mensile garantito ;

3000- rappresenta l'indennità mensile di contingenza;

520 - rappresenta l'indennità mensile di guerra;

26 - rappresenta i giorni lavorativi del mese.

8) La stessa formula si applicherà per determinare l'ammontare da detrarre

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

trasferta e di qualunque genere rimangono in vigore oltre il minimo stabilito.

5) Le paghe orarie, comprensive di tutti gli elementi che hanno contribuito a formarle restano stabilite per tutti i generi di lavori nella seguente misura:

operaio specializzato e qualificato	Lit.	11,45
manovale specializzato e comune sopra i 18 anni	"	9,30
manovale comune o garzone dai 16 ai 18 anni	"	6,70
garzone sotto i 16 anni	"	5,65

7) Nei casi di assenza ingiustificata o di assenza per sospensione per punizione, i minimi sopradetti vengono diminuiti per ogni giornata intera di assenza :

dell'ammontare delle indennità giornaliere di contingenza e di guerra, nonchè di un ventiseiesimo della differenza tra il minimo stabilito e l'importo costituito dalle indennità mensili di contingenza e di guerra.

Esempio :

per l'operaio specializzato e qualificato, per ogni giornata di assenza di cui trattasi, il minimo mensile di Lit. 7.250 verrà diminuito di Lit. 263,45 , e cioè :

$$100 + 20 + \frac{7250 - (3000 + 520)}{26} = 263,45$$

e quindi per ogni ora $\frac{263,45}{8}$ = Lit. 32,90

1496

formula nella quale :

100 - rappresenta l'indennità giornaliera di contingenza ;

20 - rappresenta l'indennità giornaliera di guerra ;

7250- rappresenta il minimo mensile garantito ;

3000- rappresenta l'indennità mensile di contingenza;

520 - rappresenta l'indennità mensile di guerra;

26 - rappresenta i giorni lavorativi del mese.

8) La stessa formula si applicherà per determinare l'ammontare da detrarre eventualmente dai minimi per ogni giornata lavorativa in meno, mentre per ogni giornata festiva eventualmente da detrarre, il minimo verrà ridotto dell'ammontare giornaliero dell'indennità di contingenza (2.10

9) Il giorno in cui si dovesse abolire o ridurre in modo sensibile la indennità di contingenza ora stabilita, le parti si impegnano a concordare preventivamente paghe, cottimi e premi.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

10) Agli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto - per le ore lavorate in meno delle 208 ore mensili (48 ore settimanali) - sarà corrisposto :

a) - il 75% della paga globale percepita, intendendosi per paga globale la paga di fatto precedente al periodo a cui si riferisce il conteggio.

b) - l'indennità di guerra, secondo le disposizioni correnti.

c) - il 75% dell'indennità di contingenza. Per questa, le domeniche o feste cadenti nel periodo lavorativo saranno computate al 100%; mentre quelle cadenti nel periodo di sospensione saranno calcolate al 75%.

I minimi garantiti per gli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto verranno determinati in base alla formula seguente :

$$\left(\frac{M}{208} \times O\right) + \left(\frac{M}{208} \times 0{,}75 \times o\right) = mr$$ della quale

M è il minimo di categoria;

O è il numero delle ore lavorate;

o è il numero delle ore non lavorate;

mr è il minimo ridotto.

11) L'importo delle ore perdute nel periodo di paga per cause di mal tempo verrà corrisposto nella misura del 75% dell'intero ammontare della retribuzione nello stesso periodo. Il residuo 25% verrà corrisposto quando il lavoratore avrà ricuperato le ore perdute nella misura non superiore ad una ora al giorno entro il limite di due mesi. Tale ricupero è obbligatorio salvo il caso in cui il lavoratore rinunci al 75% della retribuzione suddetta.

12) Il presente accordo ha decorrenza dal 25 giugno 1945 ed avrà validità fino al 30 settembre 1945.

Per quanto riguarda l'indennità di contingenza nella misura di cui all'art.1, la medesima ha decorrenza dal 16 giugno 1945.

1495

13) Anche la piccola e media industria accetta il presente accordo e fa assegnamento di ottenere, in correlazione a dichiarazioni già ottenute dalle competenti Autorità, un finanziamento adeguato a fronteggiare la attuale situazione finanziaria.

Letto, approvato e sottoscritto in Genova 12 luglio 1945

LA CAMERA DEL LAVORO DI GENOVA
F.to illegg.

UNIONE INDUSTRIALI PROV.DI GENOVA
Il Commissario Presidente
F/to illegg.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

il contegno.

b) - l'indennità di guerra, secondo le disposizioni correnti.

c) - il 75% dell'indennità di contingenza. Per questa, le domeniche o feste cadenti nel periodo lavorativo saranno computate al 100%; mentre quelle cadenti nel periodo di sospensione saranno calcolate al 75%.

I minimi garantiti per gli operai sospesi e lavoranti ad orario ridotto verranno determinati in base alla formula seguente :

$$\left(\frac{M}{208} \times O\right) + \left(\frac{M}{208} \times 0{,}75 \times o\right) = mr$$ della quale

M è il minimo di categoria;

O è il numero delle ore lavorate;

o è il numero delle ore non lavorate;

mr è il minimo ridotto.

11) L'importo delle ore perdute nel periodo di paga per cause di mal tempo verrà corrisposto nella misura del 75% dell'intero ammontare della retribuzione nello stesso periodo. Il residuo 25% verrà corrisposto quando il lavoratore avrà ricuperato le ore perdute nella misura non superiore ad una ora al giorno entro il limite di due mesi. Tale ricupero è obbligatorio salvo il caso in cui il lavoratore rinunci al 75% della retribuzione suddetta.

12) Il presente accordo ha decorrenza dal 25 giugno 1945 ed avrà validità fino al 30 settembre 1945.

Per quanto riguarda l'indennità di contingenza nella misura di cui all'art.1, la medesima ha decorrenza dal 16 giugno 1945.

1495

13) Anche la piccola e media industria accetta il presente accordo e fa assegnamento di ottenere, in correlazione a dichiarazioni già ottenute dalle competenti Autorità, un finanziamento adeguato a fronteggiare la attuale situazione finanziaria.

Letto, approvato e sottoscritto in Genova 12 luglio 1945

LA CAMERA DEL LAVORO DI GENOVA
F.to illegg.

UNIONE INDUSTRIALI PROV. DI GENOVA
Il Commissario Presidente
F/to illegg.

PER GLI INDUSTRIALI
F.to illegg.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

P.S. =

A) - Resta inteso che le maggiorazioni per il lavoro straordinario previste dall'art.10) del contratto 10/5/1943 debbono avere applicazione oltre le 8 ore giornaliere e le 48 settimanali.

B) - L'operaio addetto a demolizioni in condizioni di pericolo, è considetto ad ogni effetto operaio qualificato.

F.to Illegg.

1494

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

On the twelfth of July nineteenforty-five, in the office of the Industrials' Union for the Prov. of Genoa, via Garibaldi 6, a meeting was held by the representatives of the builders and similar workers; the Secretaries of the Chamber of Labor and the representatives of the building industrials.

The meeting was presided by the Bulding Commissioner of the Economic Committee of the CLN for Liguria.

Having discussed the requests of the representatives of the Chamber of Labor concerning the situation of wages for the builders and similar workers in the Prov. of Genoa, the following was agreed upon :

1. A Contingence Indemnity is to be paid every day including holidays in the following measure :

£. 100 a day to all workers (men and women) above 18 years of age
£. 70 " " " " " (men and women) belove 18 years of age

2. The contingence indemnity should be payed in all cases, except in case of unauthorized absence or of suspension for punishement, not apposed to by the Internal Committee.

3. The above indemnity does not absorb the "war indemnity" which should continue to be paid according to the present rules and measures.

4. The following minimums of monthly pay are guaranteed:

Skilled and qualified workers	£.	7.250
" " common laborers	"	6.250
Juveniles 16/18 yrs of age	"	4.000
" under 16 yrs	"	3.000
Women above 18 yrs	"	5.250
" 16/18 yrs	"	4.000
" below 16 yrs	"	3.000

Discontinuous workers, guardians and keepers :

Men -

Group A	£.	6.500
" B: above 18 yrs	"	6.000
" " 16/18 yrs	"	4.000
" " under 16 yrs	"	3.000

Women -

Group C	£.	5.500
" D	"	5.000

1493

5. The above minimums include the [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Economic Committee of the CLN for Liguria.

Having discussed the requests of the representatives of the Chamber of Labor concerning the situation of wages for the builders and similar workers in the Prov. of Genoa, the following was agreed upon :

1. A Contingence Indemnity is to be paid every day including holidays in the following measure :

£. 100 a day to all workers (men and women) above 18 years of age

£. 70 " " " " " (men and women) below 18 years of age

2. The contingence indemnity should be payed in all cases, except in case of unauthorized absence or of suspension for punishement, not apposed to by the Internal Committee.

3. The above indemnity does not absorb the "war indemnity" which should continue to be paid according to the present rules and measures.

4. The following minimums of monthly pay are guaranteed:

Skilled and qualified workers	£.	7.250
" " common laborers	"	6.250
Juveniles 16/18 yrs of age	"	4.000
" under 16 yrs	"	3.000
Women above 18 yrs	"	5.250
" 16/18 yrs	"	4.000
" below 16 yrs	"	3.000

Discontinuous workers, guardians and keepers :

Men -

Group A	£.	6.500
" B: above 18 yrs	"	6.000
" " 16/18 yrs	"	4.000
" " under 16 yrs	"	3.000

1493

Women -

Group C	£.	5.500
" D	"	5.000

5. The above minimums include the following elements :

a) montly pay on the present basis, referred to 48 hrs a week
b) war indemnity
c) contingence indemnity

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

If the above do not reach the minimums fixed for each class or group, a supplementary share of the contingence indemnity will be paid until the minimum is reached.

The montly minimum so guaranteed does not in any way affect the con tractual clauses referrring to the hours of work and to supplementary rates for over-time, holiday, night work, etc. meaning that for said work the supplementary rates must be paid accordingly above the minimums appointed.

All the relief conditions existing for workers are confirmed, vis all spcecial indemnities for transportation ("trasferta") etc., and should be paid above the minimums apponited.

6. The hourly wages, inclusive of all their elements, are fixed as following for all types of work :

Skilled and qualified workers	£.	11,45
" " comson laborers above 18 yrs of age	"	9,30
Common laborers or juveniles 16/18 yrs of age	"	6,70
Juveniles under 16 yrs of age	"	5,65

In case of unanthorized absence or punishment suspension, the above minimums should be diminished, for every day's absence of the daily war abd contingence indemnity plus one twenty-sixth of the difference between the minimum appointed and the sum of war and contingence indemnity.

E. g. : for a skilled or qualified worker, for every day's absence the appointed minimum of £. 7.250 should be diminished of 263,45 lire, viz :

$$100 + 20 + \frac{7.250 - (3.000 + 520)}{26} = 263,45$$

1492

and for each hour :

$$\frac{263,45}{8} = 32,90$$

Where :

100	=	daily contingence indemnity
20	=	" war "
7.250	=	monthly minimum appointed
3.000	=	" contingence indemnity
520	=	" war "
26	=	number of working days in a month

7. The same formula in applied to fix the amount to be detracted from the minimums for every working day below 26, while for every holiday the above quota will not include the contingence indemnity (£. 100).

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

meaning that for said work the supplementary rates must be paid accordingly above the minimums appointed.

All the relief conditions existing for workers are confirmed, viz all special indemnities for transportation ("trasferta") etc., and should be paid above the minimums appointed.

6. The hourly wages, inclusive of all their elements, are fixed as following for all types of work :

Skilled and qualified workers	£.	11,45
" " common laborers above 18 yrs of age	"	9,30
Common laborers or juveniles 16/18 yrs of age	"	6,70
Juveniles under 16 yrs of age	"	5,65

In case of unauthorized absence or punishment suspension, the above minimums should be diminished, for every day's absence of the daily war abd contingence indemnity plus one twenty-sixth of the difference between the minimum appointed and the sum of war and contingence indemnity.

E. g. : for a skilled or qualified worker, for every day's absence the appointed minimum of £. 7.250 should be diminished of 263,45 lire, viz :

$$100 + 20 + \frac{7.250 - (3.000 + 520)}{26} = 263,45$$

1492

and for each hour :

$$\frac{263,45}{8} = 32,90$$

Where :
- 100 = daily contingence indemnity
- 20 = " war "
- 7.250 = monthly minimum appointed
- 3.000 = " contingence indemnity
- 520 = " war "
- 26 = number of working days in a month

7. The same formula in applied to fix the amount to be detracted from the minimums for every working day below 26, while for every holiday the above quota will not include the contingence indemnity (£. 100).

8. Should the contingence indemnity be abolished or greatly reduced, the parties concerned will previously agree on wages, bonuses and premiums.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

10. Suspended or under-time workers, for the hours not worked up to 208 hrs. a month (48 hrs.a week), should be paid :

a) - 75 % of the lump sum previsiouly received; invending the actual pay received during the period previous to the suspension or the under-time work.
b) - the war indemnity, under the present regulations.
c) - 75 % of the contingence indemnity. As for Sundays and other holidays, those falling in the working period will be paid 100 %, while those in the suspension period will be paid 75 %.

The minimums guaranteed for suspended or under-time workers are appointed according to the following formula :

$$\left(\frac{M}{208} \times H\right) + \left(\frac{M}{208} \times 0{,}75 \times h.\right) = rm$$ where:

M = minimum for the class.
H = number of hrs worked.
h = " " " not "
rm = reduced minimum.

11. The amount for the hours lost because of bad weather should be paid in the measure of 75 % of the whole amount for the same period. The remaining 25 % should be paid when the woker will have regained the hours lost in a measure not over an hour a day in a period up to two months. Said recovery is compulsory, except when the worker gives up the remaining 25 %.

12. The present agreement comes into force on the 25th of June and will remain in force till the 30th of September.

13. Also the small industrial firms accept the present agreement and hope to obtain, according to the promises of the competent Autherotias, the necessary sums to fade the present financial situation.

Read, approved and signed in Genoa, July 12th 1945

(Signed)

The Chamber of Labor of Genoa
The Industrials' Union for the Prov.of Genoa
The Industrials representatives

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Agreement between Marble Quarry Workers and Employers

L'anno 1945 ed alli 13 del mese di Agosto in Genova, nella Sede dell'Unione Industriali della Provincia di Genova, Via Garibaldi N° 6 si sono riuniti i Rappresentanti dei lavoratori cave marmo pietre e pietrisco con i Segretari della Camera del lavoro ed i Rappresentanti degli Industriali esercenti Cave Marmo pietre e pietrisco (escluso ardesie).

Esaminate le richieste dei Rappresentanti della Camera del lavoro in merito alla situazione salariale degli operai cave marmo pietre e pietrisco della Provincia di Genova, si è addivenuti ai seguenti accordi :

1° - Viene fissata una indennità di contingenza da corrispondersi per tutti i giorni compresi i festivi nelle seguenti misure :

£. 100,== (cento) giornaliere a tutti gli operai (uomini e donne) superiori ai 18 anni.

£. 70,== (settanta) giornaliere a tutti gli operai (uomini e donne) inferiore ni 18 anni.

2° - L'indennità di contingenza viene corrisposta in ogni caso, ad eccezione dell'assenza ingiustificata, nonchè delle sospensioni per punizioni non oppugnate dalle Commissioni interne.

3° - In detta indennità non è compresa l'indennità di guerra che continuerà ad essere corrisposta nella misura e con le modalità in vigore.

4° - Vengono garantiti i seguenti minimi di contingenza di retribuzione mensile :

Minatore e camionista	£. 7.250,=
Operai addetti alla sorveglianza di macchine	" 6.500,=
Manovali : sopra i 18 anni	" 6.250,=
sotto i 18 anni	" 4.000,=
Garzoni sotto i 16 anni	" 3.000,=

5° - I suddetti minimi comprendono i seguenti elementi :
guadagno mensile sulla base attuale riferito a 48 ore settimanali;
indennità di guerra;
indennità di contingenza?

Ove con tali elementi non si raggiungano i minimi sopra stabiliti per ogni categoria, verrà corrisposta una quota integrativa dell'indennità di contingenza fino al raggiungimento dei minimi stessi.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il minimo mensile,così garantito, non modifica in nessun caso le clausole contrattuali riferentisi all'orario di lavoro ed alle maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo, notturno, ecc. nel senso che devono essere corrisposte le relative percentuali di maggiorazione da pagarsi quindi oltre i minimi suddetti.

Si confermano comunque le migliori condizioni di fatto esistenti od acquisite dai lavoratori, e quindi tutte le indennità speciali di trasferta e di qualunque genere rimangono in vigore oltre il minimo stabilito.

6° - Nei casi di assenza ingiustificata o di assenza per sospensione per punizione, i minimi sopradetti vengono diminuiti per ogni giornata intera di assenza :

= dell'ammontare delle indennità giornaliere di contingenza e di guerra, nonchè di un 26° della differenza fra il minimo stabilito e l'importo costituito dalle indennità mensili di contingenza e di guerra.

Esempio :

per il minatore, per ogni giornata di assenza di cui trattasi, il minimo mensile di £. 7.250 verrà diminuito di £. 263,45 e cioè :

$$100 + 20 \quad \frac{7.250 - (3000 + 520)}{26} = 263,45$$

e quindi per ogni ore $\frac{263,45}{8} = £. \ 32,90$

formula nella quale :

100 rappresenta l'indennità giornaliera di contingenza.
20 " " " " guerra.
" il minimo mensile garantito.
7250 " l'indennità mensile di contingenza.
3000 " " " " guerra.
520 " i giorni lavorativi del mese.
26 "

7° - La stessa formula si applicherà per determinare l'ammontare da detrarre eventualmente dai minimi per ogni giornata lavorativa in meno, mentre per ogni giornata festiva eventualmente da detrarre, il minimo verrà ridotto dell'ammontare giornaliero dell'indennità di contingenza.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

8° - Il giorno in cui si dovesse abolire o ridurre in modo sensibile la indennità di contingenza ora stabilita, le parti si impegnano a concordare preventivamente, cottimi e premi.

9° - Agli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto per le ore lavorate in meno delle 208 mensile (48 ore settimanali) sarà corrisposto :

a) il 75% della paga globale percepita, intendendosi per paga globale la paga di fatto precedente al periodo a cui si riferisce il conteggio.

b) l'indennità di guerra, secondo le disposizioni correnti.

c) il 75% dell'indennità di contingenza. Per questa, le domeniche e feste cadenti nel periodo lavorativo saranno computate al 100%, mentre quelle cadenti nel periodo di sospensione saranno calcolate al 75%.

I minimi garantiti per gli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto verranno determinati in base alla formula seguente :

$$\left(\frac{M}{208} \times O\right) + \left(\frac{M}{208} \times 0{,}75 \times o\right) = mr.$$ della quale

M) è il minimo di categoria
O) " " numero delle ore lavorate
o) " " numero delle ore non lavorate -
mr. " " minimo ridotto.

10° - L'importo delle ore perdute per causa di mal tempo verrà corrisposto all'atto del recupero che dovrà essere effettuato nella misura di due ore al giorno entro il 10 Ottobre '45. Il ricupero è obbligatorio salvo il caso in cui il lavoratore rinunci al ricupero stesso e quindi alla retribuzione corrispondente alle ore perdute. Nel caso in cui le ore di ricupero non siano effettuate nel tempo prestabilito per cause non dipendenti dal lavoratore le dette ore dovranno essere retribuite.

E' in facoltà del datore di lavoro di effettuare il ricupero anticipato nella misura di 1 ore al giorno. Le ore effettuate eventualmente in più di quelle ricuperabili verranno retribuite con la maggiorazione del lavoro straordinario.

11°- Il presente Accordo ha decorrenza dal 15 Luglio 1945 ed

./.

0976

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

avrà validità fino al 30 Settembre 1945.

Per quanto riguarda l'indennità di contingenza nella misura di cui all'art. 1, la medesima ha decorrenza dal 16 Giugno 1945.

Letto, approvato e sottoscritto in Genova 13/8/945.

LA CAMERA DEL LAVORO DI GENOVA
F.to E.PICCIO
C.VENEZIANI

UNIONE DEGLI INDUSTRIALI
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
seguono firme

1485

On the 13th of August 1945 in Genoa, in the premises of the Industrials' Union for the Prov. of Genoa, Via Garibaldi 3, a meeting was held between the representatives of the workers of the stone and marble quarries, with the assistance of the Secretaries of the Chamber of Labor, and the representatives of the owners of said quarries (excluded Slates).

Having examined the requests of the representatives of the Chamber of Labor~~ers~~ concerning the wage situation of said workers in the Prov. of Genoa, the following were agreed upon:

1. A Contingency Indemnity has been appointed, to be paid ~~weekly~~ for all days including holidays in the following measure:
£. 100 daily for all workers (men & women) above 18.
£. 70 " " " " " " " below 18.

2. The Contingency Indemnity is to be paid in all cases, except in case of unauthorized absence or suspension for punishment not opposed to by the Internal Committee.

3. Said Indemnity does not include the War Indemnity, which will continue to be paid according to the regulations now in force.

4. The following minimum monthly wages are guaranteed:

Miners & truck drivers	£. 7.250
Machine custodians	£. 6.500
Laborers above 18	£. 6.250
Laborers below 18	£. 4.000
Juveniles below 16	£. 3.000

5. The above minimums include the following elements:
a) Monthly wages on the present basis referred to 48 hrs. a week;
b) War Indemnity;
c) Contingency Indemnity.

Should the above minimums not be reached with said elements, an integrative share of the Contingency Indemnity will be paid up to the minimums themselves.

The monthly minimum so guaranteed does not in any case alter the contractual clauses referring to hours of work or to the overtime, night, or holiday work hourses, which are to be paid above said minimums.

In any case all bettering conditions existing or acquired by the workers, such as special transfer indemnities, etc., remain in force and are to be paid above said minimums.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Having examined the [illegible] of the Chamber of Laborcoss concerning the wage situation of said workers in the Prov. of Genoa, the following were agreed upon:

1. A Contingency Indemnity has been appointed, to be paid xxxxxxx for all days including holidays in the following measure:
£. 100 daily for all workers (men & women) above 18.
£. 70 " " " " " " " below 18.

2. The Contingency Indemnity is to be paid in all cases, except in case of unauthorized absence or suspension for punishment not opposed to by the Internal Committee.

3. Said Indemnity does not include the War Indemnity, which will continue to be paid according to the regulations now in force.

4. The following minimum monthly wages are guaranteed:

Miners & truck drivers	£. 7.250
Machine custodians	£. 6.500
Laborers above 18	£. 6.250
Laborers below 18	£. 4.000
Juveniles below 16	£. 3.000

5. The above minimums include the following elements:
a) Monthly wages on the present basis referred to 48 hrs. a week;
b) War Indemnity;
c) Contingency Indemnity.

Should the above minimums not be reached with said elements, an integrative share of the Contingency Indemnity will be paid up to the minimums themselves.

The monthly minimum so guaranteed does not in any case alter the contractual clauses referring to hours of work or to the overtime, night, or holiday work bonuses, which are to be paid above said minimums.

In any case all bettering conditions existing or acquired by the workers, such as special transfer indemnities, etc., remain in force and are to be paid above said minimums.

6. In case of unauthorized absence or punishment suspension, the above minimums will be reduced, for each whole day of absence, of the daily Contingency and War Indemnities plus 1/26 of the difference between the minimum appointed and the amount consisting of the sum of the monthly Contingency and War Indem.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

For example: for a miner, for each day of absence, the minimum of £. 7.250 will be reduced of £. 268,45; thus:

$$100 + 20 + \frac{7.250 - (3.000 + 520)}{25} = 268,45$$

where:
100 = Daily Cont. Ind.
20 = " War "
7.250 = Monthly minimum.
3.000 = " Cont. Ind.
520 = " War "
26 = working days in a month.

For each hour the reduction will be $\frac{268,45}{8} = 33,30$

7. The same formula will be applied to compute the amount eventually to be detracted for every day worked less than 26, while for every holiday eventually to be detracted the minimum will be reduced of the daily Contingency Indemnity.

8. Should the Contingency Indemnity be abolished or considerably reduced, the parties pledge themselves to concord previously wages, bonuses and 'cottimi'.

9. To suspended and undertime workers, for the hours worked less than 208 a month (48 a week), will be paid:

a) - 75% of the total lump sum, se i.e. of the total pay received for the hours worked in the period before the one computed.

b) - The War Indemnity, according to the present regulations.

c) - 75% of the Contingency Indemnity. Sundays and holidays falling within the working period will be computed 100%, while those falling within the suspension period will be computed 75%.

The minimums guaranteed for suspended or undertime workers will be computed according to the following formula:

$$\left\{ \frac{M}{208} \times H \right) + \left(\frac{M}{208} \times 0,75 \times h \right) = r.m.$$

where:
M = monthly minimum
H = hours worked
h = " not worked
rm = reduced minimum.

10. The amount of the hours lost on account of bad weather

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

20 = " War "
7.150 = Monthly minimum.
3.000 = " Cont. Ind.
620 = " War "
26 = Working days in a month.

For each hour the reduction will be $\frac{620 : 5}{8}$ = 82,00

7. The same formula will be applied to commute the amount eventually to be detracted for every day worked less than 26. While for every holiday eventually to be detracted the minimum will be reduced of the daily Contingency Indemnity.

8. Should the Contingency Indemnity be abolished or considerably reduced, the parties pledge themselves to concord previously wages, bonuses and 'contingenze'.

9. To suspended and undertime workers, for the hours worked less than 208 a month (48 a week), will be paid:

a) - 75% of the total lump sum,se i.e. of the total pay received for the hours worked in the period before the one computed.

b) - The War Indemnity, according to the present regulations.

c) - 75% of the Contingency Indemnity. Sundays and holidays falling within the working period will be computed 100%, while those falling within the suppension period will be computed 75%.

The minimums guaranteed for suspended or undertime workers will be computed according to the following formula:

$$\left(\frac{M}{208} \times H\right) + \left(\frac{M}{208} \times 0{,}75 \times h\right) = r.m.$$

where:
M = monthly minimum
H = hours worked
h = " not worked
rm = reduced minimum.

10. The amount of the hours lost on account of bad weather will be paid when said hours have been regained by the worker (two hours a day within Oct. 10th 1946). The regaining is compulsory, unless the worker wishes to forfeit the corresponding wages. If the hours lost are not regained in time for no fault of the worker, the corresponding wages are to be paid all the same.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

It is left to the employer to effect the regaining of the lost hours in the measure of one hour a day.

The hours eventually worked besides those regained are to be paid with the normal overtime bonus.

II. The present agreement has effect from July 15th, and will remain into force till Sept. 30th 1945.

As for the Contingency Indemnity (See No. 1°) it will have effect from June 16th 1945.

Read, approved and signed in Genoa, Aug. 13th 1945.

(Signed)

The Chamber of Labor.

The Industrials' Union

The Employers' Committee.

1485

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Genova - Marbi 20
Marbi Genova

L'anno 1945 ed addì 29 del mese di luglio in Genova, nella sede della Unione degli Industriali della Provincia di Genova, si sono riuniti i rappresentanti dei lavoratori addetti all'industria dei laboratori marmi e pietre, con i Segretari della Camera del Lavoro, e la Commissione appositamente delegata dagli industriali dei laboratori marmo e pietre, di cui all'elenco allegato, nella persone dei sigg.: Angelo Fortunato, Giuseppe Cavalleri, sig. Laita, presente l'avv. Puerari Giovanni della detta Unione.

Esaminate le richieste dei rappresentanti della Camera del Lavoro in merito alla situazione salariale, degli operai addetti ai laboratori della provincia di Genova, si è addivenuto ai seguenti accordi:

1° - viene fissata una indennità di contingenza da corrispondersi per tutti i giorni, compresi i festivi, nelle seguenti misure:

L. 100-- (cento) giornaliere a tutti gli operai (uomini e donne) superiori ai 18 anni.

L. 70 -- (settanta) giornaliere agli operai (uomini e donne) inferiori ai 18 anni.

2° - L'indennità di contingenza viene corrisposta in ogni caso ad eccezione dell'assenza ingiustificata nonché delle sospensioni per punizioni non oppugnate dalle Commissioni Interne.

3° - In detta indennità non è compresa l'indennità di guerra che continuerà ad essere corrisposta nella misura e con le modalità in vigore.

4° - L'indennità di contingenza e la sua quota integrativa non costituiscono parte integrante della retribuzione a nessun effetto.

Tanto la detta indennità quanto la quota integrativa della medesima, sono esenti da ogni contribuzione a scopo previdenziale, sociale ed assicurativo.

5° - Vengono garantiti i seguenti minimi di contingenza di retribuzione mensile:

Operai specializzati (1)	L.	7500=
" qualificati	"	7000=
Manovali in genere	"	6250=
Apprendisti 16 -18 anni	"	4000=
" sotto i 16 anni	"	3250=
Garzoni dai 16 - 18 anni	"	3500=
" sotto i 16 anni	"	3000=
Donne sopra i 18 anni	"	5000=
" inferiori 18 anni	"	3500=

(1) operaio specializzato s'intende colui che dietro la scorta di un disegno è capace di eseguire qualsiasi lavoro a regola d'arte che non contempli opera di scultura o d'ornatista.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

scopo Cavalieri, sig. Laita, presente l'avv. Guerra Giovanni della [illegible] Unione.

Esaminate le richieste dei rappresentanti della Camera del Lavoro in merito alla situazione salariale, degli operai addetti ai laboratori della provincia di Genova, si è addivenuto ai seguenti accordi:

1° - viene fissata una indennità di contingenza da corrispondersi per tutti i giorni, compresi i festivi, nelle seguenti misure:

L. 100-- (cento) giornaliere a tutti gli operai (uomini e donne) superiori ai 18 anni.

L. 70 -- (settanta) giornaliere agli operai (uomini e donne) inferiori ai 18 anni.

2° - L'indennità di contingenza viene corrisposta in ogni caso ad eccezione dell'assenza ingiustificata nonchè delle sospensioni per punizioni non oppugnate dalle Commissioni Interne.

3° - In detta indennità non è compresa l'indennità di guerra che continuerà ad essere corrisposta nella misura e con le modalità in vigore.

4° - L'indennità di contingenza e la sua quota integrativa non costituiscono parte integrante della retribuzione a nessun effetto.

Tanto la detta indennità quanto la quota integrativa della medesima, sono esenti da ogni contribuzione a scopo previdenziale, sociale ed assicurativo.

5° - Vengono garantiti i seguenti minimi di contingenza di retribuzione mensile:

1454

Operai specializzati (1)	L. 7500=	(1) operaio specializzato s'intende colui che dietro la scorta di un disegno è capace di eseguire qualsiasi lavoro a regola d'arte che non contempli opere di scultura o d'ornatista.
" qualificati	" 7000=	
Manovali in genere	" 6250=	
Apprendisti 16 -18 anni	" 4000=	
" sotto i 16 anni	" 3250=	
Garzoni dai 16 - 18 anni	" 3500=	
" sotto i 16 anni	" 3000=	
Donne sopra i 18 anni	" 5000=	
" inferiori 18 anni	" 3500=	

6° - I suddetti minimi comprendono i seguenti elementi:
Guadagno mensile sulla base attuale riferita a 48 ore settimanali
Indennità di guerra
Indennità di contingenza.

Ove con tali elementi non si raggiungano i minimi sopra stabiliti per ogni categoria, verrà corrisposta una quota integrativa dell'indennità di contingenza fino al raggiungimento dei mini stessi.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Il minimo salariale così garantito, non modifica in nessunx caso le clausole contrattuali riferentisi all'orario di lavoro ed alle maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo, notturno , ecc.ecc., nel senso che devono essere corrisposte le relative percentuali di maggiorazione da pagarsi quindi oltre i limiti suddetti.

Si confermano comunque le migliori condizioni di fatto esistenti ed acquisite dei lavoratori e, quindi, tutte le indennità speciali di trasferta e di qualunque genere, rimangono in vigore oltre il minimo stabilito.

7° - Nei casi di assenza ingiustificata e di assenza per sospensione per punizione, i minimi sopradetti vengono diminuiti, per ogni giornata intera di assenza:
dell'ammontare dell'indennità giornaliera di contingenza e di guerra, nonché di un 26° della differenza tra il minimo stabilito el'importo costituito dalle indennità mensili di contingenza e di guerra.

Esempio:
Per l'operaio qualificato, per ogni giornata di assenza di cui tratasi, il minimo mensile di L. 7000= verrà diminuito di L. 253,85 e cioé:

$$100 + 20 + \frac{7000 - (3000 + 520)}{26} = 253,85$$

Formula nella quale:
1000= rappresenta l'indennità giornaliera di contingenza
20 " " " " guerra
7000== " il minimo mensile garantito
3000== " l'indennità mensile di contingenza
520== " " " " guerra
26== rappresentano i giorni lavorativi del mese

1483

8° - La stessa formula si applicherà per determinare l'ammontare da detrarre eventualmente dai minimi per ogni giornata lavorativa in meno, mentre per ogni giornata festiva eventualmente da detrarre, il minimo verrà ridotto dell'ammontare giornaliero dell'indennità di contingenza.

9° - Il presente accordo ha decorrenza:

per quanto riguarda l'indennità di contingenza dal 16 giugno 1945
per quanto riguarda i minimi mensili di cui sopra dal 9/7/1945

Il presente accordo ha validità fino al 30 settembre 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

REGOLAMENTAZIONE OPERAI SOSPESI O LAVORANTI
AD ORARIO RIDOTTO

Agli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto - per le ore lavorate in meno delle 208 ~~ore~~ mensili (48 ore settimanali) sarà corrisposto:

a) il 75% della paga globale percepita, intendendosi per paga globale la paga di fatto con la media di cottimo percepito nelle ore lavorate nel mese precedente a quello a cui si riferisce il conteggio.

b) L'indennità di guerra secondo le disposizioni correnti.

c) Il 75% dell'indennità di contingenza. Per questa, le domeniche e feste cadenti nel periodo lavorativo, saranno computate al 100%, mentre quelle cadenti nel periodo di sospensione saranno calcolate al 75%.

I minimi garantiti per gli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto verranno determinati in base alla formula seguente:

$$\frac{(M}{208} \times O + \frac{(M}{208} \times 0{,}75 \times o) = \text{m.r. della quale}$$

M é il minimo di categoria,
O é il numero delle ore lavorate,
o é il numero delle ore non lavorate
mr = é il minimo ridotto

Si allegano i nominativi delle Ditte Industriali che hanno delegato la sopradetta apposita Commissione alla stipulazione del presente accordo.

Letto approvato e sottoscritto in Genova il 29 Luglio 1945.

p. LA CAMERA DEL LAVORO — LA COMMISSIONE

p.L'UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI GENOVA (Avv. Puerari)

1482

1 allegato

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ELENCO DELLE DITTE INDUSTRIALI CHE DELEGANDO L'APPOSITA COMMISSIONE SI SONO DICHIARATE FIRMATARIE DELL'ACCORDO

Dott. Cavalleri
Sig. Loero
" Laita
" Bottoli
" Repetto Mario
" Portunato Angelo

della Ditta Marmardesia
" " omonimo
" Soc.AN.Industrie Marmi e Pietre
" Ditta omonima
" " F.lli Repetto
" Ditta Ortelli

Visto per conferma

p. L'UNIONE DEGLI INDUSTRIALI
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
(Avv. Giovanni Puerari)

1481

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

On July 29th 1945 in Genoa, in the office of the Industrials' Union of the Prov. of Genoa, a meeting was held between the representatives of the marble and stone workers, with the Secretaries of the Chamber of Labor, and a Committee appointed by the employers (see attached list) consisting of Mr. Angelo FORTUNATO, Mr. Giuseppe CAVALIERI and Mr. LAITA, with the help of Avv. Giovanni FUGARI, of the Ind. Union.

Having examined the requests of the representatives of the Chamber of Labor concerning the wage situation of the workers of the laboratories of the Prov. of Genoa, the following were agreed upon:

1. A Contingency Indemnity is appointed for all days, including holidays, to be paid in the following measures:
£. 100 (one hundred) to all workers, men and women, above 18 yrs. of age.
£. 70 (seventy) " " " " " below 18 " " ".

2. The Contingency Indemnity will be paid in any case, except that of unauthorized absence or suspension for punishment not opposed to by the Internal Committee.

3. Said Indemnity does not include the War Indemnity, which will continue to be paid in the measure and with the regulations now in force.

4. The Contingency Indemnity is not part of the basic wages to any effect. Both said Indemnity and it's Integrative Share are to be excluded from prevdential, social and insurance contributions.

5. The following monthly minimum wages are guaranteed:

Skilled Workers	£. 7.500	(Skilled worker is the one
Qualified workers	£. 7.000	who, with the help of a
Laborers	£. 6.250	drawing, can do any sort
Apprentices 16/18 yrs	£. 4.000	of work, excluded sculp-
" under 16	£. 3.250	tures and ornamental work)
Lab. boys 16/18	£. 3.500	
" " under 16	£. 3.000	
Women above 18	£. 5.000	
" below 18	£. 3.500	

1484

The above minimums include the following elements:
Monthly gainings on the present base referred to 48 hrs. a week;
War Indemnity;
Contingency Indemnity.

If with the above elements the above minimums are not reached, an Integrative Share of the Contingency Indemnity will be paid up to said minimums.

The monthly minimums so guaranteed do not change in any case the contractual clauses referring to hours of work and bonuses for overtime, holiday, night work, etc. which are to be paid above said

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Having examined the requests of the representatives of the Chamber of Labor concerning the wage situation of the workers of the laboratories of the Prov. of Genoa, the following were agreed upon:

1. A Contingency Indemnity is appointed for all days, including holidays, to be paid in the following measures:
£. 100 (one hundred) to all workers, men and women, above 18 yrs. of age.
£. 70 (seventy) " " " " " " below 18 " " ".

2. The Contingency Indemnity will be paid in any case, except that of unauthorized absence or suspension for punishment not opposed to by the Internal Committee.

3. Said Indemnity does not include the War Indemnity, which will continue to be paid in the measure and with the regulations now in force.

4. The Contingency Indemnity is not part of the basic wages to any effect. Both said Indemnity and it's Integrative Share are to be excluded from prevvidential, social and insurance contributions.

5. The following monthly minimum wages are guaranteed:

Skilled Workers	£. 7.500	(Skilled worker is the one
Qualified workers	£. 7.000	who, with the help of a
Laborers	£. 6.250	drawing, can do any sort
Apprentices 16/18 yrs	£. 4.000	of work, excluded sculp-
" under 16	£. 3.250	tures and ornamental work)
Lab. boys 16/18	£. 3.500	
" " under 16	£. 3.000	
Women above 18	£. 5.000	
" below 18	£. 3.500	

1489

The above minimums include the following elements:
Monthly gainings on the present base referred to 48 hrs. a week;
War Indemnity;
Contingency Indemnity.

If with the above elements the above minimums are not reached, an Integrative Share of the Contingency Indemnity will be paid up to said minimums.

The monthly minimums so guaranteed do not change in any case the contractual clauses referring to hours of work and bonuses for overtime, holiday, night work, etc. which are to be paid above said minimums.

In any case the bettering conditions existing or acquired by the workers, such as special transfer indemnities, remain in force above the appointed minimums.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

7. In case of unauthorized absence or punishment suspension, the above minimums are to be diminished, for each whole day of absence, of the daily War and Contingency Indemnity plus one twenty-sixth of the difference between the minimum and the monthly indemnities (War and Contingency). E.g.

For a qualified worker, for each day of absence, the minimum of £. 7.000 will be diminished of £. 253,85, thus:

$$100 + 20 + \frac{7000 - (3000 + 520)}{26} = 253,85$$

in which:
100 = daily Cont. Ind.
20 = " War "
7000 = monthly minimum
3000 = " Cont. Ind.
520 = " War "
26 = working days in month.

8. The same formula will be applied to compute the amount to eventually to subtract from the minimum for every day worked less than 26 a month, while for every holiday eventually to subtract, the minimum will be reduced of the daily Contingency Indemnity.

9. The present agreement has effect from June 16th 1945 for the Contingency Indemnity; from July 9th 1945 for the wage minimums. It will remain in force till Sept. 30th 1945.

REGULATIONS FOR SUSPENDED OR UNDERTIME WORKERS.

To workers suspended or working under time, the following will be paid for the hours worked less than 208 a month (48 a week):

A. 75% of the lump sum received, intending by lump sum the pay with the 'media di cottimo' received for the hours worked in the month before the one ~~xxxxxx~~ referred to in the computation;
B. The War Indemnity according to the regulations in force;
C. 75% of the Contingency Indemnity. In case of Holidays, to those falling in working period will be paid 100%, while those in suspension period will be paid 75%.

1479

The minimums guaranteed to suspended and undertime workers will be computed thus:

$$\left(\frac{M}{208} \times H\right) + \left(\frac{M}{208} \times 0.75 \times h\right) = m.m.$$

where:
M = minimum.
H = hours worked

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

of L. 7.000 will be diminished of L. 253,85, that:

$$100 + 20 + \frac{7000 - (3000 + 520)}{26} = 253,85$$

in which:
100 = daily Cont. Ind.
20 = " War "
7000 = monthly minimum
3000 = " Cont. Ind.
520 = " War "
26 = working days in month.

8. The same formula will be applied to compute the amount x eventually to subtract from the minimum for every day worked less than 26 a month, while for every holiday eventually to subtract, the minimum will be reduced of the daily Contingency Indemnity.

9. The present agreement has effect from June 16th 1945 for the Contingency Indemnity; from July 8th 1945 for the wage minimums. It will remain in force till Sept. 30th 1945.

REGULATIONS FOR SUSPENDED OR UNDERTIME WORKERS.

To workers suspended or working under time, the following will be paid for the hours worked less than 208 a month (48 a week):

A. 75% of the lump sum received, intending by lump sum the pay with the 'media di cottimo' received for the hours worked in the month before the one ~~xxxxxx~~ referred to in the computation;
B. The War Indemnity according to the regulations in force;
C. 75% of the Contingency Indemnity. In case of Holidays, t those falling in working period will be paid 100%, while those in suspension period will be paid 75%.

The minimums guaranteed to suspended and undertime workers will be computed thus:

$$\left(\frac{M}{208} \times H\right) + \left(\frac{M}{208} \times 0,75 \times h9\right) = r.m.$$

where:
M = minimum.
H = Hours worked
h = " not worked
mr = Reduced minimum.

Attached you will find the names of the Industrial Firms which appointed the Committee for signing the present agreement.

Read, approved and signed in Genoa, July 29th 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

LIST OF INDUSTRIAL FIRMS WHICH APPOINTED THE COMMITTEE FOR SIGNING PRESENT AGREEMENT.

Dott. CAVALLERI
Mr. LOERO
Mr. LAITA
Mr. BOTTOLI
Mr. REPETTO M.
Mr. PORTUNATO A.

Ditta Marmifesia
" Loero
S. A. Marble and Stone Ind.
Ditta Bottoli
" Repetto Bros.
" Ortelli.

(Signed)

The Chamber of Labor

Avv. Giovanni Puersari (for Ind. Un.)

Portunato, Cavalleri, Laita (Members of the employers' committee)

1478

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

0 0 9 2 1

ACCORDI DI RETRIBUZIONE [illegible] DEGLI OPERAI DELL'INDUSTRIA DELLE LAVORAZIONI DEL LEGNO.-

19

Genova - Woodwork

= = = = = = = = = =

L'anno millenovecentoquarantacinque alli ventisette del mese di luglio in Genova, nella sala dell'unione degli Industriali della Provincia di Genova, Via Garibaldi 6, si sono riuniti i rappresentanti dei lavoratori delle industrie del legno e della Camera del Lavoro ed una Commissione di industriali in rappresentanza delle categorie mobili, serramenti, imballaggi e cantieri navali in legno.-

Esaminate le richieste dei rappresentanti della Camera del Lavoro in merito alla situazione salariale degli operai del legno della Provincia di Genova, si è addivenuti ai seguenti accordi:

1°) - viene fissata una indennità di contingenza da corrispondersi per tutti i giorni compresi i festivi nelle seguenti misure:
£. 100.- (cento) giornaliere a tutti gli operai (uomini e donne superiori ai 18 anni)
£. 70.- (settanta) giornaliere agli operai (uomini e donne inferiori ai 18 anni).-

2°) - L'indennità di contingenza viene corrisposta in ogni caso, ad eccezione dell'assenza ingiustificata, nonchè delle sospensioni per punizioni non oppugnate dalle Commissioni Interne.-

3°) - In detta indennità non è compresa l'indennità di guerra che continuerà ad essere corrisposta nella misura e con le modalità in vigore.-

4°) - Vengono garantiti i seguenti minimi di contingenza di retribuzione mensile:

Operai specializzati	£.	7.500.-
Operai qualificati	"	7.000.-
Manovali specializzati	"	6.250.-
Manovali comuni sopra ai 18 anni	"	6.000.-
Aiutanti falegnami dai 18 ai 20 anni	"	4.000.-
Apprendista di prima assunzione dai 14 ai 17 anni	"	2.500.-

1477

Operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia.-

Raggruppamento A (autisti per servizi fuori stabilimento, motorsmisti informatori patentati)	"	6.250.-
Raggruppamento B (uomini aventi altre mansioni)		
- sopra i 18 anni	"	6.000.-
- dai 16 ai 18 anni	"	4.000.-
- sotto i 16 anni	"	2.500.-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

...ngai e cantieri navali in legno.-

Esaminate le richieste dai rappresentanti della Camera del Lavoro in merito alla situazione salariale degli operai del legno della Provincia di Genova, si è addivenuti ai seguenti accordi:

1°) - viene fissata una indennità di contingenza da corrispondersi per tutti i giorni compresi i festivi nelle seguenti misure:
£. 100.- (cento) giornaliere a tutti gli operai (uomini e donne superiori ai 18 anni)
£. 70.- (settanta) giornaliere agli operai (uomini e donne inferiori ai 18 anni).-

2°) - L'indennità di contingenza viene corrisposta in ogni caso, ad eccezione dell'assenza ingiustificata, nonchè delle sospensioni per punizioni non oppugnate dalle Commissioni Interne.-

3°) - In detta indennità non è compresa l'indennità di guerra che continuerà ad essere corrisposta nella misura e con le modalità in vigore.-

4°) - Vengono garantiti i seguenti minimi di contingenza di retribuzione mensile:

Operai specializzati	£.	7.500.-
Operai qualificati	"	7.000.-
Manovali specializzati	"	6.250.-
Manovali comuni sopra ai 18 anni	"	6.000.-
Aiutanti falegnami dai 18 ai 20 anni	"	4.000.-
Apprendista di prima assunzione dai 14 ai 17 anni	"	2.500.-

Operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia.-

Raggruppamento A (autisti per servizi fuori stabilimento, motoscafisti infermieri patentati)	£.	6.250.-
Raggruppamento B (uomini aventi oltre mansioni)		
- sopra i 18 anni	"	6.000.-
- dai 16 ai 18 anni	"	4.000.-
- sotto i 16 anni	"	2.500.-

5°) - I suddetti minimi comprendono i seguenti elementi:
guadagno mensile sulla base attuale riferito a 48 ore settimanali;
indennità di guerra;
indennità di contingenza.-

./.

1477

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ove con tali elementi non si raggiungano i minimi stabiliti per ogni categoria, verrà corrisposta una quota integrativa dell'indennità di contingenza fino al raggiungimento dei minimi stessi.-

Il minimo mensile, così garantito, non modifica in nessun caso le clausole contrattuali riferentisi all'orario di lavoro ed alle maggiorazioni per il lavoro straordinario, festivo, notturno etc. nè senso che devono essere corrisposte le relative percentuali di maggiorazioni da pagarsi quindi oltre i minimi suddetti.-

Si conferma comunque le migliori condizioni di fatto esistenti od acquisite dei lavoratori, e quindi tutte le indennità speciali di trasferta e di qualunque genere rimangono in vigore oltre il minimo stabilito.-

6°) -L'indennità di contingenza e la sua quota integrativa non costituiscono parte integrante della retribuzione a nessun effetto.-
Tanto la detta indennità quanto la quota integrativa della medesima sono esenti da ogni contribuzione a scopo previdenziale, sociale ed assicurativo.-

7°)- Nei casi di assenza ingiustificata e di assenza per sospensione per punizione, i minimi sopradetti vengono diminuiti per ogni giornata intera di assenza:
dell'ammontare delle indennità giornaliere di contingenza e di guerra, nonchè di un ventiseiesimo della differenza fra il minimo stabilito e lo importo costituito dalle indennità mensili di contingenza e di guerra.-

Esempio:
per l'operaio specializzato per ogni giornata di assenza di cui trattasi il minimo mensile è di £.7.500.- verrà diminuito di lire 273.-
e cioè:

$$100 + 20 + \frac{7.500 - (3000 + 520)}{26} = 273.-$$

formula nella quale:

100.- rappresenta l'indennità giornaliera di contingenza;
20.- " " " guerra;
7500.- " il minimo mensile garantito;
3000.- " l'indennità mensile di contingenza;
520.- " " " " guerra
26 " i giorni lavorativi del mese.-

8°) - La stessa formula si applicherà per determinare l'ammontare da detrarre eventualmente dai minimi per ogni giornata lavorativa in meno, mentre per ogni giornata festiva eventualmente da detrarre, il minimo verrà ridotto dell'ammontare giornaliero della indennità di contingenza.-

9°) - Il giorno in cui si dovesse abolire o ridurre in modo sensibile la indennità di contingenza ora stabilita, le parti si impegnano a concordare

1476

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Si confermano comunque le migliori condizioni [illegible]
acquisite dei lavoratori, e quindi tutte le indennità speciali di ca-
sferta e di qualunque genere rimangono in vigore oltre il minimo stabi-
lito.-

6°) -L'indennità di contingenza e la sua quota integrativa non costituiscono parte integrante della retribuzione a nessun effetto.-
Tanto la detta indennità quanto la quota integrativa della medesima sono esenti da ogni contribuzione a scopo previdenziale, sociale ed assicurativo.-

7°)- Nei casi di assenza ingiustificata o di assenza per sospensione per punizione, i minimi sopradetti vengono diminuiti per ogni giornata intera di assenza:
dell'ammontare delle indennità giornaliere di contingenza e di guerra, nonchè di un ventiseiesimo della differenza fra il minimo stabilito e lo importo costituito dalle indennità mensili di contingenza e di guerra.-

Esempio:
per l'operaio specializzato per ogni giornata di assenza di cui trattasi il minimo mensile è di £.7.500.- verrà diminuito di lire 273.-
e cioè:

$$100 + 20 + \frac{7.500 - (3000 + 520)}{26} = 273.-$$

formula nella quale:

100.- rappresenta l'indennità giornaliera di contingenza;
20.- " " " guerra;
7500.- " il minimo mensile garantito;
3000.- " l'indennità mensile di contingenza;
520.- " " " " guerra
26 " i giorni lavorativi del mese.-

8°) - La stessa formula si applicherà per determinare l'ammontare da detrarre eventualmente dai minimi per ogni giornata lavorativa in meno, mentre per ogni giornata festiva eventualmente da detrarre, il minimo verrà ridotto dell'ammontare giornaliero della indennità di contingenza.-

9°) - Il giorno in cui si dovesse abolire o ridurre in modo sensibile le indennità di contingenza ora stabilita, le parti si impegnano a concordare preventivamente paghe, cottimi e premi.-

10°) - Agli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto - per le ore lavorate in meno delle 208 ore mensili (48 ore settimanali) sarà corrisposto:

a) - Il 75% della paga globale percepita, intendendosi per paga globale

./.

1476

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

la paga di fatto precedente al periodo a cui si riferisce il conteggio.-

b) - l'indennità di guerra, secondo le disposizioni correnti.

c) - il 75% dell'indennità di contingenza.- Per questa le domeniche o feste cadenti nel periodo lavorativo saranno commutate al 100%, mentre quelle cadenti nel periodo di sospensione saranno calcolate al 75%.-

I minimi garantiti per gli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto verranno determinati in base alla formula seguente:

$$\left(\frac{M}{208} \times O\right) + \left(\frac{M}{208} \times 0{,}75 \times o\right) = mr \text{ della quale}$$

M è il minimo di categoria,

O è il numero delle ore lavorate,

o è il minimo delle ore non lavorate,

mr è il minimo ridotto.-

11°) - L'importo delle ore perdute nel periodo di paga per cause di mal tempo verrà corrisposto nella misura del 75% dell'intero ammontare della retribuzione nello stesso periodo.- Il residuo 25% verrà corrisposto quando il lavoratore avrà ricuperato le ore perdute nella misura non superiore ad una ora al giorno entro il limite di tre mesi.- Tale ricupero è obbligatorio, salvo il caso in cui il lavoratore rimunei al 75% della retribuzione suddetta.-

12°) - Il presente accordo ha decorrenza dal 1° agosto 1945 ed avrà validità fino al 30 settembre 1945.-

Per quanto riguarda l'indennità di contingenza nella misura di cui allo art. 1° la medesima ha decorrenza dal 16 giugno 1945.-

13°) - Anche la piccola e media industria accetta il presente accordo e fa assegnamento di ottenere, in correlazione a dichiarazioni già ottenute dalle competenti Autorità, un finanziamento adeguato a fronteggiare l'attuale situazione finanziaria.-

141

Letto, approvato e sottoscritto in Genova 27 luglio 1945.-

LA CAMERA DEL LAVORO DI GENOVA

seguono firme

UNIONE INDUSTRIALI PROVINCIA DI GENOVA

seguono firme

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L'anno 1945 ed ellì 8 del mese di agosto in Genova nella sede dell'Unione degli Industriali si sono riuniti i rappresentanti degli Industriali produttori di sagome e cornici e pennelli e spazzole e i rappresentanti dei lavoratori, assistiti dalla Camera del Lavoro.

Esaminate le richieste dei rappresentanti della Camera del Lavoro, i presenti dopo cordiale discussione in merito alla situazione salariale degli operai delle industrie dei pennelli e delle cornici, sono addivenuti ai seguenti accordi :

1) - Vengono garantiti i seguenti minimi di contingenza di retribuzione mensile per le maestranze femminili :

- operaie di 1ª categoria	L. 5.500	
- operaie di 2ª e 3ª categ.	" 5.000	
- operaie dai 18 ai 20 anni	" 4.500	(per quelle operaie che non hanno capacità di essere classificate in seconda categoria)
- operaie dai 16 ai 18 anni	" 4.000	
- operaie dai 14 ai 16 anni	" 2,500	

2) Per le maestranze maschili valgono i minimi di contingenza mensili stabiliti per l'industria del legno in data 27/7/1945.

3) Per tutto ciò che non è previsto dal presente accordo valgono le norme dell'accordo sopracitato.

4) La decorrenza del presente accordo è la stessa dell'accordo per l'industria del legno e cioè 1° agosto 1945 - 30 settembre 1945/

Letto, confermato e sottoscritto.

Camera del lavoro di Genova

1474

Seguono firme

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

WAGE AGREEMENT FOR WOOD WORKERS

On July 27th 1945 in Genoa, in the Office of the Industrials' Union, Via Garibaldi 6, a meeting was held between the representatives of the wood workers for the Prov. of Genoa and the representatives of the Chamber of Labor and a Commission of employers representing the various wood industries (furniture, shipbuilding, doors and windows, packings, etc.)

Having examined the requests of the representatives of the Chamber of Labor concerning the wage situation of said workers, the following were agreed upon:

1. A Contingency Indemnity will be paid all dayd including holidays in the following measure:

£. 100 a day to all men and women above 18 yrs. of age.
£. 70 " " " " " " " below 18 " " "

2. The Contingency Indemnity will be paid in all cases excepting that of unauthorized leave and suspension for punishment not opposed to by the Internal Committee.

3. Said indemnity does not contain the War Indemnity, which should continue to be paid according to the rules and regulations now in force.

4. The followin monthly minimum wages are guaranteed:

Skilled workers	£. 7.500
Qualified workers	£. 7.000
Skilled laborers	£. 6.250
Common laborers above 18	£. 6.000
Carpenter helpers 18/20 yrs.	£. 4.000
Juvenile apprentices 14/17 yrs.	£. 2.500

1473

Discontinuous workers and watchers and custodians

Group A (chauffers for service outside the plant, motor-boat drivers, etc.)	£. 6.250
" B (men with other jobs) above 18	£. 6.000
" " " " " " 16/18	£. 4.000
" " " " " " below 16	£. 2.500

5. The minimums contain the following elements:
- monthly pay on present basis of 48 hrs. a week;
- war indemnity;
- contingency indemnity.

Should, with the above elements, the minimums appointed not be reached, an integrative share of the contingency indemnity will be paid up to said minimums.

The monthly minimums so appointed do not in any case alter the contractual clauses referring to bonuses for special, holiday, night

ting the various wood industries (furniture, shipbuilding, doors and windows, packings, etc.)

Having examined the requests of the representatives of the Chamber of Labor concerning the wage situation of said workers, the following were agreed upon:

1. A Contingency Indemnity will be paid all dayd including holidays in the following measure:

£. 100 a day to all men and women above 18 yrs. of age.
£. 70 " " " " " " " below 18 " " "

2.The Contingency Indemnity will be paid in all cases excepting that of unauthorized leave and suspension for punishment not opposed to by the Internal Committee.

3. Said indemnity does not contain the War Indemnity, which should continue to be paid according to the rules and regulations now in fèrce.

4. The followin monthly minimum wages are guaranteed:

Skilled workers	£. 7.500
Qualified workers	£. 7.000
Skilled laborers	£. 6.250
Common laborers above 18	£. 5.000
Carpenter helpers ~~xxxxx~~ 18/20 yrs.	£. 4.000
Juvenile apprentices 14/17 yrs.	£. 2.500

1473

Discontinuous workers and watchers and custodians

Group A (chauffers for service outside the plant, motor-boat drivers, etc.)		£. 6.250
" B (men with other jobs)	above 18	£. 5.000
" " " " " "	16/18	£. 4.000
" " " " " "	below 16	£. 2.500

5. The minimums contain the following elements:
- monthly pay on present basis of 48 hrs. a week;
- war indemnity;
- contingency indemnity.

Should,with the above elements, the minimums appointed not be reached, an ~~xxx~~ integrative share of the contingency indemnity will be paid up to said minimums.

The monthly minimums so appointed do not in any case alter the contractual clauses referring to bonuses for special, holiday, night work, etc. which must therefor be paid above said minimums. Nor do they alter those referring to the hours of work.

In any case the bettering conditions existing or acquired ~~xxxxxxxxxxxxx~~,

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

such as the special transfer indemnities, etc. remain in force and are to be paid above said minimums.

6. The Contingency Indemnity and the integrative share are not to be considered in any case as part of the wages, and are not liable to previdential, social on administrative contributions.

7. In case of unauthorized absence or punishment suspension, the above minimums will be reduced, for each whole day of absence, of the amount of the daily War and Contingency Indemnities plus 1/26th of the difference between the minimum appointed and the monthli War and Contingency Indemnities. For example:

For a skilled worker for each day of absence the minimum of £. 7.500 will be reduced of £. 273 thus:

$$100 + 20 + \frac{7.500 - (3.000 + 520)}{26} = 273$$

where:

100 = daily Cont. Ind.
20 = " War "
7.500 = monthly minimum
3.000 = " Cont. Ind.
520 = " War "
26 = working days in a month.

8. The same formula will be applied for counting the amount to be detracted for each day worked less than 26, while for each holiday the minimum will be reduced of the daily Contingency Indemnity.

9. Should the Contingency Indemnity be abolished or considerably reduced, the parties concerned pledge themselves to sign a new agreement concerning pays, wages and bonuses.

10. To suspended or undertime workers - for the hours worked less than 208 a month (48 a week) - will be corresponded:

a) 75% of the lump sum paid, intending by "lump sum" the actual wages received in the period before suspension or undertime work;

b) the war indemnity according to the present rules and regulations;

c) 75% of the Contingency Indemnity. For the latter, all Sundays and other holidays in the working period will be paid 100%, while those in the suspension or undertime period will be paid 75%.

The minimums guaranteed for suspended [illegible]

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

7. In case of unauthorized absence or punishment suspension, the above minimums will be reduced, for each whole day of absence, of the amount of the daily War and Contingency Indemnities plus 1/26th of the difference between the minimum appointed and the monthli War and Contingency Indemnities. For example:

For a skilled worker for each day of absence the minimum of £. 7.500 will be reduced of £. 273 thus:

$$100 + 20 + \frac{7.500 - (3.000 + 520)}{26} = 273$$

where:
100 = daily Cont. Ind.
20 = " War "
7.500 = monthly minimum
3.000 = " Cont. Ind.
520 = " War "
26 = working days in a month.

8. The same formula will be applied for counting the amount to be detracted for each day worked less than 26, while for each holiday the minimum will be reduced of the daily Contingency Indemnity.

9. Should the Contingency Indemnity be abelished or considerably reduced, the parties concerned pledge themselves to sign a new agreement concerning pays, wages and bonuses.

10. To suspended or undertime workers - for the hours worked less than 208 a month (48 a week) - will be corresponded: 1472

a) 75% of the lump sum paid, intending by "lump sum" the actual wages received in the period before suspension or undertime work;

b) the war indemnity according to the present rules and regulations;

c) 75% of the Contingency Indemnity. For the latter, all Sundays and other holidays in the working period will be paid 100%, while those in the suspension or undertime period will be paid 75%.

The minimums guaranteed for suspended or undertime workers will be counted according to the following formula:

$$\left(\frac{M}{208} \times H\right) + \left(\frac{M}{208} \times 0{,}75 \times h\right) = rm$$

where:
M = minimum for the class

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

H = hours worked
h = " not worked
rm = reduced minimum

11. (For wooden ship-building plants). The pay for hours lost on account of bad weather will be paid 75% of the whole pay for the same period. The remaining 25% will be paid when the worker will have made up the lost hours in a measure not above an hour a day within three months. Said special work is compulsory, unless the worker forfeits the remaining 75%.

12. The present agreement goes into force from Aug. 1st to Sept. 30th 1945.
The Contingency Indemnity specified in para 1. has effect from June 16th 1945.

13. The medium and small industrial firms also accept the present agreement, and hope to obtain, as already assured by the competent authorities, the financial help needed to meet the situation.

Read, approved and signed in Genoa on July 27th 1945.

(Signed)
The Chamber of Labor
The Industrials' Union.

1092
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Genova 18

Telefono

SOCIETA' TELEFONICA TIRRENA
CIRCOSCRIZIONE DI GENOVA

Genova, 25 luglio 1945

Oggetto: Verbale di riunione.

Nella riunione tenuta in Genova nella Sede della Società Telefonica Tirrena il 25 luglio 1945, fra i Sigg.Ingg. Agosti e Campagna nella loro qualità di Direttore Generale e Vice Direttore Generale e i rappresentanti del Consiglio Direttivo Sindacale e della Commissione Interna si è convenuto quanto appresso :

La Società Telefonica Tirrena si dichiara disposta a estendere ai propri dipendenti residenti nella Liguria lo stesso contratto salariale integrale, vigente per i suoi dipendenti delle altre provincie della sua Circoscrizione, con la variante che le seguenti indennità :

Contingenza
Presenza e carovita
Carovita Aziendale
Locomozione a forfait

avranno vigore dal 1° aprile 1945 e tutte le altre indennità supplementari avranno effetto dal 1° giugno 1945.

L'applicazione alla Liguria del patto vigente per il rimanente personale della Teti implica anche l'equiparazione dal 1° gennaio 1945 agli effetti delle trattenute per trattamento assistenziale ed assicurativo a norma di legge e di regolamento nella stessa misura stabilita per i lavoratori di Roma.

SOC.TELEFONICA TIRRENA
Direzione per la Liguria
F.to Ill. -

1470

COPIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Direzione Generale

TABELLA A

TABELLA RETRIBUZIONI EQUIPARATE AL 1° GENNAIO 1945

PERSONALE STIPENDIATO

QUALIFICA	Dir.Gen. e reti oltre 10000 abb.	Reti da 3000 a 10000 abbonati	Reti da 500 a 5000 abbonati	Reti con meno di 500 abbonati
1° Categoria A				
1° - Ispettori Centrali	4200			
2° - Capi Ufficio tecnici od amm.vi aventi funzioni di dirigenza	4200	3790		
1° Categoria B				
1° - Cassieri principali	4100			
2° - Capi reparto tecnici od amm.vi	3900			
3° - Capi tecnici P.li della D.G.	3800			
4° - Personale femminile	3400			
2a Categoria				
1° - Magazzinieri principali	3700			
2° - Capi tecnici	3700	3320	3200	
3° - Capi centrale	3700	3320	3200	3200
4° - Capi Agenzia			3580	3470
5° - Impiegati tecnici nel 1° anno od amm.vi successivamente	3530	3200	3050	
6° - Capo disegnatore	3440			
7° - Assistenti tecnici	3440			
8° - Personale femminile della sotto-categoria 5	3260	2950	2850	2850
3° Categoria				
1° - Capo permutatore	3280			
2° e 3° - Capi centrale	3440	3100	3050	3050
4° - Impiegati tecnici amm.vi e addetti macchine contabili	3050	2980	2910	2910
5° - Capoturno	3210			
6° - Disegnatori	2710			
7° - Dattilografi copisti	2500			
8° - Telefoniste di centralino	2400			
9° - Uscieri-commessi-portieri	2500	2420	2350	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1469

QUALIFICA	Dir.Gen. e reti oltre 10000 abb.	Reti da 3000 a 10000 abbonati	Reti da 500 a 3000 abbonati	Reti con meno di 500 abbonati
1° Categoria A				
1° - Ispettori Centrali	4200			
2° - Capi Ufficio tecnici od amm.vi aventi funzioni di dirigenza	4200	3790		
1° Categoria B				
1° - Cassieri principali	4100			
2° - Capi reparto tecnici od amm.vi	3900			
3° - Capi tecnici P.li della D.G.	3800			
4° - Personale femminile	3400			
2& Categoria				
1° - Magazzinieri principali	3700			
2° - Capi tecnici	3700	3320	3200	
3° - Capi centrale	3700	3320	3200	3200
4° - Capi Agenzia			3580	3470
5° - Impiegati tecnici nel 1° anno od amm.vi successivamente	3530	3200	3050	
6° - Capo disegnatore	3440			
7° - Assistenti techici	3440			
8° - Personale femminile della sotto-categoria 5	3260	2950	2850	1469
3° Categoria				
1° - Capo permutatore	3280			
2° e 3° - Capi centrale	3440	3100	3050	3050
4° - Impiegati tecnici amm.vi e addetti macchine contabili	3050	2980	2910	2910
5° - Capoturno	3210			
6° - Disegnatori	2710			
7° - Dattilografi copisti	2500			
8° - Telefoniste di centralino	2400			
9° - Uscieri-commessi-portieri	2500	2420	2350	
10° - Person.Femm.le 1° anno/della sottocateg.4 success.	2550	2450	2450	
	2930	2750	2750	
11° - Pers.Femm.le della sottocateg.7	2400	2400	2400	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA B

DIREZIONE GENERALE

TABELLA RETRIBUZIONI EQUIPARATE AL 1° GENNAIO 1945

PERSONALE DI COMMUTAZIONE

QUALIFICA	Roma Genova Firenze	Circos. minori e capol.di provincia	Distr.minori e stazioni balneari e di cura importanti	Centri minori a sistema manuali
Capi di commutazione	—	90	88	—
Sorveglianti	102	—	—	—
Telefoniste dopo apprendistato				
fino ai 18 anni	72	65	63	56
dai 18 ai 20 anni	84	77	75	68
oltre i 20 anni	94	87	86	79
Telefoniste non provenienti dall'apprendistato nei primi 6 mesi di servizio	66	60	58	52
Telefonisti notturni	96	91	90	—
Apprendisti :				
fino ai 18 anni	43	37	36	34
dai 18 ai 20 anni	49	44	42	40

1468

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TABELLA C

DIREZIONE GENERALE

TABELLA RETRIBUZIONI

Personale salariato operai

QUALIFICA	ROMA GENOVA FIRENZE	Sedi di circos. minori, capoluog. di prov.e Staz. balneari e di cura importanti	Sedi minori
1° Categoria			
Capi meccanici-Capi montatori-Sorvegl.	118		
Capi giuntisti-C.S. guardafili	113	106	103
Meccanici di 1°-Montatori di 1°-Giuntisti	108	100	98
2ª Categoria			
Op.T.P.guasti-apparecch.-verificatori	100	94	91
Op.al Permut.-apparecch.installatori guardafili	96	90	87
Meccanici di II°-Montatori di II°	94	89	86
Verniciatori e Nichelatori-Autisti-Fabbri-Falegnami-e Carradori-Muratori Distributori qualificati	92		
3° Categoria			
A.meccanici-A.montatori-A.operatori			
A.giuntisti-A.apparecch.-A.guardafili	96	84	84
Pulitori di macchinari	83	81	81
Manovali e terrazzieri-add.pul.locali custodi e guardiani		81	79
Fattorini di Direz.-di accettazione e porta espressi :			
sotto i 16 anni	46	37	37
dai 16 ai 18 anni	59	52	48
dai 18 ai 20 anni	66	59	56
Personale femm.le di offic.ex Imet	58		
Apprendisti ex Imet			
dai 16 ai 18 anni	48	44	42
dai 18 ai 20 anni	66	62	60
Operai dopo apprendistato :			
sotto i 16 anni	50	45	43
dai 16 ai 18 anni	59	54	52
dai 18 ai 20 anni	74	69	67
Apprendisti :			
sotto i 16 anni	44	39	37

1467

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

QUALIFICA	GENOVA FIRENZE	minori, capoluog. di prov. e Staz. balneari e di cura importanti	Sedi minori
1° Categoria			
Capi meccanici-Capi montatori-Sorvegl.	118		
Capi giuntisti-C.S. guardafili	113	106	103
Meccanici di 1°-Montatori di 1°-Giuntisti	108	100	98
2ª Categoria			
Op.T.P.guasti-apparecch.-verificatori	100	94	91
Op.al Permut.-apparecch.installatori guardafili	96	90	87
Meccanici di II°-Montatori di II°	94	89	86
Verniciatori e Nichelatori-Autisti-Fabbri-Falegnami-e Carradori-Muratori Distributori qualificati	92		
3° Categoria			
A.meccanici-A.montatori-A.operatori			
A.giuntisti-A.apparecch.-A.guardafili	96	84	84
Pulitori di macchinari	83	81	81
Manovali e terrazzieri-add.pul.locali custodi e guardiani		81	79
Fattorini di Direz.-di accettazione e porta espressi :			
sotto i 16 anni	46	37	37
dai 16 ai 18 anni	59	52	48
dai 18 ai 20 anni	66	59	56
Personale femm.le di offic.ex Imet	58		
Apprendisti ex Imet			
dai 16 ai 18 anni	48	44	42
dai 18 ai 20 anni	66	62	60
Operai dopo apprendistato :			
sotto i 16 anni	50	45	43
dai 16 ai 18 anni	59	54	52
dai 18 ai 20 anni	74	69	67
Apprendisti :			
sotto i 16 anni	44	39	37
dai 16 ai 18 anni	50	43	41
dai 18 anni ai 20 anni	57	50	48

1467

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

July 25th 1945

During the meeting held in Genoa, in the premises of the TE.TI (Telephone Cpy.) on July 25th 1945 between Mess.rs AGOSTI and CAMPAGNA, General Manager and Deputy Manager of the Company, and the representatives of the Syndacal Directive Counsel and of the Internal Committee, the following points were considered and agreed upon:

The TE.TI declares herself ready to extend to her dependants residing in Liguria the same wage contract in force for her dependants in other provinces, with the following change:

The "Contingenza","Presenza e carovita", "Carovita Aziendale" and "Locomozione a forfait" will have effect from April 1st 1945 and all other indemnities will have effect from June 1st 1945.

The application in Liguria of the contract in force for the remaining personnel of the TE.TI includes the equparetion from Jan. 1st 1945 of the witholdings for assistance and insurance contributions according to the rules and regulations in force for the workers of Rome.

(Signed)

The TE.TI Company.

1456

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
LIGURIA REGION APO 394
LABOR DIVISION

LS/816

LIG/LAB/101.15 1. Sept. 1945

SUBJECT : Genova Industrial wage agreement

TO : Labor S/C.
H.Q. A.C. ROME.

1. Reference our signal of 31 August in answer to yours of 30 August on subject.

2. We hereby repeat that the Genova agreement was approved by the appropriate Labor Offices; RIJAC; the Regional Commissioner, and the Italian Gov't at the Milan meeting. Mr. BRAINE in his signal of 9 July directed to Brig. Gen. McKinley and repeated to Regional Commissioner, Liguria Region, suggested only one variation of the terms of the Genova agreement as follows " Note for Regional Commissioner Genova, this means a variation of terms of Genova agreement which has proposed full pay for those suspended or working part time and will be modified to provide 75% instead." This modification was made promptly and the wage agreement was thereupon ratified. No objections were raised by anyone concerning the minimum wages as established in the contract.

3. A copy of the A/M contract was sent to you on 18 July 1945 accompanied by a note saying that the contract was approved by all concerned. Our Regional Labor Office in its last monthly report,(a copy of which was dispatched to you), stated specifically that minimums were established and in detail showed what these minimums were.

4. In any case, attached you will find copies of all the contracts in the Industrial field approved up to this moment for the Provinces of Genova, Imperia, Savona, La Spezia. To give a clearer picture of the situation, the Regional Labor Office has prepared a very concise table, enclosed herein, giving all details of the contracts mentioned above.

1465

U. ALESSANDRINI
Captain Infantry
Labor Officer.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
LIGURIA REGION APO 394
LABOR DIVISION

LIG/LAB/101.15 1. Sept. 1945

SUBJECT : Genova Industrial wage agreement

TO : Labor S/C.
H.Q. A.C. ROME.

1. Reference our signal of 31 August in answer to yours of 30 August on subject.

2. We hereby repeat that the Genova agreement was approved by the appropriate Labor Offices; RIJAC; the Regional Commissioner, and the Italian Gov't at the Milan meeting. Mr. BRAINE in his signal of 9 July directed to Brig. Gen. McKinley and repeated to Regional Commissioner, Liguria Region, suggested only one variation of the terms of the Genova agreement as follows " Note for Regional Commissioner Genova, this means a variation of terms of Genova agreement which has proposed full pay for those suspended or working part time and will be modified to provide 75% instead." This modification was made promptly and the wage agreement was thereupon ratified. No objections were raised by anyone concerning the minimum wages as established in the contract.

3. A copy of the A/M contract was sent to you on 18 July 1945 accompanied by a note saying that the contract was approved by all concerned. Our Regional Labor Office in its last monthly report,(a copy of which was dispatched to you), stated specifically that minimums were established and in detail showed what these minimums were.

4. In any case, attached you will find copies of all the contracts in the Industrial field approved up to this moment for the Provinces of Genova, Imperia, Savona, La Spezia. To give a clearer picture of the situation, the Regional Labor Office has prepared a very concise table, enclosed herein, giving all details of the contracts mentioned above.

1464

U. ALESSANDRINI
Captain Infantry
Labor Officer.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1463

L'anno 1945 alli 26 del mese di Luglio, in Genova, nella sede della S.A.N. "TIRRENIA" si sono riuniti : le Commissione Interne delle quattro S.A.N. di p.i.n. (ITALIA - ORIENS - TIRRENIA - ADRIATICA) assistite da un segretario della Federazione Lavoratori del Mare e le Direzioni delle dette S.A.N. di p.i.n.

La riunione è stata presieduta dal Cap.Milazzo, Commissario della S.A.N. "TIRRENIA" .

Esaminate le richieste avanzate a suo tempo dalle Commissioni Interne, in merito alla situazione economica di tutti i dipendenti delle quattro S.A.N. di p.i.n., tenuto conto degli adeguamenti già ottenuti dai dipendenti degli altri settori industriali, si è addivenuti ai seguenti accordi :

PERSONALE AMMINISTRATIVO NEL REGIME DEL CONTRATTO COLLETTIVO 30 GIUGNO 1937

1 - Resta in vigore il Contratto Collettivo di Lavoro per gli Addetti agli Uffici delle S.A.N. di p.i.n. (I.O.T.A.) del 30/6/37 e viene data integrale applicazione al progetto di decreto Spinelli relativo al personale amministrativo di organico delle quattro S.A.N. di p.i.n. con decorrenza del 1°/1/45.

In merito a quanto precisato agli ultimi quattro capoversi dell'art.3 di detto progetto di decreto che apportando un ampliamento all'art. 21 del C.C.30/6/37, le Direzioni, pur soprassedendo - data l'attuale situazione delle Compagnie - ad effettuare passaggi di categoria od a variare comunque l'attuale situazione di organico degli addetti, si impegnano, alla data di sei mesi dal presente accordo - e cioè al 25/1/46 - a riprendere in esame, unitamente alle Commissioni Interne, la classificazione del personale nelle categorie spettanti, nello spirito ed in conformità a quanto statuito dai quattro capoversi dell'art. 3 del citato progetto di decreto Spinelli.

2 - Viene fissata una indennità di contingenza da corrispondere nelle seguenti misure:

Lire 3.000,-- mensili a tutti gli addetti nel regime del C.C. 30/6/37 (uomini e donne) di età superiore ai 18 anni

Lire 2.100,-- mensili a tutti gli addetti nel regime del C.C. 30/6/37 (uomini e donne) di età inferiore ai 18 anni

A tutti gli addetti nel regime del C.C. 30/6/37 vengono garantiti i seguenti minimi di retribuzione mensile : 1461

	Tab."A"	Tab."B"	Tab."C"	Tab."D"	Tab."E"	tab."F"
Periodo di prova	L. 7.000	6.700	6.400	6.100	6.100	3.500
1° anno di servizio	L. 8.000	7.600	7.000	6.650	6.600	4.000

I suddetti minimi comprendono i seguenti elementi :

a) stipendio base (stipendio stabilito per il primo anno di servizio conseguente all'applicazione delle tabelle allegate al C.C. 30/6/37

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Esaminate le richieste avanzate a suo tempo dalle Commissioni Interne, in merito alla situazione economica di tutti i dipendenti delle quattro S.A.N. di p.i.n., tenuto conto degli adeguamenti già ottenuti dai dipendenti degli altri settori industriali, si è addivenuti ai seguenti accordi :

PERSONALE AMMINISTRATIVO NEI REGIME DEL CONTRATTO COLLETTIVO 30 GIUGNO 1937

1 - Resta in vigore il Contratto Collettivo di Lavoro per gli Addetti agli Uffici delle S.A.N. di p.i.n. (I.C.T.A.) del 30/6/37 e viene data integrale applicazione al progetto di decreto Spinelli relativo al personale amministrativo di organico delle quattro S.A.N. di p.i.n. con decorrenza dal 1°/1/45.

In merito a quanto precisato agli ultimi quattro capoversi dell'art.3 di detto progetto di decreto che apportando un ampliamento all'art. 21 del C.C.30/6/37, le Direzioni, pur soprassedendo - data l'attuale situazione delle Compagnie - ad effettuare passaggi di categoria od a variare comunque l'attuale situazione di organico degli addetti, si impegnano, alla data di sei mesi dal presente accordo - e cioè al 26/1/46 - a riprendere in esame, unitamente alle Commissioni Interne, la classificazione del personale nelle categorie spettanti, nello spirito ed in conformità a quanto statuito dai quattro capoversi dell(art. 3 del citato progetto di decreto Spinelli.

2 - Viene fissata una indennità di contingenza da corrispondere nelle seguenti misure:

Lire 3.000,-- mensili a tutti gli addetti nel regime del C.C. 30/6/37 (uomini e donne) di età superiore ai 18 anni
Lire 2.100,-- mensili a tutti gli addetti nel regime del C.C. 30/6/37 (uomini e donne) di età inferiore ai 18 anni

A tutti gli addetti nel regime del C.C. 30/6/37 vengono garantiti i seguenti minimi di retribuzione mensile :

1461

	Tab."A"	Tab."B"	Tab."C"	Tab."D"	Tab."E"	tab."F"
Periodo di prova	L. 7.000	6.700	6.400	6.100	6.100	3.500
1° anno di servizio	L. 8.000	7.600	7.000	6.650	6.600	4.000

I suddetti minimi comprendono i seguenti elementi :

a) stipendio base (stipendio stabilito per il primo anno di servizio conseguente all'applicazione delle tabelle allegate al C.C. 30/6/37 modificate secondo il sopra citato progetto di decreto Spinelli e approvate con deliberazione del C.L.N. per la Liguria in data 7/5/45 in vigore dal 1°/1/45 ;

b) indennità di guerra;

c) indennità di contingenza.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

: I M P I E G A T I :

Categoria	Genova	Savona	Savona	La Spezia		La Spezia	La Spez
	metalmecc.	chimici	metalmecc.	az.industr.		edilizia	cant.mec O.T.
	min.garant.	min.garant.	min.garant.	min.garant.		min.garant.	sola in contin
		uom. 8100	uom. 8100	c.f.(1)	n.c.f.		c.f.+n.
1°Categoria uomini e donne	9.000	donn.7920	donn.7920	9000	8500	9.000	
2°Categoria a)uom.sup.ai 21anni	8.000	7740	7740	7800	7300	—	3000 2
b)don.sup.ai 21 "	7.300	6789	6789	7000	6300	7.200	2500 1
c)uom.inf.ai 21 "	7.000	6300	6300	6500	6000		
d)don.inf.ai 21 "	6.500	5850	5850	6000	5100		
3°Categoria a)uom.sup.ai 21 "	7.000	6650	6650	6000	5500		
" dai20ai 21 "	6.500						
" " 19 " 20 "	6.000	5400	5400	5500	5000		2
" " 18 " 19 "	5.500						
" " 17 " 18 "	5.000	4000	4000	4000	3700		
" " 16 " 17 "	4.000						1
" inf.ai 16 "	3.000	2700	2700	2500	1900	5.400	
b)don.sup.ai 21 "	6.100	5795	5795	5500	5000		
" dai20ai 21 "	5.300						
" " 19 " 20 "	5.000	4410	4410	5000	4700		1
" " 18 " 19 "	4.500						
" " 17 " 18 "	4.000	3375	3375	3500	3200		1
" " 16 " 17 "	3.500						
" inf.ai 16 "	3.000	2700	2700	2500	1900		(2)

1462

: O P E R A I :

1016

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

: I M P I E G A T I :

	Genova	Savona	Savona	La Spezia		La Spezia	La Spezia		Note
	metalmecc.	chimici	metalmecc.	az.industr.		edilizia	cant.meccan. O.T.O.		(1) +
	min.garant.	min.garant.	min.garant.	min.garant.		min.garant.	sola indenn. contingenza		c.f. capo famiglia
e donne	9.000	uom. 8100 donn.7920	uom. 8100 donn.7920	c.f.(1) 9000	n.c.f. 8500	9.000	c.f.+	n.c.f.	n.c.f. - non capo famiglia
up.ai 21anni	8.000	7740	7740	7800	7300	--	3000	2500	
up.ai 21 "	7.300	6789	6789	7000	6300	7.200	2500	1800	
nf.ai 21 "	7.000	6300	6300	6500	6000				(2) trattandosi di indennità di contingenza non è fatta la distinzione tra le categorie.
nf.ai 21 "	6.500	5850	5850	6000	5100				
up.ai 21 "	7.000	6650	6650	6000	5500				
i20ai 21 "	6.500								
19 " 20 "	6.000	5400	5400	5500	5000			2000	
18 " 19 "	5.500								
17 " 18 "	5.000	4000	4000	4000	3700				
16 " 17 "	4.000							1400	
nf.ai 16 "	3.000	2700	2700	2500	1900	5.400			
up.ai 21 "	6.100	5795	5795	5500	5000				
i20ai 21 "	5.300								
19 " 20 "	5.000	4410	4410	5000	4700			1600	
18 " 19 "	4.500								
17 " 18 "	4.000	3375	3375	3500	3200			1400	
16 " 17 "	3.500								
nf.ai 16 "	3.000	2700	2700	2500	1900			(2)	

1462 2941

: O P E R A I :

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Categoria	Genova	Savona	Savona	La Spezia		La Spezia	La Sp
	metalmecc.	chimici	metalmecc.	az.industr.		edilizia	cant.
UOMINI	min.garant.	min.garant.	min.garant.	min.garant.		min.garant.	sola contin
Operai specializzati				c.f.(1)	n.c.f.		Uomini
	7.500	6.750	6.750	33,10	30,60	32	c.f.
" qualificati	7.000	6.300	6.300	30,90	28,40	29	n.c.f.
Appr.1°assun.tra i 16 e 18 anni	4.000	3.600	3.600				sop.20
" " " sotto i 16 anni	3.500	3.150	3.150				100 -
Manovali spec.sopra i 18 anni	6.500	6.045 (2)	6.045	26,40	23,90	27	fra i
" " dai 16 ai 18 anni	4.500	4.050 (2)	4.050	16,65	15,15		i 20
Manovali comuni sopra 18 anni	6.000	5.700	5.700	25,15	22,65	24	inferi
" dai 16 ai 18	4.000	3.600	3.600	15,40	13,90	21	ai 18
" " e specializzati sotto i 16 anni	3.000	2.700	2.700	13,55	10,55	18	
DONNE							
1° Categoria	5.500	5.225	5.225	21,60	19,10		Donne
2° e 3° Categoria sopra i 18	5.600	4750 (3) | 3600 (4)	4.750	17,40	15,90		c.f.
" " " dai 16 ai 18	4.000	3600 | 2800	3.600	15,15	13,65		n.c.f.
" " " inf.ai 16anni	3.000	2700 | 2500	2.700	13,40	10,40		sop.20
OPERAI ADDETTI A LAVORI DISC.							72 -
Uomini							fra i
Raggruppamento A	6.500	6.045	6.045				i 20 -
" B sopra 18 anni	6.000	5.700	5.700				inferi
dai 16 ai 18 anni	4.000	3.600	3.600				ai 20
sotto i 16 anni	3.000	2.700	2.700				
Donne - Raggruppamento A	5.500	5.225	5.225				
" B	5.000	4.750	4.750				
				(5)	(5)	(5)	(

1018

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

a	Genova	Savona	Savona	La Spezia	La Spezia	La Spezia	Note
	metalmecc.	chimici	metalmecc.	az.industr.	edilizia	cant.mecc. O.T.O.	(1) c.f. capo famiglia - n.c.f. non capo famiglia
	min.garant.	min.garant.	min.garant.	min.garant.	min.garant.	sola indenn. contingenza	
				c.f.(1) n.c.f.		Uomini	
1	7.500	6.750	6.750	33,10 30,60	32	c.f. 120	
	7.000	6.300	6.300	30,90 28,40	29	n.c.f.	
16 e 18 anni	4.000	3.600	3.600			sop.20 anni 100 -	(2) operai comuni
i 16 anni	3.500	3.150	3.150			fra i 18 e i 20 = 80	(3) operaie 2° Categ.
i 18 anni	6.500	6.045 (2)	6.045	26,40 23,90	27	inferiori ai 18 = 56	(4) manovali donne
6 ai 18 anni	4.500	4.050 (2)	4.050	16,65 15,15			(5) detta paga si intende oraria.
ra 18 anni	6.000	5.700	5.700	25,15 22,65	24		
16 ai 18	4.000	3.600	3.600	15,40 13,90	21		
pecializzati	3.000	2.700	2.700	13,55 10,55	18		(6) trattandosi di sola indennità di contingenza non è fatta distinzione fra le categorie.
	5.500	5.225	5.225	21,60 19,10		Donne	
opra i 18	5.000	4750 (3) (4) 3600	4.750	17,40 15,90		c.f. 100	
dai 16 ai 18	4.000	3600 2800	3.600	15,15 13,65		n.c.f.	
inf.ai 16 anni	3.000	2700 2500	2.700	13,40 10,40		sop.20 anni 72 -	
AVORI DISC.						fra i 18 e i 20 = 64	
	6.500	6.045	6.045			inferiori ai 20 = 56	
opra 18 anni	6.000	5.700	5.700				
	4.000	3.600	3.600				
	3.000	2.700	2.700				
ento A	5.500	5.225	5.225				
B	5.000	4.750	4.750				
				(5) (5)	(5)	(6)	

Non raggiungendosi con tali elementi i minimi stabiliti per ogni tabelle, sarà computata una quota integrativa dell'indennità di contingenza fino al raggiungimento dei minimi di cui sopra.
Dai predetti minimi sono esclusi gli aumenti periodici di anzianità, la indennità di grado, le maggiorazioni e gli assegni "ad personam", nella misura fissata dalle tabelle in vigore dal 1°/1/45.

Il minimo mensile così garantito non modifica in nessun caso le clausole contrattuali riferentisi all'orario di lavoro ed alle maggiorazioni di retribuzione per lavoro straordinario, festivo, notturno etc., nel senso che devono essere corrisposte le relative percentuali di maggiorazione da pagarsi quindi oltre iminimi suddetti.

Si confermano comunque le migliori condizioni di fatto esistenti od acquisite dai lavoratori e quindi tutte le indennità speciali di trasferta e di qualunque genere rimangono in vigore oltre i minimi stabiliti.

3 - Il presente accordo ha decorrenza dal 1/5/45 e validità fino al 30/9/45; però il giorno in cui si dovesse abolire o ridurre in modo sensibile l'indennità di contingenza ora stabilita, le parti si impegnano di addivenire a nuovi accordi.

4 - Entro il 31 luglio p.v. le quattro S.A.N. di p.i.n. (I.C.T.A.) dovranno corrispondere ai dipendenti il saldo della retribuzione spettante per il mese di giugno c.a. in base a quanto stabilito dal presente accordo.

5 - Ai soli effetti della liquidazione dell'indennità di anzianità e per la durata del presente accordo si concorda che la metà delle indennità di contingenza (e cioè Lire 1.500) dovrà essere aggiunta alla retribuzione mensile.

6 - Agli addetti inviati in missione le Società rimborseranno in sostituzione della diaria le spese sostenute. Qualora la missione si prolunghi il rimborso sarà oggetto di particolare accordo fra le parti, ed in casi di permanenza il rimborso, sarà effettuato in base al costo medio della vita.

7 - Lo sfrido di cassa deve essere calcolato in base alla percentuale fissata dal progetto di decreto Spinelli (5 %) sullo stipendio di fatto. (Esclusione pertanto dal computo dell'indennità di contingenza e della quota integrativa).

1460

8 - In caso di assenza dal servizio dell'addetto per ferie dovrà essere corrisposto l'intero ammontare delle competenze nella misura prevista dal presente accordo. In caso di malattia la misura delle competenze previste dal presente accordo seguirà le norme limitative di cui all'art.38 del C.C. 30/6/37.

PERSONALE DI STATO MAGGIORE NEL REGIME DEL REGOLAMENTO ORGANICO

30/6/1937

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

le contrattuali riferentisi all'orario di lavoro ed alle maggiorazioni di retribuzione per lavoro straordinario, festivo, notturno etc., nel senso che devono essere corrisposte le relative percentuali di maggiorazione da pagarsi quindi oltre i minimi suddetti.

Si confermano comunque le migliori condizioni di fatto esistenti od acquisite dai lavoratori e quindi tutte le indennità speciali di trasferta e di qualunque genere rimangono in vigore oltre i minimi stabiliti.

3 - Il presente accordo ha decorrenza dal 1/6/45 e validità fino al 30/9/45; però il giorno in cui si dovesse abolire o ridurre in modo sensibile l'indennità di contingenza ora stabilita, le parti si impegnano di addivenire a nuovi accordi.

4 - Entro il 31 luglio p.v. le quattro S.A.N. di p.i.n. (I.O.T.A.) dovranno corrispondere ai dipendenti il saldo della retribuzione spettante per il mese di giugno c.a. in base a quanto stabilito dal presente accordo.

5 - Ai soli effetti della liquidazione dell'indennità di anzianità e per la durata del presente accordo si concorda che la metà della indennità di contingenza (e cioè Lire 1.300) dovrà essere aggiunta alla retribuzione mensile.

6 - Agli addetti inviati in missione le Società rimborseranno in sostituzione della diaria le spese sostenute. Qualore la missione si prolunghi il rimborso sarà oggetto di particolare accordo fra le parti, ed in casi di permanenza il rimborso, sarà effettuato in base al costo medio della vita.

7 - Lo sfrido di cassa deve essere calcolato in base alla percentuale fissata dal progetto di decreto Spinelli (5 %) sullo stipendio di fatto. (Esclusione pertanto dal computo dell'indennità di contingenza e della quota integrativa).

1460

8 - In caso di assenza del servizio dell'addetto per ferie dovrà essere corrisposto l'intero ammontare delle competenze nella misura prevista dal presente accordo. In caso di malattia la misura delle competenze previste dal presente accordo seguirà le norme limitative di cui all'art.38 del C.C. 30/6/37.

PERSONALE DI STATO MAGGIORE NEL REGIME DEL REGOLAMENTO ORGANICO

30/6/1937

1 - Resta in vigore il Regolamento Organico 30/6/37 per il personale di S.M. ~~permanente~~ delle quattro S.A.N. di p.i.n. (I.O.T.A.) e viene data integrale applicazione al progetto, di decreto Spinelli relativo al personale di S.M. in organico delle quattro S.A.N. di pIi.n. con decorrenza 1°/1/45.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2 - Viene fissata una indennità di contingenza da corrispondersi nella misura di Lire 3.000 mensili a tutti gli Ufficiali di S.M. in organico e di Lire 2.100 mensili agli Ufficiali in prova nel regime del R.O. 30/6/1937.

Vengono garantiti i seguenti minimi :

periodo di prova Lire 7.200
periodo di tirocinio " 8.000

I suddetti minimi comprendono i seguenti elementi :

a) paga base conseguente alla applicazione delle tabelle allegate al R.O. 30/6/937 modificato secondo il sopra citato progetto di decreto Spinelli e approvato con deliberazione del C.L.N. per la Liguria del 7.5/45 ed in vigore dal 1/1/1945;

b) indennità di guerra;

c) indennità di contingenza.

Non raggiungendosi con tali elementi i minimi stabiliti, per ogni tabella sarà computata una quota integrativa dell'indennità di contingenza fino al raggiungimento dei minimi di cui sopra. Dai predetti minimi sono esclusi gli aumenti periodici di anzianità, le indennità di grado e aggiunta servizio passeggeri, gli assegni "ad personam", le maggiorazioni, le indennità di direzione sanitaria, le indennità mensili di divisa e le indennità di pratica nella misura stabilita dalle tabelle allegate al R.O. 30/6/1937 modificate ed approvate come sopra detto.
Il minimo mensile così garantito non modifica in nessun caso le clausole contrattuali riferentisi all'orario di lavoro ed alle maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo, notturno etc. nel senso che devono essere corrisposte le relative percentuali di maggiorazione da pagarsi quindi oltre i minimi suddetti.
Si confermano comunque le migliori condizioni di fatto esistenti od acquisite dai lavoratori e quindi tutte le indennità speciali di trasferta e di qualunque genere rimangono in vigore oltre i minimi stabiliti.

1439

3 - Il presente accordo ha decorrenza dal 1°/6/1945 ed avrà validità fino al 30/9/45.

4 - Entro il 31 luglio p.v. le quattro S.A.N. di p.i.n. (I.O.P.A.) dovranno corrispondere ai dipendenti il saldo della retribuzione spettante per il mese di giugno c.a. in base a quanto stabilito dal presente accordo.

5 - Ai soli effetti della liquidazione della indennità di anzianità e per la durata del presente accordo si concorda che la metà della indennità di contingenza (e cioè Lire 1.500.=) dovrà essere aggiunta alla retribuzione mensile stabilita dal secondo capoverso dell'art.53 del sopra citato R.O. 30/6/37.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

I suddetti minimi comprendono i seguenti elementi :

a) paga base conseguente alla applicazione delle tabella allegate al R.O. 30/6/937 modificato secondo il sopra citato progetto di decreto Spinelli e approvato con deliberazione del C.L.N. per la Liguria del 7.5/45 ed in vigore dal 1/1/1945;

b) indennità di guerra;

c) indennità di contingenza.

Non raggiungendosi con tali elementi i minimi stabiliti, per ogni tabella sarà computata una quota integrativa dell'indennità di contingenza fino al raggiungimento dei minimi di cui sopra. Dai predetti minimi sono esclusi gli aumenti periodici di anzianità, le indennità di grado e aggiunta servizio passeggeri, gli assegni "ad personam", le maggiorazioni, le indennità di direzione sanitaria, le indennità mensili di divisa e le indennità di panatica nella misura stabilita dalle tabelle allegate al R.O. 30/6/1937 modificate ed approvate come sopra detto.
Il minimo mensile così garantito non modifica in nessun caso le clausole contrattuali riferentisi all'orario di lavoro ed alle maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo, notturno etc. nel senso che devono essere corrisposte le relative percentuali di maggiorazione da pagarsi quindi oltre i minimi suddetti.
Si confermano comunque le migliori condizioni di fatto esistenti od acquisite dai lavoratori e quindi tutte le indennità speciali di trasferta e di qualunque genere rimangono in vigore oltre i minimi stabiliti.

1459

3 - Il presente accordo ha decorrenza dal 1°/6/1945 ed avrà validità fino al 30/9/45.

4 - Entro il 31 luglio p.v. le quattro S.A.N. di p.i.n. (I.O.T.A.) dovranno corrispondere ai dipendenti il saldo della retribuzione spettante per il mese di giugno c.a. in base a quanto stabilito dal presente accordo.

5 - Ai soli effetti delle liquidazione della indennità di anzianità e per la durata del presente accordo si concorda che la metà della indennità di contingenza (e cioè Lire 1.500.=) dovrà essere aggiunta alla retribuzione mensile stabilita dal secondo capoverso dell'art.53 del sopra citato R.O. 30/6/37.

6 - Agli addetti inviati in missione le Società rimborseranno in sostituzione della diaria le spese sostenute. Qualora la missione si prolunghi il rimborso sarà oggetto di particolare accordo fra le parti ed in casi di permanenza il rimborso sarà effettuato in base al costo medio della vita.

7 - La paga giornaliera, ai soli effetti del computo del lavoro straordinario, verrà conteggiata in 1/25 della retribuzione.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

8 - In caso di assenza dal servizio dell'addetto per ferie, dovrà essere corrisposto l'intero ammontare delle competenze nella misura prevista dal presente accordo. In caso di malattia la misura delle competenze previste dal presente accordo segue le norme limitative di cui all'art.38 del R.O. 30/6/37.

O P E R A I

1 - Viene fissata una indennità di contingenza da corrispondersi per tutti i giorni compresi i festivi nella seguente misura :

Lit. 100.= (cento) giornaliere a tutti gli operai (uomini e donne) superiori ai 18 anni;
Lit. 70.= (settanta) giornaliere a tutti gli operai (uomini e donne) inferiori ai 18 anni.

2 - L'indennità di contingenza viene corrisposta in ogni caso, ad eccezione dell'assenza ingiustificata nonchè delle sospensioni per punizioni non oppugnate dalle Commissioni Interne.

3 - In detta indennità non è compresa l'indennità di guerra che continuerà ad essere corrisposta nella misura e con le modalità in vigore.

4 - Vengono garantiti i seguenti minimi di contingenza e retribuzione mensile:

U O M I N I

Operai specializzati e operai qualificati provetti	L.7500,-mensili
Operai qualificati	" 7000,- "
Apprendisti di 1^ assunzione fra i 16 e i 18 anni	" 4000,- "
Apprendisti di 1^ assunzione sotto i 16 anni . . .	" 3500,- "
Manovali specializzati sopra i 18 anni	" 6500,- "
" " dai 16 ai 18 anni	" 4500,- "
" comuni sopra i 18 anni	" 6000,- "
" " dai 16 ai 18 anni	" 4000,- "
" sotto i 16 anni (specializzati e comuni)	" 3000,- "

D O N N E

1458

Donne di prima categoria	L.5500,- "
" di seconda e terza categ.sopra i 18 anni . .	" 5000,- "
" dai 16 ai 18 anni	" 4000,- "
" sotto i 16 anni	" 3000,- "

OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI E DI SEMPLICE ATTESA E CUSTODIA

UOMINI

Raggruppamento A	L.6500,-	mensili
Raggruppamento B sopra i 18 anni	" 6000,-	"
dai 16 ai 18 anni	" 4000,-	"
sotto i 16 anni	" 3000,-	"

DONNE

Raggruppamento C	" 5500,-	"

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Lit. 100.= (cento) giornaliere a tutti gli operai (uomini e donne) superiori ai 18 anni;
Lit. 70.= (settanta) giornaliere a tutti gli operai (uomini e donne) inferiori ai 18 anni.

2 - L'indennità di contingenza viene corrisposta in ogni caso, ad eccezione dell'assenza ingiustificata nonchè delle sospensioni per punizione non oppugnate dalle Commissioni Interne.

3 - In detta indennità non è compresa l'indennità di guerra che continuerà ad essere corrisposta nella misura e con le modalità in vigore.

4 - Vengono garantiti i seguenti minimi di contingenza e retribuzione mensile:

U O M I N I

Operai specializzati e operai qualificati provetti	L.7500,-mensili
Operai qualificati	" 7000,- "
Apprendisti di 1^ assunzione fra i 16 e i 18 anni	" 4000,- "
Apprendisti di 1^ assunzione sotto i 16 anni . . .	" 3500,- "
Manovali specializzati sopra i 18 anni	" 6500,- "
" " dai 16 ai 18 anni	" 4500,- "
" comuni sopra i 18 anni	" 6000,- "
" " dai 16 ai 18 anni	" 4000,- "
" sotto i 16 anni (specializzati e comuni)	" 3000,- "

D O N N E

1458

Donne di prima categoria	L.5500,- "
" di seconda e terza categ.sopra i 18 anni . .	" 5000,- "
" dai 16 ai 18 anni	" 4000,- "
" sotto i 16 anni	" 3000,- "

OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI E DI SEMPLICE ATTESA E CUSTODIA

UOMINI

Raggruppamento A	L.6500,- mensili
Raggruppamento B sopra i 18 anni	" 6000,- "
dai 16 ai 18 anni	" 4000,- "
sotto i 16 anni	" 3000,- "

DONNE

Raggruppamento C	" 5500,- "
Raggruppamento D	" 5000,- "

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

5 - I suddetti minimi comprendono i seguenti elementi :

- Guadagno mensile sulla base attuale e riferito a quarantotto ore settimanali;
- Indennità di guerra ;
- Indennità di contingenza.

Ove con tali elementi non si raggiungano i minimi sopra stabiliti per ogni categoria, verrà corrisposta una quota integrativa della indennità di contingenza fino al raggiungimento dei minimi stessi.

Il minimo mensile, così garantito, non modifica in nessun caso le clausole contrattuali riferentisi all'orario di lavoro e alle maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo, notturno etc., nel senso che devono essere corrisposte le relative percentuali di maggiorazione da pagarsi quindi oltre i minimi suddetti.

Si confermano comunque le migliori condizioni di fatto esistenti od acquisite dai lavoratori, e quindi tutte le indennità speciali di trasferta e di qualunque genere rimangono in vigore oltre il minimo stabilito

6 - Nei casi di assenza ingiustificata e di assenza per sospensione, per punizione, i minimi sopradetti vengono diminuiti, per ogni giornata intera di assenza :

dell'ammontare delle indennità giornaliere di contingenza e di guerra, nonchè di 1/26 delle differenze tra il minimo stabilito e l'importo costituito dalle indennità mensili di contingenza e di guerra.

Esempio :

Per l'operaio specializzato, per ogni giornata di assenza di cui trattasi il minimo mensile di L. 7500,- verrà diminuito di Lit. 273,- e cioè:

$$100 + 20 \frac{7.500 - (3.000 + 520)}{26} = 273$$

formula nella quale :

100 rappresenta l'indennità giornaliera di contingenza
20 " " " di guerra
7500 " il minimo mensile garantito
3000 " l'indennità mensile di contingenza
520 " " " " guerra
26 " i giorni lavorativi del mese.

7 - La stessa formula si applicherà per determinare l'ammontare da detrarre eventualmente dai minimi per ogni giornata lavorativa in meno, mentre per ogni giornata festiva eventualmente da detrarre, il minimo verrà ridotto dell'ammontare giornaliero dell'indennità di contingenza.

8 - Il giorno in cui si dovesse abolire o ridurre in modo sensibile l'indennità di contingenza ora stabilita, le parti si impegnano a conco-

1457

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di contingenza fino al raggiungimento dei minimi stessi.

Il minimo mensile, così garantito, non modifica in nessun caso le clausole contrattuali riferentisi all'orario di lavoro e alle maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo, notturno etc., nel senso che devono essere corrisposte le relative percentuali di maggiorazione da pagarsi quindi oltre i minimi suddetti.

Si confermano comunque le migliori condizioni di fatto esistenti od acquisite dai lavoratori, e quindi tutte le indennità speciali di trasferta e di qualunque genere rimangono in vigore oltre il minimo stabilito

6 - Nei casi di assenza ingiustificata e di assenza per sospensione, per punizione, i minimi sopradetti vengono diminuiti, per ogni giornata intera di assenza :

dell'ammontare delle indennità giornaliere di contingenza e di guerra, nonchè di 1/26 delle differenze tra il minimo stabilito e l'importo costituito dalle indennità mensili di contingenza e di guerra.

Esempio :

Per l'operaio specializzato, per ogni giornata di assenza di cui trattasi il minimo mensile di L. 7500,- verrà diminuito di Lit. 273,- e cioè:

$$100 + 20\,\frac{7.500 - (3.000 + 520)}{26} = 273$$

formula nella quale :

100 rappresenta l'indennità giornaliera di contingenza
20 " " " di guerra
7500 " il minimo mensile garantito
3000 " l'indennità mensile di contingenza
520 " " " " guerra
26 " i giorni lavorativi del mese.

1457

7 - La stessa formula si applicherà per determinare l'ammontare da detrarre eventualmente dai minimi per ogni giornata lavorativa in meno, mentre per ogni giornata festiva eventualmente da detrarre, il minimo verrà ridotto dell'ammontare giornaliero dell'indennità di contingenza.

8 - Il giorno in cui si dovesse abolire o ridurre in modo sensibile l'indennità di contingenza, ora stabilita, le parti si impegnano a concordare preventivamente paghe, cottimi e premi.

9 - L'acconto di Lire 1.000,- e di L. 700,- rispettivamente per gli operai (uomini e donne) superiori ai 18 anni e per quelli inferiori ai 18 anni, che per precedenti accordi deve essere corrisposto entro il 30 c.m., e che sia già stato corrisposto, verrà considerato a fondo perduto.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

10 - Entro il 15/8 p.v. le Direzioni, d'accordo con le Commissioni Interne, procederanno all'assegnazione, con comunicazione scritta, del personale operaio alle categorie cui deve essere assegnato in base alla classificazione stabilita dal Decreto Parchiendi "Disciplina del trattamento salariale delle maestranze delle industrie meccaniche, metallurgiche, siderurgiche ed affini" pubblicato negli atti ufficiali n.1 del Commissariato Nazionale del Lavoro del 29/9/1944.

11 - Il presente accordo ha decorrenza dal 16 giugno edaavrà validità fino al 30/9/45.

Letto,approvato e sottoscritto in Genova il 26 luglio 1945.

LA FEDERAZIONE LAVORATORI DEL MARE

seguono firme

LE DIREZIONI DELLE SOCIETA'DI NAVIGAZIONE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE

"ITALIA" S.A.N. segue firma
" ORIENS" S.A.N. " "
"TIRRENIA"S.A.N. " "
"ADRIATICA"S.A.N. " "

CAMERA DEL LAVORO
segue firma

1456

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

On the 26th of July 1945 in Genoa, in the premises of the S.A.N. "TIRRENIA" a meeting was held betweenxt the Internal Committees of the four Navigation Companies ITALIA, ORIENS, ADRIATICA and TIRRENIA with the help of a Secretary of the Sea Workers' Federation, and the managements of the Companies themselves.

The meeting was presided by Cap. MILAZZO, Commissionner of the S.A.N. "TIRRENIA".

Having examined the requests advanced in due time by the Internal Committees, concerning the economical situation of all workers of the four Companies, and considering the wage adjustments already obtained by other workers of various Industrial sectors, the following were agreed upon:

ADMINISTATIVE PERSONNEL UNDER THE COLLECTIVE CONTRACT OF JUNE 30th 1937

1. The Coolective Contract for Office Employees of the above Companies of June 30th 1937 remains in force, and full application has been given to the Spinelli Decrees concerning administrative personnel of the four Companies with effect on Jan. 1st 1945.

Concerning the regulations of the last four paras of art. 3 of the above Decree, which provide for an extension of art. 21 of the C. C. 30/6/1937, the Companies, though not intending - owing to the present situation - to effect grade promotions or vary in any way the existing situation of personnel, pledge themselves, within six months from the present agreement, - i.e. on Jan. 26th 1946 - to examine with the Internal Committees the classification of the personnel grades, as specified in the last four paras of art. 3 of the above Spinelli Decree.

2. A Contingency Indemnity is appointed in the following measure:

£. 3.000 a month for all employees contemplated in the C. C. 30/6/1937 (men and women) above 18 yrs. of age.

£. 2.100 a month for all employees as above below 18 yrs. of age.

To all the above employees the following minimums of monthly pay are guaranteed:

	Tab A	Tab B	Tab C	Tab D	Tab E	Tab F
Tryal period	7.000	6.700	6.400	6.100	6.100	3.500
1st year serv.	8.000	7.600	7.000	6.650	6.600	4.000

The above minimums include the following elements:

a) basic wages (appointed for the 1st year of service) as contemplated by C. C. 30/6/1937, extended according to the above Spinelli Decree and approved by deliberation of the C.L.N. for Liguria on 7/5/45 with effect from 1/1/45;

b) War Indemnity;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Internal Committees, concerning the economic situation of workers of the four Companies, and considering the wage adjustments already obtained by other workers of various Industrial sectors, the following were agreed upon:

ADMINISTATIVE PERSONNEL UNDER THE COLLECTIVE CONTRACT OF JUNE 30th 1937

1. The Coolective Contract for Office Employees of the above Companies of June 30th 1937 remains in force, and full application has been given to the Spinelli Decrees concerning administrative personnel of the four Companies with effect on Jan. 1st 1945.

Concerning the regulations of the last four paras of art. 3 of the above Decree, which provide for an extension of art. 21 of the C. C. 30/6/1937, the Companies, though not intending - owing to the present situation - to effect grade promotions or vary in any way the existing situation of personnel, pledge themselves, within six months from the present agreement, - i.e. on Jan. 26th 1946 - to examine with the Internal Committees the classification of the personnel grades, as specified in the last four paras of art. 3 of the above Spinelli Decree.

2. A Contingency Indemnity is appointed in the following measure:

£. 3.000 a month for all employees contemplated in the C. C. 30/6/1937 (men and women) above 18 yrs. of age.

£. 2.100 a month for all employees as above below 18 yrs. of age.

To all the above employees the following minimums of monthly pay are guaranteed:

	Tab A	Tab B	Tab C	Tab D	Tab E	Tab F
Tryal period	7.000	6.700	6.400	6.100	6.100	3.500
1st year serv.	8.000	7.600	7.000	6.650	6.600	4.000

The above minimums include the following elements:

a) basic wages (appointed for the 1st year of service) as contemplated by C. C. 30/6/1937, extended according to the above Spinelli Decree and approved by deliberation of the C.L.N. for Liguria on 7/5/45 with effect from 1/1/45;

b) War Indemnity;

c) Contingency Indemnity.

Should the above minimums not be reached with said elements, an integrative share of the Contingency Indemnity will be paid up to the aforesaid minimums.

The minimums in question do not include the periodical increases for length of service, the grade indemnities, the increases and bonuses "ad personam" in the measure appointed by the scales in force on Jan. 1st 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

The monthly minimum so guaranteed does not in any case change the contractual clauses referring to the hours of work, and the bonuses for special, holiday, night work, etc.which must continue to be paid above said minimums.

In any case the bettering conditions existing or acquired by workers, such as the special transfer indemnities etc. remain in force and are to be paid above said minimums.

3. The present agreement will come into effect from June 1st 1945 and will remain in force till Sept. 30th 1945; however should the Contingency Indemnity be abolished or considerably reduced, the parties concerned pledge themselves to sign a new agreement.

4. Within July 31st the four Companies pledge themselves to pay the arrears for the month of June, according to the present agreement.

5. Only to the effect of the length of service bonus, it has been agreed that, for the time of effect of the present accord, one half of the Contingency Indemnity (£. 1.500) will be considered part of the monthly wages.

6. To employees sent on special duty in other towns, the Companies will pay all expenses instead of the bonus. Should the special duty take a particularly long time, a special agreement will be concorded b~~y~~ the parties concerned; and in case of stay, the expenses will be paid on a basis of the average cost of living?

7. The "sfrido di cassa" will be referred to the percent appointed by the Spinelli Decree(5%) of the actual wages. (Excluded therefor the Contingency Indemnity and the integrative share)

8. In case of absence for leave, the whole pay should be corresponded in the measure appointed by the present agreement. In case of illness the amount to be paid will follow the rules and regulations contained in art. 38 of the C. C. 30/6/1937.

1454

"STATO MAGGIORE" PERSONNEL UNDER ORGANIC REGULATIONS OF JUNE 30th 1937

1. The Organic Regulations of 30/6/1937 remains in force for the "S. M." personnel of the four Companies, and full application has been given to the Spinelli Decree concerning "S.M." personnel of the four Companies with effect from Jan. 1st 1945.

2. A Contingency Indemnity is appointed in a measure of £. 3.000 a month for all S.M. Officers and 2.100 a month for Officers in trial period under O.R. 30/6/1937.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

by workers, such as the special transfer indemnities etc. remain in force and are to be paid above said minimums.

3. The present agreement will come into effect from June 1st 1945 and will remain in force till Sept. 30th 1945; however should the Contingency Indemnity be abolished or considerably reduced, the parties concerned pledge themselves to sign a new agreement.

4. Within July 31st the four Companies pledge themselves to pay the arrears for the month of June, according to the present agreement.

5. Only to the effect of the length of service bonus, it has been agreed that, for the time of effect of the present accord, one half of the Contingency Indemnity (£. 1.500) will be considered part of the monthly wages.

6. To employees sent on special duty in other towns, the Companies will pay all expenses instead of the bonus. Should the special duty take a particularly long time, a special agreement will be concorded by the parties concerned; and in case of stay, the expenses will be paid on a basis of the avarage cost of living?

7. The "sfrido di cassa" will be referred to the percent appointed by the Spinelli Decree(5%) of the actual wages. (Excluded therefor the Contingency Indemnity and the integrative share)

8. In case of absence for leave, the whole pay should be corresponded in the measure appointed by the present agreement. In case of illness the amount to be paid will follow the rules and regulations contained in art. 38 of the C. C. 30/6/1937.

1454

"STATO MAGGIORE" PERSONNEL UNDER ORGANIC REGULATIONS OF JUNE 30th 1937

1. The Organic Regulations of 30/6/1937 remains in force for the "S. M." personnel of the four Companies, and full application has been given to the Spinelli Decree concerning "S.M." personnel of the four Companies with effect from Jan. 1st 1945.

2. A Contingency Indemnity is appointed in a measure of £. 3.000 a month for all S.M. Officers and 2.100 a month for Officers in tryal period under O.R. 30/6/1937.

The following minimums are guaranteed:
Tryal period;;.....£. 7.200
Apprenticeship period....£. 6.000

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

The above minimums cotain the following elements:

a) Basic wages as contemplated by C. R. 30/6/1937 extended according to the above Spinelli Decree and approved by deliberation of C.L.N. for Liguria on 7/5/45 with effect from 1/1/45;

b) War Indemnity;

c) Contingency Indemnity.

Should the above minimums not be reached with said elements, an integrative share of the Contingency Indemnity will be paid up to the aforesaid minimums. The minimums in question do not include the periodical increases for length of service, the grade indemnities, the bonuses for passenger service, the bonuses "ad personam", the indemnities for sanitary direction, the monthly uniform bonusesxxx etc. in the measure appointed by the scales in force according to the C.R. 30/6/37 extended as above.

The monthly minimum so guaranteed does not in any case change the contractual clauses referring to hours of work, and the bonuses for special, holiday, night work, etc. which must continue to be paid above said minimums.

In any case the bettering conditions existing or acquired such as the special transfer indemnitiesetc. remain in force and are to be paid above said minimums.

3. The present agreement will have effect from June 1st 1945 and will remain in force till Sept. 30th 1945.

4. Within July 31st the four Companies pledge themselves to pay the arrears for the month of June, according to the present agreement.

5. Only to the effect of the length of service bonus, it has been agreed that, for the time of effect of the present accord, one half of the Contingency Indemnity (1.500 lire) will be considered part of the monthly wages according to the second para of art. 53 of C.R. 30/6/37.

6. To employees sent on special duty in other towns, the Companies will pay all expenses instead of the bonus. Should the special duty take a particularly long time, a special agreement will be concorded between the parties concerned; and in case of stay, the expenses will be paid on the basis of the average cost of living.

7. The daily pay, only for the count of special work, will be considered 1/25 of the wages.

In case of absence for leave, the whole pay should be corresponded in the measure appointed by the present agreement.

1453

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ded according to the above Spinelli Decree and approved by deliberation of C.L.N. for Liguria on 7/5/45 with effect from 1/1/45;

b) War Indemnity;

c) Contingency Indemnity.

Should the above minimums not be reached with said elements, an integrative share of the Contingency Indemnity will be paid up to the aforesaid minimums. The minimums in question do not include the periodical increases for length of service, the grade indemnities, the bonuses for passenger service, the bonuses "ad personam", the indemnities for sanitary direction, the monthly uniform bonusesxxxx etc. in the measure appointed by the scales in force according to the O.R. 30/6/37 extended as above.

The monthly minimum so guaranteed does not in any case change the contractual clauses referring to hours of work, and the bonuses for special, holiday, night work, etc. which must continue to be paid above said minimums.

In any case the bettering conditions existing or acquired such as the special transfer indemnitiesetc. remain in force and a are to be paid above said minimums.

3. The present agreement will have effect from June 1st 1945 and will remain in force till Sept. 30th 1945.

4. Within July 31st the four Companies pledge themselves to pay the arrears for the month of June, according to the present agreement.

5. Only to the effect of the length of service bonus, it has been agreed that, for the time of effect of the present accord, one half of the Contingency Indemnity (1.500 lire) will be considered part of the monthly wages according to the second para of art. 53 of O.R. 30/6/37.

1453

6. To employees sent on special duty in other towns, the Companies will pay all expenses instead of the bonus. Should the special duty take a particularly long time, a special agreement will be concorded between the parties concerned; and in case of stay, the expenses will be paid on the basis of the avarage cost of living.

7. The daily pay, only for the count of special work, will be considered 1/25 of the wages.

In case of absence for leave, the whole pay should be corresponded in the measure appointed by the present agreement. In case of illness the amount to be paid will follow the rules and regulations contained in art. 38 of O. R. 30/6/37.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 775021

1. A Contingency Indemnity has been appointed to be paid for all days including holidays in the following measure:

£. 100 a day to all workers (men and women) above 18 yrs. of a
£. 70 " " " " " " " " below 18 " "

2. The Contingency Indemnity should be paid in any case, excepting that of unauthorized absence or suspension for punishment not opposed to by the Internal Committees.

3. The War Indemnity is not included in the above, and should continue to be paid in the measure and with the rules now in force.

4. The following minimums of monthly pay are guaranteed:

MEN

Skilled and 1st class qualified workers	£. 7.500	a month
Qualified workers	£. 7.000	"
Juvenile apprentices 16/18 yrs. of age	£. 4.000	"
" " below 16	£. 3.500	"
Skilled laborers above 18	£. 6.500	"
" " 16/18 yrs.	£. 4.500	"
Common " above 18	£. 6.000	"
" " 16/18 yrs	£. 4.000	"
Laborers below 16 (skilled and common)	£. 3.000	"

WOMEN

1st class	£. 5.500	"
2nd and 3rd class above 18 yrs. of age	£. 5.000	"
all women 16/18 yrs. of age	£. 4.000	"
" " under 16	£. 3.000	"

1452

DISCONTINUOUS WORKERS AND WATCHERS AND CUSTODIANS

MEN

Group A	£. 6.500	"
" B above 18	£. 6.000	"
all groups 16/18 yrs. of age	£. 4.000	"
" " below 16	£. 3.000	"

WOMEN

Group C	£. 5.500	"
" D	£. 5.000	"

5. The above minimums include the following elements:
- Monthly pay on present basis referred to 48 hrs. a week;
- War Indemnity;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

excepting that of unauthorized absence or suspension for punishment not opposed to by the Internal Committees.

3. The War Indemnity is not included in the above, and should continue to be paid in the measure and with the rules now in force.

4. The following minimums of monthly pay are guaranteed:

MEN

Skilled and 1st class qualified workers	£. 7.500	a month
Qualified workers	£. 7.000	"
Juvenile apprentices 16/18 yrs. of age	£. 4.000	"
" " below 16	£. 3.500	"
Skilled laborers above 18	£. 6.500	"
" " 16/18 yrs.	£. 4.500	"
Common " above 18	£. 6.000	"
" " 16/18 yrs	£. 4.000	"
Laborers below 16 (skilled and common)	£. 3.000	"

WOMEN

1st class	£. 5/500	"
2nd and 3rd class above 18 yrs. of age	£. 5.000	"
all women 16/18 yrs. of age	£. 4.000	"
" " under 16	£. 3.000	"

1452

DISCONTINUOUS WORKERS AND WATCHERS AND CUSTODIANS

MEN

Group A	£. 6.500	"
" B above 18	£. 6.000	"
all groups 16/18 yrs. of age	£. 4.000	"
" " below 16	£. 3.000	"

WOMEN

Group C	£. 5.500	"
" D	£. 5.000	"

5. The above minimums include the following elements:
- Monthly pay on present basis referred to 48 hrs. a week;
- War Indemnity;
- Contingency Indemnity.

If with the above elements the appointed minimums should not be reached, an integrative quota up to said minimums will be paid.

The monthly minimum so appointed does not in any case alter the contractual clauses referring to hours of work, and

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

bonuses for special, holiday, night work, etc. for which the per= cent appointed must be paid above said minimums.

In any case the bettering conditions existing and acquired, as special transfer indemnities etc. remain in force and must be paid above said minimums.

6. In case of unauthorized absence or punisment suspen= sion the above minimums will be reduced, for each whole day of absence, of the daily Contingence and War Indemnities plus 1/26 of the difference between the minimum appointed and the sum con= sisting of the monthly Contingency and War Indemnities.

For example:

For a skilled worker for every day of absence the appointed minimum of £. 7.500 will be reduced of 273 lire, thus:

$$100 + 20 + \frac{7.500 - (3.000 + 520)}{26} = 273$$

where:

100 = daily Cont. Ind.
20 = " War "
7.500 = Monthly minimum
3.000 = " Cont. Ind.
520 = " War "
26 = Working days in month.

The same formula should be applied to determinate the amount detractable for each day worked less than 26, while for each holiday the minimum will be reduced of the daily amount of the Contingency Indemnity.

8. Should the Contingency Indemnity be abolished or conside= rably reduced, the parties concerned pledge themselves to concord previoust pays, wages and bonuses.

9. The advance of £. 1.000 and 700 respectively for workers (men and women) above and below 18, which for preceding agreement should be paid within July 30th and which has already been paid, will be considered sunk in an annuity.

1451

10. Within Aug. 15th the Managements and the Internal Com= mittees will proceed to assign, by letter, the workers to the single grades to which it should be assigned according to the Merchiandi Decree "Discipline of wages to workers of mechanic, metallurgic, and similar industries" published in the Official Lawe N° 1 by the National Labor Commissionner on 29/9/44.

11. The present agreement will have effect from June 16th to Sept. 30th 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

6. In case of unauthorized absence or punishment suspension the above minimums will be reduced, for each whole day of absence, of the daily Contingence and War Indemnities plus 1/26 of the difference between the minimum appointed and the sum consisting of the monthly Contingency and War Indemnities.

For example:

For a skilled worker for every day of absence the appointed minimum of £. 7.500 will be reduced of 273 lire, thus:

$$100 + 20 + \frac{7.500 - (3.000 + 520)}{26} = 273$$

where:

100 = daily Cont. Ind.
20 = " War "
7.500 = Monthly minimum
3.000 = " Cont. Ind.
520 = " War "
26 = Working days in month.

The same formula should be applied to determinate the amount detractable for each day worked less than 26, while for each holiday the minimum will be reduced of the daily amount of the Contingency Indemnity.

8. Should the Contingency Indemnity be abolished or considerably reduced, the parties concerned pledge themselves to concord previouslt pays, wages and bonuses.

9. The advance of £. 1.000 and 700 respectively for workers (men and women) above and below 18, which for preceding agreement should be paid within July 30th and which has already been paid, will be considered sunk in an annuity.

1451

10. Within Aug. 15th the Managements and the Internal Committees will proceed to assign, by letter, the workers to the single grades to which it should be assigned according to the Marchiandi Decree "Discipline of wages to workers of mechanic, metallurgie, and similar industries" published in the Official Laws N° 1 by the National Labor Commissionner on 29/9/44.

11. The present agreement will have effect from June 16th to Sept. 30th 1945.

Read, approved and signed in Genoa on July 26th 1945.

(Signed)

The Sea Workers' Federation

The Management of the Comp.
"ITALIA""ORIENS""Adriatica""TIRRENIA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 775021

Paker - Genova - 16

L'anno 1945 ed alli 26 del mese di Luglio in Genova, nella sede dell'Unione degli Industriali della Provincia di Genova, si sono riuniti i rappresentanti dei lavoratori addetti all'industria della carta con i Segretari della Camera del Lavoro, e la Commissione appositamente delegata dagli industriali della carta, di cui all'elenco allegato, nelle persone dei Signori: Rolando Piero, Piccardo Antonio; Dott. Verrina Pasquale, Ricci Guido, Scala Eugenio, Grillo Enrico, Chiossone Antonio, presente l'avv. PUGLIARI Giovanni della detta Unione .

Esaminate le richieste dei Rappresentanti della Camera del Lavoro in merito alla situazione salariale degli operai addetti alle Cartiere della provincia di Genova, si è addivenuti ai seguenti accordi :

1° - Viene fissata una indennità di contingenza da corrispondersi per tutti i giorni compresi i festivi nelle seguenti misure :

L. 100.= (cento) giornaliere a tutti gli operai (uomini e donne) superiori ai 18 anni
L. 70.= (settanta) giornaliere agli operai (uomini e donne) inferiori ai 18 anni

2° - L'indennità di contingenza viene corrisposta in ogni caso ad eccezione dell'assenza ingiustificata nonchè delle sospensioni per punizioni non oppugnate dalle Commissione Interne.

3° - La detta indennità non è compresa l'indennità di guerra che continuerà ad essere corrisposta nella misura e con le modalità in vigore.

4°)- L'indennità di contingenza e la sua quota integrativa non costituiscono parte integrante della retribuzione a nessun effetto.
Tanto la detta indennità quanto la quota integrativa della medesima sono esenti da ogni contribuzione a scopo previdenziale, sociale ed assicurativo.

5° - Vengono garantiti i seguenti minimi di contingenza di retribuzione mensile :

Operai di 1ª categoria		L. 7.000.=
" " 2ª "		" 6?500.=
" " 3ª "		" 6.300.=
Manovali specializzati (sopra i 18 anni)		" 6.300.=
Manovali comuni (sopra i 18 anni)		" 6.000.=
" " (dai 16 ai 18 anni)		" 4.200.=
Operaie di 1ª categoria		" 5.000.=
" " 2ª "		" 4.700.=
" " 3ª "		" 4.500.=
Uomini apprendisti		
dai 16 ai 18 anni	da L. 3.500.= a	" 4.000.=
dai 14 ai 16 anni	da L. 3.000.= a	" 3.500.=

1430

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Sardo, Scala Eugenio, Grillo Enrico, Chiossone Antonio, presente l'avv. PUTTARI Giovanni della detta Unione .

Esaminate le richieste dei Rappresentanti della Camera del Lavoro in merito alla situazione salariale degli operai addetti alle Cartiere della provincia di Genova, si è addivenuti ai seguenti accordi :

1° - Viene fissata una indennità di contingenza da corrispondersi per tutti i giorni compresi i festivi nelle seguenti misure :

L. 100.= (cento) giornaliere a tutti gli operai (uomini e donne) superiori ai 18 anni
L. 70.= (settanta) giornaliere agli operai (uomini e donne) inferiori ai 18 anni

2° - L'indennità di contingenza viene corrisposta in ogni caso ad eccezione dell'assenza ingiustificata nonchè delle sospensioni per punizioni non oppugnate dalle Commissione Interne.

3° - In detta indennità non è compresa l'indennità di guerra che continuerà ad essere corrisposta nella misura e con le modalità in vigore.

4°)- L'indennità di contingenza e la sua quota integrativa non costituiscono parte integrante della retribuzione a nessun effetto.
Tanto la detta indennità quanto la quota integrativa della medesima sono esenti da ogni contribuzione a scopo previdenziale, sociale ed assicurativo.

5° - Vengono garantiti i seguenti minimi di contingenza di retribuzione mensile :

Operai di 1ª categoria		L.	7.000.=
" " 2ª "		"	6.500.=
" " 3ª "		"	6.300.=
Manovali specializzati (sopra i 18 anni)		"	6.300.=
Manovali comuni (sopra i 18 anni)		"	6.000.=
" " (dai 16 ai 18 anni)		"	4.200.=
Operaie di 1ª categoria		"	5.000.=
" " 2ª "		"	4.700.=
" " 3ª "		"	4.500.=
Uomini apprendisti			
dai 16 ai 18 anni	da L. 3.500.= a	"	4.000.=
dai 14 ai 16 anni	da L. 3.000.= a	"	3.500.=
Donne apprendiste (di qualunque età) per un periodo di tre mesi)		"	3.500.=

6° - I suddetti minimi comprendono i seguenti elementi:

guadagno mensile sulla base attuale riferito a 48 ore settimanali,
indennità di guerra,
indennità di contingenza.

./.

1459

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ove con tali elementi non si raggiungano i minimi sopra stabiliti per ogni categoria, verrà corrisposta una quota integrativa dell'indennità di contingenza fino al raggiungimento dei minimi stessi.
Il minimo mensile, così garantito, non modifica in nessun caso le clausole contrattuali riferentisi all'orario di lavoro ed alle maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo, notturno ecc. nel senso che devono essere corrisposte le relative percentuali di maggiorazione da pagarsi quindi oltre i minimi suddetti.
Si confermano comunque le migliori condizioni di fatti esistenti ed acquisite dei lavoratori e, quindi, tutte le indennità speciali di trasferta e di qualunque genere rimangono in vigore oltre il minimo stabilito.

7°- Nei casi di assenza ingiustificata e di assenza per sospensione per punizione, i minimi sopra detti vengono diminuiti, per ogni giornata intera di assenza :
dell'ammontare dell'indennità giornaliera di contingenza e di guerra, nonchè di un 26° della differenza tra il minimo stabilito e l'importo costituito dalle indennità mensili di contingenza e di guerra.

Esempio:

Per l'operaio di 1ª categoria, per ogni giornata di assenza di cui trattasi, il minimo mensile di L. 7000.= verrà diminuito di L. 253,85 e cioè :

$$100 + 20 + \frac{7000 - (3000 + 520)}{26} = 253,85$$

formula nella quale :

100 rappresenta l'indennità giornaliera di contingenza
20 " " " " guerra
7000 " il minimo mensile garantito
3000 " l'indennità mensile di contingenza
520 " l'indennità mensile di guerra
26 rappresentano i giorni lavorativi del mese.

1419

8° - La stessa formula si applicherà per determinare l'ammontare da detrarre eventualmente dai minimi per ogni giornata lavorativa in meno, mentre per ogni giornata festiva eventualmente da detrarre, il minimo verrà ridotto dall'ammontare giornaliero dell'indennità di contingenza.

9° - Il giorno in cui si dovrà abolire in modo sensibile l'indennità di contingenza ora stabilita le parti si impegnano a concordare preventivamente paghe, cottimi e premi.

10° - Il presente accordo ha decorrenza :

per quanto riguarda l'indennità di contingenza dal 15 giugno 1945;
per quanto riguarda i minimi mensili di cui sopra dal 16 luglio 1945.

Il presente accordo ha validità fino al 30 settembre 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Si confermano comunque le migliori condizioni di fatti esistenti ed acquisite dei lavoratori e, quindi, tutte le indennità speciali di trasferta e di qualunque genere rimangono in vigore oltre il minimo stabilito.

7°- Nei casi di assenza ingiustificata e di assenza per sospensione per punizione, i minimi sopra detti vengono diminuiti, per ogni giornata intera di assenza :
dell'ammontare dell'indennità giornaliera di contingenza e di guerra, nonchè di un 26° della differenza tra il minimo stabilito e l'importo costituito dalle indennità mensili di contingenza e di guerra.

Esempio:

Per l'operaio di 1^ categoria, per ogni giornata di assenza di cui trattasi, il minimo mensile di L. 7000.= verrà diminuito di L. 253,85 e cioè :

$$100 + 20 + \frac{7000 - (3000 + 520)}{26} = 253,85$$

formula nella quale :

100 rappresenta l'indennità giornaliera di contingenza
20 " " " " guerra
7000 " il minimo mensile garantito
3000 " l'indennità mensile di contingenza
520 " l'indennità mensile di guerra
26 rappresentano i giorni lavorativi del mese.

1419

8° - La stessa formula si applicherà per determinare l'ammontare da detrarre eventualmente dai minimi per ogni giornata lavorativa in meno, mentre per ogni giornata festiva eventualmente da detrarre, il minimo verrà ridotto dall'ammontare giornaliero dell'indennità di contingenza.

9° - Il giorno in cui si dovrà abolire in modo sensibile l'indennità di contingenza ora stabilita le parti si impegnano a concordare preventivamente paghe, cottimi e premi.

10° - Il presente accordo ha decorrenza :

per quanto riguarda l'indennità di contingenza dal 16 giugno 1945;
per quanto riguarda i minimi mensili di cui sopra dal 16 luglio 1945.

Il presente accordo ha validità fino al 30 settembre 1945.

REGOLAMENTAZIONE OPERAI SOSPESI O LAVORANTI AD ORARIO RIDOTTO.=

Agli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto - per le ore lavorate in meno delle 208 ore mensili (48 ore settimanali) sarà corrisposto :

a) il 75% della paga globale percepita, intendendosi per paga globale la paga di fatto con la media di cottimo percepito nelle ore lavorate nel

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

mese precedente a quello in cui si riferisce il conteggio.

b) L'indennità di guerra secondo le disposizioni correnti.

c) il 75% dell'indennità di contingenza. Per questa, le domeniche e feste cadenti nel periodo lavorativo, saranno computate al 100%, mentre quelle cadenti nel periodo di sospensione saranno calcolate al 75%.

I minimi garantiti per gli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto verranno determinati in base alla formula seguente :

$$\left(\frac{M}{208} \times O\right) + \left(\frac{M}{208} \times 0{,}75 \times O\right) = m.r.$$ della quale

M è il minimo di categoria,
O è il numero delle ore lavorate,
o è il numero delle ore non lavorate,
m.r. è il minimo ridotto.

Si allegano i nominativi delle Ditte industriali che hanno delegato la soprádetta apposita Commissione alla stipulazione del presente accordo.

Letto, approvato e sottoscritto in Genova il

26 Luglio 1945

p. LA CAMERA DEL LAVORO
Venegoni Carlo
A.Marcheselli

p. L'UNIONE DEGLI INDUSTRIALI
DELLA PROVINCIA DI GENOVA
f.to Avv.Giovanni Puerari

LA COMMISSIONE
Antonio Riccardo
Eugenio Scala
Dr.Pasquale Verrina
Antonio Chiossone
Enrico Grillo
Ricci Guido
Piero Rolando

1418

n. 1 allegato c.s.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ELENCO DELLE DITTE INDUSTRIALI CHE DELEGANDO L'APPOSITA COMMISSIONE SI SONO DICHIARATE FIRMATARIE DELL'ACCORDO.

S.A. CARTIERE GIACOMO ROSSO
DITTA CARLO CALCAGNO
DITTA BARTOLOMEO GHIGLIOTTI
DITTA GHIGLIOTTI GIUSEPPE
DITTA ANTONIO BARBAROSSA
DITTA BENEDETTO BARBAROSSA
DITTA ANTONIO BUSCAGLIA
DITTA GIUSEPPE CAVIGLIA
DITTA GIUSEPPE PICCARDO
DITTA PIRAGALLO EDOARDO
FABBRICA NAZIONALE CORNIGLIUM
DITTA PICCARDO SORELLE
DITTA EUGENIO SCALA
DITTA BARBAROSSA G.B.
DITTA GRILLO ENRICO
DITTA PICCARDO BENEDETTO
S.A. CARTIERA VALDERUSA
DITTA GAMBINO LORENZO
DITTA BELSANA MANIFATTURA ARTICOLI IGIENICI
CHIOSSONE ANTONIO
CARTIERA BUSSI
CARTIERA DINO GHIGLIOTTI

Visto per conferma

p. L'UNIONE DEGLI INDUSTRIALI
della Provincia di Genova

(Avv.Giovanni Fuerari)
F.to G. Fuerari

1447

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

On the 26th of July 1945, in the Office of the Industrials' Union of the Prov. of Genoa, a meeting was held between the representatives of the paper-mill workers, the Secretaries of the Chamber of Labor and a Committee appointed by the paper-mill employers, of whom you will find a list attached, composed of Mr. Piero ROLANDO, Mr. Antonio PICCARDO; Dr. Pasquale VERRINA; Mr. Guido RICCI; Mr. Eugenio SCALA; Mr. Enrico Grillo; Mr. Antonio Chiossone; with the help of Avv. Giovanni PUNARI of the ~~CHAMBER~~ above Union.

Having examined the requests of the representatives of the Chamber of Labor concerning the wage situation of paper-mill workers of the Prov. of Genoa, the following was agreed upon:

1. A Contingency Indemnity, to be paid all days including holidays has been appointed in the following measure:

£. 100 (one hundred) a day to all workers (men or women) above 18 yrs. of age.
£. 70 (seventy) a day to all workers (men or women) below 18 yrs. of age.

2. The Contingency Indemnity should be paid in all cases except in case of unauthorized absence on suspension for punishment not opposed to by the Internal Committees.

3. ~~IX~~ The above indemnity does not absorb the war indemnity, which should continue to be paid according to the present rules and measures.

4. The Contingency Indemnity and it's integrative quota are not part of the wages proper to any effect. Therefore said indemnity and integrative quota are not liable to social, povidential or insurance contributions.

1416

5; The following minimums of monthly wages are guaranteed:

Men workers - 1st class	.....	£. 7.000
" " 2nd "	.....	£. 6.500
" " 3rd "	.....	£. 6.300
~~XXXX

help of Avv. Giovanni Pusani of the Chamber above Union.

Having examined the requests of the representatives of the Chamber of Labor concerning the wage situation of paper-mill workers of the Prov. of Genoa, the following was agreed upon:

1. A Contingency Indemnity, to be paid all days including holidays has been appointed in the following measure:

£. 100 (one hundred) a day to all workers (men or women) above 18 yrs. of age.

£. 70 (seventy) a day to all workers (men or women) below 18 yrs. of age.

2. The Contingency Indemnity should be paid in all cases except in case of unauthorized absence on suspension for punishment not opposed to by the Internal Committees.

3. The above indemnity does not absorb the war indemnity, which should continue to be paid according to the presenty rules and measures.

4. The Contingency Indemnity and it's integrative quota are not part of the wages proper to any effect. Therefore said indemnity and integrative quota are not liable to social, povidential or insurance contributions.

1416

5; The following minimums of monthly wages are guaranteed:

Men workers -	1st class	£. 7.000
" "	2nd "	£. 6.500
" "	3rd "	£. 6.300
~~[illegible]~~		£.
Skilled laborers	above 18 yrs of age	£. 6.300
Common "	" " "	£. 6.000
" "	16/18 " "	£. 4.200
Women workers -	1st class	£. 5.000
" "	2nd "	£. 4.700
" "	3rd "	£. 4.500
Apprentices -	men 16/18 yrs of age	£. 4.000/3.500
"	" 14/16 " "	£. 3.500/3.000
"	women - all ages	£. 3.500

(for a period of 3 months)

6. The above minimums contain the following elements:

Monthly wages, on the present basis of 48 hrs. a week

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1046

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ACC 10000/146/114 L.S.C /422 (A) COLLECTIVE AGREEMENTS -

(2-6 2 folders) July. Aug. 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2 (A) COLLECTIVE AGREEMENTS - GENOVA 2½

July. Aug. 1945

War Indemnity
Contingency Indemnity;

If with the above elements the minimums appointed are not attained, an integrative quota of the Contingency Indemnity should be paid until the minimum itself is reached.

The monthly minimums so guaranteed do not in any case change the contractual clauses referring to hours of work and increases for special work, holiday work, night work, etc., which must be paid according to the percent increases appointed above said minimums.

The bettering conditions existing and acquired by workers are confirmed, viz. all special transfer indemnities and others of the same kind should be regularly paid above said minimums.

7. In case of unauthorized absence or punishment suspension, the above minimums should be reduced, for each whole day of absence: Of the amount of the daily indemnity £ (War plus Contingency) plus one 26th of the difference between the minimum appointed and the amount consisting of the sum of the monthly War and Contingency Indemnities.

For example:
For a 1st class male worker, for each day of absence, the monthly minimum of £. 7.000 should be reduced of £. 253,85, i.e.:

$$100 + 20 + \frac{7000 - (3000 - 520)}{26} = 253,85$$

formula in which:

100 - Daily Contingency Indemnity
20 - " War "
7000 - Monthly minimum appointed
3000 - " Contingency Indemnity
520 - " War "
26 - Nº. of working days in a month.

1445

8. The same formula should be applied for establishing the amounts eventually to be subtracted from the minimums for every day below 26, while for every holiday eventually to be detracted the minimum should be reduced of the daily Contingency Indemnity.

9. Should the Contingency Indemnity now appointed be considerably reduced or suppressed, the parties concerned will concord beforehand wages, salaries and bonuses.

10. The present agreement has effect:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

be paid until the minimum itself is reached.

The monthly minimums so guaranteed do not in any case change the contractual clauses referring to hours of work and increases for special work, holiday work, night work, etc., which must be paid according to the percent increases appointed above said minimums.

The bettering conditions existing and acquired by workers are confirmed, viz. all special transfer indemnities and others of the same kind should be regularly paid above said minimums.

7. In case of unauthorized absence or punishment suspension, the above minimums should be reduced, for each whole day of absence: of the amount of the daily indemnity £ (War plus Contingency) plus one 26th of the difference between the minimum appointed and the amount consisting of the sum of the monthly War and Contingency Indemnities.

For example:
For a 1st class male worker, for each day of absence, the monthly minimum of £. 7.000 should be reduced of £. 253,85, i.e.:

$$100 + 20 + \frac{7000 - (3000 + 520)}{26} = 253,85$$

formula in which:

100 - Daily Contingency Indemnity
20 - " War "
7000 - Monthly minimum appointed
3000 - " Contingency Indemnity
520 - " War "
26 - N°. of working days in a month.

1445

8. The same formula should be applied for establishing the amounts eventually to be subtracted from the minimums for every day below 26, while for every holiday eventually to be detracted the minimum should be reduced of the daily Contingency Indemnity.

9. Should the Contingency Indemnity now appointed be considerably reduced or suppressed, the parties concerned will concord beforehand wages, salaries and bonuses.

10. The present agreement has effect:

For the Contingency Indemnity, from June 16th 1945.
For the minimums appointed above, from July 16th 1945.

The agreement will remain in force until Sept. 30th 1945.

E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021
Declassified

RULES FOR SUSPENDED AND UNDER - TIME WORKERS.

To suspended and under-time workers for the hours worked less than 208 a month (48 a week), the following will be paid:

A) 75% of the lump sum received, intending by "lump sum" the wages made up by the average "cottimo" received for hours worked in the preceding month.

B) The War Indemnity; according to the present rules and regulations.

C) 75% of the Contingency Indemnity. In case of holydays which happen to be in a working period, the Contingency Indemnity should be paid 100%; while for those in the suspension period only the 75% should be paid.

The minimums guaranteed for suspended or undertime workers should be appointed with the following formula:

$(\frac{M}{208} \times H) + (\frac{h}{208} \times 0{,}75 \times H) = r.m.$

M = minimum appointed
H = hours worked
h = " not worked
r.m. = reduced minimum

Attached you will find the names of the Industrial Firms which have delegated the above Committee to sign the present agreement.

Read, approved and signed in Genoa, July 26th 1945.

1444

(Signed)

The Chamber of Labor

Avv. Giovanni Pucreri
(for the Ind. Union)

The employers' Committee

INDUSTRIAL FIRMS WHICH APPOINTED THE ABOVE COMMITTEE

CARTIERE G. ROUSC S.A.	Ditta CARLO CALCAGNO	Ditta A. BARBAROSSA
Ditta BART. GHIGLIOTTI	" GIUS. GHIGLIOTTI	" B. BARBAROSSA
" MP. RUSCAGLIA	" GIUS. CAVIGLIA	" Ger. PICCARDO

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

A) 75 of the lump sum receive, intending by lump sum the wages made up by the average "cottimo" received for hours worked in the preceding month.

B) The War Indemnity; according to the present rules and regulations.

C) 75% of the Contingency Indemnity. In case of holydays which happen to be in a working period, the Contingency Indemnity should be paid 100%; while for those in the suspension period only the 75% should be paid.

The minimums guaranteed for suspended or undertime workers should be appointed with the following formula:

$(\frac{M}{208} \times H) + (\frac{M}{208} \times 0{,}75 \times h) = r.m.$

M = minimum appointed
H = hours worked
h = " not worked
r.m. = reduced minimum

Attached you will find the names of the Industrial Firms which have delegated the above Committee to sign the present agreement.

Read, approved and signed in Genoa, July 26th 1945.

1414

(Signed)

The Chamber of Labor

Avv. Giovanni Puererі
(for the Ind. Union)

The employers' Committee

INDUSTRIAL FIRMS WHICH APPOINTED THE ABOVE COMMITTEE

CARTIERE G. ROSSO S.A.
Ditta BART. GHIGLIOTTI
" ANT. BUSCAGLIA
" LD. TIRAGALLO
FABBR. NAZ. CORNOLEUM
Ditta G.B.BARBAROSSA
CARTIERA VALCERUSA S.A.
Ditta ANT. CHIOSSONE
Ditta CARLO CALCAGNO
" GIUS. GHIGLIOTTI
" GIUS. CAVIGLIA
" GIUS. PICCARDO
" EUGENIO SCAGLIA
" ENRICO GHILLO
" LOR. GAMBINO
CARTIERA BUSSI
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ditta A. BARBAROSSA
" B. BARBAROSSA
" Gior. PICCARDO
CARTIERA DI PEGLI S.A.
Ditta REM. PICCARDO
" BELGRANO, art. ig.
CARTIERA D. GHIGLIOTTI

(Signed)

Avv. Giovanni Puererі

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Genova (Industria)

L'anno 1945 ed allì 10 del mese di Agosto in Genova nella Sede della Prefettura di Genova, si sono riuniti i rappresentanti dei lavoratori zuccherieri e distillerie alcoole e Fabbriche Lievito e i rappresentanti degli Industriali zuccherieri e distillerie alcoole e Fabbriche Lievito con il Commissario - Presidente dell'Unione Industriali della Provincia di Genova.

La riunione è stata presieduta dai Vice Prefetti Avv. Pertusio. Esaminate le richieste dei rappresentanti della Camera del Lavoro in merito alla situazione salariale delle maestranze zuccheriere e distillerie alcoole della Provincia di Genova, i rappresentanti degli industriali suddetti nonchè i rappresentanti della Camera del Lavoro concordano la seguente premessa :

Le parti dichiarano che con la estensione dell'accordo dei siderurgici metal-meccanici della Provincia di Genova ai dipendenti delle industrie zuccheriere e distillerie alcoole e Fabbriche Lievito non intendono sia infirmato il principio della retribuzione della paga a giornata come stabilito nei contratti attualmente in corco.

Dopo di chè le parti addivengono ai seguenti accordi:è

1º Viene fissata una indennità di contingenza da corrispondersi per tutti i giorni compresi i festivi nelle seguenti misure :

£. 100,== (cento) giornaliere a tutti gli operai (uomini e donne) superiori ai 18 anni.

£. 70,== (settanta) giornaliere agli operai (uomini e donne) inferiori ai 18 anni.

2º L'indennità di contingenza viene corrisposta in ogni caso ad eccezione dell'assenza ingiustificata, nonchè delle sospensioni per punizioni non oppugnate dalle Commissioni Interne.

3º In detta indennità non è compresa l'indennità di guerra che continuerà ad essere corrisposta nella misura e con le modalità in vigore.

4º Vengono garantiti i seguenti minimi di contingenza di retribuzione mensile :

UOMINI	1945
Operai specializzati	£. 7.500,==
Operai qualificati	" 7.000,==
" comuni sopra ai 18 anni	" 6.500,==
" " dai 16 ai 18 anni	" 4.000,==
" " sotto ai 16 anni	" 2.500,==
Manovali comuni sopra ai 18 anni	" 6.000,==
" " dai 16 ai 18 anni	" 3.500,==
" " sotto ai 16 anni	" 2.500,==

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La riunione è stata presieduta dai Vice Prefetti Avv. Pertusio. Esaminate le richieste dei rappresentanti della Camera del Lavoro in merito alla situazione salariale delle maestranze zuccheriere e distillerie alcoole della Provincia di Genova, i rappresentanti degli industriali suddetti nonchè i rappresentanti della Camera del Lavoro concordano la seguente premessa :

Le parti dichiarano che con la estensione dell'accordo dei siderurgici metal-meccanici della Provincia di Genova ai dipendenti delle industrie zuccheriere e distillerie alcoole e Fabbriche Lievito non intendono sia infirmato il principio della retribuzione della paga a giornata come stabilito nei contratti attualmente in corco.

Dopo di chè le parti addivengono ai seguenti accordi:è

1° Viene fissata una indennità di contingenza da corrispondersi per tutti i giorni compresi i festivi nelle seguenti misure :

£. 100,== (cento) giornaliere a tutti gli operai (uomini e donne) superiori ai 18 anni.

£. 70,== (settanta) giornaliere agli operai (uomini e donne) inferiori ai 18 anni.

2° L'indennità di contingenza viene corrisposta in ogni caso ad eccezione dell'assenza ingiustificata, nonchè delle sospensioni per punizioni non oppugnate dalle Commissioni Interne.

3° In detta indennità non è compresa l'indennità di guerra che continuerà ad essere corrisposta nella misura e con le modalità in vigore.

4° Vengono garantiti i seguenti minimi di contingenza di retribuzione mensile :

UOMINI	1943
Operai specializzati	£. 7.500,==
Operai qualificati	" 7.000,==
" comuni sopra ai 18 anni	" 6.500,==
" " dai 16 ai 18 anni	" 4.000,==
" " sotto ai 16 anni	" 2.500,==
Manovali comuni sopra ai 18 anni	" 6.000,==
" " dai 16 ai 18 anni	" 3.500,==
" " sotto ai 16 anni	" 2.500,==

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

APPRENDISTI(UOMINI)

Apprendisti di I^ assunzione dai 16 ai 18 anni	£.	3.500,==
" " " " sotto;ai 16 anni	"	3.000,==

DONNE

Operaie specializzate di I^ categoria	£.	5.500,==
Operaie di II^ categoria	"	5.000,==
Donne manovali comuni sopra ai 18 anni	"	4.500,==
Operaie dai 16 ai 18 anni	"	3.500,==
Operaie sotto ai 16 anni	"	2.500,==

Operai addetti ai lavori discontinui

e di semplice attesa e custodia.

UOMINI :

Raggruppamento A)	£.	6.500,==
Raggruppamento B)		
sopra ai 18 anni	"	6.000,==
dai 16 ai 18 anni	"	3.500,==
sotto ai 16 anni	"	2.500,==

Per quanto riguarda gli operai con funzioni di fattori= no, in via provvisoria e per la durata del presente Accordo gli stessi verranno inclusi nel Raggruppamento A).

DONNE :

1412

Raggruppamento C)	£.	5/500,==
Raggruppamento D)	"	5.000,==

I suddetti minimi comprendono i seguenti elementi ;

Guadagno mensile sulla base attuale riferito a 48 ore settimanali;
Indennità di guerra;
Indennità di contingenza.

Ove con tali elementi non si raggiungano i minimi sopra stabiliti per ogni categoria, verrà corrisposta una quota integrativa dell'in= dennità di contingenza fino al raggiungimento dei minimi stessi.

Il minimo mensile, così garantito, non m[illegible]ifica in nessun caso le clausole contrattuali riferentisi all'orario di lavoro ed alle mag=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DONNE

Operaie specializzate di I^ categoria	£.	5.500,==
Operaie di II^ categoria	"	5.000,==
Donne manovali comuni sopra ai 18 anni	"	4.500,==
Operaie dai 16 ai 18 anni	"	3.500,==
Operaie sotto ai 16 anni	"	2.500,==

Operai addetti ai lavori discontinui

e di semplice attesa e custodia.

UOMINI :

Raggruppamento A)	£.	6.500,==
Raggruppamento B)		
sopra ai 18 anni	"	6.000,==
dai 16 ai 18 anni	"	3.500,==
sotto ai 16 anni	"	2.500,==

Per quanto riguarda gli operai con funzioni di fattori= no, in via provvisoria e per la durata del presente Accordo gli stessi verranno inclusi nel Raggruppamento A).

DONNE :

1412

Raggruppamento C)	£.	5/500,==
Raggruppamento D)	"	5.000,==

I suddetti minimi comprendono i seguenti elementi ;

Guadagno mensile sulla base attuale riferito a 48 ore settimanali;
Indennità di guerra;
Indennità di contingenza.

Ove con tali elementi non si raggiungano i minimi sopra stabiliti per ogni categoria, verrà corrisposta una quota integrativa dell'in= dennità di contingenza fino al raggiungimento dei minimi stessi.

Il minimo mensile, così garantito, non modifica in nessun caso le clausole contrattuali riferentisi all'or io di lavoro ed alle mag= giorazioni per lavoro straordinario, festivo, notturno, ecc. nel senso che devono essere corrisposta le relative percentuali di mag= giorazione, da pagarsi quindi oltre i minimi suddetti.

Si confermano comunque le migliori condizioni di fatto esistenti od acquisite dai lavoratori, e quindi tutte le indennità speciali, di

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

trasferta e di,qualunque genere rimangono in vigore oltre il mi= nimo stabilito.

Nei casi di assenza ingiustificata e di assenza per sospensione per punizione, i minimi sopra detti vengono diminuiti per ogni giornata intera di assenza :

dell'ammontare delle indennità giornaliere di contingenza e di guerra, nonchè di 1/26° della differenza tra il:minimo stabilito e l'importo costituito dalle indennità mensili di contingenza e di guerra.

Esempio :
Per l'operaio specializzato per ogni giornata di assenza di cui trattasi, il minimo mensile di £. 7.500,== verrà diminuito di £. 273,== e cioè :

$$100 + 20 + \frac{7500 - (3000 + 520)}{26} = 273$$

formula nella quale :
100 = rappresenta l'indennità giornaliere di contingenza
20 " " " " " guerra
7500,== " il minimo mensile garantito
3000,== " l'indennità mensile di contingenza
520,== " " " " guerra.
26 " i giorni lavorativi del mese.

7° La stessa formula si applicherà per determinare l'ammontare da detrarre eventualmente dai minimi per ogni giornata lavorativa in meno, mentre per ogni giornata festiva eventualmente da de= trarre, il minimo verrà ridotto dell'ammontare giornaliera del= l'indennità di contingenza.

8° Il giorno in cui si dovesse abolire o ridurre in modo sensibile l'indennità di contingenza ora stabilita, le parti si impegnano a concordare preventivamente paghe, cottimi e premi.

9° In considerazione della situazione di fatto determinatasi per quanto riguarda l'anticipio corrisposto a suo tempo (£. 1000 per uomini e £. 700 per donne) si conviene che sia considerato a fondo perduto per una somma non inferiore alla metà (£. 500 per uomini e £. 350 per donne).

10° Per quanto riguarda la integrazione salariale da corrisponder= si agli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto, gli indu= striali corrisponderanno il 25% a loro esclusivo carico e anti= ciperanno tutto quanto la Cassa Integrazione garantisce di cor= rispondere durante il periodo di validità del presente Accordo.

1057
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

per punizione, i minimi sopra detti vengono diminuiti per ogni giornata intera di assenza :

dell'ammontare delle indennità giornaliere di contingenza e di guerra, nonchè di 1/26° della differenza tra il minimo stabilito e l'importo costituito dalle indennità mensili di contingenza e di guerra.

Esempio :

Per l'operaio specializzato per ogni giornata di assenza di cui trattasi, il minimo mensile di £. 7.500,== verrà diminuito di £. 273,== e cioè :

$$100 + 20 + \frac{7500 - (3000 + 520)}{26} = 273$$

formula nella quale :

100 = rappresenta l'indennità giornaliere di contingenza
20 " " " " " guerra
7500,== " il minimo mensile garantito
3000,== " l'indennità mensile di contingenza
520,== " " " " guerra.
26 " i giorni lavorativi del mese.

7° La stessa formula si applicherà per determinare l'ammontare da detrarre eventualmente dai minimi per ogni giornata lavorativa in meno, mentre per ogni giornata festiva eventualmente da detrarre, il minimo verrà ridotto dell'ammontare giornaliera dell'indennità di contingenza.

8° Il giorno in cui si dovesse abolire o ridurre in modo sensibile l'indennità di contingenza ora stabilita, le parti si impegnano a concordare preventivamente paghe, cottimi e premi.

9° In considerazione della situazione di fatto determinatasi per quanto riguarda l'anticipio corrisposto a suo tempo (£. 1000 per uomini e £. 700 per donne) si conviene che sia considerato a fondo perduto per una somma non inferiore alla metà (£. 500 per uomini e £. 350 per donne).

10° Per quanto riguarda la integrazione salariale da corrispondersi agli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto, gli industriali corrisponderanno il 25% a loro esclusivo carico e anticiperanno tutto quanto la Cassa Integrazione garantisce di corrispondere durante il periodo di validità del presente Accordo.

11° Il presente Accordo ha decorrenza dal 16 Giugno 1945, ed avrà validità fino al 30 settembre 1945.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA CAMERA DEL LAVORO — LA COMMISSIONE

UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

In Genova 10 Agosto 1945 a complemento dell'Accordo stipulato in data odierna per la regolamentazione della situazione salariale delle maestranze zuccheriere e distillerie alcoole della Provincia di,Genova, tra i rappresentanti della Camera del Lavoro e i rappresentanti degli Industriali zuccherieri e distillerie alcoole si conviene quanto segue :

Agli operai sospesi e lavoranti ad orario ridotto = per le ore lavorate in meno delle 208 ore mensili (48 ore settimanali) sarà corrisposto :

A) - Il 75% della paga globale percepita, intendendosi per paga globale la paga di fatto con la media di cottimo percepita nelle ore lavorate nel mese precedente a quello a cui si riferisce il conteggio.

B) - l'indennità di guerra secondo le disposizioni correnti.

C) - Il 75% dell'indennità di contingenza. Per questa le domeniche e feste cadenti nel periodo lavorativo, saranno computate al 100%, mentre quelle cadenti nel periodo di sospensione saranno calcolate al 75%.

I minimi garantiti per gli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto verranno determinati in base alla formula seguente :

$$\left(\frac{M}{208} \times O\right) + \left(\frac{M}{208} \times 0{,}75 \times o\right) = \text{m.r. della quale}$$

M è il minimo di categoria
O è il:numero delle ore lavorate
o è il numero delle ore non lavorate
mr. è il minimo ridotto.

p. LA CAMERA DEL LAVORO

UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI GENOVA

1440

NND 785021 By NARA Date 10-5-81
Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

On the 10th of August 1945 in Genoa, in the premises of the Prefettura, a meeting was held between the representatives of the workers of the sugar factories, alchool distilleries and yeast factories and the representatives of the employers concerned, with the President Commissionner of the Industrials' Union of the Prov. of Genoa.

The meeting was presided by the Vice Prefect Avv. Pertusio.

Having examined the requests of the representatives of the Chamber of Labor concerning the wage situation of the above workers, the parties concerned agree upon the following preface:

The parties concerned declare that with the extension of the Metallurgic and Metalmechanic workers' agreement to workers of sugar factories, alchool distilleries and yeast factories of the Prov. of Genoa, they do not intend to infirm the principle of daily retribution, asappointed by the contracts now in force.

After which, the following agreement was signed:

1. A Contingency Indemnity, to be paid all days including holidays, has been appointed in the following measure:
£. 100 daily to all workers (men and women) above 18 yrs. of age.
£. 70 " " " " " " " below 18 " " "

2. The Contingency Indemnity will be paid in any case, except in case of unauthorized absence and suspension for punishment not opposed to by the Internal Committees.

3. Said indemnity does not absorb the War Indemnity, which will continue to be paid in the measure and with the regulations now in force.

4. The following minimum monthly wages are guaranteed:

MEN

Skilled workers	£.	7.500
Qualified "	£.	7.000
Common " above 18	£.	6.500
" " 16/18	£.	4.000
" " under 16	£.	2.500
" laborers above 18	£.	6.000
" " 16/18	£.	4.500
" " under 16	£.	2.500

Apprentices (men)

From 16 to 18 yrs. of age	£.	3.500
Under 16	£.	3.000

WOMEN

1st class skilled workers	£.	5.500

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Chamber of Labor concerning the wage situation of the above workers, the parties concerned agree upon the following preface:

The parties concerned declare that with the extension of the Metallurgic and Metalmechanic workers' agreement to workers of sugar factories, alchool distilleries and yeast factories of the Prov. of Genoa, they do not intend to infirm the principle of daily retribution, asappointed by the contracts now in force.

After which, the following agreement was signed:

1. A Contingency Indemnity, to be paid all days including holidays, has been appointed in the following measure:
£. 100 daily to all workers (men and women) above 18 yrs. of age.
£. 70 " " " " " " " below 18 " " "

2. The Contingency Indemnity will be paid in any case, except in case of unauthorized absence and suspension for punishment not opposed to by the Internal Committees.

3. Said indemnity does not absorb the War Indemnity, which will continue to be paid in the measure and with the regulations now in force.

4. The following minimum monthly wages are guaranteed:

MEN

Skilled workers	£.	7.500
Qualified "	£.	7.000
Common " above 18	£.	6.500
" " 16/18	£.	4.000
" " under 16	£.	2.500
" laborers above 18	£.	6.000
" " 16/18	£.	3.500
" " under 16	£.	2.500

Apprentices (men)

From 16 to 18 yrs. of age	£.	3.500
Under 16	£.	3.000

WOMEN

1st class skilled workers	£.	5.500
2nd class workers	£.	5.000
Common laborers above 18	£.	4.500
Workers 16/18	£.	3.500
" under 16	£.	2.500

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Discontinuous workers, custodians and guardians.

MEN

Group A.....£. 6.500
Group B above 18.....£. 6.000
" 16/18.....£. 3.500
" under 16.....£. 2.500

Messenger boys are temporarily assigned to Group A, only for the time the present agreement will be in force.

WOMEN

Group C.....£. 5.500
Group D.....£. 5.000

5. The above minimums include the following elements:
Monthly wages on the present basis referred to 48 hrs. a week;
War Indemnity;
Contingency Indemnity.

If with the above elements the appointed minimums are not reached, an integrative share up to the minimum itself will be paid.

The monthly minimum so guaranteed does not in any case alter the contractual clauses referring to hours of work and bonuses for overtime, holiday or night work, which must be paid above the minimums themselves.

In any case the bettering conditions existing or acquired by the workers, such as the special transfer indemnities, etc. , remain in force, and are to be paid above said minimums.

6. In case of unauthorized absence or punishment suspension, the above minimums are to be reduced for each whole day of absence, of the daily Contingency and War Indemnity plus 1/26 of the difference between the minimum appointed and the monthly indemnities. For example:

For a skilled worker and for each whole day of absence, the monthly minimum of £. 7.500 will be reduced of £. 273, thus:

$$100 + 20 + \frac{7500 - (3000 + 520)}{26} = 273$$

Where:
100 = daily Cont. Ind.
20 = " War "
7500 = monthly minimum
3000 = " Cont. Ind.
520 = " War "
26 = working days in month.

1438

7. The same formula will be applied to count the sum eventually to be detracted for every day worked less than 26; while for each ho=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

" 16/18.....£. 3.500
" under 16.....£. 2.500

Messenger boys are temporarily assigned to Group A, only for the time the present agreement will be in force.

WOMEN

Group C.....£. 5.500
Group D.....£. 5.000

5. The above minimums include the following elements:
Monthly wages on the present basis referred to 48 hrs. a week;
War Indemnity;
Contingency Indemnity.

If with the above elements the appointed minimums are not reached, an integrative share up to the minimum itself will be paid.

The monthly minimum so guaranteed does not in any case alter the contractual clauses referring to hours of work and bonuses for overtime, holiday or night work, which must be paid above the minimums themselves.

In any case the bettering conditions existing or acquired by the workers, such as the special transfer indemnities, etc. , remain in force, and are to be paid above said minimums.

6. In case of unauthorized absence or punishment suspension, the above minimums are to be reduced for each whole day of absence, of the daily Contingency and War Indemnity plus 1/26 of the difference between the minimum appointed and the monthly indemnities. For example:

For a skilled worker and for each whole day of absence, the monthly minimum of £. 7.500 will be reduced of £. 273, thus:

$$100 + 20 + \frac{7500 - (3000 + 520)}{26} = 273$$

Where:
100 = daily Cont. Ind.
20 = " War "
7500 = monthly minimum
3000 = " Cont. Ind.
520 = " War "
26 = working days in month.

1438

7. The same formula will be applied to count the sum eventually to be detracted for every day worked less than 26; while for each holiday to be detracted, the minimum is to be reduced of the daily amount of the Contingency Indemnity.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

8. Should the Contingency Indemnity be abolished or considerably reduced, the parties concerned pledge themselves to concord previously wages, 'cottimi' and bonuses.

9. Considering the situation caused by the corresponsion of an advance of £. 1000 for men and £. 700 for women, it has been agreed to consider at least one half of said advance (£. 500 and 350) as sunk in an annuity.

10. For the retribution of suspended and undertime workers, the employers will pay them 25% of their wages on their own burden, and will advance all that the Cassa Integrazione guarantees to correspond for the period this agreement remains in force.

11. The present agreement has effect from June 16th 1945 and will remain in force till Sept. 30th 1945.

(Signed)

The Chamber of Labor.
The employers' Committee
Avv. G. Puerari (for the Ind. Union)

1437

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

APPENDIX A.

On Aug. 10th 1945 in Genoa, as appendix to the agreement for the economical situation of workers of sugar factories, alchool distilleries and yeast factories in the Prov. of Genoa, between the representatives of the Chamber of Labor and the representatives of the employers concerned the following was agreed upon:

To suspended or undertime workers, for the hours worked less than 208 a month (48 a week), the following will be paid:

A. 75% of the lump sum paid, where by lump sum is to be intended the wages and 'media di cottimo' received for the hours worked in the month preceeding the one for which the count is made.
B. The War Indemnity according to the present regulations.
C. 75% of the Contingency Indemnity. For holidays, the ones that fall under the suspension period will be paid 75%, while those in working period will be paid 100%.

The minimums guaranteed for suspended or undertime workers will be computed with the following formula:

$$\left(\frac{M}{208} \times H\right) + \left(\frac{M}{208} \times 0{,}75 \times h\right) = rm$$

where:

M = minimum appointed
H = hours worked
h = " not worked
rm = reduced minimum.

(Signed)

The Chamber of Labor
The Industrials' Union.

1436

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Genova Chimici 1/7 14

L'anno 1945 ed alli 10 del mese di Agosto in Genova nella sede della Prefettura di Genova, si sono riuniti i Rappresentanti dei lavoratori chimici e i Rappresentanti degli Industriali chimici con il Commissario Presidente dell'Unione Industriali di Genova.

La riunione è stata presieduta dal Vice Prefetto Avv.Pertusio. Esaminate le richieste dei Rappresentanti della Camera del Lavoro in merito alla situazione salariale delle maestranze chimiche della Provincia di Genova, i Rappresentanti degli Industriali chimici edi Rappresentanti della Camera del Lavoro concordano la seguente premessa :

Le parti dichiarano che con la estensione dell'Accordo dei Siderurgici metal-meccanici della Provincia di Genova ai dipendenti delle industrie chimiche, non intendono sia infirmato il principio della retribuzione della paga a giornata come stabilito nei contratti attualmente in corso.

Dopo di che, le parti addivengono ai seguenti Accordi :

I° - Viene fissata una indennità di contingenza da corrispondersi per tutti i giorni compresi i festivi nelle seguenti misure :

£. 100,== (cento) giornaliere a tutti gli operai (uomini e donne) superiori ai 18 anni.

£. 70,== (settanta) giornaliere agli operai (uomini e donne) inferiori ai 18 anni.

1433

2° - L'indennità di contingenza viene corrisposta in ogni caso, ad eccezione dell'assenza ingiustificata, nonchè delle sospensioni per punizioni non,oppugnate dalle Commissioni Interne.

3° - In detta indennità non è compresa l'indennità di guerra che continuerà ad essere corrisposta nella misura e con le modalità in vigore.

4° - Vengono garantiti i seguenti minimi di contingenza di retribuzione mensile :

UOMINI

Operai specializzati	£. 7.500,==
Operai qualificati	" 7.000,==
" comuni sopra ai 18 anni	" 6.500,==
" " dai 16 ai 18 anni	" 4.000,==
" " sotto i 16 anni	" 2.500,==
Manovali comuni sopra ai 18 anni	" 6.000,==
" " dai 16 ai 18 anni	" 3.500,==

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

La riunione è stata presieduta dal Vice Prefetto Avv.Pertusio. Esaminate le richieste dei Rappresentanti della Camera del Lavoro in merito alla situazione salariale delle maestranze chimiche della Provincia di Genova, i Rappresentanti degli Industriali chimici edi Rappresentanti della Camera del Lavoro concordano la seguente premessa :

Le parti dichiarano che con la estensione dell'Accordo dei Siderurgici metal-meccanici della Provincia di Genova ai dipendenti delle industrie chimiche, non intendono sia infirmato il principio della retribuzione della paga a giornata come stabilito nei contratti attualmente in corso.

Dopo di che, le parti addivengono ai seguenti Accordi :

I° - Viene fissata una indennità di contingenza da corrispondersi per tutti i giorni compresi i festivi nelle seguenti misure :

£. 100,== (cento) giornaliere a tutti gli operai (uomini e donne) superiori ai 18 anni.

£. 70,== (settanta) giornaliere agli operai (uomini e donne) inferiori ai 18 anni.

1433

2° - L'indennità di contingenza viene corrisposta in ogni caso, ad eccezione dell'assenza ingiustificata, nonchè delle sospensioni per punizioni non oppugnate dalle Commissioni Interne.

3° - In detta indennità non è compresa l'indennità di guerra che continuerà ad essere corrisposta nella misura e con le modalità in vigore.

4° - Vengono garantiti i seguenti minimi di contingenza di retribuzione mensile :

UOMINI

Operai specializzati	£.	7.500,==
Operai qualificati	"	7.000,==
" comuni sopra ai 18 anni	"	6.500,==
" " dai 16 ai 18 anni	"	4.000,==
" " sotto i 16 anni	"	2.500,==
Manovali comuni sopra ai 18 anni	"	6.000,==
" " dai 16 ai 18 anni	"	3.500,==
" " sotto i 16 anni	"	2.500,==

Apprendisti (uomini)

Apprendisti di I^ assunzione dai 16 ai 18 anni		3.500,==
" " " " sotto ai 16 anni		3.000,==

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DONNE

Operaie specializzate di I^ categoria	£.	5.500,==
" di II^ categoria	"	5.000,==
Donne manovali comuni sopra ai 18 anni	"	4.500,==
Operaie dai 16 ai 18	"	3.500,==
Operaie sotto ai 16 anni	"	2.500,==

Operai addetti a lavori discontinui e di semplice attesa e custodia

Uomini :

Raggruppamento A)	£.	6.500,==
" B) :		
sopra ai 18 anni	"	6.000,==
dai 16 ai 18 anni	"	3.500,==
sotto ai 16 anni	"	2.500,==

Per quanto riguarda gli operai con funzioni di fattorino, in via provvisoria e per la durata del presente Accordo, gli stessi verranno inclusi nel Raggruppamento A).

Donne :

Raggruppamento C)	£.	5.500,==
" D)	"	5.000,==

1434

5° - I suddetti minimi comprendono i seguenti elementi :

Guadagno mensile sulla base attuale riferito a 48 ore settimanali
Indennità di guerra
Indennità di contingenza.

Ove con tali elementi non si raggiungano i minimi sopra stabiliti per ogni categoria, verrà corrisposta una quota integrativa dell'indennità di contingenza fino al reggiungimento dei minimi stessi.

Il minimo mensile,così garantito, non modifica in nessun caso le clausole contrattuali riferentisi all'orario di lavoro ed alle maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo, notturno, ed ecc. nel senso che devono essere corrisposte le relative percentuali di maggiorazione dax pagarsi quindi oltre i minimi suddetti.

Si confermano comunque le migliori condizioni di fatto esistenti od acquisite dai lavoratori, e quindi tutte le indennità speciali, di trasferta e di qualunque genere rimangono in vi=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Donne manovali comuni sopra ai 16 anni " 4.500,==
Operaie dai 16 ai 18 " 3.500,==
Operaie sotto ai 16 anni " 2.500,==

Operai addetti a lavori discontinui e di semplice attesa e custodia

Uomini :

Raggruppamento A) £. 6.500,==
" B) :
sopra ai 18 anni " 6.000,==
dai 16 ai 18 anni " 3.500,==
sotto ai 16 anni " 2.500,==

Per quanto riguarda gli operai con funzioni di fattorino, in via provvisoria e per la durata del presente Accordo, gli stessi verranno inclusi nel Raggruppamento A).

Donne :

1434

Raggruppamento C) £. 5.500,==
" D) " 5.000,==

5° - I suddetti minimi comprendono i seguenti elementi :

Guadagno mensile sulla base attuale riferito a 48 ore settimanali
Indennità di guerra
Indennità di contingenza.

Ove con tali elementi non si raggiungano i minimi sopra stabiliti per ogni categoria, verrà corrisposta una quota integrativa dell'indennità di contingenza fino al raggiungimento dei minimi stessi.

Il minimo mensile, così garantito, non modifica in nessun caso le clausole contrattuali riferentisi all'orario di lavoro ed alle maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo, notturno, ed ecc. nel senso che devono essere corrisposte le relative percentuali di maggiorazione dax pagarsi quindi oltre i minimi suddetti.

Si confermano comunque le migliori condizioni di fatto esistenti od acquisite dai lavoratori, e quindi tutte le indennità speciali, di trasferta e di qualunque genere rimangono in vigore oltre il minimo stabilito.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

6° - Nei casi di assenza ingiustificata e di assenza per sospensione per punizione, i minimi sopra detti vengono diminuiti per ogni giornata intera di assenza :

dell'ammontare delle indennità giornaliere di contingenza e di guerra, nonchè di 1/26° della differenza tra il minimo stabilito e l'importo costituito dalle indennità mensili di contingenza e di guerra.

Esempio :

per l'operai specializzato, per ogni giornata di assenza di cui trattasi, il minimo mensile di £. 7.500,-- verrà diminuito di £. 273,-- e cioè :

$$100 + 20 \quad \frac{7500 - (3000 + 520)}{26} = 273$$

formula nella quale :

100 rappresenta l'indennità giornaliera di contingenza
20 " " " " guerra.
7500 " il minimo mensile garantito.
3000 " l'indennità mensile di contingenza
520 " l'indennità mensile di guerra
26 rappresentano i giorni lavorativi del mese.

1435

7° - La stessa formula si applicherà per determinare l'ammontare da detrarre eventualmente dai minimi per ogni giornata lavorativa in meno, mentre per ogni giornata festiva eventualmente da detrarre, il minimo verrà ridotto dell'ammontare giornaliero dell'indennità di contingenza.

8° - Il giorno in cui si dovesse abolire o ridurre in modo sensibile l'indennità di contingenza ora stabilita le parti si impegnano a concordare preventivamente paghe, cottimo e premi.

9° - In considerazione della situazione di fatto determinatasi fra le diverse Ditte delle industrie chimiche per quanto riguarda l'anticipo corrisposto a suo tempo (£. 1000 per uomini e £. 700 per donne) si conviene che sia considerato a fondo perduto per una somma non inferiore alla metà. (£. 500 per uomini e £. 350 per donne).

10° - L'Associazione Ligure Industria Farmaceutiche che ha interessi e caratteristiche nettamente separate da quelle della grande industria chimica, aderisce al presente Accordo, dichiarando però che in avvenire si ritiene libera di trattare separatamente ogni sua questione a carattere sindacale ed economico. Resta precisato inoltre che il presente Accordo non riguarda l'industria della profumeria.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

guerra, nonchè di 1/26° della differenza tra il minimo stabilito e l'importo costituito dalle indennità mensili di contingenza e di guerra.

Esempio :

per l'operai specializzato, per ogni giornata di assenza di cui trattasi, il minimo mensile di £. 7.500,== verrà diminuito di £. 273,== e cioè :

$$100 + 20 \quad \frac{7500 - (3000 + 520)}{26} = 273$$

formula nella quale :

100 rappresenta l'indennità giornaliera di contingenza
20 " " " " guerra.
7500 " il minimo mensile garantito.
3000 " l'indennità mensile di contingenza
520 " l'indennità mensile di guerra
26 rappresentano i giorni lavorativi del mese.

1453

7° - La stessa formula si applicherà per determinare l'ammontare da detrarre eventualmente dai minimi per ogni giornata lavorativa in meno, mentre per ogni giornata festiva eventualmente da ~~xxx~~ detrarre, il minimo verrà ridotto dell'ammontare giornaliere dell'indennità di contingenza.

8° - Il giorno in cui si dovesse abolire o ridurre in modo sensibile l'indennità di contingenza ora stabilita le parti si impegnano a concordare preventivamente paghe, cottimo e premi.

9° - In considerazione della situazione di fatto determinatasi fra le diverse Ditte delle industrie chimiche per quanto riguarda l'anticipo corrisposto a suo tempo (£. 1000 per uomini e £. 700 per donne) si conviene che sia considerato a fondo perduto per uno somma non inferiore alla metà. (£. 500 per uomini e £. 350 per donne).

10° - L'Associazione Ligure Industria Farmaceutiche che ha interessi e caratteristiche nettamente separate da quelle della grande industria chimica, aderisce al presente Accordo, dichiarando però che in avvenire si ritiene libera di trattare separatamente ogni sua questione a carattere sindacale ed economico. Resta precisato inoltre che il presente Accordo non riguarda l'industria della profumeria.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

11° - Per quanto riguarda la integrazione salariale da corrispondersi agli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto, gli industriali corrisponderanno il 25% a loro esclusivo carico, ed anticiperanno tutto quanto la Cassa Integrazione garantisce di corrispondere durante il periodo di validità del presente Accordo.

12° - Il presente Accordo ha decorrenza dal 16 Giugno 1945, ed avrà validità fino al 30 Settembre 1945.

Letto, approvato e cottoscritto.

LA CAMERA DEL LAVORO

LA COMMISSIONE
DEGLI INDUSTRIALI CHIMICI

UNIONE DEGLI INDUSTRIALI
DELLA PROVINCIA DI GENOVA

1432

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

In Genova, 10 Agosto 1945.

A complemento dell'accordo stipulato in data odierna per la regolamentazione della situazione salariale delle maestranze chimiche della Provincia di Genova, tra i Rappresentanti della Camera del Lavoro ed i Rappresentanti degli Industriali chimici, si conviene quanto segue :

Agli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto - per le ore lavorate in meno delle 208 ore mensile (48 ore settimanali) sarrà corrisposto :

a) - il 75% della paga globale percepita, intendendosi per paga globale la paga di fatto con la media di cottimo per capita nelle ore lavorate nel mese precedente a quello a cui si riferisce il conteggio .

b) l'indennità di guerra secondo le disposizioni correnti.

c) il 75% dell'indennità di contingenza. Per questa le domeniche e feste cadenti nel periodo lavorativo, saranno computate al 100%, mentre quelle cadenti nel periodo di sospensione sara no calcolate al 75%.

I minimi garantiti per gli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto verranno determinati in base alla formula seguente :

$$\left(\frac{M}{208} \times O^{\circ}\right) + \left(\frac{M}{208} \times 0{,}75 \times o\right) = m.r.$$

della quale :

M è il minimo di categoria.
O è il numero delle ore lavorate
o è il numero delle ore non lavorate
mr. è il minimo ridotto.

1431

LA CAMERA DEL LAVORO

UNIONE DEGLI INDUSTRIALI
DELLA PROVINCIA DI GENOVA =

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

On Aug. 10th 1945 in Genoa, in the Office of the Prefetture a meeting was held between the representatives of the Chemical Workers and the representatives of the Chemical Industries with the President Commissioner of the Industrials' Union of Genoa.

The meeting was presided by the Vice Prefect Avv. Pertusio.

Having examined the requests of the representatives of the Chamber of labor concerning the wage situation of Chemical workers in the Prov. of Genoa, the parties concerned agreed on the following prefaces:

The parties concerned declare that with the extension of the agreement of Metallurgic and Metalmechanic workers of the Prov. of Genoa to workers of the Chemical Industries, they do not intend to infirm the principle of daily retribution, as established in the contracts now in force.

After which the following were agreed upon :

1. A Contingency Indemnity is appointed for all days, including holidays, to be paid in the following measures :

£. 100 (one hundred) to all workers men and women, above 18 yrs. of age.
£. 70 (seventy) " " " " " " below 18 " " "

2. The Contingency Indemnity will be paid in any case, except that of unauthorized absence or suspension for punishment not opposed to by the Internal Committee.

3. Said Indemnity does not include the War Indemnity, which will continue to be paid in the measure and with the regulations now in force.

4. The Contingency Indemnity is not part of the basic wages to any effect. Both said Indemnity and it's Integrative Share are to be excluded from previdential, social and insurance contributions.

5. The following monthly minimum wages are guaranteed :

MEN

Skilled workers	£. 7500.=
Qualified workers	" 7000.=
Common workers above 18	" 6500.=
" " 16 - 18	" 4000.=
" " under 16	" 2500.=
Common laborers above 18	" 5000.=
" " 16 / 18	" 3500.=
" " under 16	" 2500.=

Apprentices (men)

1430

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

of labor concerning the wage situation of Chemical workers in the Prov. of Genoa, the parties concerned agreed on the following preface:

The parties concerned declare that with the extension of the agreement of Metallurgic and Metalmechanic workers of the Prov. of Genoa to workers of the Chemical Industries, they do not intend to infirm the principle of daily retribution, as established in the contracts now in force.

After which the following were agreed upon :

1. A Contingency Indemnity is appointed for all days, including holidays, to be paid in the following measures :

£.100 (one hundred) to all workers men and women, above 18 yrs. of age.
£. 70 (seventy) " " " " " " below 18 " " "

2. The Contingency Indemnity will be paid in any case, except that of unauthorized absence or suspension for punishment not opposed to by the Internal Committee.

3. Said Indemnity does not include the War Indemnity, which will continue to be paid in the measure and with the regulations now in force.

4. The Contingency Indemnity is not part of the basic wages to any effect. Both said Indemnity and it's Integrative Share are to be excluded from previdential, social and insurance contributions.

5. The following monthly minimum wages are guaranteed :

MEN

Skilled workers	L. 7500.=
Qualified workers	" 7000.=
Common workers above 18	" 6500.=
" " 16 - 18	" 4000.=
" " under 16	" 2500.=
Common laborers above 18	" 6000.=
" " 16 / 18	" 3500.=
" " under 16	" 2500.=

Apprentices (men)

Apprentices 16 / 18	" 3500.=
" under 16	" 3000.=

WOMEN

Skilled 1st class workers	" 5500.=
2nd class workers	" 5000.=
Common laborers above 18	" 4500.=
" " 16/18	" 3500.=
" " under 16	" 2500.=

1430

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Discontinuous workers; custodians and guardians

Men

Group A	£. 6500.=
Group B : above 18	" 6000.=
16 - 18	" 3500.=
under 16	" 2500.=

Concerning errand boys, only for the length of this agreement they are included in group A.

Women

Group C	£. 5500.=
Group D	" 5000.=

5. The above minimums include the following elements:

Monthly gainings on the present base referred to 48 hrs. a week;
War Indemnity;
Contingency Indemnity.

If with the above elements the above minimums are not reached, an Integrative Share of the Contingency Indemnity will be paid up to said minimums.

The monthly minimums so guaranteed do not change in any case the contractual clauses referring to hours of work and benuses for overtime, holiday, night work, etc. which are to be paid above said minimims.

In any case the bettering conditions existing or acquired by the workers, such as special transfer indemnities, remain in force above the appointed minimums.

6. In case of unauthorized absence or punishment suspension, the above minimums are to be diminished, for each whole day of absence, of the daily War and Contingency Indemnity plus one twenty-sixth of the difference between the minimums and the monthly indemnities (War and Contingency).

E.g.

For a skilled worker, for each day of absence, the minimum of L.7.500 will be diminished of L. 273, thus :

$$100 + 20 + \frac{7500 - (3000 + 520)}{26} = 273$$

in which :

100 = daily Cont. Ind.
20 = " War "
7500= monthly minimum
3000= " Cont.Ind.
520 = " War "
26 = working days in month.

1429

7. The above formula will be applied to compute the amount eventually to

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Concerning errand boys, only for the length of [illegible] are included in group A.

Women

Group C	£. 5500.=
Group D	" 5000.=

5. The above minimums include the following elements:

Monthly gainings on the present base referred to 48 hrs. a week;
War Indemnity;
Contingency Indemnity.

If with the above elements the above minimums are not reached, an Integrative Share of the Contingency Indemnity will be paid up to said minimums.

The monthly minimums so guaranteed do not change in any case the contractual clauses referring to hours of work and bonuses for overtime, holiday, night work, etc. which are to be paid above said minimims.

In any case the bettering conditions existing or acquired by the workers, such as special transfer indemnities, remain in force above the appointed minimums.

6. In case of unauthorized absence or punishment suspension, the above minimums are to be diminished, for each whole day of absence, of the daily War and Contingency Indemnity plus one twenty-sixth of the difference between the minimums and the monthly indemnities (War and Contingency). E.g.

For a skilled worker, for each day of absence, the minimum of L.7.500 will be diminished of L. 273, thus :

$$100 + 20 + \frac{7500 - (3000 + 520)}{26} = 273$$

in which :

100 = daily Cont. Ind.
20 = " War "
7500= monthly minimum
3000= " Cont.Ind.
520 = " War "
26 = working days in month.

1429

7. The same formula will be applied to compute the amount eventually to subtract from the minimum for every day worked less than 26 a month, while for every holiday eventually to subtract, the minimum will be reduced of the daily Contingency Indemnity.

8. Should the Contingency Indemnity be abolished or considerably reduced

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

the parties concerned pledge themselves to concord previously wages, "cottimi" and bonuses.

9. Considering the situation which arised from the payment of the advance of £.1000 for men and £.700 for women, it has been agreed to consider sunk in an annuity at least one half of said advance (£.500 and 350 respectively).

10. The Associazione Ligure Industrie Farmaceutiche which has interests different to these of the Chemical Industries, declares to join the present agreement, though considering herself free to compose, in future, every question of her own accord.
The present agreement does not concern the perfume industry.

11. For the wage integration to suspended and undertime workers, the Industrials will pay 25% of their wages on their own burden, and will advance all that the Cassa Integrazione guarantees to correspond during the period this agreement remains in force.

12. The present agreement has effect from June 16th 1945 and will remain in force till Sept. 30th 1945.

Read approved and signed in Genoa, Aug. 10th 1945

(Signed)
The Chamber of Labor
The Industrials' Union
The Chemical Ind. Committee.

1428

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Genova (Bookmaking)

L'anno 1945 ed alli 6 del mese di Agosto in Genova nella sede dell'Unione Industriali della Provincia di Genova si sono riuniti i rappresentanti dei lavoratori del Libro con i Segretari della Camera del Lavoro ed i rappresentanti degli Industriali ed Artigiani Grafici, nonchè i rappresentanti degli Industriali cartotecnici con assistenza dell'Avv. Fuerari Giovanni della detta Unione.

A seguito delle richieste avanzate dai lavoratori per adeguamento della loro retribuzione alle contingenze;
richieste che sono state oggetto di esame in numerose precedenti riunioni;
tenuto conto dell'impegno assunto dal Commissario dell'Unione degli Industriali nell'art. 12 dell'accordo istitutivo dell'indennità di contingenza per i siderurgici e metalmeccanici firmato il 26 Giugno 1945, si è addivenuto all'accordo come segue :

1° - Viene fissata un'indennità di contingenza nelle seguenti misure da concedere oltre alla paga attualmente stabilita per ciascun operaio :

Lit. 700,= (settecento) settimanali per tutti gli operai (uomini e donne) superiori ai 18 anni

Lit. 490,= (quattrocentonovanta) settimanale per tutti gli operai (uomini e donne) inferiori ai 18 anni.

2° - Oltre alla detta indennità di contingenza viene fissata una integrazione della stessa indennità nella misura indicata nella tabella allegata.

3° - L'indennità di contingenza e la relativa integrazione vengono corrisposte all'operaio in ogni caso, ad eccezione delle assenze ingiustificate e delle sospensioni per punizione non oppugnate dalle Commissioni Interne.

4° - In caso di assenze ingiustificate o di punizione l'ammontare settimanale della indennità di contingenza e della relativa integrazione viene ridotto di 1/6 o di 1/12 rispettivamente per ogni giornata o mezza giornata di assenza.

Dal giorno in cui viene corrisposta l'integrazione alla indennità di contingenza e cioè dal 16 Luglio 1945 cessa di essere dovuta l'indennità di guerra, mentre continua il trattamento relativo alla indennità di mensa (£. 8,= giornaliere) ed agli assegni familiari.

5° - L'indennità di contingenza e la relativa integrazione non costituiscono parte integrante della retribuzione ad alcun effetto.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

A seguito delle richieste avanzate dai lavoratori per adeguamento della loro retribuzione alle contingenze;
richieste che sono state oggetto di esame in numerose precedenti riunioni;
tenuto conto dell'impegno assunto dal Commissario dell'Unione degli Industriali nell'art. 12 dell'accordo istitutivo dell'indennità di contingenza per i siderurgici e metalmeccanici firmato il 26 Giugno 1945, si è addivenuto all'accordo come segue :

1° - Viene fissata un'indennità di contingenza nelle seguenti misure da concedere oltre alla paga attualmente stabilita per ciascun operaio :

Lit. 700,= (settecento) settimanali per tutti gli operai (uomini e donne) superiori ai 18 anni

Lit. 490,= (quattrocentonovanta) settimanale per tutti gli operai (uomini e donne) inferiori ai 18 anni.

2° - Oltre alla detta indennità di contingenza viene fissata una integrazione della stessa indennità nella misura indicata nella tabella allegata.

3° - L'indennità di contingenza e la relativa integrazione vengono corrisposte all'operaio in ogni caso, ad eccezione delle assenze ingiustificate e delle sospensioni per punizione non oppugnate dalle Commissioni Interne.

4° - In caso di assenze ingiustificate o di punizione l'ammontare settimanale della indennità di contingenza e della relativa integrazione viene ridotto di 1/5 e di 1/12 rispettivamente per ogni giornata o mezza giornata di assenza.

Dal giorno in cui viene corrisposta l'integrazione alla;indennità di contingenza e cioè dal 16 Luglio 1945 cessa di essere dovuta l'indennità di guerra, mentre continua il trattamento relativo alla indennità di mensa (£. 8,= giornaliere) ed agli assegni familiari.

5° - L'indennità di contingenza e la relativa integrazione non costituiscono parte integrante della retribuzione ad alcun effetto.

Si farà;ccezione per il compenso spettante per il periodo annuale di ferie e per quello relativo alle festività infra settimanali; essa è esente da ogni contribuzione a scopo previdenziali, sociali e assicurativi.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778521

6° - Tenuto conto che la concessione dell'integrazione all'indennità di contingenza deriva dalla richiesta di un aumento delle paghe assegnate a ciascun lavoratore, la detta integrazione deve fin d'ora intendersi assorbita fino a concorrenza da qualsiasi eventuale provvedimento che portasse ad un aumento delle paghe vigenti.

Per contro, il giorno in cui si devono abolire o ridurre in modo sensibile l'indennità di contingenza e la relativa integrazione ora stabilita, le parti si impegnano a concordare preventivamente lepaghe.

7° - Agli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto, per le ore lavorate in meno delle 208 ore mensili (48 ore settimanali), sarà corrisposto :

a) il 75% della paga assegnata

b) il 75% dell'indennità di contingenza e relativa integrazione.

8° - Il presente accordo ha decorrenza dal 16 Giugno 1945 per quanto riguarda l'indennità di contingenza e dal 16 Luglio 1945 per quanto riguarda la integrazione alla detta indennità ed ha validità fino al 30 Settembre 1945.

Si allega la tabella relativa alle paghe all'indennità di contingenza ed all'integrazione dell'indennità di contingenza.

Letto, approvato, sottoscritto 1426

LA CAMERA DEL LAVORO

LA COMMISSIONE
INDUSTRIALI ARTIGIANI GRAFICI

p. UNIONE DEGLI INDUSTRIALI
PROVINCIA DI GENOVA

GLI INDUSTRIALI CARTOTECNICI

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

TABELLE INDENNITA' DI CONTINGENZA RELATIVE INTEGRAZIONI

DISCIPLINA MERCEOLOGICA CATEGORIA	Totale per 48 ore	Indenn. contin.	Integraz. contin.	TOTALE
OCCHINI				
Tipo rafi:				
Specializzati	180,—	700	[illegible]	[illegible]
Qualificati	463,20	700	[illegible]	[illegible]
Comuni	388,80	700	311,20	1.100,—
Compos.a lacch.spec.	528,—	700	547,20	1.756,—
Lito rafi:				
Incisori	520,80	700	[illegible]	[illegible]
specializzati	403,20	700	532,80	[illegible]
qua lificati	403,20	700	[illegible]	[illegible]
comuni	410,40	700	[illegible]	[illegible]
Fotoincisori:				
specializzati	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
qualificati	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
comuni	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
montatori e ritoccatori	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Le atori e librai:				
specializzati	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
qualificati	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
comuni	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ri atori e lin.specializz.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Rotocalco-fotoincisori:				
specializzati	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
qualificati	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
comuni	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Silo rafi e incis.musica:				
Silo rafi e incis.musica	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
fonde ori	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
mo tit.e ter.mobili (comm.)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
DONNE				
Le atrici e librai:				
specializzate	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
qualificate	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
comuni	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
comuni	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Lavorazioni varie:				
mac lio	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
pol ver.ri el	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
lav.lio	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
lav.lio	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1425

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tipo rafi:				
Specializzati	460,—	700	[illegible]	[illegible]
Qualificati	483,20	700	[illegible]	[illegible]
Comuni	386,80	700	311,20	[illegible]
Compos. e lacch. spec.	540,80	700	547,20	[illegible]
Litho rafi:				
Incisori	540,80	700	547,20	[illegible]
specializzati	435,20	700	439,80	[illegible]
qualificati	402,80	700	324,80	[illegible]
comuni	410,40	700	329,20	[illegible]
Fotoincisori:				
specializzati	430,20	700	345,80	[illegible]
qualificati	410,40	700	329,20	[illegible]
comuni	410,40	700	329,20	[illegible]
montatori e arrotolatori	435,60	700	438,80	[illegible]
Legatori e librai:				
specializzati	435,60	700	350,80	[illegible]
qualificati	410,40	700	329,20	[illegible]
comuni	387,—	700	310,80	[illegible]
fustatori e lin. specifica.	474,25	700	380,80	[illegible]
Rotocalco-fotoincisi:				
specializzati	467,20	700	374,80	[illegible]
qualificati	435,60	700	349,20	[illegible]
comuni	388,80	700	311,20	[illegible]
Filo rafi e incis. meios:				
filorafi e incis. meios	540,80	700	434,20	[illegible]
fonditori	435,20	700	349,80	[illegible]
metalf. e lav. vari (comm)	387,20	700	310,80	[illegible]
XXXX				
Lavatrici e fibrate:				
specializzate	447,20	700	358,80	[illegible]
qualificat	426,—	700	[illegible]	[illegible]
comuni	1—,—	700	—(500)	[illegible]
comuni	1—,—	490	—(500,—)	[illegible]
Lavorazioni varie:				
metallografici	509,60	700	408,80	[illegible]
stereotipi	505,—	700	—	[illegible]
levatoglio	426,—	700	—	[illegible]
levatoglio	426,—	490	—	[illegible]

1425

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

foglio 1.°

DISCIPLINA MERCHILANDI CATEGORIA	Totale per 48 ore	Indenn. conting.	Integr. conting.	TOTALE
SERVIZI COMPLEMENTARI:				
UOMINI				
specializzati	456,—	700,—	504,—	1.660,—
qualificati	408,—	700,—	352,50	1.460,50
Manovali specializzati:				
sopra i 18 anni	876,80	700,—	873,20	1.450,—
dai 16 ai 18 anni	364,—	490,—	—	754,—
sotto ai 16 anni	216,—	450,—	—	706,—
Addetti servi i magazz.:				
sopra ai 18 anni	456,80	700,—	946,80	1.450,—
dai 16 ai 18 anni	364,—	490,—	—	754,—
sotto ai 16 anni	216,—	450,—	—	706,—
Manovali comuni:				
sopra ai 18 anni	345,60	700,—	294,95	1.340,55
dai 16 ai 18 anni	285,60	490,—	—	775,60
sotto ai 16 anni	175,20	490,—	—	665,20
APPRENDISTI:				
UOMINI				
tra i 18 e i 18 anni	206,40	430,—	—	636,40
sotto ai 16 anni	172,80	390,—	—	562,80
DONNE				
tra i 16 ed i 18 anni	180,—	490,—	—	670,—
sotto ai 16 anni	160,80	450,—	—	610,80
LAVORI DISCRETIVI:				
Maggiorazz. UOMINI				
cutisti (48 ore sett.)	408,—	700,—	352,50	1.460,50
Non maggiorazz. UOMINI				
uomini con altre mansioni:	421,50	700,—	324,50	1.446,50
sopra i 18 anni (40 ore sett.)	352,80	490,—	—	742,80
tra 16 e 18 anni (40 ore sett.)	264,80	410,—	—	674,80
sotto i 16 anni (40 ore sett.)				
Maggiorazz. DONNE				
Infermiere patentate (40)	264,—	700,—	—	964,—
Maggiorazz. DONNE				
con altre mansioni (40 ore)	240,—	700,—	—	940,—

1424

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

On the 6th of August 1945 in Genoa, in the premises of the Industriels' Union of the Prov. of Genoa a meeting was held between the representatives of the Book Workers, the Secretaries of the Chamber of Labor, the representatives of the Graphical Industriels and Artisans and the Pasteboard Workers, with the help of Avv. Giovanni Puerari, of the Ind. Union.

Following the requests advanced by the workers for the adjustment of their wages owing to the present situation;

requests which have already been examined in other preceding meetings;

considering the engagement undertaken by the Commissionner of the Industriels' Union in art. 12 of the agreement which appointed the Contingency Indemnity for Metallurgic and Metalmechanic Workers, signed on June 26th 1945,

the following points were agreed upon:

1. A Contingency Indemnity has been appointed in the following measure, to be paid in addition to the present wages:

£. 700 (seven hundred) a week for all workers, men and women, above 18;
£. 490 (four hundred and ninety) a week for all workers as above under 18.

2. In addition to the aforementionned Contingency Indemnity an integrative share of the same Indemnity has been appointed as shown in the attached table.

3. The Contingency Indemnity and the Integrative share are to be paid in all cases except in case of unauthorized absence, suspension for punisment not opposed to by the Internal Committees.

In this case the weekly Contingency Indemnity and Integrative share are to be reduced of 1/6 or 1/12 for every whole day or half day of absence.

1423

With effect from the day in which the Contingency Indemnity and the Integrative share come into force (July 16th 1945) the War Indemnity is abolished, while the treatment concerning the Mess Indemnity (£. 8 a day) and the family allowances continues.

4. The Contingency Indemnity and the Integrative share are not to be considered part of the wages. An exception is made for the Bonus due for the yearly rest period and for the pay due on the weekly holidays. The Indemnity and Integrative share are not liable to previdential, social or insurance contributions.

5. Considering that the granting of the Integration share derives from the request of an increase of wages on part of the wor-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

requests which have already been examined in [illegible]
meetings;

considering the engagement undertaken by the Commissionner of the Industrials' Union in art. 12 of the agreement which appointed the Contingency Indemnity for Metallurgic and Metalmechanic Workers, signed on June 26th 1945,

the following points were agreed upon:

1. A Contingency Indemnity has been appointed in the following measure, to be paid in addition to the present wages:

£. 700 (seven hundred) a week for all workers, men and women, above 18;

£. 490 (four hundred and ninety) a week for all workers as above under 18.

2. In addition to the aforementionned Contingency Indemnity an integrative share of the same Indemnity has been appointed as shown in the attached table.

3. The Contingency Indemnity and the Integrative share are to be paid in all cases except in case of unauthorized absence, suspension for punishment not opposed to by the Internal Committees.

In this case the weekly Contingency Indemnity and Integrative share are to be reduced of 1/6 or 1/12 for every whole day or half day of absence.

With effect from the day in which the Contingency Indemnity and the Integrative share come into force (July 16th 1945) the War Indemnity is abolished, while the treatment concerning the Mess Indemnity (£. 8 a day) and the family allowances continues.

4. The Contingency Indemnity and the Integrative share are not to be considered part of the wages. An exception is made for the Bonus due for the yearly rest period and for the pay due on the weekly holidays. The Indemnity and Integrative share are not liable to previdential, social or insurance contributions.

5. Considering that the granting of the Integration share derives from the request of an increase of wages on part of the workers, the above Integration share is to be absorbed entirely by any eventual raise of the present wages.

Should the Contingency Indemnity and Integrative share be abolished or considerably reduced, the parties concerned pledge themselves to make a new agreement concerning wages and bonuses.

6. To suspended or undertime workers, for the hours worked

1423

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

less than 2 8 a xxx month (or 48 a week) the following will be paid:

a) 75% or the basic wages;
b) 75% of the Contingency Indemnity and Integrative share.

7. The present agreement has effect from June 16th 1945 for the Contingency Indemnity and July 16th for the Integrative share. It remais in force till Sept. 30th 1945.

Attached you will find the tables referring to the wages, Contingency Indemnity and Integrative shares.

Read, approved and signed in Genoa, Aug. 6th 1945.

(Signed)

The parties concerned.

1422

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CONTINGENCY INDEMNITY TABLE AND CORRESPONDING INTEGRATIONS

CLASS	TOTAL 48 HRS	CONTINGENCY INDEMNITY	INTEGR. SHARE	TOTAL
M E N				
Typographers Skilled	480,00	700,—	520,—	1.700,—
Qualified	463,20	700,—	376,80	1.540,—
Common	388,80	700,—	311,20	1.400,—
Machine composers	520,80	700,00	547,20	1.768,—
Lithographers				
Engravers	520,80	700,—	547,20	1.768,—
Skilled	499,20	700,—	532,80	1.732,—
Qualified	402,80	700,—	344,80	1.447,60
Common	410,40	700,—	319,30	1?429,70
Photoengravers				
Skilled	499,20	700,—	532,80	1.732,00
Qualified	402,40	700,—	365,65	1.567,65
Common	410,40	700,—	319,30	1.429,70
Fitters and millers	429,60	700,—	486,40	1.616,—
Book Coverers				
Skilled	475,20	700,—	524,80	1.700,—
Qualified	459,80	700,—	379,20	1.540,—
Common	379,20	700,—	380,80	1.460,—
Fillers & skilled lynot.	475,20	700,—	516,80	1.692,—
Phototypers				
Skilled	487,80	700,—	544,80	1.732,—
Qualified	465,60	700,—	402,05	1.567,65
Common	386,80	700,—	340,90	1.429,70
Xiloengravers and music engravers				
Xil. and music engravers	518,40	700,—	545,60	1.764,—
Casters	463,20	700,—	376,80	1.540,—
Roll workers (women)	379,20	700,—	150,80	1.230,—
W O M E N				
Book coverers				
Skilled	247,20	700,—	152,80	1.100,—
Qualified	228,—	700,—	122,—	1.050,—

1421

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Qualified	463,20	700,—	376,80	1.540,—
Common	388,80	700,—	311,20	1.400,—
Machine composers	520,80	700,00	547,20	1.768,—
Lithographers				
Engravers	520,80	700,—	547,20	1.768,—
Skilled	459,20	700,—	532,80	1.732,—
Qualified	402,80	700,—	344,80	1.447,60
Common	410,40	700,—	319,30	1.429,70
Photoengravers				
Skilled	499,20	700,—	532,80	1.732,00
Qualified	462,40	700,—	385,25	1.567,65
Common	410,40	700,—	319,30	1.429,70
Fitters and millers	429,60	700,—	486,40	1.616,—
Book Coverers				
Skilled	475,20	700,—	524,80	1.700,—
Qualified	460,80	700,—	379,20	1.540,—
Common	379,20	700,—	320,80	1.400,—
Fillers & skilled lynot.	475,20	700,—	516,80	1.692,—
Phototypers				
Skilled	487,20	700,—	544,80	1.732,—
Qualified	465,60	700,—	402,05	1.567,65
Common	385,80	700,—	340,90	1.429,70
Kiloengravers and music engravers				
Kil. and music engravers	518,40	700,—	545,60	1.764,—
Casters	463,20	700,—	376,80	1.540,—
Roll workers (women)	379,20	700,—	150,80	1.230,—
W O M E N				
Book coverers				
Skilled	247,20	700,—	152,80	1.100,—
Qualified	228,—	700,—	122,—	1.050,—
Common	211,20	700,—	—	911,20
Common	211,20	490,—	—	701,20
Other jobs				
Page arrangers	235,20	700,—	164,80	1.100,—
Cleaners	225,60	700,—	—	925,60
Page cutters	216,00	700,—	—	916,—
Page cutters	216,—	490,—	—	706,—

1421

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Complementary Services

M E N				
Skilled	456,—	700,—	304,—	1.460,—
Qualified	408,—	700,—	352,50	1.460,50
Skilled Laboursy				
Above 18 years	376,80	700,—	373,20	1.450,—
From 16 to 18 years	264,—	490,—	[illegible]	754,—
Under 16 years	216,—	490,—	[illegible]	706,—
Store workers				
Above 18 years	403,20	700,—	345,80	1.450,—
From 16 to 18 years	264,00	490,—	[illegible]	754,—
Under 16 years	216,—	490,—	[illegible]	706,—
Common Laboursy				
Above 18 years	345,60	700,00	294,93	1.340,53
From 16 to 18 years	225,60	490,00	[illegible]	715,60
Under 16 years	175,20	490,00	665,80	665,20
APPRENTICES				
M E N				
From 16 to 18 years	206,40	490,00	[illegible]	696,40
Under 16 years	172,80	490,00	[illegible]	662,80
W O M E N				
From 16 to 18 years	180,00	490,00	[illegible]	670,00
Under 16 years	160,80	490,00	[illegible]	650,80
DISCRETIONARY WORKS				
Group A. Men				
Chauffeurs (45hrs weekly)	408,00	700,00	352,50	1.460,50
Group B Men				
Other Jobs				
Above 18 years (60 hrs week)	421,80	700,00	323,20	1.445,40
From 16 to 18 years(45 " ")	252,60	490,00	[illegible]	742,60
Under 16 years (id. id.)	184,80	490,00	[illegible]	674,80
Group C Women				
Skilled nurses (48 hrs)	264,00	700,00	[illegible]	964,00
Group D Women				
Other jobs (48 hrs)	240,00	700,00	[illegible]	940,00

1420

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Genova Pottery 1945 12

L'anno 1945 ed alli 17 del mese di luglio in Genova, nella sede dell'Unione degli Industriali della Provincia di Genova - Via Garibaldi n°6;

si sono riuniti i rappresentanti della Camera del Lavoro in persona di PICOLLO Edoardo, unitamente alle Commissioni interne di categoria ed i titolari delle seguenti Aziende:

ITALIA CEMENTI ARTIFICIALI = in persona del Sig. RUGGERI Francesco

SOC. AN. PLINTHOS = in persona dei Sigg.Dott. Massimo RUSSO ed il Dott.Giovanni CONTE, il Dott.Alberto GAREFFI (Ceramica Laterizi e Grees)

CERAMICA LIGURE VACCARI = in persona dei Sigg. Dott. Benito MACCARI Ing. Ubaldo VACCARI, Ing. Domenico Jachetti (Piastrelle ed isolatori), assistiti dall'avv. Giovanni PUERARI dell'Unione Industriali di Genova.-

Esaminate le richieste salariali avanzate dalla Camera del Lavoro si conviene quanto segue:

1°) - Alle maestranze delle Ditte come sopra specificate viene esteso il trattamento economico come concordato per i lavoratori siderurgici, metalmeccanici in data 26 giugno 1945 e 10 luglio 1945.- Tale estensione riguarda esclusivamente la parte economica relativa ai minimi garantiti mentre per ogni altra norma regolamentare rimangono in vigore i rispettivi contratti di categoria.-

2°) - Resta inteso che tale estensione non pregiudica in alcun modo nè può avere influenza di sorta sotto qualsiasi titolo nei confronti dei contratti di categoria che saranno riveduti con tutti gli interessati delle categorie non appena possibile.-

3°) - Il presente accordo riguarda esclusivamente le maestranze delle Ditte sopracitate.-

1419

4°) - Resta fra le parti inteso che l'estensione della parte economica del Contratto siderurgici - metalmeccanici 26 giugno e 10 luglio 1945 è correlativa all'immediata revisione delle qualifiche e delle categorie dei lavoratori, revisione da concordarsi tra le Direzioni e le rispettive Commissioni Interne non oltre il 30 Luglio p.v.-

Letto, approvato e sottoscritto.-

Genova, 17 luglio 1945

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ITALIA CEMENTI ARTIFICIALI = in persona del Sig. RUGGERI Francesco

SOC. AN. PLINTHOS = in persona dei Sigg.Dott. Massimo RESSO ed il Dott.Giovanni CONTE, il Dott.Alberto GAREFFI (Ceramica Laterizi e Grees)

CERAMICA LIGURE VACCARI = in persona dei Sigg. Dott. Benito VACCARI Ing. Ubaldo VACCARI, Ing. Domenico Jachetti (Piastrelle ed isolatori), assistiti dall'avv. Giovanni PUERARI dell'Unione Industriali di Genova.-

Esaminate le richieste salariali avanzate dalla Camera del Lavoro si conviene quanto segue:

1°) - Alle maestranze delle Ditte come sopra specificate viene esteso il trattamento economico come concordato per i lavoratori siderurgici, metalmeccanici in data 26 giugno 1945 e 10 luglio 1945.- Tale estensione riguarda esclusivamente la parte economica relativa ai minimi garantiti mentre per ogni altra norma regolamentare rimangono in vigore i rispettivi contratti di categoria.-

2°) - Resta inteso che tale estensione non pregiudica in alcun modo nè può avere influenza di sorta sotto qualsiasi titolo nei confronti dei contratti di categoria che saranno riveduti con tutti gli interessati delle categorie non appena possibile.-

3°) - Il presente accordo riguarda esclusivamente le maestranze delle Ditte sopracitate.-

1419

4°) - Resta fra le parti inteso che l'estensione della parte economica del Contratto siderurgici - metalmeccanici 26 giugno e 10 luglio 1945 è correlative all'immediata revisione delle qualifiche e delle categorie dei lavoratori, revisione da concordarsi tra le Direzioni e le rispettive Commissioni Interne non oltre il 30 Luglio p.v.-

Letto, approvato e sottoscritto.-

Genova, 17 luglio 1945

p. LA CAMERA DEL LAVORO
seguono firme

LE DITTE
seguono firme

UNIONE DEGLI INDUSTRIALI
della PROVINCIA DI GENOVA
F/to Avv.Giovanni Puerari

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO = GENOVA
Via Brigata Bisagno, 6

Genova, 21 luglio 1945

OGGETTO: Accordo salariale =

AL COMANDO ALLEATO
ALL'UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO
G E N O V A

Il presente accordo, estende ad alcune ditte (precisate nel testo) l'indennità di contingenza già ratificata dal Comando Alleato.

Questo Ufficio Provinciale del Lavoro dà parere favorevole alla sua applicazione.

IL DIRETTORE
F/to Venegoni

1418

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1945

Adeguamento salariale e indennità di contingenza ai dipendenti delle ditte "Italia Cementi Artificiali" "S.A.Plinthos" "Ceramica Ligure Vaccari".

Considerato che il nuovo accordo è determinato dagli stessi motivi economici che hanno reso necessari gli adeguamenti salariali ai lavoratori dell'industria metalmeccanica e siderurgica di cui al contratto ratificato in data 11/7/45 dal Commissario Regionale del Lavoro e considerato che mira ad assicurare un trattamento analogo a quello stabilito nel predetto accordo, per i dipendenti dalle ditte "Italia Cementi Artificiali" "S.A. Plinthos" "Ceramica Ligure Vaccari", viene deciso all'unanimità di sottoporre con parere favorevole al Commissario Regionale dell'A.M.G. l'accordo sottoscritto in data 17/7/45 tra i rappresentanti delle Ditte sopracitate e la Camera del Lavoro di Genova.

L'accordo in questione è già munito del parere favorevole dell'Ufficio Provinciale e dell'Ufficio Regionale del Lavoro.

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO GENOVA 1417

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

adeguamento salariale e indennità di contingenza ai dipendenti dalle ditte "Italia Cementi Artificiali" "S.A.Plinthos" "Ceramica Ligure Vaccari".

Considerato che il nuovo accordo è determinato dagli stessi motivi economici che hanno reso necessari gli adeguamenti salariali ai lavoratori dell'industria metalmeccanica e siderurgica di cui al contratto ratificato in data 11/7/45 dal Commissario Regionale del Lavoro e considerato che mira ad assicurare un trattamento analogo a quello stabilito nel predetto accordo, per i dipendenti dalle ditte "Italia Cementi Artificiali" "S.A. Plinthos" "Ceramica Ligure Vaccari", viene deciso all'unanimità di sottoporre con parere favorevole al Commissario Regionale dell'A.M.G. l'accordo sottoscritto in data 17/7/45 tra i rappresentanti delle Ditte sopracitate e la Camera del Lavoro di Genova.

L'accordo in questione è già munito del parere favorevole dell'Ufficio Provinciale e dell'Ufficio Regionale del Lavoro.

GENOVA 1416

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

EB/am 453

23 [illegible]

Adeguamento salariale lavoratori
industrie Cementi artificiali e
Ceramica.

All'UFFICIALE REGIONALE DEL LAVORO DELL'A.M.G.
per la Liguria
GENOVA

Si trasmette in allegato l'accordo inteso a corrispondere ai lavoratori di cui all'oggetto un'indennità di contingenza pari a quella percepita dai lavoratori delle industrie meccaniche e siderurgiche.

Poichè tale accordo non fa che estendere la corresponsione dell'indennità di contingenza già ratificata dal Commissario Regionale del Lavoro, ad altri lavoratori dello stesso settore economico, questo Ufficio esprime parere favorevole.

IL DIRETTORE
(Cn. Francesco Curti)

REGIONALE DEL LAVORO GENOVA

1415

81
Mad

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

JULY 24 st 1945 MEETING

Contingentcy Indemnity and wage adjustments for dependents on the firms: Italia Cementi Artificiali "" Italia S.A.Plinthos" and "Ceramica Ligure Vaccari".-

Considering that the new agreement has been caused by the same economical motives which made necessary the wage adjustments for metallurgic and metalmechanic workers, adiustments ratified on July 11th 1945 by the Re. Labor Commissionner; considering that the present agreement aims to accord the same economical treatment as above to the dependents on the firms: "Italia Cementi Artificiali", "S.A.Plinthos" and "Ceramica Ligure Vaccari"; it has been unanimously decided to forward with favourable opinion to the A.M.G. Regional Labor Commissionner the agreement signed on July 17 th 1945 between the representatives of the above firms and the Chamber of Labor of Genoa.-

Said agreement already has the favourable opinion of both the Prov. and Reg. Labor Offices.-

1414

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

EB/am 453

Wage adjustment for workers of the
industry of Artificial cement, Pottery and China.

To: The A.M.G. Reg. Labor Officer - LIGURIA REGION.

Attached you will find an agreement for corresponding to the above workers a Contingency Indemnity equal to the one accorded to Metallurgic and Metalmechanic workers.

Owing to the fact that said accord only extends the Contingency Indemnity, already implemented by the Reg. Labor Commissionner, to other workers of the same economical sector, this Office gives favourable opinion.

(Signed)

Hon. Francesco Curti
Reg.Labor Director.

1413

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

On the 17th of July 1945, in Genoa, in the Office of the Industrials' Union for the Prov.of Genoa, Via Garibaldi 6, a meeting was held between the representatives of the Chamber of Labor, Mr. Edoardo PICOLLO, the Internal Committees of the classes concerned and the owners of the following Firms :

ITALIA CEMENTI ARTIFICIALI (Artificial Cements), represented by Mr.Francesco Ruggeri;

S.A. "PLINTHOS" , represented by Dr. Massimo Risso, Dr.Giovanni Conte and Dr. Alberto Gareffi (Ceramica Laterizi e Grees)

CERAMICA LIGURE VACCARI (Pottery and China), represented by Dr.Benito Vaccari, Ing. Ubaldo Vaccari, Ing.Domenici Jachetti (Piastrelle e Isolatori - Plasters and Isolators), with the assistence of Avv. Giovanni Puerari, of the Industrials' Union.

Having examined the requests made by the Chamber of Labor, the following was agreed upon :

1°) The economical treatment accorded to metallurgic and metalmechanic workers on June 26th and July 10th is extended to the workers of the above firms. Said extension concerns only the economical part of the minimums guaranteed, while for all other rules and regulation the collective class contracts remain in force.

2°) It is to be understood that the extension does not in any way influence the class contracts, which are going to be adjusted for all those concerned as soon as possible.

3°) The present agreement concerns only the workers of the above firms.

4°) It has also been agreed that the extension of the economical part of the Metallurgic - Metalmechanic Workers' Accord of June 26th - July 10th 1945 will be accompanied by the immediate re-adjustment of the groups and grades of the workers, re-adjustment that will be concorded between the Directions of the firms and the Internal Committees not later than July 30th 1945.

1412

Read, approved and signed in Genoa, July 17th 1945.

(Signed)

The Chamber of Labor
Avv. Giovanni Puerari
(for the Ind.Un.Prov.of Genoa)

the Firms:
Italia Cementi Artificiali
S.A. Plinthos
Ceramica Ligure Vaccari

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

S.A. "PLINTHOS" , represented by [illegible]
Dr. Alberto Gareffi (Ceramica Laterizi e Gres)

CERAMICA LIGURE VACCARI (Pottery and China), represented by Dr.Benito Vaccari, Ing. Ubaldo Vaccari, Ing.Domenici Jachetti (Piastrelle e Isolatori - Plasters and Isolators), with the assistence of Avv. Giovanni Puerari, of the Industrials' Union.

Having examined the requests made by the Chamber of Labor, the following was agreed upon :

1°) The economical treatment accorded to metallurgic and metalmechanic workers on June 25th and July 10th is extended to the workers of the above firms. Said extension concerns only the economical part of the minimums guaranteed, while for all other rules and regulation the collective class contracts remain in force.

2°) It is to be understood that the extension does not in any way influence the class contracts, which are going to be adjusted for all those concerned as soon as possible.

3°) The present agreement concerns only the workers of the above firms.

4°) It has also been agreed that the extension of the economical part of the Metallurgic - Metalmechanic Workers' Accord of June 25th - July 10th 1945 will be accompanied by the immediate re-adjustment of the groups and grades of the workers, re-adjustment that will be concorded between the Directions of the firms and the Internal Committees not later than July 30th 1945.

Read, approved and signed in Genoa, July 17th 1945.

(Signed)

The Chamber of Labor
Avv. Giovanni Puerari
(for the Ind.Un.Prov.of Genoa)

the Firms:
Italia Cementi Artificiali
S.A. Plinthos
Ceramica Ligure Vaccari

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

21 July 1945

Subj : Wage agreement.

To : AMG Regional Labor Office - Liguria Region.

Attached you will find an agreement extending to certain firms (specified in the agreement itself) the Contingency Indemnity already ratified by the A.M.G.

This Prov. Labor Office gives favourable opinion for it's application.

(Signed)
Dr. Venegoni
Prov. Labor Director

1411

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

L'anno 1945 ed alli 17 del mese di luglio in Genova, nella sede dell'Unione degli Industriali della Provincia di Genova - Via Garibaldi n°6;

si sono riuniti i rappresentanti della Camera del Lavoro in persona di PICCOLO Edoardo, unitamente alle Commissioni interne di categoria ed i titolari delle seguenti Aziende:

ITALIA CEMENTI ARTIFICIALI = in persona del Sig. RUGGERI Francesco

SOC. AN. PLINTHOS = in persona dei Sigg.Dott. Massimo RISSO ed il Dott.Giovanni CONTE, il Dott.Alberto GARUFFI (Ceramica Laterizi e Grees)

CERAMICA LIGURE VACCARI = in persona dei Sigg. Dott. Benito VACCARI Ing. Ubaldo VACCARI, Ing. Domenico Jachetti (Piastrelle ed isolatori), assistiti dall'avv. Giovanni PUERARI dell'Unione Industriali di Genova.-

Esaminate le richieste salariali avanzate dalla Camera del Lavoro si conviene quanto segue:

1°) - Alle maestranze delle Ditte come sopra specificate viene esteso il trattamento economico come concordato per i lavoratori siderurgici, metalmeccanici in data 26 giugno 1945 e 10 luglio 1945.- Tale estensione riguarda esclusivamente la parte economica relativa ai minimi garantiti mentre per ogni altra norma regolamentare rimangono in vigore i rispettivi contratti di categoria.-

1410

2°) - Resta inteso che tale estensione non pregiudica in alcun modo nè può avere influenza di sorta sotto qualsiasi titolo nei confronti dei contratti di categoria che saranno riveduti con tutti gli interessati delle categorie non appena possibile.-

3°) - Il presente accordo riguarda esclusivamente le maestranze delle Ditte sopracitate.-

4°) - Resta fra le parti inteso che l'estensione della parte economica del Contratto siderurgici - metalmeccanici 26 giugno e 10 luglio 1945 è correlativa all'immediata revisione delle qualifiche e delle categorie dei lavoratori, revisione da concordarsi tra le Direzioni e le rispettive Commissioni Interne non oltre il 30 Luglio p.v.-

Letto, approvato e sottoscritto.-

Genova, 17 luglio 1945

P. LA CAMERA DEL LAVORO LE DITTE

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ITALIA CEMENTI ARTIFICIALI = in persona del Sig. RUGGERI Francesco

SOC. AN. PLINTHOS = in persona dei Sigg.Dott. Massimo RISSO ed il Dott.Giovanni CONTE, il Dott.Alberto GARETTI (Ceramica Laterizi e Grees)

CERAMICA LIGURE VACCARI = in persona dei Sigg. Dott. Benito VACCARI Ing. Ubaldo VACCARI, Ing. Domenico Jachetti (Piastrelle ed isolatori), assistiti dall'avv. Giovanni PUERARI dell'Unione Industriali di Genova.-

Esaminate le richieste salariali avanzate dalla Camera del Lavoro si conviene quanto segue:

1°) - Alle maestranze delle Ditte come sopra specificate viene esteso il trattamento economico come concordato per i lavoratori siderurgici, metalmeccanici in data 26 giugno 1945 e 10 luglio 1945.- Tale estensione riguarda esclusivamente la parte economica relativa ai minimi garantiti mentre per ogni altra norma regolamentare rimangono in vigore i rispettivi contratti di categoria.-

1410

2°) - Resta inteso che tale estensione non pregiudica in alcun modo nè può avere influenza di sorta sotto qualsiasi titolo nei confronti dei contratti di categoria che saranno riveduti con tutti gli interessati delle categorie non appena possibile.-

3°) - Il presente accordo riguarda esclusivamente le maestranze delle Ditte sopracitate.-

4°) - Resta fra le parti inteso che l'estensione della parte economica del Contratto siderurgici - metalmeccanici 26 giugno e 10 luglio 1945 è correlativa all'immediata revisione delle qualifiche e delle categorie dei lavoratori, revisione da concordarsi tra le Direzioni e le rispettive Commissioni Interne non oltre il 30 Luglio p.v.-

Letto, approvato e sottoscritto.-

Genova, 17 luglio 1945

p. LA CAMERA DEL LAVORO
seguono firme

LE DITTE
seguono firme

UNIONE DEGLI INDUSTRIALI
della PROVINCIA DI GENOVA
F/to Avv.Giovanni Puerari

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

On the 17th of July 1945, in Genoa, in the Office of the Industrials' Union for the Prov.of Genoa, Via Garibaldi 6, a meeting was held between the representatives of the Chamber of Labor, Mr. Edcardo PICOLLO, the Internal Committees of the classes concerned and the owners of the following firms :

ITALIA CEMENTI ARTIFICIALI (Artificial Cements), represented by Mr.Francesco Ruggeri;

S.A. "PLINTHOS" , represented by Dr. Massimo Risso, Dr.Giovanni Conte and Dr. Alberto Gareffi (Ceramics Laterizi e Grees)

CERAMICA LIGURE VACCARI (Pottery and China), represented by Dr.Benito Vaccari, Ing. Ubaldo Vaccari, Ing.Domenici Jachetti (Piastrelle e Isolatori-Plasters and Isolators), with the assistence of Avv. Giovanni Fuerari, of the Industrials' Union.

Having examined the requests made by the Chamber of Labor, the following was agreed upon :

1°) The economical treatment accorded to metallurgic and metalmechanic workers on June 26th and July 10th is extended to the workers of the above firms. Said extension concerns only the economical part of the minimums guaranteed, while for all other rules and regulation the collective class contracts remain in force.

2°) It is to be understood that the extension does not in any way influence the class contracts, which are going to be adjusted for all those concerned as soon as possible.

3°) The present agreement concerns only the workers of the above firms.

4°) It has also been agreed that the extension of the economical part of the Metallurgic - Metalmechanic Workers' Accord of June 26th - July 10th 1945 will be accompanied by the immediate re-adjustment of the groups and grades of the workers, re-adjustment that will be concorded between the Directions of the firms and the Internal Committees not later than July 30th 1945.

Read, approved and signed in Genoa, July 17th 1945.

(Signed)

The Chamber of Labor
Avv. Giovanni Fuerari
(for the Ind.Un.Prov.of Genoa)

the Firms:
Italia Cementi Artificiali
S.A. Plinthos

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

ITALIA CEMENTI ARTIFICIALI (Artificial Cements), represented by Dr.Francesco Ruggeri;

S.A. "PLINTHOS" , represented by Dr. Massimo Risso, Dr.Giovanni Conte and Dr. Alberto Careffi (Ceramica Laterizi e Grees)

CERAMICA LIGURE VACCARI (Pottery and China), represented by Dr.Benito Vaccari, Ing. Ubaldo Vaccari, Ing.Domenici Jachetti (Piastrelle e Isolatori-Plasters and Isolators), with the assistence of Avv. Giovanni Puerari, of the Industrials' Union.

Having examined the requests made by the Chamber of Labor, the following was agreed upon :

1°) The economical treatment accorded to metallurgic and metalmechanic workers on June 26th and July 10th is extended to the workers of the above firms. Said extension concerns only the economical part of the minimums guaranteed, while for all other rules and regulation the collective class contracts remain in force.

2°) It is to be understood that the extension does not in any way influence the class contracts, which are going to be adjusted for all those concerned as soon as possible.

3°) The present agreement concerns only the workers of the above firms.

4°) It has also been agreed that the extension of the economical part of the Metallurgic - Metalmechanic Workers' Accord of June 26th - July 10th 1945 will be accompanied by the immediate re-adjustment of the groups and grades of the workers, re-adjustment that will be concorded between the Directions of the firms and the Internal Committees not later than July 30th 1945.

Read, approved and signed in Genoa, July 17th 1945.

(Signed)

The Chamber of Labor
Avv. Giovanni Puerari
(for the Ind.Un.Prov.of Genoa)

the Firms:
Italia Cementi Artificiali
S.A. Plinthos
Ceramica Ligure Vaccari

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Genova - Comunità

L'anno 1945 in Genova alli 26 Luglio 1945 nella sala della Prefettura su invito dell'Ill.mo Sig.Vice Prefetto Avv.Vittorio Pertusio sono intervenuti da una parte i Sigg. Avv. Armando Traverso, Commissario Presidente all'Unione Commercianti, il dott.Ingiccini del Sindacato Prodotti Chimico-Farmaceutici e specialità medicinali, sig.Gelati presidente Sindacati Pasticcerie, Sig.Simonelli del Sindacato Salumieri e Pasticcerie, sig.Odone Commissario Unione Commercianti, Sig.Coppetti del Sindacato Grossisti Alimentari vari, Sig.Bovo del Sindacato Spedizionieri e dalla altra parte i sigg.Pellerzone Romolo, Ferrero Aldo, Marcone Pietro, in rappresentanza dei lavoratori del commercio con la partecipazione di una numerosa rappresentanza dei lavoratori stessi:

sentite le dichiarazioni fatte dal V.Prefetto sulla necessità di solidarietà tra le classi specialmente in questo momento di emergenza e sulla opportunità di addivenire alla materiale corresponsione della indennità di contingenza già stabilita per altre categorie di lavoratori, anche al lo scopo di evitare lo sviluppo di una agitazione legittimata dalle necessità improrogabili dei lavoratori del commercio, in attesa di procedere con la massima sollecitudine agli adeguamenti salariali sulla base dei minimi di paga mensili si conviene quanto segue :

1° - Viene fissata una indennità di contingenza nella seguente misura:
L.3000 mensili per tutti gli uomini capi famiglia con almeno una persona convivente a carico;
L.2500 agli uomini che non percepiscono assegni familiari superiori a 21 anno e che non siano capi famiglia ed alle donne capi famiglia
L.1900 alle donne che non percepiscono assegni familiari superiori ai 21 anno;
L.1650 agli uomini e donne dai 18 ai 21 anno.
L.1400 per uomini e donne fra i 17 e i 18 anni.
L.1050 uomini e donne di età inferiore ai 17 anni.

1408

2° - L'indennità di contingenza non fa parte integrante dello stipendio e del salario e quindi non verrà conteggiata nell'indennità di licenziamento e della tredicesima mensilità.

3° - L'indennità di contingenza non potrà essere percepita dal dipendente più di una sola volta al giorno, per cui ad esempio sarà goduta dal dipendente durante l'assenza per il periodo di ferie goduto, non sarà invece conteggiata e corrisposta nella ipotesi che le ferie non venissero usufruite e il dipendente percepisce un indennizzo per mancato godimento delle ferie. Lo stesso criterio sarà sempre applicato in tutti gli altri casi analoghi anche se il riferimento fosse fatto dalle parti allo stipendio mensile e paga giornaliera in termini generici.

4° - Il personale attualmente sotto le armi o prigioniero di guerra che dovesse rientrare in servizio percepirà l'indennità a partire dal giorno della sua smobilitazione.

5° - L'indennità di contingenza assorbe l'indennità di guerra o di mensa, il cui importo continuerà ad essere corrisposto a titolo di contin-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

altra parte i sigg.Pallenzona Romolo, Ferraro Aldo, Marcone Pietro, in rappresentanza dei lavoratori del commercio con la partecipazione di una numerosa rappresentanza dei lavoratori stessi:

sentite le dichiarazioni fatte dal V.Prefetto sulla necessità di solidarietà tra le classi specialmente in questo momento di emergenza e sulla opportunità di addivenire alla materiale corresponsione della indennità di contingenza già stabilita per altre categorie di lavoratori, anche al lo scopo di evitare lo sviluppo di una agitazione legittimata dalle necessità improrogabili dei lavoratori del commercio, in attesa di procedere con la massima sollecitudine agli adeguamenti salariali sulla base dei minimi di paga normali si conviene quanto segue :

1° - Viene fissata una indennità di contingenza nella seguente misura:
L.3000 mensili per tutti gli uomini capi famiglia con almeno una persona conviventi a carico;
L.2500 agli uomini che non percepiscono assegni familiari superiori a 21 anno e che non siano capi famiglia ed alle donne capi famiglia
L.1900 alle donne che non percepiscono assegni familiari superiori ai 21 anno;
L.1650 agli uomini e donne dai 18 ai 21 anno.
L.1400 per uomini e donne fra i 17 e i 18 anni.
L.1000 uomini e donne di età inferiore ai 17 anni.

1408

2° - L'indennità di contingenza non fa parte integrante dello stipendio e del salario e quindi non verrà conteggiata nell'indennità di licenziamento e della tredicesima mensilità.

3° - L'indennità di contingenza non potrà essere percepita dal dipendente più di una sola volta al giorno,per cui ad esempio sarà goduta dal dipendente durante l'assenza per il periodo di ferie goduto,non sarà invece conteggiata e corrisposta nella ipotesi che le ferie non venissero usufruite e il dipendente percepisce un indennizzo per mancato godimento delle ferie. Lo stesso criterio sarà sempre applicato in tutti gli altri casi analoghi anche se il riferimento fosse fatto dalle parti allo stipendio mensile e paga giornaliera in termini generici.

4° - Il personale attualmente sotto le armi o prigioniero di guerra che dovesse rientrare in servizio percepirà l'indennità a partire dal giorno della sua assunzione.

5° - L'indennità di contingenza assorbe l'indennità di guerra e di mensa il cui importo continuerà ad essere corrisposto a titolo di anticipo sui previsti adeguamenti salariali.

6° - Per quanto riguarda i coniugi occupati nella stessa azienda,rimane stabilito che uno soltanto di essi avrà diritto all'indennità di contingenza che spetterà perciò al marito o a quello che la percepirebbe in misura maggiore.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

7° - Tutti coloro che sono stati assunti posteriormente all'accordo possono essere licenziati senza alcuna formalità e preventiva autorizzazione.

8° - Qualora una ditta stipulante si trasferisse in un vincia o avesse residenza in Comuni con abitanti inferiori ai 10.000 l'indennità sarà ridotta del 15%.

9° - L'indennità di contingenza è esente da ogni contribuzione di previdenza e di assicurazioni sociali soggetta alla sola ricchezza mobile, in quanto dovuta.

Il tutto avrà decorrenza a partire dal 1° luglio c.a. ed cesserà automaticamente al 30 settembre.

Le parti si impegnano per la stipulazione degli accordi relativi agli adeguamenti salariali prima della scadenza del presente accordo.

Genova, 26/7/1945.

Seguono firme

1401

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MINISTERO DELL'INDUSTRIA COMMERCIO E LAVORO

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO - G E N O V A

****

OGGETTO: Accordo per l'indennità di contingenza.-

Genova, 26 luglio 1945

AL COMANDO ALLEATO
ALL'UFF. REGIONALE DEL LAVORO

Il presente accordo estende ai lavoratori del Commercio il beneficio dell'indennità di contingenza.-

Nel confronto con gli accordi analoghi, stipulati per i lavoratori dell'industria, l'accordo in oggetto contiene condizioni molto meno favorevoli ai lavoratori.-

Infatti la corresponsione di una indennità mensile di L.3000.- è limitata agli uomini superiori d'età ai 21 anni con famiglia a carico.-

Tutti gli altri lavoratori beneficieranno di una indennità molto inferiore.-

Data la situazione particolarmente disagiata in cui versano i lavoratori di questa categoria, questo Ufficio del La oro esprime parere favorevole ad una pronta, ratifica dell'accordo.-

IL DIRETTORE

F/to Venegoni

1405

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COMITATO CONSULTIVO REGIONALE MISTO
PER LA LIGURIA

SEDUTA DEL 30 LUGLIO 1945

ADEGUAMENTO SALARI LAVORATORI DEL COMMERCIO

Esaminato l'accordo salariale stipulato in data 26 luglio corrente presso l'Ufficio del Vice Prefetto Avv. Partusio tra la Unione dei Commercianti e la Camera del Lavoro della Provincia di Genova;

Constatato che con l'accordo in esame è stata estesa ai lavoratori del Commercio della provincia di Genova l'indennità di contingenza già applicata, alle altre categorie di lavoratori di Genova in conformità delle determinazioni adottate nella riunione tenuta a Milano in data 8 luglio;

il Comitato delibera ad unanimità di sottoporre con parere favorevole l'accordo al Governo Militare Alleato la ratifica di rito.

1405

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ADEGUAMENTO SALARI LAVORATORI DEL COMMERCIO

Esaminato l'accordo salariale stipulato in data 26 luglio corrente presso l'Ufficio del Vice Prefetto Avv. Pertusio tra la Unione dei Commercianti e la Camera del Lavoro della Provincia di Genova;
Constatato che con l'accordo in esame è stata estesa ai lavoratori del Commercio della provincia di Genova l'indennità di contingenza già applicata, alle altre categorie di lavoratori di Genova in conformità delle determinazioni adottate nella riunione tenuta a Milano in data 8 luglio;
il Comitato delibera ad unanimità di sottoporre con parere favorevole l'accordo al Governo Militare Alleato la ratifica di rito.

1485

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

s.ab.

30 luglio 1945

Adeguamento salariale
agli addetti al commercio.-

ALL'UFFICIALE DEL LAVORO DEL
GOVERNO MILITARE ALLEATO

G E N O V A

Allegato alla presente si trasmette, con parere favorevole, l'accordo stipulato in data 26 luglio 1945 presso l'Ufficio del Vice-Prefetto Pertusio fra l'Unione dei Commercianti e la Camera del Lavoro della Provincia di Genova per la estensione ai lavoratori del commercio delle indennità di contingenza fissate a Milano in data 8 luglio 1945 per tutti i lavoratori dell'Italia Settentrionale.-

IL DIRETTORE
(On.Francesco Curti)

1404

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

REGIONAL ITALIAN JOINT ADVISORY COMMITTEE

LIGURIA REGION

JULY 30th 1945 MEETING

WAGE ADJUSTMENT FOR COMMERCE WORKERS

Having examined the wage agreement signed on the 26th of July 1945 in the Office of the Vice-Prefect Avv. Pertusio between the Commerce Union and the Chamber of Labor for the Prov. of Genoa;

having ascertained that with said agreement the Contingency Indemnity already appointed to other classes of workers in Genoa, according to the deliberations of the meeting held in Milan on July 8th, is extended to Commerce Workers of the Prov. of Genoa;

the R.I.J.A.C. unanimously decides to forward the above agreement with favourable opinion to the A.M.G. for ratification.

VALE DEL LAVO
1483

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

July 30th 1945

Wage adjustment for
Commerce workers

To The A.M.G. Reg. Labor Officer - Liguria Region

Attached you will find, with favourable opinion from this Office, the agreement signed on July 26th 1945 in the Office of the Vice-Prefect, Avv. Pertusio, between the Commerce Union and the Chamber of Labor of the Prov. of Genoa for the extension to Commerce Workers of the Contingency Indemnity appointed in Milan on July 8th 1945 for all workers of Northern Italy

(Signed)

Hon. Francesco Curti
Regional Labor Director

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

On the 26th of July 1945, in Genoa, in the Office of the Prefetture, invited by the Vice Prefect, Avv. Vittorio PERTUSIO, a meeting was held between Avv. Armando TRAVERSO, President Commissionner of the Commerce Union; Mr. IMPICCINI, of the Chemical, Pharmaceutical and Medical Products' Syndacate; Mr. GELATI, Pres. of the Pastry XXX Manufacturers' Syndacate; Mr. SIMONELLI, of the "Salumerie e Rosticcerie" Syndacate; Mr. ODDONE, Commissionner of the Commerce Union; Mr. CAPRETTI, of the Wholesale Food Dealers' Syndacate; Mr. BOVO of the Import-Export Syndacate; and Mr. Romolo PALLENZONA, Mr. Aldo FERRERO and Mr. Pietro MARCONE representing the workers, with a numerous representation of the workers themselves.

Having heard the declaration made by the Vice Prefect on the necessity of solidarity between the classes, especially in this emergency period and on the opportunity of the payment of the Contingence Indemnity already appointed to other classes of workers, also for the purpose of avoiding labor unrest caused by the legittimate necessities of Commerce Workers, while awaiting to proceed as soon as possible to the adjustment of the minimum monthly wages, the following were agreed upon:

1. A Contingency Indemnity is appointed in the following measure:

£. 3.000 monthly for men heads of family with at least one person in charge.
£. 2.500 to men who do not receive family allowances above 21 yrs. of age not heads of family; and to all women heads of family.
£. 1.900 to women who do not receive family allowances, above 21 yrs. of age.
£. 1.650 to men and women 18/21 yrs. of age.
£. 1.400 to men and women 17/18 yrs. of age.
£. 1.000 to men and women below 17 yrs. of age.

1491

2. The Contingence Indemnity is not part of the wages or salary, and therefor will not be counted in the dismissal indemnity or in the 13th month.

3. The Contingence Indemnity should not be paid to the worker more than once a day, therefor, for instance, it should be paid to the worker for the holiday period, and should not be paid if the worker does not have a holiday period but receives an indemnity in place. The same goes for all similar cases, even if reference is made to the generical terms "wages" of "salary".

4. The personnel now in the Army, Navy or Air Force, or prisonner of war who will reenter in service, should receive the In=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

syndacate: Mr. BOVO of the Import-Export Syndacate; and Mr. Romolo PALLENZONA, Mr. Aldo FERRERO and Mr. Pietro MARCONE representing the workers, with a numerous representation of the workers themselves.

Having heard the declaration made by the Vice Prefect on the necessity of solidarity between the classes, especially in this emergency period and on the opportunity of the payment of the Contingence Indemnity already appointed to other classes of workers, also for the purpose of avoiding labor unrest caused by the legittimate necessities of Commerce Workers, while awaiting to proceed as soon as possible to the adjustment of the minimum monthly wages, the following were agreed upon:

1. A Contingency Indemnity is appointed in the following measure:

£. 3.000 monthly for men heads of family with at least one person in charge.

£. 2.500 to men who do not receive family allowances above 21 yrs. of age not heds of family; and to all women heads of family.

£. 1.900 to women who do not receive family allowances, above 21 yrs. of age.

£. 1.650 to men and women 18/21 yrs. of age.

£. 1.400 to men and women 17/18 yrs. of age.

£. 1.000 to men and women below 17 yrs. of age.

1481

2. The Contingence Indemnity is not part of the wages or salary, and therefor will not be counted in the dismissal indemnity or in the 13th month.

3. The Contingence Indemnity should not be paid to the worker more than once a day, therefor, for instance, it should be paid to the worker for the holiday period, and should not be paid if the worker does not have a holiday period but receives an indemnity in place. The same goes for all similar cases, even if reference is made to the generical terms "wages" of "salary".

4. The personnel now in the Army, Navy or Air Force, or prisonner of war who will reenter in service, should receive the Indemnity beginning from the day he is retaken in service.

5. The Contingency Indemnity absorbs the War Indemnity and the Mess Indemnity, the amount of which should continue to be paid as an advance on the future wage adjustments.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

6. Referring to wife and husband employed in the same firm, it has been decided that only one of them will have a right to the Contingence Indemnity, which will therefor be due to the husband, or in any case to the one who should receive the greater share.

7. All those employed after the date of the present agreement can be dismissed without formalities or special authorisation.

8. Should one of the firms transfer it's premises in another Province or in a Commune with less than 10.000 inh., the Indemnity will be reduced of 15%.

9. The Contingency Indemnity is not liable to contributions for previdences and insurances, is liable only to the "Ricchezza mobile" as much as is due.

The whole agreement will have effect from July 1st 1945 and will remain in force only till Sept. 30th 1945.

The parties concerned agree to sign the accords concerning the wage adjustments before the end of the month.

(Signed)

The parties concerned.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PROVINCIAL LABOR OFFICE

GENOA

July 28th 1943

Subj. Contingency Indemnity Agreement

To The Regional Labor Office.

The present agreement extends to Commerce workers the benefit of the Contingency Indemnity.

Compared with the similar agreement signed for industrial workers, the present agreement contains conditions much less favourable for the workers.

The Contingency Indemnity of £. 3.000 monthly is limited in the present case to men above 21 yrs. of age heads of family. All other workers will receive much inferior sums.

Considering the particularly difficult situation of the workers of the above class, this Office gives favourable opinion for a ready ratification of the above agreement.

(Signed)

Dr. Venegoni

Prov. Labor Director

1393

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Genova - Theatrical Workers 10

L'anno 1945 ed alli 18 del mese di luglio in Genova, nella sede dell'Unione degli Industriali della Provincia di Genova si sono riuniti i rappresentanti della Camera del Lavoro nella persona di Giuseppe Merega, con la Commissione Interna dei lavoratori dello Spettacolo ed i Rappresentanti gli esercenti Cinema della Provincia di Genova nella persona dei Sigg. Ing.re Mela, Velati, Gadolla, Delegati alle presenti trattative dagli esercenti cinema della Provincia di Genova.-

Esaminate le richieste della Camera di Lavoro, si è addivenuti ai seguenti accordi:

PERSONALE CINEMA — PAGA GIORNALIERA

	Paga base	Indenn.conting.	LORDO
Operatore specializzato	80,60	207,50	288,50
Operatore qualificato	80,60	189,40	270,=
Maschera uomo	56.35	173,65	230.=
Maschera donna	35.=	145.=	180.=
Uomo di fatica	56,35	173,65	230?=
Donna di pulizia (per 4 ore giornaliere)	25,20	74,80	100.=
Macchinista fisso (giornaliero) (Avanspettacolo - varietà)	68,05	181,95	250.=
Macchinista con ingag.saltuario	68,05	244,45	312,50
Aiuto serale macchinista (p.4 ore)	12.=	88.=	100.=
Condizionatore	60.=	182.=	242.=
Uomini e donne (Lucciole) (dai 16 ai 18 anni)	30.=	90.=	120.=
Uomini e donne (Lucciole) (sotto ai 16 anni))	20.=	80.=	100.=
Biglietteria (addetta alla cassa senza serv. di borderaux)	45.=	165.=	210.=

1398

Qualora il servizio venga effettuato ad orario ridotto, le paghe

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di Genova nella persona dei Sigg. Ing.re Mela, Velati, Cadolla, Delegati alle presenti trattative dagli esercenti cinema della Provincia di Genova.-

Esaminate le richieste della Camera di Lavoro, si è addivenuti ai seguenti accordi:

PERSONALE CINEMA — PAGA GIORNALIERA

	Paga base	Indenn.conting.	LORDO
Operatore specializzato	80,60	207,50	288,50
Operatore qualificato	80,60	189,40	270,=
Maschera uomo	56.35	173,65	230.=
Maschera donna	35.=	145.=	180.=
Uomo di fatica	56,35	173,65	230?=
Donna di pulizia (per 4 ore giornaliere)	25,20	74,80	100.=
Macchinista fisso (giornaliero) (Avanspettacolo - varietà)	68,05	181,95	250.=
Macchinista con ingag.saltuario	68,05	244,45	312,50
Aiuto serale macchinista (p.4 ore)	12.=	88.=	100.=
Condizionatore	60.=	182.=	242.=
Uomini e donne (Lucciole) (dai 16 ai 18 anni)	30.=	90.=	120.=
Uomini e donne (Lucciole) (sotto ai 16 anni))	20.=	80.=	100.=
Bigliettaria (addetta alla cassa senza serv. di borderaux)	45.=	165.=	210.=

1398

Qualora il servizio venga effettuato ad orario ridotto, le paghe di cui sopra saranno proporzionate alle ore effettive di lavoro, con un minimo di quattro ore.- Per coloro che non lavorano a carattere continuativo saranno consentite trattative dirette fra le parti.-

Le tariffe di cui sopra si intendono ridotte

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

del 5% per gli ex Comuni annessi a Genova vecchia e del 10% per la Provincia.- Nelle tariffe di cui sopra si intendono conglobate la indennità di mensa e l'indennità di guerra.-

Il presente accordo ha decorrenza a tutti gli effetti dal 16 luglio 1945 e sostituisce il precedente accordo 1° maggio u.s.-

Si allega al presente accordo la distinta nominativa degli esercenti Cinema che hanno delegato l'apposita Commissione di cui sopra alle predette trattative con la Camera del Lavoro.-

Letto, approvato e sottoscritto il 18 luglio 1945.-

LA CAMERA DEL LAVORO
seguono firme

LA COMMISSIONE
seguono firme

UNIONE DEGLI INDUSTRIALI
della PROVINCIA DI GENOVA.-
segue firma

N° 1 allegato c.s.

139

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ESERCENTI CINEMA DELLA PROVINCIA DI GENOVA
CHE NELLA RIUNIONE DEL 17 LUGLIO 1945 HANNO
DELEGATO I SIGG. ING. MELA, VELATI, GADOLLA,
QUALE COMMISSIONE PER LE TRATTATIVE SALARIA-
LI CON LA CAMERA DEL LAVORO.-

^^^^^^^^^^^^^^^^

Sig. PERANI - Modena di Sampierdarena
Ing. MELA - Gruppo Incisa e Mela
Dott. ZUNARELLI - Soc. Cinet.
Sig. PARODI Luigi - Teatro LIGURE e COLOMBO
Sig. NIGI Giuseppe- Cinema IMPERIALE DORIA di Pegli
Dott. TURCI - Ditta CORRESIO
Sig. POZZO - Cinema ORIENTALE
Sig. DE AGOSTINI - Gruppo CERESETO
Sig. CAMPI - Cinema ALFIERI
Sig. GADOLLA - Circuito GADOLLA
Sig. VELATI - Politeama SAMPIERDARENESE
Sig. SCANDI - Circuito BIANCHI & SCANDI.-

1396

Visto per conferma.

UNIONE DEGLI INDUSTRIALI
della PROV. DI GENOVA
F/to (Avv.to Giovanni Puerari)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO = GENOVA = Viale Brigata Bisagno, 6

Genova, 20 Luglio 1945

OGGETTO: Accordo salariale.

AL COMANDO ALLEATO
ALL'UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO
G E N O V A

Il presente accordo applica anche ai lavoratori dello spettacolo il premio di contingenza già fissato per l'industria adattandolo alle esigenze della categoria.

Questo Ufficio Provinciale del Lavoro esprime parere favorevole alla ratifica di esso.

1395

IL DIRETTORE
F/to Venegoni

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

JULY 24 st 1945 MEETING

Continentcy Indemnity and wage adjustments for theater workers

Considerig that the new agreemeent has been caused by the same economical motives which made necessary the wage ajustments for metallurgic and metalmechanic wokers, adjustments ratified on July 11 th 1945 by the Reg. Labor Commissionner; considering that the present agreement aims to accord the same economical treatment as above to the theater workers; it has been unanimously decidet to forward with favourable opinion to the A.M.G. Regional Labor Commissionner the agreement signed on July 18th 1945 between the Industrials' Union and the Chamber of Labor og Genoa.

Said agreement altready has the favourable opinion of both the Prov. and Reg. Labor Offices.

1394

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

File

To: OFFICIAL REGISTRY OF ROOM A.M.G.
LIGURIA REGION = GENOA

Subject: Contingence Indemnity for the theater workers.

To : The A.M.G. Reg. Labor Office.

Attached you will find the agreement signed on July 18th 1945 between the Industrials' Union of Genoa and the Chamber of Labor of Genoa, aiming at the payment to the above workers of a Contingence Indemnity specified in the attached agreement.

As the above Indemnity equalizes the wages of the above workers with those of the workers depending on the Industrial sector, this Office gives favourable opinion.

(Signed)

Rag. Lavoro Director.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

On the 18th of July 1945, in the Office of the Industrials' Union for the Prov. of Genoa, a meeting was held between the Representativer of the Chamber of Labor, Mr. Giuseppe Merega, and the Internal Committee of the Theater Workers and the representatives of the Cinema owners for the Prov. of Genoa, Mr. Velati, Ing.Mela, Mr. Gadolla, appionted representatives of the Cinema owners for the Prov. of Genoa.

Having examined the requests of the Chamber of Labor, the following points were agreed upon:

Personnel	Bas. wages	Cont.Ind.	Gross tot.
Skilled operator	£. 80,60	207,90	288,50
Qualified operator	" 80,60	189,40	270,—
Hall pers. (men)	" 56,35	173,75	230,—
" " (women)	" 35,—	145,—	180,—
Odd jobs pers.	" 56,35	173,65	230,—
Cleaners (women - 4 hrs.a day)	" 25,20	74,80	100,—
Machinist (regular)	" 68,05	181,95	250,—
" (irreg.)	" 60,05	244,45	312,50
Machinist helper (4 hrs.)	" 12,—	88,—	100,—
Conditionator	" 60,—	182,—	242,—
Juveniles 16/18 yrs.of age	" 30.—	90,—	120,—
" under 16 " "	" 20,—	80,—	100,—
Ticket seller	" 45,—	165,—	210,—

If the workers are employed under time, the above wages will be proportionned to the hours actually worked, with a minimun of four hours a day. For irregular workers, futher agreements will be made directly between the parties concerned.

The above wages should be reduced of 5% for the ex Communes annexed to the old Genoa, and 10% for those of the Province. In the above wages are included the Mess and War Indemnities.

The present agreement comes into force to all effects on July 15th 1945, and substitutes the agreement signed on May 1st.

Attached you will find the names of the Cinema owners that appointed the above commission for the signing of the present agreement.

1302

(Signed)
The Chamber of Labor
The Commission
The Industrials' Union for the
Prov. of Genoa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Having examined the [illegible] points were agreed upon:

Personnel		Bas. wages	Cont. Ind.	Gross tot.
Skilled operator	£.	80,60	207,90	288,50
Qualified operator	"	80,60	189,40	270,—
Hall pers. (men)	"	56,35	173,75	230,—
" " (women)	"	35,—	145,—	180,—
Odd jobs pers.	"	56,35	173,65	230,—
Cleaners (women - 4 hrs.a day)	"	25,20	74,80	100,—
Machinist (regular)	"	68,05	181,95	250,—
" (irreg.)	"	68,05	244,45	312,50
Machinist helper (4 hrs.)	"	12,—	88,—	100,—
Conditionator	"	60,—	182,—	242,—
Juveniles 16/18 yrs.of age	"	30,—	90,—	120,—
" under 16 " "	"	20,—	80,—	100,-
Ticket seller	"	45,—	165,—	210,—

If the workers are employed under time, the above wages will be proportionned to the hours actually worked, with a minimun of four hours a day. For irregular workers, futher agreements will be made directly between the parties concerned.

The above wages should be reduced of 5% for the ex Communes annexed to the old Genoa, and 10% for those of the Province. In the above wages are included the Mess and War Indemnities.

The present agreement comes into force to all effects on July 16th 1945, and substitutes the agreement signed on May 1st.

Attached you will find the names of the Cinema owners that appointed the above commission for the signing of the present agreement.

1945

(Signed)
The Chamber of Labor
The Commission
The Industrials' Union for the
Prov. of Genoa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Sig. PERANI = Modena di Sampierdarena

Ing. MELA = Gruppo Ideale e Mela

Dottor BUNARELLI = Soc. Cinet.

Sig.PARODI Luigi = Teatro Ligure e Colombo

Sig.PARODI Attilio = Cinema Roma Italia - Sestri Ponente

Sig. NIGI Giuseppe = Cinema Imperiale Borzo di Pegli

Dott.TUROI = Ditta Corrosio

Sig. POZZO = Cinema Orientale

Sig. DE AGOSTINI = Gruppo Carenato

Sig. CANTI = Cinema Alfieri

Sig. CADOLLA = Circuito Cadolla

Sig. VELATI = Politeama Sampierdarena

Sig. SCAVINI = Circuito Bianchi e Scavini

The Industrials' Union for the
Prov. of Genoa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Subj. Wage agreement.

To : The A.M.G.
The Reg. Labor Office. Genoa.

The present agreement extends to the theater workers the Contingence Indemnity already appointed for the Industry workers, with the necessary changes owing to the different needs of the above class.

This Prov. Labor Office gives favourable opinion for the ratification.

(Signed)

Mr. Venegoni

Prov. Labor Director.

1390

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1945

Indennità di contingenza e adeguamenti salariali lavoratori dello spettacolo.

Considerato che il nuovo accordo è determinato dagli stessi motivi economici che hanno reso necessari gli adeguamenti salariali ai lavoratori dell'industria metalmeccanica e siderurgica di cui al contratto ratificato in data 14/7/45 dal Commissario Regionale del Lavoro e considerato che mira ad assicurare un trattamento analogo a quello stabilito nel predetto accordo, per i dipendenti dalle Industrie dello spettacolo, viene deciso all'unanimità di sottoporre con parere favorevole al Commissario Regionale dell'A.M.G. l'accordo sottoscritto in data 18/7/45 tra l'Unione degli Industriali e la Camera del Lavoro di Genova.

L'accordo in questione è già munito del parere favorevole dell'Ufficio Provinciale e dell'Ufficio Regionale del Lavoro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1945

Indennità di contingenza e adeguamenti salariali lavoratori dello spettacolo.

Considerato che il nuovo accordo è determinato dagli stessi motivi economici che hanno reso necessari gli adeguamenti salariali ai lavoratori dell'industria metalmeccanica e siderurgica di cui al contratto ratificato in data 11/7/45 dal Commissario Regionale del Lavoro e considerato che mira ad assicurare un trattamento analogo a quello stabilito nel predetto accordo, per i dipendenti delle Industrie dello spettacolo, viene deciso all'unanimità di sottoporre con parere favorevole al Commissario Regionale dell'A.M.G. l'accordo sottoscritto in data 18/7/45 tra l'Unione degli Industriali e la Camera del Lavoro di Genova.

L'accordo in questione è già munito del parere favorevole dell'Ufficio Provinciale e dell'Ufficio Regionale del Lavoro.

13855

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

424 EB/pr.

Indennità di contingenza ai lavoratori dello spettacolo.

All'UFFICIALE REGIONALE DEL LAVORO
A.M.G.
G E N O V A

Si trasmette l'accordo intervenuto in data 13/7/1945 tra l'Unione degli Industriali di Genova e la Camera del Lavoro di Genova inteso a corrispondere ai lavoratori di cui all'oggetto un'indennità di contingenza che si precisa nel predetto accordo allegato.

Poichè l'indennità in questione equipara i salari dei predetti lavoratori a quelli percepiti dagli altri lavoratori inquadrati nel settore industriale questo ufficio dà parere favorevole.

IL DIRETTORE
(On.Francesco Curti)

1387

L'anno 1945 ed alli 18 del mese di luglio in Genova, nella sede dell'Unione degli Industriali della Provincia di Genova si sono riuniti i rappresentanti della Camera del Lavoro nella persona di Giuseppe Merega, con la Commissione Interna dei lavoratori dello Spettacolo ed i Rappresentanti gli esercenti Cinema della Provincia di Genova nella persone dei Sigg. Ing.re Mela, Valeti, Cadolia, Delegati alle presenti trattative dagli esercenti cinema della Provincia di Genova.-

Esaminate le richieste della Camera di Lavoro, si è addivenuti ai seguenti accordi:

PERSONALE CINEMA — PAGA GIORNALIERA

	Paga base	Indenn. conting.	LORDO
Operatore specializzato	80,60	207,50	288,50
Operatore qualificato	80,60	189,40	270,=
Maschera uomo	56.35	173,65	230.=
Maschera donna	35.=	145.=	180.=
Uomo di fatica	56,35	173,65	230?=
Donna di pulizia (per 4 ore giornaliere)	25,20	74,80	100.=
Macchinista fisso (giornaliero) (Avanspettacolo - varietà)	68,05	181,95	250.=
Macchinista con ingag.saltuario	68,05	244,45	312,50
Aiuto serale macchinista (p.4 ore)	12.=	88.=	100.=
Condizionatore	60.=	182.=	242.=
Uomini e donne (Lucciole) (dai 16 ai 18 anni)	30.=	90.=	120.=
Uomini e donne (Lucciole) (sotto ai 16 anni))	20.=	80.=	100.=
Bigliettaria (addetta alla cassa senza serv. di borderaux)	45.=	165.=	210.=

Qualora il servizio venga effettuato ad orario ridotto, le pegne

1386

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di Genova nella persona dei Sigg. Ing.re Mela, Velati, Gadolia, Delegati alle presenti trattative dagli esercenti cinema della Provincia di Genova.-

Esaminate le richieste della Camera di Lavoro, si è addivenuti ai seguenti accordi:

PERSONALE CINEMA — PAGA GIORNALIERA

	Paga base	Indenn.conting.	LORDO
Operatore specializzato	80,60	207,50	288,50
Operatore qualificato	80,60	189,40	270,=
Maschera uomo	56.35	173,65	230.=
Maschera donna	35.=	145.=	180.=
Uomo di fatica	56,35	173,65	230?=
Donna di pulizia (per 4 ore giornaliere)	25,20	74,80	100.=
Macchinista fisso (giornaliero) (Avanspettacolo - varietà)	68,05	181,95	250.=
Macchinista con ingag.saltuario	68,05	244,45	312,50
Aiuto serale macchinista (p.4 ore)	12.=	88.=	100.=
Condizionatore	60.=	182.=	242.=
Uomini e donne (Lucciole) (dai 16 ai 18 anni)	30.=	90.=	120.=
Uomini e donne (Lucciole) (sotto ai 16 anni))	20.=	80.=	100.=
Bigliettaria (addetta alla cassa senza serv. di borderaux)	45.=	165.=	210.=

1386

Qualora il servizio venga effettuato ad orario ridotto, le paghe di cui sopra saranno proporzionate alle ore effettive di lavoro, con un minimo di quattro ore.- Per coloro che non lavorano a carattere continuativo saranno consentite trattative dirette fra le parti.-

Le tariffe di cui sopra si intendono ridotte

././.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

del 5% per gli ex Comuni annessi a Genova vecchia e del 10% per la Provincia.- Nelle tariffe di cui sopra si intendono conglobate la indennità di mensa e l'indennità di guerra.-

Il presente accordo ha decorrenza a tutti gli effetti dal 16 luglio 1945 e sostituisce il precedente accordo 1° maggio u.s.-

Si allega al presente accordo la distinta nominativa degli esercenti Cinema che hanno delegato l'apposita Commissione di cui sopra alle premesse trattative con la Camera del Lavoro.-

Letto, approvato e sottoscritto il 18 luglio 1945.-

LA CAMERA DEL LAVORO
seguono firme

LA COMMISSIONE
seguono firme

UNIONE DEGLI INDUSTRIALI
della PROVINCIA DI GENOVA.-
segue firma

N° 1 allegato c.s.

1382

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778621

ESERCENTI CINEMA DELLA PROVINCIA DI GENOVA
CHE NELLA RIUNIONE DEL 17 LUGLIO 1945 HANNO
DELEGATO I SIGG. Ing. MELA, VELATI, GADOLLA,
QUALE COMMISSIONE PER LE TRATTATIVE SALARIA-
LI CON LA CAMERA DEL LAVORO.-

^^^^^^^^^^^^^^^^

Sig. PERANI - Modena di Sampierdarena
Ing. MELA + Gruppo Incisa e Mela
Dott. ZUNARELLI - Soc. Cinet.
Sig. PARODI Luigi - Teatro LIGURE e COLOMBO
Sig. NIGI Giuseppe- Cinema IMPERIALE DORIA di Pegli
Dott. TURCI - Ditta CORRESIO
Sig. POZZO - Cinema ORIENTALE
Sig. DE AGOSTINI - Gruppo CERESETO
Sig. CAMPI - Cinema ALFIERI
Sig. GADOLLA - Circuito GADOLLA
Sig. VELATI - Politeama SAMPIERDARENESE
Sig. SCAFIDI - Circuito BIANCHI & SCAFIDI.-

Visto per conferma.

1384

UNIONE DEGLI INDUSTRIALI
della PROV. DI GENOVA
F/to (Avv.to Giovanni Fuerari)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

On the 18th of July 1945, in the Office of the Industrials' Union for the Prov. of Genoa, a meeting was held between the Representativex of the Chamber of Labor, Mr. Giuseppe Meroga, and the Internal Committee of the Theater Workers and the representatives of the Cinema owners for the Prov. of Genoa. Mr. Velati, Ing.Mela, Mr. Gadolla, appointed representatives of the Cinema owners for the Prov. of Genoa.

Having examined the requests of the Chamber of Labor, the following points were agreed upon:

Personnal		Bas. wages	Cont.Ind.	Gross tot.
Skilled operator	£.	80,60	207,90	288,50
Qualified operator	"	80,60	189,40	270,—
Hall pers. (men)	"	56,35	173,75	230,—
" " (women)	"	35,—	145,—	180,—
Odd jobs pers.	"	56,35	173,65	230,—
Cleaners (women - 4 hrs.a day)	"	25,20	74,80	100,—
Machinist (regular)	"	68,05	181,95	250,—
" (irreg.)	"	68,05	244,45	312,50
Machinist helper (4 hrs.)	"	12,—	88,—	100,—
Conditionator	"	60,—	182,—	242,—
Juveniles 16/18 yrs.of age	"	30,—	90,—	120,—
" under 16 " "	"	20,—	80,—	100,—
Ticket seller	"	45,—	165,—	210,—

If the workers are employed under time, the above wages will be proportionned to the hours actually worked, with a minimum of four hours a day. For irregular workers, futher agreements will be made directly between the parties concerned.

The above wages should be reduced of 5% for the ex Communes annexed to the old Genoa, and 10% for those of the Province. In the above wages are included the Xmas and War Indemnities.

The present agreement comes into force to all effects on July 16th 1945, and substitutes the agreement signed on May 1st.

Attached you will find the names of the Cinema owners that appointed the above commission for the signing of the present agreement.

1383

(Signed)
The Chamber of Labor
The Commission
The Industrials' Union for the Prov. of Genoa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Sig. PERANI = Modena di Sampierdarena
Ing. MELA = Gruppo Ind.sa e Mela
Dottor ZUNARELLI = Soc. Cinet.
Sig.PARODI Luigi = Teatro Ligure a Colombo
Sig.PARODI Attilio = Cinema Roma Italia - Sestri Ponente
Sig. NIGI Giuseppe = Cinema Imperiale Doria di Pegli
Dott.TURCI = Ditta Corrosio
Sig. POZZO = Cinema Orientale
Sig. DE AGOSTINI = Gruppo Ceresoto
Sig. CAMPI = Cinema Alfieri
Sig. CADOLLA = Circuito Cadolla
Sig. VELATI = Politeama Sampierdarena
Sig. SCARIDI = Circuito Bianchi e Scafidi

The Industrials' Union for the
Prov. of Genoa.

1382

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Giugno - Printing 9

L'anno 1945 ed alli 19 del mese di Luglio in Genova, nella sede dell'Unione degli Industriali della Provincia di Genova, Via Garibaldi n. 6 ;

si sono riuniti i Rappresentanti della Camera del Lavoro in persone dei sigg. De Franceschi Eros, e Marcheselli Angelo unitamente alle Commissioni Interne dei lavoratori addetti ai giornali quotidiani;

e i Rappresentanti industriali dei quotidiani stessi nelle persone come segue :

Sig. CASANOVA FAUSTO	= GIORNALE	" L'AZIONE "
" BORDIGA CARLO	= "	" IL LAVORO NUOVO"
Dott.TITO OLIVARI	= Società	" S.E.P. "
Reg. MARIO MAURI	= "	" S.E.P. "
Sig. ERNESTO LOMBELLO	= GIORNALE	" IL SECOLO LIBERALE "
" BAJARDO DOMENICO	= "	" NUOVO CITTADINO "
Reg. BALESTRI NINO	= "	" VEDETTA DELLO SPORT "
Sig. SALVO ANDREA	= "	" CORRIERE DEL POPOLO "
Rag. FABELLI GIUSEPPE	= "	" CORRIERE "
Sig. REMO CORTESE	= "	" UNITA ' "
Sig. ALFRO ANDENORE	= "	" UNITA ' "

1381

assistiti dall'Avv. Giovanni Puerari dell'Unione degli Industriali della provincia di Genova.

In relazione alle richieste avanzate dalla Camera del Lavoro, si è addivenuti ai seguenti accordi :

1° - Viene fissata una indennità di contingenza da corrispondersi per tutti i giorni compresi i festivi nelle seguenti misure :

Lire 100 giornaliere a tutti gli operai (uomini e donne) superiori ai 18 anni;
Lire 70 giornaliere agli operai (uomini e donne) inferiori ai 18 anni

2° - L'indennità di contingenza viene corrisposta in ogni caso, ad eccezione dell'assenza ingiustificata, nonchè delle sospensioni per punizioni non oppugnate dalle Commissioni Interne.

3° - L'indennità di contingenza non costituisce parte integrante della retribuzione a nessun effetto; tale indennità è esente da ogni contribuzione a scopo previdenziale, sociale ed assicurativo.

4° - Vengono fissati i seguenti minimi salariali settimanali computati per l'orario diurno in 42 ore e per l'orario notturno in 36 ore:

Compositori a macchina . L. 1140
Compositori a mano

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Dott.	TITO OLIVARI	= Società	" S.E.P. "
Rag.	MARIO MAURI	= "	" S.E.P. "
Sig.	ERNESTO MONDELLO	= GIORNALE	" IL SECOLO LIBERALE "
"	BAGARDO DOMENICO	= "	" NUOVO CITTADINO "
Rag.	BALESTRI NINO	= "	" VEDETTA DELLO SPORT "
Sig.	SALVO ANDREA	= "	" CORRIERE DEL POPOLO "
Rag.	FABBRI GIUSEPPE	= "	" CORRIERE "
Sig.	REMO CORTESE	= "	" UNITA ' "
Sig.	ALFRO ANZENONE	= "	" UNITA ' "

1381

assistiti dall'Avv. Giovanni Puerari dell'Unione degli Industriali della provincia di Genova.

In relazione alle richieste avanzate dalla Camera del Lavoro, si è addivenuti ai seguenti accordi :

1° - Viene fissata una indennità di contingenza da corrispondersi per tutti i giorni compresi i festivi nelle seguenti misure :

Lire 100 giornaliere a tutti gli operai (uomini e donne) superiori ai 18 anni;
Lire 70 giornaliere agli operai (uomini e donne) inferiori ai 18 anni

2° - L'indennità di contingenza viene corrisposta in ogni caso, ad eccezione dell'assenza ingiustificata, nonchè delle sospensioni per punizioni non oppugnate dalle Commissioni Interne.

3° - L'indennità di contingenza non costituisce parte integrante della retribuzione a nessun effetto; tale indennità è esente da ogni contribuzione a scopo previdenziale, sociale ed assicurativo.

4° - Vengono fissati i seguenti minimi salariali settimanali computati per l'orario diurno in 42 ore e per l'orario notturno in 36 ore:

Compositori a macchina	L. 1140
Compositori a mano	" 1102
Impressori	" 1064
Stenotipisti	" 1026
Spedizioniere	" 978,50
Foto - incisore	" 1102.==
Elettricisti, meccanici, falegnami ecc.	" 978,50
Autisti	" 978,50

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Uomini di fatica	L. 769,50
Addetti alla pulizia (uomini)	" 565.==
" " " (donne)	" 380.==
Magazziniere	" 807,50
Fattorini (48 ore settimanali sia diurne che notturne)	" 874.==

5° - Percepiranno una maggiorazione del 5% oltre il minimo settimanale dei singoli reparti i seguenti lavoratori :

Capo macchina compositore
Capo reparto pubblicità
Capo stenotipista.
Capo Foto - incisore
Capo fattorino
Capo reparto compositore a mano
Capo macchina impressore
Capo spedizioniere
Capo rimessa
Capo magazziniere

6° - Percepiranno una maggiorazione del 3% oltre il minimo settimanale dei singoli reparti i seguenti lavoratori :

Vice capo macchina
Vice capo impaginatore
Vice capo pubblicità
1° aiutanti impressori.

7° - Il lavoro notturno sarà retribuito con una maggiorazione del 5% sulla paga base.

8° - L'indennità di guerra rimane assorbita dalle paghe come sopra stabilite.

9° - Il presente accordo ha decorrenza dal 16 giugno 1945 ed avrà validità fino al 30 Settembre 1945.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA CAMERA DEL LAVORO
seguono firme

LE AZIENDE INTERESSATE
Seguono firme

UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA
PROVINCIA DI GENOVA
Segue firma

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO = GENOVA = V.le Brigata Bisagno,5

Genova, 20 Luglio 1945

OGGETTO; Accordo,salariale.

L'accordo rappresenta l'estensione ai lavoratori tipografi dell'indennità di contingenza stabilita nei recenti accordi fra la Camera del Lavoro di Genova e l'Unione industriali.

Esso è intonato perfettamente all'accordo più generale già ratificato del Comando Alleato pertanto questo Ufficio Provinciale del Lavoro esprime parere favorevole per la ratifica.=

IL DIRETTORE

F/to Venegoni

1379

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

JULY 24 st 1945V MEETING

Contingency Indemnity and wage adjustments for daily news-paper workers.-

Considering that the new agreement has been caused by the same economical motives which made necessary the wage adiustments for metallurgic and metalmechanic workers, adjustments ratified on July 11th 1945 by the Reg. Labor Commissionner; considering that the present agreement aims to accord the same economical treatment as above to the daily newspaper workers; it has been unanimously decided to forward with favourable opinion to the A.M.G. Regionale Labor Commissionner the agreement signed on July 19th 1945 between the Industriale Unions and the Chamber of Labor of Genoa.-

Said agreement already has the favourable opinion of both the Prov. and Reg. Labor Offices.-

U.S.C.C.O. REGIONALE DEL LAVORO GENOVA
1378

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

To: OFFICER REGIONAL OF LABOR A.M.G.
LIGURIA REGION = G E N O A

20.4.45

425

Subject: Wage adjustments for tipografhers depending on the daily news papers.

To : The A.M.G. Reg. Labor Office.-

Attached you will find the agreement signed on July 19th 1945 between the Industrials' Union of Genoa and the Chamber of Labor of Genoa, aiming at the payment to the above workers oy a Contingence Indemnity specified in the attached agreement.

As the above Indemnity equalizes the wages of the above workers with those of the workers depending on the Industrial sector, this Office gives favourble opinion.

(Signed)

Hon. Francesco Curti
Reg. Labor Director.

1377

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

On the 19th of July 1945, in the Office of the Industrials'Union for the Prov. of Genoa, Via Garibaldi 6, a meeting was held between the representatives of the Chamber of Labor, Mr. De Franchi Ezos and Mr.Marcheselli Angelo, together with the Internal Committees of the daily news papers' workers, and the representatives of the news papers' owners, as follows:

Mr. CASANOVA FAUSTO news paper "L'AZIONE"

ecc.
ecc.

assisted by Avv. Giovanni Puerari, of the Industrials' Union for the Prov. of Genoa.

Referring to the requests advanced by the Chamber of Labor, the following points were agreed upon.

1°) A Contingence Indemnity is appointed, to be paid every day including holidays in the following measures:

£. 100 a day to all workers, men and women, above 18 irs of age.
" 70 " " " " " " " below " " "

2°) The Contingence Indemnity will be corresponded in all cases except in case of unauthorized absence and of suspension for punishment not opposed to by the Internal Committee.

3°) The Contingence Indemnity is not part of the wages, to any effect and therefore it is not li ble to social, previdential od administrative contributions.

4°) The following minimum weekly wages are appointed, for 42 day hours or 36 night hours a week;

Machine composers	£. 1.140
Hand composers	" 1.102
Impressors	" 1.064
Steno-typists	" 1.026
Expeditioners	" 978,50
Electricians, mechanics, carpenters, ecc.	" 978,50
Photo-incisors	" 1.102
Chauffers	" 978,50
Odd job men	" 769,50
Cleaners (men)	" 565,-
" (women)	" 380,-
Storers	" 807,50
Bell Boys (48 hrs; both night and day)	874,--

5°) The following workers will receive an increase of 15% above the minimum appointed:

Chief machine composer
Chief of Advertisment dept.

1376

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ecc.
ecc.

assisted by Avv. Giovanni Puerari, of the Industrials' Union for the Prov. of Genoa.

Referring to the requests advanced by the Chamber of Labor, the following points were agreed upon.

1°) A Contingence Indemnity is appointed, to be paid every day including holidays in the following measures:

£. 100 a day to all workers, men and women, above 18 irs of age.
" 70 " " " " " " " " below " " "

2°) The Contingence Indemnity will be corresponded in all cases except in case of unauthorized absence and of suspension for punishment not opposed to by the Internal Committee.

3°) The ContingenceIndemnity is not part of the wages, to any effect and therefore it is not li ble to social, previdential od administrative contributions.

4°) The following minimum weekly wages are appointed, for 42 day hours or 36 night hours a week;

Machine composers	£.	1.140
Hand composers	"	1.102
Impressors	"	1.064
Steno-typists	"	1.026
Expeditioners	"	978,50
Electricians, mechanics, carpenters, ecc.	"	978,50
Photo-incisors	"	1.102
Chauffers	"	978,50
Odd job men	"	769,50
Cleaners (men)	"	665,-
" (women)	"	380,-
Storers	"	807,50
Bell Boys (48 hrs; both night and day)		874,--

5°) The following workers will receive an increase of 5% above the minimum appointed:

Chief machine composer
Chief of Advertisment dept.
Head steno-typist
Head photo-incisor
Head bell boy
Chief hand composer
Chief machine impressor
Head expeditionner

./.

1376

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Head of delivery staff
Head storer

6°) The following will receive an increase of 3%:

Joint chief machine composer
" head page composer
" " of advertisment dpt.
Firste helpers of impressors

7°) Night work will be paig 5% more than the base wages.

8°) The "Indennità di Guerra" is absorbed by the above wages.

9°) The present agreement goes into force on June 16th 1945 and will remain in force till Sept. 30 th 1945.

Read, approved and signed.

The Chamber of Labor
The Ind. Union fot the Prov.of Genoa
The firms concerned

REGIONALE

1375

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Subject : Wage agreement.

To : The Reg. Labor Office.

The attached agreement is the extension to the tipographers of the Contingence Indemnity appointed with the recent accords between the Chamber of Labor of Genoa and the Industrials' Unione.

Said agreement is perfectly similar to the general agreement already ratified by the A.M.G., and consequently this Prov. Labor Office gives favourable opinion for ratification.

(Signed)
Dr. Venegoni
Prov.Labor Director.

1374

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1945

Adeguamenti salariali e indennità di contingenza ai tipografi dipendenti dai 2giornali quotidiani.

Considerato che il nuovo accordo è determinato dagli stessi motivi economici che hanno reso necessario gli adeguamenti salariali ~~dei~~ dei lavoratori dell'industria metalmeccanica e siderurgica di cui al contratto ratificato in data 11/7/45 dal Commissario Regionale del Lavoro e considerato che mira ad assicurare un trattamento pari a quello stabilito nel predetto accordo, per i tipografi dipendenti dai giornali quotidiani, viene deciso all'unanimità di sottoporre con parere favorevole al Commissario Regionale dell'A.M.G. l'accordo sottoscritto in data 19/7/45 tra l'Unione degli Industriali e la Camera del Lavoro di Genova.

L'accordo in questione è già munito del parere favorevole dell'Ufficio Provinciale e dell'Ufficio Regionale del Lavoro.

1373

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Adeguamenti salariali e indennità di contingenza ai tipografi dipendenti dai giornali quotidiani.

Considerato che il nuovo accordo è determinato dagli stessi motivi economici che hanno reso necessario gli adeguamenti salariali ai lavoratori dell'industria metalmeccanica e siderurgica di cui al contratto ratificato in data 11/7/45 dal Commissario Regionale del Lavoro e considerato che mira ad assicurare un trattamento pari a quello stabilito nel predetto accordo per i tipografi dipendenti dai giornali quotidiani, viene deciso all'unanimità di sottoporre con parere favorevole al Commissario Regionale dell'A.M.G. l'accordo sottoscritto in data 19/7/45 tra l'Unione degli Industriali e la Camera del Lavoro di Genova.

L'accordo in questione è già munito del parere favorevole dell'Ufficio Provinciale e dell'Ufficio Regionale del Lavoro.

1372

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2 3 5

425 BE/pr/

Adeguamento salariale tipografi
dipendenti dai giornali quotidiani.

All'UFFICIALE REGIONALE DEL LAVORO
A.M.G.

G E N O V A

Si trasmette l'accordo intervenuto in data 19/7/1945 tra l'Unione degli Industriali di Genova e la Camera del Lavoro di Genova inteso a corrispondere ai lavoratori di cui all'oggetto un'indennità di contingenza che si precisa nel predetto accordo allegato.

Poichè l'indennità in questione equipera i salari dei predetti lavoratori a quelli percepiti dagli altri lavoratori inquadrati nel settore industriale questo ufficio dà parere favorevole.

IL DIRETTORE
(On. Francesco Curti)

UFFICIALE DEL LAVORO GENOVA 1371

L'anno 1945 ed alli 19 del mese di Luglio in Genova, nella sede dell'Unione degli Industriali della Provincia di Genova, Via Garibaldi n. 6 ;

si sono riuniti i Rappresentanti della Camera del Lavoro in persone dei sigg. De Franceschi Eros, e Marcheselli Angelo unitamente alle Commissioni Interne dei lavoratori addetti ai giornali quotidiani;

e i Rappresentanti industriali dei quotidiani stessi nelle persone come segue :

Sig. CASANOVA FAUSTO	=	GIORNALE	" L'AZIONE "
" BORDIGA CARLO	=	"	" IL LAVORO NUOVO"
Dott.TITO OLIVARI	=	Società	" S.E.P. "
Rag. MARIO MAURI	=	"	" S.E.P. "
Sig. ERNESTO MOMBELLO	=	GIORNALE	" IL SECOLO LIBERALE "
" BAJARDO DOMENICO	=	"	" NUOVO CITTADINO "
Rag. BALESTRI NINO	=	"	" VEDETTA DELLO SPORT "
Sig. SALVO ANDREA	=	"	" CORRIERE DEL POPOLO "
Rag. FAELLI GIUSEPPE	=	"	" CORRIERE "
Sig. REMO CORTESE	=	"	" UNITA ' "
Sig. ALPRO ANTENORE	=	"	" UNITA ' "

1379

assistiti dall'Avv. Giovanni Puerari dell'Unione degli Industriali della provincia di Genova.

In relazione alle richieste avanzate dalla Camera del Lavoro, si è addivenuti ai seguenti accordi :

1° - Viene fissata una indennità di contingenza da corrispondersi per tutti i giorni compresi i festivi nelle seguenti misure :

Lire 100 giornaliere a tutti gli operai (uomini e donne) superiori ai 18 anni;
Lire 70 giornaliere agli operai (uomini e donne) inferiori ai 18 anni

2° - L'indennità di contingenza viene corrisposta in ogni caso, ad eccezione dell'assenza ingiustificata, nonchè delle sospensioni per punizioni non oppugnate dalle Commissioni Interne.

3° - L'indennità di contingenza non costituisce parte integrante della retribuzione a nessun effetto; tale indennità è esente da ogni contribuzione a scopo previdenziale, sociale ed assicurativo.

4° - Vengono fissati i seguenti minimi salariali settimanali computati per l'orario diurno in 42 ore e per l'orario notturno in 36 ore:

Compositori a macchina L. 1140

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

segue :

Sig. CASANOVA FAUSTO = GIORNALE " L'AZIONE "
" BORDIGA CARLO = " " IL LAVORO NUOVO"
Dott.TITO OLIVARI = Società " S.E.P. "
Rag. MARIO MAURI = " " S.E.P. "
Sig. ERNESTO MOMBELLO= GIORNALE " IL SECOLO LIBERALE "
" BAJARDO DOMENICO= " " NUOVO CITTADINO "
Rag. BALESTRI NINO = " " VEDETTA DELLO SPORT "
Sig. SALVO ANDREA = " " CORRIERE DEL POPOLO "
Rag. TARELLI GIUSEPPE = " " CORRIERE "
Sig. REMO CORTESE = " " UNITA' "
Sig. ALPRO ANTENORE = " " UNITA' "

1370

assistiti dall'Avv. Giovanni Puerari dell'Unione degli Industriali della provincia di Genova.

In relazione alle richieste avanzate dalla Camera del Lavoro, si è addivenuti ai seguenti accordi :

1° - Viene fissata una indennità di contingenza da corrispondersi per tutti i giorni compresi i festivi nelle seguenti misure :

Lire 100 giornaliere a tutti gli operai (uomini e donne) superiori ai 18 anni;
Lire 70 giornaliere agli operai (uomini e donne) inferiori ai 18 anni

2° - L'indennità di contingenza viene corrisposta in ogni caso, ad eccezione dell'assenza ingiustificata, nonchè delle sospensioni per punizioni non oppugnate dalle Commissioni Interne.

3° - L'indennità di contingenza non costituisce parte integrante della retribuzione a nessun effetto; tale indennità è esente da ogni contribuzione a scopo previdenziale, sociale ed assicurativo.

4° - Vengono fissati i seguenti minimi salariali settimanali computati per l'orario diurno in 42 ore e per l'orario notturno in 36 ore:

Compositori a macchina	L. 1140
Compositori a mano	" 1102
Impressori	" 1064
Stenotipisti	" 1026
Spedizioniere	" 978,50
Foto - incisore	" 1102.==
Elettricisti,meccanici,falegnami ecc.	" 978,50
Autisti	" 978,50

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Uomini di fatica	L. 769,50
Addetti alla pulizia (uomini)	" 665.==
" " " (donne)	" 380.==
Magazziniere	" 807,50
Fattorini (48 ore settimanali sia diurne che notturne)	" 874.==

5° - Percepiranno una maggiorazione del 5% oltre il minimo settimanale dei singoli reparti i seguenti lavoratori :

Capo macchina compositore
Capo reparto pubblicità
Capo stenotipista.
Capo Foto - incisore
Capo fattorino
Capo reparto compositore a mano
Capo macchina impressore
Capo spedizioniere
Capo rimessa
Capo magazziniere

6° - Percepiranno una maggiorazione del 3% oltre il minimo settimanale dei singoli reparti i seguenti lavoratori :

Vice capo macchina
Vice capo impaginatore
Vice capo pubblicità
1° aiutanti impressori.

7° - Il lavoro notturno sarà retribuito con una maggiorazione del 5% sulla paga base.

8° - L'indennità di guerra rimane assorbita dalle paghe come sopra stabilite.

9° - Il presente accordo ha decorrenza dal 16 giugno 1945 ed avrà validità fino al 30 Settembre 1945.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA CAMERA DEL LAVORO
seguono firme

LE AZIENDE INTERESSATE
Seguono firme

UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA
PROVINCIA DI GENOVA
Segue firma

1369

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

On the 19th of July 1945, in the Office of the Industrials'Union for the Prov. of Genoa, Via Garibaldi 6, a meeting was held between the representatives of the Chamber of Labor, Mr. De Franchi Eros and Mr.Marcheselli Angelo, together with the Internal Committees of the daily news papers' workers, and the representatives of the news papers' owners, as follows:

Mr. CASANOVA FAUSTO news paper "L'AZIONE"

ecc.
ecc.

assisted by Avv. Giovanni Puerari, of the Industrials' Union for the Prov. of Genoa.

Referring to the requests advanced by the Chamber of Labor, the following points were agreed upon.

1°) A Contingence Indemnity is appointed, to be paid every day including holidays in the following measures:

£. 100 a day to all workers, men and women, above 18 irs of age.
" 70 " " " " " " " " below " " "

2°) The Contingence Indemnity will be corresponded in all cases except in case of unauthorized absence and of suspension for punishment not opposed to by the Internal Committee.

3°) The Contingence Indemnity is not part of the wages, to any effect and therefore it is not li ble to social, prevídential od administrative contributions.

4°) The following minimum weekly wages are appointed, for 42 day hours or 36 night hours a week;

Machine composers	£.	1.140
Hand composers	"	1.102
Impressors	"	1.064
Steno-typists	"	1.026
Expeditioners	"	978,50
Electricians, mechanics, carpenters, ecc.	"	978,50
Photo-incisors	"	1.102
Chauffers	"	978,50
Odd job men	"	769,50
Cleaners (men)	"	565,-
" (women)	"	380,-
Storers	"	837,50
Bell Boys (48 hrs; both night and day)		874,--

5°) The following workers will receive an increase of 50, above the minimum appointed:

Chief machine composer
Chief of Advertisment dept.

1368

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ecc.
ecc.

assisted by Avv. Giovanni Puerari, of the Industrials' Union for the Prov. of Genoa.

Referring to the requests advanced by the Chamber of Labor, the following points were agreed upon.

1°) A Contingence Indemnity is appointed, to be paid every day including holidays in the following measures:

£. 100 a day to all workers, men and women, above 18 irs of age.
" 70 " " " " " " " below " " "

2°) The Contingence Indemnity will be corresponded in all cases except in case of unauthorized absence and of suspension for punishment not opposed to by the Internal Committee.

3°) The Contingence Indemnity is not part of the wages, to any effect and therefore it is not li ble to social, providential od administrative contributions.

4°) The following minimum weekly wages are appointed. for 42 day hours or 36 night hours a week;

Machine composers	£.	1.140
Hand composers	"	1.102
Impressors	"	1.064
Steno-typists	"	1.026
Expeditioners	"	978,50
Electricians, mechanics, carpenters, ecc."		978,50
Photo-incisors	"	1.102
Chauffers	"	978,50
Odd job men	"	769,50
Cleaners (men)	"	665,--
" (women)	"	380,-
Storers	"	807,50
Bell Boys (48 hrs; both night and day)		874,--

1368

5°) The following workers will receive an increase of 5% above the minimum appointed:

Chief machine composer
Chief of Advertisment dept.
Head steno-typist
Head photo-incisor
Head bell boy
Chief hand composer
Chief machine impressor
Head expeditionner

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Head of delivery staff
Head storer

6°) The following will receive an increase of 3%:

Joint chief machine composer
" head page composer
" " of advertisment dp$.
Firsts helpers of impressors

7°) Night work will be paig 5% more than the base wages.

8°) The "Indennità di Guerra" is absorbed by the above wages.

9°) The present agreement goes into force on June 16th 1945 and will remain in force till Sept. 30 th 1945.

Read, approved and signed.

The Chamber of Labor
The Ind. Union fot the Prov.of Genoa
The firms concerned

1367

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

GENOVA - BANCHE

ITA' TEMPORANEA DI CONTINGENZA BANCA PASSADORE & C. - GENOVA 57

La Banca PASSADORE aderisce alle proposte della Camera del Lavoro per la corresponsione della indennità mensile temporanea di contingenza al proprio personale nelle misure che seguono:

1°) A tutto il personale maschile coiugato o vedovo e al personale maschile e femminile che abbia compiuto il 30° anno di età . . . . . £. 3.000.=

2°) Al personale maschile celibe di età compresa tra il 21° ed il 30° anno e al personale femminile di età compresa tra il 21° e il 30° anno . . . . . " 2.000.=

3°) Al personale di età compresa tra il 17° ed il 21° anno . . . . . " 1.500.=

4°) Al personale di età inferiore al 17° anno . . . . . " 1.000.=

5°) Maggiorazione per ogni persona a carico fino a 3 . . . . . " 300.=

6°) Per ogni persona a carico in più delle tre . . . . . " 150.=

Si intende per persone a carico quelle per cui è in atto il beneficio degli assegni familiari.- Per il personale con orario ridotto l'indennità sarà commisurata al numero delle ore di lavoro.-

Gli importi previsti ai punti 1°) 2°) 3°) e 4°) verranno conteggiati anche sulle mensilità di gratificazione contrattuale.-

La suddetta indennità, dato il suo carattere di transitorietà, non va considerata a nessun effetto come facente parte della retribuzione e non è soggetta quindi a contributi, non va di conseguenza considerata per la determinazione dell'indennità di richiamo.-

L'indennità va assoggettata soltanto all'imposta di R.M. Cat.C2 e, ove del caso, all'imposta complementare.-

Essa sarà applicata con decorrenza 1° gennaio 1945, per contro l'azienda assorbirà tutto quanto è stato concesso ai lavoratori nel 1945 a titolo di anticipi sui futuri aumenti economici.-

p. L'UNIONE INTERPROV.AZIENDE
DEL CREDITO
Il Commissario
F/to Rag.Vittorio Brugnoli

p. LA FEDERAZIONE PROV.LAV.AZ.
CREDITO ASSIC. E SERV.TRIB.
Il Commissario
(F/to Sig. Aurelio Tasso)

1366

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2°) Al personale maschile celibe di età compresa tra il 21° ed il 30° anno e al personale femminile di età compresa tra il 21° e il 30° anno . . . . . " 2.000.=

3°) Al personale di età compresa tra il 17° ed il 21° anno . . . . . ; " 1.500.=

4°) Al personale di età inferiore al 17° anno . . . . . " 1.000.=

5°) Maggiorazione per ogni persona a carico fino a 3 . . . . . " 300.=

6°) Per ogni persona a carico in più delle tre . . . . . " 150.=

Si intende per persona a carico quelle per cui è in atto il beneficio degli assegni familiari.- Per il personale con orario ridotto l'indennità sarà commisurata al numero delle ore di lavoro.-

Gli importi previsti ai punti 1°) 2°) 3°) e 4°) verranno conteggiati anche sulle mensilità di gratificazione contrattuale.-

La suddetta indennità, dato il suo carattere di transitorietà, non va considerata a nessun effetto come facente parte della retribuzione e non è soggetta quindi a contributi, non va di conseguenza considerata per la determinazione dell'indennità di richiamo.-

L'indennità va assoggettata soltanto all'imposta di R.M. Cat.C2 e, ove del caso, all'imposta complementare.-

Essa sarà applicata con decorrenza 1° gennaio 1945, per contro l'azienda assorbirà tutto quanto è stato concesso ai lavoratori nel 1945 a titolo di anticipi sui futuri aumenti economici.-

p. L'UNIONE INTERPROV.AZIENDE DEL CREDITO
Il Commissario
F/to Rag.Vittorio Brugnoli

p. LA FEDERAZIONE PROV.LAV.AZ. CREDITO ASSIC. E SERV.TRIB.
Il Commissario
(F/to Sig. Aurelio Tasso)

1366

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

UNIONE INTERPROVINCIALE

DELLE AZIENDE DI CREDITO E DI ASSICURAZIONE

G E N O V A

Dr/ni

Genova, 18 luglio 1945

prot. n. 145

OGGETTO: Indennità temporanea di contingenza Banca Passadore & C. Genova.

Orlo A.M.G.

Ufficio Provinciale del lavoro

G E N O V A

Trasmettiamo alla Vostra cortese attenzione l'unito allegato rappresentativo dell'indennità mensile di contingenza per gli impiegati della Banca Passadore & C. di Genova concordata tra la nostra Rappresentanza e la Camera del Lavoro e rimaniamo in attesa di un cenno di riscontro.

UNIONE INTERPROVINCIALE DELLE
AZIENDE DI CREDITO

Il Commissario
(Rag.Vittorio Brugnoli)

F.to illegg.

CAMERA DEL LAVORO

Federazione Prov.Lavoratori
Aziende Credito e Assic.ne
Il Commissario
(Sig.Aurelio Tasso)
F.to A. Tasso

1365

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MEETING OF JULY 24 st 1945

Extensoin to the dependents on the " BANCO PASSADORE "
of the wage adjustments accorded by the contract ratified on June 30th 1945 by the A.M.G. Regionale Labor Commissionaer for the dependents on Banks on National Interest

Considering that the new agreementis caused by the samm motives which made necessary the wage adjustment accorded by the contract ratified on June 30th 1945 by the A.M.G. Regionale Labor Commissionner, and that the extension aims to ensure the same treatment to the personnel of the " BANCO PASSADORE ", it has been unanimously decided to forward with favourable opinion to the A.M.G. Reg. Labor Commissionner the agreement signed on July 12th 1945 between the representatives of the parties concerned.-

The above agreement already has the favourable opinion of both the Regional and Provincial Labor Offices.-

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO GENOVA

1364

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Subj : Contingence Indemnity for the "Banco Passadore & C." employees.

To. : A.M.G. Reg. Labor Officer - Liguria Region.

Attached you will find the agreement aiming to correspond a "Contingence Indemnity to the above workers, in a measure specified in the agreement itself.

We point out that the payment of the above indemnity in the same measure has already been ratified on July 7th 1945 for the dependents of Banks of National interest by the Regional Commissioner for Liguria, Brig. Gen. M. Carr.

The above agreement, therefore suppresses an absurd unequality of salaries existing amongst dependents on the same economical sector.

For said reasons this Office gives favourable opinion for the ratification of the above accord.

(Signed)
Hon. Francesco Curti
Reg. Labor Director.

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO GENOVA

1365

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TEMPORARY CONTINGENCE INDEMNITY BANCO PASSADORE & C. = GENOVA

The "Banca Passadore & C." adheres to the proposals of the Chamber of Labor fo the concession to it's own personnel of the monthly Contingence Indemnity, as follows:

1°) Lit. 3.000 = To all married man or widowers, and to men and women above 30 yrs. of age.
2°) " 2.000 = To all single men between 21 and 30 yrs. of age and to all women between 21 and 30 yrs. of age.
3°) " 1.500 = To all personnel between 17 and 21 yrs. of age.
4°) " 1.000 = To all personnel below 17 yrs. of age.
5°) " 300 = Increase for every person in charge up to three
6°) " 150 = " " " " " " above "

By "person in charge" you intend those for whom is in force the benefit of the "assegni familiari". For personnel working under time, the indemnity will be proportioned to the hours worked.

The amounts mentioned in par. 1°) 2°) 3°) 4°) should be counted in the months of contractual gratifications.

Owing to it's temporary aspect, the above indemnity must not be considered to any effect as part of the pay, and is therefore liable to no contribution at all; and consequently must not be considered for the appointment of the "Indennità di richiamo".

The above indemnity is only liable to the "Imposta R.M." and, in certa in cases, to the "Imposta complementare".

The above Indemnity will come into force with effect from Jan. 1st 1945; on the other hand the agencies will absorb all that has been accorded to the workers in 1945 as advances on the future increases.

P. L'UNIONE INTERPROV.AZIENDE
DEL CREDITO
Il Commissario
(Rag.Vittorio Brugnoli)
F/to illegg.

(Signed)
p.LA FEDERAZIONE PROV.LAV.AZ.
CREDITO ASSIC. E SERV. TRIB.
Il Commissario
(F.to Sig. Angelo Tasso)

1352

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Subj : Temporary Contingence Indemnity for the employees of the "Banco Passadore & C. - Genoa".

To : The Prov. Labor Office - Genoa

Attached you will find a list of the monthly Contingence Indemnitie for the employees of the "Banca Passadore & C. ", accorded between our representatives and the Chamber of Labor.

Thanking you we remain yours trgly.

(Signed)

Unione Interprov.delle
Aziende di Credito

Il Commissario
(Rag.Vittorio Brugnoli)

F/to illegg.

Camera del Lavoro
Federazione Prov.Lavoratori
Az.credito e Ass.ne

Il Commissario
(Sig.Aurelio Passo)

F/to Passo

1361

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COMITATO CONSULTIVO REGIONALE MISTO
PER LA LIGURIA

SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1945

Estensione ai dipendenti del Banco Passadore dell'adeguamento salariale concordato con contratto ratificato in data 30/6/1945 dal Commissario Regionale del Lavoro dell'A.M.G. per i dipendenti delle Banche di interesse nazionale.-

==========

Considerato che il nuovo accordo è determinato dagli stessi motivi economici che hanno reso necessario l'adeguamento salariale di cui al contratto ratificato il 30/6/1945 dal Commissario Regionale del Lavoro dell'A.M.G. e che l'estensione mira ad assicurare analogo trattamento ai dipendenti del Banco Passadore, viene deciso ad unanimità di sottoporre con parere favorevole al Commissario Regionale del Lavoro dell'A.M.G. l'accordo sottoscritto in data 12/7/1945 fra i rappresentati delle Associazioni interessate.-

L'accordo in questione è già munito del parere favorevole dell'Ufficio Provinciale e dell'Ufficio Regionale del Lavoro.-

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO GENOVA

1366

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

EB/am 423

2 0 LUG 1945

Corresponsione indennità di contingenza dipendenti Banco Gassadore & C.

All'UFFICIALE DEL LAVORO PER LA LIGURIA DELL'A.M.G. = G E N O V A

Si trasmette, in allegato, l'accordo tendente a corrispondere un'indennità di contingenza ai lavoratori di cui all'oggetto, nella misura precisata nell'accordo stesso.

Si fa presente che la corresponsione di detta indennità è già stata ratificata in data 11/7 c.m; nell'identica misura per i dipendenti dalle Banche di interesse nazionale, dal Commissario Regionale per la Liguria, Brig. Generale M. Carr.

L'accordo in questione, pertanto, non fa che eliminare un'assurda sperequazione di salari esistente tra i lavoratori dipendenti da un medesimo settore economico.

Per le suesposte ragioni questo Ufficio dà parere favorevole alla ratifica dell'accordo predetto.

IL DIRETTORE
(On.Francesco Curti)

1353

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

LIGURIA - BANKING

8

Istituto Federale di Credito Agrario per la Liguria

PROVVEDIMENTI DI CONTINGENZA

Il 21 Luglio 1945 in Genova fra i Signori;

Comm. Pietro Gotelli; nella sua qualità di Commissario straordinario, assistito dallo

Avv. Guido Triulzi Vice Commissario straordinario all'Istituto Federale di Credito Agrario per la Liguria, per l'Istituto stesso,

Dott. Alberto De Falco (Comoglio Giuseppe) per la Aziende di Credito e la Camera del Lavoro di Genova, rappresentata dai suoi Segretari, Signori Tasso Aurelio e Palenzona Romolo ———— in assistenza dei Signori Fitto Davide e Benaltino Giuseppe del C.L. Aziendale dell'Istituto Federale di Credito Agrario per la Liguria

si è convenuto quanto segue:

al Personale dell'Istituto Federale de Credito Agrario per la Liguria verrà corrisposto una indennità temporanea di contingenza mensile nella seguente misura:

- piazza con popolazione superiore ai 200.000 abitanti:

1) - £.3.000 = a tutto il personale maschile coniugato e vedovo al personale maschile e femminile che abbia compiuto il 30° anno di età;

2) - £.2.000= al Personale maschile celibe e femminile di età compresa fra i 21 e 30 anni;

3) - £.1.500= al Personale di età compresa fra il 17° e il 21° anno di età;

4) - La detta indennità sarà ridotta rispettivamente a £.2.700.=£.1.800.= e £.1.500.= per le piazze con popolazione da 50.000 a 200.000 abitanti, a £.1.400.= £.1.600.= e £.1.200= per le piazze con popolazio=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Comm. Pietro Gotelli straordinario, assistito dallo

Avv. Guido Triulzi — Vice Commissario straordinario all'Istituto Federale di Credito Agrario per la Liguria, per l'Istituto stesso,

Dott. Alberto De Falco (Comoglio Giuseppe) per le Aziende di Credito e la Camera del Lavoro di Genova, rappresentata dai suoi Segretari, Signori Tasso Aurelio e Palenzona Romolo ———— in assistenza dei Signori Pitto Davide e Benedetino Giuseppe del C.I. aziendale dell'Istituto Federale di Credito Agrario per la Liguria

si è convenuto quanto segue:

Al Personale dell'Istituto Federale de Credito Agrario per la Liguria verrà corrisposto una indennità temporanea di contingenza mensile nella seguente misura:

- piazze con popolazione superiore ai 200.000 abitanti:

1) - £.3.000 è a tutto il personale maschile coniugato e vedovo al personale maschile e femminile che abbia compiuto il 30° anno di età;

2) - £.2.000= al Personale maschile celibe e femminile di età compresa fra i 21 e 30 anni;

3) - £.1.900= al Personale di età compresa fra il 17° e il 21° anno di età;

4) - La detta indennità sarà ridotta rispettivamente a £.2.700.=£.1.800.= e £.1.500.= per le piazze con popolazione da 50.000 a 200.000 abitanti, a £.2.400.= £.1.600.= e £.1.200= per le piazze con popolazione da 20.000 abitanti a 50.000.=a £.2.100=£.1.400.=e £.1.100= per le piazze con popolazione fino a 20.000 abitanti.

5) - £.300,== di maggiorazione per ogni persona a carico fino atre ; £.150,== per ogni persona a carico in più delle tre.

./.

1356

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

intendono per persona a carico quella per cui è in atto il bene=
.cio degli assegni famigliari.

Per il personale con orario ridotto l'indennità sarà commisurata al numero delle ore di lavoro.

Ai fini della classificazione delle Filiali farà testo l'ultimo censimento ufficiale.

La indennità temporanea di contingenza, la cui corresponsione è co= me sopra co,venuta, inciderà sulla mensilità gratifica di Natale e di bilancio dà è espressamente convenuto che essa non abbia incidenza sul trattamento di quiescenza.

La detta indennità non và considerata a nessun effetto come facente parte della retribuzione e quindi non andrà soggetta a contributi di sorta.

La corresponsione della detta indennità temporanea di contingenza avrà applicazione esclusivamente con decorrenza 1 gennaio 1945 al 31 dicembre 945.

I comparsi danno atto che i Signori Comm. Pietro Cottelli ed Avv. Guido Trivelzi, nelle sopradette loro qualità, subordinano l'esecuzione della presente convenzione da parte dell'Istituto da essi rappresentato alla condizione che la convenzione sia ratificata dal Comando Militare Alleato e dal Sig. Prefetto di Genova.

L'indennità temporanea di contingenza, come sopra accordata, assorbe l'accordo concesso a tale titolo il 27 aprile u.s. di £.4.000.== 3.000= e 2.000= a seconda della categoria dei dipendenti, nonchè l'acconto di £.6.000.= £.4.000.== £.2.000.== concesso il 18 luglio 1945.

1351

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ai fini della classificazione delle Filiali farà testo l'ultimo censimento ufficiale.

La indennità temporanea di contingenza, la cui corresponsione è come sopra convenuta, inciderà sulla mensilità gratifica di Natale e di bilancio dd è espressamente convenuto che essa non abbia incidenza sul trattamento di quiescenza.

La detta indennità non và considerata a nessun effetto come facente parte della retribuzione e quindi non andrà soggetta a contributi di sorta.

La corresponsione della detta indennità temporanea di contingenza avrà applicazione esclusivamente con decorrenza 1 gennaio 1945 al 31 dicembre 1945.

I comparsi danno atto che i Signori Comm. Pietro Gottelli ed Avv. Guido Triulzi, nelle sopradette loro qualità, subordinano l'esecuzione della presente convenzione da parte dell'Istituto da essi rappresentato alla condizione che la convenzione sia ratificata dal Comando Militare Alleato e dal Sig. Prefetto di Genova.

L'indennità temporanea di contingenza, come sopra accordata, assorbe l'accordo concesso a tale titolo il 27 aprile u.s. di £.4.000.== 3.000= e 2.000= a seconda delle categorie dei dipendenti, nonchè l'acconto di £.6.000.= £.4.000.== £.2.000.== concesso il 19 luglio 1945.

1350

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

UNIONE INTERPROVINCIALE
DELLE AZIENDE DEL CREDITO E DELL'ASSICURAZIONE
Genova - Piazza Scuole Pie, 7/8 - Telef. 26-443

^^^^^^^^^^^^^^^^

Genova, 23 luglio 1945

Prot. n°154

OGGETTO:

Indennità temporanea di contingenza.-

On.le A.M.G.
Ufficio Provinciale del Lavoro
G E N O V A

Si trasmette a codesto On.le A.M.G. un originale della delibera dell'Istituto Federale di Credito Agrario per la Liguria relativa all'oggetto allo scopo di ottenere il benestare all'applicazione del 1° gennaio c.a. dell'indennità temporanea di contingenza.-

Con la presente si dà atto che l'Unione delle Banche in rappresentanza dei datori del lavoro e la Camera del Lavoro per i prestatori d'opera concordano su tutti i punti dell'allegato.-

Grati di un cortese cenno di benestare si ringrazia.-

UNIONE INTERPROVINCIALE DELLE AZIENDE DEL CREDITO
p. Il Commissario
(Rag. Vittorio Brugnoli)
firma illeggibile

CAMERA DEL LAVORO
Federazione Lavoratori Aziende del Credito e dell'Assicuraz.
seguono firme

1356

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Extension to the dependents on the "ISTITUTO FEDERALE DI CREDITO AGRARIO PER LA LIGURIA" of the wage adjustments accorded by the contract ratified on June 30th 1945 by the A.M.G. Regionale Labor Commissioner for the dependents on Banks on National Interest

Considering that the new agreement is caused by the same motives which made necessary the wage adjustment accorded by the contract ratified on June 30th 1945 by the A.M.G. Regionale Labor Commissioner, and that the extension aims to ensure the same treatment to the personnel of the "Istit.Feder.Credito Agrario per la Liguria" it has been unanimously decided to forward with favourable opinion to the A.M.G. Reg. Labor Commissioner the agreement signed on July 12th 1945 between the representatives of the parties concerned.-

The above agreement already has the favourable opinion of both the Regional and Provincial Labor offices.-

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO GENOVA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Contingency Indemnity for
the eployees of the Istituto
Federale di Credito Agrario.

To The A.M.G. Regional Labor Officer - Liguria Reg.

Attached you will find * an agreement aiming to correspond to the above workers a Contingency Indemnity similar to the one corresponded to the dependents on the Banks of National interest, already implemented by the Reg. Labor Commissionner, Brig. Gen. M. Carr.

This office gives favourable opinion for the ratification of the above agreement.

(Signed)

Hon. Francesco Curti

Reg. Labor Director.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CONTINGENCE MEASURES

On the 21th of July 1945 in Genoa, between Mess.rs :

Comm. Pietro GOTELLI — Special Commissionner, assisted by
Avv. Guido TRIULZI — Joint Commissionner for the Istituto Federale di Credito Agrario per la Liguria, and

Dott. Alsardo De Falco
Consoglio Giuseppe } Representing the Credit Agencies

and the Chamber of Labor of Genoa, represented by it's secretaries: Mr. PALENZONA Romolo and Mr.Tasso Aurelio, with the help of Mr.Davide PITTO and Mr. Giuseppe Benedino, of the C.L.N. of the "Istituto di Credito Agrario per la Liguria", the following was agreed upon:

To the personnel depending on the Istituto Federale di Credito Agrario will be corresponded a temporary monthly Contingence Indemnity in the following measure :

Branches in towns with over 200.000 inhabitants

1°) Lit. 3.000 = To all married men or widowers, and to men and wome above 30 yrs. of age.
2°) " 2.000 = To all single men and women between 21 and 30 yrs.
3°) " 1.500 = To all personnel between 17 and 21 yrs.of age.
4°) The above indemnity will be reduced respectively to L. 2.700;- L.1.800 and L.1.300 for branches in towns with a population of 50.000 to 200.000; to 2.400; 1.600; 1.200 for branches in towns with a population of 20.000 to 50.000; to 2.100; 1.400; 1.100 for town with under 20.000 inhabitants.
5°) Lit. 300 = increase for all persons in charge up to three;
" 150 = " " " " " " above "

By "Persons in charge" you must intend those persons for whom is in force the benefit of the "Assegni familiari".

For personnel working under-time, the Indemnity will be proportioned to the hours worked.

For the classification of the branches, the last provincial censiment will be the deciding factor.

The temporary Contingence Indemnity, as accorded above, will influence the Christmas bonus of one month's pay, and it has been expressedli accorded that it will not influence the treatment due in case of dismissal

The above indemnity should not be considered to any effect as part of the pay, and will therefore not be liable to contributions.

The payment of the above Contingence Indemnity will go into force with effect from Jan. 1st 1945 to Dec. 31 1945 only.

The undersigned certify that Comm.Pietro Gotelli and Avv.Guido Triulzi subordinate the execution of the present agreement on behalf of the Agency they represent to the condition that the agreement be ratified by the A.M.G. and the Prefect of Genoa.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

and the Chamber of Labor of Genoa, represented by it's Secretaries Mr. PALENZONA Romolo and Mr.Tasso Aurelio, with the help of Mr.Davide PITTO and Mr. Giuseppe Baneitino, of the C.L.N. of the "Istituto di Credito Agrario per la Liguria", the following was agreed upon:

To the personnel depending on the Istituto Federale di Credito Agrario will be corresponded a temporary monthly Contingence Indemnity in the following measure :

Branches in towns with over 200.000 inhabitants

1°) Lit. 3.000 = To all married men or widowers, and to men and wome above 30 yrs. of age.
2°) " 2.000 = To all single men and women between 21 and 30 yrs.
3°) " 1.500 = To all personnel between 17 and 21 yrs.of age.
4°) The above indemnity will be reduced respectively to L. 2.700;- L.1.800 and L.1.300 for branches in towns with a population of 50.000 to 200.000; to 2.400; 1.600; 1.200 for branches in towns with a population of 20.000 to 50.000; to 2.100; 1.400; 1.100 for town with under 20.000 inhabitants.
5°) Lit. 300 = increase for all persons in charge up to three;
" 150 = " " " " " above "

By "Persons in charge" you must intend those persons for whom is in force the benefit of the "Assegni familiari".

For personnel working under-time, the Indemnity will be proportioned to the hours worked.

For the classification of the branches, the last official censiment will be the deciding factor.

The temporary Contingence Indemnity, as accorded above, will influence the Christmas bonus of one month's pay, and it has been expressedly accorded that it will not influence the treatment due in case of dismissal.

The above indemnity should not be considered to any effect as part of the pay, and will therefore not be liable to contributions.

The payment of the above Contingence Indemnity will go into force with effect from Jan. 1st 1945 to Dec. 31 1945 only.

The undersigned certify that Comm.Pietro Cotelli and Avv.Guido Triulzi subordinate the execution of the present agreement on behalf of the Agency they represent to the condition that the agreement be ratified by the C.M.G. and the Prefect of Genoa.

The temporary Contingence Indemnity as accorded above, absorbs the increase accorded on April 2% 1945, vis. the advance of L. 4.000, 3.000

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2.000 depending on the grades of the dependents and the advance of L. 6.000, 4.000, 2.000 accorded on July 19th 1945.

(Signed)

Guido Triulsi
Pietro Cotalli
Romolo Palenzona
Davide Pitto
Giuseppe Benevitino
Giuseppe Comoglio
Aleardo De Felco

1352

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

UNIONE INTERPROVINCIALE DELLE
AZIENDE DEL CREDITO E DELLA ASSICURAZIONE.

Genoa, July 23rd 1945

N). 154

Subj. Temporary Contingency Indemnity

To The A.M.G. Provincial Labor Office - Genoa.

Attached you will find an original copy of the deliberation of the "ISTITUTO FEDERALE DI CREDITO AGRARIO PER LA LIGURIA" on the above subject, aiming to obtain the appointment of the Contingency Indemnity with effect from Jan. 1st 1945.

We also point out that the Bank Union, representing the employers and the Chamber of Labor for the workers agree on all points of the attached deliberations.

Thanking you we remain yours truly

(Signed)

Rag. Vittorio Brugnoli

Commissionner of the Un. Int.
Az. Credito e Assicuraz.

Chamber of Labor.

1331

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COMITATO CONSULTIVO REGIONALE MISTO
PER LA LIGURIA

Seduta del 24 luglio 1945

Estensione ai dipendenti dell'Istituto Federale di Credito Agrario per la Liguria dell'adeguamento salariale concordato con contratto ratificato in data 30/6/1945 dal Commissario Regionale del Lavoro dell'A.M.G. per di dipendenti delle Banche di interesse nazionale.-

==========

Considerato che il nuovo accordo è determinato dagli stessi motivi economici che hanno reso necessario l'adeguamento salariale di cui al contratto ratificato il 30/6/1945 dal Commissario Regionale del Lavoro dell'A.M.G. e che l'estensione mira ad assicurare analogo trattamento ai dipendenti dell'Istituto Federale di Credito Agrario per la Liguria, viene deciso ad unanimità di sottoporre con parere favorevole al Commissario Regionale del Lavoro dell'A.M.G. l'accordo sottoscritto in data 12/7/1945 fra i rappresentanti delle Associazioni interessate.-

L'accordo in questione è già munito del parere favorevole dell'Ufficio Provinciale e dell'Ufficio Regionale del Lavoro.-

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO GENOVA 1350

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

LE/am 459

24 LUG 1948

Indennità di contingenza dipendenti
Istituto Federale di Credito Agrario.

Si trasmette l'allegato accordo inteso a corrispondere ai lavoratori di cui all'oggetto, un'indennità di contingenza pari a quella corrisposta ai dipendenti dalle banche di interesse nazionale già ratificata dal Commissario Regionale del Lavoro - Brigadiere Generale M. Carr.

Questo Ufficio esprime parere favorevole alla ratifica del predetto accordo.

IL DIRETTORE
(On.Francesco Curti)

1349

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Si trasmette l'allegato accordo inteso a corrispondere ai lavoratori di cui all'oggetto, un'indennità di contingenza pari a quella corrisposta ai dipendenti dalle banche di interesse nazionale già ratificata dal Commissario Regionale del Lavoro - Brigadiere Generale M. Carr.

Questo Ufficio esprime parere favorevole alla ratifica del predetto accordo.

IL DIRETTORE
(On.Francesco Curti)

1349

87
Ved. on.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Genova. 6. Banking

BANCA POPOLARE DI NOVARA = SEDE DI GENOVA

Genova, 12 Luglio 1945

PROVVEDIMENTI DI CONTINGENZA

Il giorno 18 giugno 1945, in Milano, tra i Sigg/

CASTELLINI dr. Antonio
CHINTONE avv. Ugo
REINA rag. Giuseppe
ROSSI rag. Ottone

rappresentanti delle sot oscritte Banche (omissis) e la Camera del Lavoro di Milano e Provincia, rappresentata dal suo Segretario Sig. Luigi MORELLI, assistito dai Sigg. SESSETTO Pilade, FRIGERIO rag. Cesare, Voi rag. Giacomo, del Comitato Sindacale dei Bancari, si è convenuto quanto segue:

- al personale delle Banche predette, anche se addetto ai servizi di cassetteria, verrà corrisposta una indennità temporanea mensile di contingenza nella seguente misura:

piazze con popolazione superiore ai 200 mila abitanti:

1° Lit. 3.000 = a tutto il personale maschile coniugato o vedovo ed al personale maschile e femminile che abbia compiuto il 30° anno di età;
2° " 2.000 = al personale maschile celibe di età compresa tra il 21° anno e il 30 anno di età; e al personale femminile di età compresa tra il 21° e il 30° anno;
3° " 1.500 = al personale di età compresa tra il 17° ed il 21° anno;
4° " 1.000 = al personale inferiore ai 17 anni;
5° " 300 = di maggiorazione per ogni persona a carico fino a tre;
6° " 150 = di maggiorazione per ogni persona a carico in più delle tre;

piazze con popolazione da 50 mila e 200 mila abitanti:

1° Lit. 2.700 = come sopra
2° " 1.800 = " "
3° " 1.300 = " "
4° " 850 = " "
5° " 300 = " "
6° " 150 = " "

1348

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

PROVVEDIMENTI DI CONTINGENZA

Il giorno 16 giugno 1945, in Milano, tra i Sigg/

CASTELLINI dr. Antonio
CHINTONE avv. Ugo
REINA rag. Giuseppe
ROSSI rag. Ottone

rappresentanti delle sottoscritte Banche (omissis) e la Camera del Lavoro di Milano e Provincia, rappresentata dal suo Segretario Sig. Luigi MORELLI, assistito dai Sigg. SECCHETTO Filade, FRIGERIO rag. Cesare, Voi rag. Giacomo, del Comitato Sindacale dei Bancari, si è convenuto quanto segue:

- al personale delle Banche predette, anche se addetto ai servizi di esattoria, verrà corrisposta una indennità temporanea mensile di contingenza nella seguente misura:

piazze con popolazione superiore ai 200 mila abitanti:

1° Lit. 3.000 = a tutto il personale maschile coniugato o vedovo ed al personale maschile e femminile che abbia compiuto il 30° anno di età;
2° " 2.000 = al personale maschile celibe di età compresa tra il 21° anno e il 30 anno di età; e al personale femminile di età compresa tra il 21° e il 30° anno;
3° " 1.500 = al personale di età compresa tra il 17° ed il 21° anno;
4° " 1.000 = al personale inferiore ai 17 anni;
5° " 300 = di maggiorazione per ogni persona a carico fino a tre;
6° " 150 = di maggiorazione per ogni persona a carico in più delle tre;

piazze con popolazione da 50 mila e 200 mila abitanti:

1° Lit. 2.700 = come sopra
2° " 1.800 = " "
3° " 1.300 = " "
4° " 850 = " "
5° " 300 = " "
6° " 150 = " "

piazze con popolazione da 20 mila a 50 mila abitanti:

1° Lit. 2.400 = come sopra
2° " 1.600 = " "
3° " 1.200 = " "

./.

1348

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

segue: piazze con popolazione da 20 mila e 50 mila abitanti:

4° Lit. 750 = come sopra
5a " 300 = " "
6°) " 150 = " "

piazze con popolazione fino a 20 mila abitanti:

1° Lit. 2.100 = come sopra
2° " 1.400 = " "
3° " 1.100 = " "
4° " 600 = " "
5° " 300 = " "
6° " 150 = " "

Si intendono per persone a carico quelle per cui è in atto il beneficio degli assegni familiari. Per il personale con orario ridotto l'indennità sarà commisurata al numero delle ore di lavoro.
Ai fini della classificazione delle filiali farà testo l'ultimo censimento ufficiale.
Gli importi previsti ai punti 1° - 2° - 3° e 4° verranno conteggiati anche sulle mensilità di gratificazione contrattuale.
La suddetta indennità, data il suo carattere di transitorietà, non va considerata a nessun effetto come facente parte della retribuzione e non è soggetta quindi a contributi.
Essa sarà applicata con decorrenza 1° Gennaio 1945 con facoltà alle Aziende di assorbire tutto quanto è stato concesso ai lavoratori nel 1945 a titolo di anticipi sui futuri aumenti economici.
L'attuazione del presente accordo non pregiudica l'azione sindacale tendente a concretare la stipulazione di un nuovo generale Contratto di Lavoro.

Il presente accordo viene esteso al personale della BANCA POPOLARE DI NOVARE - sede di Genova e Agenzie dipendenti.

CAMERA DEL LAVORO
Federaz. Prov. Lavorat.
Credito Assicur.e Serv.Tributari
firmato

BANCA POPOLARE DI NOVA
Sede di Genova
due firme

1347

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

6°) " 150 = " "

piazze con popolazione fino a 20 mila abitanti:

1° Lit.2.100 = come sopra
2° " 1.400 = " "
3° " 1.100 = " "
4° " 600 = " "
5° " 300 = " "
6° " 150 = " "

Si intendono per persone a carico quelle per cui è in atto il beneficio degli assegni familiari. Per il personale con orario ridotto l'indennità sarà commisurata al numero delle ore di lavoro.
Ai fini della classificazione delle filiali farà testo l'ultimo censimento ufficiale.
Gli importi previsti ai punti 1° - 2° - 3° e 4° verranno conteggiati anche sulle mensilità di gratificazione contrattuale.
La suddetta indennità, dato il suo carattere di transitorietà, non va considerata a nessun effetto come facente parte della retribuzione e non è soggetta quindi a contributi.
Essa sarà applicata con decorrenza 1° gennaio 1945 con facoltà alle Aziende di assorbire tutto quanto è stato concesso ai lavoratori nel 1945 a titolo di anticipi sui futuri aumenti economici.
L'attuazione del presente accordo non pregiudica l'azione sindacale tendente a concretare la stipulazione di un nuovo generale Contratto di Lavoro.

Il presente accordo viene esteso al personale della BANCA POPOLARE DI NOVARE - sede di Genova e Agenzie dipendenti.

CAMERA DEL LAVORO
Federaz. Prov. Lavorat.
Credito Assicur.e Serv.Tributari
firmato

BANCA POPOLARE DI NOVA
Sede di Genova
due firme

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO GENOVA

1347

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

UNIONE INTERPROVINCIALE DEL CREDITO E DELLA ASSICURAZIONE = GENOVA
Piazza Scuole Pie 7-8 Tel.26-448

DE/ni

prot.n° 120

Genova, 12 luglio 1945

OGGETTO: Indennità temporanea di contingenza.

On.le A.M.G.
Ufficio Regionale del Lavoro

G E N O V A

Si allega copia del provvedimento relativo all'oggetto adottato dalla Banca Popolare di Novara in tutto conforme alla convenzione già approvata da codesto On.le A.M.G. per le Banche di interesse nazionale.

La scrivente ravvisa la necessità che l'accordo venga accettato nella sua forma integrale allo scopo di evitare un diverso trattamento economico fra il personale dipendente dalla sede di Genova della Banca Popolare di Novara e le dipendenze della Banca stessa.

Grati di un cortese cenno di benestare si ringrazia.

UNIONE INTERPROVINCIALE DELLE AZIENDE DEL CREDITO
Il Commissario
(Rag.Vittorio Brugnoli)
F/to illegg.

CAMERA DEL LAVORO
Federazione Lavoratori Aziende del Credito e Assicurazione
F/to illeggibile

1316

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

OGGETTO: Indennità temporanea di contingenza.

On.le A.M.G.
Ufficio Regionale del Lavoro

G E N O V A

Si allega copia del provvedimento relativo all'oggetto adottato dalla Banca Popolare di Novara in tutto conforme alla convenzione già approvata da codesto On.le A.M.G. per le Banche di interesse nazionale.

La scrivente ravvisa la necessità che l'accordo venga accettato nella sua forma integrale allo scopo di evitare un diverso trattamento economico fra il personale dipendente dalla sede di Genova della Banca Popolare di Novara e le dipendenze della Banca stessa.

Grati di un cortese cenno di benestare si ringrazia.

UNIONE INTERPROVINCIALE DELLE AZIENDE DEL CREDITO

Il Commissario
(Rag.Vittorio Brugnoli)

F/to illegg.

CAMERA DEL LAVORO

Federazione Lavoratori Aziende del Credito d Assicurazione
F/to illeggibile

1316

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MEETING OF JULY 21st 1945

Extensoin the dependents on the " Banco di Novara " of the wage adjustments accorded by the contract ratified on June 30th 1945 by the A.M.G. Regional Labor Commissionner for the dependents on Banks on National Interest

Considering that the new agreementis caused by the same motives which made necessary the wage adjustment accorded by the contract ratified on June 30th 1945 by the A.M.G. Regional Labor Commissionner, and that the extension aims to ensure the same treatment to the personnel of the " Banco di Novara ", it has been unanimously decided to forward with favourable opinion to the A.M.G. Reg. Labor Commissionner the agreement signed on July 12th 1945 between the representatives of the parties concerned.

The above agreement already has the favourable opinion of both the Regional and Provincial Labor Offices.

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO GENOVA

1345

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MEETING OF JUNE 21st 1945

Extension to the dependents on the "Banco di Novara" of the wage adjustments accorded by the contract ratified on June 30th 1945 by the A.M.G. Regional Commissionner for the Dependents on Banks on National Interest

Considering that the new agreements caused by the same motives which made necessary the wage adjustment accorded by the contract ratified on June 30th 1945 by the A.M.G. Regional Labor Commissionner, and that the extension aims to ensure the same treatment to the personnel of the "Banco di Novara", it has been unanimously decided to forward with favourable opinion to the A.M.G. Reg. Labor Commissionner the agreement signed on July 12th 1945 between the representatives of the parties concerned.

The above agreement already has the favourable opinion of both the Regional and Provincial Labor Offices.

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO SEZIONE

1344

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

16th of July 1945 meeting

SUBJECT : Extension to the "CASSA DI RISPARMIO","BANCO DI CHIAVARI" and "BANCO DI NOVARA" personnel of the wage adjustment already signed and ratified for the personnel of the Banks of National Interest.

The decision has been remitted, an exhaustive plan for the complete re-adjustment of the economical situation of the above personnel being in progress between the parties concerned.

(Signed)

Pertusio, Piazzorno,
Ricca, Curti, Salmeri.

1313

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Subj. Contingence Indemnity for the "Banco di Novara" employees.

To The A.M.G. Reg. Labor Officer - Liguria Region.

Attached you will find the agreement aiming to correspond a Contingence Indemnity to the above workers, in a measure specified in the agreement itself.

We point out that the payment of the above indemnity has in the same measure already been ratified on July 7th 1945 for the dependents of Banks of National interest by the Regional Commissionner for Liguria, Brig. Gen. M. Carr.

The above agreement, therefore, ~~shiy sp~~ suppresses an absurd unequality of salaries existing amongst dependents on the same economical sector.

For said reasons this Office gives favourable opinion for the ratification of the above accord.

(Signed)

Hon. Francesco Curti

Reg. Labor Director.

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO ★ GENOVA 1

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

POPULAR BANK OF NOVARA

CONTINGENCY MEASURES

On the 18th of July 1945, in Milan, between Mess.rs

CASTELLINI Dr. Antonio
CHINTONE Avv. Ugo
REINA Rag. Giuseppe
ROSSI Rag. Ottone

representing the following Banks (omissis), and the Chamber of Labor of Milan and Prov. represented by it's Secretary Mr. MORELLI Luigi, assisted by Mess.rs SEGHETTO Pilade, FRIGERIO Rag.Cesare, VOI Rag?Giacomo, belonging to the Bank workers' Trade Union, the following was agreed upon:

To the personnel depending on the aforementioned banks, even to those who have collecting jobs, a temporary monthly Contingence Indemnity will be paid as follows:

Branches in towns with over 200.000 inhabitants.

1°) Lit. 3.000 = To all married men or widowers, and to men and women above 30 yrs. of age.
2°) " 2.000 = To all single men between 21 and 30 yrs? of age and to all women between 21 and 30 yrs. of age.
3°) " 1.500 = To all personnel between 17 and 21 yrs. of age.
4°) " 1.000 = To all personnel below 17 yrs; of age.
5°) " 300 = Increase for every person in charge up to three
6°) " 150 = " " " " " " above "

Branches in towns with 50.000 to 200.000 inhabitants

1°) Lit. 2.700 = See above
2°) " 1.800 = " "
3°) " 1.300 = " "
4°) " 850 = " "
5°) " 300 = " "
6°) " 150 = " "

Branches in towns with 20.000 to 50.000 inhabitants.

1°) Lit. 2.400 = See above
2°) " 1.600 = " "
3°) " 1.200 = " "
4°) " 750 = " "
5°) " 300 = " "
6°) " 150 = " "

1341

Branches in towns up to 20.000 inhabitants.

1°) Lit. 2.100 = See above

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ROSSI Rag. Ottone

representing the following Banks (omissis), and the Chamber of Labor of Milan and Prov. represented by it's Secretary Mr. MORELLI Luigi, assisted by Mess.rs SEGHETTO Pilade, FRIGERIO Rag.Cesare, VOI Rag?Giacomo, belonging to the Bank workers' Trade Union, the following was agreed upon:

To the personnel depending on the aforementioned banks, even to those who have collecting jobs, a temporary monthly Contingence Indemnity will be paid as follows:

Branches in towns with over 200.000 inhabitants.

1°) Lit. 3.000 = To all married men or widowers, and to men and women above 30 yrs. of age.
2°) " 2.000 = To all single men between 21 and 30 yrs? of age and to all women between 21 and 30 yrs. of age.
3°) " 1.500 = To all personnel between 17 and 21 yrs. of age.
4°) " 1.000 = To all personnel below 17 yrs; of age.
5°) " 300 = Increase for every person in charge up to three
6°) " 150 = " " " " " above "

Branches in towns with 50.000 to 200.000 inhabitants

1°) Lit. 2.700 = See above
2°) " 1.800 = " "
3°) " 1.300 = " "
4°) " 850 = " "
5°) " 300 = " "
6°) " 150 = " "

Branches in towns with 20.000 to 50.000 inhabitants.

1°) Lit. 2.400 = See above
2°) " 1.600 = " "
3°) " 1.200 = " "
4°) " 750 = " "
5°) " 300 = " "
6°) " 150 = " "

1341

Branches in towns up to 20.000 inhabitants.

1°) Lit. 2.100 = See above
2°) " 1.400 = " "
3°) " 1.100 = " "
4°) " 600 = " "
5°) " 300 = " "
6°) " 150 = " "

By "Person in charge" you must intend those for whon the benefit of the "assegni familiari" isin force. For personnel working under-time,

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

the indemnity will be in proportion with the number of hours worked.

For the classification of the branches, the last official censiment will be the basis referred to.

The amounts stated in n. 1°- 2° - 3° - 4° will be also paid on the months of contractual gratification.

Owing to its temporary caracter, the above indemnity must not be considered part of the requital, and is therefore not liable to contribution. It will come into effect from Jan. 1st 1945, leaving it to the faculty of each Agency to absorb all that has been paid to the workers in 1945 as advance on the future economical increases.

This agreement does not in any way affect the Trade Union's action tending to create a new general Contract of work.

(Signed)

Banca Popolare di Novara

Camera del Lavoro

1345

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

UNIONE PROVINCIALE AZ. CREDITO E ASSICURAZIONI

DF/ni

Genoa, July 12th 1945

n. 120

Subj : Temporary Contingence Indemnity.

To : A.M.G. Reg. Labor Office.

Attached you will find a copy of the measures by the Popular Bank of Novara referring to the above subject, totally similar to the agreement already approved by the A.M.G. concerning the Banks of National interest.

We consider it necessary that the agreement be accepted in it's full shape, so as to avoid a difference between the economical treatment of the personnel depending on the branch of Genoa of the Popular Bank of Novara and that of personnel depending in other branches.

Thanking you we remain yours truly.

(Signed)

Vittorio Brugnoli

Commissioner for the Un.
Interprov.Az.Credito e Assicur.

Chamber of Labor.

CAMERA DEL LAVORO PROVINCIALE GENOVA

1233

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

LSC/816

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
LIGURIA REGION APO 394
LABOR DIVISION

LIG/LAB/101.15 14 August 1945

SUBJECT : Recent wage contracts approved by AMG; minutes of RIJAC,- Meeting of 8 August.

TO : Labor S/C
H.Q. A.C. R O M E

1. Enclosed herein material mentioned in subject.

U. ALESSANDRINI
Captain Infantry
Labor Officer

1338

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COMITATO CONSULENTO REGIONALE
PER LA LIGURIA

SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1945

Estensione ai dipendenti del Banco di Novara dell'adeguamento salariale concordato con contratto ratificato in data 30/6/1945 dal Commissario Regionale del Lavoro dell'A.M.G. per i dipendenti dalle Banche di interesse Nazionale.

Considerato che il nuovo accordo è determinato dagli stessi motivi economici che hanno reso necessario l'adeguamento salariale di cui al contratto ratificato il 30/6/1945 dal Commissario Regionale del Lavoro dell'A.M.G. e che l'estensione mira ad assicurare analogo trattamento ai dipendenti del Banco di Novara, viene deciso ad unanimità di sottoporre con parere favorevole al Commissario Regionale del Lavoro dell'A.M.G. l'accordo sottoscritto in data 12/7/1945 fra i rappresentanti delle Associazioni interessate.

L'accordo in questione è già munito del parere favorevole dell'Ufficio Provinciale e dell'Ufficio Regionale del Lavoro.

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO * GENOVA

1337

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COMITATO CONSULTIVO REGIONALE MISTO
PER LA LIGURIA

SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1945

Estensione ai dipendenti del Banco di Novara dell'adeguamento salariale concordato con contratto ratificato in data 30/6/1945 dal Commissario Regionale del Lavoro dell'A.M.G. per i dipendenti dalle Banche di interesse Nazionale.

Considerato che il nuovo accordo è determinato dagli stessi motivi economici che hanno reso necessario l'adeguamento salariale di cui al contratto ratificato il 30/6/1945 dal Commissario Regionale del Lavoro dell'A.M.G. e che l'estensione mira ad assicurare analogo trattamento ai dipendenti del Banco di Novara, viene deciso ad unanimità di sottoporre con parere favorevole al Commissario Regionale del Lavoro dell'A.M.G. l'accordo sottoscritto in data 12/7/1945 fra i rappresentanti delle Associazioni interessate.

L'accordo in questione è già munito del parere favorevole dell'Ufficio Provinciale e dell'Ufficio Regionale del Lavoro.

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO GENOVA

1336

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COMITATO CONSULTIVO REGIONALE M.L.
PER LA LIGURIA

SEDUTA DEL 16 LUGLIO 1945

.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.

Estensione al personale dipendente dalle Casse di Risparmio, dal Banco di Chiavari e dal Banco di Novara dell'adeguamento salariale già concordato e ratificato per il personale delle Banche di interesse nazionale.

- - - - - - - - - - -

Viene rinviata la decisione essendo in corso un esame esauriente fra le categorie interessate per la sistemazione completa del trattamento economico al personale in questione.

F/to Curti
Salmeri
Pizzorno

1337

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

BEST COPY POSSIBLE

FILMED AS FOUND

IN COLLECTION

364

EP/an

Corresponsione indennità contingenza
dipendenti Banca di Novara.

All'UFFICIALE DEL LAVORO PRESSO LA LEGIONE DELL'A.M.G.

G E N O V A

Si trasmette, in allegato, l'accordo tendente a corrispondere un'indennità di contingenza ai lavoratori di cui all'oggetto, nella misura precisata nell'accordo stesso.

Si fa presente che la corresponsione di detta indennità è già stata notificata in data 11/7 c.m., nell'identica misura per i dipendenti delle Banche di interesse nazionale, dal Commissario Aggiunto per la Liguria, Brig.Generale E.Parr.

L'accordo in questione, pertanto, non fa che eliminare un'assurda sperequazione di salari esistente tra i lavoratori dipendenti da un medesimo settore economico.

Per le suesposte ragioni questo Ufficio fa parere favorevole alla ratifica dell'accordo predetto.

IL DIRETTORE
(On.Prof.Edmondo Puccio)

51
Vedi 1041

1334

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

BANCO DI CHIAVARI E DELLA RIVIERA LIGURE

Insurance - Banking

5

INDENNITA' TEMPORANEA DI CONTINGENZA 12.7.45

Il Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, presa visione delle proposte trasmesse dalla Camera del Lavoro di Genova tramite l'Associazione Interprovinciale Ligure Aziende Credito, proposte in tutto conformi alla convenzione già stipulata con le Banche di interesse nazionale, aderisce integralmente alle proposte stesse e qui di seguito la trascrive in segno di benestare

	SEDE DI GENOVA e dipendenze (2 Agenzie in Genova Centro e 3 agenzie della Grande Genova)	SEDE DI CHIAVARI e dipendenze (sono tutte piazze con popolazione al disotto di 50/m. abitanti (2)
1°) A tutto il personale maschile coniugato e vedovo e al personale maschile e femminile che abbia compiuto il 30° anno di età	£. 3.000.=	£. 2.400.=
2°) Al personale maschile celibe di età compresa tra il 21° e il 30° anno e al personale femminile di età compresa tra il 21° e il 30° anno	£. 2.000.=	£. 1.500.=
3°) Al personale di età compresa tra il 17° e il 21° anno	£. 1.500.=	£. 1.200.=
4°) Al personale di età inferiore al 17° anno	£. 1.000.=	£. 750.=
5°) Maggiorazione per ogni persona a carico fino a 3	£. 300.=	£. 300.=
6°) Per ogni persona a carico in più delle tre	£. 150.=	£. 150.=

1833

Si intendono per persone a carico quelle per cui è in atto il beneficio degli assegni familiari. Per il personale con orario ridotto l'indennità sarà commisurata al numero delle ore di lavoro.

Gli importi previsti ai punti 1°) 2°) 3°) e 4°) verranno conteggiati anche sulle mensilità di gratificazione contrattuale.

La suddetta indennità, data il suo carattere di transitorietà, non va considerata a nessun effetto come facente parte della retribuzione e non è soggetta a ritenute di contributi, non va di conseguenza considerata per la deter-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

zione già stipulato con le Banche di interesse nazionale, aderisce integralmente alle proposte stesse e qui di seguito la trascrive in segno di benestare

	SEDE DI GENOVA e dipendenze (2 Agenzie in Genova Centro e 3 agenzie della Grande Genova)	SEDE DI CHIAVARI e dipendenze (sono tutte piazze con popolazione al disotto di 50/m. abitanti (2)
1°) A tutto il personale maschile coniugato o vedovo e al personale maschile e femminile che abbia compiuto il 30° anno di età	£. 3.000.=	£. 2.400.=
2°) Al personale maschile celibe di età compresa tra il 21° e il 30° anno e al personale femminile di età compresa tra il 21° e il 30° anno	£. 2.000.=	£. 1.600.=
3°) Al personale di età compresa tra il 17° e il 21° anno	£. 1.500.=	£. 1.200.=
4°) Al personale di età inferiore al 17° anno	£. 1.000.=	£. 750.=
5°) Maggiorazione per ogni persona a carico fino a 3	£. 300.=	£. 300.=
6°) Per ogni persona a carico in più delle tre	£. 150.=	£. 150.=

1033

Si intendono per persone a carico quelle per cui è in atto il beneficio degli assegni familiari. Per il personale con orario ridotto l'indennità sarà commisurata al numero delle ore di lavoro.

Gli importi previsti ai punti 1°) 2°) 3°) e 4°) verranno conteggiati anche sulle mensilità di gratificazione contrattuale.

La suddetta indennità, data il suo carattere di transitorietà, non va considerata a nessun effetto come facente parte della retribuzione e non è soggetta quindi a contributi; non va di conseguenza considerata per la determinazione dell'indennità di richiamo.

L'indennità va assoggettata soltanto all'imposta di R.M. cat. C2 e, ove del caso, all'imposta complementare.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Essa sarà applicata con decorrenza 1° gennaio 1945; per contro le aziende assorbiranno tutto quanto è stato concesso ai lavoratori nel 1945 a titolo di anticipi sui futuri aumenti economici.

BANCO DI CHIAVARI E DELLA RIVIERA LIGURE
SEDE DI GENOVA

CAMERA DEL LAVORO
Federazione Prov.Lavoratori
Credito Assicurazione e Serv.
Tributari

(2) Elenco delle Filiali della sede di Chiavari :

BORZONASCA = CARASLIA = CICAGNA = CONSCENTI DI NE' = CATTORNA = LAVAGNA = LEVANTO = MONEGLIA = MONLEONE DI CICAGNA = RAPALLO = RECCO = RIVA TRIGOSO = SANTA MARGHERITA LIGURE = SESTRI LEVANTE = SORI = VARESE LIGURE = ZOAGLI = CARASCO = USCIO.

1332

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

UNIONE INTERPROVINCIALE
DELLE AZIENDE DI CREDITO E DI ASSICURAZIONE
G E N O V A

DE/ ni

Genova, 12 luglio 1945

prot. n. 119

On.le A.M.G.
Ufficio Provinciale del Lavoro
G E N O V A

OGGETTO: Indennità temporanea di contingenza.

Si trasmette a codesto On.le A.M.G. un originale della delibera del Banco di Chiavari e della Riviera Ligure relativo all'oggetto allo scopo di ottenere il benestare all'applicazione dal 1° gennaio c.a. della indennità temporanea di contingenza.

Con la presente si dà atto che l'Unione delle Banche in rappresentanza dei datori di lavoro e la Camera del Lavoro per i prestatori d'opera concordano su tutti i punti dell'allegato.

Grati di un cortese cenno di benestare si ringrazia.

UNIONE INTERPROV. DELLE AZIENDE
DEL CREDITO
Il Commissario
(Rag. Vittorio Brugnoli)
F/to illegg.

CAMERA DEL LAVORO
Feder.Lavor.Aziende del Credito
e Assicurazione
F.to illegg.

1331

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MEETING OF JULY 24st 1945

Extension the dependents on the " Banco di Chiavari " of the wage adjustments accorded by the convention ratified on June 30th 1945 by the A.M.S. Regional Labor Commissioner for the dependents on Banks on National Interest

Considering that the new agreements caused by the same motives which made necessary the wage adjustment accorded by the contract ratified on June 30th 1945 by the A.M.S. Regional Labor Commissioner, and that the extension aims to ensure the same treatment to the personnel of the " Banco di Chiavari ", it has been unanimously decided to forward with favourable opinion to the A.M.S. Reg. Labor Commissioner the agreement signed on July 12th 1945 between the representatives of the parties concerned.

The above agreement already has the favourable opinion of both the Regional and Provincial Labor Offices.

1335

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO GENOVA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MEETING OF JULY 21st 1945

Extension to the dependents on the " Banco di Chiavari " of the wage adjustments accorded by the contract ratified on June 30th 1945 by the A.M.G. Regional LABOR Commissionner for the dependents on Banks on National Interest.

Considering that the new agreements caused by the same motives which made necessary the wage adjustment accorded by the contract ratified on June 30th 1945 by the A.M.G. Regional Labor Commissionner, and that the extension aims to ensure the same treatment to the personnel of the " Banco di Chiavari ", it has been unanimously decided to forward with favourable opinion to the A.M.G. Reg. Labor Commissionner the agreement signed on July 12th 1945 between the representatives of the parties concerned.

The above agreement already has the favourable opinion of both the Regional and Provincial Labor Offices.

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO GENOVA

1329

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Subj. Contingence Indemnity for the "Banco di Chiavari" employees.

To. The A.M.G. Reg. Labor Officer - Liguria Region.

Attached you will find the agreement aiming to corrispond a Contingence Indemnity to the above workers, in a measure specified in the agreement itself.

We point out that the payment of the above indemnity in the same measure has already been ratified on July 7th 1949 for the dependents of Banks of National interest by the Regional Commissioner for Liguria, Brig. Gen. H. Carr.

The above agreement, therefore suppresses an absurd inequality of salaries existing amongst dependents of the same economical sector.

For said reasons this Office gives favourable opinion for the ratification of the above accord.

(Signed)
Rag. Francesco Curti
Reg.Labor Director.

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO GENOVA

1328

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

TEMPORARY CONTINGENCE INDEMNITY

The "Banco di Chiavari e della Riviera Ligure", having examined the proposals forwarded by the Chamber of Labor of Genoa by means of the Inter-Provincial Association of Credit Agencies for Liguria, proposals perfectly similar to the convention already agreed upon for the Banks of National interest, wholly adheres to the proposals themselves and writes them down below as a sign of acceptance.

	Branch of Genoa and dependancies (2 agencies in Genoa Center and 3 in the "Grande Genova)	Branch of Chiavari and depend. (all branches in towns under 50.000 inh.)
1°) To all married men or widowers and all personnel above 30 yrs.of age	£. 3.000	£. 2.400
2°), To all single man between 21 and 30 yrs of age, and all women between 21 and 30 yrs.of age.....	£. 2.000	£. 1.600
3°) To all personnel between 17 and 21 yrs. of age	£. 1.500	£. 1200
4°) To personnel below 17 yrs..	£. 1.000	£. 750
5°) For every person in charge up to 3.....	£. 300	£. 300
6°) For every person in charge above 3	£. 150	£. 150

By "person in charge" you intend those for whom is in force the benefit of the "assegni familiari". For personnel working under time, the indemnity will be proportioned to the hours worked.

The amounts mentioned in par. 1°) 2°) 3°) 4°) should be counted in the months of contractual gratifications.

Owing to it's temporary aspect, the above indemnity must not be considered to any effect as part of the pay, and is therefore liable to no contribution at all; and consequently must not be considered for the appointment of the "Indennità di richiamo".

1327

The above indemnity is only liable to the "Imposta R.M." and, in certa in cases, to the "Imposta complementare".

The above Indemnity will come into force with effect from Jan. 1st 1945; on the other hand the agencies will absorb all that has been

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

perfectly similar to the convention already agreed upon for the Banks of National interest, wholly adheres to the proposals themselves and writes them down below as a sign of acceptance.

	Branch of Genoa and dependancies (2 agencies in Genoa Center and 3 in the "Grande Genova)	Branch of Chiavari and depend. (all branches in towns under 50.000 inh.)
1°) To all married men or widowers and all personnel above 30 yrs.of age	£. 3.000	£. 2.400
2°), To all single men between 21 and 30 yrs of age, and all women between 21 and 30 yrs.of age.....	£. 2.000	£. 1.600
3°) To all personnel between 17 and 21 yrs. of age	£. 1.500	£. 1.200
4°) To personnel below 17 yrs..	£. 1.000	£. 750
5°) For every person in charge up to 3.....	£. 300	£. 300
6°) For every person in charge above 3	£. 150	£. 150

By "person in charge" you intend those for whom is in force the benefit of the "assegni familiari". For personnel working under time, the indemnity will be proportioned to the hours worked.

The amounts mentioned in par. 1°) 2°) 3°) 4°) should be counted in the months of contractual gratifications.

Owing to it's a temporary aspect, the above indemnity must not be considered to any effect as part of the pay, and is therefore liable to no contribution at all; and consequently must not be considered for the appiontment of the "Indennità di richiamo".

1327

The above indemnity is only liable to the "Imposta R.M." and, in certa in cases, to the "Imposta complementare".

The above Indemnity will come into force with effect from Jan. 1st 1945; on the other hand the agencies will absorb all that has been accorded to the workers in 1945 as advances on the future increases.

(Signed)
Banco di Chiavari e della Riviera Ligure

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

LIST OF THE BRANCHES DEPENDING ON THE OFFICE OF CHIAVARI :

BORZONASCA - CASOGLI - CICAGNA - CONSCENTI di NE' - GATTORNA - LAVAGNA - LEVANTO - MONEGLIA - MONLEONE DI CICAGNA - NAPALLO - NECCO RIVA TRIGOSO - SANTA MARGHERITA LIGURE - SESTRI LEVANTE - SORI - VARESE LIGURE - ZOAGLI - CARASCO - USCIO.

Genoa, July 12th 1945

UNIONE INTERPROV. AZIENDE DEL CREDITO

Il Commissario

(Rag. Vittorio Brugnoli)

F.to illegg.

(Signed)

CAMERA DEL LAVORO

Federazione Lavoratori Aziende Credito e Assicurazione

F/to illegg.

CAMERA DEL LAVORO GENOVA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

UNIONE INTERPROVINCIALE
DELLE AZIENDE DI CREDITO E ASSICURAZIONE

DF/ni
prot.nº 119

Genoa, July 12th 1945

Subj : Temporary Contingence Indemnity.

To : The Provincial Labor Office - Genoa

We forward you an original copy of the deliberations of the "Banco di Chiavari e della Riviera Ligure" concerning the above subject, so as to obtain approval for the application of said indemnity with effect from Jan 1st 1945.

We inform you also that the Bank Union, representing the employers, and the Chamber of Labor, for the employees, agree on all points of the accord.

Thanking you we remain yours truly.

(Signed)

UNIONE INTERPROV. DELLE
AZIENDE DEL CREDITO
P. IL Commissario
F/to illegs.

CAMERA DEL LAVORO
Federazione Lav. Aziende del
Credito e Assicurazione
F.to illegs.

GENOVA

1325

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

COMITATO CONSULTIVO REGIONALE MISTO
PER LA LIGURIA

SEDUTA DEL 24 LUGLIO 1945

.=.=.=

COMITATO CONSULTIVO REGIONALE MISTO
PER LA LIGURIA

SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1945

Estensione ai dipendenti del Banco di Chiavari dell'adeguamento salariale concordato con contratto ratificato il 30 giugno 1945 dal Commissario Regionale del Lavoro dell'A.M.G. per i dipendenti dell e Banche di interesse nazionale.

Considerato che il nuovo accordo è determinato dagli stessi motivi economici che hanno reso necessario l'adeguamento salariale di cui al contratto ratificato il 30 giugno 1945 dal Commissario Regionale del Lavoro dell'A.M.G. e che l'estensione mira ad assicurare analogo trattamento ai dipendenti del Banco di Chiavari, viene deciso ad unanimità di sottoporre con parere favorevole al Commissario Regionale del Lavoro dell'A.M.G. l'accordo sottoscritto in data 12 luglio 1945 tra i Rappresentanti delle Associazioni interessate.

L'accordo in questione è già munito del parere favorevole dell'Ufficio Provinciale e dell'Ufficio Regionale del Lavoro.

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO GENOVA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

363

16 LUG 1945

MM/mm

Corresponsione indennità di contingenza Dipendenti Banco di Chiavari=

ALL'UFFICIALE DEL LAVORO PER LA LIGURIA DELL'A.M.G.

G E N O V A

Si trasmette,in allegato, l'accordo tendente a corrispondere un'indennità di contingenza ai lavoratori di cui all'oggetto, nella misura precisata nell'accordo stesso.

Si fa presente che la corresponsione di detta indennità è già stata ratificata in data 11/7 c.m., nell'identica misura per i dipendenti dalle Banche di interesse nazionale, dal Commissario Regionale per la Liguria, Brig.Generale M.Carr.

L'accordo in questione, pertanto, non fa che eliminare un'assurda sperequazione di salari esistente tra i lavoratori dipendenti da un medesimo settore economico.

Per le suesposte ragioni questo Ufficio da parere favorevole alla ratifica dell'accordo predetto.

IL DIRETTORE
(On.Francesco Curti)

59

1322

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CASSA DI RISPARMIO di GENOVA

Genova - 93 Banking 11

PROVVEDIMENTI DI CONTINGENZA

Il 12 Luglio 1945 in Genova, fra i signori :

Comm. PIETRO GOTELLI, nella sua qualità di Commissario Straordinario, assistito dalla

Avv. GUIDO FRIGERI Vice Commissario Straordinario alla Cassa di Risparmio di Genova, per la Cassa stessa,

Dott. ALBERTO DE FALCO per le Aziende di Credito

e la Camera del Lavoro di Genova, rappresentata dai suoi segretari, signori PALENZONA Romolo e TRAVERSO Federico, in assistenza ai signori SARNO Dott.Alfredo per la Commissione Interna della Cassa di Risparmio di Genova e dott. MEMBI Aldo per la Commissione Interna dell'Esattoria di Genova,

si è convenuto quanto segue :

al personale della Cassa di Risparmio di Genova ed a quello dell'Esattoria di Genova, verrà corrisposto una indennità temporanea di contingenza mensile nella seguente misura :

- piazze con popolazione superiore ai 200.000 abitanti

1° - L. 3.000 - a tutto il personale maschile coniugato o vedovo e al personale maschile e femminile che abbia compiuto il 30° anno di età.

2° - L. 2.000 - al personale maschile celibe e femminile di età compresa fra i 21 e i 30 anni.

3° - L. 1.500 - al personale di età compreso fra il 17° e il 21° anno di età.

4° - La detta indennità sarà ridotta rispettivamente a L.2.700.=, L.1.800.= e 1.300.= per le piazze con popolazione da 50.000 a 200.000 abitanti, a L.2.400.=, 1.600.=, e 1.200.= per le piazze con popolazione da 20.000 abitanti a 50.000, a L.2.100.=, 1.400.= 1.100.= per le piazze con popolazione fino a 20.000 abitanti.

5° - L. 300.= di maggiorazione per ogni persona a carico fino a tre; L. 150.= per ogni persona a carico in più delle tre.

Si intendono per persone a carico quelle per cui è fatto il beneficio degli assegni familiari.

1321

Per il personale con orario ridotto l'indennità sarà commisurata al numero delle ore di lavoro.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778521

Straordinario, assistito dalla

Avv. GUIDO TRIULZI — Vice Commissario Straordinario alla Cassa di Risparmio di Genova, per la Cassa stessa,

Dott. ALBERTO DE FALCO — per le Aziende di Credito

e la Camera del Lavoro di Genova, rappresentata dai suoi segretari, signori PALENZONA Romolo e TRAVERSO Federico, in sostituzione ai signori SARBO Dott.Alfredo per la Commissione Interna della Cassa di Risparmio di Genova e dott. BERSI Aldo per la Commissione Interna dell'Esattoria di Genova,

si è convenuto quanto segue :

al personale della Cassa di Risparmio di Genova ed a quello dell'Esattoria di Genova, verrà corrisposto una indennità temporanea di contingenza mensile nella seguente misura :

- piazze con popolazione superiore ai 200.000 abitanti

1° - L. 3.000 - a tutto il personale maschile coniugato o vedovo e al personale maschile e femminile che abbia compiuto il 30° anno di età.

2° - L. 2.000 - al personale maschile celibe e femminile di età compresa fra i 21 e i 30 anni.

3° - L. 1.500 - al personale di età compreso fra il 17° e il 21° anno di età.

4° - La detta indennità sarà ridotta rispettivamente a L.2.700.=, L.1.800.= e 1.300.= per le piazze con popolazione da 50.000 a 200.000 abitanti, e L.2.400.=, 1.600.=, e 1.200.= per le piazze con popolazione da 20.000 abitanti a 50.000, a L.2.100.=, 1.400.= 1.100.= per le piazze con ppolazione fino a 20.000 abitanti.

5° - L. 300.= di maggiorazione per ogni persona a carico fino a tre; L. 150.= per ogni persona a carico in più delle tre.

Si intendono per persone a carico quelle per cui è dovuto il beneficio degli assegni familiari.

1321

Per il personale con orario ridotto l'indennità sarà commisurata al numero delle ore di lavoro.

Ai fini della classificazione delle filiali farà testo l'ultimo censimento ufficiale.

La indennità temporanea di contingenza, la cui corresponsione è come sopra convenuta, inciderà sulle mensilità di gratifica di Natale e di bilancio ed è espressamente convenuto che esse non abbia incidenza sul trattamento di quiescenza.

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

La detta indennità non va considerata a nessun effetto come facente parte della retribuzione e quindi non andrà soggetta a contributi di sorta.

La corresponsione della detta indennità temporanea di contingenza avrà applicazione esclusivamente con decorrenza 1° gennaio 1945 al 31 dicembre 1945.

I comparsi danno atto che i signori Comm.Pietro Gotelli ed Avv. Guido Trivlzi, nelle sopradette loro qualità, subordinano l'esecuzione della presente convenzione da parte dell'Istituto da essi rappresentato alla condizione che la convenzione sia ratificata dal Comando Militare Alleato e dal Sig. Prefetto di Genova.

L'indennità temporanea di contingenza, come sopra accordata, assorbe l'aumento concesso a tale titolo il 24 aprile u.s., e cioè l'acconto di L. 1.000.=, L.3.000.= e L.2.000.= a seconda della categoria dei dipendenti,nonchè l'acconto di L. 6.000.=, L. 4.000.= e L. 2.000.= concesso il 5 corr.mese.

F.to Pietro Gotelli in detta qualità
Guido Trivlzi " "
Romolo Palenzona " "
Federico Traverso " "
Alfredo Sarno " "
Aldo Serbi " "
Aleardo De Falco " "

Per copia conforme all'originale

Camera del Lavoro
Federazione Provinciale Lavoratori
Credito Assicurazione e Servizi Trib.

Unione Interprov.delle Aziende di Credito

1320

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

UNIONE INTERPROVINCIALE DELLE
AZIENDE DEL CREDITO E DELLA ASSICURAZIONE

DF.ni GENOVA = P.zza Scuole Pie 7-8

prot. n.122

Genova, 12 luglio 1945

OGGETTO: Indennità temporanea di contingenza al personale dipendente dalle Casse di Risparmio di Genova ed Esattoria Consorziale II.DD. di Genova.

On/le A.M.G.

Ufficio Regionale del Lavoro

G E N O V A

Si allega copia della convenzione relativa all'oggetto per sottoporre all'attenzione di codesto On.le Comando la pratica affinchè ne ottenga la ratifica.

Si rimane in attesa di un cortese cenno di benestare e si ringrazia.

UFFICIO INTERPROV.AZIENDE DEL CREDITO
Il Commissario
(Rag.Vittorio Brugnoli)
F/to illegg.

CAMERA DEL LAVORO=
Feder.Nazion.Aziende del Credito e Assicurazione

1319

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MEETING OF JULY 21st 1945

Extension to the dependents on the " Cassa di Risparmio di Genova e a quello dell'Esattoria di Genova " of the wage adjustments accorded by the contract ratified on June 30th 1945 by the A.M.G. Regional LABOR Commissionner for the dependents on Banks on National Interest.

Considering that the new agreements caused by the same motives which made necessary the wage adjustment accorded by the contract ratified on June 30th 1945 by the A.M.G. Regional Labor Commissionner, and that the extension aims to ensure the same treatment to the personnel of the " Cassa di Risparmio di Genova e a quello dell'Esattoria di Genova ", it has been unanimously decided to forward with favourable opinion to the A.M.G. Reg. Labor Commissionner the agreement signed on July 12th 1945 between the representatives of the parties concerned.

The above agreement already has the favourable opinion of both the Regional and Provincial Labor Offices.

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO GENOVA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Subj. Contingence Indemnity for the "Cassa di Risparmio e II.DD." employees.

To. The A.M.G. Reg. Labor Officer - Liguria Region.

Attached you will find the agreement aiming to correspond a Contingence Indemnity to the above workers, in a measure specified in the agreement itself.

We point out that the payment of the above indemnity in the same measure has already been ratified on July 11th 1945 for the dependents of Banks of National interest by the Regional Commissioner for Liguria, Brig. Gen. E. Carr.

The above agreement, therefore suppresses an absurd unequality of salaries existing amongst dependents on the same economical sector.

For said reasons this Office gives favourable opinion for the ratification of the above accord.

(Signed)
Hon. Francesco Curti
Reg.Labor Director.

1317

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

CONTINGENCE MEASURES

On the 12th of July 1945 in Genoa, between Mess.rs:

Comm. Pietro GOTELLI — Special Commissionner, assisted by

Avv. Guido TRIULZI — Joint Commissionner for the Cassa di Risparmio of Genoa, and

Dr. Aleardo DE FALCO — Representing the Credit Agencies

and the Chamber of Labor of Genoa, represented by it's secretaries; Mr. PALENZONA Romolo and Mr. TRAVERSO Federico, with the help of Mr. Alfredo SARNO for the Internal Committee of the Cassa di Rispar=mio of Genoa and Dr. ZERBI Aldo for the Internal Committee of the Esattoria, the following was agreed upon:

To the personnel depending on the Cassa di Riasparmio and on the Esattoria, will be corresponded a temporary monthly Contingence Indemnity in the following measure:

Branches in towns with over 200.000 inhabitants

1°) Lit. 3.000 = To all married men or widowers, and to men and women above 30 yrs. of age.
2°) " 2.000 = To all single men and women between 21 and 30 yrs.
3°) " 1.500 = To all personnel between 17 and 21 yrs. of age.

4°) The above indemnity will be reduced respectively to L. 2.700;- L. 1.800 and L. 1.3000 for branches in towns with a population of 50.000 to 200.000 ; to 2.400; 1.600; 1.200 for branches in towns with a population of 20.000 to 50.000 ; to 2.100; 1.400; 1.100 for towns with under 20.000 inhabitants.

5°) Lit. 300 increase for all persons in charge up to three; ~~XXX~~.
Lit. 150 " " " " " above "

1316

By "Persons in charge" you must intend those persons for whom is in force the benefit of the "Assegni familiari"

For personnel working udder under-time, the Indemnity will be proportioned to the hours worked.

For the classification of the branches, the last official cenesment will be the deciding factor.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

The above Indemnity should not be considered to any effect as part of the pay, and will therefore not be liable to contributions.

The payment of the above Contingence Indemnity will go into force with effect from Jan. 1st 1945 to Dec. 31 1945 only.

The undersigned certify that Comm. Pietro Gotelli and Avv. Guido Trivlai subordinate the execution of the present agreement on behalf of the Agency they represent to the condition that the agreement be ratified by the A.M.G. and the Prefect of Genoa.

The temporary Contingence Indemnity as accorded above, absorbs the increase accorded on April 24th 1945, viz. the advance of L. 4.000, 3.000, 2.000 depending on the grades of the dependents and the advance of L. 6.000, 4.000, 2.000 accorded on July 5th 1945.

(Signed)

Guido Trivlai
Pietro Gotelli
Romolo Palencona
Federico Traverso
Alfredo Serra
Aldo Berbi
Alezrdo De Falco.

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO GENOVA

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

UNIONE INTERPROVINCIALE DELLE
AZIENDE DEL CREDITO E ASSICURAZIONI
G E N O V A

DF/ni

prot.n. 122 Genoa, 12th July 1945

Subject : Temporary Contingence Indemnity for the dependents on the Cassa di Risparmio and Banca Commerciale Ll.DD. of Genoa.

To : The A.M.G. Reg. Labor Office.

Attached you will find a copy of the agreement concerning the above employees, so that you will be able to make the necessary steps for ratification.

We thank you and remain yours truly.

(Signed)

UNIONE INTERPROV.LE AZIENDE DEL CREDITO
Il Commissario
(Rag. Vittorio Brugnoli)
F/to illegg.

CAMERA DEL LAVORO
Federazione Lavoratori Aziende del Credito e Assicurazione
F/to illegg.

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO GENOVA

1315

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

COMITATO CONSULTIVO REGIONALE MISTO
PER LA LIGURIA

Seduta del 21 Luglio 1945

Estensione al personale della Cassa di Risparmio di Genova e a quello dell'Esattoria di Genova dell'adeguamento salariale concordato con contratto ratificato in data 30/6/1945 dal Commissario Regionale del Lavoro dell'A.M.G. per i dipendenti delle Banca di interesse nazionale.

Considerato che il nuovo accordo è determinato dagli stessi motivi economici che hanno reso necessario l'adeguamento salariale di cui al contratto ratificato in data 30/6/1945 dal Commissario Regionale del Lavoro dell'A.M.G. e che l'estensione mira ad assicurare analogo trattamento al personale della Cassa di Risparmio di Genova e a quello dell'Esattoria di Genova, viene deciso ad unanimità di sottoporre con parere favorevole al Commissario Regionale del Lavoro dell'A.M.G., l'accordo sottoscritto in data 12 Luglio 1945 fra i rappresentanti delle Associazioni interessate.

L'accordo in questione è già munito del parere favorevole dell'Ufficio Provinciale e dell'Ufficio Regionale del Lavoro.

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO GENOVA 1314

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

365

Riservato

CP/mm

Corresponsione indennità di contingenza dipendenti Cassa di Risparmio e II.DD.

ALL'UFFICIALE DEL LAVORO PER LA LIGURIA DELL'A.M.G.

G E N O V A

Si trasmette,in allegato, l'accordo tendente a corrispondere un'indennità di contingenza ai lavoratori di cui all'oggetto, nella misura pheeisata nell'accordo stesso.

Si fa presente che la corresponsione di detta indennità è già stata ratificata in data 11/7 c.m., nell'identica misura per i dipendenti dalle Banche di interesse nazionale, dal Commissario Regionale per la Liguria, Brig.Generale R.Carr.

L'accordo in questione, pertanto, non fa che eliminare un'assurda sperequazione di salari esistente tra i lavoratori dipendenti da un medesimo settore economico.

Per le suesposte ragioni questo Ufficio da parere favorevole alla ratifica dell'accordo predetto.

IL DIRETTORE
(Dr.Francesco Curti)

UFFICIO REGIONALE DEL LAVORO GENOVA

1313

50

Dad Dr

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Genova - All'Unione Industriali

L'anno 1945 ed alli 28 del mese di giugno in Genova nella sede della Commissione Economica del C.L.N. della Liguria, si sono riuniti i rappresentanti degli impiegati dell'industria con i Segretari della Camera del Lavoro e i rappresentanti degli industriali della Provincia di Genova con il Commissario Presidente dell'Unione degli Industriali della Provincia di Genova.

La riunione è stata presieduta dal Vice Prefetto Avv.Pertusio.

3

Esaminate le richieste dei rappresentanti della Camera del Lavoro in merito alla vitenzione economica degli impiegati dell'industria, si è addivenuti ai seguenti accordi :

1° - Viene data integrale applicazione al decreto 2 marzo 1945 "Decreto Spinelli" con decorrenza dal 1° gennaio 1945.
Le aziende dovranno denunciare per iscritto entro il 15 luglio 1945 ai singoli lavoratori la categoria al a quale di propria iniziativa li hanno assegnati.
Le Commissioni interne dovranno comunicare alle aziende, possibilmente nei tre giorni successivi, le eventuali contestazioni in modo di poter esaminare e possibilmente concordare entro il 31 luglio 45 ogni caso contestato.
Le contestazioni che non potessero essere comunicate entro il termine suddetto verranno esaminate e concordate in seguito non in maggiore sollecitudine possibile.
I casi non risolti passeranno all'esame delle Organizzazioni sindacali.

2° - Viene fissata una indennità di contingenza da corrispondere nelle seguenti misure :

Lire 3.000 mensili a tutti gli impiegati (uomini e donne) superiori ai 18 anni
Lire 2.100 mensili a tutti gli impiegati (uomini e donne) inferiori ai 18 anni

3° - Vengono garantiti i seguenti minimi di retribuzione mensile :

1^ categoria - uomini e donne - L. 9000.=
2^ " "
a) uomini di età superiori ai 21 anni " 8000.=
b) donne di età superiori ai anni " 7000.=
c) uomini di età inferiori ai 21 anni " 6300.=
d) donne di età inferiori ai 21 anni " 6300.=

3^ categoria :
a) uomini di età superiori ai anni L. 7000.=
uomini di età dai 20 ai 21 anni " 6500.=
uomini di età dai 19 ai 20 " " 5000.=
uomini di età dai 18 ai 19 " " 3500.=
uomini di età dai 17 ai 18 " " 3000.=

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Esaminate le richieste dei rappresentanti delle Camere del lavoro in merito alla situazione economica degli impiegati dell'industria, si è addivenuti ai seguenti accordi :

1° - Viene data integrale applicazione al decreto 9 marzo 1943 "Decreto Spinelli" con decorrenza dal 1° gennaio 1943.
Le aziende dovranno comunicare per iscritto entro il 15 luglio 1943 ai singoli lavoratori la categoria alla quale di propria iniziativa li hanno assegnati.
Le Commissioni interne dovranno comunicare alle aziende, possibilmente nei tre giorni successivi, le eventuali contestazioni in modo di poter esaminare e possibilmente concordare entro il 31 luglio 43 ogni caso controverso.
Le contestazioni che non potessero essere comunicate entro il termine suddetto verranno esaminate e concordate in seguito con la maggiore sollecitudine possibile.
I casi non risolti passeranno all'esame delle Organizzazioni sindacali.

2° - Viene fissata una indennità di contingenza da corrispondere nella seguenti misure :

Lire 3.900 mensili a tutti gli impiegati (maschi e donne) superiori ai 18 anni
Lire 2.190 mensili a tutti gli impiegati (maschi e donne) inferiori ai 18 anni

3° - Vengono garantiti i seguenti minimi di retribuzione mensili :

1^ categoria - uomini e donne - L. 3000.=
2^ " "
a) uomini di età super.ai 21 anni " 2600.=
b) donne di età super.ai 21 anni " 2340.=
c) uomini di età infer.ai 21 anni " 2340.=
d) donne di età infer. ai 21 anni " 6300.=

3^ categoria :
a) uomini di età sup.ai 21 anni L. 7000.=
uomini di età dai 20 ai 21 anni " 6500.=
uomini di età dai 19 ai 20 " " 6000.=
uomini di età dai 18 ai 19 " " 5500.=
uomini di età dai 17 ai 18 " " 5000.=
uomini dai 17 ai 17 anni " 4000.=
uomini di età sotto i 16 anni " 3000.=
b) donne di età superiore ai 21 anni " 6100.=
donne di età dai 20 ai 21 anni " 5100.=
donne di età dai 19 ai 20 anni " 5000.=
donne di età dai 18 ai 19 anni " 4500.=
donne di età dai 17 ai 18 anni " 4000.=

./.

1312

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

donne di età dai 16 ed 17 anni L. 3500.=
donne di età sotto i 16 anni " 3000.=

4° - I suddetti minimi comprendono i seguenti elementi :

a) retribuzione di fatto conseguente all'applicazione del decreto Spinelli, esclusi gli scatti periodici di anzianità per gli scatti biennali.
b) indennità di guerra.
c) indennità di contingenza.

Ove con tali elementi non si raggiungano i minimi sopra stabiliti per ogni categoria, verrà corrisposta una quota integrativa della indennità di contingenza fino al raggiungimento dei minimi suddetti.

Il minimo mensile,così garantito, non modifica in nessun caso le clausole contrattuali riferentisi all'orario di lavoro ed alle maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo,notturno ecc.,nel senso che devono essere corrisposte le relative percentuali di maggiorazione da pagarsi quindi oltre i minimi suddetti.

Si confermano comunque le migliori condizioni di fatto esistenti od acquisite dai lavoratori e quindi tutte le indennità speciali, di trasferta e di qualunque genere rimangono in vigore oltre il minimo stabilito.

Tuttavia verranno considerate assorbite dall'indennità di contingenza a far tempo dal 1° giugno 1945,le eventuali indennità che fossero già percepite dai lavoratori alla data suddetta e riconosciute dalle Commissioni Interne di natura analoga alle indennità di contingenza.

5° -L'acconto di Lire 1000.= e di L.700 eventualmente corrisposto agli impiegati rispettivamente superiori ed inferiori ai 18 anni,a seguito del precedenti accordi,verrà considerato quale acconto sull'indennità di contingenza del mese di giugno corrente anno.

6° - Il presente accordo ha decorrenza dal 1° giugno 1945 ed avrà validità fino al 31 agosto p.v.

7° - Entro il 15 luglio p.v. le aziende dovranno corrispondere agli impiegati gli arretrati spettanti in seguito all'applicazione del decreto Spinelli dal 1° gennaio al 31 maggio 1945, sotto deduzione degli anticipi eventualmente già corrisposti a tale titolo e quanto riconosciuti dalle Commissioni Interne.

1311

Entro la stessa data le aziende dovranno corrispondere agli impiegati il saldo della retribuzione spettante per il mese di giugno corrente in base a quanto stabilito dal presente accordo.

Resta inteso che nei casi in cui la sistemazione alla categoria fosse contestata dall'impiegato,la somma così corrisposta entro il 15 luglio verrebbe considerata quale acconto, restando salvo ed impregiudicato ogni diritto dell'impiegato in ordine alla definizione della controversia che,come già previsto all'art.1 del presente accordo, dovrà avvenire entro il 31 luglio 1945.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ogni categoria, verrà corrisposta una quota integrativa delle indennità di contingenza fino al raggiungimento dei minimi stessi.

Il minimo mensile, così garantito, non modifica in nessun caso le clausole contrattuali riferentisi all'orario di lavoro ed alla maggiorazione per lavoro straordinario, festivo, notturno ecc., nel senso che devono essere corrisposte le relative percentuali di maggiorazione da pagarsi quindi oltre i minimi suddetti.

Si confermano comunque le migliori condizioni di fatto esistenti ed acquisite dai lavoratori e quindi tutte le indennità speciali, di trasferta e di qualunque genere rimangono in vigore oltre il minimo stabilito.

Tuttavia verranno considerate assorbite dall'indennità di contingenza a far tempo dal 1° giugno 1945, le eventuali immunità che fossero già percepite dai lavoratori alla data suddetta e riconosciute dalle Commissioni interne di natura analoga alle indennità di contingenza.

5° - L'importo di Lire 1000.= o di L.700 eventualmente corrisposto agli impiegati rispettivamente superiori ed inferiori ai 18 anni, a seguito dei precedenti accordi, verrà considerato quale acconto sull'indennità di contingenza del mese di giugno corrente anno.

6° - Il presente accordo ha decorrenza dal 1° giugno 1945 ed avrà validità fino al 31 agosto p.v.

7° - Entro il 15 luglio p.v. le aziende dovranno corrispondere agli impiegati gli arretrati spettanti a seguito all'applicazione del decreto suindicato dal 1° gennaio al 31 maggio 1945, sotto deduzione degli anticipi eventualmente già corrisposti a tale titolo e quanto altro riconosciuto dalle Commissioni interne.

Entro la stessa data la ditta dovrà corrispondere agli impiegati il saldo della retribuzione spettante per il mese di giugno corr.anno in base a quanto stabilito dal presente accordo.

Resta inteso che nei casi in cui la assegnazione alla categoria fosse contestata dall'impiegato, le somme come sopra corrisposte entro il 15 luglio verranno considerate quale acconto, restando salvo ed impregiudicato ogni diritto dell'impiegato in ottemperanza della definizione della controversia che, come già previsto all'art.1 del presente accordo, dovrà avvenire entro il 31 luglio 1945.

8° - Ad ogni effetto della liquidazione dell'indennità di anzianità (*) e per la durata del presente accordo .....
si concorda che la metà dell'indennità di contingenza (e cioè lire 1500 mensili per gli impiegati di età superiore ai 18 anni e lire 1050 mensili per quelli di età inferiore ai 18 anni) dovrà essere aggiunta alla stipendio mensile.

Letto, confermato, sottoscritto in Genova, 15 giugno 1945

(*) postilla approvata

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Ex Jacopetti

In the year 1945 on the 20th of June, in Genoa in the seat of the Economic Committee of the C.L.N. of Liguria, the representatives of the industry clerks with the Secretary of the Labour Chambers and the representatives of the Industrials of Genoa Province, with the Commissary President of the Industrials Union of Genoa Province reunited themselves.

The reunion was presided by the Vice-Prefect avv. Pertusio.

After examining the petitions of the representatives of the Labour Chamber about the Economic situation of the Industry clerks, the following agreement was decided :

1°) - It is approved the integral application of the ordinance of the 2nd march 1945 "decree Spinelli" available from the 1st of January 1945.
The firms must comunicate by letter within the 15th of July 1945 to every workman the categorie to which he has been assigned.
The internal Commissions shall comunicate possibly within the following three days, the eventual contestations so as to be able to examin and if possible agree, within the 31st of July 1945 upon every contested case. The contests that should not be communicated within the above mentioned limit shall be examined and agreed to with a greatest possible swiftness.
The cases which use not resolved will be send for tobe examined by the "Sindicates' Organisation"

2°) - A contingent indennity that shall be payed as follow, is fixed:
Lires 2100 monthly to all the clerks (men and women) under 18 years

3°) - The following minimum of monthly retributions are warranted:

1st Category (men and women).....	L. 9.000
2nd Category	
a) men over 21 years.....	" 8.000
b) women over 21 years	" 7.000
c) men under 21 years	" 7.000
d) women under 21 years	" 6.500

1311

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

themselves.

The reunion was presided by the Vice-Prefect avv. Pertusio.

After examining the petitions of the representatives of the Labour Chamber about the Economic situation of the Industry clerks, the following agreement was decided :

1°) - It is approved the integral application of the ordinance of the 2nd march 1945 "decree Spinelli" available from the 1st of January 1945.

The firms must communicate by letter within the 15th of July 1945 to every workman the categorie to which he has been assigned. The internal Commissions shall communicate possibly within the following three days, the eventual contestations so as to be able to examin and if possible agree, within the 31st of July 1945 upon every contested case. The contests that should not be comunicated within the above mentioned limit shall be examined and agreed to with a greatest possible swiftness.

The cases which use not resolved will be send for tobe examined by the "Sindicates' Organisation"

2°) - A contingent indennity that shall be payed as follow, is fixed: lires 2100 monthly to all the clerks (men and women) under 18 years

3°) - The following minimum of monthly retributions are warranted: 1310

1st Category (men and women).....	L.	9.000
2nd Category		
a) men over 21 years.....	"	8.000
b) women over 21 years	"	7.500
c) men under 21 years	"	7.000
d) women under 21 years	"	6.500
3rd Category		
a) men over 21 years	"	7.000
" from 20 to 21 years	"	6.500

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

a) men from 19 to 20 years ..... £. 6.000
" " 18 " 19 " ..... " 5.500
" " 17 " 18 " ..... " 5.000
" " 16 " 17 " ..... " 4.000
men under 16 years ..... " 3.000
b) women over 21 years ..... " 6.100
" from 20 to 21 years ..... " 5.300
" " 19 " 20 " ..... " 5.000
" " 18 " 19 " ..... " 4.500
" " 17 " 18 " ..... " 4.000
" " 16 " 17 " ..... " 3.500
women under 16 years ..... " 3.000

4°) - The above mentioned minimums include the following elements :

a) - Retribution according to the Spinelli decree, exluding the periodical increases of age for biennal increases.

b) - War indemnity.

c) - emergency indemnty.

In case the above mentioned elements should not be sufficent to reage the established minimums for every category, an integrant sum will be paid on the emergency indemnity so as to arrive at the establi=shed minimums.

The monthly minimums warranted in that way, does not modify in any way the clauses appartaining to the contract in regard to the work time and to increase of pay for the overtime holiday work, night work and so on, so that the relative percentuals will be paid besides the above mentioned minimums.

However one can confirm that the best conditions existing or acquired by workers and therefore all especial travelling or mouving or any such kind of indemnities remain fixed besides the established mini=mum.

1309

However the eventual indemnities from the 1st of June 1945 that should be paid to the workers, shall be absorbed by the emergency indemnity if the Interior Commissions shall judge above indemnity as

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

" " 18 " 19 " ..... " 4.500
" " 17 " 18 " ..... " 4.000
" " 16 " 17 " ..... " 3.500
women under 16 years ..... " 3.000

4°) - The above mentioned minimums include the following elements :

a) - Retribution according to the Spinelli decree, exluding the periodical increases of age for biennal increases.

b) - War indemnity.

c) - emergency indemnty.

In case the above mentioned elements should not be sufficent to reage the established minimums for every category, an integrant sum will be paid on the emergency indemnity so as to arrive at the establi=shed minimums.

The monthly minimums warranted in that way, does not modify in any way the clauses appartaining to the contract in regard to the work time and to increase of pay for the overtime holiday work, night work and so on, so that the relative percentuals will be paid besides the above mentioned minimums.

However one can confirm that the best conditions existing or acquired by workers and therefore all especial travelling or mouving or any such kind of indemnities remain fixed besides the established mini=mum.

However the eventual indemnities from the 1st of June 1945 that should be paid to the workers, shall be absorbed by the emergency indemnity if the Interior Commissions shall judge above indemnity as correspondent to the emergency indemnity.

5°) - The sum in advance pai of Lires 1000 or of L.700,- eventually

./.

1309

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

paid to the clerks respectively over or under 18 years, in consequence to preceding agreements, shall be considered as in advance on the emergency indemnity of the month of June 1945.

6°) - The presente agreements shall be elapsing from the 1st of June until the 31 of August 1945.

7°) - Within the 15 July 1945 the firms shall pay to the clerks the arrears belonging to them according to the application of the "Spinelli decree" from the 1-st of the January to the 31 May 1945 deducing the sum paid before approuved by the Interior Commissions as a sum paid in advance.

Within the same date the Firms must pay to the clerks the balance of the belonging retributions for the month of June 1945 as it is established in the present agreement.

It is understood that in the cases in which the assignation to the category should be contestded by the clerk, the sums paid as mentioned above before the 15 July 1945 will be considered as a part payment remaining then in this way , every right of the employer assured and not wronged awaiting the decision of the contest that as mentioned above (Nr 1 article of the present agreement shall be due within the 31st July 1945.

8°) - To the only effects of the liquidation of the age indemnity and for the time of the present agreement, one decides that the half of the emergency indemnity (and that is L.1.500,- monthly for the employers over 18 years and L.1.500,- for those under 18 years) shall be added to the monthly pay.

Red, conferred and subright in Genoa.

On the 28th June 1945 -

1308

INDUSTRIALS UNION PROV. GENOA
the Commissary President

THE CHAMBER OF LABOUR

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

7°) - Within the 15 July 1945 the firms shall pay to the clerks the arrears belonging to them according to the application of the "Spinelli decree" from the 1-st of the January to the 31 May 1945 deducing the sum paid before approuved by the Interior Commissions as a sum paid in advance.

Within the same date the Firms must pay to the clerks the balance of the belonging retributions for the month of June 1945 as it is established in the present agreement.

It is understood that in the cases in which the assignation to the category should be contestded by the clerk, the sums paid as mentioned above before the 15 July 1945 will be considered as a part payment remaining then in this way , every right of the employer assured and not wronged awaiting the decision of the contest that as mentioned above (Nr 1 article of the present agreement shall be due within the 31st July 1945.

8°) - To the only effects of the liquidation of the age indemnity and for the time of the present agreement, one decides that the half of the emergency indemnity (and that is L.1.500,- monthly for the employers over 18 years and L.1.500,- for those under 18 years) shall be added to the monthly pay.

Red, confermed and subright in Genoa.

On the 28th June 1945 -

1308

INDUSTRIALS UNION PROV.GENOA
the Commissary President

THE CHAMBER OF LABOUR
GENOA

ab.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Genoa Metal. Mechanical [illegible]

L'anno 1945 ed allì 28 del mese di giuno in Genova nella sede della Commissione Economica del C.L.N. della Liguria, si sono riuniti i rappresentanti degli impiegati dell'industria con i Segretari della Camera del Lavoro e i rappresentanti degli industriali della Provincia di Genova con il Commissario Presidente dell'Unione degli Industriali della Provincia di Genova.

La riunione é stata presieduta dal Vice prefetto Avv. Pertusio.

Esaminate le richieste dei rappresentanti della Camera del Lavoro in merito alla situazione economica degli impiegati dell'industria, si é addivenuti ai seguenti accordi:

1°) Viene data integrale applicazione al decreto 2 Marzo 1945 "Decreto Spinelli" con decorrenza dal 1 Gennaio 1945.

Le aziende dovranno comunicare per iscritto entro il 15 luglio 1945 ai singoli lavoratori la categoria alla quale di propria iniziativa li hanno assegnati.

Le commissioni interne dovranno comunicare alle aziende, possibilmente nei tre giorni successivi, le eventuali contestazioni in modo da poter esaminare e possibilmente concordare entro il 31 luglio 1945 ogni caso contestato.

Le contestazioni che non potessero essere comunicate entro il termine suddetto verranno esaminate e concordate in seguito con la maggiore sollecitudine possibile.

I casi non risolti passeranno all'esame delle Organizzazioni Sindacali.

2°) - Viene fissata una indennità di contingenza da corrispondere nelle seguenti misure:
Lire 3000 mensili a tutti gli impiegati (uomini e donne) superiori ai 18 anni;

Lire 2100 mensili a tutti gli impiegati (uomini e donne) inferiori ai 18 anni.

3°) Vengono garantiti i seguenti minimi di retribuzione mensile:

1^ categoria	- uomini e donne	L.	9000 mensili
2^ categoria	- a) uomini di età superiore ai 21 anni	"	8000 "
	b) donne di età superiore ai 21 anni	"	7300 "
	c) uomini di età inferiore ai 21 anni	"	7000 "
	d) donne età inferiore ai 21 anni.	"	6500 "
3° categoria	- a) uomini di età superiore ai 21 anni	"	7000 "
	uomini " " dai 20 ai 21 an.	"	6500 "
	" " " " 18 ai 20 an.	"	6000 "

1307

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 775021

la Provincia di Genova.

!La riunione é stata presieduta dal Vice prefetto Avv. Pertusio.

Esaminate le richieste dei rappresentanti della Camera del Lavoro in merito alla situazione economica degli impiegati dell'industria, si é addivenuti ai seguenti accordi:

1°) Viene data integrale applicazione al decreto 2 Marzo 1945 "Decreto Spinelli" con decorrenza dal 1 Gennaio 1945.

Le aziende dovranno comunicare per iscritto entro il 15 luglio 1945 ai singoli lavoratori la categoria alla quale di propria iniziativa li hanno assegnati.

Le commissioni interne dovranno comunicare alle aziende, possibilmente nei tre giorni successivi, le eventuali contestazioni in modo da poter esaminare e possibilmente concordare entro il 31 luglio 1945 ogni caso contestato.

Le contestazioni che non potessero essere comunicate entro il termine suddetto verranno esaminate e concordate in seguito con la maggiore sollecitudine possibile.

I casi non risolti passeranno all'esame delle Organizzazioni Sindacali.

2°) - Viene fissata una indennità di contingenza da corrispondere nelle seguenti misure:
Lire 3000 mensili a tutti gli impiegati (uomini e donne) superiori ai 18 anni;

Lire 2100 mensili a tutti gli impiegati (uomini e donne) inferiori ai 18 anni.

3°) Vengono garantiti i seguenti minimi di retribuzione mensile:

1^ categoria	- uomini e donne	L. 9000	mensili
2^ categoria	a) uomini di età superiore ai 21 anni	" 8000	"
	b) donne di età superiore ai 21 anni	" 7300	"
	c) uomini di età inferiore ai 21 anni	" 7000	"
	d) donne età inferiore ai 21 anni.	" 6500	"
3° categoria	- a) uomini di età superiore ai 21 anni	" 7000	"
	uomini " " dai 20 ai 21 an.	" 6500	"
	" " " " 19 ai 20 an.	" 6000	"
	" " " " 18 ai 19 an.	" 5500	"
	" " " " 17 ai 18 an.	" 5000	"
	" " " " 16 ai 17 an.	" 4000	"
	" " " " sotto i 16 an.	3000	"
	b) donne di età superiore ai 21 an.	6100	"
	" " " dai 20 ai 21 anni	" 5300	"

./.

1307

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

donne dai 19 ai 20 anni ..... L. 5000 mensili
" " 18 ai 19 anni ..... " 4500 "
" " 17 ai 18 anni ..... " 4000 "
" " 16 ai 17 anni ..... " 3500 "
" sotto i 16 anni ..... " 3000 "

4°) I suddetti minimi comprendono i seguenti elementi:

a) retribuzione di fatto conseguente all'applicazione del decreto Spinelli, esclusi gli aumenti periodici di anzianità per gli scatti biennali.

b) Indennità di guerra.

c) Indennità di contingenza.

Ove con tali elementi non si raggiungano i minimi sopra stabiliti per ogn categoria, verrà corrisposta una quota integrativa della indennità di contingenza fino al raggiungimento dei minimi stessi. Il minimo mensile, così garantito, non modifica in nessun caso le clausole contrattuali riferentisi all'orario di lavoro ed alle maggiorazioni per lavorà straordinario, festivo, notturno, ecc., nel senso che devono essere corrisposte le relative percentuali di maggiorazione da pagarsi quindi oltre i minimi suddetti.

Si confermano comunque le migliori condizioni di fatto esistenti od acquisite dai lavoratori e quindi tutte le indennità speciali, di trasferta e di qualunque genere rimangono in vigore oltre il minimo stabilito.

Tuttavia verranno considerate assorbite dall'indennità di contingenza, a far tempo dal 1& giugno 1945, le eventuali indennità che fossero già percepite dai lavoratori alla data anzidetta e riconosciute dalle Commissioni interne di natura analoga alla indennità di contingenza.

5°) L'acconto di Lire 1000 e di Lire 700 eventualmente corrisposto agli impiegati rispettivamente superiori ed inferiori ai 18 anni, a seguito dei precedenti accordi, verrà considerato quale acconto sull'indennità di contingenza del mese di Giugno corrente anno. 1806

6°) Il presente accordo ha decorrenza dal 1° giugno 1945 ed avrà validità fino al 31 agosto p.v..

7°) Entro il 15 luglio P;v. le aziende dovranno corrispondere agli impiegati gli arretrati spettanti in seguito all'applicazione del decreto Spinelli dal 1° gennaio al 31 maggio 1945, sotto deduzione degli anticipi eventualmente già corrisposti a tale titolo e come tali riconosciuti dalle Commissioni interne.

Entro la stessa data le aziende dovranno corrispondere agli impiegati gli

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

4°) I suddetti minimi comprendono i seguenti elementi:

a) retribuzione di fatto conseguente all'applicazione del decreto Spinelli, esclusi gli aumenti periodici di anzianità per gli scatti biennali.

b) Indennità di guerra.

c) Indennità di contingenza.

Ove con tali elementi non si raggiungano i minimi sopra stabiliti per ogn categoria, verrà corrisposta una quota integrativa della indennità di contingenza fino al raggiungimento dei minimi stessi. Il minimo mensile, così garantito, non modifica in nessun caso le clausole contrattuali riferentisi all'orario di lavoro ed alle maggiorazioni per lavorà straordinario, festivo, notturno, ecc., nel senso che devono essere corrisposte le relative percentuali di maggiorazione da pagarsi quindi oltre i minimi suddetti.

Si confermano comunque le migliori condizioni di fatto esistenti od acquisite dai lavoratori e quindi tutte le indennità speciali, di trasferta e di qualunque genere rimangono in vigore oltre il minimo stabilito.

Tuttavia verranno considerate assorbite dall'indennità di contingenza, a far tempo dal 1& giugno 1945, le eventuali indennità che fossero già percepite dai lavoratori alla data anzidetta e riconosciute dalle Commissioni interne di natura analoga alla indennità di contingenza.

5°) L'acconto di Lire 1000 e di Lire 700 eventualmente corrisposto agli impiegati rispettivamente superiori ed inferiori ai 18 anni, a seguito dei precedenti accordi, verrà considerato quale acconto sull'indennità di contingenza del mese di Giugno corrente anno. 1806

6°) Il presente accordo ha decorrenza dal 1° giugno 1945 ed avrà validità fino al 31 agosto p.v..

7°) Entro il 15 luglio P;v. le aziende dovranno corrispondere agli impiegati gli arretrati spettanti in seguito all'applicazione del decreto Spinelli dal 1° gennaio al 31 maggio 1945, sotto deduzione degli anticipi eventualmente già corrisposti a tale titolo e come tali riconosciuti dalle Commissioni interne.

Entro la stessa data le aziende dovranno corrispondere agli impiegati gli arretrati spettanti in seguito all'applicazione del decreto Spinelli dal 1° gennaio al 31 maggio 1945, sotto deduzione degli anticipi eventualmente già corrisposti a tale titolo e come tali riconosciuti dalle Commissioni interne.

Entro la stessa data le aziende dovranno corrispondere agli impiegati il saldo della retribuzione spettante per il mese di giugno corrente anno

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

in base a quanto stabilito dal presente accordo.

Resta inteso che nei casi in cui l'assegnazione alla categoria fosse contestata dall'impiegato, le somme come sopra corrisposte entro il 15 luglio verranno considerate quale acconto, restando salvo ed impregiudicato ogni diritto dell'impiegato, in attesa della definizione della contestazione che, come già precisato all'art.1 del presente accordo, dovrà avvenire entro il 31 luglio 1945.

8°) Ai soli effetti della liquidazione dell'indennità di anzianità e per la durata del presente accordo si concorda che la metà della indennità di contingenza (e cioé lire 1500 mensili per gli impiegati di età superiore ai 18 anni) dovrà essere aggiunta allo stipendio mensile.

Letto, confermato, sottoscritto in Genova, 28 giugno 1945 /

LA CAMERA DEL LAVORO DI GENOVA

L'UNIONE INDUSTRIALE DELLA
PROV. DI GENOVA
IL COMMISSARIO PRESIDENTE

(e Lire 1050 mensili per quelli di età inferiore ai 18 anni)

/Ds

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1241

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(German) Die Gruppe [illegible] Office Employees

Indennità di Contingenza per gli impiegati dell'Industria.

Men and women above 18 Yrs.	L. 3000 monthly
" " " " below " "	L. 2100 " "

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

LABOR SUB-COMMISSION
A.C.
Routing Slip

	Initials	Date
~~Mr. W.H. BRAINE~~		
Mr. SACHS		
Mr. HIRD		
Mr. SCOTT		
~~Mr. PROCTOR~~		
Miss. STEVENSON		
Miss. SANSEVERINO		
Chief Clerk		

REMARKS:

Accordi all'industria
Ufficio contratti 3

L' anno 1945 ed alli 28 del mese di giugno in Genova nella sede della Commissione Economica del C.L.N. della Liguria, si sono riuniti i rappresentanti degli impiegati dell'industria con i Segretari della Camera del Lavoro e i rappresentanti degli industriali della Provincia di,Genova con il Commissario Presidente dell'Unione degli industriali della Provincia di Genova.

La riunione é stata presieduta dal Vice Prefetto Avv. Pertusio.

Esaminate le richieste dei rappresentanti della Camera del Lavoro in merito alla situazione economica degli impiegati dell'industria, si é addivenuti ai seguenti accordi:

1° - Viene data integrale applicazione al decreto 2 marzo 1945 "decreto Spinelli" con decorrenza del 1 gennaio 1945.
Le aziende dovranno comunicare per iscritto entro il 15/7/45 ai singoli lavoratori la categoria alla quale di propria iniziativa li haano assegnati.
Le Commissioni interne dovranno comunicare alle aziende, possibilmente nei tre giorni successivi, le eventuali contestazioni in modo di poter ~~REMEDIEX~~ esaminare e possibilmente concordare entro il 31 luglio 1945 ogni caso contestato.
Le contestazioni che non potessero essere comunicate entro il termine suddetto verranno esaminate e concordate in seguito con la maggiore sollecitudine possibile.
I casi non risolti passeranno all'esame delle organizzazioni Sindacali.

2° - Viene fissata una indennità di contingenza da corrispondere nelle seguenti misure:
Lire 3000 mensili a tutti gli impiegati (uomini e donne) superiori ai 18 anni.

Lire 2100 mensili a tutti gli impiegati (uomini e donne) inferiori ai 18 anni.

3° - Vengono garantiti i seguenti minimi di retribuzione mensile:

1^ categoria - uomini e donne -		£. 9000.-
2^ "		
	a) uomini di età superiore ai 21 anni	" 8000.-
	b) donne superiore di età ai 21 anni	" 7300.-
	c) uomini di età infer. ai 21 "	" 7000.-
	d) donne di età infer. ai 21 "	" 6500.-
3^ categoria		
	a) uomini di età sup. ai 21 anni	£. 7000.-
	[illegible]	" 6500.-

1302

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Esaminate le richieste dei rappresentanti della Camera del Lavoro in merito alla situazione economica degli impiegati dell'industria, si é addivenuti ai seguenti accordi:

1° - Viene data integrale applicazione al decreto 2 marzo 1945 "decreto Spinelli" con decorrenza del 1 gennaio 1945.
Le aziende dovranno comunicare per iscritto entro il 15/7/45 ai singoli lavoratori la categoria alla quale di propria iniziativa li hanno assegnati.
Le Commissioni interne dovranno comunicare alle aziende, possibilmente nei tre giorni successivi, le eventuali contestazioni in modo di poter esaminare e possibilmente concordare entro il 31 luglio 1945 ogni caso contestato.
Le contestazioni che non potessero essere comunicate entro il termine suddetto verranno esaminate e concordate in seguito con la maggiore sollecitudine possibile.
I casi non risolti passeranno all'esame delle organizzazioni Sindacali.

2° - Viene fissata una indennità di contingenza da corrispondere nelle seguenti misure:
Lire 3000 mensili a tutti gli impiegati (uomini e donne) superiori ai 18 anni.

Lire 2100 mensili a tutti gli impiegati (uomini e donne) inferiori ai 18 anni.

3° - Vengono garantiti i seguenti minimi di retribuzione mensile:

1ª categoria - uomini e donne -		£.	9000.-
2ª "			
a)	uomini di età superiore ai 21 anni	"	8000.-
b)	donne superiore di età ai 21 anni	"	7300.-
c)	uomini di età infer. ai 21 "	"	7000.-
d)	donne di età infer. ai 21 "	"	6500.-
3ª categoria			
a)	uomini di età sup. ai 21 anni	£.	7000.-
	uomini di età dai 20 ai 21 anni	"	6500.-
	uomini di età dai 19 ai 20 anni	"	6000.-
	uomini di età dai 18 ai 19 anni	"	5500.-
	uomini di età dai 17 ai 18 anni	"	5000.-
	uomini di età dai 16 ai 17 anni	"	4000.-
	uomini di età sitti ai 16 anni	"	3000.-

./.

1302

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

b) donne di età superi ai 21 anni	£.6100.-
donne di età dai 20 ai 21 anni	" 5300.-
donne di età dai 19 ai 20 anni	" 5000.-
donne di età dai 18 ai 19 anni	" 4500.-
donne di età dai 17 ai 18 anni	" 4000.-
donne di età dai 16 ai 17 anni	" 3500.-
donne di età sotto ai 16 anni	" 3000.-

4° - I suddetti minimi comprendono i seguenti elementi:

a) retribuzione di fatto conseguente all'applicazione del decreto Spinelli, eslusi gli aumenti periodici di anzianità per gli scatti biennali.
b) indennità di guerra.
c) indennità di contingenza.

Onde con tali elementi non si raggiungano i minimi sopra stabiliti per ogni categoria, verrà corrisposta una quota integrativa della indennità di contingenza fino al raggiungimento dei minimi stessi.

Il minimo mensile, così garantito, non modifica in nessun caso le clausole contrattuali riferentisi all'orario di lavoro ed alle maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo, notturno, ecc., nel senso che devono essere corrisposte le relative percentuali di maggiorazione da pagarsi quindi oltre i minimi suddetti.

Si confermano comunque le migliori condizioni di fatto esistenti od acquisite dai lavoratori e quindi tutte le indennità speciali, di trasferta e di qualunque genere rimangono in vigore oltre il minimo stabilito.

Tuttavia verranno considerate assorbite dall'indennità di contingenza, a far tempo dal 1 giugno 1945, le eventuali indennità che fossero già percepite dai lavoratori alla data anzidetta e riconosciute dalle commissioni interne di natura analoga alle indennità di contingenza.

5° - L'acconto di lire 1000 e di lire 700 eventualmente corrisposto agli impiegati rispettivamente superiori ed inferiori ai 18 anni, a seguito dei precedenti accordi, verrà considerato quale acconto sull'indennità di contingenza del mese di giugno c.a.

6° - Il presente accordo ha decorrenza dal 1 giugno 1945 ed avrà validità fino al 31 agosto p.v.

1301

7° - Entro il 15 luglio p.v. le aziende dovranno corrispondere agli impiegati gli arretrati spettanti in seguito all'applicazione del decreto Spinelli dal 1 gennaio al 31 maggio 1945, sotto deduzione degli anticipi eventualmente già corrisposte a tale titolo e come tali riconosciuti dalle Commissioni interne.

Entro la stessa data le aziende dovranno corrispondere agli im-

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

a) retribuzione di fatto conseguente all'applicazione del decreto Spinelli, eslusi gli aumenti periodici di anzianità per gli scatti biennali.
b) indennità di guerra.
c) indennità di contingenza.

Onde con tali elementi non si raggiungano i minimi sopra stabiliti per ogni categoria, verrà corrisposta una quota integrativa della indennità di contingenza fino al raggiungimento dei minimi stessi.

Il minimo mensile, così garantito, non modifica in nessun caso le clausole contrattuali riferentisi all'orario di lavoro ed alle maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo, notturno, ecc., nel senso che devono essere corrisposte le relative percentuali di maggiorazione da pagarsi quindi oltre i minimi suddetti.

Si confermano comunque le migliori condizioni di fatto esistenti od acquisite dai lavoratori e quindi tutte le indennità speciali, di trasferta e di qualunque genere rimangono in vigore oltre il minimo stabilito.

Tuttavia verranno considerate assorbite dall'indennità di contingenza, a far tempo dal 1 giugno 1945, le eventuali indennità che fossero già percepite dai lavoratori alla data anzidetta e riconosciute dalle commissioni interne di natura analoga alle indennità di contingenza.

5° - L'acconto di lire 1000 e di lire 700 eventualmente corrisposto agli impiegati rispettivamente superiori ed inferiori ai 18 anni, a seguito dei precedenti accordi, verrà considerato quale acconto sull'indennità di contingenza del mese di giugno c.a.

6° - Il presente accordo ha decorrenza dal 1 giugno 1945 ed avrà validità fino al 31 agosto p.v.

1301

7° - Entro il 15 luglio p.v. le aziende dovranno corrispondere agli impiegati gli arretrati spettanti in seguito all'applicazione del decreto Spinelli dal 1 gennaio al 31 maggio 1945, sotto deduzione degli anticipi eventualmente già corrisposte a tale titolo e come tali riconosciuti dalle Commissioni interne.

Entro la stessa data le aziende dovranno corrispondere agli impiegati il saldo della retribuzione spettante per il mese di giugno c.a. in base a quanto stabilito dal presente accordo.

Resta inteso che nei casi in cui l'assegnazione alla categoria fosse contestata dall'impiegato, le somme come sopra corrisposte entro il 15 luglio verranno considerate quale acconto, restando salvo ed impregiudicato ogni diritto dell'impiegato in attesa della definizione della contestazione che, come già precisato all'arti-

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

colo 1 del presente accordo, dovrà avvenire entro il 31 luglio 1945.

8º - Ai soli effetti della liquidazione dell'indennità di anzianità (") e per la durata del presente accordo..... si concorda che la metà dell'indennità di contingenza(e cioé lire 1500 mensili per gli impiegati di età superiore ai 18 anni e lire 1050 mensili per quelli di età inferiore ai 18 anni) dovrà essere aggiunta allo stipendio mensile.

Letto,confermato, sottoscritto in Genova, 28 giugno 1945.

(") postilla approvata

LA CAMERA DEL LAVORO
DI GENOVA
f.to Illegg.

L'UNIONE INDUSTRIALE DELLA
PROV. DI GENOVA
IL COMMISSARIO PRESIDENTE
f.to illegg.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Copie

Genoa 2nd Natal - Mechanical (Iron workers)

L'anno 1945 addì 26 del mese di giugno in Genova, nella Sede della Commissione Economica del C.L.N. della Liguria, si sono riuniti i Rappresentanti dei Lavoratori Siderurgici e Metalmeccanici con i Segretari della Camera del Lavoro, ed i Rappresentanti degli Industriali Siderurgici e Metalmeccanici con il Commissario Presidente dell'Unione degli Industriali della Provincia di Genova.

La riunione é stata presieduta dal Presidente della Commissione Economica del C.L.N. della Liguria, presente il Vice Prefetto Avv. Pertusio.

Esaminata la richiesta dei rappresentanti della Camera del Lavoro in merito alla situazione salariale degli operai Siderurgici e Metalmeccanici della provincia di Genova, si é addivenuti ai seguenti accordi:

1°)- Viene fissata una indennità di contingenza da corrispondersi per tutti i giorni compresi i festivi nelle seguenti misure:

L. 100 giornaliere a tutti gli operai (uomini e donne) superiori ai 18 anni;

L. 70 giornaliere agli operai (uomini e donne) inferiori ai 18 anni;

2°)- L'indennità di contingenza viene corrisposta in ogni caso, ad eccezione dell'assenza ingiustificata, nonché delle sospensioni per punizioni non oppugnate dalle Commissioni Interne.

3°)- In detta indennità non é compresa l'indennità di guerra che continuerà ad essere corrisposta nella misura e con le modalità in vigore.

4°) -Vengono garantiti i seguenti minimi di contingenza e retribuzioni mensili:

Uomini

Operai specializzati e operai qualificati provetti	L.	7.500 mensili
Operai qualificati	"	7.000 "
Apprendisti di prima assunzione fra i 16 e 18 anni	"	4.000 "
Apprendisti di prima assunzione sotto i 16 anni . .	"	3.500 "
Manovali specializzati sopra i 18 anni	"	6.500 "
Manovali specializzati dai 16 ai 18 anni	"	4.500 "
Manovali comuni sopra i 18 anni	"	6.000 "
Manovali comuni dai 16 ai 18 anni	"	4.000 "
Manovali sotto i 16 anni	"	3.000 "
(Specializzati e comuni)		

1299

Donne

Donne di I^ categoria	"	5.500 mensili
Donne di 2^ e 3^ categoria sopra i 18 anni	"	5.000 "
dai 16 ai 18 anni	"	4.000 "
sotto i 16 anni	"	3.000 "

[illegible] di semplice attesa e custodia:

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

di Genova.

La riunione é stata presieduta dal Presidente della Commissione Economica del C.L.N. della Liguria, presente il Vice Prefetto Avv. Pertusio.

Esaminata la richiesta dei rappresentanti della Camera del Lavoro in merito alla situazione salariale degli operai Siderurgici e Metalmeccanici della provincia di Genova, si é addivenuti ai seguenti accordi:

1°)- Viene fissata una indennità di contingenza da corrispondersi per tutti i giorni compresi i festivi nelle seguenti misure:

L. 100 giornaliere a tutti gli operai (uomini e donne) superiori ai 18 anni;

L. 70 giornaliere agli operai (uomini e donne) inferiori ai 18 anni;

2°)- L'indennità di contingenza viene corrisposta in ogni caso, ad eccezione dell'assenza ingiustificata, nonché delle sospensioni per punizioni non oppugnate dalle Commissioni Interne.

3°)- In detta indennità non é compresa l'indennità di guerra che continuerà ad essere corrisposta nella misura e con le modalità in vigore.

4°) -Vengono garantiti i seguenti minimi di contingenza e retribuzioni mensili:

Uomini		
Operai specializzati e operai qualificati provetti	L.	7.500 mensili
Operai qualificati	"	7.000 "
Apprendisti di prima assunzione fra i 16 e 18 anni	"	4.000 "
Apprendisti di prima assunzione sotto i 16 anni	"	3.500 "
Manovali specializzati sopra i 18 anni	"	6.500 "
Manovali specializzati dai 16 ai 18 anni	"	4.500 "
Manovali comuni sopra i 18 anni	"	6.000 "
Manovali comuni dai 16 ai 18 anni	"	4.000 "
Manovali sotto i 16 anni (Specializzati e comuni)	"	3.000 "

1299

Donne		
donne di 1^ categoria	"	5.500 mensili
donne di 2^ categoria sopra i 18 anni	"	5.000 "
dai 16 ai 18 anni	"	4.000 "
sotto i 16 anni	"	3.000 "

Operai addetti a lavori discontinui e di semplice attesa e custodia:

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Uomini

Raggruppamento A		L. 6500	mensili
Raggruppamento B	sopra i 18 anni	" 6000	"
	sotto i 16 anni	" 3000	"

Donne

Raggruppamento C		" 5500	"
"	D	" 5000	"

5°) - I suddetti minimi comprendono i seguenti elementi:

Guadagno mensile sulla base attuale riferito a 48 ore settimanali;
indennità di guerra;
indennità di contingenza;

Ove con tali elementi non si raggiungano i minimi sopra stabiliti per ogni categoria, verrà corrisposta un quota integrativa dell'indennità di contingenza fino al raggiungimento dei minimi stessi.
Il minimo mensile, così garantito, non modifica in nessun caso le clausole contrattuali riferentisi all'orario di lavoro e alle maggiorazioni per lavoro straordinario; festivo, notturno, ecc. nel senso che devono essere corrisposte le relative percentuali di maggiorazione da pagarsi quindi oltre i minimi suddetti.

Si confermano comunque le migliori condizioni di fatto esistenti od acquisite dai lavoratori; e quindi tutte le indennità speciali; di trasferta e di qualunque genere, rimangono in vigore oltre il minimo stabilito.

6°) - Nei casi di assenza ingiustificata e di assenza per sospensione per punizione, i minimi sopradetti vengono diminuiti, per ogni giornata intera di assenza;

dell'ammontare delle indennità giornaliere di contingenza e di guerra, nonché di un ventiseiesimo delle differenze fra il minimo stabilito e l'importo costituito dalle indennità mensili di contingenza e di guerra.

Esempio:
per l'operaio specializzato, per ogni giornata di assenza di cui trattasi, il minimo mensile di L. 7500.- verrà diminuito di L.273.- e cioé

$$100 + 20 + \frac{7500 - (3000 + 520)}{26} = 273$$

1298

formula nella quale:

100 rappresenta l'indennità giornaliera di contingenza
20 " " " " guerra
" il minimo mensile garantito

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

5°) - I suddetti minimi comprendono i seguenti elementi:

Guadagno mensile sulla base attuale riferito a 48 ore settimanali;
indennità di guerra;
indennità di contingenza;

Ove con tali elementi non si raggiungano i minimi sopra stabiliti per ogni categoria, verrà corrisposta un quota integrativa dell'indennità di contingenza fino al raggiungimento dei minimi stessi.
Il minimo mensile, così garantito, non modifica in nessun caso le clausole contrattuali riferentisi all'orario di lavoro e alle maggiorazioni per lavoro straordinario; festivo, notturno, ecc. nel senso che devono essere corrisposte le relative percentuali di maggiorazione da pagarsi quindi oltre i minimi suddetti.

Si confermano comunque le migliori condizioni di fatto esistenti od acquisite dai lavoratori; e quindi tutte le indennità speciali di trasferta e di qualunque genere, rimangono in vigore oltre il minimo stabilito.

6°) - Nei casi di assenza ingiustificata e di assenza per sospensione per punizione, i minimi sopradetti vengono diminuiti, per ogni giornata intera di assenza;

dell'ammontare delle indemnità giornaliere di contingenza e di guerra, nonché di un ventiseiesimo delle differenze fra il minimo stabilito e l'importo costituito dalle indennità mensili di contingenza e di guerra.

Esempio:
per l'operaio specializzato, per ogni giornata di assenza di cui trattasi, il minimo mensile di L. 7500.- verrà diminuito di L.273.- e cioé

$$100 + 20 + \frac{7500 - (3000 + 520)}{26} = 273$$

1298

formula nella quale:

100 rappresenta l'indennità giornaliera di contingenza
20 " " " " guerra
7500 " il minimo mensile garantito
3000 " l'indennità mensile di contingenza
520 " " " " guerra
26 " i giorni lavorativi del mese.

7°) - La stessa formula si applicherà per determinare l'ammontare da detrarre eventualmente dai minimi per ogni giornata lavorativa in meno

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

mentre per ogni giornata festiva eventualmente da detrarre, il minimo verrà ridotto dall'ammontare giornaliero dell'indennità di contingenza.

8°) Il giorno in cui si dovesse abolire o ridurre in modo sensibile l'indennità di contingenza ora stabilita, le parti si impegnano a concordare preventivamente paghe, cottimi e prezzi.

9°) - L'acconto di L.1000.- e di L.700.- rispettivamente per gli operai (uomini e donne) superiori ai 18 anni e per quelli inferiori ai 18 anni, che per precedenti accordi deve essere corrisposto entro il 30 corrente mese, verrà considerato a fondo perduto.

10°) Il presente accordo ha decorrenza dal 16 giugno 1945 ed avrà validità fino al 31 agosto p.v.

11°) Anche la piccola e media industria accetta il presente accordo e fa assegnamento di ottenere, in correlazione a dichiarazioni già ottenute dalle competenti autorità, un finanziamento adeguato a fronteggiare l'attuale situazione finanziaria.

12°) Il Commissario Presidente dell'Unione degli Industriali della Provincia di Genova dichiara che la quota di indennità di contingenza viene estesa alle altre categorie di industria.

Per quanto riguarda la quota integrativa di detta indennità verrà trattata con le categorie interessate.

Letto, approvato e sottoscritto in Genova 26 giugno 1945.

LA CAMERA DEL LAVORO DI GENOVA

L'UNIONE IND.PROV.DI GENOVA
IL COMMISSARIO PRESIDENTE

1297

/DS

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

On the twenty-sixth of June, nineteen-fourtyfive, in the premises of the Economical Committee of the C.L.N., Liguria Region, the Representatives of the Metallurgic and Metalmechanic workers, the Secretaries of the Chamber of Labor, the representatives of the Metallurgic and Metalmechanic Industrials and the Commissioner President of the Industrials' Union for the Province of Genoa, held a meeting presided by the President of the Economical Committee of the C.L.N. Liguria Region, in the presence of the Vice-Prefect, Avv. Pertusio.

Having examined the requests of the representatives of the Chamber of Labor concerning the wage situation of Metallurgic and Metalmechanic workers in the Province of Genoa, the following accord was signed :

1) - A Contingence Indemnity has been established, to be payed every day including holydays in the following measure :
Lire 100 a day to all workers (men or women) above 18 years of age
Lire 70 " " " " (" ") under 18 " "

2) - Said Contingence Indemnity will be given in every case, except in case of unaccounted for absence, or suspension for punisment not opposed by the Internal Committee.

3) - Said Indemnity does not include the War Indemnity, which shall continue to be paid in the measure and with the regulations in force.

4) - The following minimum monthly wages are guaranteed :

1296

Men			
Specialist Workers and Experienced Workers	£.	7500	a month
Apprentices between 16 and 18 yrs.....	"	4000	"
Apprentices under 16 yrs. of age	"	3500	"
Qualified Workmen	"	7000	"
Specialist hand-laborers over 18	"	6500	"
Specialist hand-laborers between 16 and 18 yrs. of age	"	4500	"
Common hand-laborers over 18	"	6000	"
Id. between 16 and 18	"	4000	"
Specialist and Common hand-laborers under 16 yrs. of age	"	3000	"
Women			
First group	"	5500	"
Second and third group above 18	"	5000	"
Idem between 16 and 18 yrs. of age	"	4000	"

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Liguria Region, in the presence of the Vice-Prefect,

Having examined the requests of the representatives of the Chamber of Labor concerning the wage situation of Metallurgic and Metalmechanic workers in the Province of Genoa, the following accord was signed :

1) - A Contingence Indemnity has been established, to be payed every day including holydays in the following measure :
Lire 100 a day to all workers (men or women) above 18 years of age
Lire 70 " " " " (" ") under 18 " "

2) - Said Contingence Indemnity will be given in every case, except in case of unaccounted for absence, or suspension for puniament not opposed by the Internal Committee.

3) - Said Indemnity does not include the War Indemnity, which shall continue to be paid in the measure and with the regulations in force.

4) - The following minimum monthly wages are guaranteed :

1296

Men			
Specialist Workers and Experienced Workers	£.	7500	a month
Apprentices between 16 and 18 yrs.....	"	4000	"
Apprentices under 16 yrs. of age	"	3500	"
Qualified Workmen	"	7000	"
Specialist hand-laborers over 18	"	6500	"
Specialist hand-laborers between 16 and 18 yrs. of age	"	4500	"
Common hand-laborers over 18	"	6000	"
Id. between 16 and 18	"	4000	"
Specialist and Common hand-laborers under 16 yrs. of age	"	3000	"
Women			
First group	"	5500	"
Second and third group above 18	"	5000	"
Idem between 16 and 18 yrs. of age	"	4000	"
Idem Under 16	"	3000	"

Discontinuous workers, or workers having easy or surveillance jobs

Men			
Group A	£.	6500 A	a month
Group B above 18	"	6000	"
Idem between 16 and 18	"	4000	"
Idem under 16	"	3000	"

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Women		
Group C	5500	a month
Group D	5000	"

5) - The above minimums include the following elements :
Monthly wages on present basis, referred to 48 hrs.a week;
War Indemnity:
Contingence Indemnity.

If, with the above elements, the minimums quoted above are not attained, an integrative share of the Contingence Indemnity will be paid up to the attainment of the minimum. The monthly minimum so guaranteed does not change in the least the contract clauses concerning the working hours or the greater fees for special work, or Sunday or night work, etc., meaning that the respective percent of increase must be given plus the above minimums. In any case the betterings already existing, such as all special Indemnities, Transfer Indemnities, etc., are to remain in force plus the above minimums.

6) - In case of unaccounted for absence, or punishment suspension, the above minimums will be lessened, for each whole day of absence:
Of the daily War and Contingence Indemnities, plus one twenty-sixth of the difference between the minimum accorded on and and the ammount made up by the monthly Contingence and War Indemnity.

Example :
A Specialist Worker, for every whole day of absence as above, shall find his minimum of 7500 Lire diminished of 273 Lire, that is :

$$100 + 20 + \frac{7500 - (3000 + 520)}{26} = 273$$

Where :

100	- represents	the daily Contingence Indemnity
20	- "	" " War "
7500	- "	" Monthly Guaranteed Minimum
3000	- "	" " Contingence Indemnity
520	- "	" " War "
26	- "	" " Number of working days.

1295

7) - The same formula will be applied to determine the amount which must eventually be detracted from the minimums for every working day under 26, while for every holjday eventally to detract, the minimum shall be lessened of the daily ammount of the Contingence Indemnity.

8) - Should the Contingence Indemnity be abolished or appreciably reduced, the parties concerned pledge themselves to agree beforehand on wages, jobs and premiums.

9) - The account of 1000 and 700 given to the workers (men and women) above and below 18 yrs. of age respectively, which should be payed within June 10th 1945, according to the present regulations, shall be

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

paid up to the a...
ranteed does not change in the least ...
the working hours or the greater fees for special work, or ...
night work, etc., meaning that the respective percent of increase must be given plus the above minimums. In any case the battarings already existing, such as all special Indemnities, Transfer Indemnities, etc., are to remain in force plus the above minimums.

6) - In case of unaccounted for absence, or punishment suspension, the above minimums will be lessened, for each whole day of absence: Of the daily War and Contingence Indemnities, plus one twenty-sixth of the difference between the minimum accorded on and and the ammount made up by the monthly Contingence and War Indemnity.

Example :
A Specialist Worker, for every whole day of absence as above, shall find his minimum of 7500 Lire diminished of 273 Lire, that is :

$$100 + 20 + \frac{7500 - (3000 + 520)}{26} = 273$$

Where :
100 - represents the daily Contingence Indemnity
20 - " " " War "
7500 - " " " Monthly Guaranteed Minimum
3000 - " " " " Contingence Indemnity
520 - " " " " War "
26 - " " " Number of working days.

1293

7) - The same formula will be applied to determine the amount which must eventually be detracted from the minimums for every working day under 26, while for every holjday eventally to detract, the minimum shall be lessened of the daily ammount of the Contingence Indemnity.

8) - Should the Contingence Indemnity be abolished or appreciably reduced, the parties concerned pledge themselves to agree beforehand on wages, jobs and premiums.

9) - The account of 1000 and 700 given to the workers (men and women) above and below 18 yrs. of age respectively, which should be payed within June 30th 1945, according to the present regulations, shall be regarded as sunk in an annuity.

10) - The present accord comes into force on June 16-th 1945 and it

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

MX shall remain in force until August 31st 1945.

11) - Also the small and medium Industries accept the present accord, and hope to obtain, as already assured by competent Authorities, a financial help to enable them to meet the present situation.

12) - The Commissioner President of the Industriels' Union forthe Province of Genoa declared also that the contribution of Contingence Indemnity will be extended to other Industry Workers.
As for the Integrative share of said Indemnity, accords will be made with the parties concerned.

Read, approved and signed in Genoa, June 26th 1945

The Chamber of Labor of Genoa

The Industr.s'Union- Prov. of Genoa
The President Commissioner.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Metalmeccanici Genova 2

L'anno 1945 ed alli 26 del mese di Giugno in Genova, nella Sede Della Commissione Economica del C.L.N. della Liguria, si sono riuniti i Rappresentanti dei Lavoratori Siderurgici e Metalmeccanici con i Segretari della Camera del Lavoro, ed i Rappresentanti degli Industriali Siderurgici e Metalmeccanici e con il Commissario Presidente dell'Unione degli Industriali della Provincia di Genova.

La riunione è stata presieduta dal Presidente della Commissione Economica del C.L.N. della Liguria, presente il Vice Prefetto Avv. Pertusio.

Esaminate le richieste dei rappresentanti della Camera del Lavoro in merito alla situazione salariale degli operai Siderugici e Metalmeccanici della Provincia di Genova, si è addivenuti ai seguenti accordi:

1°) - Viene fissata una indennità di contingenza da corrispondersi per tutti i giorni compresi i festivi nelle seguenti misure:

£. 100 giornaliere a tutti gli operai (uomini e donne) superiori ai 18 anni;

£. 70,- giornaliere agli operai (uomini e donne) inferiori ai 18 anni;

2°) - L'indennità di contingenza viene corrisposta in ogni caso, ad eccezione dell'assenza ingiustificata, nonchè delle sospensioni per punizioni non oppugnate dalle Commissioni Interne.

3°) - In detta indennità non è compresa l'indennità di guerra che continuerà ad essere corrisposta nella misura e con le modalità in vigore.

4°) - Vengono garantiti i seguenti minimi di contingenza di retribuzione mensile:

1293

<u>Uomini</u>

operai specializzati e operai qualificati provetti	£. 7500,- mensili
operai qualificati	£. 7000,- "

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

missario Prefettizio [illegible]
di Genova.
La riunione è stata presieduta dal Presidente della Commissione Economica del C.L.N. della Liguria, presente il Vice Prefetto Avv. Pertusio.
Esaminate le richieste dei rappresentanti della Camera del Lavoro in merito alla situazione salariale degli operai Siderugici e Metalmeccanici della Provincia di Genova, si è addivenuti ai seguenti accordi:

1°) - Viene fissata una indennità di contingenza da corrispondersi per tutti i giorni compresi i festivi nelle seguenti misure:
£. 100 giornaliere a tutti gli operai (uomini e donne) superiori ai 18 anni;
£. 70,- giornaliere agli operai (uomini e donne) inferiori ai 18 anni;

2°) - L'indennità di contingenza viene corrisposta in ogni caso, ad eccezione dell'assenza ingiustificata, nonchè delle sospensioni per punizioni non oppugnate dalle Commissioni Interne.

3°) - In detta indennità non è compresa l'indennità di guerra che continuerà ad essere corrisposta nella misura e con le modalità in vigore.

4°) - Vengono garantiti i seguenti minimi di contingenza di retribuzione mensile:

1293

<u>Uomini</u>	
operai specializzati e operai qualificati provetti	£. 7500,- mensili
operai qualificati	£. 7000,- "
apprendisti di 1° assunzione fra i 16 e i 18 anni	" 4000,- "
apprendisti di 1° assunzione sotto i 16 anni	" 3500,- "

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

manovali specializzati
sopra i 18 anni £. 6500,- mensili
manovali specializzati
dai 16 ai 18 anni " 4500,- "
manovali comuni sopra i 18 anni " 6000,- "
" " dai 16 ai 18 " " 4000,- "
" sotto i 16 anni
(specializzati e comuni) " 3000,- "

Donne
donne di 1° categoria " 5500,- "
donne di 2° e 3° categoria "
sopra ai 18 anni " 5000,- "
dai 16 ai 18 anni " 4000,- "
sotto i 16 anni " 3000,- "

Operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia

Uomini
Raggruppamento A £. 6500,- mensili
Raggruppamento B
sopra ai 18 anni " 6000,- "
dai 16 ai 18 anni " 4000,- "
sotto i 16 anni " 3000,- "

donne
Raggruppamento C. " 5500,- " (5500,-)
Raggruppamento D " 5000,- " 1292

5°) - I suddetti minimi comprendono i seguenti elementi:
Guadagno mensile sulla base attuale riferito a 48 ore settimanli;-
indennità di guerra;
Indennità di contingenza.
Ove con tali elementi non si raggiungono i minimi sopra stabiliti per ogni categoria, verrà corrisposta una quota integrativa dell'indennità di contingenza fino al raggiungimento dei minimi stessi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

" sotto i 16 anni

(specializzati e comuni) " 3000,- "

Donne

donne di 1° categoria " 5500,- "

donne di 2° e 3° categoria "

sopra ai 18 anni " 5000,- "

dai 16 ai 18 anni " 4000,- "

sotto i 16 anni " 3000,- "

Operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia

Uomini

Raggruppamento A £. 6500,- mensili

Raggruppamento B

sopra ai 18 anni " 6000,- "

dai 16 ai 18 anni " 4000,- "

sotto i 16 anni " 3000,- "

donne

Raggruppamento C. " 5500,- " (5500,-)

Raggruppamento D " 5000,- "

1292

5°) - I suddetti minimi comprendono i seguenti elementi:

Guadagno mensile sulla base attuale riferito a 48 ore settimanli;-

indennità di guerra;

Indennità di contingenza.

Ove con tali elementi non si raggiungono i minimi sopra stabiliti per ogni categoria, verrà corrisposta una quota integrativa dell'indennità di contingenza fino al raggiungimento dei minimi stessi.

Il minimo mensile, così garantito, non modifica in nessun caso le clausole contrattuali riferentesi all'orario di lavoro ed alle maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo, notturno, ecc, nel senso che devono essere corrisposte le relative percentuali di

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

maggiorazione da pagarsi quindi oltre i minimi suddetti.
Si confermano comunque le migliori condizioni di fatto esistenti ed acquisite dai lavoratori, e quindi tutte le indennità speciali, di trasferta e di qualunque genere rimangono in vigore oltre il minimo stabilito.

6°) - Nei casi di assenza ingiustificata e di assenza per sospensione per punizione, i minimi sopradetti vengono diminuiti, per ogni giornata intera di assenza:
dell'ammontare delle indennità giornaliere di contingenza e di guerra, nonchè di un ventiseiesimo della differenza fra il minimo stabilito e l'importo costituito dalle indennità mensili di contingenza e di guerra.

Esempio:
per l'operaio specializzato, per ogni giornata di assenza di cui trattasi, il minimo mensile di £. 7500,- verrà diminuito di £.273,-
e cioè:

$$100 + 20 + \left(\frac{7500 - (3000 + 520)}{26} \right) = 273$$

- formula nella quale:

100 - rappresenta l'indennità giornaliera di contingenza
20 - " " " " guerra
7500 " il minimo mensile garantito
3000- " l"indennità mensile di contingenza
520 - " " " " guerra
26 - " i giorni lavorativi del mese

7°) - La stessa formula si applicherà per determinare l'ammontare da detrarre eventualmente dai minimi per ogni giornata lavorativa in meno, mentre per ogni giornata festiva eventualmente da detrarre, il minimo verrà ridotto dell'ammontare giornaliero dell'indennità di contingenza.

8°) - Il giorno in cui si dovesse abolire o ridurre in modo sensibile l'indennità di contingenza ora stabilita, le parti si impegnano a [illegible] proporzionalmente paghe, cottimi e premi.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

per punizione, i minimi sopradetti vengono diminuiti, per ogni giornata intera di assenza:

dell'ammontare delle indennità giornaliere di contingenza e di guerra, nonchè di un **ventiseiesimo** della differenza fra il minimo stabilito e l'importo costituito dalle indennità mensili di contingenza e di guerra.

Esempio:

per l'operaio specializzato, per ogni giornata di assenza di cui trattasi, il minimo mensile di £. 7500,- verrà diminuito di £.273,- e cioè:

$$100 + 20 + \left(\frac{7500 - (3000 + 520)}{26} \right) = 273$$

formula nella quale:

100 - rappresenta l'indennità giornaliera di contingenza

20 - " " " " guerra

7500 " il minimo mensile garantito

3000- " l"indennità mensile di contingenza

520 - " " " " guerra

26 - " i giorni lavorativi del mese

7°) - La stessa formula si applicherà per determinare l'ammontare da detrarre eventualmente dai minimi per ogni giornata lavorativa in meno, mentre per ogni giornata festiva eventualmente da detrarre, il minimo verrà ridotto dell'ammontare giornaliero dell'indennità di contingenza.

8°) - Il giorno in cui si dovesse abolire o ridurre in modo sensibile l'indennità di contingenza ora stabilita, le parti si impegnano a concordare preventivamente paghe, cottimi e premi.

9°) - L'acconto di £. 1000.- e di £. 700,- rispettivamente per gli operai (uomini e donne) superiori ai 18 anni e per quelli inferiori ai 18 anni, che per precedenti accordi deve essere corrisposto entro il 30 c.m. verrà considerato a fondo perduto.

10°) - Il presente accordo ha decorrenza dal 16 giugno 1945 ed

./.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ed avrà validità fino al 31 agosto p.v.

11°) Anche la piccola e media industria accetta il presente accordo e fà assegnamento di ottenere, in correlazione a dichiarazioni già ottenute dalle competenti Autorità, un finanziamento adeguato a fronteggiare l'attuale situazione finanziaria.

12°) - Il Commissario Presidente dell'Unione degli Industriali della Provincia di Genova dichiara che la quota di indennità di contingenza viene estesa alle altre categorie di industria.
Per quanto riguarda la quota integrativa di detta indennità verrà trattata con le categorie interessate.

Letto, approvato e sottoscritto in Genova 26 giugno 1945

LA CAMERA DEL LAVORO DI GENOVA

L'UNIONE IND.PROV. DI GENOVA
IL COMMISSARIO PRESIDENTE

1298

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Genova, 10 luglio 1945

A complemento dell'accordo stipulato in data 26 giugno u.s. per la regolamentazione della situazione salariale degli operai siderurgici e metal-meccanici della provincia di Genova, tra i rappresentanti della Camera del lavoro ed i rappresentanti degli Industriali siderurgici e metal-meccanici, si conviene quanto segue :

Agli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto - per le ore lavorate in meno delle 208 ore mensili (48 ore settimanali) - sarà corrisposto:

a) il 75% della paga globale percepita, intendendosi per paga globale la paga di fatto con la media di cottimo percepito delle ore lavorate nel mese precedente a quello a cui si riferisce.

b) l'indennità di guerra secondo le disposizioni correnti

c) il 75% dell'indennità di contingenza. Per queste, le domeniche o feste cadenti nel periodo lavorativo, saranno computate al 100%, mentre quelle cadenti nel periodo di sospensione saranno calcolate al 75%.

I minimi garantiti per gli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto verranno determinati in base alla formula seguente :

$$\frac{M}{205} \times C + \left(\frac{M}{208} \times 0{,}75 \times o \right) = m.r$$ della quale

M è il minimo di categoria

C è il numero delle ore lavorate

o è il numero delle ore non lavorate

mr è il minimo ridotto

1289

La validità di cui al numero 10 dell'accordo 26 giugno 1945 viene prorogata al 30 settembre 1945.

LA CAMERA DEL LAVORO

F/to illegg.

L'UNIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI GENOVA

F/to illegg.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Camera del lavoro ed i rappresentanti degli industriali siderurgici e metal-meccanici, si conviene quanto segue :

Agli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto - per le ore lavorate in meno delle 208 ore mensili (48 ore settimanali) - sarà corrisposto:

a) il 75% della paga globale percepita, intendendosi per paga globale la paga di fatto con la media di cottimo percepito delle ore lavorate nel mese precedente a quello a cui si riferisce.

b) l'indennità di guerra secondo le disposizioni correnti

c) il 75% dell'indennità di contingenza. Per questa, le domeniche o feste cadenti nel periodo lavorativo, saranno computate al 100%, mentre quelle cadenti nel periodo di sospensione saranno calcolate al 75%.

I minimi garantiti per gli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto verranno determinati in base alla formula seguente :

$$\frac{M}{208} \times C + \left(\frac{M}{208} \times 0{,}75 \times o \right) = m.r$$ della quale

M è il minimo di categoria
C è il numero delle ore lavorate
o è il numero delle ore non lavorate
mr è il minimo ridotto

1289

La validità di cui al numero 16 dell'accordo 26 giugno 1945 viene prorogata al 30 settembre 1945.

LA CAMERA DEL LAVORO
F/to illegg.

L'UNIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI GENOVA
F/to illegg.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

5267

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Gianni Merlat - Mediaunerck (Genova)

ACCORDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI MECCANICHE, METALLURGICHE E SIDERURGICHE DELLA PROVINCIA DI GENOVA.

2

L'anno 1945, addì 30 del mese di Luglio in Genova, fra il gruppo Industriali Meccanici, Metallurgici e Siderurgici della Provincia di Genova, rappresentato dai Sigg. Dott. Francesco Saverio Correra, Ing. Giovanni Illich, Ing. Giacomo Bruzzo, Ing. Giorgio Viason, Carletto Grondona, Dott Giacomo Bottaro e il Gruppo Dirigenti di Aziende Industriali Meccaniche Metallurgiche e Siderurgiche della Provincia di Genova della Associazione dei Dirigenti di Aziende Industriali della Liguria, rappresentata dal Presidente Col. Rinaldo Mereta, assistito dai Signori Rag. Piero Borrone, Ing. Ernesto Giovine, Dr. MarioVisentini, Dr. Mario Carlo Giorgi, Ing. Aldo Montolivo, Aguzzi Rag. Mazzini, Com.te Franco Arata, in attesa che si addivenga alla elaborazione di un nuovo contratto collettivo di lavoro, è stato stipulato il seguente accordo provvisorio:

Art. (1°)

Con effetto dal 1 Gennaio 1945 verranno corrisposti ai Dirigenti di Aziende Industriali Meccaniche, Metallurgiche e Siderurgiche della Provincia di Genova, i seguenti aumenti su tutte indistintamente le retribuzioni contrattuali in vigore al 31 Dicembre 1944: escluse le retribuzioni espresse in percentuale sul fatturato, semprechè contrattualmente non sia fissato un massimo oltre il quale il Dirigente non abbia diritto a percentuale. Nel caso di limite massimo del 90%, 60% e 30% come detto in appresso:

(a) Aumento del 90% (novanta per cento) sulle prime lit. 65.000 di retribuzione annue.

(b) Aumento del 60% (sessanta per cento) a Lit. 65.001 a lit. 130.000 annue.

(c) Aumento del 30% (trenta per cento) sulla somma eccedente. In ogni caso dovrà essere garantita al Dirigente una retribuzione minima mensile o ragguagliata a mese di Lire 9.000 (novemila) per tredici mensilità.

Per i Dirigenti che verranno assunti posteriormente alla data del presente accordo, il minimo di retribuzione mensile rimane stabilito in Lire 7.300 (settemilacinquecento)) per tredici mensilità.

Art. (2)

1288

Le eventuali corresponsioni in natura dovranno essere conglobate a tutti gli effetti, nella retribuzione, ed il loro valore non potrà essere ragguagliato ad una cifra superiore ad un decimo della retribuzione complessiva.

./.

1268

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Art. (3)

Ai Dirigenti retribuiti in parte con stipendio fisso ed in parte con provvigioni, interessenze, premi di produzione, compartecipazione degli utili, ecc. la retribuzione mensile non potrà essere inferiore alla retribuzione minima di Lire 9.000 stabilita dall'art. 1° del presente accordo.

Così pure ai Dirigenti retribuiti totalmente con provvigioni e con partecipazione agli utili all'azienda, dovrà in ogni caso essere corrisposta una retribuzione mensile non inferiore a Lire 9.000.

Sia nel caso del primo comma del presente articolo, come nel caso del secondo comma, alla fine della gestione annuale, l'azienda farà il conguaglio fra la retribuzione spettante al Dirigente e la somma corrisposta mensilmente a titolo di retribuzione minima di Lire 9.000 di cui all'art. 1° del presente accordo e corrisponderà al Dirigente quanto ancora eventualmente gli potesse competere per l'ammontare maggiore delle provvigioni, interessenze, compartecipazioni agli utili, premi di produzione ecc.

Qualora l'importo della provvigione, interessenza, compartecipazione agli utili, premi di produzione, ecc. risultasse inferiore all retribuzione minima di Lire 9.000 di cui al predetto art. 1° del presente accordo, nessun addebito dovrà essere fatto al Dirigente stesso.

Art. (4)

Gli aumenti di cui all'art. 1° del presente accordo assorbono gli altri aumenti od acconti eventualmente già riconosciuti dalle aziende a partire dal 1 Gennaio 1945 allo stesso titolo.

Art. (5)

Ai Dirigenti delle Aziende Industriali Meccaniche, Metallurgiche Siderurgiche della Provincia di Genova verrà inoltre corrisposta a partire dal 1° Giugno 1945 e sino a tutto il 30 Settembre 1945 una indennità di contingenza di Lire 3.000 (tremila) mensili come stabilite per gli impiegati dell'Industria con l'accordo 26 Giugno 1945.

Ai soli effetti della liquidazione dell'indennità di anzianità e per la durata del presente accordo si concorda che la metà dell'indennità di contingenza dovrà essere aggiunta allo stipendio mensile.

Le disposizioni dell'accordo 28 Giugno 1945 valgono, in quanto applicabili e non in contrasto con il presente accordo, anche per la categoria dei Dirigenti e si intendono come se fossero qui di seguito trascritte.

1281

Art. (6)

Restano in vigore per i Dirigenti di Aziende Industriali della Provincia di Genova tutte le norme contrattuali e di legge vigenti e non in contrasto con il presente accordo, nonchè le eventuali migliori condizioni stabilite contrattualmente fra i Dirigenti e le Aziende o di fatto applicate.

./.

1269

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Tuttavia ai fini dell'indennità di licenziamento i limiti previsti dall'accordo 1° Luglio 1944 per il computo dell'indennità stessa vengano, in relazione agli accordi sopracitati elevati rispettivamente come segue: da Lire 156.000 a Lire 261.300 e da Lire195.000 a Lire 312.000. Per il periodo fino al 30 Settembre 1945 sarà conteggiato in più il 50% della indennità di contingenza.

Art. (7)

Il presente accordo si applica ai Dirigenti di Aziende Industriali Meccaniche, Metallurgiche, Siderurgiche della Provincia di Genova, ~~[illegible]~~.

Il presente accordo vale anche per i Dirigenti in prova e nei confronti di quelli che hanno con le aziende dei contratti individuali od a termine, e di quelli alle armi.

p. IL GRUPPO IND.LI MECCANICI METALLURGICI E SIDERURGICI DELLA PROVINCIA DI GENOVA

(Dr. Francesco Correra)

F.to illeggibile

p. IL GRUPPO DIRIGENTI AZIENDE INDUSTRIALI MECCANICHE,METALLURGICHE e SIDERURGICHE DELLA PROVINCIA DI GENOVA

(Col. Rinaldo Mereta)

F.to illeggibile

1286

1270

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

AGREEMENT FOR THE ECONOMICAL TREATMENT OF THE OFFICIALS OF THE INDUSTRIAL METALLURGIC AND METALMECHANIC PLANTS

PROV. OF GENOA

On the 30th of July 1945 in Genoa, between the Industrial Mechanic and Metallurgic Group of the Prov. of Genoa, represented by Dr. Francesco COMENTA, Ing. Giovanni ILLICH, Ing. Giacomo BRUZZO, Ing. Giorgio VIANSON, Dr. Carletto CROMBONA, Dr. Giacomo BOTTARO, and the Group of Officials for the same Industries for the Prov. of Genoa of the Association of Officials of Industrial Agencies for Liguria, represented by Col. Rinaldo MENOTTA, assisted by Rag. Pietro BOSIONE, Ing. Ernesto GIOVINE, Dr. Mario VICENTINI, Dr. Mario Carlo GIORGI, Ing. Aldo MONTOLIVO, Rag. Mazzini AGUZZI, Com.te Franco ARATA; while awaiting the stipulation of a new collective contract, the following temporary agreement was signed:

Art. 1. With effect from Jan 1st 1945 will be corresponded to the Officials of the Industrial Metallurgic and Metalmechanic Agencies of the Prov. of Genoa the following raises on all contractual retributions in force on Dec. 31st 1944, excluding those expressed in percent of the sums invoiced, if by contract no maximum is fixed, above which the Official has no right to percent.

In case of maximum limit, this will be raised thus:
90% on the first 65.000 lire a year;
60% from 65.001 to 130.000 a year;
30% on the sums exceeding 130.000 a year. In all cases a monthly salary of at least 9.000 lire must be guaranteed to the Official, for 13 months a year.

For Officials assumed after the date of the present agreement, the minimum monthly salary is £. 7.500 for 13 months a year.

Art. 2. The eventual payments in nature must be included, to all effects, in the retribution, and their worth must not be counted over one tenth of the entire sum.

1283

Art. 3. To officials paid partly with fixed salary and partly with provisions, production prises, partecipation to profits, etc. the monthly retribution should not be inferior to the £. 9.000 appointed in art. 1 of the present contract.

In the same way, to Officials totally paid with provisions or with the partecipation to the profits of the firm, a monthly pay of at least £. 9.000 must be guaranteed.

In both the above cases, the firm, at the end of the annuity, will consider the retribution due to the Official and the sum paid monthly as minimum retribution of £. 9.000 provided by art. 1 of the present contract, and will pay to the Official what is eventally due to him for the major amount of provisions, partiçipation to profits, production prizes, etc.

Should the amount of provisions, etc. be inferior to the

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

appointed minimum of £. 3.000; no recovery will be made on the Official.

Art. 4. The raises provided by art. 1 of the present contract absorb the other raises or agreements eventually already recognized by the firms from Jan. 1st 1946 for the same reason.

Art. 5. To the Officials of the Industrial Metallurgic and Metalmechanic Plants of the Prov. of Genoa will be furthermore corresponded with effect from Jan. 1st 1945 a Contingency Indemnity of £. 3.000 monthly as appointed to the Industrial Employees with the agreement of June 28th.

To the effect of the peyment of the length of service bonus and for the period of the present agreement it is concorded that one half of the Contingency Indemnity should be added to the monthly salary.

The regulations of the June 28th agreement are to be intended enforced, as far as they are appointable and not in contrast with the present agreement, also for the class of the Officials and are intended as if they were here attached.

Art. 6. For the above Officials all contractual clauses and laws now in force and not in contrast with the present agreement remain in force, as also all the eventual bettering conditions appointed by contract or in any way applied.

In any case with effect on the dismissal bonus the limits provided by the 1st of July agreement for the count of the above bonus are raised, for the present contract, as follows:

from £. 156.000 to £. 261.000 and from 195.000 to 312.000.

For the period till Sept. 30th 1945 50% of the Contingency Indemnity will also be counted.

Art. 7. The present agreement is applied to the Officials of the Industrial Metallurgic and Metalmechanic Plants in the Prov. of Genoa.

The present agreement is in force also for Officials in tryal period, for those which have with the firms individual or periodical contracts, and for those in the Army, Navy or Air Force.

(Signed)

Dr. Francesco CORTESA 1284

for the Ind. Metall. and Metalmech. Croup for the Prov Of Genoa.

Col. Rinaldo [illegible]

for the Group of Officials of the Metall. and Metalmech. Plants of the Prov. of Genoa.

Liguria Regione - Non-collocabile

ACCORDO NAZIONALE PER L'ADEGUAMENTO DELLE RETRIBUZIONI AL PERSONALE DELLE AZIENDE APPALTATE DELLE IMPOSTE DI CONSUMO E TASSE AFFINI PER IL NORD ITALIA

L'anno millenovecentoquarantacinque il giorno ventidue giugno nella sede dell'Unione Nazionale Appaltatori Imposte di Consumo in Roma = Via Nazionale 243 sono convenuti i Sigg.ri:

= Avv. PIETRO RENZI Delegato del Comitato Promotore dell'Unione Nazionale Appaltatori Imposte Consumo

= Avv. GUGLIELMO BOURSIER Segretario dell'Unione stessa

= Avv. FENIZIO FENIZI quale delegato del C.G.I.L.

= Dr. ALBERTO BRANCATINI

= Sig. MANFREDI FRATTARELLI MARIO

tutti e tre per la Federazione Nazionale Lavoratori II.CC.

Dr. FALCONI Mario

Sig. TRAVERSO Silvio

Sig. BRIGANTI Vittorio

quali componenti la Commissione Interna del personale Imposte Consumo di Genova.

Esaminata la richiesta di un adeguamento delle retribuzioni avanzata dalla Commissione Interna del Personale II.CC. di Genova e fatta propria ed estesa a tutto il personale dipendente dalle Ditte appaltatrici delle II.CC. del Nord Italia dalla Federazione Nazionale Lavoratori II.CC.;

Ravvisata la necessità di venire incontro immediatamente ai bisogni dei lavoratori II.CC. non potendosi attendere il verificarsi della situazione prevista nell'art. 8 dell'accordo 22 marzo 1945 stipulato fra la costituite Unione Appaltatori Imposte Consumo e Federazione Nazionale Lavoratori II.CC., e con intesa di futura integrale applicazione di detto accordo, ove del caso;

Ispirandosi ai criteri già applicati in via di massima nel citato accordo;

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Via Nazionale 243 sono convenuti i Sigg.ri:

= Avv. PIETRO REZZI Delegato del Comitato Promotore dell'Unione Nazionale Appaltatori Imposte Consumo

= Avv. GUGLIELMO BOURSIER Segretario dell'Unione stessa

= Avv. FERUZIO FERUZI quale delegato del C.G.I.L.

= Dr. ALBERTO BRANCATINI

= Sig. MANFREDI FRATTARELLI MARIO

tutti e tre per la Federazione Nazionale Lavoratori II.CC.

Dr. FALCONI Mario

Sig. TRAVERSO Silvio

Sig. BRIGANI Vittorio

quali componenti la Commissione Interna del personale Imposte Consumo di Genova.

Esaminata la richiesta di un adeguamento delle retribuzioni avanzata dalla Commissione Interna del Personale II.CC. di Genova e fatta propria ed estesa a tutto il personale dipendente dalle Ditte appaltatrici delle II.CC. del Nord Italia dalla Federazione Nazionale Lavoratori II.CC.;

Ravvisata la necessità di venire incontro immediatamente ai bisogni dei lavoratori II.CC. non potendosi attendere il verificarsi della situazione previste nell'art. 8 dell'accordo 22 marzo 1945 stipulato fra le costituite Unione Appaltatori Imposte Consumo e Federazione Nazionale Lavoratori II.CC., e con intesa di futura integrale applicazione di detto accordo, ove del caso;

Ispirandosi ai criteri già applicati in via di massima nel citato accordo;

Tenuto conto delle esigenze prospettate dai Lavoratori e della estensione alle Provincie del Nord del D.L.L. 8 marzo 1945 N.° 62 e delle relative istruzioni N.° 3/701 emesse dall'On. Ministero delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno contenenti provvedi-

1283

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

manti correlativi a favore delle gestioni delle imposte di consumo.

Si è addivenuti fra le parti alla stipula del presente accordo da valere nei territori siti a nord delle Provincie di Livorno, Firenze, Perugia e Ancona.

1) a tutto il personale in servizio alla data del presente accordo e che venga assunto o che riprenda servizio in data successiva, verrà corrisposto, fermi restando gli emolumenti in atto goduti:

a) una maggiorazione degli stipendi tabellari previsti dall'art. 1 del contratto integrativo 23 marzo 1945 nella seguente misura:

sulle prime	£.	1000	al	mese	(o	frazione	di	£.	1000)	70% aumento
sulle seconde	"	1000	"	"	("	"	"	"	1000)	60% "
sulle terze	"	1000	"	"	("	"	"	"	1000)	30% "
sulle quarte	"	1000	"	"	("	"	"	"	1000)	20% "
sulle quinte	"	1000	"	"	("	"	"	"	1000)	10% "

Per quei stipendi o salari che eccedono le £. 5.000 al mese l'aumento massimo complessivo sarà di £. 1.900.

Tale maggiorazione assorbe e comprende a tutti gli effetti quella del 30% concessa dal sedicente governo repubblicano e in atto goduti.

b) una maggiorazione del 50% dello stipendio come sopra aumentato e comprensivo quindi in ogni caso dell'aumento a scalare del 70%, 60%, ecc. a con esclusione di tutte le indennità comunque e sotto qualsiasi titolo corrisposte

c) una integrazione dell'indennità carovita da corrispondersi nella seguente misura, qualunque sia l'ammontare della retribuzione percepita:

1282

£. 45 giornaliere per i Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;

£. 40 giornaliere per i Comuni con popolazione da 100.001 a 500.000 abitanti;

£. 35 giornaliere per i Comuni con popolazione da 60.001 a [illegible] abitanti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

accordo e che venga assunto o che riprenda servizio in detta località va, verrà corrisposto, fermi restando gli emolumenti in atto goduti:

a) una maggiorazione degli stipendi tabellari previsti dal= l'art. 1 del contratto integrativo 23 marzo 1945 nella seguente misura:

sulle prime	£.	1000	al	mese	(o	frazione	di	£.	1000)	70% aumento
sulle seconde	"	1000	"	"	("	"	"	"	1000)	60% "
sulle terze	"	1000	"	"	("	"	"	"	1000)	30% "
sulle quarte	"	1000	"	"	("	"	"	"	1000)	20% "
sulle quinte	"	1000	"	"	("	"	"	"	1000)	10% "

Per quei stipendi o salari che eccedono le £. 5.000 al mese l'aumento massimo complessivo sarà di £. 1.900.

Tale maggiorazione assorbe e comprende a tutti gli effetti quella del 30% concessa dal sedicente governo repubblicano e in atto goduti.

b) una maggiorazione del 50% dello stipendio come sopra aumen= tato e comprensivo quindi in ogni caso dell'aumento a scalare del 70%, 60%, ecc. a con esclusione di tutte le indennità comunque e sotto qual= siasi titolo corrisposte

c) una integrazione dell'indennità carovita da corrispondersi nella seguente misura, qualunque sia l'ammontare della retribuzione percepita:

1282

£. 45 giornaliere per i Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;

£. 40 giornaliere per i Comuni con popolazione da 100.001 a 500.000 abitanti;

£. 35 giornaliere per i Comuni con popolazione da 60.001 a 100.000 abitanti;

£. 25 giornaliere per i Comuni con popolazione da 10.001 a 60.000 abitanti;

£. 15 giornaliere per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

2) L'indennità caropane istituita con la legge 22/2/45 N.° 38 resta assorbita a tutti gli effetti dai miglioramenti di cui sopra senza dar diritto ad alcuna corresponsione, nemmeno pro rata.

3) S'intende personale in servizio anche quello temporaneamente assente per ferie o malattia.

4) Agli effetti della determinazione della misura della integrazione dell'indennità di carovita di cui sopra deve farsi riferimento unicamente al Comune in cui il personale presta servizio effettivamente, sicchè in caso di trasferimento l'integrazione sarà corrisposta in ogni caso nella misura stabilita per il Comune di nuova destinazione

5) Detta integrazione sarà pagata, nella misura mensile pari a 30 volte quella giornaliera come sopra prevista, e non è soggetta a trattenuta e a contributi di carattere sociale o assicurativo, e non viene computata ad alcun effetto, come facente parte del salario o dello stipendio.

6) E' escluso dai benefici dei miglioramenti di cui al presente accordo, per tutto il periodo della sospensione, il personale sospeso per motivi politici.

7) I benefici di cui al presente accordo avranno decorrenza dal 1° maggio 1945.

8) Sarà curato il pagamento degli arretrati dal 1° maggio al 30 giugno nel più breve tempo possibile compatibilmente con l'ammontare dell'importo autorizzato a tale scopo dalla citata circolare Ministeriale.

9) Le eventuali anticipazioni date dalle Aziende appaltatrici delle Imposte di Consumo in conto futuri miglioramenti generali potranno essere rimborsate dai lavoratori in rate mensili non inferiori a sei.

1281

IL DELEGATO DEL COMITATO PROMOTORE DELL'U.N.A.I.C.
(Avv. Rossi Pietro)

FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI IMPOSTE DI CONSUMO
(Avv. Fenizio Fenini)

IL SEGRETARIO DELL'U.N.A.I.C.
(Dr. ALBERTO BRANCATINI)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

grazione dell'indennità di carovita di cui sopra deve farsi riferimento unicamente al Comune in cui il personale presta servizio effettivamente, sicchè in caso di trasferimento l'integrazione sarà corrisposta in ogni caso nella misura stabilita per il Comune di nuova destinazione.

5) Detta integrazione sarà pagata, nella misura mensile pari a 30 volte quella giornaliera come sopra prevista, e non è soggetta a trattenute e a contributi di carattere sociale o assicurative, e non viene computata ad alcun effetto, come facente parte del salario o dello stipendio.

6) E' escluso dai benefici dei miglioramenti di cui al presente accordo, per tutto il periodo della sospensione, il personale sospeso per motivi politici.

7) I benefici di cui al presente accordo avranno decorrenza dal 1° maggio 1945.

8) Sarà curato il pagamento degli arretrati dal 1° maggio al 30 giugno nel più breve tempo possibile compatibilmente con l'ammontare dell'importo autorizzato a tale scopo dalla citata circolare Ministeriale.

9) Le eventuali anticipazioni date dalle Aziende appaltatrici delle Imposte di Consumo in conto futuri miglioramenti generali potranno essere rimborsate dai lavoratori in rate mensili non inferiori a sei.

1281

IL DELEGATO DEL COMITATO
PROMOTORE DELL'U.N.A.I.C.
(Avv. Rezzi Pietro)

IL SEGRETARIO DELL'U.N.A.I.C.
(Avv. Guglielmo Boursier)

FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI IMPOSTE DI CONSUMO
(Avv. Fenisio Fenini)
(Dr. ALBARETO BRANCATINI)
(FRATTARELLI MANFREDI MARIO)

COMPONENTI COMMISSIONE INTERNA PERSONALE II.CC.
(Dr. FALCONI Mario)
(Traverso Silvio)
(Drigani Vittorio)

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RETRIBUZIONI PERCEPITE DAL PERSONALE DELLE IMPOSTE DI CONSUMO IN BASE AL CONTRATTO NAZIONALE DEL 21 APRILE 1940 E INTEGRATIVO 23 MARZO 1943

Q U A L I F I C H E	CLASSE A	CLASSE B=C	CLASSE D=E	CLASSE F	CLASSE G=H=I
Direttori	2.000	1.600	1.450	1.400	
Capi Ufficio = Ispettori	1.500	1.200	1.150	1.100	
Impiegati di concetto = Ricevitori = Controllori e Cassieri	1.300	1.000	950	900	850
Agenti Ricevitori	1.000	950	900	850	800
Impiegati d'ordine	950	900	850	800	750
Agenti con grado e Agenti autisti	900	850	800	750	700
Agenti	850	800	750	700	650
Dattilografi	675	625	575	525	475
Fattorini = Uscieri e autisti senza patente	650	600	550	500	—

1286

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RETRIBUZIONI IN ATTO DEL PERSONALE DELLE IMPOSTE CONSUMO

AL 30/4/1945 NELL'ITALIA CENTRO-MERIDIONALE

Q U A L I F I C H E	CLASSE A	CLASSE B-C	CLASSE D-E	CLASSE F	CLASSE G-H-I
Direttori	7.650	6.390	5.730	5.010	
Capi Ufficio e Ispettori	6.450	5.430	5.010	4.290	
Impiegati di concetto = Ricevitori, Controllori, Cassieri	5.970	4.950	4.522.50	3.795	3.067.50
Agenti ricevitori	5.250	4.822.50	4.395	3.667.50	2.940
Impiegati d'ordine	5.122.50	4.695.	4.267.50	3.540	2.812.50
Agenti con grado e Agenti autisti	4.995	4.567.50	4.140	3.412.50	2.685
Agenti	4.867.50	4.440	4.012.50	3.285	2.557.50
Dattilografi	4.421.25	3.993.75	3.566.25	2.838.75	2.111.25
Fattorini = Uscieri e autisti senza patente	4.357.50	3.930	3.502.50	2.775	

1279

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RETRIBUZIONI IN ATTO DEL PERSONALE DELLE IMPOSTE DI CONSUMO AL 30/4/1945 NELL'ITALIA DEL NORD

QUALIFICHE	CLASSE A	CLASSE B=C	CLASSE D=E=	CLASSE F	CLASSE G=H=I
Direttori	2.600	2.080	1.885	1.820	==
Capi Ufficio = Ispettori	1.950	1.560	1.495	1.430	==
Impiegati di concetto Ricevitori Controllori Cassieri	1.690	1.300	1.235	1.170	1.105
Agenti Ricevitori	1.300	1.235	1.170	1.105	1.040
Impiegati d'ordine	1.235	1.170	1.105	1.040	975
Agenti con grado e Agenti autisti	1.170	1.105	1.040	975	910
Agenti	1.105	1.040	975	910	845
Dattilografi	877.50	812.50	747.50	682.50	607.50
Fattorini, Uscieri o Autisti senza patente	845	780	715	650	==

1278

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

RETRIBUZIONI CHE SAREBBERO PERCEPITE DAL PERSONALE DELLE II.CC.
DELL'ITALIA DEL NORD CON L'APPLICAZIONE DEI NUOVI AUMENTI

Q U A L I F I C H E	CLASSE A	CLASSE B=C	CLASSE D=E	CLASSE F	CLASSE G=H=I
Direttori	6.300	5.190	4.680	4.260	
Capi Ufficio = Ispettori	5.100	4.230	3.960	3.540	
Impiegati di concetto = Ricevitori = Controllori Cassieri	4.260	3.700	3.472.50	3.045	2.617.50
Agenti Ricevitori	3.900	3.622.50	3.345	2.917.50	2.490
Impiegati d'ordine	3.772.50	3.495	3.217.50	2.790	2.362.50
Agenti con grado e Agenti autisti	3.645	3.367.50	3.090	2.662.50	2.235
Agenti	3.517.50	3.240	2.962.50	2.535	2.107.50
Dattilografi	3.121.25	2.793.75	2.516.25	2.088.75	1.661.26
Fattorini = Uscieri e Autisti senza patente	3.057.50	2.730	2.452.50	2.015	

1277

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1282

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Genova (Liguria Regione)

WAGES TO II.CO. PERSONNEL IN NORTHERN ITALY ACCORDING TO THE NEW RAISE PLAN -

Tax Collectors

QUALIFICATIONS	CLASS A	CLASS B=C	CLASS D=E	CLASS F	CLASS G=H=I
Directors	6.300	5.490	4.630	4.260	—
Managers - Inspectors	5.100	4.230	3.960	3.540	—
First class, clerks, Receivers, Controllers, Cashiers	4.260	3.700	3.472.50	3.045	2617,50
Receiving Agents	3.900	3.622.50	3.345	2.917,50	2490
ORDerly clerks	3.772.50	3.495	3.217.50	2.790	2362.50
Upper agents and Chaffeurs Agents	3.645	3.367.50	3.090	2.662.50	2.235
Agents	3.517.50	3.240	2.962.50	2.535	2107.50
Typists	3.121.25	2.733.75	2.516.25	2.088.75	1654.36
Office, boys, porters and unlicensed chauffeurs	3.057.50	2.730	2.452.50	2.015	—

1283

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

LABOR SUB-COMMISSION
A.C.
Routing Slip

	Initials	Date
Mr. W.H. BRAINE		
Mr. SACHS		
Mr. HIRD	MR	MR
Mr. SCOTT		
Mr. PROCTOR		
Miss. STEVENSON		
Miss. SANSEVERINO		
Chief Clerk		

REMARKS:

MR

1275

LSC/816

HEADQUARTERS ALLIED COMMISSION
APO 394
LABOUR SUB-COMMISSION

MS/pm

REF. LSC/910 2 July 1945

SUBJECT: Regional Italian Joint Advisory Committees.

TO : Regional Commissioners
(for Attention Regional Labour Officer)

1. Will you please furnish the following information in respect of your Region and return one copy of this form to Labour Sub-Commission as soon as possible.

W. H. BRAINE
Director
Labour Sub-Commission

Region LIGURIA

No. of Meetings of R.I.J.A.C. up to 30.6.45 _____

Date of Each Meeting	Brief Summary of business considered and Committees Recommendation
3 July 1945 Only meeting Thus far	Committee considered 3 wage agreements and recommended approval for all three:
	1. Wage agreement for industrial workers (operai)
	2. Wage agreement for industrial impiegati.
	3. Wage agreement for tax collectors of Imposte a Consumo.

1274

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

(for attention [illegible])

1. Will you please furnish the following information in respect of your Region and return one copy of this form to Labour Sub-Commission as soon as possible.

W. H. BRAINE
Director
Labour Sub-Commission

Region LIGURIA

No. of Meetings of R.I.L.A.C. up to 30.6.45

Date of Each Meeting	Brief Summary of business considered and Committees Recommendation
3 July 1945 Only meeting Thus far	Committee considered 3 wage agreements and recommended approval for all three: 1. Wage agreement for industrial workers (operai) 2. Wage agreement for industrial impiegati. 3. Wage agreement for tax collectors of Imposte e Consumo.

1274

ALESSANDRINI Signed
Captain Infantry Date.
Labor Officer.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

Centro - Sud – Roma			Nord – City over 500 000 inhabitants		
Basic Wage 1942	2.000		Basic Wage 1942	2.000	
Directors	1 300	increase 70,60%	Directors	1.300	increase 70,60%
	3.300			3.300	
Agreement 22-3-1945	1.650	increase 50% on 3.300	Agreement 22-6-1945	1650	increase 50% on 3.300
	4.950			4.950	
	2.700	Integration to carovita 1.90 per day		1. 350	Integration to carovita 45 per day
	7.650			6.300	
Increase proceeding for the enforcement of the agreement		131%	Increase proceeding for the enforcement of the agreement		90%
Indennities	468	Presence		468	Presence
	750	carovita		500	War indemnity
	8.868			7.268	

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1287

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

HEADQUARTERS
ALLIED MILITARY GOVERNMENT
LIGURIA REGION APO 394
LABOR DIVISION

LSC/816
Liguria
Tax collectors

LIG/LAB/101. 15 — 18 July 1945.

SUBJECT : Enclosed wage agreements

TO : Labor Sub-Commission
H.Q. A.C. ROME.

1. Enclosed herein are copies of wage agreements approved by Regional Commissioner Liguria Region for Industrial operai and impie = gati and for workers of "Imposte di Consumo", after proper approval by RIJAC.

2. It will be noted that there is a supplement to the operai agreement to conform with the decisions reached at the Milan meeting.

U. ALESSANDRINI
Captain Infantry
Labor Officer.

1272

SUPPLEMENT TO AGREEMENT (1 PAGE)

Genova, 10 luglio 1945

A complemento dell'accordo stipulato in data 26 giugno u.s. per la regolamentazione della situazione salariale degli operai siderurgici e metal-meccanici della provincia di Genova, tra i rappresentanti della Camera del Lavoro ed i rappresentanti degli Industriali Siderurgici e metal-meccanici, si conviene quanto segue :

Agli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto - per le ore lavorate in meno delle 208 ore mensili (48 ore settimanali) - sarà corrisposto:

a) il 75% della paga globale percepita, intendendosi per paga globale la paga di fatto con la media di cottimo percepito delle ore lavorate nel mese precedente a quello a cui si riferisce.

b) l'indennità di guerra secondo le disposizioni correnti

c) il 75% dell'indennità di contingenza. Per questa, le domeniche o feste cadenti nel periodo lavorativo, saranno computate al 100%, mentre quelle cadenti nel periodo di sospensione saranno calcolate al 75%.

I minimi garantiti per gli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto verranno determinati in base alla formula seguente :

$$\frac{M}{208} \times O + \left(\frac{M}{208} \times 0{,}75 \times o \right) = m.r$$ della quale

M è il minimo di categoria
O è il numero delle ore lavorate
o è il numero delle ore non lavorate
mr è il minimo ridotto

1271

La validità di cui al numero 10 dell'accordo 26 giugno 1945 viene prorogata al 30 settembre 1945.

LA CAMERA DEL LAVORO
F/to illegg.

L'UNIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI GENOVA
F/to illegg.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 778021

Camera del Lavoro ed i rappresentanti [illegible]
metal-meccanici, si conviene quanto segue :

Agli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto - per le ore lavorate in meno delle 208 ore mensili (48 ore settimanali) - sarà corrisposto:

a) il 75% della paga globale percepita, intendendosi per paga globale la paga di fatto con la media di cottimo percepito delle ore lavorate nel mese precedente a quello a cui si riferisce.

b) l'indennità di guerra secondo le disposizioni correnti

c) il 75% dell'indennità di contingenza. Per questa, le domeniche o feste cadenti nel periodo lavorativo, saranno computate al 100%, mentre quelle cadenti nel periodo di sospensione saranno calcolate al 75%.

I minimi garantiti per gli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto verranno determinati in base alla formula seguente :

$$\frac{M}{208} \times O + \left(\frac{M}{208} \times 0{,}75 \times o \right) = m.r$$ della quale

M è il minimo di categoria
O è il numero delle ore lavorate
o è il numero delle ore non lavorate
mr è il minimo ridotto

1271

La validità di cui al numero 10 dell'accordo 26 giugno 1945 viene prorogata al 30 settembre 1945.

LA CAMERA DEL LAVORO

F/to illegg.

L'UNIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI GENOVA

F/to illegg.

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

WAGE AGREEMENTS REACHED IN GENOA SINCE LIBERATION

DATE OF AGREEMENT	N° FILE	INDUSTRY OR GROUP	CONTINGENCY GRANTED	CHANGES IN BASIC PAY	COPY AVAILABLE OR NOT
22.6.45	1	TAX-COLLECTORS	CONTINGENCY GRANTED WITH A MAXIMUM OF 45 LIRE PER DAY TO ALL EMPLOYEES.	INCREASE OF 70%-60%-30%-20%-10%- ON BASIC SALARY (AS AT 25.3.45) WITH A MAXIMUM OF 1.800 LIRE PER MONTH.	YES
26.6.45	2	METAL-MECHANICAL (AFFECTING MANUAL WORKERS ONLY)	1. CONTINGENCY GRANTED WITH A MAXIMUM OF 100 LIRE PER DAY FOR MEN & WOMEN OVER 18 YRS OF AGE. 2. WAR INDEMNITY OF 20 LIRE PER DAY TO BE PAID IN ADDITION TO HEADS OF FAMILY. 3. INTEGRATION TO CONTINGENCY UP TO THE ATTAINMENT OF THE NEW MINIMUM TOTAL WAGES FIXED.	NEW MINIMUM TOTAL WAGES FIXED WITH A MAXIMUM OF 7.500 LIRE PER MONTH FOR SPECIALISED WORKERS.	YES
28.6.45	3	ALL INDUSTRIES AFFECTING OFFICE EMPLOYEES ONLY.	1. CONTINGENCY GRANTED WITH A MAXIMUM OF 5.000 LIRE PER MONTH FOR MEN & WOMEN OVER 18 YRS OF AGE PLUS WAR INDEMNITY FOR HEADS OF FAMILY. 2. INTEGRATION TO CONTINGENCY UP TO THE ATTAINMENT OF THE NEW MINIMUM TOTAL WAGES FIXED.	1. FULL APPLICATION OF SPINELLI DECREE TO INCREASE BASIC PAY. 2. NEW MINIMUM TOTAL WAGES FIXED WITH A MAXIMUM OF 9.000 LIRE PER MONTH FOR EMPLOYEES (MEN & WOMEN GRADE 1ST).	YES
12.7.45	4	B A N K I N G ("CASSA DI RISPARMIO").	CONTINGENCY GRANTED WITH A MAXIMUM OF 5.000 LIRE PER MONTH TO MARRIED OR WIDOWED MEN.		YES
- DO -	5	B A N K I N G ("BANCO DI CHIAVARI")	- DO -		YES
- DO -	6	B A N K I N G ("BANCA POPOLARE DI NOVARA")	CONTINGENCY AS PROVIDED BY MILAN AGREEMENT OF 18.6.45 FOR BANKING ORGANISATION WITH A MAXIMUM OF 5.000 LIRE PER MONTH TO MARRIED OR WIDOWED MEN.	1276	YES
- DO -	7	B A N K I N G ("BANCO PASSADORE")	CONTINGENCY GRANTED WITH A MAXIMUM OF 5.000 LIRE PER MONTH TO MARRIED OR WIDOWED MEN.		YES
21.7.45	8	B A N K I N G ("ISTITUTO FEDERALE DI CREDITO AGRARIO")	- DO -		YES
19.7.45	9	B A N K I N G AFFECTING DAILY NEWSPAPERS	CONTINGENCY GRANTED WITH A MAXIMUM OF 100 LIRE PER DAY FOR MEN & WOMEN OVER 18 YRS OF AGE PLUS WAR INDEMNITY PER HEADS OF FAMILY.	NEW MINIMUM BASIC PAY FIXED WITH A MAXIMUM OF 190 LIRE PER DAY FOR COMPOSITORS.	YES

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

			OVER 18 YRS OF AGE. 2. WAR INDEMNITY OF 20 LIRE PER DAY TO BE PAID IN ADDITION TO HEADS OF FAMILY. 3. INTEGRATION TO CONTINGENCY UP TO THE ATTAINMENT OF THE NEW MINIMUM TOTAL WAGES FIXED.	FOR SPECIALISED WORKERS.	YES
28.6.45	3	ALL INDUSTRIES AFFECTING OFFICE EMPLOYEES ONLY.	1. CONTINGENCY GRANTED WITH A MAXIMUM OF 3.000 LIRE PER MONTH FOR MEN & WOMEN OVER 18 YRS OF AGE PLUS WAR INDEMNITY FOR HEADS OF FAMILY. 2. INTEGRATION TO CONTINGENCY UP TO THE ATTAINMENT OF THE NEW MINIMUM TOTAL WAGES FIXED.	1. FULL APPLICATION OF SPINELLI DECREE TO INCREASE BASIC PAY. 2. NEW MINIMUM TOTAL WAGES FIXED WITH A MAXIMUM OF 9.000 LIRE PER MONTH FOR EMPLOYEES (MEN & WOMEN GRADE 1ST).	YES
12.7.45	4	B A N K I N G ("CASSA DI RISPARMIO").	CONTINGENCY GRANTED WITH A MAXIMUM OF 3.000 LIRE PER MONTH TO MARRIED OR WIDOWED MEN.		YES
- DO -	5	B A N K I N G ("BANCO DI CHIAVARI")	- DO -		YES
- DO -	6	B A N K I N G ("BANCA POPOLARE DI NOVARA")	CONTINGENCY AS PROVIDED BY MILAN AGREEMENT OF 18.6.45 FOR BANKING ORGANISATION WITH A MAXIMUM OF 3.000 LIRE PER MONTH TO MARRIED OR WIDOWED MEN.	1270	YES
- DO -	7	B A N K I N G ("BANCO PASSADORE")	CONTINGENCY GRANTED WITH A MAXIMUM OF 3.000 LIRE PER MONTH TO MARRIED OR WIDOWED MEN.		YES
21.7.45	8	B A N K I N G ("ISTITUTO FEDERALE DI CREDITO AGRARIO")	- DO -		YES
19.7.45	9	B A N K I N G AFFECTING DAILY NEWSPAPERS	CONTINGENCY GRANTED WITH A MAXIMUM OF 100 LIRE PER DAY FOR MEN & WOMEN OVER 18 YRS OF AGE PLUS WAR INDEMNITY FOR HEADS OF FAMILY.	NEW MINIMUM BASIC PAY FIXED WITH A MAXIMUM OF 190 LIRE PER DAY FOR COMPOSITORS.	YES
16.7.45	10	THEATRICAL WORKERS	CONTINGENCY GRANTED WITH A MAXIMUM OF 207,50 LIRE PER DAY FOR SPECIALIZED WORKERS (WAR AND MESS INDEMNITIES ABSORBED).		YES
26.7.45	11	C O M M E R C E	CONTINGENCY GRANTED WITH A MAXIMUM OF 3000 LIRE PER MONTH FOR MEN HEADS OF FAMILY WITH 1 DEPENDANT PLUS WAR AND MESS INDEMNITIES.		YES

1270

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DATE OF AGREEMENT	N° FILE	INDUSTRY OR GROUP	CONTINGENCY GRANTED	CHANGES IN BASIC PAY	COPY AVAILABLE OR NOT.
17.7.45	12	ARTIFICIAL CEMENT POTTERY & CHINA	CONTINGENCY AS PROVIDED BY THE AGREEMENT OF 26.6.45 FOR METAL-MECHANICAL WORKERS (100 LIRE PER DAY FOR MEN AND WOMEN OVER 18 YEARS OF AGE PLUS WAR INDEMNITY, PLUS INTEGRATION UP TO THE ATTAINMENT OF THE NEW MINIMUM TOTAL WAGES FIXED.	NEW MINIMUM TOTAL WAGES AS FIXED BY THE AGREEMENT OF 25.6.45 FOR METAL-MECHANICAL WORKERS (MAXIMUM OF 7.500 LIRE PER MONTH FOR SPECIALIZED WORKERS.	YES
6.8.45	13	BOOK-MAKING	1.CONTINGENCY GRANTED WITH A MAXIMUM OF 116 LIRE PER DAY FOR MEN & WOMEN OVER 18 YRS OF AGE (WAR INDEMNITY ABSORBED) 2.INTEGRATION TO CONTINGENCY UP TO THE ATTAINMENT OF THE NEW MINIMUM TOTAL WAGES (MAXIMUM INTEGRATION OF 86,60 LIRE PER DAY FOR SPECIALIZED WORKERS.	NEW MINIMUM TOTAL WAGES FIXED WITH A MAXIMUM OF 283 LIRE PER DAY FOR SPECIALIZED WORKERS.	YES
10.8.45	14	C H E M I C A L	CONTINGENCY GRANTED WITH A MAXIMUM OF 100 LIRE PER DAY FOR MEN & WOMEN OVER 18 YRS OF AGE PLUS WAR INDEMNITY FOR HEADS OF FAMILY.	NEW MINIMUM TOTAL WAGES FIXED WITH A MAXIMUM OF 7.500 LIRE PER MONTH FOR SPECIALIZED WORKERS.	YES
- DO -	15	SUGAR FACTORIES ALCHOOL DISTILLERIES AND YEAST FACTORIES.	- DO -	- DO -	YES
26.7.45	16	PAPER-MAKING	- DO -	NEW MINIMUM TOTAL WAGES FIXED WITH A MAXIMUM OF 7.000 LIRE PER MONTH FOR WORKERS GRADE FIRST.	YES
- DO -	17	SEAMEN AND SHIPPING CLERKS (SOCIETA' DI NAVIGAZIONE ITALIANA, ORIENS, TIRRENIA, ADRIATICA)	- DO -	- DO -	
25.7.45	18	T E L E P H O N E ("SOCIETA' TELEFONICA TIRRENIA")	1.CONTINGENCY GRANTED AS PROVIDED BY THE AGREEMENT OF 18.8.45 FOR THE WORKERS OF THE SAME FIRM IN ROME (120 LIRE PER DAY FOR MEN AND WOMEN HEADS OF FAMILY) 2.SPECIAL INDEMNITY GRANTED AS PROVIDED BY THE ABOVE MENTIONED AGREEMENT (MAXIMUM OF 1.210 PER MONTH FOR MANUAL WORKERS.		YES
27.7.45	19	W O O D-W O R K	1.CONTINGENCY GRANTED WITH A MAXIMUM OF	NEW MINIMUM TOTAL WAGES FIXED WITH A	YES

1269

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

			116 LIRE PER DAY FOR MEN & WOMEN OVER 18 YRS OF AGE (WAR INDEMNITY ABSORBED) 2.INTEGRATION TO CONTINGENCY UP TO THE ATTAINMENT OF THE NEW MINIMUM TOTAL WAGES (MAXIMUM INTEGRATION OF 86,60 LIRE PER DAY FOR SPECIALIZED WORKERS.	REDUCTION OF 250 LIRE PER DAY FOR SPECIALIZED WORKERS.	YES
10.8.45	14	C H E M I C A L	CONTINGENCY GRANTED WITH A MAXIMUM OF 100 LIRE PER DAY FOR MEN & WOMEN OVER 18 YRS OF AGE PLUS WAR INDEMNITY FOR HEADS OF FAMILY.	NEW MINIMUM TOTAL WAGES FIXED WITH A MAXIMUM OF 7.500 LIRE PER MONTH FOR SPECIALIZED WORKERS.	YES
- DO -	15	SUGAR FACTORIES ALCHOOL DISTILLERIES AND YEAST FACTORIES.	- DO -	- DO -	YES
26.7.45	16	PAPER-MAKING	- DO -	NEW MINIMUM TOTAL WAGES FIXED WITH A MAXIMUM OF 7.000 LIRE PER MONTH FOR WORKERS GRADE FIRST.	YES
- DO -	17	SEAMEN AND SHIPPING CLERKS (SOCIETA' DI NAVIGAZIONE ITALIANA, ORIENS, TIRRENIA, ADRIATICA)	- DO -	- DO -	
25.7.45	18	T E L E P H O N E ("SOCIETA' TELEFONICA TIRRENIA")	1.CONTINGENCY GRANTED AS PROVIDED BY THE AGREEMENT OF 18.8.45 FOR THE WORKERS OF THE SAME FIRM IN ROME (120 LIRE PER DAY FOR MEN AND WOMEN HEADS OF FAMILY) 2.SPECIAL INDEMNITY GRANTED AS PROVIDED BY THE ABOVE MENTIONED AGREEMENT (MAXIMUM OF 1.210 PER MONTH FOR MANUAL WORKERS.		YES
27.7.45	19	W O O D-W O R K	1.CONTINGENCY GRANTED WITH A MAXIMUM OF 100 LIRE PER DAY FOR MEN & WOMEN OVER 18 YRS OF AGE PLUS WAR INDEMNITY FOR HEADS OF FAMILY. 2.INTEGRATION TO CONTINGENCY UP TO THE ATTAINMENT OF THE NEW MINIMUM TOTAL WAGES.	NEW MINIMUM TOTAL WAGES FIXED WITH A MAXIMUM OF 7.500 LIRE PER MONTH FOR SPECIALIZED WORKERS.	YES
29.7.45	20	M A R B L E-W O R K	- DO -	- DO -	YES

1269

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DATE OF AGREEMENT	Nº FILE	INDUSTRY OR GROUP	CONTINGENCY GRANTED	CHANGES IN BASIC PAY	COPY AVAILABLE OR NOT
13.6.45	20bis	STONE & MARBLE QUARRIES	- DO -	NEW MINIMUM TOTAL WAGES FIXED WITH A MAXIMUM OF 7.250 LIRE PER MONTH FOR SPECIALISED WORKERS(MINERS).	YES
12.7.45	21	B U I L D I N G	- DO -	- DO -	YES
7.9.45	22	SODA WATER BEER MALT -HYDRO-TER-MAL WATERS & SI-MILAR FACTORIES.	- DO -	NEW MINIMUM TOTAL WAGES FIXED WITH A MAXIMUM OF 7.500 LIRE PER MONTH FOR SPECIALISED WORKERS.	YES
7.9.45	24	GAS PLANT OF CHIAVARI	1. CONTINGENCY GRANTED WITH A MAXIMUM OF 100 LIRE PER DAY FOR MEN & WOMEN OVER 18 YRS OF AGE. PLUS WAR INDEMNITY FOR HEADS OF FAMILY. 2. INTEGRATION TO CONTINGENCY UP TO THE ATTAINMENT OF THE NEW MINIMUM TOTAL WAGES FIXED.	NEW MINIMUM TOTAL WAGES FIXED WITH A MAXIMUM OF 7.500 LIRE PER MONTH FOR SPECIALISED WORKERS.	YES
18.8.45	23	FORWARDING & SHIPPING AGENCIES (AFFECTING MANUAL WORKERS ONLY).	1. CONTINGENCY AS PROVIDED BY THE AGREEMENT OF 26.7.45 FOR ALL COMMERCIAL WORKERS (3.000 LIRE PER MONTH FOR MEN HEADS OF FAMILY WITH 1 DEPENDANT). 2. "CARO-PANE INDEMNITY OF 600 LIRE PER MONTH. (WAR & MESS INDEMNITIES ABSORBED)	NEW MINIMUM BASIC PAY WITH A MAXIMUM OF 150 LIRE PER DAY FOR DRIVERS.	YES
- DO -	25	FORWARDING & SHIPPING AGENCIES (AFFECTING OFFICE EMPLOYEES ONLY).	- DO -	NEW MINIMUM BASIC PAY WITH A MAXIMUM OF 4.500 LIRE PER MONTH FOR EMPLOYEES GRADE 1ST.	YES
9.8.45	26	S H I P Y A R D S ("ENTE BACINI").	CONTINGENCY AS PROVIDED BY AGREEMENT OF 26.6.45 FOR METAL-MECHANICAL INDUSTRY (100 LIRE PER DAY FOR MEN & WOMEN OVER 18 YRS OF AGE PLUS WAR INDEMNITY OF 20 LIRE PER DAY FOR HEADS OF FAMILY).	MINIMUM BASIC PAY INCREASED FROM 76 LIRE PER DAY TO 155 LIRE FOR CARPENTERS AND ELECTRO-MECHANICS (INCLUDING PRESENCE INDEMNITY).	YES
25.7.45	27	T A N N I N G	1. CONTINGENCY GRANTED WITH A MAXIMUM OF 100 LIRE PER DAY FOR MEN & WOMEN OVER 18 YRS OF AGE PLUS WAR INDEMNITY FOR HEADS OF FAMILY. 2. INTEGRATION TO CONTINGENCY UP TO THE ATTAINMENT OF THE NEW MINIMUM TOTAL WAGES FIXED.	NEW MINIMUM TOTAL WAGES WITH A MAXIMUM OF 7.500 LIRE PER MONTH FOR SPECIALISED WORKERS.	YES
27.8.45	28	H O M E - W O R K	1. CONTINGENCY GRANTED WITH A MAXIMUM		

1268

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

	MAL WATERS & SI- MILAR FACTORIES.		SPECIALISED WORKERS.	
7.9.45 24	GAS PLANT OF CHIAVARI	1. CONTINGENCY GRANTED WITH A MAXIMUM OF 100 LIRE PER DAY FOR MEN & WOMEN OVER 18 YRS OF AGE. PLUS WAR INDEMNITY FOR HEADS OF FAMILY. 2. INTEGRATION TO CONTINGENCY UP TO THE ATTAINMENT OF THE NEW MINIMUM TOTAL WAGES FIXED.	NEW MINIMUM TOTAL WAGES FIXED WITH A MAXIMUM OF 7.500 LIRE PER MONTH FOR SPECIALISED WORKERS.	YES
18.8.45 25	FORWARDING & SHIPPING AGENCIES (AFFECTING MANUAL WORKERS ONLY).	1. CONTINGENCY AS PROVIDED BY THE AGREEMENT OF 26.7.45 FOR ALL COMMERCIAL WORKERS (3.000 LIRE PER MONTH FOR MEN HEADS OF FAMILY WITH 1 DEPENDANT). 2. "CARO-PANE INDEMNITY OF 300 LIRE PER MONTH. (WAR & MESS INDEMNITIES ABSORBED).	NEW MINIMUM BASIC PAY WITH A MAXIMUM OF 150 LIRE PER DAY FOR DRIVERS.	YES
- DO - 25	FORWARDING & SHIPPING AGENCIES (AFFECTING OFFICE EMPLOYEES ONLY).	- DO -	NEW MINIMUM BASIC PAY WITH A MAXIMUM OF 4.500 LIRE PER MONTH FOR EMPLOYEES GRADE 1ST. 1268	YES
9.8.45 26	S H I P Y A R D S ("ENTE BACINI").	CONTINGENCY AS PROVIDED BY AGREEMENT OF 26.6.45 FOR METAL-MECHANICAL INDUSTRY (100 LIRE PER DAY FOR MEN & WOMEN OVER 18 YRS OF AGE PLUS WAR INDEMNITY OF 20 LIRE PER DAY FOR HEADS OF FAMILY).	MINIMUM BASIC PAY INCREASED FROM 76 LIRE PER DAY TO 155 LIRE FOR CARPENTERS AND ELECTRO-MECHANICS (INCLUDING PRESENCE INDEMNITY).	YES
25.7.45 27	T A N N I N G	1. CONTINGENCY GRANTED WITH A MAXIMUM OF 100 LIRE PER DAY FOR MEN & WOMEN OVER 18 YRS OF AGE PLUS WAR INDEMNITY FOR HEADS OF FAMILY. 2. INTEGRATION TO CONTINGENCY UP TO THE ATTAINMENT OF THE NEW MINIMUM TOTAL WAGES FIXED.	NEW MINIMUM TOTAL WAGES WITH A MAXIMUM OF 7.500 LIRE PER MONTH FOR SPECIALISED WORKERS.	YES
27.8.45 28	H O M E - W O R K	1. CONTINGENCY GRANTED WITH A MAXIMUM OF 100 LIRE PER DAY FOR MEN & WOMEN OVER 18 YRS OF AGE PLUS WAR INDEMNITY OF 20 LIRE PER DAY TO HEADS OF FAMILY.		YES
21.7.45 29	INSURANCE COMPANIES.	1. CONTINGENCY GRANTED WITH A MAXIMUM OF 3.000 LIRE PER MONTH FOR MEN HEADS OF FAMILY WITH 1 DEPENDANT (WAR INDEMNITY ABSORBED). 2. "CARO-PANE" OF 300 LIRE PER MONTH GRANTED TO ALL EMPLOYEES.		

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

DATE OF AGREEMENT	N° FILE	INDUSTRY OR GROUP	CONTINGENCY GRANTED	CHANGES IN BASIC PAY	COPY AVAILABLE OR NOT
6.9.45	30	RUBBER-ELECTRIC & SIMILAR	1. CONTINGENCY AS PROVIDED BY AGREEMENT OF 26.6.45 FOR METAL-MECHANICAL WORKERS (100 LIRE PER MONTH FOR MEN & WOMEN OVER 18 YRS OF AGE PLUS WAR INDEMNITY OF 20 LIRE PER DAY TO HEADS OF FAMILY). 2. INTEGRATION TO CONTINGENCY UP TO THE ATTAINMENT OF THE NEW MINIMUM TOTAL WAGES FIXED.	NEW MINIMUM TOTAL WAGES WITH A MAXIMUM OF 7.500 LIRE PER MONTH FOR SPECIALISED WORKERS.	YES
- DO -	31	TEXTILES	- DO -	NEW MINIMUM TOTAL WAGES WITH A MAXIMUM OF 7.250 LIRE PER MONTH FOR SPECIALISED WORKERS.	YES
16.8.45	32	PHARMACIST WORKERS	1. CONTINGENCY OF 3.000 LIRE PER MONTH PLUS WAR INDEMNITY OF 20 LIRE PER DAY TO HEADS OF FAMILY. 2. INTEGRATION TO CONTINGENCY UP TO THE ATTAINMENT OF THE NEW MINIMUM TOTAL WAGES FIXED.	NEW MINIMUM TOTAL WAGES WITH A MAXIMUM OF 8.000 LIRE PER HEADS OF FAMILY.	YES
11.8.45	33	WORKERS OF NOTARY STUDIES.	CONTINGENCY GRANTED WITH A MAXIMUM OF 3.000 LIRE PER MONTH FOR MEN HEADS OF FAMILY WITH 1 DEPENDANT PLUS WAR & MESS INDEMNITIES.		YES
11.9.45	34	COMMERCE AFFECTING WHOLESALE & EXPORT OF FRUIT.	CONTINGENCY AS PROVIDED BY THE AGREEMENT OF 26.7.45 FOR ALL COMMERCIAL WORKERS (3.000 LIRE PER MONTH FOR MEN HEADS OF FAMILY WITH 1 DEPENDANT) PLUS WAR INDEMNITY OF 20 LIRE PER DAY AND MESS INDEMNITY OF 8 LIRE PER DAY.		YES
30.8.45	35	MILLS & RICE INDUSTRY	1. CONTINGENCY AS PROVIDED BY THE AGREEMENT OF 26.6.45 FOR METAL-MECHANICAL WORKERS (100 LIRE PER DAY FOR MEN & WOMEN OVER 18 YRS OF AGE PLUS WAR INDEMNITY OF 20 LIRE PER DAY TO HEADS OF FAMILY). 2. INTEGRATION TO CONTINGENCY UP TO THE ATTAINMENT OF THE NEW MINIMUM TOTAL WAGES FIXED.	NEW MINIMUM TOTAL WAGES WITH A MAXIMUM OF 7.500 LIRE PER MONTH FOR SPECIALISED WORKERS.	YES
- DO -	36	PASTA-MAKING	- DO -	- DO -	YES

1267

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

			TOTAL WAGES FIXED.		
- DO -	34	TEXTILES	- DO -	NEW MINIMUM TOTAL WAGES WITH A MAXIMUM OF 7.250 LIRE PER MONTH FOR SPECIALISED WORKERS.	YES
16.8.45	32	PHARMACIST WORKERS	1. CONTINGENCY OF 3.000 LIRE PER MONTH PLUS WAR INDEMNITY OF 20 LIRE PER DAY TO HEADS OF FAMILY. 2. INTEGRATION TO CONTINGENCY UP TO THE ATTAINMENT OF THE NEW MINIMUM TOTAL WAGES FIXED.	NEW MINIMUM TOTAL WAGES WITH A MAXIMUM OF 8.000 LIRE PER HEADS OF FAMILY.	YES
11.8.45	33	WORKERS OF NOTARY STUDIES.	CONTINGENCY GRANTED WITH A MAXIMUM OF 3.000 LIRE PER MONTH FOR MEN HEADS OF FAMILY WITH 1 DEPENDANT PLUS WAR & MESS INDEMNITIES.		YES
11.9.45	34	COMMERCE AFFECTING WHOLESALE & EXPORT OF FRUIT.	CONTINGENCY AS PROVIDED BY THE AGREEMENT OF 25.7.45 FOR ALL COMMERCIAL WORKERS (3.000 LIRE PER MONTH FOR MEN HEADS OF FAMILY WITH 1 DEPENDANT) PLUS WAR INDEMNITY OF 20 LIRE PER DAY AND MESS INDEMNITY OF 8 LIRE PER DAY.		YES
30.8.45	35	MILLS & RICE INDUSTRY	1. CONTINGENCY AS PROVIDED BY THE AGREEMENT OF 26.6.45 FOR METAL-MECHANICAL WORKERS (100 LIRE PER DAY FOR MEN & WOMEN OVER 18 YRS OF AGE PLUS WAR INDEMNITY OF 20 LIRE PER DAY TO HEADS OF FAMILY). 2. INTEGRATION TO CONTINGENCY UP TO THE ATTAINMENT OF THE NEW MINIMUM TOTAL WAGES FIXED.	NEW MINIMUM TOTAL WAGES WITH A MAXIMUM OF 7.500 LIRE PER MONTH FOR SPECIALISED WORKERS.	YES
- DO -	36	PASTA-MAKING	- DO -	- DO -	YES
4.9.45	37	GLASS & CRYSTAL WORKERS	- DO -	- DO -	YES
15.9.45	38	ELECTRICAL (SOCIETA' U.N.E.S. IN CHIAVARI).	- DO -	- DO -	YES

1267

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

1295

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

ELENCO DEGLI ACCORDI [illegible]LARIALI (APPROVATI O IN S[illegible]PESO) ESAMINATI NEL MESE DI SETTEMBRE 1945 DAL COMITATO CONSULTIVO MISTO PER LA LIGURIA

1) Accordo stipulato in data 27/7/45 a favore dei dipendenti (operai ed impiegati) degli Alberghi e ristoranti della provincia di La Spezia - decorrenza 1° agosto 1945.

2) Accordo stipulato in data 28/7/45 a favore dei dipendenti (operai) industrie edili di Savona - decorrenza dal 25 giugno 1945.

3) Accordo stipulato in data 16/8/45 a favore dei dipendenti dei farmacisti della provincia di Genova - decorrenza dal 1° luglio 1945.

4) Accordo stipulato in data 13/8/45 a favore dei dipendenti (operai) delle Cave marmo, pietre e pietrisco della provincia di Genova - decorrenza 15 luglio 1945.

5) Accordo stipulato in data 25/7/45 a favore dei dipendenti (operai) industria conciaria della provincia di Genova - decorrenza 16 giugno 1945.

6) Accordo stipulato in data 4/8/45 a favore dei dipendenti (operai ed impiegati) delle industrie della provincia di Imperia & decorrenza 25 giugno 1945.

7) Accordo stipulato in data 11/8/45 a favore dei dipendenti degli Studi Notarili del distretto di Genova - decorrenza 1 luglio 1945

8) Accordo stipulato in data 27/8/45 a favore dei dipendenti (operai) delle aziende artigiane della provincia di Genova - decorrenza16 luglio 1945.

9) Accordo stipulato in data 9/8/45 a favore dei dipendenti (operai) della S.A. Ente Bacini di Genova - decorrenza 1° agosto 1945.

10) Accordo stipulato in data 18/8/45 a favore dei dipendenti (impiegati) delle Case di spedizioni della provincia di Genova - decorrenza 1/4/45

11) Accordo stipulato in data 20/7/45 a favore dei dipendenti (impiegati) dei giornalisti della provincia di Genova -

1266

12) Accordo stipulato in data 16/8/45 a favore dei dipendenti (operai) delle Imprese ippotrasporti della provincia di La Spezia - decorrenza 21 luglio 1945.

13) Accordo stipulato in data 4/9/45 a favore dei dipendenti (operai) delle ditte dei vetri, cristalli e specchi della provincia di Genova- decorrenza 16 giugno 1945.

14) Accordo stipulato in data 7/9/45 a favore dei dipendenti (operai ed impiegati) dell'Officina del Gas di Chiavari _ decorrenza 16 luglio 45

15) Accordo stipulato in data 30 agosto 1945 a favore dei dipendenti (operai) della Industria della pastificazione della provincia di Genova - decorrenza 1° luglio 1945.

./.

1299

Declassified E.O. 12356 Section 3.3/NND No. 785021

16) Accordo stipulato in data 30/8/45 a favore dei dipendenti (operai) delle industrie molitorie e risiere della provincia di Genova- decorrenza1° luglio 1945.

17) Accordo stipulato in data 6/9/45 a favore dei dipendenti (operai) della industria tessile della provincia di Genova - decorrenza 16 luglio 1945.

18) Accordo stipulato in data 11/8/45 a favore dei dipendenti (operai) delle ditte autotrasporti della provincia di Savona - decorrenza 25 giugno 1945.

19) Accordo stipulato in data 6/8/45 a favore dei dipendenti (operai) della ditte di abbigliamento della provincia di Savona - decorrenza 15 luglio 1945.

20) Accordo stipulato in data 21/7/45 a favore dei dipendenti (impiegati) delle imprese di Assicurazione di Genova - decorrenza 1° luglio 1945.

21) Accordo stipulato in data 2/8/45 a favore dei dipendenti (impiegati) delle Imposte di Consumo della provincia di Savona.- decorrenza 2 agosto 1945.

22) Accordo stipulato in data 13/9/45 a favore dei dipendenti (operai ed impiegati) della Soc.U.N.E.S. di Chiavari - decorrenza 1° giugno 1945.

23) Accordo stipilato in data 6/9/45 a favore dei dipendenti (operai) della industria della gomma di Genova - decorrenza 16 giugno 1945.

24) Accordo stipulato in data 11/9/45 a favore dei dipendenti (operai) delle aziende di prodotti ortofrutticoli di Genova - decorrenza 1° luglio 1945.

25)Accordo stipilato in data 7/9/45 a favore dei dipendenti (operai) della industria acque gassate, birra e freddo di Genova - decorrenza 1° luglio 1945.

SOSPESI (RINVIATI). 1203

26) Accordo stipulato in data 1/8/45 a favore dei dipendenti (operai)ed impiegati) dell'industria dello spettacolo della provincia di Savona - decorrenza per gli operai 10 giugno 1945 e per gli impiegati 25 giugno 1945.

27) Accordo stipulato in data 17/8/45 a favore dei dipendenti (operai ed impiegati) della piccola industria di Savona - decorrenza 5/7/45.

28) Accordo stipilato in data 6/8/45 a favore dei dipendenti (operi) della ditte artigiane della provincia di Savona - decorrenza 15 luhlio 1945.

29) Accordo stipulato in data 30/8/45 a favore dei dipendenti (operai) dell'industria installazione e manutenzione impianti idrici, igienici, ecc. della provincia di Genova - decorrenza 16 giugno 1945.

1300